

Sindacale

- S160-25 - Incentivi all'autoimpiego nei settori strategici – Decreto Coesione – Istruzioni INPS - Fornite dall'Inps le indicazioni relative agli incentivi all'autoimpiego nei settori strategici introdotto dal Decreto Coesione
- S161-25 - Regolamento delle prestazioni sanitarie del Fondo Sanedil – Modifiche - Il Sanedil comunica che sono state approvate alcune modifiche al Regolamento delle prestazioni sanitarie
- S162-25 - Inps, msg. n. 3804/2025: domanda di esonero contributivo per i datori di lavoro in possesso della certificazione della parità di genere - L'Inps fornisce aggiornamenti in merito all'esonero contributivo per i datori di lavoro in possesso della certificazione della parità di genere
- S163-25 - Malattia – Nuove modalità di esposizione dei dati nel flusso Uniemens – Inps, msg. 3743/2025 - Comunicato dall'Inps il differimento delle nuove modalità di esposizione degli eventi e del conguaglio dell'indennità economica di malattia nel flusso Uniemens
- S164-25 - Inps, circ. n. 150/2025: condizioni per la fruizione dei benefici in materia di lavoro e legislazione sociale – DL n. 19/2024 - L'Inps illustra le modifiche normative alle condizioni per la fruizione dei benefici in materia di lavoro e legislazione sociale
- S165-25 - Legge 29 maggio 1982, n. 297 – TFR – Indice ISTAT relativo al mese di novembre 2025 - Il coefficiente mensile del trattamento di fine rapporto
- S166-25 - Inail: Bando Isi 2025 - Pubblicato l'estratto dell'Avviso pubblico Isi 2025

Fiscalità

- F81-25 - Nuovo tasso d'interesse legale per il 2026: 1,60 % - Pubblicato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che modifica a partire dal 1° gennaio 2026 il tasso degli interessi legali, rilevante tra l'altro ai fini del deposito cauzionale nei contratti di locazione
- F82-25 - Regime di esenzione IVA per gli Enti associativi – Rinvio al 1° gennaio 2036 - Esclusione dall'IVA per le prestazioni rese dagli Enti associativi a favore degli associati, dietro pagamento di un corrispettivo specifico, fino al 1° gennaio 2036 - Lo prevede il D.Lgs.186/2025, accolto positivamente dall'ANCE

Urbanistica Edilizia Ambiente

- U97-25 - Cam Edilizia, pubblicato il nuovo decreto: tutte le novità operative dal 2026 - Emanati i nuovi CAM Edilizia, che da febbraio 2026 diventeranno lo standard per l'applicazione dei requisiti ambientali nei contratti pubblici di progettazione e lavori. Il testo introduce criteri più dettagliati, allineati al Codice dei contratti 2023, e definisce un regime transitorio tra le norme del 2022 e i nuovi requisiti. Rafforzato anche il ruolo delle stazioni appaltanti, chiamate a integrare i CAM già nelle prime fasi di progettazione. L'approfondimento dell'Ance
- U98-25 - Osservatorio delle leggi regionali – n. 5-2025 - Nell'ultimo aggiornamento, diverse materie sono state oggetto dell'attività normativa da parte delle Regioni. I temi principali, spesso legati al recepimento di normative statali recenti, hanno riguardato l'edilizia e le fonti rinnovabili
- U99-25 - Suolo, al via il monitoraggio europeo - Pubblicata la Direttiva UE che istituisce un sistema di monitoraggio della salute del suolo per tutti gli Stati membri e punta ad aumentarne la resilienza

Lavori Pubblici

- LL.PP.49-25 - ANAC: nuove indicazioni sulla gestione delle segnalazioni che precedono l'avvio dei procedimenti di vigilanza e sanzionatori - L'ANAC amplia le ipotesi di archiviazione delle segnalazioni, introduce la categoria delle segnalazioni non prioritarie e rafforza gli obblighi di trasparenza mediante la pubblicazione bimestrale di prospetti riepilogativi. ANCE propone di seguito una sintesi del Regolamento consolidato sui procedimenti di vigilanza e sanzionatori

Sicurezza e normativa tecnica

-
- N35-25 - Mancati infortuni in edilizia: elaborato un opuscolo Formedil – Inail - Formedil Italia ha pubblicato il nuovo opuscolo “Segnalazione e comunicazione dei mancati infortuni e delle situazioni pericolose per le imprese edili”, realizzato nell’ambito dell’accordo di collaborazione con l’Inail

Varie

- V33-25 - Costruzioni: Edoardo Vernazza nuovo Presidente di Ance Giovani - Cambio al vertice di Ance Giovani con l'elezione, avvenuta oggi, del nuovo presidente Edoardo Vernazza e della nuova squadra di presidenza. Vernazza, già Vicepresidente del gruppo, succede ad Angelica Krystle Donati che ha guidato i Giovani Ance nell'ultimo quadriennio rafforzandone l'identità e l'impegno

S160-25 - Incentivi all'autoimpiego nei settori strategici – Decreto Coesione – Istruzioni INPS

Fornite dall'Inps le indicazioni relative agli incentivi all'autoimpiego nei settori strategici introdotto dal Decreto Coesione

L'Inps ha fornito, tramite le circolari nn.147 e 148 del 2025, nonché il messaggio n. 3633/2025, le indicazioni relative agli incentivi all'autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, introdotti dall'art. 21 del DL n. 60/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95/2025 (c.d. Decreto Coesione; vedasi notizia S94-24 di ANCE FVG Informa n°21/2024).

In via preliminare, si ricorda che il citato articolo 21 dispone che le persone disoccupate che non hanno compiuto i 35 anni di età e che avviano sul territorio nazionale, dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025, un'attività imprenditoriale avente le caratteristiche definite con specifico decreto interministeriale, operante nell'ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, possono chiedere, per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028, per i dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 e che alla data della assunzione non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (art. 21, comma 1).

Inoltre, le imprese avviate dai suddetti soggetti possono richiedere all'Inps un contributo per l'attività pari a 500 euro mensili per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028. Il contributo è erogato dall'INPS anticipatamente per il numero di mesi interessati allo svolgimento dell'attività imprenditoriale e liquidato annualmente in forma anticipata (art. 21, comma 3).

Di seguito, si riporta una nota sintetica relativa alle indicazioni fornite dall'Istituto con la circolare n. 147/2025, inerenti il beneficio di cui al comma 1, nonché con la circolare n. 148/2025 e il messaggio n. 3633/2025, attinenti il beneficio di cui al comma 3.



Cofinanziato
dall'Unione europea



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 27/11/2025

*Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai
coordinatori centrali e ai responsabili
territoriali dell'Area medico legale*

Circolare n. 147

E, per conoscenza,

*Al Presidente e ai Componenti del
Consiglio di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del
Consiglio di Indirizzo di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del
Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti
delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati
amministratori di fondi, gestioni e
casse
Al Presidente della Commissione
centrale per l'accertamento e la
riscossione dei contributi agricoli
unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali*

OGGETTO: Articolo 21 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95. Incentivo all'autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica. Indicazioni operative e istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

SOMMARIO: *Con la presente circolare, a seguito della pubblicazione del decreto attuativo del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRRR, il Ministro delle Imprese e*

del made in Italy e il Ministro dell'Economia e delle finanze, si illustra l'esonero contributivo in favore dei datori di lavoro che avviano un'attività imprenditoriale operante nell'ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, introdotto dall'articolo 21 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, e si forniscono indicazioni per la gestione dei relativi adempimenti previdenziali.

INDICE

- 1. Premessa*
- 2. Datori di lavoro che possono accedere al beneficio*
- 3. Rapporti di lavoro incentivati*
- 4. Assetto e misura dell'incentivo*
- 5. Condizioni di spettanza dell'incentivo*
- 6. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato*
- 7. Coordinamento con altri incentivi*
- 8. Procedimento di ammissione all'incentivo. Adempimenti dei datori di lavoro*
- 9. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell'incentivo nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens*
- 10. Istruzioni contabili*

1. Premessa

Al fine di incentivare l'occupazione giovanile, il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione" (di seguito, anche decreto Coesione), all'articolo 21, rubricato "Incentivi all'autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica", ha introdotto un'agevolazione rivolta alle persone disoccupate che non hanno compiuto i trentacinque anni di età e che avviano sul territorio nazionale, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, un'attività imprenditoriale operante nell'ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica.

Nello specifico, il predetto beneficio consiste in un esonero dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dai soggetti sopra descritti, in qualità di datori di lavoro, in relazione alle nuove assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025, di lavoratori che alla data di assunzione non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età.

La misura dell'incentivo è pari al 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore

e, comunque, nei limiti della spesa autorizzata a tale fine ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 21 del decreto Coesione, nonché nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Restano esclusi dal beneficio, come espressamente previsto dal comma 2 dell'articolo 21 del citato decreto-legge, i contratti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato, in relazione ai quali il quadro normativo già prevede l'applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.

L'esonero contributivo in oggetto spetta per la durata massima di tre anni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2028.

La medesima disposizione in trattazione, oltre a disciplinare l'esonero contributivo per le assunzioni, prevede altresì, al comma 3, che le imprese avviate dai medesimi soggetti, nei limiti della spesa autorizzata a tale fine ai sensi del citato comma 7, possono richiedere all'INPS un contributo per l'attività pari a 500 euro mensili per la durata massima di tre anni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2028. Tale contributo è erogato dall'Istituto anticipatamente per il numero di mesi interessati allo svolgimento dell'attività imprenditoriale e viene liquidato annualmente in forma anticipata e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

Le modalità di riconoscimento di tale contributo saranno illustrate con successiva specifica circolare.

Ai sensi del comma 4 del citato articolo 21, con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro delle Imprese e del made in Italy e il Ministro dell'Economia e delle finanze, sono definiti, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027, i criteri di qualificazione dell'impresa che opera nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, i criteri e le modalità di accesso ai benefici in commento, nonché i termini e le modalità di presentazione delle comunicazioni per l'accesso ai medesimi benefici anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al citato comma 7 del medesimo articolo.

In attuazione del citato comma 4 dell'articolo 21 del decreto Coesione è stato adottato il decreto interministeriale 3 aprile 2025 (di seguito, decreto attuativo), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2025.

Tanto premesso, con la presente circolare si forniscono indicazioni operative e contabili riguardanti l'esonero contributivo per le assunzioni effettuate dai soggetti che abbiano

avviato un'attività imprenditoriale operante nell'ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, rinviando a una successiva circolare le indicazioni per il beneficio di cui al comma 3 dell'articolo 21 del decreto Coesione.

2. Datori di lavoro che possono accedere al beneficio

L'esonero contributivo in argomento è riconosciuto per le assunzioni effettuate dai datori di lavoro che rispettano contestualmente le seguenti condizioni:

- sono disoccupati alla data dell'avvio dell'attività imprenditoriale e non hanno compiuto trentacinque anni di età (dovendosi intendere un'età inferiore o uguale a 34 anni e 364 giorni);
- hanno avviato sul territorio nazionale, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, un'attività imprenditoriale operante nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, qualificata come tale secondo i criteri stabiliti dal decreto attuativo di seguito illustrati.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto attuativo, sono criteri concorrenti di qualificazione dell'impresa operante nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica:

- a) i valori medi percentuali degli investimenti in tecnologie *green* e digitali sul totale degli investimenti;
- b) i valori medi percentuali della domanda di lavoro;
- c) i valori medi di competitività delle imprese rispetto ai seguenti parametri, complessivamente valutati, per dipendente: ricavi totali, salario medio, investimento totale, investimento in tecnologie digitali e investimento in tecnologie *green*.

Sulla base dei criteri previsti dall'articolo 2, comma 1, del decreto attuativo, sono pertanto ammesse al beneficio di cui all'articolo 21 in trattazione le imprese operanti nei seguenti settori a 2 digit:

C - Attività manifatturiere

10 INDUSTRIE ALIMENTARI

11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE

13 INDUSTRIE TESSILI

14 CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA

15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI

16 INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO

17 FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA

18 STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI
20 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI
21 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI
22 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE
23 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI
241 SIDERURGIA
242 FABBRICAZIONE DI TUBI, CONDOTTI, PROFILATI CAVI E RELATIVI ACCESSORI IN ACCIAIO (ESCLUSI QUELLI IN ACCIAIO COLATO)
243 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA PRIMA TRASFORMAZIONE DELL'ACCIAIO
244 PRODUZIONE DI METALLI DI BASE PREZIOSI E ALTRI METALLI NON FERROSI, TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI (AD ECCEZIONE DEL SETTORE 2446 "TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI")
26 FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTRONOMICI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI
27 FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE
28 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE N.C.A.
29 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
30 FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
31 FABBRICAZIONE DI MOBILI
32 ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE
33 RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE

D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

351 PRODUZIONE, TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
353 FORNITURA DI VAPORE E ARIA CONDIZIONATA

E - Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento

36 RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA
37 GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE
381 RACCOLTA DEI RIFIUTI

383 RECUPERO DEI MATERIALI

39 ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI

F - Costruzioni

41 COSTRUZIONE DI EDIFICI

42 INGEGNERIA CIVILE

43 LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI

H - Trasporto e magazzinaggio

49 TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE

50 TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA

51 TRASPORTO AEREO

52 MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI

53 SERVIZI POSTALI E ATTIVITÀ DI CORRIERE

J - Servizi di informazione e comunicazione

58 ATTIVITÀ EDITORIALI

59 ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, DI REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE

60 ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE

61 TELECOMUNICAZIONI

62 PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE

63 ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI

M - Attività professionali, scientifiche e tecniche

69 ATTIVITÀ LEGALI E CONTABILITÀ

70 ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE

71 ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE

72 RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO

73 PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO

74 ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE

75 SERVIZI VETERINARI

N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese

81 ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO

P - Istruzione

85 ISTRUZIONE

Q - Sanità e assistenza sociale

86 ASSISTENZA SANITARIA

87 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE

88 ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE

R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

90 ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO

91 ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI

S - Altre attività di servizi

94 ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE

95 RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA

96 ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA

Pertanto, possono accedere al beneficio in trattazione esclusivamente i datori di lavoro che abbiano avviato l'attività in uno dei sopraelencati settori.

Con riferimento all'effettivo avvio dell'attività, si rinvia alle precisazioni che saranno fornite nella circolare, di prossima pubblicazione, riguardante il contributo per l'avvio dell'attività previsto dal medesimo articolo 21, comma 3.

Si evidenzia che il decreto attuativo ha identificato i settori in cui deve essere stata avviata l'attività richiamando i codici ATECO a 2 o 3 *digit* in vigore fino al 31 dicembre 2024.

Sul punto, si rammenta che a decorrere dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova classificazione ATECO 2025.

Pertanto, al fine di aggiornare l'applicazione dei criteri classificatori previsti dal decreto attuativo per l'ammissione al beneficio, si fornisce in allegato l'elenco, concordato con

il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che individua i corrispondenti codici ATECO 2025 (Allegato n. 1).

Inoltre, secondo la previsione di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto attuativo sono ammessi al beneficio i soggetti operanti nei citati settori che soddisfano i requisiti dimensionali di piccola impresa ai sensi dell'Allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, nonché le condizioni cumulative di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del medesimo regolamento, il quale prevede che: *"È ammissibile ogni piccola impresa non quotata, per un periodo di cinque anni dalla sua iscrizione al registro delle imprese, che soddisfa le seguenti condizioni cumulative:*

a) non ha rilevato l'attività di un'altra impresa, a meno che il fatturato dell'attività rilevata non rappresenti meno del 10 % del fatturato realizzato dall'impresa ammissibile nell'esercizio precedente l'acquisizione;

b) non ha ancora distribuito utili;

c) non ha acquisito un'altra impresa o non è stata costituita mediante concentrazione, a meno che il fatturato dell'impresa acquisita non rappresenti meno del 10 % del fatturato dell'impresa ammissibile nell'esercizio precedente l'acquisizione o il fatturato dell'impresa costituita mediante concentrazione non sia superiore di più del 10 % al fatturato combinato realizzato dalle imprese partecipanti alla concentrazione nell'esercizio precedente la concentrazione.

Per le imprese ammissibili non soggette all'obbligo di iscrizione al registro delle imprese, il periodo di ammissibilità di cinque anni inizia a decorrere dalla prima tra le seguenti date: il momento in cui l'impresa avvia la sua attività economica o il momento in cui è soggetta per la prima volta ad un'imposizione fiscale per le sue attività economiche.

In deroga al primo comma, lettera c), le imprese costituite mediante concentrazione tra imprese ammissibili agli aiuti ai sensi del presente articolo sono anch'esse considerate imprese ammissibili per un periodo di cinque anni dalla data di iscrizione al registro delle imprese".

Con riferimento al requisito dimensionale di piccola impresa, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014, "[...] si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR". I due requisiti previsti devono essere valutati congiuntamente.

Sono, infine, esclusi dall'applicazione del beneficio, come espressamente previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto attuativo, i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 46 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

3. Rapporti di lavoro incentivati

L'esonero contributivo in oggetto spetta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025, di soggetti che, alla data dell'evento incentivato, non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età (dovendosi intendere un'età inferiore o uguale a 34 anni e 364 giorni).

Il beneficio, come previsto dall'articolo 21, comma 2, del decreto-legge n. 60/2024 e dall'articolo 3, comma 4, del decreto attuativo, non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di lavoro di apprendistato, in relazione ai quali il quadro normativo vigente già prevede l'applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.

Stante la formulazione testuale dell'articolo 21, che fa espresso riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età, l'esonero in argomento non può essere riconosciuto nelle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere.

Inoltre, considerata la *ratio* sottesa all'agevolazione in trattazione, consistente nella volontà di incentivare l'occupazione giovanile stabile, non rientra, fra le tipologie incentivate, l'assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ancorché stipulato a tempo indeterminato¹.

L'esonero contributivo in oggetto è, invece, applicabile in caso di rapporto di lavoro *part-time*, secondo le indicazioni fornite al successivo paragrafo 4, nonché ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.

4. Assetto e misura dell'incentivo

L'incentivo previsto dall'articolo 21 del decreto-legge n. 60/2024, valevole per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è pari all'esonero del versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, per un periodo massimo di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028, nel limite massimo di importo pari a 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore, nei citati limiti illustrati al precedente paragrafo 1.

¹ Al riguardo, si osserva che il lavoro intermittente, anche laddove preveda la corresponsione di un compenso continuativo in termini di indennità di disponibilità (la cui misura è, peraltro, rimessa alla pattuizione fra le parti), costituisce pur sempre una forma contrattuale strutturalmente concepita allo scopo di fare fronte ad attività lavorative di natura discontinua (*"prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente [...] anche [...] in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno"* - cfr. l'art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2015), tant'è che, sul piano generale, la durata della prestazione lavorativa è soggetta a limitazioni di legge (*"con l'eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari"* - cfr. l'art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2015). Infine, l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, nell'*an* e nel *quantum*, è soggetto alla totale discrezionalità delle esigenze produttive del datore di lavoro (*"un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa"* - cfr. l'art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2015).

Per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 25,80 euro (€ 800/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro *part-time*, il massimale dell'agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

A seguito dell'applicazione della misura, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Nella determinazione delle contribuzioni esonerabili è necessario fare riferimento, ai fini della delimitazione dell'agevolazione, alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio.

Si ricorda, in particolare, che non sono oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:

- i premi e i contributi dovuti all'INAIL, come espressamente previsto dal medesimo articolo 21, comma 1, del decreto-legge n. 60/2024;
- il contributo, ove dovuto, al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile di cui all'articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per effetto dell'esclusione dall'applicazione degli sgravi contributivi operata dall'articolo 1, comma 756, ultimo periodo, della medesima legge;
- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27 e 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per effetto dell'esclusione dall'applicazione degli sgravi contributivi prevista dall'articolo 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige Sudtirolo di cui all'articolo 40 dello stesso decreto legislativo;
- il contributo, ove dovuto, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal decreto interministeriale 7 aprile 2016, n. 95269², adottato ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del decreto legislativo n. 148/2015;
- il contributo previsto dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30 per cento della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Sono, inoltre, escluse dall'applicazione dell'esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

² L'articolo 6 del D.I. n. 95269/2016 prevede che ai contributi di finanziamento del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale si applica l'articolo 33, comma 4, del decreto legislativo n. 148/2015, con conseguente esclusione dell'applicazione delle disposizioni relative agli sgravi contributivi.

Pertanto, si precisa che non sono oggetto di agevolazione le seguenti forme di contribuzione:

- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui al decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166;
- il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all'articolo 1, commi 8 e 14, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182;
- il contributo di solidarietà per gli sportivi, di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166.

Si precisa inoltre che, trattandosi di una contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, il contributo aggiuntivo per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS), previsto dall'articolo 3, quindicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, destinato al finanziamento dell'incremento delle aliquote contributive del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti in misura pari allo 0,50 per cento della retribuzione imponibile, è soggetto all'applicazione dell'esonero contributivo. Al riguardo, si sottolinea che il successivo sedicesimo comma del citato articolo 3 della medesima legge prevede contestualmente l'abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto in misura pari al predetto incremento contributivo. Pertanto, una volta applicato l'esonero dal versamento del contributo aggiuntivo IVS, il datore di lavoro non deve operare l'abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto o effettuare detto abbattimento in misura pari alla quota del predetto contributo, esclusa, per effetto dell'applicazione del massimale mensile (800 euro), dalla fruizione dell'esonero contributivo.

Poiché l'esonero contributivo previsto dall'articolo 21 del decreto Coesione opera sulla contribuzione effettivamente dovuta, in caso di applicazione delle misure compensative di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 – relative alla destinazione del trattamento di fine rapporto ai fondi pensione e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile – l'esonero è calcolato sulla contribuzione previdenziale dovuta, al netto delle riduzioni che scaturiscono dall'applicazione delle predette misure compensative.

Con riferimento alla durata del periodo di fruizione dell'agevolazione, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto-legge n. 60/2024, l'esonero in oggetto spetta per un periodo massimo di tre anni a partire dalla data dell'assunzione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2028.

Infine, il periodo di fruizione dell'incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, comprese le ipotesi di interdizione anticipata dal lavoro, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

Ai sensi del comma 7 dell'articolo 21 in trattazione, l'agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziare e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027. Nel dettaglio, il beneficio contributivo in oggetto è riconosciuto nel limite di spesa di:

- 5 milioni di euro per l'anno 2024;
- 39,5 milioni di euro per l'anno 2025;
- 58,8 milioni di euro per l'anno 2026;
- 53,7 milioni di euro per l'anno 2027;
- 19,3 milioni di euro per l'anno 2028.

Inoltre, in considerazione dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027, i limiti di spesa sopra riportati sono così ripartiti per le seguenti categorie di Regioni:

categoria di Regione	percentuali	Stanziamenti a valere sul PN GDL – DL Coesione
Meno sviluppate	63,58%	112.090.085,00
In transizione	5,47%	9.643.085,00
Più sviluppate	30,95%	54.566.830,00
totale	100,00%	176.300.000,00

Al riguardo, si precisa quanto segue:

- rientrano tra le Regioni "*meno sviluppate*" (LD): la Basilicata, la Calabria, la Campania, il Molise, la Puglia, la Sardegna e la Sicilia;
- rientrano tra le Regioni "*in transizione*" (TR): l'Abruzzo, le Marche e l'Umbria;
- rientrano tra le Regioni "*più sviluppate*" (MD): l'Emilia-Romagna, il Friuli-Venezia Giulia, il Lazio, la Liguria, la Lombardia, la Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige, la Provincia autonoma di Trento, il Piemonte, la Toscana, la Valle d'Aosta e il Veneto.

Ai fini della corretta imputazione delle risorse rileva la Regione di lavoro indicata nel modulo telematico di domanda del beneficio in trattazione.

L'Istituto provvede, ai sensi del suddetto comma 7 e dell'articolo 9 del decreto attuativo, al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa sopra citati, inviando trimestralmente la rendicontazione del numero di domande accolte e dei relativi oneri al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'Economia e delle finanze.

Se dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento dei limiti di spesa, l'Istituto non procede all'accoglimento di ulteriori domande da parte dei datori di lavoro per l'accesso ai benefici e ne dà immediata

comunicazione al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'Economia e delle finanze (cfr. l'art. 9, comma 1, del decreto attuativo).

5. Condizioni di spettanza dell'incentivo

Il diritto alla legittima fruizione dell'esonero contributivo è subordinato al rispetto, da un lato, dei principi generali in materia di incentivi all'assunzione, disciplinati dall'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dall'altro, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori, nonché di taluni presupposti specificamente previsti dal decreto-legge n. 60/2024.

In particolare, per quanto riguarda specificamente i principi generali in materia di fruizione degli incentivi di cui al citato articolo 31, l'esonero contributivo in trattazione non spetta ove ricorra una delle seguenti condizioni:

- 1) l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva (cfr. l'art. 31, comma 1, lettera a);
- 2) l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto – entro sei mesi dalla cessazione del rapporto (tre mesi per i rapporti stagionali) – la propria volontà di essere riassunto (cfr. l'art. 31, comma 1, lettera b). Circa le modalità di esercizio del suddetto diritto di precedenza, si rinvia a quanto stabilito, da ultimo, nella risposta a interpello n. 7/2016 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, secondo il quale, in mancanza o nelle more di una manifestazione espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge di esercitare tale diritto, il datore di lavoro può legittimamente procedere all'assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a tempo determinato in essere;
- 3) presso il datore di lavoro sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione sia finalizzata all'assunzione di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione (cfr. l'art. 31, comma 1, lettera c);
- 4) i lavoratori sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presentava assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo (cfr. l'art. 31, comma 1, lettera d).

Inoltre, ai fini della legittima fruizione dell'esonero in trattazione, si ribadisce quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 31, secondo il quale, ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui

il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato.

Infine, si ricorda che, come previsto al comma 3 dell'articolo 31 in argomento, l'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie, inerenti all'instaurazione di un rapporto di lavoro o di somministrazione, produce la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la data di decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

Inoltre, il diritto alla fruizione dell'agevolazione in trattazione, sostanziandosi in un beneficio contributivo, è subordinato al rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, ossia:

- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- assenza di violazioni nelle predette materie, comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Al riguardo, si rappresenta che, secondo il disposto di cui al successivo comma 1175-bis³ del medesimo articolo 1: *"Resta fermo il diritto ai benefici di cui al comma 1175 in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché delle violazioni accertate di cui al medesimo comma 1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge. In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione"*.

In relazione ai vincoli specificamente previsti dal decreto Coesione, il diritto alla legittima fruizione dell'agevolazione in trattazione è subordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni:

1. il datore di lavoro deve essere un soggetto disoccupato che non abbia compiuto trentacinque anni di età (ossia avere un'età inferiore o uguale a 34 anni e 364 giorni) e che abbia avviato sul territorio nazionale, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, un'attività imprenditoriale operante nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, qualificata come tale secondo i criteri stabiliti dal decreto attuativo indicati al paragrafo 2 della presente circolare. Al

³ Il comma 1175-bis dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 è stato introdotto dall'articolo 29, comma 1, lettera b), del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

riguardo, si precisa che nell'istanza di richiesta dell'esonero in argomento il soggetto che ha avviato l'attività deve dichiarare la sussistenza dello *status* di disoccupato alla data di avvio. La sussistenza di tale requisito viene, inoltre, accertata dall'Istituto tramite la consultazione della banca dati del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali appositamente predisposta;

2. il lavoratore, alla data della nuova assunzione, non deve avere compiuto trentacinque anni di età (dovendosi intendere un'età inferiore o uguale a 34 anni e 364 giorni).

Infine, per la legittima applicazione della misura è necessario considerare le condizioni di compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato di cui al successivo paragrafo.

6. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

Sotto il profilo soggettivo, il beneficio contributivo previsto all'articolo 21 del decreto-legge n. 60/2024, in quanto rivolto a una specifica platea di destinatari, si configura quale misura selettiva e si applica, come previsto dall'articolo 4 del decreto attuativo, nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 e, in particolare, nel rispetto dell'articolo 22 del medesimo regolamento con riferimento agli aiuti all'avviamento.

Come previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto attuativo, l'ammontare dell'agevolazione non può superare gli importi massimi di cui all'articolo 22, paragrafo 3, del citato regolamento (UE) n. 651/2014, secondo il quale *"gli aiuti all'avviamento sono erogati sotto forma di: a) prestiti con tassi di interesse non conformi alle condizioni di mercato, con una durata di dieci anni e un importo nominale massimo di 1,1 milione di EUR, o di 1,65 milioni di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, o di 2,2 milioni di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato. Per i prestiti di durata compresa fra cinque e dieci anni, gli importi massimi possono essere adeguati moltiplicando i precedenti importi per il rapporto tra dieci anni e la durata effettiva del prestito. Per i prestiti di durata inferiore a cinque anni, l'importo massimo è pari a quello dei prestiti della durata di cinque anni; b) garanzie con premi non conformi alle condizioni di mercato, con una durata di dieci anni e un importo massimo garantito di 1,65 milioni di EUR, o di 2,48 milioni di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, o di 3,3 milioni di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato. Per le garanzie di durata compresa fra cinque e dieci anni, gli importi massimi garantiti possono essere adeguati moltiplicando i precedenti importi per il rapporto tra dieci anni e la durata effettiva della garanzia. Per le garanzie di durata inferiore a cinque anni, l'importo massimo garantito è pari a quello delle garanzie della durata di cinque anni. La garanzia non supera l'80 % del relativo prestito; c) sovvenzioni, compresi investimenti in equity o quasi-equity, riduzione dei tassi di interesse e dei premi di garanzia fino ad un*

massimo di 0,5 milioni di EUR in equivalente sovvenzione lordo, o di 0,75 milioni di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, o di 1 milione di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato".

La legittima fruizione dell'incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato è altresì subordinata, come espressamente previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto attuativo e come anticipato al paragrafo 2 della presente circolare, alla circostanza che il datore di lavoro non rientri tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in conto bloccato gli aiuti individuali definiti come illegali o incompatibili della Commissione europea (cfr. l'art. 46 della legge n. 234/2012, c.d. clausola *Deggendorf*).

In forza del rinvio al rispetto delle previsioni di cui al citato regolamento (UE) n. 651/2014, l'assunzione del lavoratore per il quale si intende fruire del beneficio di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto Coesione, deve, infine, comportare un incremento occupazionale netto.

Ai fini della determinazione dell'incremento occupazionale netto il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.

Come chiarito dalla giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte di giustizia dell'Unione europea, Sezione II, sentenza 2 aprile 2009, n. C-415/07), nell'operare la valutazione dell'incremento dell'occupazione *"si deve porre a raffronto il numero medio di unità lavoro-anno dell'anno precedente all'assunzione con il numero medio di unità lavoro-anno dell'anno successivo all'assunzione"*.

Il principio espresso dalla citata sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, come già chiarito nell'interpello n. 34 del 17 dicembre 2014 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, deve essere inteso nel senso che l'impresa deve verificare l'effettiva forza lavoro presente nei dodici mesi successivi all'assunzione agevolata e non una occupazione "stimata". Pertanto, l'incremento occupazionale netto relativo ai dodici mesi successivi deve essere verificato tenendo in considerazione l'effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei dodici mesi e non la forza lavoro "stimata" al momento dell'assunzione.

Per tale motivo, qualora al termine dell'anno successivo all'assunzione si riscontri un incremento occupazionale netto in termini di U.L.A., le quote mensili di incentivo eventualmente già godute si "consolidano"; in caso contrario, l'incentivo non può essere legittimamente riconosciuto e il datore di lavoro è tenuto alla restituzione delle singole quote di incentivo eventualmente già godute in mancanza del rispetto del requisito richiesto mediante le procedure di regolarizzazione.

L'incentivo, inoltre, in forza del disposto dell'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014, è comunque applicabile qualora l'incremento occupazionale netto non si realizzi in quanto il posto o i posti di lavoro precedentemente occupati si siano resi vacanti a seguito di:

- dimissioni volontarie;
- invalidità;
- pensionamento per raggiunti limiti di età;
- riduzione volontaria dell'orario di lavoro;
- licenziamento per giusta causa.

Il requisito dell'incremento occupazionale netto deve, invece, essere rispettato nel caso in cui il posto o i posti di lavoro prima occupati si siano resi vacanti a seguito di licenziamenti per riduzione di personale.

Inoltre, come espressamente previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 150/2015, il calcolo della forza lavoro mediamente occupata si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di "impresa unica" di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

L'incremento deve, pertanto, essere valutato in relazione all'intera organizzazione del datore di lavoro e non rispetto alla singola unità produttiva presso cui si svolge il rapporto di lavoro.

Per la valutazione dell'incremento occupazionale netto è necessario considerare le varie tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato, salvo il lavoro cosiddetto accessorio. Il lavoratore assunto in sostituzione di un lavoratore assente non deve essere computato nella base di calcolo, mentre va computato il lavoratore sostituito.

Il rispetto del requisito dell'incremento occupazionale netto deve essere verificato in concreto, in relazione a ogni singola assunzione per la quale si intende fruire dell'incentivo.

Il venire meno dell'incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento; l'eventuale ripristino dell'incremento per i mesi successivi consente, invece, la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza, ma non consente di recuperare il beneficio perso.

Infine, in considerazione della natura dell'agevolazione in trattazione quale aiuto di Stato, l'INPS provvede a registrare la misura nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (cfr. l'art. 7, comma 2, del decreto attuativo).

7. Coordinamento con altri incentivi

Come espressamente previsto dall'articolo 21, comma 2, del decreto-legge n. 60/2024 e dall'articolo 3, comma 4 del decreto attuativo, l'agevolazione in trattazione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Nello specifico, l'agevolazione non è cumulabile con gli esoneri e le riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente in relazione alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro.

Conseguentemente, prendendo a riferimento le forme di incentivo all'assunzione maggiormente diffuse, fruibili in relazione alle nuove assunzioni, a titolo esemplificativo, l'esonero contributivo in argomento non è cumulabile con l'incentivo per l'assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi o prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni, di cui all'articolo 4, commi da 8 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Inoltre, si precisa che, per il periodo di applicazione dell'esonero in trattazione, non è possibile godere, per i medesimi lavoratori, della c.d. "Decontribuzione Sud", disciplinata dall'articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e, da ultimo, dall'articolo 1, commi da 406 a 422, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (di seguito, legge di Bilancio 2025), come espressamente previsto dai commi 411 e 419 della medesima disposizione.

Infine, considerata l'entità dell'esonero in trattazione, pari al 100 per cento della contribuzione complessivamente dovuta dal datore di lavoro, la stessa non risulta cumulabile con l'incentivo previsto per l'assunzione di lavoratori disabili di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, come modificato dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 151/2015, né con l'incentivo previsto per l'assunzione di beneficiari del trattamento NASpI di cui all'articolo 2, comma 10-bis, della legge n. 92/2012 pari, a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 150/2015, al 20 per cento dell'indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento.

Sempre con riferimento all'eventuale compatibilità dell'esonero in argomento con altri regimi agevolati, si fa presente che, nelle ipotesi in cui i lavoratori assunti vengano occupati in Paesi extracomunitari non convenzionati, in considerazione della disciplina speciale del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, recante "Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, che prevede una contribuzione previdenziale speciale, con l'applicazione di retribuzioni convenzionali, l'esonero in trattazione non può trovare applicazione (cfr. la circolare n. 236 del 30 luglio 1994, nella quale, con riferimento alle agevolazioni previste per le assunzioni dei lavoratori in mobilità, si era già esclusa la possibilità di concedere i benefici contributivi per i lavoratori operanti in Paesi extracomunitari assicurati in base al decreto-legge n. 317/1987, data la specialità

dell'impianto normativo della predetta legge).

In forza della previsione secondo cui l'esonero non è cumulabile con *"altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa"* si fa, inoltre, presente che il beneficio in trattazione non è cumulabile con le riduzioni contributive previste per il settore dell'edilizia.

Diversamente, per espressa previsione del comma 2 dell'articolo 21, la misura è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 (cfr. l'art. 21, comma 2, del decreto Coesione).

Come espressamente previsto dall'articolo 21, comma 6, del decreto Coesione, per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero in argomento, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2028, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio.

La misura è, inoltre, compatibile con l'esonero disciplinato dall'articolo 5 della legge 5 novembre 2021, n. 162, pari all'1 per cento dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 50.000 euro annui, a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della "Certificazione della parità di genere" di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, nei limiti e nel rispetto della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro effettivamente dovuta.

L'esonero in trattazione è altresì cumulabile con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore, quale, ad esempio, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico della lavoratrice madre previsto dall'articolo 1, commi 180 e 181, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024).

8. Procedimento di ammissione all'incentivo. Adempimenti dei datori di lavoro

Allo scopo di conoscere con certezza l'ammontare del beneficio spettante e l'eventuale residua disponibilità delle risorse, il datore di lavoro richiedente l'esonero contributivo in argomento deve inoltrare all'INPS la domanda di ammissione all'agevolazione in trattazione (cfr. l'art. 21 del decreto-legge n. 60/2024), avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza *on-line* reperibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) - Incentivi Decreto Coesione-Articolo 21".

Nel modulo di istanza *on-line* devono essere indicate, come previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto attuativo, le seguenti informazioni:

a) i dati identificativi dell'impresa, con indicazione della data di costituzione, della data di invio all'Ufficio del Registro delle Imprese della Comunicazione Unica per la nascita

delle imprese di cui al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, nonché degli elementi da cui si evince l'appartenenza alle categorie di attività che possono beneficiare dell'esonero contributivo;

b) i dati anagrafici e lo stato occupazionale di colui che ha avviato l'attività imprenditoriale prima del suddetto avvio. Al riguardo, si precisa che nell'istanza di richiesta dell'esonero in argomento il soggetto che ha avviato l'attività deve dichiarare la sussistenza dello *status* di disoccupato alla data di avvio;

c) i dati identificativi del lavoratore assunto o da assumere;

d) la tipologia di contratto sottoscritto o da sottoscrivere; la percentuale oraria di lavoro;

e) la retribuzione media mensile che sarà erogata, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché l'ammontare dell'aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero;

f) la dichiarazione del datore di lavoro ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il medesimo esclude il cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento con riferimento al singolo lavoratore.

L'INPS, una volta ricevuta la domanda telematica sia per i rapporti di lavoro in corso che per i rapporti di lavoro non ancora instaurati, mediante i propri sistemi informativi centrali provvede a:

- consultare la banca dati del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali appositamente predisposta per verificare la sussistenza dello status di disoccupato alla data di avvio dell'attività indicata nel modulo *on-line*;
- calcolare l'ammontare del beneficio spettante in base all'ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro dichiarati nella richiesta;
- consultare il Registro Nazionale degli aiuti di Stato per verificare che per quel datore di lavoro sussistano le condizioni per riconoscere l'agevolazione richiesta, relativamente al rispetto della clausola *Deggendorf* richiamata al paragrafo 6 della presente circolare;
- fornire, qualora risulti che vi sia sufficiente capienza di risorse e che i requisiti di cui sopra siano rispettati, un riscontro di accoglimento della domanda e procedere alla registrazione dell'agevolazione sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

In particolare, si evidenzia che, qualora la domanda di riconoscimento dell'incentivo in trattazione sia inviata per un'assunzione in corso, con conseguente indicazione della relativa comunicazione obbligatoria, l'INPS fornisce, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo telematico, l'esito di accoglimento con riconoscimento dell'importo spettante.

Diversamente, qualora l'istanza di riconoscimento dell'incentivo in trattazione sia inviata per un'assunzione non ancora effettuata, l'INPS calcola l'ammontare del beneficio spettante, accantona preventivamente le risorse e invia una comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o tramite posta elettronica ordinaria (e-mail), qualora non sia disponibile un indirizzo PEC, e una notifica nell'area "MyINPS", con le quali invita il soggetto interessato a provvedere all'instaurazione del rapporto di lavoro e al conseguente adempimento dell'invio della comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di 10 giorni.

Nel suddetto periodo temporale l'INPS consulta quotidianamente l'archivio delle comunicazioni obbligatorie per verificare che la comunicazione Unilav relativa al rapporto da incentivare sia stata effettivamente inviata e accoglie la richiesta di incentivo laddove recepisca la presenza di tale comunicazione.

Si precisa che i termini previsti per la presentazione della comunicazione obbligatoria sono perentori; la loro inosservanza determina la perdita degli importi precedentemente accantonati, ferma restando la possibilità di riproporre una nuova istanza.

Si invitano, pertanto, i datori di lavoro a prestare la massima attenzione nel compilare correttamente i moduli telematici dell'INPS e le comunicazioni telematiche obbligatorie (Unilav) inerenti al rapporto per cui si chiede l'incentivo. Si evidenzia, in particolare, che non può essere accettata una domanda contenente dati diversi da quelli presenti nelle comunicazioni Unilav.

Ai fini dell'ammissione alla fruizione dell'esonero in argomento, l'INPS quantifica quanto possa essere erogato per ciascuna annualità per il singolo rapporto di lavoro, provvedendo ad accogliere le richieste solo laddove vi sia sufficiente capienza di risorse da ripartire *pro-quota* per i 36 mesi di agevolazione spettante, come espressamente previsto dall'articolo 5, comma 3, del decreto attuativo.

L'importo dell'esonero riconosciuto dalle procedure telematiche costituisce l'ammontare massimo dell'agevolazione che può essere fruita nelle denunce contributive.

Si precisa inoltre che, con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo parziale, nell'ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro in corso del rapporto di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno, il beneficio fruibile non può superare, per i vincoli legati al finanziamento della misura, il tetto già autorizzato mediante le procedure telematiche. Nelle ipotesi di diminuzione dell'orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione del rapporto di lavoro in *part-time*, è onere del datore di lavoro riparametrare l'incentivo spettante e fruire dell'importo ridotto.

Anche a seguito dell'autorizzazione al godimento dell'agevolazione, l'Istituto provvede ai necessari controlli attraverso la consultazione delle informazioni presenti nelle proprie banche dati, nonché delle eventuali informazioni presenti nelle banche dati del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e dell'Ispettorato nazionale del lavoro, allo scopo rese disponibili, per gli aspetti di rispettiva competenza. Inoltre, se necessario, l'INPS può avvalersi di dati e informazioni detenuti dal Ministero delle Imprese e del made in Italy (cfr. l'art. 8, comma 3, del decreto attuativo).

Al riguardo, si precisa che i datori di lavoro che hanno beneficiato indebitamente dell'esonero contributivo sono tenuti al versamento dei contributi dovuti, nonché al pagamento delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia, ferma restando l'eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato (cfr. l'art. 8, comma 1, del decreto attuativo).

9. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell'incentivo nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens

Per potere esporre l'agevolazione contributiva, dal mese di competenza successivo a quello di pubblicazione della presente circolare, i datori di lavoro autorizzati a fruire della misura devono valorizzare all'interno di **<DenunciaIndividuale>**, **<DatiRetributivi>**, elemento **<InfoAggcausaliContrib>** i seguenti elementi:

- nell'elemento **<CodiceCausale>** deve essere inserito il nuovo valore **"EA34"**, avente il significato di "Esonero autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica. Art 21 del decreto-legge n. 60/2024";
- nell'elemento **<IdentMotivoUtilizzoCausale>** deve essere inserito il numero di protocollo della domanda telematica;
- nell'attributo **<TipoIdentMotivoUtilizzo>** deve essere indicato il valore **"PROTOCOLLO"**;
- nell'elemento **<AnnoMeseRif>** deve essere indicato l'AnnoMese di riferimento del conguaglio;
- nell'elemento **<BaseRif>** deve essere inserito l'importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese; tale elemento deve essere valorizzato esclusivamente per i periodi arretrati, ossia tali che **<AnnoMeseRif>** sia diverso dal periodo di competenza della denuncia;
- nell'elemento **<ImportoAnnoMeseRif>** deve essere indicato l'importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

I dati esposti nell'Uniemens, come sopra specificati, vengono successivamente riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure come segue:

- con il codice di nuova istituzione **"L627"**, avente il significato di "Conguaglio Esonero contributivo autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica. Art 21 del decreto-legge n. 60/2024";
- con il codice di nuova istituzione **"L628"**, avente il significato di "Arretrati Esonero contributivo autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica. Art 21 del decreto-legge n. 60/2024".

Si fa presente che la valorizzazione dell'elemento **<AnnoMeseRif>** con riferimento alle mensilità da luglio 2024 al mese precedente l'esposizione del corrente può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di dicembre 2025, gennaio 2026 e febbraio 2026.

Nel caso in cui il datore di lavoro stia usufruendo di altri incentivi non cumulabili con gli esoneri in trattazione e voglia fruire della misura in argomento, il medesimo deve procedere alla restituzione dell'agevolazione già fruita tramite flussi regolarizzativi che vengono elaborati senza l'aggravio delle sanzioni civili.

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l'attività e vogliono fruire dell'esonero spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

10. Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile degli oneri relativi all'esonero contributivo disciplinato dall'articolo 21, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 60/2024, si istituisce nell'ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAW (Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive) – il seguente conto:

- GAW37175 – Esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali per i giovani disoccupati con età inferiore ai 35 anni, che avviano sul territorio nazionale un'attività d'impresa nell'ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica – Articolo 21, commi 1 e 2 del Decreto-Legge 7 maggio 2024, n. 60.

Al conto di nuova nomina gestito dalla procedura automatizzata di ripartizione contabile del DM vanno contabilizzate le somme conguagliate dai datori di lavoro ed esposte nel flusso Uniemens con i codici evento "**L627**" e "**L628**", rispettivamente per il periodo corrente e a titolo di arretrati, secondo le istruzioni operative fornite al precedente paragrafo 9.

Le istruzioni contabili riguardanti l'incentivo economico previsto dall'articolo 21, comma 3, del decreto Coesione saranno fornite con successivo messaggio in concomitanza con quelle operative.

I rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri previsti dalla normativa, sono tenuti come di consueto dalla Direzione Generale.

Si allega la variazione al piano dei conti (Allegato n. 2).

Il Direttore generale
Valeria Vittimberga

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 28/11/2025

Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai
coordinatori centrali e ai responsabili
territoriali dell'Area medico legale

Circolare n. 148

E, per conoscenza,

Al Presidente e ai Componenti del
Consiglio di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del
Consiglio di Indirizzo di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del
Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti
delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati
amministratori di fondi, gestioni e
casse
Al Presidente della Commissione
centrale per l'accertamento e la
riscossione dei contributi agricoli
unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali

OGGETTO: Articolo 21, comma 3, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, come attuato dal decreto interministeriale 3 aprile 2025 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 111 del 15 maggio 2025. Contributo economico per l'avvio di un'attività imprenditoriale in settori considerati strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

SOMMARIO: *Con la presente circolare si forniscono istruzioni amministrative in ordine alla previsione di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge n. 60/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95/2024, in materia di contributo economico pari a 500 euro mensili a favore delle imprese avviate dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 nei settori considerati strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica da persone disoccupate che non hanno compiuto i trentacinque anni di età.*

INDICE

- 1. Premessa e quadro normativo*
- 2. Ammissione all'incentivo e requisiti soggettivi di accesso*
- 3. Attività ammesse al contributo*
- 4. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato*
- 5. Misura e decorrenza*
- 6. Modalità e termini di presentazione della domanda. Verifica dei requisiti di accesso da parte dell'INPS*
- 7. Verifica dei requisiti di fruizione da parte dell'Autorità di gestione*
- 8. Strumenti di tutela*
- 9. Profili sanzionatori*
- 10. Finanziamento e monitoraggio*
- 11. Regime fiscale*
- 12. Istruzioni contabili*

1. Premessa e quadro normativo

Il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 (di seguito, decreto Coesione), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, ha previsto una serie di incentivi in favore dell'occupazione. In particolare, il comma 3 dell'articolo 21 del decreto Coesione ha introdotto un aiuto economico per i soggetti che non hanno compiuto i trentacinque anni di età e che avviano sul territorio nazionale, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, un'attività imprenditoriale in settori considerati strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica.

L'identificazione dei suddetti settori, nonché dei criteri e delle modalità di accesso alla misura di sostegno sono stati definiti con il decreto interministeriale 3 aprile 2025 (di seguito, decreto attuativo), adottato dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, il Ministro delle Imprese e del *made in Italy* e il Ministro dell'Economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 111 del 15 maggio 2025 ed entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

L'incentivo in argomento è costituito da un contributo economico di importo pari a 500 euro mensili, finalizzato a supportare l'avvio dell'attività imprenditoriale, corrisposto dall'Istituto per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028, liquidato annualmente in forma anticipata per il numero di mesi interessati dall'attività imprenditoriale, tenuto conto delle disponibilità finanziarie.

La misura è finanziata a valere sul Programma Nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027 FSE+ - Priorità 1 "Facilitare l'ingresso nel mercato del lavoro: politiche

occupazionali per i giovani (Occupazione giovanile)” - Obiettivo specifico: ESO4.1 “Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale; (FSE+)” - Settore di intervento “136. Sostegno specifico per l'occupazione giovanile e l'integrazione socio economica dei giovani”, prevedendo l'applicazione del relativo quadro normativo - procedurale di riferimento (<https://www.lavoro.gov.it/pn-giovani-donne-lavoro/programma>).

Tanto premesso, con la presente circolare, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si illustrano i contenuti dell'incentivo introdotto dall'articolo 21, comma 3, del decreto Coesione e si forniscono le relative istruzioni operative e contabili.

2. Ammissione all'incentivo e requisiti soggettivi di accesso

Possono chiedere l'incentivo economico in argomento i soggetti che abbiano avviato un'impresa dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 nei settori indicati al successivo paragrafo 3 e che, alla data di avvio dell'attività imprenditoriale, posseggono contestualmente i seguenti requisiti:

- età anagrafica inferiore a 35 anni;
- stato di disoccupazione.

Con riguardo al requisito dello stato di disoccupazione si ricorda che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l'impiego. Sono altresì considerati disoccupati ai sensi dell'articolo 4, comma 15-quater, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

In caso di imprese costituite in forma societaria, l'articolo 6, comma 8, del decreto attuativo dispone che il contributo mensile può essere riconosciuto a uno solo dei soci che sia in possesso dei requisiti di accesso, come sopra illustrati (età anagrafica e stato di disoccupazione).

3. Attività ammesse al contributo

Secondo i criteri stabiliti dall'articolo 2, comma 1, del decreto attuativo sono ammesse all'incentivo economico le attività intraprese nei settori a 2 *digit* di seguito indicati:

C - Attività manifatturiere

10 INDUSTRIE ALIMENTARI

11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE

13 INDUSTRIE TESSILI

14 CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA

15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI

16 INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO

17 FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA

18 STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI

20 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI

21 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI

22 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE

23 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI

241 SIDERURGIA

242 FABBRICAZIONE DI TUBI, CONDOTTI, PROFILATI CAVI E RELATIVI ACCESSORI IN ACCIAIO (ESCLUSI QUELLI IN ACCIAIO COLATO)

243 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA PRIMA TRASFORMAZIONE DELL'ACCIAIO

244 PRODUZIONE DI METALLI DI BASE PREZIOSI E ALTRI METALLI NON FERROSI, TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI (AD ECCEZIONE DEL SETTORE 2446 «TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI»)

26 FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTRONOMICI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI

27 FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE

28 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE N.C.A.

29 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI

30 FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO

31 FABBRICAZIONE DI MOBILI

32 ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE

33 RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE

D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

351 PRODUZIONE, TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE DI
ENERGIA ELETTRICA

353 FORNITURA DI VAPORE E ARIA CONDIZIONATA

353 FORNITURA DI VAPORE E ARIA CONDIZIONATA

E - Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento

36 RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA

37 GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE

381 RACCOLTA DEI RIFIUTI

383 RECUPERO DEI MATERIALI

39 ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI

F - Costruzioni

41 COSTRUZIONE DI EDIFICI

42 INGEGNERIA CIVILE

43 LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI

H - Trasporto e magazzinaggio

49 TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE

50 TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA

51 TRASPORTO AEREO

52 MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI

53 SERVIZI POSTALI E ATTIVITÀ DI CORRIERE

J - Servizi di informazione e comunicazione

58 ATTIVITÀ EDITORIALI

59 ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, DI REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE

60 ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE

61 TELECOMUNICAZIONI

62 PRODUZIONE DI *SOFTWARE*, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE

63 ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI

M - Attività professionali, scientifiche e tecniche

69 ATTIVITÀ LEGALI E CONTABILITÀ

70 ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE

71 ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE

72 RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO

73 PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO

74 ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE

75 SERVIZI VETERINARI

N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese

81 ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO

P - Istruzione

85 ISTRUZIONE

Q - Sanità e assistenza sociale

86 ASSISTENZA SANITARIA

87 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE

88 ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE

R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

90 ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO

91 ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI

S - Altre attività di servizi

94 ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE

95 RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA

96 ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA

Si precisa che il decreto attuativo ha identificato i settori in cui deve essere stata avviata l'attività richiamando i codici ATECO a 2 o 3 *digit* in vigore fino al 31 dicembre 2024.

Sul punto, si rammenta che a decorrere dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova classificazione ATECO 2025.

Pertanto, al fine di aggiornare l'applicazione dei criteri classificatori previsti dal decreto attuativo per l'ammissione al beneficio, si fornisce in allegato l'elenco che individua i corrispondenti codici ATECO 2025 (Allegato n. 1).

4. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

Il contributo per l'attività di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto Coesione costituisce aiuto di Stato rientrante nelle previsioni di compatibilità di cui al regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e per il quale il Ministero del Lavoro

e delle politiche sociali ha effettuato la relativa comunicazione in esenzione da notifica alla Commissione europea (SA.118991).

Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto attuativo, la fruizione del contributo per l'attività è subordinata al rispetto delle condizioni di cui al Capo I e all'articolo 22 del citato regolamento (UE) 651/2014, che al paragrafo 2 prevede le seguenti condizioni cumulative: *"È ammissibile ogni piccola impresa non quotata, per un periodo di cinque anni dalla sua iscrizione al registro delle imprese, che soddisfa le seguenti condizioni cumulative:*

a) non ha rilevato l'attività di un'altra impresa, a meno che il fatturato dell'attività rilevata non rappresenti meno del 10% del fatturato realizzato dall'impresa ammissibile nell'esercizio precedente l'acquisizione;

b) non ha ancora distribuito utili;

c) non ha acquisito un'altra impresa o non è stata costituita mediante concentrazione, a meno che il fatturato dell'impresa acquisita non rappresenti meno del 10% del fatturato dell'impresa ammissibile nell'esercizio precedente l'acquisizione o il fatturato dell'impresa costituita mediante concentrazione non sia superiore di più del 10% al fatturato combinato realizzato dalle imprese partecipanti alla concentrazione nell'esercizio precedente la concentrazione.

Per le imprese ammissibili non soggette all'obbligo di iscrizione al registro delle imprese, il periodo di ammissibilità di cinque anni inizia a decorrere dalla prima tra le seguenti date: il momento in cui l'impresa avvia la sua attività economica o il momento in cui è soggetta per la prima volta ad un'imposizione fiscale per le sue attività economiche.

In deroga al primo comma, lettera c), le imprese costituite mediante concentrazione tra imprese ammissibili agli aiuti ai sensi del presente articolo sono anch'esse considerate imprese ammissibili per un periodo di cinque anni dalla data di iscrizione al registro delle imprese".

Con riferimento al requisito dimensionale di piccola impresa, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'Allegato I al regolamento (UE) 651/2014 "[...] si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR". I due requisiti previsti devono essere valutati congiuntamente.

La fruizione del contributo è altresì vincolata al finanziamento delle spese sostenute per l'avviamento e il mantenimento dell'attività imprenditoriale, secondo il piano aziendale adottato e per ogni mese di attività. I costi ammissibili devono essere accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate.

L'impresa beneficiaria assicura una codificazione contabile adeguata a tutte le operazioni relative al contributo, in conformità alla normativa di riferimento.

L'utilizzo del contributo è oggetto delle verifiche di gestione, anche presso l'attività imprenditoriale, da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in qualità di Autorità di Gestione del Programma Nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027.

Le imprese beneficiarie presentano all'Autorità di Gestione con periodicità annuale specifica attestazione di spesa relativa alle spese effettivamente sostenute nell'anno di

riferimento. Tali attestazioni di spesa sono soggette alle verifiche di gestione da parte della medesima Autorità di Gestione.

In considerazione della natura del contributo in trattazione quale aiuto di Stato, l'INPS provvede entro i termini previsti dalla normativa di riferimento a registrare l'incentivo nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 46 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (c.d. clausola *Deggendorf*).

5. Misura e decorrenza

L'incentivo di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto Coesione è costituito da un contributo economico di importo pari a 500 euro mensili corrisposto dall'Istituto per la durata massima di tre anni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2028.

Il contributo è riconosciuto con decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è erogato annualmente, in forma anticipata, per il numero di mesi interessati dall'attività imprenditoriale, tenuto conto delle disponibilità finanziarie.

Esclusivamente in fase di prima applicazione delle disposizioni in argomento, nella sola ipotesi in cui l'avvio dell'attività imprenditoriale sia antecedente alla data di pubblicazione della presente circolare, il contributo è riconosciuto con decorrenza dal mese successivo alla data del 15 maggio 2025, data di pubblicazione del decreto attuativo, sempre che la domanda sia presentata nei termini di cui al successivo paragrafo 6.

6. Modalità e termini di presentazione della domanda. Verifica dei requisiti di accesso da parte dell'INPS

Le modalità di richiesta del contributo per l'avvio dell'attività sono declinate dall'articolo 6, comma 6, del decreto attuativo, secondo cui i soggetti interessati (come indicati al paragrafo 2 della presente circolare) devono inoltrare all'Istituto, in modalità esclusivamente telematica, apposita domanda contenente le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'impresa, con indicazione della data di costituzione della stessa, di quella di invio all'Ufficio del Registro delle imprese della Comunicazione Unica per la nascita delle imprese di cui al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;
- b) l'appartenenza alle categorie di attività ammesse al contributo, come riportate al precedente paragrafo 3;
- c) i dati anagrafici e lo stato occupazionale del soggetto richiedente posseduti alla data di avvio dell'attività imprenditoriale.

Riguardo alla verifica dei requisiti di ammissione della domanda, si evidenzia che il comma 7 del citato articolo 6 dispone che: *"Le domande sono verificate dall'INPS. Laddove la verifica dei requisiti di ammissione dia esito positivo, il richiedente viene ammesso a beneficiare del contributo con decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione della domanda"*. Di conseguenza, il richiedente viene ammesso al beneficio laddove la verifica del possesso dei suesposti requisiti di ammissione allo stesso dia esito positivo.

Quanto all'impresa per cui il soggetto presenta domanda di ammissione al beneficio, l'Istituto provvede - prima del riconoscimento dell'incentivo medesimo - a verificare l'appartenenza della stessa alle categorie di attività ammesse al contributo.

In merito al requisito dello stato di disoccupazione - che, unitamente al requisito anagrafico, rappresenta una delle condizioni di accesso alla misura - lo stesso è oggetto di dichiarazione di responsabilità resa dall'istante in sede di presentazione della domanda, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la cui veridicità è verificata dall'Istituto in sede di istruttoria della domanda, attraverso la consultazione della banca dati messa a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

L'erogazione del contributo, liquidato annualmente in forma anticipata tramite pagamento diretto da parte dell'Istituto, è subordinata altresì alla verifica con esito positivo della regolarità contributiva dell'attività imprenditoriale avviata, da verificare con le modalità previste dalla normativa vigente all'atto di ciascun pagamento.

L'articolo 6, comma 5, del decreto attuativo, prevede che la domanda deve essere trasmessa, a pena di decadenza, entro 30 giorni dall'avvio dell'attività imprenditoriale o entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto attuativo se successivo.

La medesima disposizione prevede altresì che, ai fini della decorrenza del predetto termine di 30 giorni, per avvio dell'attività deve intendersi la data di invio all'Ufficio del Registro delle imprese della Comunicazione Unica per la nascita delle imprese di cui al decreto-legge n. 7/2007.

In fase di prima applicazione della norma si precisa che, nell'ipotesi in cui l'avvio dell'attività imprenditoriale sia antecedente alla data di pubblicazione della presente circolare, il termine di 30 giorni per la presentazione della domanda decorre da quest'ultima data.

Per le attività imprenditoriali avviate, invece, in data successiva alla pubblicazione della presente circolare, il termine di 30 giorni per la presentazione della domanda decorre, in via ordinaria, dalla data di avvio dell'attività imprenditoriale, come sopra specificata.

Con riferimento alla Comunicazione Unica per la nascita d'impresa di cui al decreto-legge n. 7/2007 si evidenzia che gli adempimenti oggetto della stessa possono essere, tra gli altri, i seguenti:

1. "Nuova impresa con immediato inizio attività economica". L'impresa viene costituita e inizia immediatamente la propria attività economica;
2. "Costituzione nuova impresa senza immediato inizio attività economica". L'impresa viene costituita e inizia l'attività solo in un secondo momento;
3. "Inizio attività per impresa già iscritta al Registro delle Imprese". Un'impresa già iscritta nel Registro delle imprese inizia la propria attività economica.

Considerato che presupposto e requisito di accesso al contributo in argomento è l'avvio dell'attività, si precisa che nell'ipotesi in cui la Comunicazione Unica abbia a oggetto "Costituzione nuova impresa senza immediato inizio attività economica", il predetto requisito di avvio dell'attività non si intende soddisfatto.

Pertanto, le domande presentate entro 30 giorni dall'invio della Comunicazione Unica avente a oggetto "Costituzione nuova impresa senza immediato inizio attività economica" non possono essere accolte.

In tale ipotesi, ai fini di una valutazione positiva della domanda di accesso al contributo, al ricorrere degli altri requisiti di legge, il soggetto interessato deve presentare la relativa domanda entro 30 giorni dalla successiva Comunicazione Unica avente a oggetto "Inizio attività per impresa già iscritta al Registro delle Imprese".

Conseguentemente, ferma restando la necessaria presenza di tutti i requisiti e le condizioni di accesso al beneficio di cui ai precedenti paragrafi, sono considerate utili ai fini dell'avvio dell'attività e dell'individuazione del termine di 30 giorni per la presentazione della domanda le Comunicazioni Uniche aventi a oggetto gli adempimenti di cui ai precedenti punti 1 e 3 del presente paragrafo.

La domanda deve essere presentata esclusivamente utilizzando l'apposito servizio messo a disposizione dall'Istituto sul proprio sito internet, accedendo alla sezione "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche" raggiungibile attraverso il seguente percorso: "Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità" > selezionare la voce "Vedi tutti" nella sezione "Strumenti" > "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche"; successivamente all'autenticazione con la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE 3.0, CNS o eIDAS) è necessario selezionare "Incentivo Decreto Coesione".

Una volta presentata la domanda è possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento ove necessario.

In particolare, accedendo al dettaglio della domanda, nella sezione "Le mie domande" è possibile visualizzare i dati trasmessi in fase di presentazione della stessa, accedere agli eventuali motivi di reiezione della domanda, presentare domanda di riesame e monitorarne lo stato di lavorazione, scaricare tutte le ricevute e i provvedimenti e monitorare lo stato degli eventuali pagamenti.

Per coloro che non sono in possesso di una propria identità digitale, è possibile presentare domanda tramite gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

In alternativa, il contributo può essere richiesto tramite il servizio di *Contact Center* Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

7. Verifica dei requisiti di fruizione da parte dell'Autorità di gestione

Come anticipato, ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 del decreto attuativo, la fruizione del contributo per l'attività è subordinata al rispetto delle condizioni di cui al Capo I e all'articolo 22 del regolamento (UE) 651/2014, così come illustrate al paragrafo 4 della presente circolare.

Pertanto, una volta avuto accesso al beneficio, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in qualità di Autorità di Gestione del Programma Nazionale Giovani, donne e

lavoro 2021-2027, provvede alla verifica delle condizioni di cui al citato regolamento, comunicandone gli esiti all'INPS anche al fine dell'applicazione delle misure sanzionatorie di cui al successivo paragrafo 9.

8. Strumenti di tutela

In caso di reiezione della domanda, l'interessato può presentare istanza di riesame avverso il relativo provvedimento accedendo alla stessa sezione del sito istituzionale www.inps.it in cui è stata presentata la domanda, denominata "Incentivo Decreto Coesione".

Al momento dell'accesso, l'applicazione mostra in evidenza, nella sezione "Le mie ultime domande", la domanda del contributo con il riepilogo delle informazioni principali. La domanda è altresì consultabile nella sezione "Le mie domande" disponibile nel menu di sinistra presente nella *home page* del medesimo servizio. Accedendo al dettaglio della domanda, in caso di reiezione, è disponibile la funzionalità "Chiedi riesame".

Una volta attivata la funzione che consente di presentare l'istanza di riesame, viene richiesto di esporre le motivazioni dell'istanza di riesame e di riportare altre informazioni di rilievo, nonché allegare l'eventuale documentazione a supporto delle motivazioni addotte.

Cliccando sul pulsante "Presenta richiesta di riesame", l'istanza viene trasmessa ed è possibile accedere alla ricevuta con il numero di protocollo.

Il termine, non perentorio, per proporre riesame è di 30 giorni decorrenti dalla data in cui si è avuta conoscenza del provvedimento amministrativo di reiezione.

Avverso il provvedimento di reiezione l'interessato può proporre azione giudiziaria.

9. Profili sanzionatori

L'articolo 8 del decreto attuativo prevede che coloro che hanno beneficiato indebitamente del contributo in argomento per mancanza o perdita di uno dei requisiti di accesso e/o di fruizione alla misura, sono tenuti alla restituzione di quanto percepito dal mese successivo a quello in cui è venuto meno il requisito. Resta salva l'eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.

Ai fini della corretta percezione del contributo in argomento, si precisa che:

- l'attività imprenditoriale, con le caratteristiche utili all'ammissione alla misura come illustrate nei precedenti paragrafi, deve persistere per tutto il periodo di godimento del beneficio;
- laddove l'attività sia svolta in forma societaria, il richiedente percettore del contributo deve fare parte dell'assetto societario per tutto il periodo di durata del beneficio. In caso di cessione delle quote societarie, il contributo può essere legittimamente percepito solo fino alla data di cessione di tali quote;
- le spese, attestate con periodicità annuale dall'impresa beneficiaria, devono essere effettivamente sostenute e rispondere ai requisiti di ammissibilità di cui alla normativa di riferimento.

10. Finanziamento e monitoraggio

Il contributo per l'avvio dell'attività di cui al comma 3 dell'articolo 21 del decreto Coesione è riconosciuto nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2024, di 14,1 milioni di euro per l'anno 2025, di 21 milioni di euro per l'anno 2026, di 19,2 milioni di euro per l'anno 2027 e di 6,9 milioni di euro per l'anno 2028.

Inoltre, in considerazione dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027, i limiti di spesa sopra riportati sono ripartiti per categorie di Regioni come di seguito indicato:

Categoria di Regione	Percentuali	Stanziamenti a valere sul Programma Nazionale Giovani, donne e lavoro – DL Coesione
Meno sviluppate	63,58%	40.054.880,00
In transizione	5,47%	3.445.912,00
Più sviluppate	30,95%	19.499.208,00
totale	100,00%	63.000.000,00

Al riguardo, si precisa quanto segue:

- rientrano tra le Regioni "meno sviluppate" (LD): la Basilicata, la Calabria, la Campania, il Molise, la Puglia, la Sardegna e la Sicilia;
- rientrano tra le Regioni "in transizione" (TR): l'Abruzzo, le Marche e l'Umbria;
- rientrano tra le Regioni "più sviluppate" (MD): l'Emilia-Romagna, il Friulia-Venezia Giulia, il Lazio, la Liguria, la Lombardia, la Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige, la Provincia autonoma di Trento, il Piemonte, la Toscana, la Valle d'Aosta e il Veneto.

Ai fini della corretta imputazione delle risorse rileva la Regione/Provincia autonoma in cui l'impresa ha la sua sede legale.

L'articolo 9 del decreto attuativo affida le attività di monitoraggio all'Istituto, che deve inviare trimestralmente la rendicontazione del numero di domande accolte e dei relativi oneri al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'Economia e delle finanze. Qualora dalla suddetta attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo limite di spesa, l'Istituto non procede all'accoglimento di ulteriori domande per l'accesso al contributo in trattazione e ne dà immediata comunicazione ai citati Ministeri.

11. Regime fiscale

Ai sensi del comma 3, ultimo periodo, dell'articolo 21 del decreto Coesione, il contributo in oggetto non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR e, pertanto, ai fini fiscali non è soggetto a ritenuta. Come per tutte le altre prestazioni che non concorrono a formare il reddito ai fini IRPEF, l'Istituto è tenuto a indicare il contributo in questione nella Certificazione Unica – Redditi esenti con l'apposito codice.

12. Istruzioni contabili

Ai fini delle rilevazioni contabili dell'incentivo previsto dall'articolo 21, comma 3, del decreto-legge n. 60/2024, da erogare direttamente a favore dei soggetti di età inferiore ai trentacinque anni che abbiano avviato sul territorio nazionale, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, un'attività imprenditoriale nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, si istituisce nell'ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAW (Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive) – il seguente conto:

GAW32188 - Incentivo per i giovani disoccupati con età inferiore ai 35 anni, che hanno avviato imprese nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, corrisposto direttamente – art. 21, comma 3, del decreto-Legge n. 60/2024.

Il debito nei confronti dei beneficiari sarà rilevato al nuovo conto GAW10188 e verrà liquidato mediante la procedura dei pagamenti accentrati.

Eventuali riaccrediti di somme per pagamenti non andati a buon fine andranno rilevati in contropartita del conto in uso GPA10031, assistito da partitario contabile, con l'indicazione del codice bilancio di nuova istituzione "3323 – Riaccrediti di somme non rimosse dai beneficiari a titolo di contributo una tantum per incentivo art. 21, comma 3, del DL 60/2024-GAW".

Eventuali recuperi derivanti dal riaccredito di somme non rimosse dai beneficiari e/o di somme indebitamente erogate, saranno contabilizzati al seguente conto di nuova istituzione:

GAW24188 - Entrate varie - Recupero/reintroito delle somme a titolo di incentivo a favore dei giovani disoccupati con età inferiore ai 35 anni, che hanno avviato imprese nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica - art. 21, comma 3, del decreto-Legge n. 60/2024.

La riemissione dei pagamenti riaccreditati per il tramite della procedura dei pagamenti accentrati avverrà al conto di nuova istituzione GPA10189 in contropartita del conto GPA10031 aperto in fase di riaccredito.

Come di consueto, la Direzione generale curerà direttamente i rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri di cui all'incentivo in argomento.

Si riporta, in allegato, la variazione apportata al piano dei conti (Allegato n. 2).

Il Direttore generale
Valeria Vittimberga



Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 01-12-2025

Messaggio n. 3633

OGGETTO: **Circolare n. 148 del 28 novembre 2025. Apertura del servizio di presentazione della domanda di accesso all'incentivo introdotto dall'articolo 21, comma 3, del decreto-legge n. 60/2024 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95/2024**

L'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 (di seguito, decreto Coesione), ha introdotto un aiuto economico a favore dei soggetti che non hanno compiuto i trentacinque anni di età e che avviano sul territorio nazionale, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, un'attività imprenditoriale in settori considerati strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica.

Con la circolare n. 148 del 28 novembre 2025, alla quale si rinvia per la disciplina di dettaglio della misura in argomento, sono state fornite le relative istruzioni operative.

Come precisato al paragrafo 6 della citata circolare n. 148/2025, per accedere alla misura, i potenziali beneficiari devono presentare apposita domanda all'INPS, esclusivamente in modalità telematica, a pena di decadenza, entro 30 giorni dall'avvio dell'attività imprenditoriale.

Al riguardo, si precisa che nell'ipotesi in cui l'avvio dell'attività imprenditoriale sia antecedente alla data del **28 novembre 2025**, data di pubblicazione della circolare n. 148/2025, il termine di 30 giorni per la presentazione della domanda decorre da quest'ultima data.

Tanto premesso, con il presente messaggio si comunica che è disponibile sul sito istituzionale il servizio per la presentazione della domanda di accesso all'incentivo in argomento.

Il servizio per la presentazione della domanda è disponibile sul sito *web* dell'Istituto (www.inps.it), accedendo con la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE 3.0, CNS o eIDAS) al seguente percorso: "Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità" > selezionare la voce "Vedi tutti" nella sezione "Strumenti" > "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche" > "Utilizza lo strumento" > "Incentivo Decreto Coesione".

Per coloro che non sono in possesso di una propria identità digitale, è possibile presentare

domanda tramite gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

In alternativa, il contributo può essere richiesto tramite il servizio di *Contact Center* Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Il Direttore generale
Valeria Vittimberga

S161-25 - Regolamento delle prestazioni sanitarie del Fondo Sanedil – Modifiche

Il Sanedil comunica che sono state approvate alcune modifiche al Regolamento delle prestazioni sanitarie

Con la sotto riportata lettera, il Sanedil comunica che l'Assemblea del Fondo ha approvato alcune modifiche al Regolamento delle prestazioni sanitarie.

Tra le principali novità, il Sanedil evidenzia l'inserimento del nuovo articolo 17, recante la procedura per la gestione dei reclami, nonché la revisione dell'articolo 10, che definisce e chiarisce la procedura per la gestione delle anomalie contributive derivanti da versamenti errati o omessi.

Di seguito il nuovo Regolamento delle prestazioni sanitarie, pubblicato anche sul sito istituzionale del Fondo.

Spett.li Associazioni Costituenti

ANCE
ANAEPA Confartigianato Edilizia
CNA Costruzioni
FIAE Casartigiani
CLAAI Edilizia
CONFAPI Aniem
Legacoop Produzione e Servizi
Confcooperative Lavoro e Servizi
AGCI Produzione e Lavoro
Feneal UIL
Filca CISL
Fillea CGIL

Loro Sedi

Roma, 16 dicembre 2025
Prot. 0200025

Oggetto: Regolamento delle prestazioni sanitarie del Fondo Sanedil - Modifiche

Si comunica, per opportuna informativa delle Parti in epigrafe, che l'Assemblea del Fondo Sanedil, riunitasi in data 24 novembre 2025, ha approvato alcune modifiche al Regolamento delle prestazioni sanitarie.

Tra le principali innovazioni introdotte, si segnala l'inserimento del nuovo articolo 17, recante la procedura per la gestione dei reclami, nonché la revisione dell'articolo 10, che definisce e chiarisce la procedura per la gestione delle anomalie contributive derivanti da versamenti errati o omessi.

Le modifiche apportate sono finalizzate a rendere più chiare ed efficienti le procedure operative del Fondo, assicurando anche una maggiore tempestività nella gestione delle pratiche.

Ausplicando di fare cosa gradita, si allega alla presente il nuovo Regolamento delle prestazioni sanitarie, pubblicato sul sito istituzionale del Fondo.

Si resta a disposizione per ogni eventuale informazione e con l'occasione si porgono i più cordiali saluti.

Il Vice Presidente
Francesco Sannino



Il Presidente
Alessandro Minicucci



REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE

Approvato il 24 novembre 2025



INDICE

ART. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 2 ADESIONE AL FONDO

ART. 3 DIRITTO DI ISCRIZIONE – ISCRITTI

ART. 4 ASSISTENZA DEI CONSULENTI DEL LAVORO E DEI CENTRI SERVIZI

ART. 5 STRUMENTI DI GESTIONE PRESTAZIONI ISCRITTI

ART. 6 NUCLEO FAMILIARE

ART. 7 DECORRENZA DELLE PRESTAZIONI

ART. 8 SOSPENSIONE PRESTAZIONI E CONTRIBUZIONE PER ASPETTATIVA NON
RETRIBUITA/CONGEDO STRAORDINARIO PER GRAVI MOTIVI FAMILIARI

ART. 9 SOSPENSIONE CAUTELARE – CESSAZIONE

ART. 10 ANOMALIE CONTRIBUTIVE, ERRATI E OMESSI VERSAMENTI

ART. 11 CONTRIBUZIONE

ART. 12 DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE

ART. 13 CONTRIBUZIONE DIRETTA – TERMINI DI VERSAMENTO

ART. 14 PRESTAZIONI RICONOSCIUTE DAL FONDO

ART. 15 PRESTAZIONI NON RIMBORSABILI – DECADENZA DAL DIRITTO AL RIMBORSO

ART. 16 PRESTAZIONI E RIMBORSI – COMPETENZA GESTIONE RICHIESTE

ART. 17 GESTIONE RECLAMI

ART. 18 PRIVACY



ART. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Fondo SANEDIL – Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori edili (di seguito “Fondo”), definendone le norme operative e le modalità di applicazione delle disposizioni previste dallo Statuto, cui tutti gli aderenti e gli Iscritti devono attenersi.

Il Fondo eroga agli Iscritti e agli aventi diritto prestazioni di Assistenza Sanitaria Integrativa e Socio-Sanitaria, in conformità a quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 27 ottobre 2009.

Il Fondo è stato costituito il 15 novembre 2018 mediante atto pubblico, registrato il 5 dicembre 2018, in attuazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (Ccnl) attualmente in vigore, sottoscritti dalle Parti Sociali individuate all’art. 1 dello Statuto.

Il presente Regolamento:

- è di natura applicativa rispetto allo Statuto del Fondo e agli accordi stipulati tra le Parti Istitutive;
- è adottato ai sensi dell’art. 23 dello Statuto, su approvazione del Consiglio di Amministrazione, previa intesa tra le Parti Istitutive;
- attua le disposizioni di cui all’art. 15, lettera e) dello Statuto.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni contenute: nell’Atto Costitutivo del Fondo; nello Statuto; nei Ccnl vigenti; negli accordi sottoscritti dalle Parti Istitutive relativi al Fondo.

Tutela della riservatezza

Ogni informazione relativa allo stato di salute degli iscritti è considerata strettamente riservata.

I soggetti che ne vengano a conoscenza per ragioni connesse al proprio incarico o mandato sono tenuti al segreto professionale.

È consentita la divulgazione di informazioni relative al Fondo solo in forma aggregata o come relazione complessiva, anche se riferita a singole prestazioni o dati statistici, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy.

ART. 2 ADESIONE AL FONDO

1. Per le figure operaie, le aziende che applicano i Ccnl dell’Edilizia (Industria, COOP, PMI, Artigiani), da cui discende l’obbligo del versamento alle Casse Edili/Edilcasse, aderiscono automaticamente al Fondo.

2. Per le figure impiegatizie permane lo stesso obbligo di adesione al Fondo ed i relativi versamenti avverranno preferibilmente attraverso il sistema Casse Edili/Edilcasse, o in subordine, direttamente al Fondo, nel rispetto delle seguenti indicazioni operative:



- a) le aziende sono tenute a versare la contribuzione alle Casse Edili/Edilcasse nelle ipotesi in cui l'impiegato sia dichiarato attraverso il sistema MUT o altro sistema equivalente.
- b) le aziende sono tenute a versare la contribuzione direttamente al Fondo, ai sensi del successivo art. 13, nelle ipotesi in cui l'impiegato sia dichiarato, anche per il tramite dei Consulenti del lavoro, attraverso l'apposito tracciato predisposto dal Fondo.

2. bis. Possono, altresì, aderire al Fondo:

- I. le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni datoriali firmatarie dei Ccnl di cui all'art. 1 dello Statuto e le rispettive articolazioni territoriali che non applicano uno dei Contratti di cui all'articolo 1 dello Statuto.
- II. Gli Enti Paritetici del settore che non applicano uno dei Contratti di cui all'articolo 1 dello Statuto, sulla base di una specifica delibera degli Organi di amministrazione dei suddetti Enti, ove non sussistano o non operino diverse previsioni in merito.

3. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 2 lett. a), le Casse Edili/Edilcasse forniscono al Fondo, entro il giorno 15 del secondo mese successivo a quello di competenza, i dati ricavati dalle informazioni contenute nel sistema MUT o altro sistema equivalente. A tal fine le Casse, previa registrazione nell'area riservata del portale informatico del Fondo, sono tenute, con periodicità mensile, a caricare gli appositi file in formato CSV dei tracciati relativi alle contribuzioni sanitarie ricevute dalle imprese. Sempre entro il giorno 15 del secondo mese successivo a quello di competenza, le Casse Edili/Edilcasse versano al Fondo, tramite bonifico bancario, gli importi delle contribuzioni sanitarie ricevute dalle imprese. Il versamento di cui sopra dovrà essere effettuato tramite due distinti bonifici bancari: uno relativo alle contribuzioni afferenti gli operai, uno relativo alle contribuzioni afferenti gli impiegati, utilizzando come testo della causale dei rispettivi bonifici i codici alfanumerici generati automaticamente in sede di caricamento e convalida dei tracciati.

4. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 2 lett. b), le aziende, anche per il tramite dei Consulenti del lavoro, entro la fine del mese successivo a quello di competenza, previa registrazione nell'area riservata del portale informatico del Fondo, devono caricare il file in formato CSV dell'apposito tracciato standard relativo alle contribuzioni sanitarie dei soli dipendenti inquadrati come impiegati. Sempre entro la fine del mese successivo a quello di competenza, le imprese effettuano il versamento della relativa contribuzione sanitaria tramite bonifico bancario direttamente al Fondo ai sensi dell'art. 13 del presente regolamento.

5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 lett. b) e 4 e dell'art. 7 comma 3 interessano anche i lavoratori delle Parti Istitutive, degli Enti Paritetici e delle loro rispettive articolazioni territoriali.

6. Potranno essere utilizzate eventuali Convenzioni con l'Inps per il pagamento tramite F24.



ART. 3 DIRITTO DI ISCRIZIONE – ISCRITTI

1. L'iscrizione dei lavoratori dipendenti è automatica e si perfeziona con il versamento della contribuzione nelle modalità di cui al precedente art. 2 commi 1 e 2.
2. Sono iscritti automaticamente al Fondo i lavoratori dipendenti ai quali si applica uno dei Ccnl di cui all'art. 1) dello Statuto o che comunque siano dipendenti di imprese iscritte presso le Casse Edili ed Edilcasce costituite dalle Parti Istitutive.
3. Possono, altresì, essere iscritti al Fondo:
 - i lavoratori autonomi del settore edile in forza di norme di legge e/o di contratto e i dirigenti che non abbiano un proprio Fondo sanitario negoziale di riferimento;
 - i titolari delle imprese individuali e i familiari partecipanti alle imprese familiari di cui all'art. 230-bis del codice civile che applicano i Ccnl di cui all' art. 1 dello Statuto;
 - i titolari, gli amministratori ed i soci delle società che applicano i Ccnl di cui all'art. 1 dello Statuto.

ART. 4 ASSISTENZA DEI CONSULENTI DEL LAVORO E DEI CENTRI SERVIZI

1. I Consulenti del lavoro e i Centri Servizi che svolgono attività di “paghe e contributi” per conto delle imprese edili, accedono alle informazioni sulla regolarità della contribuzione di spettanza del Fondo, secondo le seguenti modalità:

Aziende che versano direttamente al Fondo:

I Consulenti del lavoro e i Centri Servizi devono registrare singolarmente ogni azienda assistita nell'area riservata del portale web del Fondo.

Per ciascuna azienda registrata, vengono rilasciate credenziali di accesso specifiche, attraverso cui è possibile consultare le relative informazioni contributive.

Aziende che versano tramite MUT o altro sistema equivalente:

I Consulenti del lavoro operano per il tramite delle Casse Edili/Edilcasce territorialmente competenti, che rappresentano il canale abilitato alla gestione delle informazioni sulla regolarità contributiva verso il Fondo.

2. L'Ufficio Contributi del Fondo è il soggetto incaricato dei rapporti con i Consulenti del Lavoro e i Centri Servizi.

ART. 5 STRUMENTI DI GESTIONE PRESTAZIONI ISCRITTI

Gli Iscritti, lavoratori dipendenti di imprese edili e i loro familiari di cui all'art. 6, possono presentare richiesta di prestazione sanitaria o di rimborso spese alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, individuata ai sensi del successivo art. 16, comma 2, avvalendosi dei seguenti canali:



- a) **portale web**: accedendo con le proprie credenziali personali all'Area Riservata disponibile sul sito istituzionale del Fondo: www.fondosanedil.it;
- b) **posta elettronica o posta raccomandata**: trasmettendo alla Cassa Edile/Edilcassa di riferimento il modulo di richiesta di prestazioni/rimborsi, debitamente compilato, unitamente alle copie della documentazione richiesta;
- c) **sportello**: presentando alla Cassa Edile/Edilcassa di riferimento il modulo di richiesta di prestazioni/rimborsi unitamente alle copie della documentazione richiesta;
- d) **facilitatori sindacali**: consegnando, al referente formalmente delegato, il modulo di richiesta di prestazioni/rimborsi, unitamente alle copie della documentazione richiesta.

ART. 6 NUCLEO FAMILIARE

1. Il Fondo, in relazione alle garanzie previste dai piani sanitari, eroga le prestazioni assistenziali anche in favore degli appartenenti al nucleo familiare dell'Iscritto, intendendosi per tale il coniuge fiscalmente a carico e risultante nello stato di famiglia e i figli fiscalmente a carico.
2. Per le finalità di cui al precedente comma 1, l'Iscritto, anche tramite facilitatore sindacale, è tenuto a presentare, in una delle modalità di cui all'art. 5, il modulo unico di rilevazione dati anagrafici, certificazione del nucleo familiare fiscalmente a carico, con il relativo consenso privacy.
3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, i familiari dei lavoratori dipendenti possono beneficiare dell'assistenza sanitaria integrativa a condizione che:
 - il lavoratore iscritto risulti già censito nell'anagrafica del sistema informatico del Fondo, attraverso la presentazione del modulo debitamente compilato di cui al precedente comma 2, nonché regolarmente in copertura assicurativa;
 - la registrazione del nucleo familiare non sia effettuata parzialmente; la registrazione di un componente del nucleo familiare fiscalmente a carico implica l'obbligatorietà di registrazione di tutti gli altri componenti fiscalmente a carico.
4. L'Iscritto è responsabile della veridicità dei dati riguardanti i propri familiari assicurabili e dichiara che essi sono in possesso dei requisiti sopra descritti. Il Fondo si riserva di effettuare direttamente o tramite propri incaricati verifiche rispetto alla corrispondenza dei requisiti, sia in fase di adesione sia in fase di sinistro. A questo fine, il Fondo o i propri incaricati si riservano la possibilità di richiedere documentazione aggiuntiva, come ad esempio lo stato di famiglia e la certificazione dei redditi. Eventuali dichiarazioni che risultino non veritiere, inesatte o reticenti, rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste, compromettono il diritto alla fruizione delle prestazioni sanitarie e implicano la restituzione anche di sinistri già rimborsati.



ART. 7 DECORRENZA DELLE PRESTAZIONI

1. Per i lavoratori iscritti non è previsto il periodo di carenza e pertanto la copertura sanitaria e il relativo diritto alle prestazioni decorre dalla data di inizio del piano sanitario.
2. Nell'ipotesi di neo-assunzione di lavoratori con qualifica operaia, o impiegatizia con relativa registrazione al Fondo nelle modalità di cui all'art. 2 comma 2 lett. a), che comporti l'iscrizione in una fase successiva a quella di decorrenza del piano sanitario, la copertura sanitaria e le relative prestazioni decorrono dal giorno dell'assunzione del lavoratore.
3. Nell'ipotesi di neo-assunzione di lavoratori con qualifica impiegatizia da parte di aziende che versano la contribuzione direttamente al Fondo, che comporti l'iscrizione in una fase successiva a quella di decorrenza del piano sanitario, la copertura sanitaria e le relative prestazioni decorrono dal giorno successivo a quello di ricezione da parte del Fondo della comunicazione dei nominativi dei neoiscritti e dalla verifica del pagamento dei relativi contributi. A tal fine, le aziende, anche per il tramite dei propri Consulenti del lavoro, sono tenute a:
 - a) integrare con i nuovi nominativi, l'apposito tracciato del Fondo;
 - b) anticipare alla casella di posta elettronica contribuzioni@fondosanedit.it copia della distinta di versamento del bonifico effettuato.

ART. 8 SOSPENSIONE PRESTAZIONI E CONTRIBUZIONE PER ASPETTATIVA NON RETRIBUITA/CONGEDO STRAORDINARIO PER GRAVI MOTIVI FAMILIARI

1. Nei casi di mancata corresponsione della retribuzione dovuta ad assenze per aspettativa non retribuita/aspettativa sindacale non retribuita e congedo straordinario per gravi motivi familiari, si applica la sospensione della contribuzione. L'obbligo della contribuzione riprende dal momento della ripresa dell'attività lavorativa dell'iscritto.
2. Per gli eventi sospensivi di cui al precedente comma, possono essere stipulati appositi accordi, che prevedano la normale copertura contributiva e, quindi, il diritto per i lavoratori interessati al mantenimento delle prestazioni del Fondo.

ART. 9 SOSPENSIONE CAUTELARE – CESSAZIONE

1. Qualora il Fondo rilevi comportamenti fraudolenti degli Iscritti, finalizzati ad acquisire prestazioni e/o rimborsi non dovuti, dispone la sospensione dell'iscritto e contemporaneamente avvia specifici accertamenti. La sospensione viene comunicata all'Iscritto. Con la sospensione cessa, per il corrispondente periodo, il diritto alle prestazioni anche per le pratiche eventualmente in corso di liquidazione.
2. In caso di ripristino del diritto alle prestazioni, verrà riattivato, sin dal momento dell'inizio della sospensione, il corrispondente diritto alle prestazioni.



3. Il diritto alle prestazioni, oltre ai casi di sospensione, viene meno per:

- a) cessazione del rapporto di lavoro nel settore, salvo quanto previsto nel successivo comma 5;
- b) decesso dell'Iscritto;
- c) scioglimento, liquidazione o cessazione, per qualsiasi causa, del Fondo.

4. Nel caso sub a) di cui al precedente comma 3, che comporti uno stato di disoccupazione del lavoratore, la copertura assicurativa è garantita per i successivi tre mesi decorrenti dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. L'estensione è esclusa in caso del raggiungimento alla pensione o in caso di nuova assunzione con altro datore di lavoro che applica un Ccnl diverso da quello edile.

5. Nel caso di cessazione dell'attività del datore di lavoro e di prosecuzione del rapporto lavorativo con altro datore di lavoro subentrante, che applica uno dei Ccnl di cui all'art. 1, la copertura assicurativa per il dipendente continua ad essere operante senza soluzione di continuità.

6. Il diritto al rimborso di eventuali prestazioni effettuate e non liquidate prima del decesso è trasferito agli eredi del dipendente deceduto.

7. L'uscita dal Fondo per passaggio alla qualifica di dirigente determina la cessazione dell'obbligo contributivo dell'impresa.

ART. 10 ANOMALIE CONTRIBUTIVE, ERRATI E OMESSI VERSAMENTI

1. Nel caso fossero rilevate anomalie o errori nella contribuzione, verranno attivate dal Fondo le procedure di correzione dell'errore di cui al successivo comma 3.

2. Gli operatori che effettuano le modifiche sono legalmente responsabili della correttezza delle informazioni inserite.

3. In caso di versamento errato che comporti la restituzione della contribuzione, il Fondo procederà secondo le seguenti modalità:

a) Le Imprese, Associazioni, Organizzazioni o Enti che versano direttamente al Fondo devono inviare tempestivamente una e-mail all'indirizzo contribuzioni@fondosanedil.it, indicando:

- l'importo da rimborsare;
- il periodo di competenza del versamento errato.

Dopo aver accertato l'anomalia, il Fondo provvederà a restituire le somme dovute.

b) Le Imprese che versano tramite Casse Edili/Edilcasse devono richiedere il rimborso alla Cassa Edile/Edilcassa di riferimento, che:

- verificherà l'anomalia;
- quantificherà l'importo da restituire e indicherà il relativo periodo di competenza;



- trasmetterà tali informazioni all'indirizzo contribuzioni@fondosanedil.it.

Dopo aver accertato l'anomalia, il Fondo provvederà a restituire le somme dovute alla Cassa territorialmente competente.

4. In caso di omessi o errati versamenti contributivi, il Fondo procederà al recupero degli importi dovuti, nel rispetto del termine di prescrizione previsto dall'art. 2948 del Codice Civile, secondo le seguenti modalità:

- il Fondo invierà una comunicazione formale, tramite PEC o raccomandata A/R, contenente anche la messa in mora dell'operatore economico inadempiente;
- in assenza di riscontro entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, il Fondo attiverà le procedure di recupero del credito, anche mediante azioni legali.

5. In caso di mancato versamento di una o più quote contributive, l'operatore economico è obbligato al versamento per l'intero periodo mancante e alla regolarizzazione delle relative posizioni.

6. Gli importi giunti in ritardo e non più utili a dare copertura sanitaria e gli interessi di mora, se previsti, saranno contabilizzati in uno specifico fondo e interamente destinati alle prestazioni collettive.

ART. 11 CONTRIBUZIONE

1) Per gli Iscritti, il contributo contrattuale è calcolato su base mensile, con riferimento a 12 mensilità.

a) Per gli operai, anche in part-time, la contribuzione, da versare al Fondo per il tramite della Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente e presso la quale il singolo lavoratore è denunciato, è fissata nella misura dello 0,60% su un minimo di 120 ore sulle seguenti voci retributive:

- minimo
- contingenza
- edr
- its

Per gli operai, il versamento deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, tramite il Sistema delle Casse Edili/Edilcasse contestualmente al versamento di tutte le altre voci contrattuali.

b) Per gli impiegati, la contribuzione è fissata nella misura dello 0,26% sulle seguenti voci retributive:

- minimo
- contingenza
- edr
- premio di produzione



Nei casi di lavoratori impiegati in part-time o nelle ipotesi di lavoro intermittente, non è previsto il riproporzionamento del contributo in relazione al minor orario contrattuale e pertanto la contribuzione deve essere versata per intero.

Per gli impiegati, il versamento deve essere effettuato entro il mese successivo a quello di riferimento.

2. I versamenti si effettuano:

- per tutte le tipologie di rapporto di lavoro subordinato, senza alcuna eccezione in merito alla natura del rapporto di dipendenza;
- per i lavoratori in malattia, in maternità o in sospensione a seguito di attivazione di ammortizzatori sociali.

3. La contribuzione mensile da versare al Fondo afferente gli Iscritti di cui all'art.4 comma 2 dello Statuto del Fondo è definita sulla base di appositi accordi tra le Parti Istitutive.

ART. 12 DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE

1. Per i lavoratori con qualifica operaia, l'obbligo di contribuzione decorre dal mese di assunzione, indipendentemente dal giorno in cui essa avviene. La contribuzione è calcolata sempre sulla base delle ore effettivamente lavorate se superiori a 120; in caso contrario, deve essere comunque calcolata su un minimo di 120 ore.
2. Per i lavoratori con qualifica impiegatizia, l'obbligo di contribuzione decorre dal mese di assunzione, indipendentemente dal giorno in cui questa avviene, ed è dovuto per l'intero importo mensile.
3. Con riferimento ai lavoratori di cui ai commi 1 e 2, nel caso di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro nel corso del mese, l'obbligo di contribuzione è riferito a tutto il mese.

ART. 13 CONTRIBUZIONE DIRETTA – TERMINI DI VERSAMENTO

Ciascun datore di lavoro, nei casi di contribuzione diretta al Fondo, dovrà effettuare il relativo versamento tramite bonifico bancario a favore del Fondo, entro e non oltre l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza, indicando nella causale esclusivamente i codici alfanumerici generati automaticamente in sede di caricamento e convalida dei tracciati.

ART. 14 PRESTAZIONI RICONOSCIUTE DAL FONDO

1 L'Iscritto ha diritto alle coperture assicurative e quindi all'erogazione delle prestazioni solo nel caso di regolarità contributiva dell'impresa.



2. Il dettaglio e le modalità di accesso alle prestazioni sono contenute nelle Guide, nelle Mini Guide ai Piani Sanitari e nelle Guide alle Prestazioni in autogestione, pubblicate sul sito www.fondosanedil.it, che costituiscono parte integrante del presente Regolamento.

ART. 15

PRESTAZIONI NON RIMBORSABILI – DECADENZA DAL DIRITTO AL RIMBORSO

1. Tutto quanto non contemplato o espressamente escluso dal piano sanitario, nomenclatore e dal tariffario non è rimborsabile.
2. La richiesta di rimborso di una prestazione sanitaria deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla data riportata nel documento di spesa.

ART. 16

PRESTAZIONI E RIMBORSI – COMPETENZA GESTIONE RICHIESTE

1. Le prestazioni sanitarie devono essere erogate prioritariamente attraverso la rete convenzionata. L'Iscritto può richiedere il rimborso delle spese mediche sostenute solo se ricorrono le condizioni previste dai Piani Sanitari.
2. Per richiedere una prestazione in rete convenzionata o il rimborso di una spesa medica sostenuta, l'Iscritto dipendente di un'impresa edile deve rivolgersi alla Cassa Edile o Edilcassa territorialmente competente ossia quella alla quale viene versato il contributo. Se il versamento contributivo è effettuato direttamente al Fondo, l'Iscritto deve rivolgersi alla Cassa Edile o Edilcassa del territorio in cui ha sede operativa la propria unità lavorativa.
3. L'Iscritto lavoratore dipendente di una Associazione Datoriale, Organizzazione Sindacale o di un Ente Paritetico, per richiedere una prestazione in rete convenzionata o il rimborso di una spesa medica sostenuta, deve rivolgersi all'Ufficio Prestazioni del Fondo.

ART. 17

GESTIONE RECLAMI

1. Nel caso in cui le prestazioni sanitarie siano erogate direttamente dal Fondo (modalità autoassicurata), gli Iscritti o beneficiari che intendano contestare decisioni relative a:

- l'effettività della prestazione;
- la quantificazione o l'erogazione delle somme dovute;

possono presentare ricorso scritto al Fondo, inviando apposita istanza all'indirizzo e-mail **reclami@fondosanedil.it**, corredata da:

- Nome, Cognome e Codice Fiscale dell'Iscritto o beneficiario;
- Numero del sinistro o riferimento della pratica;
- Oggetto e motivazione del ricorso;
- Eventuale documentazione a supporto.



Per conoscenza, il ricorso dovrà essere inviato anche alla Cassa Edile/Edilcassa di riferimento.

Il Fondo provvederà a istruire la pratica e a sottoporla alla valutazione dell'Ufficio competente. L'esito sarà comunicato entro 30 giorni dal ricevimento, salvo richiesta di integrazioni o particolari complessità.

2. Nel caso le prestazioni sanitarie siano erogate tramite Compagnia Assicurativa con cui il Fondo ha stipulato specifica convenzione o polizza collettiva (modalità assicurata), eventuali ricorsi relativi a:

- mancato riconoscimento della prestazione;
- parziale liquidazione;
- ritardo nell'erogazione;

devono essere presentati direttamente alla Compagnia Assicurativa Unisalute:

- Ufficio reclami - via Larga, 8 - 40138 Bologna;
- E- mail: **reclami@unisalute.it**.

Per conoscenza, il ricorso dovrà essere inviato anche al Fondo, indirizzo e-mail: **reclami@fondosanedil.it** e alla Cassa Edile/Edilcassa di riferimento.

Il Fondo, pur non assumendo responsabilità diretta sull'esito del ricorso (che è di esclusiva competenza della Compagnia), potrà:

- monitorare la gestione della pratica da parte dell'assicuratore;
- intervenire, se ritenuto opportuno, nei limiti contrattuali, per promuovere eventuali riesami o approfondimenti da parte della Compagnia.

Il Fondo qualora rilevi elementi di criticità o difformità nella gestione, potrà attivare specifici canali di confronto con l'assicuratore, nell'ambito delle prerogative previste dagli accordi in essere.

ART. 18 PRIVACY

Tutti i dati relativi alle aziende, agli Iscritti e ai componenti del relativo nucleo familiare, saranno trattati dal Fondo in qualità di Titolare del trattamento, secondo le modalità ed entro i limiti previsti dal Regolamento EU 2016/679 in vigore.



S162-25 - Inps, msg. n. 3804/2025: domanda di esonero contributivo per i datori di lavoro in possesso della certificazione della parità di genere

L'Inps fornisce aggiornamenti in merito all'esonero contributivo per i datori di lavoro in possesso della certificazione della parità di genere

Con il messaggio n. 3804/2025, l'Inps fornisce aggiornamenti in merito all'esonero contributivo per i datori di lavoro in possesso della certificazione della parità di genere.

In via preliminare, l'Istituto ricorda che l'articolo 5 della legge n. 162/2021 prevede un esonero dal versamento dell'1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 50.000 euro annui per beneficiario, a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del d.lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna).

Ai sensi del decreto del Ministro per le Pari opportunità e la famiglia del 29 aprile 2022, attuativo del citato articolo 46-bis, la certificazione della parità di genere viene rilasciata in conformità alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, dagli Organismi di valutazione della conformità accreditati in questo ambito ai sensi del regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008.

Pertanto, solo le certificazioni rilasciate dai citati Organismi di certificazione, riportanti il marchio UNI e quello dell'Ente di accreditamento, sono valide ai fini del riconoscimento ai datori di lavoro privati del beneficio contributivo in esame.

L'Inps ribadisce, inoltre, che la "Certificazione della parità di genere" è emessa in conformità alla prassi UNI/PdR 125:2022, ai sensi dell'articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna e del citato decreto ministeriale 29 aprile 2022, e che la mera presentazione, anche su base volontaria, del Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile, a norma dell'articolo 46 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, non consente al datore di lavoro di accedere al beneficio.

Il decreto del 20 ottobre 2022, adottato dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le Pari opportunità e la famiglia e con il Ministro dell'Economia e delle finanze, ha disciplinato i criteri e le modalità di concessione dell'esonero in oggetto, a decorrere dal 2022.

Con la successiva circolare n. 137/2022, l'Inps ha fornito le istruzioni operative per consentire, ai datori di lavoro che hanno conseguito la certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2022, di accedere alla misura di esonero in esame.

Con i successivi messaggi n. 4614/2023 e n. 4479/2024 è stata avviata la campagna di acquisizione delle richieste di esonero per i datori di lavoro privati in possesso delle certificazioni conseguite, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023 ed entro il 31 dicembre 2024.

Ciò premesso, con il messaggio in esame l'Istituto rende noto che sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)", è stato rilasciato il modulo di istanza online "SGRAVIO PAR_GEN", volto all'inoltro delle domande di esonero contributivo da parte dei datori di lavoro privati che conseguano la "Certificazione della parità di genere" entro il 31 dicembre 2025. Per accedere al suddetto modulo è necessario selezionare l'anno di riferimento 2025.

Al fine di garantire la possibilità di accedere all'esonero in esame, ai datori di lavoro privati che conseguano la "Certificazione della parità di genere" entro il 31 dicembre 2025, le richieste di riconoscimento dell'agevolazione possono essere presentate fino al 30 aprile 2026. Resta fermo che, ai fini dell'ammissibilità all'esonero, fa fede la data di rilascio della certificazione, che non può in nessun caso essere successiva al 31 dicembre 2025.

La domanda telematica di autorizzazione all'esonero contiene le seguenti informazioni:

- 1) i dati identificativi del datore di lavoro (matricola e codice fiscale);
- 2) la retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità della "Certificazione della parità di genere" di cui all'articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;
- 3) l'aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della "Certificazione della parità di genere" di cui al citato articolo 46-bis;
- 4) la forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità della "Certificazione della parità di genere" di cui al citato articolo 46-bis;
- 5) la dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di essere in possesso della "Certificazione della parità di genere" di cui al citato articolo 46-bis, l'identificativo alfanumerico del certificato della parità di genere, nonché la denominazione dell'Organismo di certificazione accreditato che lo ha rilasciato in conformità alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, ai sensi del citato decreto ministeriale 29 aprile 2022;
- 6) la data di emissione della suddetta certificazione, nonché il periodo di validità della stessa. L'Istituto precisa che in caso di modifica del certificato da parte dell'Organismo di certificazione occorre indicare esclusivamente la data della prima emissione del certificato in corso di validità.

Con specifico riferimento alle modalità di corretta compilazione del campo presente nel modulo di domanda relativo alla retribuzione media mensile globale, l'Inps ribadisce, come già precisato nei messaggi n. 2844/2024 e n. 4479/2024, che l'indicazione della retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità della "Certificazione della parità di genere" è un elemento essenziale del modulo di domanda e che il riconoscimento del beneficio è strettamente correlato a quanto indicato dal datore di lavoro in fase di richiesta della misura agevolata.

La retribuzione media mensile globale si riferisce al cumulo di tutte le retribuzioni medie corrisposte o da corrispondere da parte del datore di lavoro interessato a beneficiare dell'esonero in oggetto e non alla retribuzione media dei singoli lavoratori. Pertanto, la stessa si riferisce all'ammontare complessivo delle retribuzioni medie erogate o da erogare per la totalità dei lavoratori in carico al datore di lavoro.

Con specifico riferimento alla fase di elaborazione delle istanze, l'Inps informa che le domande inoltrate per il riconoscimento dell'esonero rimarranno nello stato "trasmessa" fino alla data di elaborazione massiva, che verrà effettuata solo successivamente alla scadenza del periodo volto all'acquisizione delle istanze (30 aprile 2026). Al termine delle elaborazioni, verrà comunicato, in calce al medesimo modulo di istanza online presente all'interno del "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)", l'ammontare dell'esonero che potrà essere fruito.

Ai fini della verifica del possesso dei requisiti legittimanti la fruizione dell'esonero e della conseguente elaborazione massiva delle istanze che verrà effettuata nel corso dell'anno

2026, il Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri comunicherà periodicamente all'INPS i dati identificativi dei datori di lavoro del settore privato che siano in possesso della "Certificazione di parità di genere" di cui all'articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna.

Qualora la certificazione indicata nella richiesta di esonero non corrisponda ai requisiti sopra illustrati, la domanda non potrà trovare accoglimento.

L'Inps autorizzerà i datori di lavoro alla fruizione del beneficio, quale esonero in misura non superiore all'1% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro dallo stesso indicati nella domanda di autorizzazione, fermo restando il limite massimo di 50.000 euro annui per ciascun beneficiario (l'art. 5, comma 2, della legge n. 162/2021).

Le istanze per le quali sarà riconosciuto l'intero ammontare dell'esonero spettante saranno contrassegnate dallo stato "Accolta".

L'Inps evidenzia che l'ammontare massimo di 50.000 euro annui per beneficiario deve intendersi riferito al medesimo codice fiscale. Pertanto, nelle ipotesi in cui siano state presentate più domande per posizioni aziendali (matricole) associate allo stesso codice fiscale, l'Istituto provvederà a riconoscere l'esonero nei limiti del massimale annuo di 50.000 euro per codice fiscale.

Inoltre, l'Inps precisa che l'elaborazione delle istanze verrà effettuata nel limite di spesa complessivo di 50 milioni di euro annui di cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto interministeriale 20 ottobre 2022.

Nell'ipotesi di insufficienza di tali risorse, l'esonero sarà proporzionalmente ridotto per la totalità della platea dei beneficiari che hanno presentato una domanda potenzialmente ammissibile, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto interministeriale.

Qualora si rendesse necessario procedere a detta riduzione, le istanze saranno contrassegnate dallo stato "Accolta parziale".

All'esito dell'elaborazione delle istanze, alle posizioni contributive per le quali sarà possibile procedere al riconoscimento dell'esonero verrà attribuito il codice di autorizzazione (CA) "4R", avente il significato di "Azienda autorizzata all'esonero di cui all'articolo 5 della legge n. 162/2021".

La misura di esonero potrà, conseguentemente, trovare applicazione per i soli datori di lavoro a cui è stato attribuito il codice di autorizzazione (CA) "4R".

L'esonero autorizzato potrà essere fruito dal primo mese di validità della certificazione e per l'intero periodo di durata della stessa, come previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto interministeriale 20 ottobre 2022.

In caso di rinuncia o revoca della "Certificazione della parità di genere", il datore di lavoro interessato provvederà, sotto la propria responsabilità, a darne tempestiva comunicazione all'Istituto, per mezzo della funzionalità "Contatti" del Cassetto previdenziale del contribuente, nonché tramite l'invio di una PEC all'indirizzo pariopportunita@mailbox.governo.it del Dipartimento per le Pari opportunità, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, del decreto interministeriale 20 ottobre 2022, e a sospendere la fruizione della misura autorizzata.

Infine, l'Inps chiarisce che i datori di lavoro privati che hanno presentato nelle precedenti campagne di acquisizione delle richieste la domanda di esonero e che siano ancora in possesso della "Certificazione della parità di genere", non devono ripresentare domanda, in quanto, a seguito dell'accoglimento della stessa, l'esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione stessa. Pertanto, qualora la medesima posizione aziendale abbia già ricevuto un esito di accoglimento della domanda presentata nelle precedenti campagne volte al riconoscimento dell'esonero, la richiesta inoltrata per la certificazione conseguita nell'anno

2025 sarà respinta.

Resta fermo che, laddove il soggetto interessato verificasse di avere indicato nella domanda relativa alla precedente campagna dei dati errati o anomali e di avere avuto, conseguentemente, il riconoscimento di un importo di esonero ridotto rispetto a quanto spettante, lo stesso può:

- preliminarmente rinunciare alla domanda “accolta parzialmente” mediante accesso alla propria istanza telematica e selezionando l’apposito tasto “Rinuncia allo sgravio”;
- successivamente alla rinuncia presentare una nuova richiesta nella campagna di acquisizione delle richieste in corso.

Per le certificazioni rilasciate nelle annualità successive al 2025 l’Inps fornirà prossimamente ulteriori indicazioni.

Con riferimento alle modalità di fruizione dell’esonero autorizzato, l’Inps rinvia alle indicazioni operative fornite con la circolare n. 137/2022 e ribadisce che l’effettiva fruizione della misura di esonero per i datori di lavoro che presenteranno istanza nell’ambito della presente campagna potrà decorrere solo all’esito dell’elaborazione cumulativa delle istanze trasmesse e delle verifiche preventive circa il possesso dei requisiti abilitanti in capo ai singoli richiedenti.

Al riguardo, l’Inps evidenzia che il periodo di validità del codice di conguaglio relativo alle mensilità pregresse (codice causale “ L239 ”, avente il significato di “Arretrato conguaglio esonero contributivo parità di genere articolo 5 legge n. 162/2021”) previsto nella citata circolare n. 137/2022 sarà periodicamente aggiornato da parte dell’Istituto.



Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 16-12-2025

Messaggio n. 3804

OGGETTO: **Articolo 5 della legge 5 novembre 2021, n. 162. Esonero contributivo per i datori di lavoro privati che siano in possesso della "Certificazione della parità di genere" di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo n. 198/2006. Avvio della campagna di acquisizione delle domande di esonero contributivo per i datori di lavoro privati che abbiano conseguito la "Certificazione della parità di genere" entro il 31 dicembre 2025**

L'articolo 5 della legge 5 novembre 2021, n. 162, prevede un esonero dal versamento dei contributi previdenziali in misura non superiore all'1%, nel limite massimo di 50.000 euro annui, a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della "Certificazione della parità di genere" di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (di seguito, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), introdotto dall'articolo 4 della medesima legge.

Ai sensi del decreto del Ministro per le Pari opportunità e la famiglia 29 aprile 2022, attuativo del citato articolo 46-bis, la "Certificazione della parità di genere" viene rilasciata in conformità ai parametri minimi di cui alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, dagli Organismi di valutazione della conformità accreditati in questo ambito ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008[\[1\]](#).

Pertanto, solo le certificazioni rilasciate da Organismi di certificazione accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, riportanti il marchio UNI e quello dell'Ente di accreditamento, sono valide ai fini del riconoscimento ai datori di lavoro privati del beneficio contributivo in argomento[\[2\]](#).

Si ribadisce, inoltre, che la "Certificazione della parità di genere" è emessa in conformità alla prassi UNI/PdR 125:2022, ai sensi dell'articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità tra

uomo e donna e del citato decreto ministeriale 29 aprile 2022, e che la mera presentazione, anche su base volontaria, del Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile, a norma dell'articolo 46 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, non consente al datore di lavoro di accedere al beneficio.

Il decreto del 20 ottobre 2022, adottato dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le Pari opportunità e la famiglia e con il Ministro dell'Economia e delle finanze, ha disciplinato i criteri e le modalità di concessione dell'esonero in oggetto, a decorrere dal 2022.

Con la successiva circolare n. 137 del 27 dicembre 2022, alla quale si rinvia integralmente, sono state fornite indicazioni e istruzioni operative in ordine all'ambito di applicazione dell'esonero contributivo introdotto dall'articolo 5 della citata legge n. 162/2021.

In particolare, la citata circolare ha fornito le prime istruzioni operative per consentire ai datori di lavoro che avessero conseguito la "Certificazione della parità di genere" **entro il 31 dicembre 2022** di accedere alla nuova misura di esonero.

Con i successivi messaggi n. 4614 del 21 dicembre 2023 e n. 4479 del 30 dicembre 2024 è stata avviata la campagna di acquisizione delle richieste di esonero per i datori di lavoro privati in possesso delle certificazioni conseguite, rispettivamente, **entro il 31 dicembre 2023** ed **entro il 31 dicembre 2024**.

Tanto premesso, in accordo con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il presente messaggio si comunica che sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)", è stato rilasciato il modulo di istanza *online* **"SGRAVIO PAR_GEN"**, volto all'inoltro delle domande di esonero contributivo da parte dei datori di lavoro privati che conseguano la "Certificazione della parità di genere" **entro il 31 dicembre 2025**. Per accedere al suddetto modulo è necessario selezionare l'anno di riferimento **2025**.

Al fine di garantire la possibilità di accedere all'esonero in argomento, ai datori di lavoro privati che conseguano la "Certificazione della parità di genere" **entro il 31 dicembre 2025**, le richieste di riconoscimento dell'agevolazione possono essere presentate fino al **30 aprile 2026**. Resta fermo che, ai fini dell'ammissibilità all'esonero, fa fede la data di rilascio della certificazione, che non può in nessun caso essere successiva al 31 dicembre 2025.

Con specifico riferimento alle modalità di compilazione della domanda telematica di autorizzazione all'esonero, si precisa che la stessa contiene le seguenti informazioni:

- 1) i dati identificativi del datore di lavoro (matricola e codice fiscale);
- 2) la retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità della "Certificazione della parità di genere" di cui all'articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;
- 3) l'aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della "Certificazione della parità di genere" di cui al citato articolo 46-bis;
- 4) la forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità della "Certificazione della parità di genere" di cui al citato articolo 46-bis;
- 5) la dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di essere in possesso della "Certificazione della parità di genere" di cui al citato articolo 46-bis, l'identificativo alfanumerico del certificato della parità di genere, nonché la denominazione dell'Organismo di certificazione accreditato che lo ha rilasciato in conformità alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, ai sensi del citato decreto ministeriale 29 aprile 2022;

6) la data di emissione della suddetta certificazione, nonché il periodo di validità della stessa. Si precisa che in caso di modifica del certificato da parte dell'Organismo di certificazione occorre indicare esclusivamente la data della prima emissione del certificato in corso di validità.

Con specifico riferimento alle modalità di corretta compilazione del campo presente nel modulo di domanda relativo alla **retribuzione media mensile globale**, si ribadisce, come già precisato nei messaggi n. 2844 del 13 agosto 2024 e n. 4479/2024, che l'indicazione della retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità della "Certificazione della parità di genere" è un elemento essenziale del modulo di domanda e che il riconoscimento del beneficio è strettamente correlato a quanto indicato dal datore di lavoro in fase di richiesta della misura agevolata.

Al riguardo, si precisa che la retribuzione media mensile globale deve essere intesa come la sommatoria di tutte le retribuzioni mensili medie corrisposte dal datore di lavoro nel periodo di validità della certificazione.

La retribuzione media mensile globale, dunque, si riferisce al cumulo di tutte le retribuzioni medie corrisposte o da corrispondere da parte del datore di lavoro interessato a beneficiare dell'esonero in oggetto e non alla retribuzione media dei singoli lavoratori.

Pertanto, la stessa si riferisce all'ammontare complessivo delle retribuzioni medie erogate o da erogare per la totalità dei lavoratori in carico al datore di lavoro. Ad esempio, nelle ipotesi in cui il datore di lavoro abbia una forza aziendale pari a 50 lavoratori, ciascuno dei quali percepisca mediamente 2.000 euro mensili, la retribuzione media mensile globale da indicare nella domanda è pari a 100.000 euro (quindi pari a 2.000 euro medi mensili per la totalità dei 50 lavoratori in forza) e non a 2.000 euro.

Con specifico riferimento alla successiva fase di elaborazione delle istanze acquisite, si rappresenta che le domande inoltrate per il riconoscimento dell'esonero in trattazione rimarranno nello stato "trasmessa" fino alla data di elaborazione massiva, che verrà effettuata solo successivamente alla scadenza del periodo volto all'acquisizione delle istanze (**30 aprile 2026**). Al termine delle elaborazioni verrà comunicato, in calce al medesimo modulo di istanza *online* presente all'interno del "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)", l'ammontare dell'esonero che potrà essere fruito.

Ai fini della verifica del possesso dei requisiti legittimanti la fruizione dell'esonero e della conseguente elaborazione massiva delle istanze che verrà effettuata nel corso dell'anno 2026, il Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri comunicherà periodicamente all'INPS i dati identificativi dei datori di lavoro del settore privato che siano in possesso della "Certificazione di parità di genere" di cui all'articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna.

Qualora la certificazione indicata nella richiesta di esonero non corrisponda ai requisiti sopra illustrati, la domanda non potrà trovare accoglimento.

Al riguardo, si precisa che l'INPS autorizzerà i datori di lavoro alla fruizione del beneficio, quale esonero in misura non superiore all'1% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro dallo stesso indicati nella domanda di autorizzazione, fermo restando il limite massimo di **50.000 euro annui** per ciascun beneficiario (cfr. l'art. 5, comma 2, della legge n. 162/2021).

Le istanze per le quali sarà riconosciuto l'intero ammontare dell'esonero spettante, pari all'1% della contribuzione datoriale – nel suddetto limite di 50.000 euro annui – saranno contrassegnate dallo stato "Accolta".

A tale riguardo, si sottolinea che l'ammontare massimo di 50.000 euro annui per beneficiario

deve intendersi riferito al medesimo codice fiscale. Pertanto, nelle ipotesi in cui siano state presentate più domande per posizioni aziendali (matricole) associate allo stesso codice fiscale, l'Istituto provvederà a riconoscere l'esonero nei limiti del massimale annuo di 50.000 euro per codice fiscale.

Inoltre, si precisa che l'elaborazione delle istanze verrà effettuata nel limite di spesa complessivo di **50 milioni di euro annui** di cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto interministeriale 20 ottobre 2022.

Al riguardo, si evidenzia che, nell'ipotesi di insufficienza di tali risorse, l'esonero - in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto interministeriale - sarà proporzionalmente ridotto per la totalità della platea dei beneficiari che hanno presentato una domanda potenzialmente ammissibile.

Qualora si rendesse necessario procedere a detta riduzione, le istanze saranno contrassegnate dallo stato "Accolta parziale".

All'esito dell'elaborazione delle istanze, alle posizioni contributive per le quali sarà possibile procedere al riconoscimento dell'esonero verrà attribuito il codice di autorizzazione (CA) "**4R**", avente il significato di "Azienda autorizzata all'esonero di cui all'articolo 5 della legge n. 162/2021".

La misura di esonero potrà, conseguentemente, trovare applicazione per i soli datori di lavoro a cui è stato attribuito il codice di autorizzazione (CA) "**4R**".

L'esonero autorizzato potrà essere fruito dal primo mese di validità della certificazione e per l'intero periodo di durata della stessa, come previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto interministeriale 20 ottobre 2022.

Inoltre, in caso di **rinuncia o revoca** della "Certificazione della parità di genere", il datore di lavoro interessato provvederà, sotto la propria responsabilità, a darne tempestiva comunicazione all'Istituto, per mezzo della funzionalità "Contatti" del Cassetto previdenziale del contribuente, nonché tramite l'invio di una PEC all'indirizzo pariopportunita@mailbox.governo.it del Dipartimento per le Pari opportunità, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, del decreto interministeriale 20 ottobre 2022, e a sospendere la fruizione della misura autorizzata.

Da ultimo, ai fini di una corretta gestione delle richieste di esonero, si chiarisce che i datori di lavoro privati che hanno **presentato nelle precedenti campagne di acquisizione delle richieste** la domanda di esonero e che siano ancora in possesso della "Certificazione della parità di genere", **non devono ripresentare domanda**, in quanto, a seguito dell'accoglimento della stessa, l'esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione stessa.

Pertanto, qualora la medesima posizione aziendale abbia già ricevuto un esito di accoglimento della domanda presentata nelle precedenti campagne volte al riconoscimento dell'esonero, la richiesta inoltrata per la certificazione conseguita nell'anno 2025 sarà respinta.

Al riguardo, resta fermo che, laddove il soggetto interessato verificasse di avere indicato nella domanda relativa alla precedente campagna dei dati errati o anomali e di avere avuto, conseguentemente, il riconoscimento di un importo di esonero ridotto rispetto a quanto spettante, lo stesso può:

- preliminarmente rinunciare alla domanda "accolta parzialmente" mediante accesso alla propria istanza telematica e selezionando l'apposito tasto "Rinuncia allo sgravio";
- successivamente alla rinuncia presentare una nuova richiesta nella campagna di

acquisizione delle richieste in corso.

Per le certificazioni rilasciate **nelle annualità successive al 2025** saranno fornite ulteriori indicazioni.

Con riferimento alle modalità di fruizione dell'esonero autorizzato, si rinvia alle indicazioni operative fornite con la circolare n. 137/2022 e si ribadisce che l'effettiva fruizione della misura di esonero per i datori di lavoro che presenteranno istanza nell'ambito della presente campagna potrà decorrere solo all'esito dell'elaborazione cumulativa delle istanze trasmesse e delle verifiche preventive circa il possesso dei requisiti abilitanti in capo ai singoli richiedenti. Al riguardo, si evidenzia che il periodo di validità del codice di conguaglio relativo alle mensilità pregresse (codice causale "**L239**", avente il significato di "Arretrato conguaglio esonero contributivo parità di genere articolo 5 legge n. 162/2021") previsto nella citata circolare n. 137/2022 sarà periodicamente aggiornato da parte dell'Istituto.

Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga

[1] Gli Organismi di certificazione accreditati abilitati al rilascio della certificazione in conformità alla Prassi UNI/PdR 125:2022 sono esclusivamente quelli presenti nell'elenco disponibile al seguente *link*: <https://certificazione.pariopportunita.gov.it/public/organismi-di-certificazione>.

[2] Le regole per il rilascio e il mantenimento della certificazione da parte degli Organismi di certificazione accreditati sono definite dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 specificamente per la Prassi UNI/PdR 125:2022 e riguardano la sorveglianza annuale e il rinnovo ogni tre anni.

S163-25 - Malattia – Nuove modalità di esposizione dei dati nel flusso Uniemens – Inps, msg. 3743/2025

Comunicato dall’Inps il differimento delle nuove modalità di esposizione degli eventi e del conguaglio dell’indennità economica di malattia nel flusso Uniemens

Con riferimento al messaggio n. 3029/2025 (vedasi notizia S138-25 di ANCE FVG Informa n°39/2025), l’Inps, con il messaggio allegato, comunica che le nuove modalità di esposizione degli eventi e del conguaglio dell’indennità economica di malattia nel flusso Uniemens per i rapporti di lavoro dipendente dei datori di lavoro del settore privato sono differite al mese di competenza di marzo 2026.



Direzione Centrale Entrate

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali

Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 10-12-2025

Messaggio n. 3743

OGGETTO: Nuove modalità di esposizione degli eventi e del conguaglio dell'indennità economica di malattia nel flusso Uniemens per rapporti di lavoro dipendente dei datori di lavoro del settore privato. Differimento competenza di avvio

Con riferimento al messaggio n. 3029 del 10 ottobre 2025, si comunica che le nuove modalità di esposizione degli eventi e del conguaglio dell'indennità economica di malattia nel flusso Uniemens per i rapporti di lavoro dipendente dei datori di lavoro del settore privato, così come riportate nel citato messaggio, sono differite al mese di competenza di marzo 2026.

Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga

S164-25 - Inps, circ. n. 150/2025: condizioni per la fruizione dei benefici in materia di lavoro e legislazione sociale – DL n. 19/2024

L'Inps illustra le modifiche normative alle condizioni per la fruizione dei benefici in materia di lavoro e legislazione sociale

Con la circolare n. 150/2025, l'Inps illustra le modifiche normative riguardanti le condizioni per la fruizione dei benefici in materia di lavoro e legislazione sociale, che sono state apportate dall'articolo 29, comma 1, del decreto-legge n. 19/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56/2024 (vedasi notizia S48-24 di ANCE FVG Informa n°10/2024).

In particolare, la norma, intervenendo sul comma 1175, art. 1, legge n. 296/2006, ha ampliato le condizioni cui è subordinata la fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, ricomprendendo anche l'assenza di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, individuate con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Inoltre, è stato introdotto il comma 1175-bis, che prevede che resta fermo il diritto ai benefici normativi e contributivi a seguito della successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi e assicurativi, nei termini indicati dagli organi di vigilanza, e fissa un limite massimo all'importo che può formare oggetto di recupero in caso di violazioni amministrative non regolarizzabili.

Si riportano di seguito i principali contenuti della circolare in oggetto.

Benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale

La previsione del comma 1175 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006, nel fissare le condizioni cui resta subordinata la fruizione delle misure agevolative, ha reso necessaria la definizione del perimetro della sua operatività avuto riguardo alle nozioni di beneficio normativo e contributivo " previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale ".

Secondo la ricostruzione operata dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con la circolare n. 5/2008, richiamata nella circolare n. 51/2008, con la quale sono stati trattati i profili della nuova disciplina in relazione alla condizione del possesso da parte dei datori di lavoro del DURC, a " fronte della disciplina generale che impone oneri di carattere economico-patrimoniale ad una generalità di soggetti, il beneficio si configura come una "eccezione" nei confronti di coloro che in presenza di specifici presupposti soggettivi sono ammessi ad un trattamento agevolato che riduce o elimina totalmente tali oneri " .

Al riguardo, la medesima circolare ministeriale precisa altresì che la nozione di benefici contributivi riconduce alle ipotesi degli sgravi collegati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro, che rappresentano una deroga all'ordinario regime contributivo. Tale deroga deve di fatto operare, affinché possa configurare un'ipotesi agevolativa, come abbattimento di una aliquota ordinariamente più onerosa.

Laddove lo sgravio rappresenti la "regola" per un determinato settore o categoria di lavoratori, lo stesso non può essere contemplato nella nozione di benefici contributivi, la cui fruizione è sottoposta alle richiamate condizioni imposte dal citato comma 1175 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006, che comprende la verifica della regolarità contributiva.

Conseguentemente, la citata circolare n. 5/2008 ha precisato che in tali fattispecie rientrano “ quei regimi di “sottocontribuzione” che caratterizzano interi settori (agricoltura, navigazione marittima, ecc.), territori (zone montane, zone a declino industriale ecc.) ovvero specifiche tipologie contrattuali (apprendistato) con una “speciale” aliquota contributiva prevista dalla legge, ambiti nei quali il totale abbattimento o la riduzione dell'onere economico-patrimoniale nei confronti della platea dei destinatari costituisce l'ipotesi ordinaria, in quanto l'intervento a carico del bilancio statale, dettato da ragioni di carattere politico-economico, prescinde da specifiche ed ulteriori condizioni richieste al soggetto beneficiario ”.

Resta fermo che qualora il datore di lavoro che assolve l'obbligo contributivo in regime di sotto-contribuzione sia destinatario di agevolazioni contributive legate a specifici presupposti o condizioni e quindi di carattere non generalizzato, come precisato nella circolare n. 5/2008, la loro fruizione è subordinata a tutte le condizioni previste dall'articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006.

In ordine ai benefici normativi, nella citata circolare n. 5/2008 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, infine, ha chiarito che gli stessi possono identificarsi in tutte quelle agevolazioni che operano su un piano diverso da quello della contribuzione previdenziale, ma che hanno “ natura patrimoniale e comunque sempre “in materia di lavoro e legislazione sociale ”. In tale nozione, pertanto, sembrano rientrare quelle agevolazioni di carattere fiscale nonché i contributi e le sovvenzioni previste dalla normativa statale, regionale o da atti a valenza comunque normativa connesse alla costituzione e gestione dei rapporti di lavoro (ad es. cuneo fiscale, credito di imposta per nuove assunzioni effettuate in ambiti territoriali o settori determinati) ”.

Condizioni per la fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale

Come già evidenziato, l'articolo 29, comma 1, del decreto-legge n. 19/2024 ha modificato il comma 1175 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006, ampliando le condizioni per la fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale.

Il primo requisito per la fruizione dei benefici rimane il possesso del DURC. In proposito, l'Inps ricorda che l'esito negativo della verifica della regolarità contributiva determina il recupero dei benefici per tutti i periodi per i quali, alla data dell'interrogazione della procedura “ Durc OnLine ”, il sistema restituisce un esito di irregolarità. In tale caso, il recupero, come specificato con la circolare n. 3/2017 dell'INL, incidendo sull'intera compagine aziendale, opera con riguardo ai benefici fruiti dal datore di lavoro nei medesimi periodi per tutti i lavoratori.

In merito al rispetto degli obblighi di legge, ossia alle specifiche condizioni poste dal legislatore in relazione alla fruizione di un determinato beneficio, degli accordi e contratti collettivi di qualunque livello (nazionali, regionali, territoriali o aziendali ove presenti) stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, l'Inps evidenzia che l'INL, con la medesima circolare n. 3/2017, ha chiarito in via definitiva che le relative violazioni, diversamente da quanto avviene in caso di irregolarità del DURC, comportano il recupero dei benefici fruiti dal datore di lavoro solo per i lavoratori per i quali è stata accertata la violazione e per il periodo in cui la stessa si è prodotta.

Il legislatore, novellando il comma 1175 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006, ha esplicitato che la fruizione dei benefici normativi e contributivi da parte dei datori di lavoro, oltre alle previste condizioni, richiede anche l'assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, nelle quali sono comprese quelle in materia di tutela delle condizioni

di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Con riferimento a tali ultime violazioni, l'Inps, nell'evidenziare che l'applicabilità della norma sembrerebbe non richiedere l'adozione del citato decreto, chiarisce che la verifica in merito all'esistenza di provvedimenti di carattere sanzionatorio nei confronti del soggetto richiedente l'agevolazione viene effettuata attraverso l'interrogazione, in cooperazione applicativa, del "Portale Nazionale del Sommerso", istituito con l'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 124/2004, come modificato dall'articolo 19 del decreto-legge n. 36/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 79/2022.

Pertanto, l'Inps continuerà a fare riferimento all'elenco delle fattispecie riportate nell'Allegato A del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e il Ministro per la Semplificazione e la pubblica amministrazione, 30 gennaio 2015.

Articolo 1, comma 1175-bis, della legge n. 296/2006

Il comma 1175-bis dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 introduce un regime di mitigazione del recupero dei benefici normativi e contributivi, sia nelle ipotesi in cui le violazioni di cui al citato comma 1175 del medesimo articolo, rilevate dagli organi di vigilanza, siano regolarizzate nei termini dagli stessi assegnati sulla base delle specifiche disposizioni di legge, sia nei casi in cui le violazioni amministrative non possano essere oggetto di regolarizzazione.

In particolare, in virtù della nuova previsione, i benefici normativi e contributivi di cui il datore di lavoro ha già fruito non sono oggetto di recupero qualora il medesimo datore di lavoro provveda a regolarizzare i contenuti del verbale di accertamento entro le tempistiche indicate dai medesimi organi di vigilanza in base a specifiche disposizioni di legge.

La logica è quella di eliminare l'effetto sanzionatorio consistente nell'addebito dei benefici fruiti a fronte della tempestiva e integrale regolarizzazione da parte del datore di lavoro degli obblighi contributivi e assicurativi, nonché delle violazioni accertate di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006.

La norma si allinea alle misure introdotte dall'articolo 30 del decreto-legge n. 19/2024 che, con l'obiettivo di contrastare le violazioni di natura contributiva per rendere maggiormente vantaggioso per i datori di lavoro operare nel mercato regolare, ha modificato la disciplina del regime sanzionatorio di cui all'articolo 116, comma 8, della legge n. 388/2000.

In tale ambito è prevista una specifica regolamentazione per le ipotesi di situazione debitoria rilevata d'ufficio dagli Enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive. Infatti, l'inserimento della lettera b-bis) nel citato comma 8 dell'articolo 116 della legge n. 388/2000 completa la finalità del comma 1175-bis in esame nella misura in cui, a fronte del pagamento dei contributi in unica soluzione, entro trenta giorni dalla notifica della contestazione, o in modalità rateale, presentando la relativa domanda entro il medesimo termine a condizione che sia effettuato il pagamento della prima rata e che le rate successive siano corrisposte nella misura e nei termini accordati, le sanzioni civili di cui al primo periodo delle lettere a) e b) del comma 8 dell'articolo 116 sono ridotte del 50 per cento.

L'ulteriore ipotesi disciplinata dal novellato comma 1175-bis riguarda le violazioni amministrative che, per loro natura o per espressa previsione normativa, non possono essere oggetto di regolarizzazione. Il recupero dei benefici, che incide sull'intera

compagine aziendale e opera con riguardo a quelli fruiti dal datore di lavoro nei medesimi periodi per tutti i lavoratori, con il medesimo intento mitigatorio, è limitato al doppio dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.

Termini e modalità della regolarizzazione ai sensi dell'articolo 1, comma 1175-bis, della legge n. 296/2006

Il diritto ai benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale fruiti per i lavoratori nei confronti dei quali è stata accertata dagli organi di vigilanza l'omissione/evasione contributiva oggetto di recupero, e per il periodo in cui la violazione di cui al comma 1175 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 si è prodotta, resta fermo in caso di versamento dei contributi addebitati, entro trenta giorni dalla notifica del verbale di accertamento, nonché delle sanzioni comminate per le violazioni di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, nei diversi termini fissati per ciascuna di esse.

Il perfezionamento della condizione alla quale consegue l'effetto mitigatorio si realizza con la regolarizzazione integrale della contribuzione addebitata, anche qualora la stessa si riferisca a fattispecie diverse dalle violazioni che l'hanno determinata e la cui assenza è condizione che legittima la fruizione dei medesimi benefici.

Analogo effetto si determina qualora nel medesimo termine sia presentata la domanda di pagamento in forma rateale della contribuzione addebitata anche se non sono ancora scaduti i termini fissati per il pagamento delle sanzioni comminate in relazione alla fattispecie di violazione rilevata dagli organi di vigilanza. In caso di rateazione, trova anche applicazione la lettera b-bis) del comma 8 dell'articolo 116 della legge n. 388/2000, subordinatamente al versamento della prima rata e al regolare pagamento delle rate successive.

In caso di revoca della rateazione, ai sensi del "Regolamento di Disciplina delle Rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa", la Struttura Inps territorialmente competente, con apposito atto di diffida, provvede ad attivare il recupero dei benefici nella misura originariamente addebitata con il verbale di accertamento.

Il medesimo recupero viene attivato, anche a fronte del regolare versamento delle rate accordate, qualora il datore di lavoro non dimostri alla medesima Struttura territoriale l'intervenuto pagamento nel termine indicato nel verbale di accertamento delle sanzioni comminate in relazione alle violazioni di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006.

Stante il tenore letterale della norma e avuto riguardo all'intento del legislatore di assicurare alla regolarità il rapporto tra contribuenti ed Enti previdenziali che concorre al deflazionamento del contenzioso, l'Istituto procede al recupero dei benefici sia in presenza di proposizione di gravami amministrativi o giudiziari avverso l'atto di accertamento che di pagamenti parziali degli addebiti rilevati in sede ispettiva. Ciò in considerazione della circostanza del mancato perfezionamento della condizione dell'integrale pagamento dei contributi addebitati e delle sanzioni comminate nei termini assegnati con il verbale di accertamento.

Con riguardo alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, la mitigazione, secondo il disposto del comma 1175-bis dell'articolo 1 della legge n. 296/2006, consistente nel doppio dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione, non è condizionata alla regolarizzazione, ma risponde all'intento del legislatore di evitare che sanzioni di modesto importo possano determinare conseguenze ben più rilevanti sotto il profilo del recupero dei benefici.

Indicazioni operative e adeguamenti procedurali

Come sopra riportato, la verifica dell'inesistenza delle violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, nelle quali sono comprese quelle in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, è effettuata tramite interrogazione, in cooperazione applicativa, del "Portale Nazionale del Sommerso".

Nelle more del completamento dell'interoperabilità che consentirà il predetto colloquio, nonché della definizione del relativo procedimento, continua a trovare applicazione la previsione in base alla quale il datore di lavoro, ai fini della fruizione dei benefici, è tenuto ad autocertificare al competente Ispettorato territoriale del lavoro la non commissione delle violazioni che, ai sensi dell'articolo 8 del D.l. 30 gennaio 2015, sono ostative al rilascio del DURC per determinati periodi di tempo indicati nell'Allegato A del medesimo D.l.

Le implementazioni della procedura "VerbaliWeb" correlate alle disposizioni saranno comunicate dall'Inps con successivo messaggio. Le medesime consentiranno, nell'ambito dell'importo addebitato con il verbale di accertamento, di evidenziare il recupero relativo ai benefici normativi e contributivi in relazione alla tipologia delle violazioni regolarizzabili, ai fini dell'applicazione del regime mitigatorio previsto dall'articolo 1, comma 1175-bis, della legge n. 296/2006.



Direzione Centrale Entrate

Roma, 16/12/2025

*Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale*

Circolare n. 150

E, per conoscenza,

*Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali*

OGGETTO: **Articolo 29, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. Modifiche all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di condizioni per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale**

SOMMARIO: *Con la presente circolare si forniscono indicazioni in merito alle condizioni per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.*

INDICE

1. Premessa
2. Benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale
3. Condizioni per la fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale. Articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 29, comma 1, del decreto-legge n. 19/2024
4. Articolo 1, comma 1175-bis, della legge n. 296/2006
5. Termini e modalità della regolarizzazione ai sensi dell'articolo 1, comma 1175-bis, della legge n. 296/2006
6. Indicazioni operative e adeguamenti procedurali. Riserva

1. Premessa

L'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, è intervenuto sull'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, modificando il comma 1175^[1]. La norma ha ampliato le condizioni cui è subordinata la fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale ricomprendendo anche l'assenza di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, individuate con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Inoltre, è stato introdotto il comma 1175-bis^[2], che prevede che resta fermo il diritto ai benefici normativi e contributivi a seguito della successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi e assicurativi, nei termini indicati dagli organi di vigilanza, e fissa un limite massimo all'importo che può formare oggetto di recupero in caso di violazioni amministrative non regolarizzabili.

Il legislatore ha esplicitato le condizioni necessarie per potere fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale. Infatti, oltre alla regolarità contributiva e al rispetto degli obblighi di legge e degli accordi e contratti collettivi nazionali, in quanto indici propri di aziende virtuose, il legislatore ha specificato che la fruizione dei benefici è subordinata all'assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, includendo tra queste ultime anche quelle in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La verifica della sussistenza dei predetti requisiti da parte degli organi di vigilanza costituisce una forma di prevenzione e contrasto al lavoro irregolare assicurando una concorrenza leale tra le imprese.

Tanto premesso, con la presente circolare si illustrano le modifiche introdotte dal citato articolo 29, comma 1, del decreto-legge n. 19/2024 alla disciplina relativa alla fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale, le modalità di addebito da parte degli organi di vigilanza delle omissioni/evasioni conseguenti alle violazioni degli obblighi contributivi e assicurativi regolarizzabili o di contestazione delle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione e i termini e la misura del loro recupero da parte dei datori di lavoro.

2. Benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale

La previsione del comma 1175 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006, nel fissare le condizioni cui resta subordinata la fruizione delle misure agevolative, ha reso necessaria la definizione del perimetro della sua operatività avuto riguardo alle nozioni di beneficio normativo e contributivo "previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale".

Secondo la ricostruzione operata dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con la circolare n. 5 del 30 gennaio 2008, richiamata nella circolare n. 51 del 18 aprile 2008, con la quale sono stati trattati i profili della nuova disciplina in relazione alla condizione del possesso da parte dei datori di lavoro del Documento unico di regolarità contributiva (DURC), a "fronte

della disciplina generale che impone oneri di carattere economico-patrimoniale ad una generalità di soggetti, il beneficio si configura come una "eccezione" nei confronti di coloro che in presenza di specifici presupposti soggettivi sono ammessi ad un trattamento agevolato che riduce o elimina totalmente tali oneri".

Al riguardo, la medesima circolare ministeriale precisa altresì che la nozione di benefici contributivi riconduce alle ipotesi degli sgravi collegati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro, che rappresentano una deroga all'ordinario regime contributivo. Tale deroga deve di fatto operare, affinché possa configurare un'ipotesi agevolativa, come abbattimento di una aliquota ordinariamente più onerosa.

Laddove lo sgravio rappresenti la "regola" per un determinato settore o categoria di lavoratori, lo stesso non può essere contemplato nella nozione di benefici contributivi, la cui fruizione è sottoposta alle richiamate condizioni imposte dal citato comma 1175 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006, che comprende la verifica della regolarità contributiva.

Conseguentemente, la citata circolare n. 5/2008 ha precisato che in tali fattispecie rientrano *"quei regimi di "sottocontribuzione" che caratterizzano interi settori (agricoltura, navigazione marittima, ecc.), territori (zone montane, zone a declino industriale ecc.) ovvero specifiche tipologie contrattuali (apprendistato) con una "speciale" aliquota contributiva prevista dalla legge, ambiti nei quali il totale abbattimento o la riduzione dell'onere economico-patrimoniale nei confronti della platea dei destinatari costituisce l'ipotesi ordinaria, in quanto l'intervento a carico del bilancio statale, dettato da ragioni di carattere politico-economico, prescinde da specifiche ed ulteriori condizioni richieste al soggetto beneficiario".*

Resta fermo che qualora il datore di lavoro che assolve l'obbligo contributivo in regime di sotto-contribuzione sia destinatario di agevolazioni contributive legate a specifici presupposti o condizioni e quindi di carattere non generalizzato, come precisato nella circolare n. 5/2008, ripristinandosi la logica di eccezione (agevolazione/beneficio) rispetto alla regola (ad esempio, contribuzione per territori montani e zone svantaggiate), la loro fruizione è subordinata a tutte le condizioni previste dall'articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006.

La formulazione dell'articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 29, comma 1, del decreto-legge n. 19/2024, ha reso necessario operare opportuni approfondimenti tesi a verificare eventuali disallineamenti rispetto al perimetro di operatività del medesimo comma 1175 con riferimento alla previsione dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375^[31], in particolare, rispetto alla nozione di agevolazioni contributive in ambito agricolo e all'identificazione dei contratti collettivi la cui applicazione è condizione per il loro riconoscimento.

Il citato comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 375/1993 stabilisce che: *"Le agevolazioni contributive previste dalla legge sono riconosciute ai datori di lavoro agricolo che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria ovvero i contratti collettivi territoriali ivi previsti".*

Al riguardo, il rapporto tra le due disposizioni - la prima a carattere generale e la seconda a carattere speciale - riferita al settore dell'agricoltura è stato oggetto di valutazione da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali nell'interpello n. 8/2015 del 24 marzo 2015, nel quale è stato affermato che sulla condizione relativa all'applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) indicati nell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 375/1993, incide anche il disposto del comma 1175 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006.

In tale senso nell'interpello è stato evidenziato che con il citato comma 1175 il legislatore ha individuato i contratti collettivi che il datore di lavoro deve applicare per rispettare la condizione posta per la fruizione dei benefici contributivi, nell'accezione definita dal medesimo dicastero con la circolare n. 5/2008, identificati in quelli *"stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori*

di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

Tale vincolo, che *“introduce nell’ordinamento il principio secondo cui solo i datori di lavoro che garantiscono quelle tutele minime previste dalla contrattazione collettiva in questione sono “meritevoli” di godere di benefici “normativi e contributivi”*, supera l’evidenziato rapporto di specie a genere tra le due norme considerate e impone, sulla base del quadro ordinamentale consolidatosi successivamente all’entrata in vigore del comma 1175 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006, che la contrattazione cui fa riferimento l’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 375/1993 è quella promanante dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Pertanto, ai fini della fruizione dei benefici contributivi anche nel settore dell’agricoltura si può ricondurre la verifica alle condizioni fissate dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, risultando la previsione del citato articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 375/1993 interamente assorbita nel perimetro della contrattazione collettiva come individuato dal medesimo comma 1175.

In relazione alle predette precisazioni, le indicazioni fornite con la circolare n. 119 del 27 maggio 1997 devono intendersi aggiornate sia con riguardo al requisito del rispetto dei contratti collettivi nazionali o territoriali di categoria che sono identificati in quelli stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sia con riguardo all’individuazione delle agevolazioni contributive di cui al comma 2 dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 375/1993, che deve avvenire sulla base dei contenuti della citata circolare n. 5/2008 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che ha escluso dal novero dei benefici i regimi di sotto-contribuzione nella medesima individuati. Con riguardo a tale ultimo profilo, pertanto, le disposizioni contenute nel paragrafo 2 della circolare n. 119/1997 devono intendersi in parte superate, nel senso che il diritto di usufruire della minore imposizione contributiva di cui all’articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, esteso, ai sensi dell’articolo 32, comma 7-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, anche alle cooperative e relativi consorzi di cui al comma 1 dell’articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, non operanti in zone svantaggiate o di montagna in misura proporzionale alla quantità di prodotto coltivato o allevato dai propri soci anche avvalendosi di contratti agrari di natura associativa di cui al libro V, titolo II, capo II, del codice civile in zone di montagna o svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa, continua a essere subordinato, da parte del soggetto beneficiario, solo al rispetto delle norme sul collocamento come disposto dal comma 5-bis dell’articolo 9 della legge n. 67/1988, sostituito dall’articolo 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. In quanto configurante sotto-contribuzione, tale regime resta escluso dall’applicazione dell’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006.

In ordine ai benefici normativi, nella citata circolare n. 5/2008 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, infine, ha chiarito che gli stessi possono identificarsi in tutte quelle agevolazioni che operano su un piano diverso da quello della contribuzione previdenziale, ma che hanno *“natura patrimoniale e comunque sempre “in materia di lavoro e legislazione sociale”. In tale nozione, pertanto, sembrano rientrare quelle agevolazioni di carattere fiscale nonché i contributi e le sovvenzioni previste dalla normativa statale, regionale o da atti a valenza comunque normativa connesse alla costituzione e gestione dei rapporti di lavoro (ad es. cuneo fiscale, credito di imposta per nuove assunzioni effettuate in ambiti territoriali o settori determinati)”*.

3. Condizioni per la fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale. Articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, come modificato dall’articolo 29, comma 1, del decreto-legge n. 19/2024

Come evidenziato in premessa, l’articolo 29, comma 1, del decreto-legge n. 19/2024 ha

modificato il comma 1175 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006, ampliando le condizioni per la fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale.

L'intento del legislatore è stato quello di intervenire su tali condizioni al fine di contrastare, attraverso l'attività degli organi ispettivi, il lavoro irregolare e di spingere i datori di lavoro verso una regolarità non solo formale, ma sostanziale, a tutela sia dei medesimi datori di lavoro sia dei lavoratori.

Il primo requisito per la fruizione dei benefici rimane il possesso del DURC. In proposito, si rammenta che l'esito negativo della verifica della regolarità contributiva determina il recupero dei benefici per tutti i periodi per i quali, alla data dell'interrogazione della procedura "*Durc OnLine*", il sistema restituisce un esito di irregolarità. In tale caso, il recupero, come specificato con la circolare n. 3 del 18 luglio 2017 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), incidendo sull'intera compagine aziendale, opera con riguardo ai benefici fruiti dal datore di lavoro nei medesimi periodi per tutti i lavoratori.

In merito al rispetto degli obblighi di legge, ossia alle specifiche condizioni poste dal legislatore in relazione alla fruizione di un determinato beneficio, degli accordi e contratti collettivi di qualunque livello (nazionali, regionali, territoriali o aziendali ove presenti) stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale^[4], si evidenzia che l'INL, con la medesima circolare n. 3/2017, ha chiarito in via definitiva che le relative violazioni, diversamente da quanto avviene in caso di irregolarità del DURC, comportano il recupero dei benefici fruiti dal datore di lavoro solo per i lavoratori per i quali è stata accertata la violazione e per il periodo in cui la stessa si è prodotta.

Il legislatore, novellando il comma 1175 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006, ha esplicitato che la fruizione dei benefici normativi e contributivi da parte dei datori di lavoro, oltre alle previste condizioni, richiede anche l'assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, nelle quali, come specificato in premessa, sono comprese quelle in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Con riferimento a tali ultime violazioni, nell'evidenziare che l'applicabilità della norma sembrerebbe non richiedere l'adozione del citato decreto, la verifica in merito all'esistenza di provvedimenti di carattere sanzionatorio nei confronti del soggetto richiedente l'agevolazione viene effettuata attraverso l'interrogazione, in cooperazione applicativa, del "Portale Nazionale del Sommerso", istituito con l'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, come modificato dall'articolo 19 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

Pertanto, l'Istituto continuerà a fare riferimento all'elenco delle fattispecie riportate nell'Allegato A del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e il Ministro per la Semplificazione e la pubblica amministrazione, 30 gennaio 2015.

4. Articolo 1, comma 1175-bis, della legge n. 296/2006

Il comma 1175-bis dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 introduce un regime di mitigazione del recupero dei benefici normativi e contributivi, sia nelle ipotesi in cui le violazioni di cui al citato comma 1175 del medesimo articolo, rilevate dagli organi di vigilanza, siano regolarizzate nei termini dagli stessi assegnati sulla base delle specifiche disposizioni di legge, sia nei casi in cui le violazioni amministrative non possano essere oggetto di regolarizzazione.

In particolare, in virtù della nuova previsione, i benefici normativi e contributivi di cui il datore di lavoro ha già fruito non sono oggetto di recupero qualora il medesimo datore di lavoro provveda a regolarizzare i contenuti del verbale di accertamento entro le tempistiche indicate dai medesimi organi di vigilanza in base a specifiche disposizioni di legge.

La logica è quella di eliminare l'effetto sanzionatorio consistente nell'addebito dei benefici fruiti a fronte della tempestiva e integrale regolarizzazione da parte del datore di lavoro degli obblighi contributivi e assicurativi, nonché delle violazioni accertate di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006.

La norma, che contiene una mitigazione del recupero dei benefici, si allinea alle misure introdotte dall'articolo 30 del decreto-legge n. 19/2024 che, con l'obiettivo di contrastare le violazioni di natura contributiva per rendere maggiormente vantaggioso per i datori di lavoro operare nel mercato regolare, ha modificato la disciplina del regime sanzionatorio di cui all'articolo 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

In tale ambito è prevista una specifica regolamentazione per le ipotesi di situazione debitoria rilevata d'ufficio dagli Enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive. Infatti, l'inserimento della lettera b-bis) nel citato comma 8 dell'articolo 116 della legge n. 388/2000 completa la finalità del comma 1175-bis in argomento nella misura in cui, a fronte del pagamento dei contributi in unica soluzione, entro trenta giorni dalla notifica della contestazione, o in modalità rateale, presentando la relativa domanda entro il medesimo termine a condizione che sia effettuato il pagamento della prima rata e che le rate successive siano corrisposte nella misura e nei termini accordati, le sanzioni civili di cui al primo periodo delle lettere a) e b) del comma 8 dell'articolo 116 sono ridotte del 50 per cento ^[5].

L'ulteriore ipotesi disciplinata dal novellato comma 1175-bis riguarda le violazioni amministrative che, per loro natura o per espressa previsione normativa, non possono essere oggetto di regolarizzazione. Il recupero dei benefici, che incide sull'intera compagine aziendale e opera con riguardo a quelli fruiti dal datore di lavoro nei medesimi periodi per tutti i lavoratori, con il medesimo intento mitigatorio, è limitato al doppio dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.

5. Termini e modalità della regolarizzazione ai sensi dell'articolo 1, comma 1175-bis, della legge n. 296/2006

Il diritto ai benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale fruiti per i lavoratori nei confronti dei quali è stata accertata dagli organi di vigilanza l'omissione/evasione contributiva oggetto di recupero, e per il periodo in cui la violazione di cui al comma 1175 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 si è prodotta, resta fermo in caso di versamento dei contributi addebitati, entro trenta giorni dalla notifica del verbale di accertamento, nonché delle sanzioni comminate per le violazioni di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, nei diversi termini fissati per ciascuna di esse ^[6].

Il perfezionamento della condizione alla quale consegue l'effetto mitigatorio si realizza con la regolarizzazione integrale della contribuzione addebitata, anche qualora la stessa si riferisca a fattispecie diverse dalle violazioni che l'hanno determinata e la cui assenza è condizione che legittima la fruizione dei medesimi benefici.

Analogo effetto si determina qualora nel medesimo termine sia presentata la domanda di pagamento in forma rateale della contribuzione addebitata anche se non sono ancora scaduti i termini fissati per il pagamento delle sanzioni comminate in relazione alla fattispecie di violazione rilevata dagli organi di vigilanza. In caso di rateazione, trova anche applicazione la lettera b-bis) del comma 8 dell'articolo 116 della legge n. 388/2000, subordinatamente al versamento della prima rata e al regolare pagamento delle rate successive.

In caso di revoca della rateazione, ai sensi del "Regolamento di Disciplina delle Rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa", la Struttura territorialmente competente, con apposito atto di diffida, provvede ad attivare il recupero dei benefici nella misura originariamente addebitata con il verbale di accertamento.

Il medesimo recupero viene attivato, anche a fronte del regolare versamento delle rate accordate, qualora il datore di lavoro non dimostri alla medesima Struttura territoriale l'intervenuto pagamento nel termine indicato nel verbale di accertamento delle sanzioni comminate in relazione alle violazioni di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006.

Stante il tenore letterale della norma e avuto riguardo all'intento del legislatore di assicurare alla regolarità il rapporto tra contribuenti ed Enti previdenziali che concorre al deflazionamento del contenzioso, si procede al recupero dei benefici sia in presenza di proposizione di gravami amministrativi o giudiziari avverso l'atto di accertamento che di pagamenti parziali degli addebiti rilevati in sede ispettiva. Ciò in considerazione della circostanza del mancato perfezionamento della condizione dell'integrale pagamento dei contributi addebitati e delle sanzioni comminate nei termini assegnati con il verbale di accertamento.

Con riguardo alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, la mitigazione, secondo il disposto del comma 1175-bis dell'articolo 1 della legge n. 296/2006, consistente nel doppio dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione, non è condizionata alla regolarizzazione, ma risponde all'intento del legislatore di evitare che sanzioni di modesto importo possano determinare conseguenze ben più rilevanti sotto il profilo del recupero dei benefici.

6. Indicazioni operative e adeguamenti procedurali. Riserva

Nel precedente paragrafo 3 è stato specificato che la verifica dell'inesistenza delle violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, nelle quali sono comprese quelle in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, è effettuata tramite interrogazione, in cooperazione applicativa, del "Portale Nazionale del Sommerso".

Nelle more del completamento dell'interoperabilità che consentirà il predetto colloquio, nonché della definizione del relativo procedimento, continua a trovare applicazione la previsione in base alla quale il datore di lavoro, ai fini della fruizione dei benefici, è tenuto ad autocertificare al competente Ispettorato territoriale del lavoro la non commissione delle violazioni che, ai sensi dell'articolo 8 del D.I. 30 gennaio 2015, sono ostative al rilascio del DURC per determinati periodi di tempo indicati nell'Allegato A del medesimo D.I.

Le implementazioni della procedura "VerbaliWeb" correlate alle disposizioni illustrate nella presente circolare saranno comunicate con successivo messaggio. Le medesime consentiranno, nell'ambito dell'importo addebitato con il verbale di accertamento, di evidenziare il recupero relativo ai benefici normativi e contributivi in relazione alla tipologia delle violazioni regolarizzabili, ai fini dell'applicazione del regime mitigatorio previsto dall'articolo 1, comma 1175-bis, della legge n. 296/2006.

Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga

^[1] Articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296: "A decorrere dal 1° luglio
pag. 79

2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, all'assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".

[2] Articolo 1, comma 1175-bis, della legge n. 296/2006: *"Resta fermo il diritto ai benefici di cui al comma 1175 in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché delle violazioni accertate di cui al medesimo comma 1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge. In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione".*

[3] Il comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 375/1993 è stato sostituito dall'articolo 9-ter, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

[4] Cfr. la circolare n. 2 del 28 luglio 2020 per le precisazioni fornite al riguardo dall'INL.

[5] Cfr. la circolare n. 90 del 4 ottobre 2024.

[6] In tale caso vengono in rilievo gli strumenti ordinari che gli organi di vigilanza hanno a disposizione per indurre la regolarizzazione delle violazioni accertate e che sono individuabili nel provvedimento di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 124/2004, di disposizione di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo, e agli articoli 10 e 11 del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, e di prescrizione obbligatoria di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.

S165-25 - Legge 29 maggio 1982, n. 297 – TFR – Indice ISTAT relativo al mese di novembre 2025**Il coefficiente mensile del trattamento di fine rapporto**

L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese di novembre 2025 è risultato pari a 121,3 (base 2015 = 100).

Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è, pertanto, pari a 1,02061356.

Tale coefficiente è il risultato del seguente calcolo:

$$11/12 \times 1,5 \text{ (tasso fisso)} = 1,375$$

$$75\% \text{ di } 0,91514143 \text{ [indice novembre 2025 su indice dicembre 2024} \times 100 - 100] = 0,686356$$

$$\text{TOTALE} = 2,061356$$

Si ricorda che in base al 5° comma dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto, il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 novembre 2025 ed il 14 dicembre 2025.

Si allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
(legge 29 maggio 1982, n. 297)

Coefficienti di rivalutazione

Mese di riferimento	Indice Istat	Calcolo		Totale a) + b)	Periodo di risoluzione del rapporto
		1,5 (tasso fisso) a)	Incremento variabile 100% 75% b)		
			rispetto a dicembre 2023		
12/2023	118,9	12/2023=1,5	0,59221658 0,444162	1,944162	15/12/2023 – 14/01/2024
01/2024	119,3	01/2024=0,125	0,33641716 0,252313	0,377313	15/01/2024 – 14/02/2024
02/2024	119,3	02/2024=0,25	0,33641716 0,252313	0,502313	15/02/2024 – 14/03/2024
03/2024	119,4	03/2024=0,375	0,42052145 0,315391	0,690391	15/03/2024 – 14/04/2024
04/2024	119,3	04/2024=0,5	0,33641716 0,252313	0,752313	15/04/2024 – 14/05/2024
05/2024	119,5	05/2024=0,625	0,50462574 0,378469	1,003469	15/05/2024 – 14/06/2024
06/2024	119,5	06/2024=0,75	0,50462574 0,378469	1,128469	15/06/2024 – 14/07/2024
07/2024	120,0	07/2024=0,875	0,92514718 0,693860	1,568860	15/07/2024 – 14/08/2024
08/2024	120,1	08/2024=1	1,00925147 0,756939	1,756939	15/08/2024 – 14/09/2024
09/2024	120,0	09/2024=1,125	0,92514718 0,693860	1,818860	15/09/2024 – 14/10/2024
10/2024	120,1	10/2024=1,25	1,00925147 0,756939	2,006939	15/10/2024 – 14/11/2024
11/2024	120,1	11/2024=1,375	1,00925147 0,756939	2,131939	15/11/2024 – 14/12/2024
12/2024	120,2	12/2024=1,5	1,09335576 0,820017	2,320017	15/12/2024 – 14/01/2025
			rispetto a dicembre 2024		
12/2024	120,2	12/2024=1,5	1,09335576 0,820017	2,320017	15/12/2024 – 14/01/2025
01/2025	120,9	01/2025=0,125	0,58236273 0,436772	0,561772	15/01/2025 – 14/02/2025
02/2025	121,1	02/2025=0,25	0,74875208 0,561564	0,811564	15/02/2025 – 14/03/2025
03/2025	121,4	03/2025=0,375	0,99833611 0,748752	1,123752	15/03/2025 – 14/04/2025
04/2025	121,3	04/2025=0,5	0,91514143 0,686356	1,186356	15/04/2025 – 14/05/2025
05/2025	121,2	05/2025=0,625	0,83194676 0,623960	1,248960	15/05/2025 – 14/06/2025
06/2025	121,3	06/2025=0,75	0,91514143 0,686356	1,436356	15/06/2025 – 14/07/2025
07/2025	121,8	07/2025=0,875	1,33111481 0,998336	1,873336	15/07/2025 – 14/08/2025
08/2025	121,8	08/2025=1	1,33111481 0,998336	1,998336	15/08/2025 – 14/09/2025
09/2025	121,7	09/2025=1,125	1,24792013 0,935940	2,060940	15/09/2025 – 14/10/2025
10/2025	121,4	10/2025=1,25	0,99833611 0,748752	1,998752	15/10/2025 – 14/11/2025
11/2025	121,3	11/2025= 1,375	0,91514143 0,686356	2,061356	15/11/2025 – 14/12/2025

S166-25 - Inail: Bando Isi 2025

Pubblicato l'estratto dell'Avviso pubblico Isi 2025

Si informa che è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 18 dicembre 2025, l'estratto dell'Avviso pubblico Isi 2025.

Con tale bando, l'Inail mette a disposizione delle imprese finanziamenti a fondo perduto per la realizzazione di interventi volti a migliorare i livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'Istituto, sul proprio portale istituzionale, ha informato che i prossimi aggiornamenti sulle date di apertura e chiusura della procedura informatica per la presentazione delle domande saranno forniti il 27 febbraio 2026.

Per maggiori informazioni, occorre consultare le sezioni in cui sono pubblicati gli avvisi pubblici regionali e gli allegati tecnici.

Si ricorda che l'iniziativa è rivolta:

- alle imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura (CCIAA) secondo le distinzioni di seguito specificate in relazione ai diversi Assi di finanziamento ;
- agli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117/2017, come modificato dal decreto legislativo n. 105/2018, limitatamente all'Asse 1.1, tipologia di intervento d) per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di persone.

Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto principale suddivise in 5 Assi di finanziamento:

- progetti per la riduzione dei rischi tecnopatici (di cui all'allegato 1.1) - Asse di finanziamento 1;
- progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (di cui all'allegato 1.2) - Asse di finanziamento 1;
- progetti per la riduzione dei rischi infortunistici (di cui all'allegato 2) - Asse di finanziamento 2;
- progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (di cui all'allegato 3) – Asse di finanziamento 3;
- progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (non sono ricompresi i codici Ateco dell'edilizia) (di cui all'allegato 4) - Asse di finanziamento 4;
- progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (di cui all'allegato 5) - Asse di finanziamento 5.

Per gli Assi di finanziamento 1.1, 2, 3 e 4, l'Inail fa presente che le imprese hanno la facoltà di affiancare al progetto principale un intervento aggiuntivo, selezionabile tra quelli espressamente previsti, per ciascun Asse, nella sezione ad hoc «interventi aggiuntivi».

In ogni caso, si fa riserva di fornire tempestivamente successivi aggiornamenti sul tema.

F81-25 - Nuovo tasso d'interesse legale per il 2026: 1,60 %

Pubblicato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che modifica a partire dal 1° gennaio 2026 il tasso degli interessi legali, rilevante tra l'altro ai fini del deposito cauzionale nei contratti di locazione

Con il Decreto 10 dicembre 2025 (pubblicato in G.U. n. 289 del 13 dicembre 2025) il Ministro dell'economia e delle finanze ha fissato la nuova misura del tasso d'interesse legale ai sensi dell'art. 1284 del codice civile che, a partire dal 1° gennaio 2026, sarà pari al 1,60 % in ragione d'anno. Attualmente (e fino al 31 dicembre 2025) è pari al 2% in ragione d'anno.

L'art. 1284 del codice civile attribuisce al Ministro dell'economia il potere di modificare annualmente il tasso d'interesse legale con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce.

La determinazione del nuovo tasso d'interesse avviene sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tiene conto del tasso d'inflazione registrato nell'anno.

Qualora entro il 15 dicembre non venga fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo.

Di seguito si riportano i tassi d'interesse legale applicati fino ad oggi e cioè:

- 5% dal 21/04/1942 al 15/12/1990 (art. 1284 c.c.);
- 10% dal 16/12/1990 e per gli anni 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 e 1996 (Legge 353/1990 e Legge 408/1990);
- 5% per il 1997 e 1998 (Legge 662/1996);
- 2,5% per il 1999 e 2000 (DM 10/12/1998);
- 3,5% per il 2001 (DM 11/12/2000);
- 3% per il 2002 e 2003 (DM 11/12/2001);
- 2,5% per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007 (DM 1/12/2003);
- 3% per il 2008 e 2009 (DM 12/12/2007);
- 1% per il 2010 (DM 4/12/2009);
- 1,5% per il 2011 (DM 7/12/2010);
- 2,5% per il 2012 e 2013 (DM 12/12/2011);
- 1% per il 2014 (DM 12/12/2013);
- 0,5% per il 2015 (DM 11/12/2014)
- 0,2% per il 2016 (DM 11/12/2015)
- 0,1% per il 2017 (DM 7/12/2016);
- 0,3% per il 2018 (DM 12/12/2017);
- 0,8% per il 2019 (DM 12/12/2018);

- 0,05% per il 2020 (DM 12/12/2019);
- 0,01% per il 2021 (DM 11/12/2020);
- 1,25% per il 2022 (DM 13/12/2021);
- 5% per il 2023 (DM 13/12/2022);
- 2,5% per il 2024 (DM 29/11/2023);
- 2% per il 2025 (DM 10/12/2024).

L'elenco sopra riportato evidenzia che, dopo aver raggiunto il minimo storico nel 2021 (0,01%), il tasso di interesse legale è aumentato significativamente nel 2023 (5%) per poi ridursi nel 2024 (2,5%) e nel 2025 (2%), con un'ulteriore diminuzione nel 2026 (1,60%).

Si ricorda che il tasso d'interesse legale può avere rilievo, tra l'altro, in tema di locazione di immobili urbani per il deposito cauzionale, qualora nel contratto non sia stata esclusa la produzione di interessi legali.

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 dicembre 2025.

Determinazione del saggio degli interessi legali per l'anno 2026.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1284, primo comma, del codice civile, come sostituito dall'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», secondo cui il Ministro dell'economia e delle finanze può modificare annualmente la misura del saggio degli interessi legali sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno;

Visto il proprio decreto 10 dicembre 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 dicembre 2024, n. 294, con il quale la misura del saggio degli interessi legali è stata fissata al 2 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2025;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del tasso d'inflazione annuo registrato, acquisiti con nota della Banca d'Italia prot. n. 2228149 del 17 novembre 2025;

Ravvisata l'esigenza di modificare l'attuale saggio degli interessi;

Decreta:

Art. 1.

La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata all'1,60 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2026.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2025

Il Ministro: GIORGETTI

25A06705

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 3 dicembre 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «C.E.V. - Cooperativa edificatrice veneta - società cooperativa in sigla C.E.V. soc. coop.», in Venezia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «C.E.V. - Cooperativa edificatrice veneta - società cooperativa», in sigla «C.E.V. soc. coop.», in liquidazione, sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Vista la nota del 16 settembre 2025, con la quale l'associazione nazionale di rappresentanza ha segnalato l'urgenza di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2024, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 563.548,00, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 1.073.877,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -202.078,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla presenza di debiti tributari e verso istituti bancari, nonché da un decreto ingiuntivo esecutivo, per il quale il liquidatore volontario sollecita la procedura concorsuale;



F82-25 - Regime di esenzione IVA per gli Enti associativi – Rinvio al 1° gennaio 2036

Esclusione dall'IVA per le prestazioni rese dagli Enti associativi a favore degli associati, dietro pagamento di un corrispettivo specifico, fino al 1° gennaio 2036 - Lo prevede il D.Lgs.186/2025, accolto positivamente dall'ANCE

Rinvio decennale dell'entrata in vigore del nuovo regime di esenzione da IVA delle prestazioni rese dagli Enti associativi a favore degli associati, dietro pagamento di un corrispettivo specifico, che diventerà quindi operativo solo dal 1° gennaio 2036.

Sino a tale data continuerà invece ad operare l'attuale esclusione da IVA per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da Associazioni politiche, sindacali e di categoria, tra cui anche le Associazioni e gli Enti del sistema ANCE, in conformità alle finalità istituzionali, nei confronti dei soci, associati o partecipanti, verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari.

Il rinvio è previsto dall' art.6 del D.Lgs. 4 dicembre 2025, n.186 , pubblicato in Gazzetta Ufficiale e recante “ Disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d'impresa, sport e imposta sul valore aggiunto ”.

La proroga fino al 2036 dell'esclusione da IVA per gli Enti associativi appare molto positiva ed interessa direttamente anche le Associazioni aderenti al sistema ANCE , qualora effettuino prestazioni ricadenti nell'attività istituzionale dietro pagamento di corrispettivi o contributi specifici e comporta differenti adempimenti ai fini IVA.

Il passaggio al nuovo regime di esenzione da IVA, si ricorda, sarebbe dovuto entrare in vigore il 1° gennaio 2026 e, visto l'approssimarsi di tale scadenza, già nelle scorse settimane l'ANCE aveva comunicato alla rete associativa le prime indicazioni operative sull'eventuale applicabilità della disciplina IVA collegata all'esenzione, salvo proroghe.

E infatti, la proroga “lunga” dell'esclusione da IVA giunge a seguito di precise sollecitazioni sia del Senato sia della Camera, che già durante l'esame parlamentare del Provvedimento nei rispettivi pareri si erano espressi chiedendo al Governo di valutare un ulteriore rinvio della misura, come richiesto anche dall'ANCE.

Al riguardo, si ricorda che la norma, ora sospesa, sull'esenzione da IVA per le prestazioni rese dagli Enti associativi (cfr . i nuovi artt. 4 e 10, co.4-5, del DPR 633/1972) era stata emanata in risposta alla procedura d'infrazione n.2008/2010 avviata dalla Commissione Europea nei confronti dell'Italia per violazione degli obblighi comunitari relativi alle operazioni escluse da IVA.

Nel corso del tempo, grazie anche all'intervento dell'ANCE, la disposizione è stata oggetto di diversi rinvii, fino all'ultimo differimento stabilito dall'art.3, co.10, del D.L. 202/2024, convertito nella legge n.15/2025, che aveva fissato la nuova decorrenza al 1° gennaio 2026.

Pertanto, questa nuova proroga dell'efficacia della disposizione al 1° gennaio 2036 consente alle Associazioni aderenti di evitare, in questo arco temporale, l'apertura della partita IVA e i connessi adempimenti legati al nuovo regime delle operazioni medesime .

Si ricorda, infatti, che a differenza delle operazioni escluse, quelle esenti da IVA concorrono a formare il volume d'affari dell'Ente e danno luogo al sorgere di una serie di adempimenti formali, quali ad esempio l'apertura della partita IVA, la fatturazione e la

registrazione dell'operazione.

DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 2025, n. 186

Disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d'impresa, sport e imposta sul valore aggiunto. (25G00194)

(GU n.288 del 12-12-2025)

Vigente al: 13-12-2025

Titolo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERZO SETTORE E DI SPORT

Capo I

Disposizioni in materia di imposte sui redditi

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale» e, in particolare, gli articoli 1, 3, 7 e 9;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Testo unico delle imposte sui redditi»;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili» e, in particolare, l'articolo 5, comma 15-quinquies;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, recante «Regolamento recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi»;

Ritenuta la necessità di apportare modifiche alle disposizioni in materia di detrazioni ed esenzioni IVA, di razionalizzazione della disciplina IVA per gli enti del Terzo settore, nonché di adeguamento del diritto tributario nazionale ai principi dell'ordinamento dell'Unione europea;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2025;

Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 10 settembre 2025;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per

materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2025;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Inserimento dell'articolo 79-bis nel codice del Terzo settore
di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117

1. Al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo l'articolo 79, e' inserito il seguente:

«Art. 79-bis (Passaggio di beni strumentali dall'attivita' commerciale a quella non commerciale per effetto del mutamento della qualificazione fiscale dell'attivita' esercitata). - 1. In caso di passaggio di beni relativi all'impresa dall'attivita' commerciale a quella non commerciale, per effetto del mutamento della qualificazione fiscale di tale attivita' in applicazione delle disposizioni del presente decreto, gli enti del Terzo settore possono optare per la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile della plusvalenza di cui all'articolo 86 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione e fintantoche' i beni siano utilizzati dall'ente per lo svolgimento dell'attivita' statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale. L'opzione di cui al presente comma e' esercitata nella dichiarazione dei redditi.

2. La plusvalenza sospesa ai sensi del comma 1 concorre a formare il reddito imponibile dell'ente:

a) se i beni sono destinati dall'ente ad altre finalita' diverse da quelle di cui al comma 1;

b) se i beni sono ceduti a titolo oneroso o in caso di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera a), la plusvalenza e' costituita dalla differenza tra il valore normale dei beni all'atto della destinazione a finalita' diverse ai sensi della medesima lettera a) e il costo non ammortizzato del bene all'atto del passaggio di cui al comma 1.

4. Nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), la plusvalenza e' costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito all'atto della cessione o del risarcimento, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato del bene all'atto del passaggio di cui al comma 1.

5. La plusvalenza realizzata, determinata ai sensi dei commi 3 e 4, concorre a formare il reddito ai sensi dell'articolo 86, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

6. Per gli enti di cui all'articolo 4, comma 3, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente ai beni inclusi nel patrimonio destinato e indicati nel regolamento, ai sensi del medesimo articolo 4, comma 3.».

Capo II

Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto

Art. 2

Regime forfettario per le attivita' svolte dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale

1. All'articolo 5, comma 15-quinquies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: «non superiori a euro 65.000» sono sostituite dalle seguenti: «non superiori a euro 85.000»;

2. All'articolo 86, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «130.000 euro o alla diversa soglia che dovesse essere autorizzata dal Consiglio dell'Unione europea in sede di rinnovo della decisione in scadenza al 31 dicembre 2019 o alla soglia che sarà eventualmente armonizzata in sede europea» sono sostituite dalle seguenti: «85.000 euro o alla diversa soglia che dovesse essere armonizzata in sede europea»;

b) il secondo periodo è soppresso.

Art. 3

Modifiche agli articoli 3 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

1. L'articolo 89, comma 7, secondo periodo, del codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è soppresso.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, terzo comma, primo periodo, nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dall'articolo 89, comma 7, secondo periodo, lettera a), del decreto legislativo n. 117 del 2017, le parole: «delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)» sono sostituite dalle seguenti: «degli enti del Terzo settore escluse le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile»;

b) all'articolo 10, primo comma:

1) al numero 12) le parole: «alle ONLUS» sono sostituite dalle seguenti: «agli enti del Terzo settore escluse le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile»;

2) al numero 15), nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dall'articolo 89, comma 7, secondo periodo, lettera b), del decreto legislativo n. 117 del 2017, la parola: «ONLUS» è sostituita dalle seguenti: «enti del Terzo settore»;

3) ai numeri 19), 20), 27-ter), nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dall'articolo 89, comma 7, secondo periodo, lettera b), del decreto legislativo n. 117 del 2017, la parola: «ONLUS» è sostituita dalle seguenti: «enti del Terzo settore escluse le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile».

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal termine previsto dall'articolo 104, comma 2, del decreto del codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 4

Estensione dell'aliquota IVA del 5 per cento alle imprese sociali

1. Al numero 1 della tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «cooperative sociali e loro consorzi» sono inserite le seguenti: «e dalle imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile».

Art. 5

Modifiche al regime speciale delle organizzazioni
di volontariato e delle associazioni di promozione sociale

1. All'articolo 86, comma 8, primo periodo, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: «, di certificazione dei corrispettivi» sono soppresse;

2. A decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, all'articolo 2, comma 1, lettera hh), del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, le parole: «, nonché dalle associazioni senza fini di lucro e dalle associazioni pro-loco contemplate dall'articolo 9-bis della legge 6 febbraio 1992, n. 66» sono sostituite dalle seguenti: «e dalle organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che si avvalgono della disciplina di cui all'articolo 86 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».

Art. 6

Proroga dell'esclusione Iva per gli enti associativi

1. All'articolo 1, comma 683, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2036».

Capo III

Disposizioni in materia di sport

Art. 7

Disposizioni fiscali in tema di enti sportivi dilettantistici

1. All'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «Le associazioni sportive» sono sostituite dalle seguenti: «Le associazioni e le società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36,» e le parole: «lire 100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «400.000 euro»;

b) al comma 2, le parole: «lire 100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «400.000 euro».

Titolo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CRISI D'IMPRESA

Capo I

Disposizioni in materia di imposte sui redditi

Art. 8

Modifica all'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

1. L'articolo 88, comma 4-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che non si considerano sopravvenienze attive, ai sensi del primo periodo di tale disposizione, le riduzioni dei debiti dell'impresa anche in sede di concordato nella liquidazione giudiziale, di concordato minore liquidatorio e di concordato semplificato per la liquidazione del

patrimonio e non costituiscono sopravvenienze attive, ai sensi del secondo periodo del medesimo comma 4-ter, le riduzioni dei debiti dell'impresa anche nei casi di concordato minore in continuit  aziendale, di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi degli articoli 57, 60 e 61 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, di un piano attestato ai sensi dell'articolo 56 del citato decreto legislativo n. 14 del 2019, pubblicato nel registro delle imprese, ovvero di un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione.

2. Non si da' luogo al rimborso delle maggiori imposte versate per effetto di interpretazioni difformi da quella di cui al comma 1.

Titolo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Capo I

Revisione della disciplina della detrazione

Art. 9

Modifica alla disciplina della rettifica della detrazione

1. All'articolo 19-bis.2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 3 e' abrogato.

Art. 10

Modifica alla disciplina della detrazione per gli enti non commerciali

1. L'articolo 19-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' sostituito dal seguente:

«Art. 19-ter (Detrazione per gli enti non commerciali). - 1. Per i soggetti che svolgono attivita' economica in via non esclusiva, l'imposta relativa agli acquisti, anche intracomunitari, e alle importazioni di beni e servizi in parte utilizzati per fini estranei all'esercizio dell'attivita' economica, e' ammessa in detrazione soltanto per la quota imputabile a tale attivita' economica e l'ammontare detraibile e' determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati.

2. Gli enti pubblici e privati e le societa' rientranti tra i soggetti di cui al comma 1, ai fini del diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti, anche intracomunitari, e alle importazioni di beni e servizi utilizzati, anche in parte, per l'attivita' economica, gestiscono con contabilita' separata:

- a) le attivita' per cui sono soggetti passivi;
- b) le attivita' per cui non sono soggetti passivi.

3. Per le regioni, province, comuni e loro consorzi, universita' ed enti di ricerca, la contabilita' separata di cui al comma 2 e' realizzata nell'ambito e con l'osservanza delle modalita' previste per la contabilita' pubblica obbligatoria a norma di legge o di statuto. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza nonche' all'Automobile Club d'Italia e agli automobile clubs.».

Capo II

Disposizioni di armonizzazione della disciplina nazionale alla normativa unionale e ai principi fissati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea

Art. 11

Modifiche all'articolo 40-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633

1. All'articolo 40-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) dopo le parole: «decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11» sono aggiunte le seguenti: «, escluse la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali anche quando non agiscono in veste di autorità monetarie, altre autorità pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali o locali anche quando non agiscono in veste di autorità pubbliche. Sono considerati prestatori di servizi di pagamento, altresì, i soggetti indicati all'articolo 114-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385»;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) servizio di pagamento: una delle attività commerciali di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), numeri 3), 4), 5) e 6), del decreto legislativo del 1° settembre 1993 n. 385»;

c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) operazione di pagamento: l'attività, fatte salve le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, posta in essere dal pagatore o dal beneficiario, di versare, trasferire o prelevare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 11 del 2010, o una rimessa di denaro come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera n), del suddetto decreto legislativo n. 11 del 2010;».

Art. 12

Modifica all'articolo 9, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

1. All'articolo 9, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «dal prestatore dei servizi di cui al numero 4) del medesimo primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «dal prestatore dei servizi di cui al numero 4) del medesimo primo comma, anche se resi da intermediari».

Capo III Abrogazioni

Art. 13

Abrogazione dell'articolo 1, comma 151, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 151 è abrogato.

Capo IV Disposizioni finali

Art. 14

Disposizioni finanziarie

1. Alle minori entrate derivanti dall'articolo 1, valutate in 0,30 milioni di euro per l'anno 2026, 0,47 milioni di euro per l'anno 2027, 0,64 milioni di euro per l'anno 2028, 0,81 milioni di euro per l'anno 2029, 0,99 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,86 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, e dall'articolo 4, valutate in 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 2,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente

riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

Art. 15

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Nordio

U97-25 - Cam Edilizia, pubblicato il nuovo decreto: tutte le novità operative dal 2026

Emanati i nuovi CAM Edilizia, che da febbraio 2026 diventeranno lo standard per l'applicazione dei requisiti ambientali nei contratti pubblici di progettazione e lavori. Il testo introduce criteri più dettagliati, allineati al Codice dei contratti 2023, e definisce un regime transitorio tra le norme del 2022 e i nuovi requisiti. Rafforzato anche il ruolo delle stazioni appaltanti, chiamate a integrare i CAM già nelle prime fasi di progettazione. L'approfondimento dell'Ance

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale del 24 novembre 2025 che aggiorna i Criteri Ambientali Minimi per l'edilizia. Dal 2 febbraio 2026 i nuovi Cam diventeranno obbligatori nei contratti pubblici di progettazione e lavori, sostituendo definitivamente quelli del 2022. Il provvedimento introduce un quadro più dettagliato, aggiornato al Codice dei contratti 2023, con novità che riguardano progettazione, prodotti da costruzione, gestione dei rifiuti, criteri ESG e personale di cantiere. L'Ance ha elaborato un approfondimento per chiarire applicazioni, transizione e impatti operativi.

Di seguito una sintesi dei principali contenuti e novità del decreto.

Considerazioni generali

Il nuovo decreto sui Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'edilizia introduce un quadro aggiornato per l'applicazione dei requisiti ambientali nei contratti pubblici, fissandone oggetto e ambito di operatività fin dalla fase di progettazione.

L'articolo 1 del decreto, in particolare, stabilisce che i nuovi CAM ed il relativo allegato tecnico trovano applicazione nei servizi di progettazione e direzione lavori quando i bandi o gli inviti a presentare offerte sono pubblicati e/o inviati dopo l'entrata in vigore del decreto.

La stessa disciplina si estende anche ai servizi di manutenzione, ai lavori ed ai contratti integrati di progettazione esecutiva e lavori qualora la gara sia basata su un progetto validato sotto il nuovo regime.

Le innovazioni riguardano anche la progettazione svolta internamente alle stazioni appaltanti: i nuovi CAM devono essere applicati persino quando l'incarico sia stato affidato prima dell'entrata in vigore del decreto, purché la progettazione non sia stata ancora validata.

Il decreto introduce inoltre un regime transitorio tra il DM 256/2022, come modificato dal DM 5 agosto 2024, e i nuovi criteri.

La disciplina previgente continua ad applicarsi solo agli appalti integrati fondati su un PFTE validato secondo le vecchie regole e agli appalti di lavori basati su progetti esecutivi validati sotto il DM 256/2022, ma esclusivamente se la pubblicazione del bando o l'invio degli inviti avviene entro tre mesi dalla validazione. Trascorsi tali termini, in assenza di validazione, si applicano automaticamente i nuovi CAM.

Inoltre, con riferimento al contenuto dell'allegato tecnico, uno degli aspetti centrali del nuovo testo è l'aggiornamento dei riferimenti al Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 36/2023, accompagnato da una maggiore specificazione delle responsabilità delle stazioni

appaltanti.

Il decreto chiarisce infatti che i criteri ambientali devono essere considerati e valorizzati sin dalle prime fasi endoprocedimentali che precedono l'affidamento della progettazione.

Nel Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP), la stazione appaltante è tenuta a richiamare espressamente i criteri CAM per guidare il progettista nell'impostazione dell'intervento, con particolare attenzione ai profili tecnici e prestazionali individuati dal Codice.

Particolare rilievo assume la gestione delle forniture dei prodotti da costruzione. Il DIP deve infatti indicare ai progettisti che, già a partire dal PFTE, la definizione dei prezzi deve tenere conto dei requisiti previsti dal capitolo dedicato alle specifiche tecniche dei prodotti da costruzione, con conseguente adeguamento dei computi estimativi nel rispetto dell'articolo 41, comma 13, del Codice.

Allo stesso tempo devono essere considerati gli eventuali maggiori costi derivanti dai criteri di gestione ambientale del cantiere e dalle clausole contrattuali previste dal decreto per gli interventi edilizi.

Il progettista, dal canto suo, deve dare conto dell'applicazione dei CAM nella specifica Relazione CAM di progetto, descrivendo il contesto tecnico e giustificando, ove necessario, eventuali applicazioni parziali o deroghe motivate. Fin dalla fase di fattibilità, dovrà inoltre indicare i requisiti dei prodotti da costruzione conformi ai nuovi criteri e specificare i mezzi di prova che l'appaltatore dei lavori dovrà presentare alla direzione lavori.

Ambito di applicazione

Il nuovo decreto include in Premessa, fra i soggetti obbligati all'applicazione dei CAM Edilizia, anche “ i **soggetti privati** che assumono in via diretta, o in regime di convenzione, l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso ”.

Successivamente, al capitolo 1.1 relativo all'ambito di applicazione, si prevede che “ Le disposizioni del presente provvedimento si applicano, altresì, all'aggiudicazione dei lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione, come previsto dall'art. 13, comma 7, del Codice. ”

Vengono dunque espressamente sottoposte agli obblighi derivanti dai CAM anche le opere di urbanizzazione realizzate dai privati a scomputo, totale o parziale, della quota del contributo di costruzione relativa agli oneri di urbanizzazione.

Durante il processo di revisione del decreto, l'ANCE è intervenuta per evidenziare al MASE la necessità di prevedere uno specifico regime transitorio, considerata la particolarità di queste opere di natura pubblica, ma strettamente interconnesse alle trasformazioni urbanistiche ed edilizie di iniziativa privata, dalle quali deriva anche una legislazione altrettanto particolare (contenuta in parte nel Testo Unico Edilizia di cui al Dpr 380/2001, in parte nel Codice appalti di cui al D.lgs. 36/2023).

Specifiche tecniche per gli edifici

Rispetto ai CAM oggi vigenti, sono stati effettuati aggiornamenti puntuali nei capitoli già esistenti – inclusa la modifica del metodo di verifica della prestazione energetica dell'edificio in fase estiva -, e sono stati inoltre aggiunti i seguenti capitoli:

- 2.3.12 Giunti di raccordo tra serramenti esterni ed interni con l'involucro opaco

Il progetto, sia in caso di sostituzione che di installazione ex novo, deve prevedere nodi di posa dei serramenti esterni ed interni conformi ai criteri contenuti nella norma UNI 11673-1;

- 2.3.13 Progettazione degli interventi di risanamento del degrado da umidità negli edifici esistenti

Il nuovo criterio si applica per progetti di interventi su edifici esistenti affetti da fenomeni di degrado da umidità, tra cui gli interventi di restauro e risanamento conservativo su edifici storici, e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Il progetto di risanamento si articola nelle fasi di diagnosi, definizione dell'intervento, verifica dell'efficacia prestazionale della soluzione adottata e manutenzione. La fase di progetto degli interventi di risanamento deve essere sviluppata sulla base dei risultati della diagnosi e deve prevedere, come obiettivo primario, l'eliminazione della causa che ha determinato la presenza di acqua all'interno dei materiali e il risanamento degli elementi tecnici affetti da fenomeni di umidità. La verifica dell'efficacia prestazionale dell'intervento di risanamento nel tempo deve essere pianificata nel Piano di manutenzione dell'edificio;

- 2.3.14 Risparmio idrico – reti di raccolta delle acque reflue di edificio e di distribuzione duale (potabile e non potabile)

Il criterio si applica agli interventi di nuova costruzione, inclusi gli interventi di demolizione e ricostruzione, restauro, risanamento conservativo. Si applica, inoltre, per gli interventi di manutenzione straordinaria, qualora questi comprendano interventi di rifacimento dell'impianto di adduzione idrica e di scarico. Tra i vari requisiti, è richiesta la realizzazione all'interno dell'edificio di reti separate per la raccolta delle acque reflue meteoriche, grigie e nere, e la realizzazione di reti di distribuzione di acqua differenziate per i servizi potabili e i servizi non potabili;

- 2.3.15 Raccolta, trattamento, stoccaggio e riuso acque meteoriche

Il progetto deve prevedere la raccolta e lo stoccaggio delle acque piovane per uso irriguo o per gli scarichi sanitari, attuata con impianti realizzati secondo la norma UNI/TS 11445 e la norma UNI EN 805. Questo criterio si applica anche per i progetti degli interventi di altre opere edificate che prevedano superfici captanti.

Prodotti da costruzione

Rispetto ai CAM oggi vigenti, sono stati aggiunti i seguenti capitoli:

- 2.4.14 Tubazioni in Gres ceramico

Queste devono avere un contenuto di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti, di almeno il 30% sul peso del prodotto;

- 2.4.16 Rubinetteria e sanitari

- 2.4.17 Impianti tecnologici

- 2.4.18 Vetrate Isolanti

I serramenti devono montare vetrate isolanti certificate in conformità alla Norma di Prodotto serie UNI EN 1279, parte 1-2-3-4-5-6, da organismo di certificazione accreditato UNI CEI EN/ISO/IEC 17065 per la specifica norma di prodotto.

Tra le novità introdotte, si segnala anche la previsione dell'obbligo di utilizzare specifiche percentuali di aggregati riciclati nei materiali da riempimento (30%), mentre vengono confermati i requisiti già previsti nei CAM previgenti, come la percentuale minima di materiale riciclata nei calcestruzzi (5%) e nell'acciaio (75%). Sotto questo profilo, però, in linea con le richieste dell'ANCE, il nuovo Decreto introduce un periodo transitorio di 36 mesi dalla sua entrata in vigore, in cui sarà possibile attestare il contenuto di riciclato nei calcestruzzi e nei prefabbricati in calcestruzzo tramite la sola percentuale complessiva, senza necessità di dettagliare le singole frazioni.

Per quanto riguarda l'attestazione del valore percentuale richiesto, come già previsto dagli attuali CAM, il progettista deve chiarire che il requisito è dimostrato tramite una delle seguenti opzioni:

- dichiarazione ambientale di prodotto (DAP o, in inglese, Environmental Product Declarations o EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, come ad esempio EPDItaly© o schema internazionale EPD©;
- certificazione di prodotto "ReMade" o "ReMade in Italy";
- certificazione di prodotto per il rilascio del marchio "Plastica seconda vita"(PSV);
- per i prodotti in PVC è possibile fare ricorso, oltre alle certificazioni precedenti, anche al marchio VinylPlus Product Label;
- certificazione di prodotto basata sul bilancio di massa determinato con un metodo di calcolo basato sulla tracciabilità dei flussi fisici di materia per lo specifico prodotto, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato, quale, ad esempio, la CP DOC 262;
- certificazione di prodotto, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato, in conformità alla prassi UNI PdR 88 "Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, presente nei prodotti" o in conformità a successive norme tecniche basate su tale prassi;
- documentazione relativa alla data di adesione allo schema "Made Green in Italy" (MGI) e documentazione comprovante l'autorizzazione all'utilizzo del logo "Made Green in Italy" verificata da parte di un organismo di verifica o validazione accreditato (unica opzione aggiunta dai nuovi CAM).

Inoltre, a differenza della versione attualmente vigente, i nuovi CAM richiamano espressamente la normativa vigente in materia di End of Waste, riconoscendo la possibilità di certificare come riciclato al 100% un prodotto da costruzione ottenuto interamente da materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto. In questi casi, il produttore può attestare tale percentuale mediante una propria dichiarazione, purché corredata dall'autorizzazione al recupero e dalla documentazione prevista dalla normativa EoW.

Ulteriori aspetti ambientali: rifiuti e criteri ESG

Il nuovo decreto introduce novità anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti e i criteri ESG.

Il decreto, innanzitutto, introduce e disciplina due nuovi documenti relativi alla gestione dei rifiuti, ossia il " Piano di riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti da C&D " (cap. 2.5.4) e il " Piano di gestione dei rifiuti di cantiere " (3.1.1).

Il primo, in particolare, è di competenza del progettista e deve contenere specifiche informazioni attinenti alla fase di cantiere, tra cui l'individuazione delle tipologie di rifiuto che si presume di produrre con le relative quantità, la definizione dei potenziali rifiuti

pericolosi e criticità ambientali connesse alla loro gestione, la descrizione dell'organizzazione del deposito temporaneo in cantiere, l'elenco degli impianti di gestione dei rifiuti presenti a livello locale, nonché una descrizione del processo di tracciabilità dei rifiuti etc..

Il Piano di gestione dei rifiuti di cantiere , invece, deve essere redatto dall'impresa appaltatrice nel rispetto delle prescrizioni e indicazioni fornite in sede di progettazione e dovrà includere una tabella per il tracciamento dei rifiuti, costantemente aggiornata delle percentuali di rifiuti conferiti effettivamente ad impianti di recupero, per la dimostrazione del soddisfacimento del target del 70% di rifiuti da avviare a recupero.

Riguardo ai capitoli relativi agli aspetti ESG (2.6.4 e 3.2.5), i nuovi CAM – in linea con quanto richiesto dall'ANCE – rendono il criterio il più ampio possibile , al fine di far rientrare al suo interno il maggior numero di attestazioni di conformità ESG . Il nuovo testo, infatti, oltre a chiarire maggiormente cosa debba contenere l'attestazione di conformità, specifica che questa attestazione debba essere rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17029, senza fare riferimento a servizi specifici di attestazione, che potevano invece limitare la portata del criterio.

Personale di cantiere

Infine, con riferimento alle disposizioni previste per il personale di cantiere , al “Titolo 3 – Criteri per l'affidamento ed esecuzione dei lavori per interventi edilizi”, capitolo 3.1.2, è previsto quanto segue:

Indicazioni alla stazione appaltante

L'offerente allega, alla domanda di partecipazione alla gara, una dichiarazione di impegno a impiegare personale come indicato nel criterio.

Criterio

Il personale impiegato con compiti di coordinamento, quale caposquadra, capocantiere ecc., deve essere adeguatamente formato sulle procedure e tecniche per la riduzione degli impatti ambientali del cantiere con particolare riguardo alla gestione degli scarichi, dei rifiuti e delle polveri e, più in generale, su tutte le misure di sostenibilità ambientale del cantiere indicate al capitolo “2.5 Specifiche tecniche relative al cantiere” [...].

Verifica

All'ingresso in cantiere l'aggiudicatario presenta al direttore dei lavori documentazione, attestante la formazione del personale con compiti di coordinamento sui temi indicati dal criterio, quali diplomi, attestati di partecipazione ad attività formative inerenti ai temi elencati nel criterio oppure attestante la formazione specifica del personale a cura di un docente esperto in gestione ambientale del cantiere, svolta in occasione dei lavori. Sono ammissibili gli attestati rilasciati dagli organismi paritetici promananti dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori. La documentazione è parte dei documenti di fine lavori consegnati dalla Direzione Lavori alla Stazione Appaltante.

A tal proposito, si fa presente che l'ANCE aveva esplicitamente richiesto la diversa formulazione “organismi paritetici promananti dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”, fondata sul consolidato principio della maggiore rappresentatività comparata.

Etilammina/Ethylamine, Fenilettilammina/Phenylethylamine, Isoamilamina/Isoamylamine, Istamina/Histamine, Metilammina/Methylamine, Putrescina (1-4 diamminobutano)/Putrescine (1-4 diaminobutane), Tiramina/Tyramine	
Caratteristiche cromatiche/Chromatic Characteristics	OIV-MA-AS2-07B R2022
Ceneri/Ash	OIV-MA-AS2-04 R2009
Glicole dietilenico/Diethyleneglycol	OIV-MA-AS315-09 R2009
Metanolo (Alcol metilico)/Methanol (Methyl alcohol)	OIV-MA-AS312-03A R2014
Ocratossina A/Ochratoxin A	OIV-MA-AS315-10 R2011
Titolo alcolometrico volumico/Alcoholic strength by volume (effettivo)	OIV-MA-AS312-01 Met B R2021

25A06455

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 24 novembre 2025.

Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare, l'art. 2 che ha ridenominato il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in «Ministero della transizione ecologica» e ne ha ridefinito le funzioni;

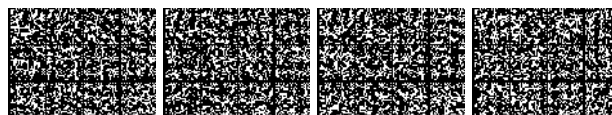
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 e, in particolare, l'art. 4 che ha ridenominato il «Ministero della transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 con il quale è stato nominato Ministro della transizione ecologica l'On. Gilberto Pichetto Fratin;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 180, recante «Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 gennaio 2025, n. 26, di adozione dell'Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2025 e per il triennio 2025-2027;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», e in particolare l'art. 1, i cui commi 1126 e 1127 prevedono la predisposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e il Ministro dello sviluppo economico, di un «Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione» (PAN GPP), al fine di integrare le



esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure d'acquisto di beni e servizi delle amministrazioni competenti sulla base di criteri e per categorie merceologiche;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 dell'8 maggio 2008, che, ai sensi dei citati commi 1126 e 1127, ha approvato il «Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 3 maggio 2013, con il quale è stata approvata la revisione del «Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione», ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 dell'8 maggio 2008;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 3 agosto 2023 recante «Approvazione del piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione 2023» che abroga il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008.

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Visto, in particolare l'art. 57, comma 2, del citato decreto legislativo n. 36 del 2023, secondo il quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 256 del 23 giugno 2022, recante «Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 183 dell'8 agosto 2022;

Visto il decreto correttivo 5 agosto 2024 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica «Modificazioni al decreto n. 256 del 23 giugno 2022, recante: «Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 196 del 22 agosto 2024;

Visto il decreto ministeriale 28 giugno 2024, n. 127, «Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006»;

Visto il regolamento (UE) 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2024 che fissa norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;

Vista la legge 5 novembre 1971, n. 1086 «Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato»;

Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64 «Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche»;

Visto il decreto 17 gennaio 2018 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti «Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni»;

Ritenuto opportuno procedere all'aggiornamento del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 256 del 23 giugno 2022, in ragione del progresso tecnologico e dell'evoluzione della normativa ambientale e dei mercati di riferimento, perseguendo con maggiore efficacia gli obiettivi ambientali connessi ai contratti pubblici relativi alle relative categorie di forniture e affidamenti;

Considerato che l'attività istruttoria per la revisione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione, direzione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi ha visto il confronto con le parti interessate e con esperti di settore, inclusi i referenti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'economia e delle finanze e di ANAC per le valutazioni di competenza;

Decreta:

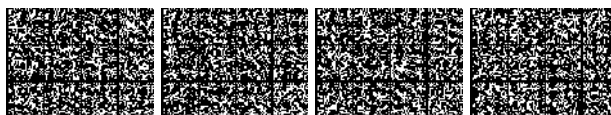
Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 57 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono adottati i criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e direzione lavori di interventi edilizi, servizi di manutenzione, esecuzione di lavori, includendo interventi di costruzione, ristrutturazione, manutenzione e adeguamento, di cui all'allegato 1, parte integrante del presente decreto.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore:

a) alle procedure e ai contratti aventi ad oggetto il servizio di progettazione e direzione lavori i cui bandi o avvisi indittivi di scelta del contraente sono pubblicati o, in caso di procedura senza pubblicazione di bandi o avvisi, il cui avviso a presentare offerta è inviato a partire da tale data;



b) alle procedure e ai contratti aventi ad oggetto servizi di manutenzione e lavori e alle procedure e ai contratti congiunti di progettazione esecutiva e di lavori aventi a base di gara un progetto validato in vigenza del presente decreto;

c) alla progettazione svolta internamente alla stazione appaltante, anche se affidata con lettera di incarico precedente a tale data, non ancora validata.

Art. 2.

Disposizioni transitorie

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 256 del 23 giugno 2022, come modificato dal decreto 5 agosto 2024 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica continua ad essere applicato:

a) alle procedure e ai contratti congiunti di progettazione esecutiva e di lavori aventi a base di gara un progetto di fattibilità tecnico-economica validato in vigenza del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 256 del 23 giugno 2022 come modificato dal decreto 5 agosto 2024 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, i cui bandi o avvisi indittivi di scelta del contraente sono pubblicati o, nel caso di procedura senza pubblicazione di bando, il cui avviso a presentare offerta è inviato, entro tre mesi dalla data di validazione del progetto di fattibilità tecnico-economica posto a base di gara;

b) alle procedure e ai contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori aventi a base di gara un progetto esecutivo validato in vigenza del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 256 del 23 giugno 2022 come modificato dal decreto 5 agosto 2024 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, i cui bandi o avvisi indittivi di scelta del contraente sono pubblicati o, nel caso di procedura senza pubblicazione di bando, il cui avviso a presentare offerte è inviato entro tre mesi dalla data di validazione del progetto esecutivo posto a base di gara.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di prodotto da costruzione di cui all'art. 3 del regolamento (UE) 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2024 che fissa norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011 e, per gli «interventi edilizi» quelle di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia». Rimangono fatte salve le definizioni, rinvenibili in specifiche normative di settore relative ad altre categorie di intervento ricadenti nell'ambito di applicazione del presente decreto, in particolare quelle contenute nella legge 5 novembre 1971, n. 1086 «Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato», nella legge 2 febbraio 1974, n. 64 «Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche», e nel decreto 17 gennaio 2018 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti «Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»».

2. Si applica altresì l'ulteriore definizione di «solar reflectance index» o «indice di riflessione solare» quale valore attribuito ad alcuni prodotti da costruzione che tiene conto sia della capacità del materiale di riflettere la radiazione solare, sia della capacità di emettere la radiazione solare assorbita come radiazione termica.

Art. 4.

Abrogazioni e norme finali

1. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 256 del 23 giugno 2022, recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi» è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 5 agosto 2024 recante «Modificazioni al decreto n. 256 del 23 giugno 2022, recante: «Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi»» è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Il presente decreto entra in vigore dopo sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2025

Il Ministro: PICHETTO FRATIN

AVVERTENZA:

Il decreto, comprensivo dei suoi allegati, è consultabile sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nella sezione «Temi» - «Sostenibilità dei prodotti e dei consumi - CAM e Certificazioni» - «CAM vigenti», al seguente *link*: <https://www.mase.gov.it/portale/cam-vigenti>

25A06516

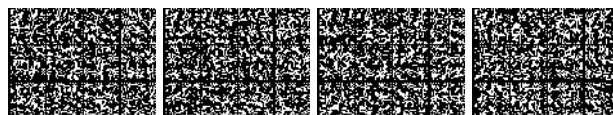
MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 24 novembre 2025.

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella Tabella I della sostanza ciclorfina.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «testo unico»;



Allegato 1

Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della
Pubblica Amministrazione

ovvero

Piano d'Azione Nazionale sul *Green Public Procurement* (PANGPP)

CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI E OPERE
DI INGEGNERIA CIVILE, ESECUZIONE DI LAVORI, INCLUSI GLI
INTERVENTI DI COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE E
ADEGUAMENTO

Sommario

1	PREMESSA.....	5
1.1	AMBITO DI APPLICAZIONE.....	5
1.2	APPROCCIO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI AMBIENTALI.....	6
1.3	INDICAZIONI GENERALI PER LA STAZIONE APPALTANTE/ENTE CONCEDENTE.....	14
1.3.1	<i>Analisi del contesto e dei fabbisogni.....</i>	<i>14</i>
1.3.2	<i>Studi LCA e LCC sul ciclo di vita degli edifici.....</i>	<i>15</i>
1.3.3	<i>Documento di indirizzo alla progettazione (DIP).....</i>	<i>21</i>
1.3.4	<i>Competenze dei progettisti e della direzione lavori.....</i>	<i>22</i>
1.3.5	<i>Verifica dei criteri ambientali e mezzi di prova.....</i>	<i>23</i>
1.3.6	<i>Verifica della catena di approvvigionamento dei prodotti da costruzione.....</i>	<i>26</i>
2	CRITERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI INTERVENTI EDILIZI.....	27
2.1	CLAUSOLE CONTRATTUALI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI INTERVENTI EDILIZI.....	27
2.1.1	<i>Relazione CAM di progetto.....</i>	<i>27</i>
2.1.2	<i>Contenuti del capitolato speciale d'appalto.....</i>	<i>28</i>
2.1.3	<i>Progettazione in BIM (Building Information Modeling).....</i>	<i>29</i>
2.2	SPECIFICHE TECNICHE DI LIVELLO TERRITORIALE-URBANISTICO.....	31
2.2.1	<i>Protezione della biodiversità e degli ecosistemi, mitigazione dei cambiamenti climatici e riduzione dell'inquinamento.....</i>	<i>31</i>
2.2.2	<i>Adattamento ai cambiamenti climatici.....</i>	<i>32</i>
2.2.3	<i>Uso sostenibile e protezione delle acque.....</i>	<i>34</i>
2.2.4	<i>Aree attrezzate per la raccolta differenziata dei rifiuti.....</i>	<i>35</i>
2.2.5	<i>Impianto di illuminazione pubblica.....</i>	<i>35</i>
2.2.6	<i>Sottoservizi per infrastrutture tecnologiche.....</i>	<i>35</i>
2.2.7	<i>Mobilità sostenibile.....</i>	<i>36</i>
2.2.8	<i>Approvvigionamento energetico.....</i>	<i>36</i>
2.2.9	<i>Rapporto sullo stato dell'ambiente.....</i>	<i>37</i>
2.3	SPECIFICHE TECNICHE PER GLI EDIFICI E ALTRE OPERE E MANUFATTI.....	39
2.3.1	<i>Diagnosi energetica.....</i>	<i>39</i>
2.3.2	<i>Prestazione energetica in fase estiva.....</i>	<i>39</i>
2.3.3	<i>Benessere termico.....</i>	<i>41</i>
2.3.4	<i>Impianti di illuminazione per interni.....</i>	<i>41</i>
2.3.5	<i>Ispezionabilità e manutenzione degli impianti aeraulici, di riscaldamento, di condizionamento.....</i>	<i>42</i>
2.3.6	<i>Aerazione, ventilazione e qualità dell'aria.....</i>	<i>42</i>
2.3.7	<i>Illuminazione naturale.....</i>	<i>43</i>
2.3.8	<i>Radiazione solare.....</i>	<i>45</i>
2.3.9	<i>Tenuta all'aria.....</i>	<i>45</i>
2.3.10	<i>Prestazioni e benessere (comfort) acustico.....</i>	<i>46</i>
2.3.11	<i>Radon.....</i>	<i>47</i>
2.3.12	<i>Giunti di raccordo tra serramenti esterni ed interni con l'involucro opaco.....</i>	<i>48</i>
2.3.13	<i>Progettazione degli interventi di risanamento del degrado da umidità negli edifici esistenti.....</i>	<i>48</i>
2.3.14	<i>Risparmio idrico - reti di raccolta delle acque reflue di edificio e di distribuzione duale (potabile e non potabile).....</i>	<i>50</i>
2.3.15	<i>Raccolta, trattamento, stoccaggio e riuso acque meteoriche.....</i>	<i>51</i>
2.3.16	<i>Piano di manutenzione dell'opera.....</i>	<i>51</i>
2.3.17	<i>Piano di decostruzione e demolizione selettiva a fine vita.....</i>	<i>52</i>
2.4	SPECIFICHE TECNICHE PER I PRODOTTI DA COSTRUZIONE.....	55
2.4.1	<i>Emissioni in ambienti interni (inquinamento indoor).....</i>	<i>55</i>
2.4.2	<i>Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati.....</i>	<i>56</i>

2.4.3	<i>Prodotti prefabbricati in calcestruzzo, in calcestruzzo vibrocompresso e in calcestruzzo aerato autoclavato.....</i>	57
2.4.4	<i>Prodotti in acciaio.....</i>	57
2.4.5	<i>Prodotti in laterizio.....</i>	58
2.4.6	<i>Prodotti di legno o a base legno.....</i>	58
2.4.7	<i>Isolanti termici ed acustici.....</i>	59
2.4.8	<i>Tramezzature, contropareti perimetrali e controsoffitti per i sistemi a secco.....</i>	61
2.4.9	<i>Murature in pietrame e miste.....</i>	61
2.4.10	<i>Pavimenti resilienti.....</i>	62
2.4.11	<i>Pavimenti e rivestimenti in ceramica.....</i>	62
2.4.12	<i>Chiusure oscuranti e telai per serramenti.....</i>	63
2.4.13	<i>Tubazioni in materiale plastico per condotte fognarie, scarichi e cavidotti elettrici</i>	63
2.4.14	<i>Tubazioni in Gres ceramico.....</i>	63
2.4.15	<i>Pitture e vernici.....</i>	63
2.4.16	<i>Rubinetteria e sanitari.....</i>	64
2.4.17	<i>Impianti tecnologici.....</i>	64
2.4.18	<i>Vetrate Isolanti.....</i>	64
2.5	SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE AL CANTIERE.....	66
2.5.1	<i>Prestazioni ambientali del cantiere.....</i>	66
2.5.2	<i>Conservazione dello strato superficiale del terreno.....</i>	67
2.5.3	<i>Rinterri e riempimenti.....</i>	68
2.5.4	<i>Piano di riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti da C&D.....</i>	68
2.6	CRITERI PREMIANTI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE.....	70
2.6.1	<i>Competenza tecnica dei progettisti basata sul CV.....</i>	70
2.6.2	<i>Competenza tecnica dei progettisti basata su certificazioni di competenza.....</i>	71
2.6.3	<i>Metodologie di ottimizzazione delle soluzioni progettuali per la sostenibilità (LCA e LCC).....</i>	71
2.6.4	<i>Valutazione dei rischi non finanziari o ESG (Environment, Social, Governance).....</i>	72
2.6.5	<i>Raccolta, trattamento, stoccaggio e riuso acque grigie.....</i>	73
2.6.6	<i>Materiale riciclato, recuperato, sottoprodotti negli altri prodotti da costruzione.....</i>	73
2.6.7	<i>Materiali Rinnovabili.....</i>	73
2.6.8	<i>Vetrate di qualità.....</i>	74
2.6.9	<i>Sistema di automazione, controllo e monitoraggio dell’edificio.....</i>	75
2.6.10	<i>Protocollo di misura e verifica dei risparmi energetici.....</i>	75
3	CRITERI PER L’AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DEI LAVORI PER INTERVENTI EDILIZI.....	77
3.1	CLAUSOLE CONTRATTUALI PER LE GARE DI LAVORI PER INTERVENTI EDILIZI.....	77
3.1.1	<i>Relazione CAM dell’impresa appaltatrice.....</i>	77
3.1.2	<i>Personale di cantiere.....</i>	78
3.1.3	<i>Macchine operatrici.....</i>	78
3.1.4	<i>Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori.....</i>	78
3.1.4.1	<i>Grassi ed oli lubrificanti: compatibilità con i veicoli di destinazione.....</i>	78
3.1.4.2	<i>Grassi ed oli biodegradabili.....</i>	79
3.1.4.3	<i>Grassi ed oli lubrificanti minerali a base rigenerata.....</i>	81
3.1.4.4	<i>Requisiti degli imballaggi in plastica degli oli lubrificanti.....</i>	82
3.2	CRITERI PREMIANTI PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER INTERVENTI EDILIZI.....	83
3.2.1	<i>Sistemi di gestione ambientale delle imprese.....</i>	83
3.2.2	<i>Certificazione ambientale degli stabilimenti produttivi dei prodotti da costruzione</i>	83
3.2.3	<i>Etichettature ambientali o ecologiche.....</i>	84
3.2.4	<i>Miglioramento della sostenibilità ambientale dell’edificio (LCA).....</i>	84
3.2.5	<i>Valutazione dei rischi non finanziari o ESG (Environment, Social, Governance).....</i>	85
3.2.6	<i>Emissioni in ambienti interni (inquinamento indoor).....</i>	85
3.2.7	<i>Prestazioni ambientali migliorative dei materiali e dei prodotti da costruzione.....</i>	87
3.2.8	<i>Contenuto di aggregato riciclato, recuperato o sottoprodotto nel calcestruzzo.....</i>	88

3.2.9	<i>Prodotti da costruzione da impianti che rientrano in un sistema di scambio delle emissioni per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.....</i>	88
3.2.10	<i>Capacità tecnica dei posatori.....</i>	89
3.2.11	<i>Capacità tecnica dell'operatore economico per la posa di serramenti esterni e interni</i>	91
3.2.12	<i>Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori.....</i>	91
3.2.12.1	Lubrificanti biodegradabili (diversi dagli oli motore): possesso del marchio Ecolabel (UE) o di altre etichette ambientali.....	91
3.2.12.2	Grassi ed oli lubrificanti minerali: contenuto di base rigenerata.....	92
3.2.12.3	Requisiti degli imballaggi in plastica degli oli lubrificanti (biodegradabili o a base rigenerata).....	92
3.2.13	<i>Macchine e veicoli da cantiere elettrici.....</i>	92
4	CRITERI PER L'AFFIDAMENTO CONGIUNTO DI PROGETTAZIONE E LAVORI PER INTERVENTI EDILIZI.....	94
4.1	CLAUSOLE CONTRATTUALI.....	94
4.2	SPECIFICHE TECNICHE PROGETTUALI PER L'AFFIDAMENTO CONGIUNTO DI PROGETTAZIONE E LAVORI PER INTERVENTI EDILIZI.....	94
4.3	CRITERI PREMIANTI PER L'AFFIDAMENTO CONGIUNTO DI PROGETTAZIONE E LAVORI PER INTERVENTI EDILIZI.....	94
4.3.1	<i>Ottimizzazione delle soluzioni progettuali per la sostenibilità ambientale (LCA)...</i>	94
4.3.2	<i>Prestazione energetica migliorativa.....</i>	95
4.3.3	<i>Fine vita degli impianti.....</i>	95
4.3.4	<i>Infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici.....</i>	96

1 PREMESSA

Questo documento è stato predisposto in attuazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, approvato con decreto 3 agosto 2023 del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle Imprese e del Made in Italy.

Nel primo capitolo è fornito un quadro esplicativo generale. Nei capitoli successivi stabilisce i Criteri Ambientali Minimi (di seguito CAM) per l'affidamento dei servizi di progettazione e dei lavori per gli interventi edilizi come definiti al paragrafo "1.1 ambito di applicazione" e disciplinati dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici e dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, Correttivo al Codice dei contratti pubblici (di seguito Codice).

Le disposizioni del presente documento consistono in criteri ambientali distinti in specifiche tecniche, clausole contrattuali, criteri premianti.

L'applicazione delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali è obbligatoria ai sensi dell'articolo 57 comma 2 del Codice e sono integrativi, per gli aspetti ambientali, rispetto ai requisiti tecnici o obblighi normativi, derivanti da Regolamenti europei o norme nazionali, già vigenti per il settore.

I criteri premianti sono da tenere in considerazione qualora la stazione appaltante utilizzi il miglior rapporto qualità prezzo ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, secondo quanto previsto dall'articolo 57 comma 2 del Codice, assegnandovi una significativa quota del punteggio tecnico attribuibile.

Nell'applicazione dei criteri contenuti in questo documento si intendono fatti salvi i vincoli e le tutele già vigenti ed inoltre, le norme e i regolamenti, qualora risultino più restrittivi.

Si richiama l'attenzione, per edifici precedenti al 1992, sull'eventuale presenza di manufatti contenenti amianto (MCA) e sull'applicazione del quadro normativo di riferimento.

I soggetti obbligati all'applicazione dei CAM sono le stazioni appaltanti, gli enti concedenti, i concessionari e i soggetti privati che assumono in via diretta, o in regime di convenzione, l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso.

1.1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente documento si applicano a tutti i contratti pubblici, aventi per oggetto servizi di progettazione e direzione lavori di interventi edilizi e opere di ingegneria civile, , esecuzione di lavori, inclusi gli interventi di costruzione, ristrutturazione, manutenzione e adeguamento.

L'ambito di applicazione non è dunque limitato ai lavori inerenti edifici (tra questi sono inclusi i fabbricati viaggiatori o stazioni), ma è esteso ai lavori e servizi per qualsiasi tipo di manufatto o opera nelle more della pubblicazione di eventuali CAM per specifiche tipologie di opere o manufatti. Ad esempio, per le infrastrutture stradali, si devono applicare i CAM adottati con D.M. 5 agosto 2024, recante Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e

adeguamento delle infrastrutture stradali (CAM Strade), pubblicato in G.U. Serie Generale n. 197 del 23-8-2024, ponendo sempre attenzione ad applicare l'ultima versione vigente, in caso di decreti correttivi o di aggiornamento.

Per gli interventi edilizi che non riguardano l'opera nella sua interezza ma parte di essa, i presenti CAM si applicano limitatamente alla porzione oggetto di intervento.

Nelle ipotesi di appalti di servizi e lavori di manutenzione di immobili e impianti si applicano i criteri pertinenti all'oggetto dell'affidamento secondo quanto indicato nei singoli criteri previsti nel documento.

Le disposizioni del presente provvedimento si applicano, altresì, all'aggiudicazione dei lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione, come previsto dall'art. 13, comma 7, del Codice.

I presenti CAM si applicano anche agli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché a quelli di valore storico-culturale e testimoniale individuati dalla pianificazione urbanistica, ad esclusione dei singoli criteri ambientali (minimi o premianti) che non siano compatibili con gli interventi di conservazione da realizzare.

Nel caso di strumenti aggregati senza previa identificazione delle stazioni appaltanti aderenti, la centrale di committenza o il soggetto aggregatore indica nella documentazione di gara i Criteri Ambientali Minimi (CAM) applicabili all'oggetto dell'affidamento nonché le modalità di applicazione.

Le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) che richiedono l'identificazione degli immobili e degli interventi trovano applicazione in sede di esecuzione del singolo contratto attuativo, secondo le modalità previste dalla centrale di committenza o dal soggetto aggregatore nella documentazione di gara in conformità al presente Decreto.

1.2 APPROCCIO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI AMBIENTALI

Promuovendo gli appalti pubblici verdi, il Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP) si configura come uno strumento strategico di connessione tra produzione e consumo, con benefici ambientali diffusi grazie alla sua applicazione in diversi settori. Esso è essenziale per dare concretezza agli obiettivi di sostenibilità definiti dalla Strategia per lo sviluppo sostenibile, dall'Agenda 2030 dell'ONU (con un focus primario sull'obiettivo 12 relativo a produzione e consumo sostenibili), dalla Strategia Nazionale per l'Economia Circolare e da altre politiche ambientali. Oltre al suo ruolo ambientale, il PAN GPP è cruciale per lo sviluppo economico, in quanto supporta l'implementazione della transizione verde e dell'economia circolare nel sistema produttivo, incentivando

l'innovazione in prodotti, processi e modelli di business. Gli appalti pubblici verdi hanno il potenziale di rispondere sia alle necessità attuali del sistema socio-economico, mantenendo la coesione sociale, sia di avviare percorsi positivi verso i nuovi modelli di sviluppo europei delineati nell'EU Green Deal e nel Next Generation EU, contribuendo alla trasformazione digitale ed ecologica di imprese e collettività. Inoltre, essi possono rappresentare un'ulteriore spinta per consolidare la posizione di leadership delle imprese italiane, dalle PMI alle grandi aziende, nel contesto europeo e mondiale delle tecnologie verdi e delle pratiche di economia circolare.

La scelta dei criteri contenuti nel documento si basa sui principi e i modelli di sviluppo dell'economia circolare, in sintonia con i più recenti atti di indirizzo comunitari, tra i quali la comunicazione COM (2020) 98 "Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare. Per un'Europa più pulita e più competitiva". Tiene altresì conto di quanto previsto dal documento di criteri di sostenibilità degli edifici elaborati dalla Commissione nell'ambito del GPP Toolkit: Module 7.6 Office Building Design Construction and Management.

I criteri sono funzionali anche all'applicazione dei principi per la redazione del Progetto di fattibilità tecnico-economica, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6 comma 6 dell'Allegato I.7 del Codice e forniscono il riferimento per la verifica dei contributi significativi ad almeno uno o più dei sei obiettivi ambientali, come definiti nell'ambito del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020 e del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, tenendo in conto il ciclo di vita dell'opera, da includere nella Relazione di sostenibilità dell'opera di cui all'articolo 11 dell'Allegato I.7 del Codice.

Per quanto riguarda le opere e lavori relativi a edifici, i criteri definiti in questo documento sono coerenti con un approccio olistico di architettura eco-sostenibile che si basa sull'integrazione di conoscenze e valori rispettosi del paesaggio, dell'ambiente e della biologia di tutti gli esseri viventi che ne fanno parte e consentono quindi alla stazione appaltante di ridurre gli impatti ambientali generati dai lavori per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e dalla gestione dei relativi cantieri.

Le competenze, gli accorgimenti progettuali e le tecnologie riguardo il tema dell'efficientamento energetico costituiscono solo una parte della sostenibilità, che invece riguarda diversi aspetti, indagati nell'ambito di un'analisi del ciclo di vita, della sfera ambientale, economica e sociale di un prodotto o edificio.

Un approccio olistico implica concetti molto più ampi che considerano la salubrità quale valore aggiunto di una progettazione non basata soltanto su una somma di tecnologie, ma su un insieme dialogante tra materiali a basso impatto ambientale (rinnovabili, durevoli, riutilizzabili, riciclati, riciclabili) e conoscenze tecnologiche che sono attualmente a disposizione. Pertanto, una progettazione realmente sostenibile parte da presupposti di conoscenze che riguardano l'architettura bioclimatica, il "sapere", l'uso e la conservazione delle risorse materiche, la loro salubrità ed emissività e, infine, la loro corretta posa in opera nella fase realizzativa. Tali concetti devono essere presi in considerazione nella loro interezza e sin dalle prime fasi del progetto in modo da essere amalgamate e integrate in modo organico nella concezione dell'intervento, non "aggiunti" e adattati a posteriori.

Gli edifici a basso impatto ambientale, di nuova realizzazione, in una ottica di sostituzione edilizia o che siano ristrutturati o recuperati, devono potersi avvalere dell'utilizzo di materiali per l'edilizia sostenibile che attivino filiere virtuose, promotrici della transizione verso un'economia circolare e, allo stesso tempo, siano occasioni occupazionali etiche.

La transizione ecologica passa anche dall'edilizia che rappresenta uno dei settori a maggior impatto ambientale e, negli appalti pubblici in particolare, tale orientamento dovrebbe essere attentamente considerato per quella tipologia di edifici più "sensibili" o frequentati dalle categorie di utenti più vulnerabili, quali ad esempio, i bambini delle scuole materne-elementari, i degenti negli ospedali o gli anziani in strutture adatte alla loro permanenza e cura.

In queste situazioni, la qualità e la salubrità degli spazi e dei materiali, riveste particolare importanza per la crescita sana dell'individuo in sintonia con i principi di una edilizia a basso impatto ambientale volta alla mitigazione dei cambiamenti climatici e al miglioramento della qualità della vita.

La Commissione europea ha introdotto da molto tempo il concetto di LCA (Life-cycle assessment, analisi del ciclo di vita) nelle politiche per la sostenibilità, già con la Comunicazione "Politica integrata dei prodotti-Sviluppare il concetto di "ciclo di vita ambientale", COM (2003) 302, specificando come questo costituisca la migliore metodologia disponibile per la valutazione degli impatti ambientali potenziali dei prodotti.

Il metodo di calcolo, descritto nelle norme tecniche EN 15804 (prodotti edilizi) ed EN 15978 (edifici) costituisce, invece, la metodologia LCA specifica per il settore delle costruzioni ed è richiamata, all'interno del documento, nel paragrafo "1.3.1

Analisi del contesto e dei fabbisogni " e nei criteri premianti "2.6.3 Metodologie di ottimizzazione delle soluzioni progettuali per la sostenibilità (LCA e LCC)" e "3.2.4 Miglioramento della sostenibilità ambientale dell'edificio (LCA)". L'approccio LCA è anche alla base del programma "Level(s) - A common EU framework of core sustainability indicators for office and residential buildings".

Level(s) è uno strumento volontario di valutazione e rendicontazione delle prestazioni di sostenibilità degli edifici, basato sulla circolarità. La sostenibilità degli edifici viene valutata sulla base delle prestazioni ambientali, ma anche sulla base di indicatori per la salute ed il benessere (comfort), il

costo del ciclo di vita e i potenziali rischi futuri per il mantenimento di tali prestazioni. Si tratta in sostanza di una metodologia complessiva e sistematica che aiuta i tecnici a progettare correttamente un edificio sostenibile. È quindi uno strumento utile per affrontare in modo organico tutte le fasi necessarie a tenere conto degli obiettivi di sostenibilità in un progetto.

La stazione appaltante dovrebbe quindi considerare la progettazione e l'uso dei materiali secondo un approccio LCA (Life Cycle Assessment-analisi del ciclo di vita) e considerare il "sistema edificio" nel suo insieme di aspetti prestazionali coerentemente al processo di rendicontazione ambientale anche operato mediante protocolli energetico ambientali (rating system) nazionali ed internazionali.

Tali obiettivi sono al centro delle politiche ambientali europee da circa un decennio, attraverso la promozione dell'uso di risorse da fonte rinnovabile e la circolarità nell'uso delle risorse. Infatti, già fin dalla Risoluzione del Parlamento europeo del 24 maggio 2012 su un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse (2011/2068(INI)), si affermava che, pur *"considerando che una futura politica globale in materia di risorse non dovrebbe più distinguere solo tra risorse «rinnovabili» e «non rinnovabili», bensì considerare anche i materiali «durevoli»", "richiama l'attenzione sul ruolo delle risorse naturali rinnovabili, come le foreste, in relazione all'efficienza delle risorse; invita la Commissione a incoraggiare l'uso di materie prime e altri materiali rinnovabili, bioderivati, riciclabili e rispettosi dell'ambiente; sottolinea in particolare che l'impiego di materiali rinnovabili a basse emissioni, come il legno, per la costruzione è efficiente sotto il profilo delle risorse"*.

Inoltre, gli obiettivi principali della successiva "Comunicazione della commissione al parlamento europeo, al consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni - Opportunità per migliorare l'efficienza delle risorse nell'edilizia", COM (2014) 445, consistono nel promuovere un uso più efficiente delle risorse usate in edilizia per ridurre gli impatti ambientali complessivi nell'intero ciclo di vita degli edifici e più in generale nel settore delle costruzioni. In questo contesto si inserisce il Regolamento Ecodesign (UE) 2024/1781 che nei prossimi anni porterà alla definizione di nuovi requisiti di progettazione ecocompatibile di molti dei prodotti presenti sul mercato UE per favorirne la durabilità, la riparabilità, la riutilizzabilità e la riciclabilità dei prodotti, aumentare le possibilità del loro ricondizionamento e della loro manutenzione; esso mira, inoltre, ad affrontare la questione della presenza di sostanze chimiche pericolose nei prodotti, aumentare l'efficienza dei prodotti sotto il profilo energetico e delle risorse, in particolare per quanto riguarda la possibilità di recupero delle materie prime strategiche e critiche, ridurre la produzione prevista di rifiuti e aumentare il contenuto riciclato nei prodotti, garantendone al tempo stesso le prestazioni e la sicurezza e riducendo l'impronta ambientale e quella di carbonio. La COM sottolinea l'importanza di costituire un approccio globale al ciclo di vita, in quanto i diversi strumenti esistenti che disciplinano direttamente e indirettamente gli edifici e i prodotti da costruzione, come, ad esempio, la direttiva sul rendimento energetico nell'edilizia (direttiva UE 2024/1275), il regolamento (UE) 2024/3110 sui Prodotti da Costruzione e la direttiva quadro sui rifiuti (direttiva 2008/98/CE), sono incentrati su risorse e parti diverse del ciclo di vita e non sono atti a costituire una visione complessiva al ciclo di vita.

I principi che regolano l'individuazione dei prodotti da fonte rinnovabile e con contenuto di riciclato sono contenuti nella norma UNI EN ISO 14021 "Etichette e dichiarazioni ambientali. Asserzioni ambientali auto-dichiarate".

Il testo del Green Deal europeo: Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo, al punto 27 *"sottolinea la necessità di ristrutturare il parco immobiliare esistente, dando vita a edifici a energia quasi zero per poter conseguire la neutralità in termini di emissioni di carbonio al più tardi entro il 2050" e "incoraggia la promozione delle costruzioni in legno e di materiali da costruzione ecologici"*.

All'interno degli obiettivi del Green Deal europeo, la comunicazione n. 98 del 2020 "Comunicazione della commissione al parlamento europeo, al consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni. Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare per un'Europa più pulita e più competitiva" mira a promuovere i principi di circolarità lungo l'intero ciclo di vita degli edifici: 1) incentivando il contenuto di riciclato nei prodotti da costruzione; 2) migliorando la durabilità e l'adattabilità degli edifici; 3) integrando la valutazione del ciclo di vita negli appalti pubblici; 4) riformulando gli obiettivi di recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione prefissati dalla Waste Framework Directive 2008/98/CE.

Inoltre, la Comunicazione n.662 del 2020, "Comunicazione della commissione al parlamento europeo, al consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni. Un'ondata di ristrutturazioni per l'Europa: invertire gli edifici, creare posti di lavoro e migliorare la vita", prevede che l'UE adotti una strategia organica e integrata che investa un ampio insieme di settori e attori sulla base dei seguenti principi base:

- concetto di ciclo di vita e circolarità - ridurre al minimo l'impronta degli edifici usando le risorse in modo efficiente e circolare e trasformando il settore edile in un pozzo di assorbimento, ad esempio attraverso la promozione di infrastrutture verdi e l'uso di materiali da costruzione organici in grado di immagazzinare il carbonio, come il legno di origine sostenibile;
- rendere il settore edile e il suo indotto adatti a realizzare ristrutturazioni sostenibili, che siano improntate ai principi dell'economia circolare, utilizzino e riutilizzino materiali sostenibili e integrino soluzioni basate sulla natura. La Commissione propone di promuovere lo sviluppo di soluzioni industriali sostenibili standardizzate e il riutilizzo dei materiali di scarto. Elaborerà una tabella di marcia per il 2050 per ridurre le emissioni di carbonio nell'intero ciclo di vita degli edifici, anche attraverso l'uso di bioprodotto, e riesaminerà gli obiettivi di recupero dei materiali.

Con la citata Comunicazione, la Commissione intende, quindi, promuovere *"la sostenibilità ambientale delle soluzioni e dei materiali edilizi, tra cui il legno e i biomateriali, le soluzioni basate sulla natura e i materiali riciclati, sulla base di un approccio globale di valutazione del ciclo di vita"*. La Comunicazione fa specifico riferimento a un processo di totale rinnovamento del settore edilizio, che *"...Promuoverà soluzioni innovative in termini di architettura e di materiali. I materiali naturali [...] possono presentare un duplice vantaggio: stoccare le emissioni di carbonio negli edifici ed evitare le emissioni che*

sarebbero state necessarie per produrre materiali da costruzione convenzionali.”

Le riflessioni sul tema della promozione dell'uso di legno nelle costruzioni sono contenute anche in documenti strategici governativi quale il “Quarto rapporto sullo stato del Capitale naturale” in Italia, predisposto tra novembre 2020 e marzo 2021 dal Comitato Capitale Naturale, che riporta come: *“Pur in un quadro di risorse forestali in crescita, si assiste ad una scarsa utilizzazione del legno nazionale, con l'industria delle trasformazioni di qualità che usa soprattutto legname di importazione. In un'ottica di efficienza ed economia circolare, va quindi favorito un processo di valorizzazione e a cascata dei prodotti della selvicoltura, favorendo l'uso da opera e in bioedilizia”*.

Parallelamente, quindi, la Commissione con la Comunicazione n. 98, 2020-“Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare Per un'Europa più pulita e più competitiva”, intende promuovere *“i principi di circolarità lungo l'intero ciclo di vita degli edifici: affrontando la questione delle prestazioni di sostenibilità dei prodotti da costruzione nel contesto della revisione del regolamento sui prodotti da costruzione, compresa l'eventuale introduzione di requisiti in materia di contenuto riciclato per alcuni prodotti da costruzione, tenendo conto della loro sicurezza e funzionalità; ... promuovendo misure volte a migliorare la durabilità e l'adattabilità dei beni edificati in linea con i principi dell'economia circolare per la progettazione degli edifici e predisponendo dei registri digitali per gli edifici”*.

La stessa Comunicazione n.98 del 2020 identifica la simbiosi industriale come uno degli strumenti più importanti per la transizione verso l'economia circolare, perché coinvolge industrie tradizionalmente separate con un approccio integrato finalizzato a promuovere vantaggi competitivi attraverso lo scambio di materia, energia, acqua.

Le riflessioni sul tema della circolarità dei flussi materici, ottenibile attraverso il riuso, il riutilizzo, la rilavorazione e il riciclo di materiali edilizi durevoli nel tempo, incontrano gli obiettivi del documento di indirizzo nazionale italiano, volto al posizionamento strategico sul tema, “Verso un modello di economia circolare per l'Italia” (2017), redatto, congiuntamente, dall'ex-Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) e dall'ex Ministero dello sviluppo economico (MISE).

Inoltre, le strategie di circolarità abbracciano gli obiettivi europei delineati dai protocolli emanati della Commissione, “Protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione” (2016), “Orientamenti per le verifiche dei rifiuti prima dei lavori di demolizione e di ristrutturazione degli edifici” (2018), e “Circular economy: principles for building design” (2020), che stimolano gli Stati membri a dotarsi di strumenti di supporto utili alla progettazione, alla gestione e alla dismissione degli edifici, per la riduzione dei rifiuti e la conservazione delle risorse.

Quanto sopra riferito agli edifici va esteso al settore delle costruzioni in generale e a tutti gli ambiti indicati al paragrafo 1.1 del presente documento, in quanto la pubblica amministrazione appalta non soltanto lavori edili ma lavori di tipo infrastrutturale, di sistemazione urbana, di difesa e presidio ambientale, ecc. che devono ugualmente contribuire agli obiettivi ambientali europei, dalla transizione all'economia circolare, alla riduzione dei consumi

energetici, alla prevenzione dell'inquinamento, ecc., tenendo conto del ciclo di vita delle opere.

Il quadro normativo comunitario a partire dalla Direttiva 2014/95, recepita con decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 e l'evoluzione in atto della normativa bancaria in materia di affidamento di linee di credito emanata dall'EBA (European Banking Authority) richiedono una particolare attenzione, da parte delle stazioni appaltanti, sulle informazioni fornite dagli operatori (es: imprese di costruzione, fornitori di materiali, società di ingegneria) su tutti gli aspetti non finanziari o ESG (ambiente, sociale, governance, sicurezza, e "business ethics"), valutati secondo metriche orientate alla stima dei rischi di impatti avversi futuri e comunicati in accordo a standard europei di rapporti di sostenibilità. Inoltre, la recente pubblicazione del testo della Direttiva CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive), che introduce l'obbligo di Due Diligence sociale e ambientale sui fornitori e degli standard di rendicontazione di sostenibilità ESRS cogenti, richiedono alle organizzazioni di considerare anche il livello di esposizione ai rischi ESG lungo le loro filiere di fornitura.

L'adozione della valutazione del livello di esposizione a questi rischi non finanziari nel contesto dei CAM persegue l'obiettivo di premiare gli operatori che implementano strategie sempre più allineate con il quadro normativo comunitario e, in ultima analisi, di aumentare l'attrazione di capitali pubblici e privati sulle opere da realizzare.

In linea con i contenuti dell'Accordo di Parigi sul clima del 2015, dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e dell'obiettivo della "carbon neutrality" da raggiungere entro il 2050, l'Unione Europea ha definito una strategia normativa specifica che ha l'obiettivo di riorientare i flussi di capitali verso investimenti effettivamente sostenibili. In questo contesto, il Regolamento UE 2020/852 ha istituito un sistema di classificazione o "tassonomia" delle attività sostenibili che definisce precisi criteri per determinare se un'attività economica possa considerarsi ecosostenibile.

Le attività economiche per essere considerate ecosostenibili devono anche rispettare i criteri di vaglio tecnico specificati negli atti delegati del Regolamento 2020/852, nello specifico i Regolamenti delegati 2021/2139 e 2021/2178.

Nello specifico il regolamento delegato 2021/2139 fissa i criteri di vaglio tecnico per determinare quando una determinata attività economica possa essere considerata 'ecosostenibile' in quanto contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici, mentre il regolamento delegato 2023/2486 affronta i criteri di vaglio tecnico per i restanti obiettivi ambientali tassonomici.

Tra le attività economiche che rientrano nella Tassonomia troviamo quelle relative al settore edile che devono rispondere a precisi criteri di vaglio tecnico di cui all'allegato I, regolamento delegato 2021/2139 e alcune attività manifatturiere particolarmente importanti per il settore dell'edilizia in particolare: produzione di cemento, di ferro e acciaio, di alluminio, di materie plastiche in forma primaria.

Tali attività sono definite come attività di transizione, cioè quelle per le quali non esistono al momento alternative a basse emissioni di carbonio tecnologicamente ed economicamente praticabili, ma che possono sostenere

la transizione verso un'economia climaticamente neutra, se rispondenti ai criteri di vaglio tecnico fondamentali ai fini della decarbonizzazione di queste produzioni.

Per quanto riguarda i criteri di vaglio tecnico del settore edilizia, questi sono stati utilizzati ai fini della verifica del rispetto del principio DNSH dei progetti del PNRR.

I criteri di vaglio tecnico relativi alla decarbonizzazione del cemento, acciaio ecc. possono essere utilizzati come riferimenti per criteri premianti relativi ai materiali prodotti da attività di transizione, se previsti dal progetto posto a base di gara (si veda criterio "3.2.7 Prestazioni ambientali migliorative dei prodotti da costruzione").

Tale approccio è contenuto anche nella Comunicazione COM (2021) 573 final, "New European Bauhaus Beautiful, Sustainable, Together", in cui i temi della durabilità, dei materiali a bassa intensità di carbonio sono ripresi a pieno titolo, laddove nel documento si legge: "Il riutilizzo, la rigenerazione, l'estensione della vita e la trasformazione degli edifici esistenti dovrebbero essere prioritari rispetto alla costruzione di nuovi edifici, quando possibile. Il design e l'architettura circolari e sostenibili dovrebbero diventare il nuovo paradigma progettuale. I materiali recuperati e rinnovabili dovrebbero essere maggiormente riconosciuti da tutte le discipline pertinenti e diventare parte dei paradigmi di progettazione. L'uso di materiali da costruzione naturali prodotti e acquistati in modo sostenibile, come legno, bambù, paglia, sughero o pietra, dovrebbe essere incrementato. Le nuove tecnologie di produzione dovrebbero contribuire a ridurre l'impronta di carbonio dell'acciaio o del cemento, a riciclare i tessuti altrimenti sprecati e ad accelerare la transizione verde delle industrie ad alta intensità energetica."

La direttiva (UE) 2024/1275 sulla prestazione energetica nell'edilizia è stata pubblicata l'8 maggio 2024 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. Tale Direttiva nota come Direttiva "Case Green" o EPBD (Energy Performance of Buildings Directive, EPBD), sulla prestazione energetica degli immobili, è inserita nel più ampio contesto del Green Deal europeo e ha come scopo primario la diminuzione sostanziale del consumo energetico e delle emissioni inquinanti prodotte da edifici residenziali e commerciali esistenti entro il 2035, al fine di realizzare, entro il 2050, un parco immobiliare interamente sostenibile e a impatto zero. Per quanto riguarda gli edifici residenziali, ogni Stato membro dell'Unione Europea dovrà impegnarsi a ridurre nel complesso il consumo medio di energia del 16% entro il 2030, e di almeno il 20% entro il 2035. Per gli edifici non residenziali, la direttiva prevede che entro il 2030 ne venga ristrutturato il 16%, ed entro il 2033 il 26%. Per quelli di nuova costruzione, sia residenziali sia non residenziali, la direttiva prevede che debbano essere a "emissioni zero" a partire dal primo gennaio 2028 per gli edifici di proprietà pubblica.

Per quanto finora espresso, i CAM rappresentano anche uno strumento indispensabile al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 (Sustainable Development Goals - SDG) definiti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e la loro redazione è stata realizzata con l'obiettivo di stabilire le procedure e le metodologie necessarie a conseguire una strategia di sviluppo sostenibile in conformità ai suddetti "SDGs".

Di seguito si elencano i “Goals” attinenti al presente documento, specificando, per ogni uno di essi, i Target più attinenti.

Il Goal 1 - SCONFIGGERE LA FAME risulta indirettamente coinvolto da alcuni criteri contenuti nel presente documento. In particolare, si segnala il contributo, seppure parziale, alla promozione dell’agricoltura sostenibile apportato dalle strategie di riduzione del consumo di suolo, di mantenimento della permeabilità dei terreni e di conservazione degli ecosistemi.

Il Goal 3 - SALUTE E BENESSERE, che mira ad assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età, è coinvolto in modo particolare attraverso il seguente Target: *3.9 Entro il 2030, ridurre sostanzialmente il numero di decessi e malattie da sostanze chimiche pericolose e da inquinamento e contaminazione di aria, acqua e suolo.*

Il Goal 4 - ISTRUZIONE DI QUALITÀ, che ha l’obiettivo di assicurare un’istruzione di qualità, equa ed inclusiva per tutti, viene coinvolto in modo particolare quando gli edifici oggetto di progettazione, ovvero nuova costruzione o ristrutturazione o manutenzione, sono strutture scolastiche: *4.a Costruire e adeguare le strutture scolastiche in modo che siano adatte alle esigenze dei bambini, alla disabilità e alle differenze di genere e fornire ambienti di apprendimento sicuri, non violenti, inclusivi ed efficaci per tutti.*

Il Goal 6 - ACQUA PULITA E SERVIZI IGIENICO-SANITARI mira a garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie, ed è coinvolto attraverso i seguenti Target: *6.3 Entro il 2030, migliorare la qualità dell’acqua riducendo l’inquinamento, eliminando le pratiche di scarico non controllato e riducendo al minimo il rilascio di sostanze chimiche e materiali pericolosi, dimezzare la percentuale di acque reflue non trattate e aumentare sostanzialmente il riciclaggio e il riutilizzo sicuro a livello globale; 6.5 Entro il 2030, attuare la gestione integrata delle risorse idriche a tutti i livelli, anche attraverso la cooperazione transfrontaliera a seconda dei casi; 6.b Sostenere e rafforzare la partecipazione delle comunità locali nel miglioramento della gestione idrica e fognaria.*

Il Goal 7 - ENERGIA PULITA E ACCESSIBILE intende assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni. Tra i Target del Goal 7 si evidenziano in particolare i seguenti: *7.2 Entro il 2030, aumentare notevolmente la quota di energie rinnovabili nel mix energetico globale; 7.a Entro il 2030, rafforzare la cooperazione internazionale per facilitare l’accesso alla tecnologia e alla ricerca di energia pulita, comprese le energie rinnovabili, all’efficienza energetica e alla tecnologia avanzata e alla più pulita tecnologia derivante dai combustibili fossili, e promuovere gli investimenti nelle infrastrutture energetiche e nelle tecnologie per l’energia pulita.*

Il Goal 9 - IMPRESE, INNOVAZIONE E INFRASTRUTTURE mira a costruire infrastrutture resilienti e a promuovere l’innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile. Tra i Target del Goal 9 si evidenziano in particolare i seguenti: *9.1 Sviluppare infrastrutture di qualità, affidabili, sostenibili e resilienti, comprese le infrastrutture regionali e transfrontaliere, per sostenere lo sviluppo economico e il benessere umano, con particolare attenzione alla possibilità di accesso equo per tutti; 9.4 Entro il 2030, aggiornare le infrastrutture e ammodernare le industrie per renderle*

sostenibili, con maggiore efficienza delle risorse da utilizzare e una maggiore adozione di tecnologie pulite e rispettose dell'ambiente e dei processi industriali, in modo che tutti i paesi intraprendano azioni in accordo con le loro rispettive capacità.

Il Goal 11 - CITTÀ E COMUNITÀ SOSTENIBILI, che ha l'obiettivo di rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili, è coinvolto particolarmente attraverso i seguenti Target: 11.2 Entro il 2030, fornire l'accesso a sistemi di trasporto sicuri, sostenibili, e convenienti per tutti, migliorare la sicurezza stradale, in particolare ampliando i mezzi pubblici, con particolare attenzione alle esigenze di chi è in situazioni vulnerabili, alle donne, ai bambini, alle persone con disabilità e agli anziani; 11.3 Entro il 2030, aumentare l'urbanizzazione inclusiva e sostenibile e la capacità di pianificazione e gestione partecipata e integrata dell'insediamento umano in tutti i paesi; 11.4 Rafforzare gli impegni per proteggere e salvaguardare il patrimonio culturale e naturale del mondo; 11.5 Entro il 2030, ridurre in modo significativo il numero di morti e il numero di persone colpite da calamità, compresi i disastri provocati dall'acqua, e ridurre sostanzialmente le perdite economiche dirette rispetto al prodotto interno lordo globale, con una particolare attenzione alla protezione dei poveri e delle persone in situazioni di vulnerabilità; 11.6 Entro il 2030, ridurre l'impatto ambientale negativo pro capite delle città, in particolare riguardo alla qualità dell'aria e alla gestione dei rifiuti; 11.7 Entro il 2030, fornire l'accesso universale a spazi verdi pubblici sicuri, inclusivi e accessibili, in particolare per le donne e i bambini, gli anziani e le persone con disabilità; 11.a Sostenere rapporti economici, sociali e ambientali positivi tra le zone urbane, periurbane e rurali, rafforzando la pianificazione dello sviluppo nazionale e regionale; 11.b Entro il 2020, aumentare notevolmente il numero di città e di insediamenti umani che adottino e attuino politiche e piani integrati verso l'inclusione, l'efficienza delle risorse, la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici, la resilienza ai disastri, lo sviluppo e l'implementazione, in linea con il "Quadro di Sendai per la Riduzione del Rischio di Disastri 2015-2030"¹, la gestione complessiva del rischio di catastrofe a tutti i livelli.

Il Goal 12 - CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILI, contiene diversi target che incentivano modelli sostenibili di produzione e di consumo: 12.1 Dare attuazione al quadro decennale di programmi sul consumo e la produzione sostenibile, con la collaborazione di tutti i paesi e con l'iniziativa dei paesi sviluppati, tenendo conto del grado di sviluppo e delle capacità dei paesi in via di sviluppo; 12.2 Entro il 2030, raggiungere la gestione sostenibile e l'uso efficiente delle risorse naturali; 12.4 Entro il 2020, ottenere la gestione ecocompatibile di sostanze chimiche e di tutti i rifiuti in tutto il loro ciclo di vita, in accordo con i quadri internazionali concordati, e ridurre significativamente il loro rilascio in aria, acqua e suolo, al fine di minimizzare i loro effetti negativi sulla salute umana e l'ambiente; 12.5 Entro il 2030, ridurre in modo sostanziale la produzione di rifiuti attraverso la prevenzione, la riduzione, il riciclaggio e il riutilizzo; 12.6 Incoraggiare le imprese, soprattutto le aziende di grandi dimensioni e transnazionali, ad adottare pratiche sostenibili e integrare le informazioni sulla sostenibilità nelle loro

¹ Sendai Framework for disaster Risk Reduction 2015-2030

relazioni periodiche; 12.7 Promuovere pratiche in materia di appalti pubblici che siano sostenibili, in accordo con le politiche e le priorità nazionali.

Il Goal 13 - LOTTA CONTRO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO mira ad adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e le sue conseguenze. Tra i Target del Goal 13 si evidenziano in particolare i seguenti: *13.1 Rafforzare la resilienza e la capacità di adattamento ai rischi legati al clima e ai disastri naturali in tutti i paesi; 13.2 Integrare nelle politiche, nelle strategie e nei piani nazionali le misure di contrasto ai cambiamenti climatici; 13.a Dare attuazione all'impegno assunto nella Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici per raggiungere l'obiettivo di mobilitare 100 miliardi di dollari all'anno entro il 2020 congiuntamente da tutte le fonti, per affrontare le esigenze dei paesi in via di sviluppo nel contesto delle azioni di mitigazione significative e della trasparenza circa l'attuazione e la piena operatività del "Green Climate Fund" attraverso la sua capitalizzazione nel più breve tempo possibile.*

Il Goal 15 - VITA SULLA TERRA mira a raggiungere un uso sostenibile delle risorse, arrestare e far retrocedere il degrado del suolo, e fermare la perdita di diversità biologica. Il Goal 15 è coinvolto attraverso i Target seguenti: *15.3 Entro il 2030, combattere la desertificazione, ripristinare i terreni degradati ed il suolo, compresi i terreni colpiti da desertificazione, siccità e inondazioni, e sforzarsi di realizzare un mondo senza degrado del terreno; 15.4 Entro il 2030, garantire la conservazione degli ecosistemi montani, compresa la loro biodiversità, al fine di migliorare la loro capacità di fornire prestazioni che sono essenziali per lo sviluppo sostenibile; 15.5 Adottare misure urgenti e significative per ridurre il degrado degli habitat naturali, arrestare la perdita di biodiversità e, entro il 2020, proteggere e prevenire l'estinzione delle specie minacciate; 15.9 Entro il 2020, integrare i valori di ecosistema e di biodiversità nella pianificazione nazionale e locale, nei processi di sviluppo, nelle strategie di riduzione della povertà e account nella contabilità.*

1.3 INDICAZIONI GENERALI PER LA STAZIONE APPALTANTE/ENTE CONCEDENTE

1.3.1 Analisi del contesto e dei fabbisogni

In ottemperanza agli articoli 1 e 2 dell'Allegato I.7 del Codice, prima della pianificazione o definizione di un appalto o della programmazione triennale, la stazione appaltante realizza un'attenta analisi delle proprie esigenze e della eventuale disponibilità di edifici e aree dismesse, al fine di contenere il consumo di suolo e favorirne la permeabilità, contrastare la perdita di habitat, di suoli agricoli produttivi e la distruzione di paesaggio agrario con conseguente riduzione della biodiversità, in particolare in contesti territoriali caratterizzati da elementi naturali di pregio, come previsto dall'art. 41 c. 1 lettera f) del Codice.

Inoltre, con riferimento all'obbligo, per ogni stazione appaltante, di redigere e aggiornare annualmente "l'elenco anagrafe delle opere pubbliche incompiute"

(di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2013 n. 42), si suggerisce di subordinare i nuovi interventi edilizi alla verifica del proprio patrimonio di opere pubbliche incompiute e di preferire, ove il progetto di fattibilità abbia fornito indicazioni in tal senso, il completamento di quanto già avviato.

È opportuno, pertanto, valutare se non sia possibile recuperare edifici esistenti, riutilizzare aree dismesse o localizzare l'opera pubblica in aree già urbanizzate o degradate o impermeabilizzate, valutando di conseguenza la reale esigenza di costruire nuovi edifici, a fronte della possibilità di adeguare quelli esistenti e della possibilità di migliorare la qualità dell'ambiente costruito, considerando anche l'estensione del ciclo di vita utile degli edifici, favorendo anche il recupero dei complessi architettonici di valore storico artistico.

Tale analisi, riassunta nel documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) sulla base del confronto comparato tra le alternative prese in considerazione, perviene alla individuazione della soluzione che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività e per l'ambiente, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire.

Tale verifica è derogabile nei casi in cui gli interventi di demolizione e ricostruzione siano determinati dalla non adeguatezza normativa in relazione alla destinazione funzionale (p.es aspetti strutturali, distributivi, di sicurezza, di accessibilità).

L'analisi delle opzioni tiene conto della presenza o della facilità di realizzazione di servizi, spazi di relazione, verde pubblico e della accessibilità e presenza del trasporto pubblico e di piste ciclabili e della immediata disponibilità delle aree o degli immobili.

Nel caso di completamento di opere incompiute, per rendere la costruzione conforme ai CAM, il progetto deve integrare tutte le specifiche tecniche progettuali che si riferiscono al tipo di intervento (nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione importante di primo livello, ecc.), necessario al completamento dell'opera.

Per valutare il recupero o il riuso di edifici storici esistenti è fondamentale procedere con una analisi preliminare dello stato di conservazione e di consistenza dei beni così da avere un primo quadro di riferimento utile alla valutazione delle eventuali macro-attività di recupero e rifunzionalizzazione del bene.

A tal fine, con riferimento agli obiettivi di miglioramento della sostenibilità dell'edificio storico, si richiama l'utilità di applicare metodologie consolidate di gestione integrata olistica come i protocolli energetico ambientali, di cui all'ultimo capoverso del paragrafo "1.3.5 Verifica dei criteri ambientali e mezzi di prova", individuando quelli che uniscono le caratteristiche di valenza storica alle prestazioni ambientali.

L'analisi di cui sopra deve essere eseguita, anche al fine di evitare rallentamenti nella procedura di approvazione dei progetti da parte delle competenti Soprintendenze, nel pieno rispetto dell'art. 41 e dell'art. 66 del Codice che, al comma 1 lettera a), include fra gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria, anche i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, per gli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di superfici decorate di beni architettonici, gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società

da essi costituite, con riferimento agli ambiti normati dall'art. 9 bis del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio. Tali soggetti devono avere le competenze di cui alle rispettive norme sui profili di competenza, ossia il decreto ministeriale n. 86 del 26 maggio 2009 ed il decreto ministeriale n. 244 del 20 maggio 2019.

L'Amministrazione Appaltante può utilmente avvalersi di una attività di supporto al RUP (Allegato I.2-art. 3 del Codice) per l'espletamento di tutte le obbligazioni previste dai CAM (aspetti di sostenibilità ad ampio spettro, inclusi quindi quelli energetici ed ambientali) nell'ambito del ciclo dell'appalto pubblico. La nomina del supporto viene effettuata già in fase di programmazione di opere pubbliche e vengono inserite le relative somme dovute per le attività di Esperto direttamente nel quadro economico di progetto. Il professionista che fornisce tale supporto tecnico deve avere specifica esperienza come esperto in progettazione sostenibile, comprovabile e dimostrabile secondo gli stessi parametri valutativi inseriti nei criteri premianti per la valutazione della competenza tecnica dei progettisti, il "2.6.1 Competenza tecnica dei progettisti basata sul CV" ed il "2.6.2 Competenza tecnica dei progettisti basata su certificazioni di competenza.

1.3.2 Studi LCA e LCC sul ciclo di vita degli edifici

Seppure uno studio Life Cycle Assessment (LCA) non sia obbligatorio ai fini dell'applicazione del presente documento e costituisca strumento di verifica dei soli criteri premianti, si ricorda che il Codice richiama espressamente, tra i contenuti della Sez. II "Progetto di fattibilità tecnico-economica", articolo 11 "Relazione di sostenibilità dell'opera" dell'allegato I.7, una stima della valutazione del ciclo di vita dell'opera in ottica di economia circolare, seguendo le metodologie e gli standard internazionali (Life Cycle Assessment - LCA) nonché una stima della Carbon Footprint dell'opera in relazione al ciclo di vita.

I CAM forniscono indicazioni operative sulle modalità di redazione degli studi LCA, a garanzia dell'uniformità di metodologia degli studi LCA prodotti nell'ambito dei lavori pubblici, in riferimento alla Direttiva 2014/24/UE. Inoltre, il criterio premiante "2.6.3 Metodologie di ottimizzazione delle soluzioni progettuali per la sostenibilità (LCA e LCC)" indica gli studi LCA come strumento di verifica delle soluzioni progettuali migliorative rispetto al PFTE.

Pertanto, tenuto conto dei principi di sostenibilità economica e ambientale e degli elaborati di progetto richiamati dal Codice, gli studi LCA (valutazione ambientale del ciclo di vita) e LCC (valutazione dei costi del ciclo di vita) degli edifici, dovranno essere condotti secondo le norme UNI EN 15643, UNI EN 15978, UNI EN 17680, UNI EN 15804 per l'LCA e secondo le norme UNI EN 16627 per l'LCC. La norma UNI EN 15978 considera l'edificio così come definito nella ISO 6707-1, quale campo di applicazione dello studio LCA e LCC.

Per opere diverse dagli edifici così intesi, e che rientrano nel campo di applicazione del presente decreto, per la redazione degli studi LCA e LCC

si applicano, senza semplificazioni metodologiche, le indicazioni di cui alla norma EN 17472.

Gli studi LCA e LCC, condotti secondo la metodologia di seguito esplicitata, assolvono ai contenuti richiesti per la Relazione di Sostenibilità dell'edificio del PFTE, di cui all'art. 11 dell'allegato I.7, del Codice, ed in particolare alla lettera d) per la stima della valutazione del ciclo di vita dell'edificio in ottica di economia circolare, seguendo le metodologie e gli standard internazionali sopra menzionati. Gli studi LCA forniscono inoltre gli indicatori ambientali utili per una stima della Carbon Footprint dell'edificio in relazione al ciclo di vita e il contributo al raggiungimento degli obiettivi climatici, secondo quanto previsto dall'indicatore 1.2 di Level(s)) di cui alla lettera c) dell'art. 11 dell'allegato I.7, del Codice.

Lo studio LCA-LCC è svolto adottando una metodologia semplificata ispirata all'approccio del framework europeo Level(s), ovvero limitata a un numero ridotto di fasi del ciclo di vita dell'opera e ad un elenco selezionato di elementi tecnici che la compongono.

I risultati degli studi LCA e LCC saranno rendicontati separatamente in due documenti denominati Rapporto LCA e Rapporto LCC (di seguito Rapporti LCA-LCC).

Dovranno dunque essere considerati i moduli e le fasi del ciclo di vita indicate nelle Tabelle 1 e 2.

Tabella 1- Moduli e fasi da includere nello studio LCA semplificato dell'opera.

Ciclo di vita "from cradle to gate più opzioni", che comprende la fase di produzione dei materiali edili, la fase di utilizzo dell'edificio e la fase di fine vita dei materiali edili	- Fase di produzione (A1-A2-A3) - Fase di costruzione-(A4-A5) - Fase di utilizzo (B1, B2, B3 B4, B6) - Fase di fine vita (C1-C4) - Benefici e carichi oltre i confini del sistema (D1-D2)
I moduli con testo in grigio scuro sono opzionali. La loro inclusione nella valutazione della prestazione ambientale dell'edificio non è obbligatoria. Qualora inclusi nella valutazione, devono essere riportati separatamente dagli altri moduli	
Il modulo A0 con testo in grigio chiaro non è incluso nella valutazione della prestazione dell'edificio in accordo a EN15978	
INFORMAZIONI SULLA VALUTAZIONE DELL'EDIFICIO BASATA SUL MODELLO DI CICLO DI VITA	

INFORMAZIONI SUL CICLO DI VITA DELL'EDIFICIO								
A0	A1-A3	A4-A5		B1-B8	C1-C4			
FASE DI PRE-COSTRUZIONE	FASE DI PRODUZIONE	FASE DI COSTRUZIONE		FASE DI USO	FASE DI FINE VITA			
A0	A1-A3	A4	A5	B1	C1	C2	C3	C4
Valutazione delle attività non fisiche (progettazione, processi decisionali, studi preliminari, procedure di acquisizione del sito)	A1 Estrazione delle materie prime e produzione upstream A2 trasporto allo stabilimento A3 Produzione	A4.1 trasporto dei materiali A4.2 trasporto delle attrezzature	A5.1 Attività precedenti alla costruzione A5.2 costruzione A5.3 gestione dei rifiuti A5.4 trasporto dei lavoratori	B1 B1.1 rilascio di sostanze in uso B1.2 emissioni incontrollate in uso B2 Manutenzione B2.1 trasporto dei lavoratori B3 Riparazione B3.1 Trasporto dei lavoratori B4 Sostituzione B4.1 Trasporto dei lavoratori B5 Ristrutturazione B5.1 Trasporto dei lavoratori B6 Consumo di energia in uso B6.1 nei sistemi integrati nell'edificio – Normato B6.2 nei sistemi integrati nell'edificio – non normato B6.3 correlato alle attività degli occupanti	Decostruzione / Demolizione	Trasporto all'impianto di trattamento dei rifiuti	Trattamento dei rifiuti per il riutilizzo, recupero, riciclo	Smaltimento dei rifiuti
INFORMAZIONI ADDIZIONALI OLTRE I CONFINI DEL SISTEMA								
D								
BENEFICI E CARICHI OLTRE I CONFINI DEL SISTEMA								
D1 benefici e carichi potenziali netti derivanti dalle operazioni di D1.1 Riutilizzo D1.2 Riciclo di materia D1.3 Recupero di energia D1.4 benefici netti addizionali (es. gas di scarico)								
D2 benefici e carichi potenziali netti derivanti dai processi di esportazione quali ad esempio Energia elettrica Energia termica Acqua potabile								

				B7 Consumo di acqua in uso B7.1 nei sistemi integrati nell'edificio B7.2 correlato all'impianto HVAC B7.2 correlato ad altri sistemi integrati nell'edificio B7.4 non integrati nell'edificio					
				B8 Attività degli occupanti B8.1 trasporto / pendolarismo degli occupanti B8.2 ricarica dei veicoli elettrici B8.3 altre attività					

Tabella 2- Moduli e fasi da includere nello studio LCC semplificato

Ciclo di vita "from cradle to gate più opzioni", che comprende la fase di produzione dei materiali edili, la fase di utilizzo dell'edificio e la fase di fine vita dei materiali edili	- Fase di pre-costruzione (A0) - Fase di produzione (A1-A2-A3) - Fase di costruzione (A4-A5) - Fase di utilizzo (B1, B2, B3, B4, B6) - Fase di fine vita (C1-C4) - Benefici e carichi oltre i confini del sistema (D1-D2)
I moduli con testo in grigio scuro sono opzionali. La loro inclusione nella valutazione della prestazione economica dell'edificio non è obbligatoria. Qualora inclusi nella valutazione, devono essere riportati separatamente dagli altri moduli	
INFORMAZIONI SULLA VALUTAZIONE DELL'EDIFICIO BASATA SUL MODELLO DI CICLO DI VITA	

INFORMAZIONI SUL CICLO DI VITA DELL'EDIFICIO								
A0	A1-A3	A4-A5		B1-B8	C1-C4			
FASE DI PRE-COSTRUZIONE	FASE DI PRODUZIONE	FASE DI COSTRUZIONE		FAASE DI USO	FASE DI FINE VITA			
A0	A1-A3	A4	A5	B1	C1	C2	C3	C4
Valutazione delle attività non fisiche (progettazione, processi decisionali, studi preliminari, procedure di acquisizione del sito)	A1 Estrazione delle materie prime e produzione upstream A2 trasporto allo stabilimento A3 Produzione	A4.1 trasporto dei materiali A4.2 trasporto delle attrezzature	A5.1 Attività precedenti alla costruzione	B1.1 rilascio di sostanze in uso B1.2 emissioni incontrollate in uso				
			A5.2 costruzione	B2 Manutenzione B2.1 trasporto dei lavoratori				
			A5.3 gestione dei rifiuti	B3 Riparazione B3.1 Trasporto dei lavoratori				
			A5.4 trasporto dei lavoratori	B4 Sostituzione B4.1 Trasporto dei lavoratori				
				B5 Ristrutturazione B5.1 Trasporto dei lavoratori				
				B6 Consumo di energia in uso B6.1 nei sistemi integrati nell'edificio – Normato B6.2 nei sistemi integrati nell'edificio – non normato B6.3 correlato alle attività degli occupanti	Decostruzione / Demolizione	Trasporto all'impianto di trattamento dei rifiuti	Trattamento dei rifiuti per il riuso, recupero, riciclo	Smaltimento dei rifiuti
				B7 Consumo di acqua in uso B7.1 nei sistemi integrati nell'edificio B7.2 correlato all'impianto HVAC B7.2 correlato ad altri sistemi integrati nell'edificio B7.4 non integrati nell'edificio				
				B8 Attività degli occupanti B8.1 trasporto / pendolarismo degli occupanti B8.2 ricarica dei veicoli elettrici B8.3 altre attività				

INFORMAZIONI ADDIZIONALI OLTRE I CONFINI DEL SISTEMA	
D	
BENEFICI E CARICHI OLTRE I CONFINI DEL SISTEMA	
D1	benefici e carichi potenziali netti derivanti dalle operazioni di D1.1 Riuso D1.2 Riciclo di materia D1.3 Recupero di energia D1.4 benefici netti addizionali (es. gas di discarica)
D2	benefici e carichi potenziali netti derivanti dai processi di esportazione quali ad esempio Energia elettrica Energia termica Acqua potabile

Per i moduli A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5, B7, C1, C2, C3, C4 e D, il calcolo degli indicatori di impatto è limitato alle informazioni disponibili a livello di prodotto ove disponibili, eventualmente ricorrendo all'utilizzo di dati generici equivalenti o a valori predefiniti.

I criteri di qualità dei dati generici equivalenti o dei valori predefiniti impiegati per l'analisi LCA nella definizione dei moduli A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5, B7, C1, C2, C3, C4 e D dovranno rispettare quanto previsto dalla norma UNI EN 15941.

In entrambi gli studi LCA e LCC, in caso di interventi di demolizione e ricostruzione di un edificio esistente, saranno ricompresi, nel modulo A5,

anche gli impatti dovuti alla demolizione di eventuali preesistenze, e tutte le opere necessarie alla completa liberazione dell'area di intervento.

Nei casi di demolizione e nuova costruzione in cui la demolizione della preesistenza sia propedeutica alla realizzazione di una nuova opera, gli impatti ambientali associati alle attività di demolizione e fine vita delle preesistenze dovranno invece essere valutate con un separato studio LCA-LCC limitato alle fasi C1-C4.

I moduli B1, B2, B3, B5 devono essere rendicontati qualora il progetto preveda le specifiche attività o siano determinabili i flussi descritti dai moduli e sub-moduli, rilevanti per la caratterizzazione del profilo di sostenibilità ambientale ed economica dell'opera.

Il modulo B2 deve essere obbligatoriamente incluso nello studio per gli interventi di manutenzione e adeguamento. Il modulo B5 deve essere obbligatoriamente incluso nello studio per gli interventi di ristrutturazione urbanistica/edilizia, riqualificazione e restauro.

È fatta salva la possibilità, per il progettista, di integrare lo studio LCA basato sulla procedura semplificata qui descritta con gli altri moduli del ciclo di vita non obbligatori, ove ritenga gli impatti ambientali associati a questi moduli, rilevanti per la caratterizzazione del profilo di sostenibilità ambientale ed economica dell'opera.

Nello studio LCC, per i moduli C3 e C4 vanno considerati solamente i costi di conferimento al centro di recupero e riciclo o i costi di trattamento in loco di inerti (C3) e i costi di conferimento alla discarica (C4).

In entrambi gli studi, LCA e LCC, i risultati della analisi di impatto ambientale di ciascun modulo delle tre fasi (A-B-C) devono essere dichiarati singolarmente per maggiore trasparenza. Non è consentita la aggregazione dei dati.

Per la conduzione degli studi LCA e LCC dell'opera è necessario definire un equivalente funzionale, così come definito in UNI EN 15978, che includa tutte le prestazioni tecniche di progetto, obbligatorie per legge, richieste all'edificio quali ad esempio la prestazione energetica (indice di prestazione energetica), la prestazione acustica (requisiti di prestazione acustici), la prestazione antisismica (classe di rischio sismico).

La definizione dell'Equivalente Funzionale (EF) deve includere almeno la tipologia di edificio (es. ufficio) oggetto di studio, la superficie coperta utile e la durata di vita utile (Reference Service Life o RSL), che, per soddisfare i requisiti specifici di durabilità, adattabilità e riduzione dei rifiuti fissati dalla Commissione Europea per gli obiettivi di economia circolare nella progettazione degli edifici, non deve essere inferiore a 100 (cento) anni².

La durata di vita di cento anni trova motivazione nel valore del patrimonio architettonico italiano ed è coerente con l'orizzonte temporale indicato come più congruo nella rappresentazione degli scenari climatici. Pertanto, ove si renda necessaria una variazione rispetto a questa durata, per caratteristiche o necessità specifiche del progetto (ad esempio nella

² Resta fermo che, per il calcolo del GWP ai fini dell'APE (che, come noto, è calcolato sull'edificio realizzato/costruito e non in fase di progetto), si farà riferimento a quanto indicato dalla direttiva 2024/1275 (direttiva EPBD IV o direttiva case green) e relativi atti delegati sia per quanto riguarda il periodo di riferimento che la metodologia di calcolo.

progettazione di edifici temporanei), deve essere giustificata dal progettista nel rapporto LCA.

La superficie coperta utile, inclusa nella definizione dell'equivalente funzionale (EF), ai fini del calcolo del potenziale di riscaldamento globale nel corso del ciclo di vita espresso in $\text{kgCO}_2\text{eq/m}^2$ così come disposto nei futuri attestati di prestazione energetica degli edifici dalla Direttiva (UE) 2024/1975, si intende al lordo degli elementi verticali delimitanti lo spazio riscaldato, considerando questi funzionali al raggiungimento delle prestazioni energetiche dell'edificio e quindi determinanti nel definire anche la prestazione di sostenibilità dell'opera.

Le valutazioni LCA e LCC devono essere condotte sulla base di scenari specifici definiti per le fasi del ciclo di vita dell'edificio analizzate. Gli scenari devono essere realistici, rappresentativi e conformi ai requisiti tecnici e funzionali indicati nell'equivalente funzionale e conformi a ogni altro eventuale requisito normativo nonché alle specifiche del progetto. La definizione degli scenari deve rispettare quanto previsto dalle UNI EN 15978 e UNI EN 16627.

Per garantire coerenza tra le valutazioni delle prestazioni ambientali ed economiche di un edificio, per le valutazioni LCA e LCC devono essere utilizzati i medesimi scenari. Gli scenari devono essere definiti e modellati, dettagliatamente descritti e inclusi nel rapporto LCA.

Nella costruzione degli scenari per le fasi successive ad A3, e in particolare per la fase B4 e per la fase C3, si dovranno pertanto definire scenari plausibili in relazione al contesto di progetto, e considerare cicli di sostituzione di materiali, componenti e parti d'opera relativi coerenti con le informazioni sulla durabilità degli stessi materiali e componenti, nonché scenari di fine vita derivati direttamente dalle EPD, dalle PCR di settore, dalle DoP o da altra documentazione scientifica. La fonte dei dati relativi alla durabilità deve essere citata nel rapporto LCA.

In conformità alle indicazioni della UNI EN 15978, la durata di vita degli elementi tecnici (ESL Estimated Service Life) dovrebbe essere stimata in conformità con ISO 15686 1 e -8. L'ESL di un componente determina il numero di sostituzioni previste entro il periodo di studio di riferimento (RSP) dell'edificio. è calcolato in accordo a UNI EN 15978 8.8.6.2 ed espresso come numero intero (approssimato per difetto).

Nell'ottica della semplificazione, le valutazioni LCA e LCC sono limitate ai seguenti elementi tecnici:

- strutture portanti (fondazione, elevazione, solai);
- chiusure esterne (chiusure opache e trasparenti, comprese le schermature, solai di copertura, solai controterra);
- partizioni interne orizzontali (solai, pavimentazioni flottanti, controsoffitti, sottotetti);
- partizione interne verticali (pareti divisorie opache e trasparenti);
- strutture di collegamento (corridoi, ballatoi, scale)
- rivestimenti interni ed esterni, incluse le pavimentazioni degli spazi esterni di pertinenza dell'edificio
- finiture (incluse le pitture)

Sono esclusi gli impianti, le sistemazioni esterne e gli arredi.

Il rapporto LCA dell'edificio deve riportare i risultati dello studio per tutti gli indicatori obbligatori previsti dalla UNI EN 15804 ed indicare tre indicatori di riferimento, individuati tra gli indicatori primari di impatto ambientale di cui alla Tabella 8 della UNI EN 15978 o tra i parametri descrittivi dell'uso di risorse energetiche primarie di cui alla Tabella 11 della UNI EN 15978 e di cui almeno uno deve essere il potenziale di riscaldamento globale GWP- total (GWP, Global Warming Potential).

Nel rapporto LCA il progettista dovrà giustificare la scelta dei tre indicatori utilizzati per la dimostrazione della prestazione di sostenibilità motivandone la rilevanza per il progetto specifico. Gli indicatori di impatto scelti dal progettista costituiranno il riferimento per ogni eventuale confronto o analisi di proposte migliorative di cui ai successivi criteri "2.6.3 Metodologie di ottimizzazione delle soluzioni progettuali per la sostenibilità (LCA e LCC)" e "4.3.1 Metodologie di ottimizzazione delle soluzioni progettuali per la sostenibilità ambientale (LCA)".

Il piano di decostruzione ed il piano di manutenzione, di cui ai criteri "2.3.17 Piano di decostruzione e demolizione selettiva a fine vita" e "2.3.16 Piano di manutenzione dell'opera" dovranno essere coerenti con la RSL e il RSP definite dallo studio LCA-LCC nonché con le informazioni relative alla durabilità dei materiali derivate da EPD o DoP.

Il Rapporto LCA-LCC dovrà essere allegato al progetto in forma completa, inclusiva cioè di tutte le parti obbligatorie secondo quanto previsto dalle norme UNI EN 15978 e UNI EN 16627, inclusa l'analisi e la valutazione della qualità dei dati impiegati nello studio e la specifica dei software e delle banche dati impiegate. Qualora per la redazione dello studio, siano state impiegate EPD, queste devono essere indicate nel Rapporto LCA-LCC.

L'inventario per lo studio LCA deve essere costruito a partire dalle informazioni relative all'edificio (quantità di materiali, consumi energetici, consumi di risorse, ecc.) per la determinazione dei flussi in ingresso ed in uscita dal sistema di analisi, avvalendosi poi di dati specifici o generici per la costruzione del profilo ambientale di quegli stessi flussi.

Nella scelta dei dati da impiegarsi nello studio LCA, ove possibile devono essere preferiti dati primari ovvero rappresentativi di un prodotto, gruppo di prodotti o servizio di costruzione, forniti da un fornitore o da uno o più fornitori (dati specifici o medi del produttore così come definiti in UNI EN 15804). Ove non disponibili dati primari per la caratterizzazione dei flussi *upstream*, potranno essere utilizzati dati generici quali ad esempio:

- Dati sul ciclo di vita medio del settore provenienti dai database LCI sottoposti a revisione critica
- studi LCA conformi a ISO 14044 sottoposti a revisione critica
- Altri set di dati conformi alla norma EN 15804 che non sono stati sottoposti a revisione paritaria o verificati
- Dati sul ciclo di vita medio del settore provenienti dai database LCI che non sono stati sottoposti a revisione critica
- relazioni delle associazioni industriali e statistiche governative
- Dati provenienti da letteratura, articoli scientifici, studi di letteratura, studi di ingegneria e brevetti

I criteri di qualità dei dati generici impiegati per l'analisi LCA dovranno rispettare quanto previsto in UNI EN 15941. Tutti i dati impiegati nella costruzione dell'inventario devono essere conformi alla norma UNI EN 15804.

Il file in formato digitale dello studio LCA, così come esportato dal software LCA, deve essere reso disponibile tra i documenti di gara, specificando il nome commerciale e la versione del software utilizzato per lo studio. Ove possibile, si suggerisce di esportare e rendere disponibile il file anche in un formato condivisibile (es. ILCDs) in modo che possa essere letto da software LCA diversi da quello impiegato per la realizzazione dello studio.

Per i lavori di cui all'art.34, commi a) e b) dell'allegato I.7 del Codice, il rapporto LCA sviluppato nell'ambito della progettazione esecutiva, dovrà essere accompagnato da un attestato di verifica, condotta in accordo alla UNI CEN ISO/TS 14071 "Valutazione del ciclo di vita - Processi di riesame critico e competenze dei revisori: Requisiti aggiuntivi e linee guida per la ISO 14044:2006 ", emesso da un Organismo di Certificazione accreditato per attività di Validazione e Verifica di Asserzioni ambientali in accordo a UNI CEI EN ISO/IEC 17029.

Verifiche e analisi a confronto

In fase di esecuzione dei lavori, spetta alla Direzione dei Lavori il compito di verificare la rispondenza dei requisiti di sostenibilità dei prodotti.

L'equivalenza della prestazione di sostenibilità, a parità di RSL e fatto salvo il rispetto di tutte le altre caratteristiche geometriche e prestazioni meccaniche e funzionali richieste al prodotto, nel rispetto della unità funzionale e del principio di cui al punto 5.3 *Comparabilità delle EPD per prodotti da costruzione* della UNI EN 15804, potrà essere verificata sulla base delle EPD del prodotto a progetto e del prodotto proposto dall'operatore economico, ove entrambe siano disponibili.

La verifica dovrà essere condotta sulla base dei tre indicatori di riferimento indicati nello studio LCA a corredo del progetto.

La conformità è garantita con una tolleranza massima del 10%, in positivo, nel valore di ognuno dei tre indicatori, inteso come sommatoria degli impatti di tutti i moduli del ciclo di vita, ossia come sommatoria dei valori dell'indicatore per i moduli A1-A4, B4, B6, C2-C4.

La conformità è sempre garantita qualora il prodotto proposto dall'operatore economico, presenti, per i tre indicatori, valori inferiori rispetto al prodotto di progetto.

Nel caso in cui l'operatore economico proponga la sostituzione di un prodotto che da progetto risulti privo di EPD, con un altro per il quale sia invece disponibile una EPD al momento della realizzazione dell'opera, ai fini della valutazione della prestazione di sostenibilità si assume che, fatto salvo il rispetto di tutte le altre caratteristiche geometriche e prestazioni meccaniche e funzionali richieste al prodotto nel rispetto della unità funzionale, sia garantito un miglioramento ambientale dall'utilizzo di dati specifici contenuti nella EPD, in sostituzione dei dati generici, purché la RSL del prodotto resti invariata.

Nel caso in cui l'operatore economico proponga la sostituzione di un prodotto che da progetto risulti privo di EPD, con un altro, anch'esso privo di EPD, si assume che la valutazione della prestazione di sostenibilità rimanga invariata, poiché per la valutazione di entrambi occorre ricorrere comunque a dati generici.

Ove sia prevista dal disciplinare di gara la possibilità di presentare proposte migliorative ai sensi dell'art. 108 del Codice (vedi criterio "3.2.4 Miglioramento della sostenibilità ambientale dell'edificio (LCA)", al fine della dimostrazione del miglioramento ambientale, il rapporto LCA deve comprovare che la soluzione migliorativa determina una riduzione degli impatti ambientali rispetto alla soluzione di partenza del progetto di fattibilità tecnico-economica o esecutivo approvato, misurata in relazione agli indicatori di riferimento individuati nel rapporto LCA allegato al progetto.

Per ognuno degli altri indicatori di impatto primari, così come per i parametri descrittori dei flussi obbligatoriamente riportati nel rapporto LCA, deve essere garantito un valore complessivamente (ossia come sommatoria dei valori dell'indicatore per i moduli A1-A4, B4, B6, C2-C4) non superiore del 5% rispetto alla soluzione di progetto.

Nel caso in cui il disciplinare di gara preveda la possibilità di presentare proposte migliorative per singoli elementi tecnici, nel rapporto LCA allegato alla documentazione di gara dovrà essere definita e specificata anche l'Unità Funzionale relativa all'elemento tecnico nel rispetto della quale dimostrare il miglioramento ambientale, in accordo a quanto specificato nel paragrafo precedente.

La definizione dell'unità funzionale dovrà includere tutte le prestazioni tecniche richieste all'elemento tecnico (così come definito in UNI 8290-1+A122:) oggetto di una possibile variante migliorativa (es trasmittanza termica invernale ed estiva, massa superficiale, prestazione di isolamento acustico, resistenza al fuoco), nel rispetto delle indicazioni di progetto e specificarne la RSL, in relazione alla durabilità dei materiali che la compongono e allo scenario di costruzione e uso.

Il rapporto LCA dovrà inoltre essere integrato con il dettaglio della valutazione di impatto ambientale (rendicontata attraverso una tabella riportante tutti gli indicatori ambientali obbligatori previsti dalla UNI EN 15804) dell'elemento tecnico per il quale si richiede il miglioramento.

1.3.3 Documento di indirizzo alla progettazione (DIP)

Nel DIP di cui all'articolo 3 dell'Allegato I.7 del Codice, la stazione appaltante fa riferimento ai criteri del presente documento per fornire al progettista le indicazioni di cui al comma 1 del citato articolo 3, con particolare riguardo alle tematiche di cui alle lettere l, n, q, v dello stesso comma.

Il presente documento contiene indicazioni per il DIP relativamente ai criteri ambientali che, in base a quanto previsto dall'art. 57 comma 2 del Codice, costituiscono:

- a) criteri progettuali obbligatori che il progettista affidatario o gli uffici tecnici della stazione appaltante (nel caso in cui il progetto sia redatto da progettisti interni), oppure l'operatore economico, nel caso di appalto

-
- congiunto di progettazione e lavori, utilizzano per la redazione del progetto fin dal livello di fattibilità tecnico-economica;
- b) clausole contrattuali obbligatorie che l'aggiudicatario dei lavori applica alla gestione del cantiere.
 - c) criteri progettuali e clausole contrattuali, obbligatori, nel caso di affidamento congiunto di progettazione e lavori.

Il DIP tiene in considerazione i criteri premianti del presente documento, secondo quanto previsto dallo stesso art. 57 comma 2 del Codice, per affidamento dei lavori e affidamento congiunto di progettazione e lavori. In virtù del fatto che i criteri premianti devono essere tenuti in considerazione, nel DIP la SA indica quali tra questi criteri siano applicabili al progetto per il raggiungimento di una prestazione ambientale migliorativa rispetto ai contenuti minimi. Nel caso in cui la stazione appaltante ritenga di non applicare alcuno dei criteri premianti previsti, deve darne opportuna giustificazione nel DIP.

In attuazione di quanto previsto alla lettera v) relativamente alla promozione di forniture di materiali certificati da organismi verificatori accreditati di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, si dà indicazione alle Stazioni appaltanti di assegnare un punteggio premiante per la conformità al criterio "3.2.9 Prodotti da costruzione da impianti che rientrano in un sistema di scambio delle emissioni per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra".

Sempre con riferimento alle forniture di prodotti da costruzione di cui alla lettera v), nel DIP, la stazione appaltante chiarisce ai progettisti che, fin dal progetto di fattibilità tecnico economica, devono tenere conto dei prezzi dei prodotti da costruzione conformi ai requisiti di cui al capitolo "2.4 Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione" e predisporre di conseguenza i computi con riferimento all'art. 41 comma 13 del Codice.

Devono inoltre tenere conto degli eventuali costi derivanti dall'applicazione dei criteri di gestione ambientale del cantiere di cui al capitolo "2.5 Specifiche tecniche relative al cantiere" e delle clausole contrattuali di cui al capitolo "3.1 Clausole contrattuali per le gare di lavori per interventi edilizi".

In tali casi è fornita, nella Relazione CAM di progetto di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM di progetto", dettagliata descrizione del contesto progettuale e delle motivazioni tecniche per la parziale o mancata applicazione dei criteri contenuti in questo documento. Resta inteso che le stazioni appaltanti hanno l'obiettivo di applicare sempre e nella misura maggiore possibile i CAM in ottemperanza all'art. 57 comma 2 del Codice. Il progettista indica, già a partire dal progetto di fattibilità tecnico-economica, i requisiti dei prodotti da costruzione in conformità alle specifiche tecniche contenute nel presente documento e indica, inoltre, i mezzi di prova che l'appaltatore dei lavori dovrà presentare alla direzione lavori.

Il DIP, in caso di utilizzo di un rating di sostenibilità, può indicare:

- il rapporto preliminare di valutazione completo della checklist degli obiettivi energetico-ambientali raggiungibili dal progetto;
- un rapporto preliminare di sostenibilità completo della checklist degli obiettivi energetico-ambientali".

1.3.4 Competenze dei progettisti e della direzione lavori

La stazione appaltante deve assicurarsi che la progettazione e la direzione lavori degli interventi venga affidata a soggetti competenti ed esperti, con preparazione multidisciplinare, abilitati all'esercizio delle professioni, ai sensi di legge. Ciò anche in considerazione di quanto previsto dagli articoli 41 e 66 del Codice, con particolare riferimento alle specificità di intervento sui Beni Culturali.

Ciò anche per garantire maggiore conformità ai criteri ambientali contenuti in questo documento, così come previsto dall'art. 1, comma 2 dell'allegato II.14 del Codice dei Contratti pubblici. In particolare la lettera g) del comma 2 prevede che il direttore dei lavori accerti la coerenza con le previsioni di progetto e che i documenti tecnici, le prove di cantiere o di laboratorio e le dichiarazioni basate sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione; la lettera l) prevede che disponga tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione.

In relazione alla complessità dell'intervento è altresì opportuno che la stazione appaltante preveda l'assegnazione di un criterio premiante relativo alla competenza del l'operatore economico, secondo quanto disposto ai criteri "2.6.1 Competenza tecnica dei progettisti basata sul CVE" e "2.6.2 Competenza tecnica dei progettisti basata su certificazioni di competenza", valutando le proprie capacità di verifica delle competenze in base all'analisi dei CV e dell'esperienza dimostrata o delle certificazioni di competenza rilasciate da enti terzi.

Con particolare riferimento alle specificità di intervento sui Beni Culturali, come già richiamato, si sottolinea che l'art. 66 comma 1 lettera a) del Codice, include fra gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria anche i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, per gli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di superfici decorate di beni architettonici, gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite, con riferimento agli ambiti normati dall'art. 9 bis del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio. Tali soggetti devono avere le competenze di cui alle rispettive norme sui profili di competenza, ossia il decreto ministeriale n. 86 del 26 maggio 2009 ed il decreto ministeriale n. 244 del 20 maggio 2019.

1.3.5 Verifica dei criteri ambientali e mezzi di prova

Nel presente documento, per chiarire alcuni aspetti applicativi relativi ai criteri, sono state inserite delle specifiche indicazioni con un testo in corsivo sotto il titolo del criterio, rivolte o alle stazioni appaltanti o ai progettisti. Per agevolare l'attività di verifica di conformità ai criteri ambientali, per ognuno di essi è riportata una "verifica", che descrive le informazioni, i metodi e la documentazione necessaria per accertarne la conformità.

I mezzi di verifica consistono principalmente nella presentazione di etichette ambientali o di certificati, rapporti di prova o altra documentazione tecnica.

La stazione appaltante verifica, in fase di esecuzione dell'opera, il rispetto degli impegni assunti in fase di presentazione dell'offerta, collegando l'inadempimento a penali o alla previsione di risoluzione del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 122 del Codice.

La verifica dei criteri ambientali da parte della stazione appaltante avviene in diverse fasi dell'appalto:

- 1 verifica della possibile assegnazione di punteggi tecnici sulla base dei criteri premianti di cui al capitolo "2.6 Criteri premianti per l'affidamento del servizio di progettazione". Le stesse verifiche devono essere effettuate anche nel caso di affidamento congiunto di progettazione e lavori;
- 2 verifica della conformità del progetto alle specifiche tecniche progettuali di cui al capitolo "2 Criteri per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi" e alle clausole contrattuali di cui al capitolo "3.1 Clausole contrattuali per le gare di lavori per interventi edilizi", che devono essere inserite nel capitolato speciale d'appalto del progetto esecutivo. Questa verifica viene effettuata in conformità all'articolo 42 nonché all'allegato I.7 del Codice, sulla base della documentazione e delle informazioni contenute alla voce "verifica", presente nelle specifiche tecniche di cui ai citati capitoli. Le stesse verifiche devono essere effettuate anche nel caso di affidamento congiunto di progettazione e lavori con riferimento ai capitoli "3.1 Clausole contrattuali per le gare di lavori per interventi edilizi" e "3.2 Criteri premianti per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi";
- 3 così come previsto dall'art. 1, comma 2 dell'allegato II.14 del Codice, verifica, da parte della Direzione Lavori, in corso di esecuzione del contratto di appalto dei lavori, della conformità dei lavori eseguiti alle specifiche tecniche progettuali di cui al capitolo "2 Criteri per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi" con particolare attenzione alla conformità dei prodotti da costruzione alle specifiche tecniche di cui al capitolo "2.4 Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione" e alla corretta esecuzione delle clausole contrattuali di cui al capitolo "3.1 Clausole contrattuali per le gare di lavori per interventi edilizi", sulla base dei rapporti di prova, certificazioni e altri mezzi di prova indicati alla voce "verifica". La Direzione Lavori verifica, inoltre, la corretta esecuzione dei lavori eseguiti in applicazione dei criteri premianti, se utilizzati nei casi di affidamento dei lavori, di cui al capitolo "3.2 Criteri premianti per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi", oppure di cui al capitolo "4.3 Criteri premianti per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi" in caso di appalto congiunto.

Bisogna osservare che ogni richiamo a leggi, regolamenti e norme tecniche ISO, UNI, ecc., presente in questo documento, presuppone che nei documenti progettuali e di gara venga fatto il giusto riferimento all'ultima versione disponibile delle stesse o alle nuove leggi, regolamenti e norme tecniche che ad esse si sono sostituite o che hanno integrato o modificato per i medesimi fini, alla data di pubblicazione del bando di gara.

Ai fini della verifica del possesso dei requisiti definiti dai CAM, si richiama quanto stabilito dall'articolo. 87 comma 3 del Codice e del relativo allegato II.8, denominato "Rapporti di prova, certificazioni delle qualità, mezzi di prova, registro on line dei certificati e costi del ciclo vita". Tale disposizione sancisce che "le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici una relazione di prova o un certificato rilasciato da un organismo di valutazione di conformità quale mezzo di prova di conformità dell'offerta ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto".

L'allegato II.8 prosegue specificando che "le stazioni appaltanti che richiedono la presentazione di certificati rilasciati da uno specifico organismo di valutazione della conformità accettano anche i certificati rilasciati da organismi di valutazione della conformità equivalenti".

A tal fine, per "organismo di valutazione della conformità" più comunemente detto "ente terzo", si intende un organismo che effettua attività di valutazione della conformità, come per esempio taratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, dall'ente unico nazionale di accreditamento (l'Ente Unico nazionale di accreditamento designato dal governo italiano è Accredia), oppure da un ente di accreditamento firmatario di uno degli accordi multilaterali di mutuo riconoscimento a livello europeo (EA MLA) o internazionale (IAF MLA), oppure autorizzato, per l'applicazione della normativa dell'Unione europea di armonizzazione, dagli Stati membri non basandosi sull'accREDITAMENTO, a norma dell'articolo 5, comma 2, dello stesso regolamento (CE) n. 765/2008.

Nei casi non coperti da normativa dell'Unione europea di armonizzazione, si impiegano i rapporti e certificati rilasciati dagli organismi eventualmente indicati nelle disposizioni nazionali di settore."

Si precisa che le certificazioni richieste per le verifiche dei criteri dei capitoli successivi, devono essere rilasciate da Organismi di valutazione della conformità accreditati per gli schemi specifici per il rilascio delle certificazioni, con riferimento alle norme serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 e quindi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17065, 17021, 17024, 17029, mentre gli Organismi di valutazione di conformità che effettuano attività di ispezione relativa ai requisiti richiesti sono quelli accreditati con riferimento alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020.

Quando, invece, nelle verifiche dei criteri, sono richiesti certificati o rapporti di prova rilasciati da laboratori, ci si riferisce a documentazione rilasciata da laboratori ufficiali ed autorizzati ai sensi dell'ex art. 59 del D.P.R. 380/2001 o laboratori accreditati in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, per eseguire le prove richiamate nei singoli criteri.

Nel caso sia prevista la possibilità di dimostrare la conformità presentando certificati o rapporti di prova rilasciati da laboratori ufficiali, autorizzati o accreditati, a garanzia della filiera della qualità, a questi ultimi saranno affidate le attività di campionamento ed indagine. Tali attività si svolgeranno sotto la supervisione di un professionista abilitato che predisporrà il relativo piano degli accertamenti in funzione delle particolari condizioni di cantiere. La relazione sull'indagine svolta, i certificati o i rapporti debbono essere

accompagnati da una dichiarazione del legale rappresentante dell'azienda che attesti che il materiale è rappresentativo del ciclo produttivo del lotto riferimento per cui viene verificata la conformità.

Ove, nella verifica dei singoli criteri, sia prevista la possibilità di dimostrare la conformità presentando una certificazione di prodotto essa riporta, qualora previsto, il logo di Accredia o analogo ente di accreditamento firmatario degli accordi EA/IAF MLA, il logo dell'Ente di certificazione ed eventuale marchio UNI, il codice di registrazione, il tipo di prodotto oggetto della fornitura, la data di rilascio e di scadenza.

La dimostrazione della conformità ai criteri ambientali può avvenire anche tramite presentazione di etichette ambientali citate all'interno della sezione verifica o di documentazione tecnica del fabbricante idonea a dimostrare che i prodotti soddisfano i requisiti dell'etichettatura specifica richiesta o i requisiti specifici indicati nel capitolato speciale di appalto. Nel caso sia prevista la possibilità di dimostrare la conformità presentando un marchio o etichetta ambientale, l'offerente ne allega, se previsto, il certificato o opinione di verifica. In caso di EPD generate da LCA tool qualificato, l'offerente deve allegare il certificato o attestato di qualifica dell'LCA Tool.

L'operatore economico può presentare altre etichette ambientali la cui equivalenza deve essere valutata dalla stazione appaltante sulla base dei requisiti fissati dall'Allegato II.5 del Codice, parte B, comma 3.

In tal caso l'operatore deve dimostrare che il prodotto dotato di etichetta equivalente assolve alle prestazioni ambientali dell'etichetta richiesta in sede di gara e la stazione appaltante ha il compito di verificare la documentazione presentata dall'offerente e di valutarne l'equivalenza rispetto ai mezzi di prova indicati nel presente documento. Il direttore dei lavori, prima dell'accettazione del prodotto in cantiere, verifica l'equivalenza delle etichette presentate a quelle richiamate nel presente documento.

Le stazioni appaltanti, i progettisti, i direttori dei lavori e gli appaltatori non possono prendere a riferimento prodotti che il fabbricante o il fornitore dichiara come "certificati CAM" o essere dotati di "certificazione CAM" o con "attestati di conformità ai CAM" o terminologie similari in quanto non previsti da quanto disposto nel presente documento. Così anche le dichiarazioni di conformità ai CAM dei prodotti forniti, rilasciate dai fornitori o fabbricanti, non garantiscono la conformità ai criteri ambientali contenuti in questo documento e non sono ammissibili di per sé come mezzo di prova del rispetto dei criteri stessi. È compito del progettista e della direzione lavori acquisire e verificare la documentazione necessaria per dimostrare il soddisfacimento dei singoli requisiti tramite la verifica della documentazione richiesta in ogni criterio del presente documento. Un prodotto da costruzione può quindi definirsi conforme ai CAM solo dimostrando che i requisiti di specifica pertinenza del prodotto, richiamati nei criteri contenuti nel presente documento siano soddisfatti sulla base di quanto previsto nella corrispondente normativa tecnica di riferimento e dei mezzi di prova e verifica indicati nelle verifiche del criterio stesso.

Qualora il progetto sia sottoposto ad una fase di verifica valida per la successiva certificazione dell'edificio secondo uno dei protocolli di sostenibilità energetico-ambientale (rating systems) o di salubrità di livello nazionale o internazionale, il progettista allega alla Relazione di cui al criterio

“2.1.1 Relazione CAM di progetto”, ove disponibile, la documentazione prevista dallo specifico protocollo di certificazione di sostenibilità adottato, integrando quanto necessario per dimostrare la completa conformità ad ogni criterio applicato.

Alcuni esempi di tali protocolli sono:

- ARchitettura Comfort Ambiente (ARCA), nello specifico Arca nuove costruzioni e Arca sopraelevazioni ed ampliamenti;
- Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM);
- CasaClima Nature, CasaClima School per edifici scolastici e il protocollo CasaClima Work& Life per uffici pubblici;
- Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB);
- Haute Qualité Environnementale (HQE);
- Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale (ITACA);
- Leadership in Energy & Environmental Design (LEED);
- Sustainable Building (SB) Tool, International Initiative for a Sustainable Built Environment (SBTool);
- WELL® - The WELL Building Standard limitatamente al soddisfacimento dei soli criteri relativi alla salubrità, quali quello su aerazione, ventilazione e qualità dell'aria, il radon, la progettazione degli interventi di risanamento del degrado da umidità negli edifici esistenti, le emissioni in ambienti interni.
- Protocolli di certificazione del Green Building Council Italia (quali GBC Historic Building, GBC Home, GBC Quartieri, GBC Condomini. ecc.)
- Biosafe®, limitatamente al soddisfacimento dei soli criteri relativi alla salubrità, quali quello su aerazione, ventilazione e qualità dell'aria, il radon, la progettazione degli interventi di risanamento del degrado da umidità negli edifici esistenti, le emissioni in ambienti interni;
- Protocollo S.A.L.E. (Sistema Affidabilità Legno Edilizia)

1.3.6 Verifica della catena di approvvigionamento dei prodotti da costruzione

Al fine di accelerare, in fase di esecuzione dei lavori, l'approvvigionamento dei prodotti da costruzione conformi ai criteri contenuti nel capitolo “2.4 Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione”, da parte dell'appaltatore, la stazione appaltante, può informare gli operatori economici, anche utilizzando gli avvisi di pre-informazione di cui all'art. 81 del Codice dei contratti pubblici, di quali sono i prodotti da costruzione che verranno utilizzati nell'appalto e le loro caratteristiche, facendo riferimento al medesimo capitolo e invitando gli operatori ad effettuare una verifica della propria catena di approvvigionamento dei prodotti.

Tale verifica consiste nel richiedere ai produttori o fornitori se sono in grado di fornire, in fase di esecuzione dei lavori, prodotti con le etichettature, certificazioni e altra documentazione richieste nelle verifiche dei criteri del capitolo prima citato.

2 CRITERI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI INTERVENTI EDILIZI

2.1 CLAUSOLE CONTRATTUALI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI INTERVENTI EDILIZI

Indicazioni alla stazione appaltante

I criteri contenuti in questo capitolo sono obbligatori, ai sensi dell’articolo 57 comma 2 del Codice e si applicano anche agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

2.1.1 Relazione CAM di progetto

Indicazioni al progettista

La Relazione qui prevista come clausola contrattuale costituisce un documento strumentale alla dimostrazione del rispetto dei CAM in fase di progetto ed è da declinare in relazione alla tipologia e complessità dell’intervento sulla base delle scelte operate dal progettista. Per la Stazione appaltante, essa si configura come ausilio di rendicontazione utile per la verifica del rispetto dei criteri.

Sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica verrà messo a disposizione un modello di Relazione che potrà fungere da guida per i progettisti.

Criterio

Il progettista aggiudicatario deve elaborare una Relazione CAM di progetto fin dal primo livello di progettazione (PFTE), rispondendo a tutti i criteri del presente documento, in relazione al livello di dettaglio progettuale raggiunto, al fine di considerare tutti gli aspetti tecnico-economici in vista dell’elaborazione della Relazione di cui all’art. 22, comma 4, lettera o) dell’allegato I.7 del Codice.

Il progettista illustra, negli elaborati progettuali, tutte le attività necessarie e garantire la completezza degli elaborati stessi in relazione ai criteri contenuti in questo documento, incluse, a titolo esemplificativo, procedure, controlli, documentazione, operazioni, elementi di progettazione sostenibile, misure di mitigazione, stime e registrazioni

In tale relazione deve essere data evidenza degli aspetti progettuali e relativi elaborati tecnici che dimostrino il rispetto delle specifiche tecniche di cui ai successivi capitoli, sulla base della tipologia di opere oggetto dell’affidamento, quindi, per ogni criterio ambientale di cui al capitolo “2 Criteri per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi”, deve descrivere le scelte progettuali che garantiscono la conformità ai criteri, indica gli elaborati progettuali in cui sono rinvenibili i riferimenti ai requisiti relativi al rispetto dei criteri, dettaglia i requisiti dei materiali e dei prodotti da costruzione in conformità ai criteri e indica le tipologie di mezzi di prova di

cui al criterio “2.1.2 Contenuti del capitolato speciale d'appalto” che l'esecutore dei lavori dovrà presentare alla direzione lavori.

Nell'applicazione dei criteri si intendono fatti salvi i vincoli e le tutele già vigenti ed inoltre, le norme e i regolamenti locali (ad esempio i regolamenti regionali, ed i regolamenti urbanistici e edilizi comunali), qualora più restrittivi. In caso di mancata applicazione dei criteri contenuti nel presente documento, le motivazioni dovranno essere illustrate e giustificate dal punto di vista tecnico, facendo riferimento anche a documentazione tecnica di comprovata validità, ad esempio norme tecniche specifiche che prevedono determinati requisiti per prodotti da costruzione in relazione a prestazioni o sicurezza.

Qualora, come indicato al paragrafo “1.3.5 Verifica dei criteri ambientali e mezzi di prova” il progetto sia sottoposto ad un processo di certificazione dell'edificio secondo uno dei protocolli di sostenibilità energetico-ambientale (rating systems) di livello nazionale o internazionale, la Relazione deve evidenziare, in modo documentato, l'equivalenza tra il criterio ambientale e il corrispondente criterio del protocollo adottato in termini di requisito e di verifica.

La Stazione appaltante, con il supporto del RUP, può definire quali dei criteri premianti per l'affidamento dei lavori di cui al capitolo “3.2 Criteri premianti per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi” utilizzare, sulla base dei contenuti della Relazione dei CAM di progetto.

Verifica

Il progettista redige la Relazione CAM di progetto, con gli esiti delle attività, da allegare alla documentazione prevista dal Codice per tutte le fasi di progettazione.

2.1.2 Contenuti del capitolato speciale d'appalto

Nel capitolato speciale d'appalto parte tecnica, il progettista riporta i requisiti dei prodotti da costruzione previsti nel progetto e i mezzi di prova di cui al capitolo “2.4 Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione”, che l'appaltatore dei lavori dovrà fornire alla direzione lavori.

Qualora, nei criteri descritti nei successivi capitoli, venga richiesto un determinato quantitativo minimo di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti, si intende un contenuto di, alternativamente o cumulativamente, materie recuperate riciclate o sottoprodotti, di almeno il x% sul peso del prodotto, inteso quindi come somma delle frazioni presenti nel prodotto, restituito nella certificazione di prodotto specificando i contributi delle sole frazioni presenti, espressi in valore percentuale.

Si rammenta che il sottoprodotto, così come previsto all'art. 184 bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, e meglio definito dal DM del 13 ottobre 2016, n. 264 recante “Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti”, può derivare da scarti e sfridi di lavorazione ad uso interno allo stesso processo produttivo che li ha generati, o da scarti e sfridi di lavorazione generati da altri processi produttivi oppure da processi di simbiosi industriale.

Tra i sottoprodotti, sono inclusi gli aggregati naturali ottenuti dalla lavorazione di terre e rocce da scavo gestite come sottoprodotto secondo il DPR 120/2017.

Si precisa che le certificazioni richieste per la dimostrazione del soddisfacimento dei requisiti dei capitoli successivi, devono essere rilasciate da Organismi di valutazione della conformità accreditati per gli schemi specifici per il rilascio delle certificazioni, con riferimento alle norme serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 e quindi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17065, 17021, 17024, 17029.

In particolare, è fatta distinzione tra sottoprodotto interno ed esterno sulla base di quanto previsto dal decreto ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264.

Per quanto riguarda l'attestazione del valore percentuale richiesto, il progettista deve chiarire che tale requisito è dimostrato tramite una delle opzioni di seguito elencate, che evidenzia la percentuale richiesta nella sezione verifica dei criteri contenuti in questo documento:

1. dichiarazione ambientale di prodotto (DAP o, in inglese, Environmental Product Declarations o EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, verificata da parte di un organismo di verifica e validazione accreditato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17029 e UNI EN ISO 14065 per lo specifico schema, come ad esempio EPDIItaly® o schema internazionale EPD® e che riporti la percentuale di contenuto di materiale riciclato, recuperato, o sottoprodotto, nel paragrafo "informazione ambientale aggiuntiva" della dichiarazione. Tale percentuale è determinata con un metodo di calcolo basato sulla tracciabilità dei flussi fisici di materia per lo specifico prodotto, equivalente a quello di uno degli altri schemi di certificazione di cui ai punti successivi di questo paragrafo (è compito dell'organismo valutarne l'equivalenza). I mezzi di prova del contenuto di materiale riciclato, recuperato, o sottoprodotto, dei materiali componenti il prodotto, sono quelli ammessi dagli schemi di cui ai punti successivi di questo paragrafo. Il valore percentuale, il metodo di calcolo e i mezzi di prova, sono oggetto di verifica da parte dell'organismo di verifica e validazione;
2. certificazione di prodotto "ReMade" o "ReMade in Italy";
3. certificazione di prodotto per il rilascio del marchio "Plastica seconda vita" (PSV);
4. per i prodotti in PVC è possibile fare ricorso, oltre alle certificazioni di cui ai punti precedenti, anche al marchio VinylPlus Product Label;
5. certificazione di prodotto basata sul bilancio di massa determinato con un metodo di calcolo basato sulla tracciabilità dei flussi fisici di materia per lo specifico prodotto, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato, quale, ad esempio, la CP DOC 262;
6. certificazione di prodotto, rilasciata, da un organismo di valutazione della conformità accreditato, in conformità alla prassi UNI PdR 88 "Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, presente nei prodotti" o in conformità a successive norme tecniche basate su tale prassi.
7. documentazione relativa alla data di adesione allo schema "Made Green in Italy" (MGI) e documentazione comprovante l'autorizzazione all'utilizzo del logo "Made Green in Italy" verificata da parte di un organismo di verifica o

validazione accreditato in conformità alla norma ISO 17029 e ISO 14065 per lo specifico schema, che nella DIAP riporti, quale informazione ambientale aggiuntiva, la percentuale di contenuto di materiale riciclato, recuperato, o sottoprodotto;

Le attestazioni di cui ai punti precedenti non sono richieste per i prodotti riutilizzati (come previsto dal d.lgs 152/2006, per “riutilizzo” si intende qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti). Per i prodotti di legno o a base legno, fare riferimento al criterio “2.4.6 Prodotti di legno o a base legno”.

Per i prodotti in calcestruzzo, fare riferimento ai criteri “2.4.2 Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati” “2.4.3 Prodotti prefabbricati in calcestruzzo, in calcestruzzo vibrocompresso e in calcestruzzo aerato autoclavato”

Per i prodotti in laterizio, fare riferimento al criterio “2.4.5 Prodotti in laterizio”.

Per quanto riguarda i materiali plastici, questi possono anche derivare da biomassa, conforme alla norma tecnica UNI EN 16640. Le plastiche a base biologica consentite sono quelle la cui materia prima sia derivante da una attività di recupero o sia un sottoprodotto generato da altri processi produttivi;

Le asserzioni ambientali auto-dichiarate, conformi alla norma UNI EN ISO 14021, non sono ammissibili come mezzo di prova.

Sono fatti salvi i mezzi di prova richiamati dal previgente Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 23 giugno 2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 183 del 6 agosto 2022), rilasciate fino alla data di entrata in vigore del presente documento. Se il mezzo di prova in possesso ha una scadenza, questo può essere utilizzato fino alla scadenza dello stesso.

Il capitolato speciale d'appalto del progetto esecutivo deve inoltre integrare le clausole contrattuali di cui al capitolo “3.1 Clausole contrattuali per le gare di lavori per interventi edilizi”.

2.1.3 Progettazione in BIM (Building Information Modeling)

Criterio

Il progettista aggiudicatario, qualora il progetto ricada nell'applicazione del comma 1 o del comma 2 dell'art. 43 del Codice dei Contratti, implementa la base dati del BIM comprensiva delle informazioni ambientali relative alle specifiche tecniche di cui al capitolo “2 Criteri per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi”.

Per descrivere le caratteristiche dell'edificio, le informazioni ambientali di cui sopra dovranno contemplare anche quanto previsto nel Regolamento Delegato 2486/2023, in relazione al suo stato di attuazione, relativamente ai criteri di vaglio tecnico relativi alla transizione verso un'economia circolare. In particolare, il modello BIM dovrà implementare i materiali e i componenti utilizzati, ai fini della manutenzione, del recupero e del riutilizzo futuri, ad

esempio applicando la norma EN ISO 22057:2022 per fornire dichiarazioni ambientali di prodotto.

Verifica

Il progettista presenta una proposta all'interno dell'offerta di gestione informativa contenente le specifiche di carattere ambientale. Tali specifiche, previa approvazione della stazione appaltante, verranno consolidate nel piano di gestione informativa.

2.2 SPECIFICHE TECNICHE DI LIVELLO TERRITORIALE-URBANISTICO

Indicazioni alla stazione appaltante

I criteri progettuali di questo capitolo si riferiscono alle aree di pertinenza di edifici, ai manufatti e opere di qualsiasi tipo e alle aree urbane ed extraurbane e hanno la finalità di garantire un livello minimo di qualità ambientale e urbana degli interventi da realizzare.

I criteri contenuti in questo capitolo sono obbligatori, ai sensi dell'articolo 57 comma 2 del Codice e hanno lo scopo di:

- *ridurre la pressione ambientale degli interventi sul paesaggio, sulla morfologia, sugli ecosistemi e sul microclima urbano;*
- *contribuire alla resilienza dei sistemi urbani rispetto agli effetti dei cambiamenti climatici;*
- *garantire livelli adeguati di qualità ambientale urbana (dotazioni di servizi, reti tecnologiche, mobilità sostenibile, ecc.).*

La verifica di applicazione dei criteri contenuti in questo capitolo avviene tramite la relazione di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM", che illustra in che modo il progetto ha tenuto conto dei criteri. Tale relazione è integrata come eventualmente meglio specificato nella verifica dei singoli criteri.

2.2.1 Protezione della biodiversità e degli ecosistemi, mitigazione dei cambiamenti climatici e riduzione dell'inquinamento

Indicazioni al progettista

Questo criterio si applica a edifici, manufatti e opere in caso nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, restauro e risanamento conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria, qualora siano previsti interventi nelle aree verdi, ai fini della protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

Criterio

Il progetto deve prevedere che l'inserimento naturalistico e paesaggistico dell'edificio, manufatto o opera garantisca la conservazione degli ecosistemi presenti nell'area di intervento, anche se non soggetti a tutela, quali ad esempio torrenti e fossi, anche se non contenuti negli elenchi provinciali, e la relativa vegetazione ripariale, boschi, arbusteti, cespuglieti e prati in evoluzione, siepi, filari arborei, muri a secco, vegetazione ruderale, impianti arborei artificiali legati all'agroecosistema (noci, pini, tigli, gelso, ecc.), seminativi arborati. Tali ecosistemi devono essere il più possibile conservati e interconnessi fisicamente ad habitat esterni all'area di intervento, esistenti o previsti da piani e programmi (reti ecologiche regionali, interregionali, provinciali e locali) e interconnessi anche fra di loro all'interno dell'area di progetto. Per quanto riguarda gli ecosistemi fluviali, il progetto deve prevedere interventi tesi alla conservazione o ripristino della naturalità per tutta la fascia ripariale esistente nonché il mantenimento di condizioni di naturalità degli alvei. Inoltre il progetto include il piano di manutenzione degli

ecosistemi fluviali, prevedendo: interventi tesi a impedire qualsiasi immissione di reflui non depurati; la manutenzione (ordinaria e straordinaria) consistente in interventi di rimozione di rifiuti e di materiale legnoso depositatosi nell'alveo e lungo i fossi; i lavori di ripulitura e manutenzione devono essere attuati senza arrecare danno alla vegetazione ed alla eventuale fauna; i rifiuti rimossi dovranno essere separati, inviati a trattamento a norma di legge; qualora il materiale legnoso non possa essere reimpiegato in loco, esso verrà avviato a recupero, preferibilmente di materia, a norma di legge.

Il progetto, inoltre, deve garantire il mantenimento dei profili morfologici esistenti, salvo quanto previsto nei piani di difesa del suolo.

Il progetto che preveda la realizzazione o riqualificazione di aree verdi deve essere conforme ai criteri previsti dal decreto ministeriale 10 marzo 2020 n. 63 "Servizio di gestione del verde pubblico e fornitura prodotti per la cura del verde", compresi gli eventuali impianti di irrigazione (i criteri relativi agli impianti di irrigazione del DM n. 63 si applicano anche nei casi di solo intervento sugli stessi). Oltre a quanto previsto dal DM n. 63, il progettista, sulla base degli obiettivi di progetto, include anche:

- a) valutazione dello stato quali-quantitativo del verde già presente prevedendo interventi di miglioramento.
- b) valutazione delle strutture orizzontali, verticali ed evoluzione nel tempo delle nuove masse vegetali;
- c) una valutazione dell'efficienza ecosistemica espressa come aumento della capacità di rimozione di CO₂ e inquinanti atmosferici desunta dalle risultanze dell'utilizzo di specifici applicativi come, ad esempio, l'applicativo della Regione Toscana utilizzato ai fini del Piano Regionale per la qualità dell'aria ambiente della Regione Toscana (<https://servizi.toscana.it/RT/statistichedinamiche/piante/>), per la selezione delle specie autoctone idonee;

Verifica

La Relazione tecnica di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM di progetto", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale. È allegato il piano di manutenzione degli ecosistemi fluviali, se presenti, e le valutazioni di cui al comma 2 del presente criterio.

2.2.2 Adattamento ai cambiamenti climatici

Indicazioni al progettista

Questo criterio si applica a edifici, manufatti e opere ed in particolare:

- *il comma 1 si applica in caso di nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, restauro e risanamento conservativo e di manutenzione ordinaria e straordinaria, qualora siano previsti interventi che prevedono la riqualificazione delle aree di pertinenza esterne;*
- *il comma 2 lettera a) si applica in caso di nuova costruzione;*
- *il comma 2 lettera b) si applica in caso di ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, restauro e risanamento conservativo e di manutenzione straordinaria, qualora siano previsti interventi che prevedono la riqualificazione delle aree di pertinenza esterne;*

-
- *il comma 2 lettera c) si applica in caso di interventi di nuova costruzione o riqualificazione di percorsi pedonali, marciapiedi, piazze, cortili, piste ciclabili in area urbana o extraurbana;*
 - *il comma 2 lettera d) si applica a tutti i tipi di intervento;*
 - *il comma 3 si applica a tutti i tipi di intervento.*

In ottemperanza all'articolo 11 dell'Allegato I.7 del Codice, la Relazione di sostenibilità dell'opera include anche la verifica degli eventuali contributi significativi ad almeno uno o più degli obiettivi ambientali definiti nell'ambito dei regolamenti (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio. Si ritiene che l'adattamento ai cambiamenti climatici rappresenti un obiettivo prioritario a cui il progetto deve rispondere, contribuendo mediante strategie adattative alla prevenzione, riduzione e gestione del rischio climatico.

Criterio

1. Il progetto di fattibilità tecnico economica deve includere uno screening del rischio climatico sull'area di intervento, secondo quanto indicato dalle linee guida della COM 373/2021 e dal documento "EU-level technical guidance on adapting buildings to climate change (2023)" che cita metodologie climate vulnerability & risk assessment (CVRA) e prevedere le più adeguate misure di adattamento agli eventuali pericoli climatici attesi.

Le misure di adattamento devono essere coerenti con i piani e le strategie di adattamento a livello locale, regionale o nazionale e prendono in considerazione il ricorso a soluzioni basate sulla natura, come i Sustainable Urban Drainage Systems, SuDS, o si basano, per quanto possibile, su infrastrutture blu o verdi. Per la stesura delle strategie di adattamento climatico il progetto può fare riferimento anche agli indicatori "5.1 protezione della salute e del confort termico degli occupanti", "5.2 rischio di fenomeni meteorologici estremi" e "5.3 rischio di eventi idrogeologici" del macro-obiettivo "5 Adattamento e resilienza al cambiamento climatico" del framework Level(S). Nel successivo livello progettuale (esecutivo) sono definiti gli interventi da realizzare nonché il piano di manutenzione delle opere di adattamento al clima.

2. Ai fini della creazione di un sistema di drenaggio sostenibile, va assicurata una adeguata presenza di superfici permeabili che garantisca da una parte la ricarica della falda per la tutela delle risorse idriche e dall'altra contribuisca alla mitigazione degli effetti negativi di eventi meteorologici eccezionali. Per superfici permeabili si intendono, ai fini del presente documento, le superfici con un coefficiente di deflusso inferiore a 0,50. Tutte le superfici non edificate permeabili ma che non permettano alle precipitazioni meteoriche di giungere in falda perché confinate da tutti i lati da manufatti impermeabili non possono essere considerate nel calcolo.

A tale scopo, il progetto deve prevedere:

- a) una superficie totale permeabile non inferiore al 60% della superficie territoriale di progetto. In particolare, le aree destinate a verde devono essere almeno il 30% della superficie territoriale di progetto;
- b) il rifacimento di pavimentazioni esterne impermeabili ammalorate (percorsi pedonali, marciapiedi, piazze, cortili, piste ciclabili; escluse strade e parcheggi), con sostituzione di tali pavimentazioni impermeabili con altre di tipo permeabile, salvo specifiche e puntuali esigenze

progettuali e i casi in cui si accerti, nell'ambito delle analisi dello stato di fatto, che le precipitazioni meteoriche non possano giungere in falda, ad esempio per la presenza di parcheggi interrati;

- c) la realizzazione di pavimentazioni permeabili ex novo o la sostituzione delle pavimentazioni esistenti con altre di tipo permeabile, escluse strade e parcheggi, nella massima percentuale possibile, salvo i casi in cui si accerti, nell'ambito delle analisi dello stato di fatto, che le precipitazioni meteoriche non possano giungere in falda (ad esempio per la presenza di parcheggi interrati);
- d) oltre alla permeabilità, il progetto prevede eventuali altri sistemi di drenaggio necessari alla mitigazione degli effetti negativi dei pericoli climatici attesi, come risultanti dallo screening climatico.

3. Ai fini della riduzione degli effetti negativi dell'isola di calore urbana, inoltre, il progetto prevede soluzioni tali che:

- a) per le superfici esterne pavimentate di aree di sosta, parcheggi, piste ciclabili, marciapiedi, piazze e di percorsi pedonali sia previsto l'impiego di soluzioni progettuali che conseguano un indice di riflessione solare (Solar Reflectance Index, SRI) maggiore o uguale a 29. Per le pavimentazioni con elementi in pietra naturale di origine italiana non v'è un valore SRI da rispettare;
- b) per le superfici esterne pavimentate destinate a parcheggio sia previsto un ombreggiamento tale che:
 - almeno il 10% dell'area lorda del parcheggio sia costituita da copertura verde;
 - il perimetro dell'area sia delimitato da una cintura di verde;
 - siano inoltre presenti spazi per moto, ciclomotori e rastrelliere per biciclette, rapportati al numero di fruitori potenziali, nonché punti di ricarica per veicoli elettrici ai sensi dell'art.4 del decreto-legge 19 agosto 2005, n. 192, nei casi ricadenti.
- c) sulle coperture degli edifici, ad esclusione delle superfici utilizzate per installare attrezzature, volumi tecnici, pannelli fotovoltaici, collettori solari e altri dispositivi, siano previste sistemazioni a verde oppure tetti ventilati o materiali di copertura con un indice SRI di almeno 29 nei casi di pendenza maggiore del 15%, e di almeno 76 per le coperture con pendenza minore o uguale al 15%.

Verifica

La Relazione tecnica di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM di progetto", riporta lo screening climatico e i suoi esiti, le misure di adattamento da prevedere per mettere in sicurezza l'area di intervento, gli edifici, i manufatti e le opere nonché le previsioni dei piani di adattamento a livello locale, regionale o nazionale, dimostrando la coerenza e conformità delle misure di adattamento previste e illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale potendo anche far riferimento alle indicazioni contenute nel Vademecum DNSH di IFEL all'Allegato 2, Indicazioni di supporto per l'analisi del rischio climatico e le soluzioni di adattamento dei progetti PNRR.

2.2.3 Uso sostenibile e protezione delle acque

Indicazioni al progettista

Questo criterio si applica alle aree di pertinenza di edifici, manufatti e opere e alle aree pubbliche.

In particolare, si applica, per quanto riguarda gli edifici, sia nei casi di interventi di nuova costruzione che di ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, restauro e risanamento conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria, riqualificazione degli spazi urbani, ogni qualvolta si intervenga sui sistemi di raccolta e depurazione delle acque meteoriche.

Si applica, inoltre, ogniqualvolta si modifichi il regime naturale delle acque meteoriche di dilavamento ossia ogniqualvolta si determini una modificazione dello stato dei luoghi e quindi di dilavamento delle acque meteoriche.

Criterio

Il progetto deve prevedere:

- a. la realizzazione di interventi che garantiscono un corretto deflusso delle acque meteoriche, al fine di prevenire o impedire fenomeni di erosione, compattazione e smottamento del suolo e di allagamento, in caso di eventi meteorologici eccezionali; gli interventi adottano le tecniche dell'ingegneria naturalistica, secondo i manuali di livello regionale o nazionale, salvo che non siano prescritti interventi diversi per motivi di sicurezza idraulica o idrogeologica dai piani di settore. Le acque superficiali raccolte devono essere convogliate al più vicino corso d'acqua o impluvio naturale; gli interventi fanno riferimento a sistemi di drenaggio sostenibili, come indicato al criterio "2.3.15 Raccolta, trattamento, stoccaggio e riuso acque meteoriche";
- b. la realizzazione di interventi atti a garantire un corretto deflusso delle acque meteoriche dalle superfici impermeabilizzate anche ai fini della minimizzazione degli effetti di eventi meteorologici eccezionali e ai fini della ricarica della falda. In particolare:
 - realizzazione di una rete separata per la raccolta delle acque meteoriche;
 - raccolta delle acque meteoriche tramite sistemi di drenaggio lineare (prodotti secondo la norma UNI EN 1433) o sistemi di drenaggio puntuale (prodotti secondo la norma UNI EN 124);
 - convogliamento delle acque provenienti da superfici scolanti non soggette a inquinamento (marciapiedi, aree e strade pedonali o ciclabili, giardini, ecc.) direttamente nella rete delle acque meteoriche e poi in vasche di raccolta per essere riutilizzate a scopo irriguo (sia nel caso di aree verdi di pertinenza di edifici che di aree verdi urbane) o per alimentare le cassette di accumulo dei servizi igienici; il progetto è redatto sulla base della norma UNI/TS 11445 "Impianti per la raccolta e utilizzo dell'acqua piovana per usi diversi dal consumo umano - Progettazione, installazione e manutenzione" e della norma UNI EN 805 "Approvvigionamento di acqua - Requisiti per sistemi e componenti all'esterno di edifici" o norme equivalenti; la raccolta delle acque meteoriche è finalizzata sia all'impiego irriguo in periodi di siccità

prolungata sia come rallentamento dell'accumulo delle acque piovane in caso di precipitazioni estreme;

- convogliamento delle acque provenienti da superfici scolanti soggette a inquinamento (strade carrabili, parcheggi) in sistemi di depurazione e disoleazione, anche di tipo naturale e/o in impianti di depurazione delle acque di prima pioggia (per acque di prima pioggia si intendono i primi 5 mm di ogni evento di pioggia indipendente, uniformemente distribuiti sull'intera superficie scolante servita dalla rete di raccolta delle acque meteoriche), prima di essere immesse nella rete delle acque meteoriche (e nelle vasche di raccolta);
- c. per quanto riguarda le acque sotterranee, il progetto prevede azioni in grado di prevenire sversamenti di inquinanti sul suolo e nel sottosuolo. La tutela è realizzata attraverso azioni di controllo degli sversamenti sul suolo e attraverso la captazione a livello di rete di smaltimento delle eventuali acque inquinate e attraverso la loro depurazione. La progettazione prescrive azioni atte a garantire la prevenzione di sversamenti anche accidentali di inquinanti sul suolo e nelle acque sotterranee.

Verifica

La Relazione tecnica di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM di progetto", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.

2.2.4 Aree attrezzate per la raccolta differenziata dei rifiuti

Indicazioni al progettista

Questo criterio si applica a edifici, in caso di nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione. In caso di restauro e risanamento conservativo e di manutenzione ordinaria e straordinaria il criterio si applica ove possibile.

Criterio

Il progetto deve prevedere apposite aree destinate alla raccolta differenziata locale dei rifiuti provenienti da residenze, uffici, scuole, ecc., coerentemente con i regolamenti comunali di gestione dei rifiuti.

Verifica

La Relazione tecnica di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM di progetto", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.

2.2.5 Impianto di illuminazione pubblica

Indicazioni al progettista

Questo criterio si applica alle aree di pertinenza di edifici, manufatti e opere e alle aree pubbliche ogniqualvolta si preveda di realizzare o riqualificare un impianto di illuminazione pubblica. La manutenzione ordinaria e straordinaria rientrano nell'ambito di applicazione del criterio qualora si intervenga su impianti di illuminazione pubblica.

Criterio

Il progetto deve prevedere la realizzazione o riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica secondo i criteri di progettazione di cui al CAM

“Acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l’acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l’affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica”, approvati con decreto ministeriale 27 settembre 2017, e pubblicati sulla gazzetta ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2017.

Verifica

La Relazione tecnica di cui al criterio “2.1.1 Relazione CAM di progetto”, illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.

2.2.6 Sottoservizi per infrastrutture tecnologiche

Indicazioni al progettista

Questo criterio si applica alle aree di pertinenza di edifici, manufatti e opere e alle aree pubbliche, in caso di realizzazione, ampliamento o riqualificazione delle reti tecnologiche nel sottosuolo.

Criterio

Il progetto deve prevedere apposite canalizzazioni interrato in cui concentrare tutte le reti tecnologiche previste, per una migliore gestione dello spazio nel sottosuolo. Il dimensionamento tiene conto di futuri ampliamenti delle reti.

Verifica

La Relazione tecnica di cui al criterio “2.1.1 Relazione CAM di progetto”, illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.

2.2.7 Mobilità sostenibile

Indicazioni al progettista

Questo criterio si applica in caso di interventi di nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione.

Criterio

Il progetto deve includere un’analisi del fabbisogno di mobilità sostenibile e le misure da adottare e realizzare. In particolare, l’analisi include:

- a) la stima degli spostamenti generati dall’intervento (se edifici residenziali pubblici) e la localizzazione dei luoghi di interesse (scuole, uffici, ospedali, stazioni, ecc.);
- b) la stima degli spostamenti attratti dall’intervento (se scuole, uffici, ecc.);
- c) l’analisi del trasporto pubblico locale esistente e delle infrastrutture per la mobilità sostenibile, presenti nell’area di intervento, al fine di verificare il livello di soddisfacimento del fabbisogno di trasporto pubblico (verso e/o da) e prevedere eventuali misure per la riduzione o eliminazione degli spostamenti su mezzo privato. In particolare, l’analisi verifica la localizzazione dell’edificio rispetto a:
 - stazioni ferroviarie (la distanza ottimale è meno di 2000 metri);
 - stazioni metropolitane (la distanza ottimale è meno di 800 metri);
 - fermate del trasporto pubblico locale di superficie (TPL) (la distanza ottimale è meno di 500 metri);

-
- presenza di servizi navetta, rastrelliere per biciclette, parcheggi e relative colonnine di ricarica per veicoli a trazione elettrica, monopattini, ecc.), nel caso di distanze -superiori a quelle ottimali- delle stazioni metropolitane e ferroviarie o di carenza del trasporto pubblico locale di superficie;
 - d) l'analisi del fabbisogno di mobilità sostenibile connesso con la realizzazione dell'intervento.

Il progetto delle misure di mobilità sostenibile dell'edificio deve includere:

- la verifica delle previsioni e prescrizioni per l'area di intervento del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS), ove presente e valutazione della coerenza con le previsioni di progetto;
- l'individuazione dettagliata delle misure di mobilità sostenibile da prevedere e progettare (car sharing, navette, bus elettrici dedicati, ecc.), in collaborazione con il mobility manager se presente e le modalità di attuazione e realizzazione delle misure;
- la valutazione della coerenza tra PUMS e le misure di mobilità sostenibile previste;
- la predisposizione di parcheggi per biciclette che rappresentino almeno il 50% della capacità media di utenza degli edifici previsti a progetto, prevedendo spazi differenziati a seconda del tipo e dimensioni di bicicletta.

Verifica

La Relazione tecnica di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM di progetto", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale e allega l'analisi del fabbisogno e il progetto delle misure di mobilità sostenibile.

2.2.8 Approvvigionamento energetico

Indicazioni al progettista

Questo criterio si applica a edifici, in caso di nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, restauro e risanamento conservativo e manutenzione ordinaria e straordinaria, nei casi di intervento sui sistemi impiantistici.

Il progetto deve prevedere che il fabbisogno energetico sia soddisfatto, per quanto possibile, anche in misura superiore a quanto previsto dalle norme di settore, da impianti alimentati da energia prodotta secondo una delle seguenti combinazioni:

- Energia da fonti rinnovabili generate in loco o nelle vicinanze, soddisfacendo i criteri di cui all'articolo 7 della direttiva (UE)2018/2011;
- energia da fonti rinnovabili fornite da una comunità di energia rinnovabile (CER) ai sensi dell'articolo 22 della direttiva (UE)2018/2001;
- energia proveniente da un efficiente sistema di riscaldamento e raffreddamento di quartiere ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, della direttiva (UE)/2023/1791;

Per "energia da fonti rinnovabili" si intende, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 14, della direttiva EU 2024/2175, energia da fonti non fossili rinnovabili, vale

a dire energia eolica, solare (solare termica e solare fotovoltaica) e energia geotermica, energia ambientale, marea, onde e altre energie oceaniche, energia idroelettrica, biomassa, gas di discarica, gas per impianti di trattamento delle acque reflue e biogas, purché soddisfino i criteri di sostenibilità ed emissioni di gas serra di cui alla direttiva UE/2018/2001.

Per energia rinnovabile prodotta in loco si intende "in o su un particolare edificio o sul terreno su cui si trova tale edificio", quale ad esempio solare termico, geotermico, solare fotovoltaico, pompe di calore, energia idroelettrica e biomassa, energia rinnovabile fornita dalle comunità di energia rinnovabile, riscaldamento e raffreddamento efficienti ed energia da altre fonti prive di carbonio. L'energia derivata dalla combustione di combustibili rinnovabili è considerata energia da fonti rinnovabili generate in loco qualora la combustione del combustibile rinnovabile avvenga in loco. Di conseguenza, l'uso in loco bioenergia prodotta al di fuori del confine dell'edificio continuerà ad essere considerata energia "non generate in loco" nel calcolo del rendimento energetico e nella definizione della soglia di domanda di energia di un edificio ZEB.

Per energia da fonti rinnovabili fornite da una comunità di energia rinnovabile, si intende energia rinnovabile prodotta in accordo al D.M. n. 414 del 7 dicembre 2023.

Per energia proveniente da un sistema efficiente di riscaldamento e raffreddamento di quartiere, si intende energia rinnovabile distribuita attraverso un sistema di trasporto dell'energia termica di cui al D.lgs. 4 luglio 2014 n. 102,

Verifica

La Relazione tecnica di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM di progetto", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.

2.2.9 Rapporto sullo stato dell'ambiente

Indicazioni al progettista

Questo criterio non si applica nel caso di manutenzione ordinaria e straordinaria e di progetti sottoposti alle procedure di valutazione d'impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

Criterio

Il criterio si applica a edifici, manufatti e opere, in caso di nuova costruzione o ampliamenti.

Al progetto è allegato un Rapporto sullo stato dell'ambiente che descrive:

- lo stato ante operam delle diverse componenti ambientali del sito di intervento (suolo, flora, vegetazione, fauna, biodiversità, acque superficiali e sotterranee, atmosfera) completo dei dati di rilievo, anche fotografico;
- le modificazioni indotte dal progetto (impatti, interferenze ecc.);
- le misure di mitigazione previste in relazione alle diverse componenti ambientali, da realizzare nel sito di intervento.

Il Rapporto sullo stato dell'ambiente deve essere redatto da un professionista abilitato e iscritto in albi o registri professionali, esperti nelle componenti

ambientali qui richiamate, in conformità con quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in vigore.

Verifica

La Relazione tecnica di cui al criterio “2.1.1 Relazione CAM di progetto”, illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale. È allegato il Rapporto sullo stato dell’ambiente Il rapporto sullo stato dell’ambiente è redatto da un professionista abilitato e iscritto in albi o registri professionali, esperti nelle componenti ambientali qui richiamate, in conformità con quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in vigore.

2.3 SPECIFICHE TECNICHE PER GLI EDIFICI E ALTRE OPERE E MANUFATTI

Indicazioni per la stazione appaltante

I criteri contenuti in questo capitolo sono obbligatori, ai sensi dell'articolo 57 comma 2 del Codice.

La verifica di applicazione dei criteri contenuti in questo capitolo avviene tramite la relazione di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM, che illustra in che modo il progetto ha tenuto conto del criterio. Tale relazione è integrata come eventualmente meglio specificato nella verifica dei singoli criteri.

2.3.1 Diagnosi energetica

Indicazioni alla stazione appaltante

La stazione appaltante fornisce i consumi effettivi dei singoli servizi energetici degli edifici oggetto di intervento ricavabili dalle bollette energetiche riferite ad almeno i tre anni precedenti o agli ultimi tre esercizi. In caso di utilizzo dell'edificio da meno di tre anni o di indisponibilità di bollette dei tre anni precedenti o riferite agli ultimi tre esercizi, la stazione appaltante può indicare i consumi delle bollette energetiche riferite all'ultimo anno. In caso di inutilizzo della struttura per oltre cinque anni, la stazione appaltante indica il numero di utenti previsti e le ore di presenza negli edifici.

Indicazioni al progettista

Questo criterio non si applica agli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

A titolo di esempio per l'applicazione corretta di questo criterio, nel caso di nuova costruzione in ampliamento di fabbricato esistente, se si tratta di un ampliamento energeticamente autonomo dall'edificio principale, il criterio non si applica. Se, invece, l'ampliamento (nuova costruzione) è connesso con l'edificio principale, allora questo criterio si applica ed in questo caso la diagnosi deve valutare l'edificio esistente e individuare gli interventi da realizzare, tenendo conto anche dell'ampliamento che si realizza.

Criterio

Il progetto di fattibilità tecnico economica per la riqualificazione energetica e la ristrutturazione importante di primo e secondo livello di edifici con superficie utile uguale o superiore a 1000 metri quadrati, deve essere predisposto sulla base di una diagnosi energetica "dinamica", conforme alle Linee Guida della norma UNI/TR 11775, nella quale il calcolo del fabbisogno energetico per il riscaldamento e il raffrescamento deve essere effettuato attraverso il metodo dinamico orario indicato nella norma UNI EN ISO 52016-1. Tali progetti devono essere inoltre supportati da una valutazione dei costi benefici compiuta sulla base dei costi del ciclo di vita secondo la UNI EN 15459.

Al fine di offrire una visione più ampia e in accordo con il decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, in particolare all'art. 4 comma 3-quinquies), la diagnosi energetica quantifica anche i benefici non energetici degli interventi di riqualificazione energetica proposti, quali, ad esempio, i miglioramenti per il benessere (comfort) degli occupanti degli edifici, la sicurezza, la riduzione

della manutenzione, l'apprezzamento economico del valore dell'immobile, la salute degli occupanti, etc.

Verifica

La Relazione tecnica di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM di progetto", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale, includendo una diagnosi energetica, elaborata secondo le norme tecniche citate, da un esperto in gestione dell'energia (EGE) certificato da un organismo di valutazione della conformità ai sensi della norma UNI CEI 11339 oppure da una società che fornisce servizi energetici (ESCo) certificata da un organismo di valutazione della conformità ai sensi della norma UNI CEI 11352, così come previsto dall'art.12 del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102.

2.3.2 Prestazione energetica in fase estiva

Indicazioni alla stazione appaltante

Secondo quanto proposto nella revisione alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia (EPBD), nella definizione della metodologia di calcolo del fabbisogno e del consumo di energia per il riscaldamento o il raffrescamento di ambienti, la produzione di acqua calda per uso domestico, la ventilazione, l'illuminazione integrata e altri sistemi tecnici per l'edilizia, sulla base dell'allegato A delle norme europee fondamentali sulla prestazione energetica degli edifici, ossia UNI EN ISO 52000-1, UNI EN ISO 52003-1, UNI EN ISO 52010-1, UNI EN ISO 52016-1, UNI EN ISO 52018-1, UNI EN 16798-1, UNI EN 52120-1 e UNI EN 17423, si deve tenere conto delle condizioni variabili che incidono sensibilmente sul funzionamento e sulle prestazioni dell'impianto, come pure sulle condizioni interne, così da ottimizzare il livello di costi, benessere (comfort), qualità dell'ambiente interno, facendo uso di intervalli di calcolo del tempo orari o suborari.

Questo criterio riguarda la prestazione in fase estiva e adotta un metodo dinamico orario che permette di valutare con maggior precisione e coerenza con gli altri criteri, la prestazione dell'edificio rispetto alla valutazione effettuata con i parametri prescrittivi attualmente utilizzati, quindi l'applicazione di questo criterio, relativamente alla fase estiva, comporta vantaggi prestazionali e ambientali aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal decreto interministeriale 26 giugno 2015 «Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici». Sono ovviamente fatte salve le norme o regolamenti locali (ad esempio i regolamenti regionali, ed i regolamenti urbanistici e edilizi comunali), qualora più restrittivi.

Indicazioni al progettista

Questo criterio non si applica agli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Criterio

Il progetto di intervento di nuova costruzione, di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione importante di primo livello, deve garantire la prestazione

energetica in fase estiva e le relative adeguate condizioni di benessere termico negli ambienti interni tramite la verifica per ciascun ambiente dell'edificio destinato alla permanenza delle persone che il numero di ore di occupazione del locale, in cui la differenza in valore assoluto tra la temperatura operativa, in assenza di impianto di raffrescamento, e la temperatura di riferimento, è inferiore a 4°C, risulti superiore all'85% delle ore di occupazione del locale tra il 20 giugno e il 21 settembre.

Sono esclusi da questa verifica gli edifici classificati nelle categorie E.6 ed E.8 in tutte le zone climatiche ed inoltre tutti gli edifici in zona climatica F.

Nel caso di edifici storici si applicano le "Linee guida per migliorare la prestazione energetica degli edifici storici", di cui alla norma UNI EN 16883.

Oltre agli edifici di nuova costruzione anche gli edifici oggetto di ristrutturazioni importanti di primo livello devono essere edifici ad energia quasi zero.

I progetti degli interventi di ristrutturazione importante di secondo livello, riqualificazione energetica e ampliamenti volumetrici non devono peggiorare i requisiti di benessere termico estivo. La verifica può essere svolta tramite calcoli dinamici o valutazioni sulle singole strutture oggetto di intervento, come da all.1 art. 3.3 comma 4 b) e c) del DM 26 giugno 2015 prima citato nelle indicazioni.

Verifica

La Relazione tecnica di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM di progetto", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.

La verifica dinamica oraria del benessere termico estivo si effettua calcolando la temperatura operativa estiva ($\theta_{o,t}$) secondo la procedura descritta dalla UNI EN ISO 52016-1 con riferimento alla stagione estiva (20 giugno - 21 settembre) in tutti gli ambienti principali intesi come ambienti regolarmente occupati destinati alla permanenza di persone.

La verifica deve garantire quanto segue:

$|\theta_{o,t} - \theta_{rif}| < 4^\circ\text{C}$ con un numero di ore di benessere $> 85\%$

dove: $\theta_{rif} = (0.33 \theta_{rm}) + 18.8$

dove:

θ_{rm} = temperatura esterna media mobile giornaliera secondo UNI EN 16798-1.

La stessa relazione include la relazione tecnica di cui al decreto interministeriale 26 giugno 2015 prima citato e una relazione relativa alla verifica dinamica estiva. Per gli edifici storici, la conformità al criterio è verificata tramite gli elaborati indicati nella norma UNI citata.

La relazione può far riferimento al framework Level(S) per il calcolo dell'indicatore 4.2 relativo al confort termico.

2.3.3 Benessere termico

Indicazioni al progettista

Questo criterio non si applica agli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

Criterio

Il progetto di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione e ristrutturazione importante di primo livello deve garantire che negli ambienti occupati da persone:

- i valori degli indici PMV e PPD e quelli relativi ai criteri di insoddisfazione termica locale soddisfino la categoria B di benessere termico secondo la norma UNI EN ISO 7730;
- per edifici non dotati di impianto di raffrescamento sia valutata e dichiarata la categoria di intervallo della temperatura operativa interna (secondo il criterio chiamato “adattivo”) conformemente alla norma UNI EN 16798-1.

Eventuali difformità dovranno essere giustificate tecnicamente o economicamente nella Relazione tecnica di cui al criterio “2.1.1 Relazione CAM di progetto”.

Verifica

Il calcolo degli indici PMV e PPD e quelli relativi ai criteri di insoddisfazione termica locale deve essere effettuato secondo la UNI EN ISO 7730.

La categoria di benessere termico, definita dall’intervallo delle temperature operative interne, va riportata in relazione e valutata secondo il criterio chiamato “adattivo” conformemente alla norma UNI EN 16798-1.

La Relazione tecnica di cui al criterio “2.1.1 Relazione CAM di progetto”, eventualmente con riferimento alla reportistica richiesta per l’indicatore 4.2 del framework Level(S), deve illustrare in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.

2.3.4 Impianti di illuminazione per interni

Indicazioni al progettista

Questo criterio si applica a interventi di nuova costruzione, inclusi gli interventi di demolizione e ricostruzione e agli interventi di ristrutturazione edilizia, restauro, risanamento conservativo. Si applica, inoltre, agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, qualora questi comprendano interventi di sostituzione di sistemi e apparecchiature relative agli impianti di illuminazione per interni.

Criterio

Il progetto deve prevedere impianti d’illuminazione, conformi alla norma UNI EN 12464-1, con le seguenti caratteristiche:

- a. dotati di sistemi di gestione degli apparecchi di illuminazione in grado di effettuare accensione, spegnimento e regolazione elettronica (dimmerazione) in modo automatico su base oraria e sulla base degli eventuali apporti luminosi naturali che permettano il raggiungimento della classe B delle funzioni di controllo relative al sistema tecnico dell’illuminazione della norma UNI EN ISO 52120-1). La regolazione di tali sistemi si basa su principi di rilevazione dello stato di occupazione delle aree, livello di illuminamento medio esistente e fascia oraria. Tali requisiti devono essere garantiti per edifici ad uso non residenziale e per edifici ad uso residenziale limitatamente alle aree comuni;
- b. Le sorgenti luminose LED per utilizzi in abitazioni, scuole ed uffici devono avere una durata minima di 50.000h L90B10 (ovvero: a 50.000h

il 90% dei diodi LED componenti la sorgente ha un decadimento di flusso inferiore al 10%).

Verifica

La Relazione tecnica di cui al criterio “2.1.1 Relazione CAM di progetto”, illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.

2.3.5 Ispezionabilità e manutenzione degli impianti aeraulici, di riscaldamento, di condizionamento

Indicazioni al progettista

Questo criterio non si applica agli interventi di manutenzione ordinaria.

Si evidenzia che, in fase di esecuzione dei lavori, deve essere verificato che l'impresa che effettua le operazioni di installazione e manutenzione degli impianti di condizionamento sia in possesso della certificazione F-gas, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018 n. 146 «Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006».

Criterio

I locali tecnici destinati ad alloggiare apparecchiature e macchine devono essere adeguati ai fini di una corretta manutenzione igienica degli stessi in fase d'uso, tenendo conto di quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 5 ottobre 2006 e del 7 febbraio 2013.

Il progetto individua anche i locali tecnici destinati ad alloggiare esclusivamente apparecchiature e macchine, indicando gli spazi minimi obbligatori, così come richiesto dai costruttori nei manuali di uso e manutenzione, i punti di accesso ai fini manutentivi lungo tutti i percorsi dei circuiti degli impianti tecnologici, qualunque sia il fluido veicolato all'interno degli stessi.

Per tutti gli impianti aeraulici viene prevista una ispezione tecnica iniziale, da effettuarsi in previsione del primo avviamento dell'impianto, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 15780.

Verifica

La Relazione tecnica di cui al criterio “2.1.1 Relazione CAM di progetto”, illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.

2.3.6 Aerazione, ventilazione e qualità dell'aria

Criterio

Fermo restando il rispetto dei requisiti di aerazione diretta in tutti i locali in cui sia prevista una possibile occupazione da parte di persone, il progetto deve garantire un'adeguata qualità dell'aria interna in tutti i locali abitabili tramite la realizzazione di sistemi di ventilazione meccanica e l'implementazione di tecnologie atte al monitoraggio dei parametri relativi alla qualità dell'aria e dell'efficienza del sistema di filtrazione.

Per tutte le nuove costruzioni, demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopra elevazione deve essere garantita la portata definita dalla Classe II della UNI EN 16798-1 e i requisiti *very low polluting building* nella medesima classe.

Per le ristrutturazioni importanti di primo livello deve essere garantita la portata definita dalla Classe II della UNI EN 16798-1, e i requisiti *low polluting building* nella medesima classe.

Per le ristrutturazioni importanti di secondo livello e le riqualificazioni energetiche, limitatamente alla sola ristrutturazione di impianto termico, nel caso di impossibilità tecnica nel conseguire le portate definite dalla Classe II della UNI EN 16798-1, è concesso il conseguimento della Classe III della stessa norma.

Qualunque sia l'ambito di applicazione, va verificato che le temperature dell'aria che si raggiungono in ambiente a seguito dell'immissione della portata di aria esterna siano compatibili con i requisiti di benessere termico previsti al criterio "2.3.3 Benessere termico".

Le strategie di ventilazione adottate devono limitare il fabbisogno di energia termica per ventilazione, il rumore e l'ingresso dall'esterno di agenti inquinanti e di aria fredda e calda, rispettivamente nel periodo di riscaldamento e in quello di raffrescamento.

La scelta dei materiali nell'edificio deve essere focalizzata su materiali a basse emissioni per garantire il soddisfacimento delle condizioni *low polluting* o *very low polluting building*.

La pulizia dei filtri e delle condotte aerauliche deve essere effettuata secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L'intero sistema di ventilazione meccanica e i suoi singoli componenti (macchine ventilanti, componenti per la distribuzione, diffusione e ripresa dell'aria...) devono essere progettati in modo da ridurre le perdite di carico utilizzando percorsi brevi, curvature con raggio ampio, sezioni ampie ed elevata tenuta all'aria dell'intero circuito, in modo da garantire uno *Specific Fan Power* inferiore a 1,5 kW/(m³ s).

I sistemi di ventilazione meccanica devono prevedere il recupero di calore, ossia un sistema integrato che recupera l'energia contenuta nell'aria estratta e la utilizza nel processo di pre-riscaldamento ed eventualmente, laddove conveniente, di pre-raffrescamento dell'aria, già filtrata, da immettere negli ambienti. L'efficienza di recupero deve essere $\geq 80\%$ nel periodo di riscaldamento e deve essere previsto un bypass in quello di raffrescamento.

Nel periodo di raffrescamento nonché nei periodi compresi tra il riscaldamento e il raffrescamento, durante le ore in cui la temperatura esterna è inferiore a quella interna, il funzionamento del sistema di ventilazione meccanica deve essere ottimizzato. A tal fine, è necessario bypassare il sistema di recuperatore di calore, immettendo direttamente aria esterna filtrata, al fine di trasferire all'ambiente esterno l'energia termica accumulata dall'involucro edilizio durante il giorno. Nella valutazione dello "Smart Readiness Indicator", qualora siano presenti aperture progettate, motorizzate e automatizzate a tale scopo (free-cooling), esse devono essere considerate come "dynamic envelope components", in conformità a quanto previsto dalla Direttiva EPBD e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2155 della Commissione del 14 ottobre 2020, che definisce le modalità tecniche per l'attuazione efficace di un sistema comune facoltativo, a livello dell'Unione, per valutare la predisposizione degli edifici all'intelligenza.

L'impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi previsti per la qualità dell'aria interna deve essere evidenziata dal progettista nella

relazione tecnica di cui all'allegato 1 paragrafo 2.2 del decreto interministeriale 26 giugno 2015 «Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici», dettagliando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili e le risultanze devono essere riportate nella relazione di cui criterio "2.1.1 Relazione CAM di progetto".

Verifica

La Relazione tecnica di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM di progetto", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale, potendo anche far riferimento alle modalità di reportistica richiesta per l'indicatore "4.1 qualità dell'aria interna" del framework Level(S).

2.3.7 Illuminazione naturale

Indicazioni al progettista

Questo criterio si applica a interventi di nuova costruzione, inclusi gli interventi di demolizione e ricostruzione e agli interventi di ristrutturazione urbanistica, di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo. Si applica, inoltre, agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che prevedono una modifica delle pareti finestrate.

L'applicazione di questo criterio è esclusa per le destinazioni d'uso per le quali sono vigenti norme specifiche di settore come ad esempio sale operatorie, sale radiologiche.

La stazione appaltante può comunque prescrivere, per tutte le destinazioni d'uso, un livello di illuminazione naturale superiore al livello minimo rispetto a quanto previsto dal criterio.

I livelli minimi riportati nel criterio si intendono riferiti non alla destinazione d'uso generica dell'edificio (es scuola secondaria, ospedale, ecc..) ma alla destinazione d'uso del singolo locale.

Criterio

Al fine di garantire una dotazione e una distribuzione minima dell'illuminazione naturale all'interno dei locali, il progetto deve garantire il rispetto dei criteri di seguito individuati.

Per qualsiasi destinazione d'uso, ad eccezione degli edifici scolastici: devono essere garantiti i parametri di luce naturale come definiti per il livello "minimo" nella norma UNI EN 17037 ossia almeno 300 lux per il 50% della superficie di riferimento e almeno 100 lux per il 95% della superficie di riferimento, entrambi per almeno la metà delle ore di disponibilità di luce diurna nel corso dell'anno. I requisiti dovranno essere rispettati per almeno il 75% dei locali secondo i criteri previsti dalla citata norma, dimostrandone la congruità mediante calcoli, o, in alternativa, per edifici esistenti, di misure in sito (per i fattori di luce diurna).

Per gli edifici scolastici (scuole primarie, secondarie, materne e gli asili nido) devono essere garantiti i parametri di luce naturale come definito per il livello "medio" nella norma UNI EN 17037 (ovvero, per come minimo la metà delle ore di disponibilità di luce diurna nel corso dell'anno, 500 lux, per almeno il 50% della superficie di riferimento, e 300 lux, per almeno il 95% della

superficie di riferimento). I locali che non superano il livello medio dovranno comunque tendere al superamento delle prestazioni per il livello minimo, Dovranno inoltre essere comunque soddisfatte le prescrizioni relative ai fattori di luce diurna medi della norma UNI 10840:2007.

Verrà impiegato per il calcolo il metodo 1 (fattori di luce diurna) oppure il metodo 2 (livelli di illuminamento) secondo la norma UNI EN 17037, tenuto conto dei fattori significativi come ostruzioni edilizie esterne (contesto urbano), caratteristiche dimensionali degli elementi architettonici (incluso spessore delle murature dove si attestano le superfici vetrate), infissi, aggetti e sistemi di schermatura fissa, riflessione delle superfici opache e trasmissione luminosa di quelle trasparenti, nonché serie di dati climatici su base oraria appropriate per il sito da utilizzare nel calcolo del metodo 2. Per i fattori di riflessione luminosa fare riferimento ai valori medi indicati dalla norma UNI EN 17037.

Nei progetti di ristrutturazione edilizia, restauro, risanamento conservativo, al fine di garantire una illuminazione naturale minima all'interno dei locali regolarmente occupati, se non sono possibili soluzioni architettoniche (apertura di nuove luci, pozzi di luce, lucernari, infissi con profili sottili ecc.) in grado di garantire i livelli di illuminazione indicati ai capoversi precedenti, sia per motivi oggettivi (assenza di pareti o coperture direttamente a contatto con l'esterno) che per effetto di norme di tutela dei beni architettonici (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137») o per specifiche indicazioni da parte delle Soprintendenze, è garantito un fattore medio di luce diurna maggiore del 2% per qualsiasi destinazione d'uso, escluse quelle per le quali sono vigenti norme specifiche di settore (come sale operatorie, sale radiologiche, ecc.) ed escluse le scuole materne, gli asili nido e le scuole primarie e secondarie per le quali il fattore medio di luce diurna da garantire, è maggiore del 3%. Il calcolo del fattore di luce diurna verrà calcolato mediante i metodi descritti nella norma UNI 10840 oppure simulazione, oppure con misure in sito.

Le verifiche vanno effettuate con l'impiego di software adeguato, possibilmente open source, per tutti i locali regolarmente occupati, ossia i locali in cui sia previsto che almeno un occupante svolga mediamente attività di tipo lavorativo, educativa, residenziale o ricreativa con presenza continuativa per almeno un'ora al giorno. Sono quindi da escludersi tutti i locali con presenza discontinua, permanenza temporanea o di passaggio, oltre che tutti i locali in cui le funzioni richieste comportino difficoltà specifiche.

In ogni caso, sia per gli edifici di nuova costruzione che di edifici esistenti, ove non sia possibile raggiungere i parametri di illuminazione richiesti, il progettista deve dimostrare che il progetto ha adottato le migliori pratiche per incrementare quanto più possibile l'accesso alla luce naturale, per esempio per gli edifici esistenti con simulazioni comparative *ante* e *post operam* e per le nuove costruzioni con simulazioni comparative con e senza contesto urbanistico.

Verifica

La Relazione tecnica di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM di progetto", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale,

fornendo evidenza della correlazione, delle strategie applicate e relativi risultati ottenuti, con i criteri,"2.3.2 Prestazione energetica in fase estiva", "2.3.3 Benessere termico", "2.3.4 Impianti di illuminazione per interni" e "2.3.8 Radiazione solare".

2.3.8 Radiazione solare

Indicazioni al progettista

Questo criterio si applica per progetti di ristrutturazione urbanistica, nuova costruzione, demolizione, ricostruzione e di ristrutturazione importante di primo e di secondo livello. Si applica, inoltre, agli interventi di manutenzione straordinaria qualora comprendano interventi di sostituzione degli infissi esterni.

Criterio

Il progetto deve garantire il controllo dell'immissione di radiazione solare diretta nell'ambiente interno prevedendo che le superfici trasparenti esterne degli edifici orizzontali, inclinate e verticali con esposizione da EST a OVEST, passando da Sud, siano dotate di sistemi di ombreggiamento fissi (aggetti) o di schermature solari mobili esterne, montate in modo solidale all'involucro edilizio o ai suoi componenti e non liberamente montabili o smontabili dall'utente.

Nel caso di schermature solari mobili esterne il sistema consente il raggiungimento - nella stagione di raffrescamento estivo - di un valore del fattore di trasmissione solare totale GTOT pari o migliore della Classe 3 come definito dalla UNI EN 14501.

In caso di sistemi di ombreggiamento fissi (aggetti), l'effetto di ombreggiamento va verificato calcolando, per ciascuna esposizione verticale, i fattori di ombreggiamento medi delle finestre (F_{ov} , F_{fin} , F_{hor}) della stagione di raffrescamento come descritto nella specifica tecnica UNI/TS 11300, e rispettando un valore inferiore a 0,85. Va inoltre considerato che tali sistemi non impediscano l'ingresso della radiazione solare in periodo invernale (apporti solari gratuiti), calcolando i fattori di ombreggiamento medi della stagione di riscaldamento e rispettando un valore superiore a 0,3.

Nel caso di impossibilità tecnica o autorizzativa documentata e argomentata dal professionista nella apposita documentazione tecnica, il soddisfacimento di questi criteri potrà essere raggiunto anche attraverso altre soluzioni di schermatura solare che consentano il raggiungimento dei valori di trasmissione solare indicati al punto precedente utilizzando per esempio vetri selettivi o a controllo solare o vetri in combinazione con schermature mobili integrate nelle vetrate isolanti o poste all'interno dell'ambiente. Le vetrate devono essere dotate di certificazione di prodotto Marchio UNI per vetrate isolanti secondo la norma UNI EN 1279. Le schermature solari mobili possono essere o motorizzate o manuali.

Nel caso di schermature solari mobili il progettista valuta l'utilità di prevederne motorizzazione e automazioni che concorrano al raggiungimento almeno della classe B per la funzione di controllo relativa alla norma UNI EN ISO 52120-1.

Questo criterio non si applica ai sistemi di captazione solare quali per esempio le serre bioclimatiche.

Verifica

La Relazione tecnica di cui al criterio “2.1.1 Relazione CAM di progetto”, illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.

2.3.9 Tenuta all’aria

Indicazioni al progettista

Questo criterio non si applica nel caso di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Criterio

In tutte le unità immobiliari riscaldate deve essere garantito un livello di tenuta all’aria dell’involucro che garantisca:

- a. Il mantenimento dell’efficienza energetica dei pacchetti coibenti preservandoli da fughe di calore;
- b. L’assenza di rischio di formazione di condensa interstiziale nei pacchetti coibenti, nodi di giunzione tra sistema serramento e struttura, tra sistema impiantistico e struttura e nelle connessioni delle strutture stesse.
- c. Il mantenimento della salute e durabilità delle strutture evitando la formazione di condensa interstiziale con conseguente ristagno di umidità nelle connessioni delle strutture stesse
- d. Il corretto funzionamento della ventilazione meccanica controllata, ove prevista, mantenendo inalterato il volume interno per una corretta azione di mandata e di ripresa dell’aria

I valori n_{50}^3 (espresso dalla norma come rapporto tra la perdita d’aria in m^3/h) ed il volume in m^3 da rispettare, verificati secondo norma UNI EN ISO 9972, sono i seguenti:

- e. Per le nuove costruzioni:
 - $n_{50}: < 2/h^{-1}$
- f. Per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello:
 - $n_{50}: < 3,5/h^{-1}$

Verifica

La Relazione tecnica di cui al criterio “2.1.1 Relazione CAM di progetto”, illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale e prevede una relazione che illustri i dettagli esecutivi relativi alla tenuta all’aria; in fase di verifica finale della conformità è prodotta una relazione di collaudo basata su misure in opera eseguite da un tecnico competente secondo le relative norme tecniche.

2.3.10 Prestazioni e benessere (comfort) acustico

Indicazioni al progettista

Questo criterio si applica per progetti di interventi di nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia, demolizione e

³ n_{50} è un numero utilizzato per quantificare l’ermeticità di un edificio. Indica il tasso di ricambio d’aria che si verifica a causa delle infiltrazioni d’aria attraverso l’involucro edilizio quando esiste una differenza di pressione dell’aria di 50 Pa tra interno ed esterno. Questo tasso di ricambio d’aria è il rapporto tra la portata d’aria di infiltrazione in m^3/h misurata a una differenza di pressione di 50 Pa e il volume interno dell’edificio. È espresso in h^{-1} .

ricostruzione, restauro e risanamento conservativo, manutenzione straordinaria.

Criterio

Il progetto deve prevedere che i valori prestazionali dei requisiti acustici passivi dei singoli elementi tecnici dell'edificio quali partizioni orizzontali e verticali, facciate, impianti tecnici, definiti dalla norma UNI 11367 corrispondano almeno a quelli della classe II del prospetto 1 e del prospetto 2 di tale norma (sono fatti salvi i requisiti di legge di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 «Determinazione dei requisiti acustici degli edifici»). Nel caso in cui il presente criterio ed il citato decreto prevedano il raggiungimento di prestazioni differenti per lo stesso indicatore, devono essere considerati, quali valori da conseguire, quelli che prevedono le prestazioni più restrittive tra i due.

Devono essere rispettati i valori caratterizzati come "prestazione buona" nel prospetto B.1 dell'Appendice B della medesima norma.

I singoli elementi tecnici di ospedali e case di cura devono soddisfare il livello di "prestazione superiore" riportato nel prospetto A.1 dell'Appendice A di tale norma e rispettano, inoltre, i valori caratterizzati come "prestazione buona" nel prospetto B.1 dell'Appendice B di tale norma.

Le scuole devono soddisfare almeno i valori di riferimento di requisiti acustici passivi e benessere acustico interno indicati nella UNI 11532-2.

Le caratteristiche di benessere acustico degli ambienti interni, ad esclusione delle scuole, devono rispettare i valori indicati nella UNI 11367 - Appendice C. Nel caso di interventi su edifici esistenti, si applicano le prescrizioni sopra indicate se l'intervento riguarda la ristrutturazione edilizia totale o parziale che prevede interventi su elementi edilizi di separazione tra ambienti interni ed ambienti esterni o tra unità immobiliari differenti e confinanti, la realizzazione di nuove partizioni o di nuovi impianti.

Per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su edifici esistenti, deve essere assicurato il miglioramento dei requisiti acustici passivi preesistenti. Detto miglioramento non è richiesto quando gli elementi tecnici coinvolti rispettino le prescrizioni sopra indicate, quando esistano vincoli architettonici o divieti legati a regolamenti edilizi e regolamenti locali che precludano la realizzazione di soluzioni per il miglioramento dei requisiti acustici passivi, o in caso di impossibilità tecnica ad apportare un miglioramento dei requisiti acustici esistenti degli elementi tecnici coinvolti.

La sussistenza dei precedenti casi va dimostrata con apposita relazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica abilitato ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447, articolo 2, comma 6 e del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42. Anche nei casi nei quali non è possibile apportare un miglioramento, va assicurato almeno il mantenimento dei requisiti acustici passivi preesistenti.

Verifica

La Relazione tecnica di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM di progetto", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti e prevede anche una relazione acustica di calcolo previsionale redatta da un tecnico competente in

acustica abilitato ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447, articolo 2, comma 6 e del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42.

In fase di verifica finale della conformità è prodotta una relazione di collaudo basata su misure acustiche in opera eseguite da un tecnico competente in acustica secondo le norme tecniche vigenti.

Per gli interventi su edifici esistenti che non riguardano ristrutturazioni totali o parziali che prevedano interventi su elementi edilizi di separazione tra ambienti interni ed ambienti esterni o tra unità immobiliari differenti e confinanti, la realizzazione di nuove partizioni o di nuovi impianti, la stazione appaltante può valutare se sostituire la relazione di collaudo basata su misure con una dichiarazione redatta da tecnico competente in acustica.

2.3.11 Radon

Indicazioni al progettista

Questo criterio si applica per progetti di interventi di nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, restauro e risanamento conservativo.

Si applica, inoltre, agli interventi di manutenzione straordinaria qualora prevedano opere che coinvolgono le strutture di locali a contatto, anche parziale, con il terreno.

Criterio

Il progetto deve prevedere strategie e tecniche idonee a prevenire e a ridurre la concentrazione di gas Radon all'interno dei locali destinati ad uso abitativo o di lavoro degli edifici, anche in sinergia con gli interventi finalizzati al risparmio energetico, quali ad esempio l'isolamento attraverso membrane "anti radon", adeguati sistemi di ventilazione mirati a modificare la ripartizione della pressione tra ambiente interno ed esterno della costruzione, ecc.

Il livello massimo di riferimento, espresso in termini di concentrazione di attività media annuale di Radon in aria deve essere pari a 200 Bq/m³ in armonia con il Livello di Riferimento stabilito ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 per le abitazioni costruite dopo il 31/12/2024.

Il criterio si applica in caso di interventi di ristrutturazione edilizia o di nuova costruzione indipendentemente dalla zona in cui ricade l'edificio; quindi, non esclusivamente nelle aree prioritarie definite ai sensi dell'art.11 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, ove queste siano già state determinate.

Il radon, infatti può provenire principalmente dal terreno sottostante l'edificio, ma la sua capacità di accumularsi nei luoghi chiusi dipende principalmente dalle caratteristiche costruttive degli stessi.

Le strategie, compresi i metodi e gli strumenti per la prevenzione e la riduzione del gas radon indoor devono rispettare quanto stabilito dal PNAR di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 gennaio 2024, "Adozione del piano nazionale d'azione per il radon 2023-2032", i documenti tecnici ad esso afferenti (Dal paragrafo 4.4 alle Azioni 2.1 e 2.3 - Fase di monitoraggio in corso d'opera e finale a pag. 129 del DPCM citato) e le indicazioni tecniche per le misure riportate nella norma UNI ISO 11665-8

(Misura della radioattività nell'ambiente - Aria: radon-222 - Parte 8: metodologie per le indagini iniziali e supplementari negli edifici).

Verifica

La relazione CAM di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM di progetto", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale. È previsto al termine dei lavori la misurazione della media annuale di Radon con le modalità di cui all'allegato II sezione I del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, avvalendosi dei servizi di dosimetri di cui all'art.155, che rilasciano una relazione tecnica al termine delle misure con il contenuto indicato nel medesimo allegato.

2.3.12 Giunti di raccordo tra serramenti esterni ed interni con l'involucro opaco

Indicazioni al progettista

Questo criterio si applica per progetti di interventi di nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, restauro e risanamento conservativo. Si applica, inoltre, agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria qualora questi comprendano interventi di sostituzione degli infissi esterni.

Questo criterio ha lo scopo di garantire una posa tecnicamente corretta ed efficace in conformità alle norme UNI per l'intervento inerente ai serramenti.

Criterio

Il progetto, sia in caso di sostituzione che di installazione ex novo, deve prevedere nodi di posa dei serramenti esterni ed interni conformi ai criteri contenuti nella norma UNI 11673-1 oppure prescrive nodi di posa di serramenti esterni e interni già qualificati, ai sensi della norma citata.

Verifica

La Relazione tecnica di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM di progetto", in relazione allo specifico progetto esecutivo della posa, illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale in conformità alle indicazioni della norma UNI 11673-1. La relazione tecnica può integrare un rapporto di conformità emesso da un laboratorio di prova abilitato dal MIMIT e notificato presso la Commissione Europea ad operare nell'ambito degli schemi previsti dai Regolamenti europei sui prodotti da costruzione (Regolamento 305/2011 e Regolamento 3110/2024). In alternativa al rapporto di conformità, la relazione tecnica può fare riferimento al possesso del Marchio Progettazione Posa Qualità in corso di validità, quale evidenza della pre-verifica della conformità alla norma UNI 11673-1.

2.3.13 Progettazione degli interventi di risanamento del degrado da umidità negli edifici esistenti

Indicazioni al progettista

Questo criterio ha lo scopo di indirizzare il progetto verso il contrasto e il risanamento del degrado derivante dai fenomeni di umidità e si applica per progetti di interventi su edifici esistenti affetti da fenomeni di degrado da

umidità, tra cui gli interventi di restauro e risanamento conservativo su edifici storici, e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

L'impatto dell'assorbimento e della migrazione dell'acqua all'interno della struttura porosa dei materiali costruttivi e negli elementi tecnici dell'organismo edilizio incide sia sulle caratteristiche meccaniche sia su quelle energetiche, in termini di riduzione delle resistenze meccaniche e di aumento della conducibilità termica, oltre che sulla salubrità degli ambienti interni, in termini di impatto sui requisiti igienico-ambientali e sulla salute dell'uomo.

Pertanto, è necessario progettare idonei interventi di contrasto e di risanamento dall'umidità negli elementi tecnici, definiti mediante una preliminare fase di diagnosi.

La documentazione di progetto deve essere supportata dal Piano di indagini e Studi conoscitivi, così come prescritto dal Codice nell'ambito del PFTE.

Deve, inoltre, essere sviluppato il progetto di risanamento dei materiali e degli elementi tecnici affetti da degrado da umidità.

Il Progetto di risanamento si articola nelle fasi di diagnosi, definizione dell'intervento, verifica dell'efficacia prestazionale della soluzione adottata e manutenzione.

La fase di diagnosi è finalizzata a determinare: il tipo di umidità; il contenuto di acqua liquida nei materiali costruttivi; le caratteristiche termo-igrometriche dell'ambiente interno e di quello esterno; l'orientamento geografico; la presenza di acqua nel terreno; i fenomeni di degrado e lo stato di conservazione dei materiali e degli elementi tecnici.

Negli interventi di Restauro e Risanamento Conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la diagnosi si attua preferibilmente mediante metodi non invasivi e non distruttivi che consentano la determinazione quantitativa o qualitativa dei parametri utili a determinare lo stato di conservazione degli elementi tecnici affetti dai fenomeni di umidità.

La fase di progetto degli interventi di risanamento deve essere sviluppata sulla base dei risultati della diagnosi e deve prevedere, come obiettivo primario, l'eliminazione della causa che ha determinato la presenza di acqua all'interno dei materiali e il risanamento degli elementi tecnici affetti da fenomeni di umidità.

La verifica dell'efficacia prestazionale dell'intervento di risanamento nel tempo deve essere pianificata nel Piano di manutenzione dell'edificio, come previsto dal Codice. La verifica va effettuata mediante la comparazione dei valori dei parametri individuati dal progettista come rappresentativi del fenomeno e quelli degli stessi parametri misurati periodicamente per un arco temporale definito dal progettista come idoneo a certificarne l'efficacia in relazione al tipo di umidità diagnosticata.

Tutti i costi per lo svolgimento delle attività di verifica e manutenzione devono essere previsti nella fase di progettazione e debitamente descritti e computati nel Piano di verifica ed inseriti nel Quadro economico di progetto.

Criterio

Nella fase di diagnosi devono essere determinati, attraverso indagini:

- Il tipo di umidità;

-
- i fenomeni di degrado;
 - lo stato di conservazione degli elementi tecnici in termini di determinazione dell'impatto del fenomeno di umidità;

Il piano di indagine può essere approfondito mediante la determinazione:

- del contenuto di acqua nei materiali costruttivi, in termini di quantificazione del grado di saturazione determinato secondo le norme UNI 11085 o UNI 11121;
- dei valori di temperatura e umidità relativa dell'aria all'interno e all'esterno, espressi in [°C], di portata dell'aria immessa in ambiente, espresso in [m³/h] e di superficie areante, espresso in [m²];
- dell'esposizione ambientale, in termini di orientamento geografico dell'edificio e di valutazione della presenza di acqua nel terreno in cui questo è inserito.

Nel caso di edifici storici, i parametri identificativi dell'eventuale degrado sono ricavati mediante una diagnosi che, qualora possibile, si avvale di indagini non distruttive e non invasive. Per indagini più approfondite, da effettuare con i metodi previsti dalle norme UNI 11085 e 11121, i prelievi dei campioni di muratura si effettuano in accordo con la Stazione appaltante e sotto il controllo dell'Ente di tutela, laddove quest'ultimo sia richiesto.

La fase di progetto degli interventi di risanamento deve essere sviluppata sulla base dei risultati della diagnosi e descrive le soluzioni tecniche in termini di materiali, tecniche e tecnologie utili alla eliminazione della causa e allo smaltimento dell'umidità accumulata, anche in coerenza con le caratteristiche funzionali e conservative dell'edificio.

Le tecniche e le tecnologie previste in progetto devono essere supportate da un'attestazione di efficacia basata sui risultati raggiunti in altri interventi o per via sperimentale. Tale attestazione è rilasciata da Enti di ricerca riconosciuti o da Università.

Il progettista, in accordo con la Stazione appaltante, definisce i target prestazionali attesi, relativi ai parametri considerati significativi, ai fini della risoluzione dello specifico degrado da umidità e redige il Piano di verifica degli interventi di risanamento, deve indicare i parametri significativi da monitorare rispetto a tali target prestazionali attesi, descrivere le modalità operative delle misurazioni periodiche da effettuare e computare i costi debitamente inseriti nel quadro economico di progetto.

Il piano di monitoraggio ha una durata complessiva definita dal progettista e idonea a verificare l'efficacia dell'intervento, in relazione al tipo di umidità diagnosticata, e il mantenimento dei valori prestazionali raggiunti in termini di percentuale di umidità residua.

Verifica

La relazione tecnica di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM di progetto", descrive in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.

La sezione della relazione relativa alla fase di diagnosi comprende:

- l'indicazione delle indagini da effettuare per la determinazione dei parametri ritenuti essenziali dal progettista;

- la determinazione del tipo di umidità;
- la descrizione dei fenomeni di degrado;
- la descrizione dello stato di conservazione dei materiali e degli elementi tecnici.

La sezione della relazione relativa al progetto di risanamento comprende:

- la descrizione della soluzione proposta in termini di materiali, tecniche e tecnologie utilizzate;
- la motivazione della scelta dell'intervento;
- la definizione dei target di riferimento e dei tempi necessari a raggiungerli;
- la verifica dei principi di compatibilità materica con le caratteristiche degli elementi costruttivi su cui si interviene;
- la verifica dei principi di non invasività e reversibilità, nel caso di edifici storici;
- i riferimenti delle certificazioni di efficacia prestazionale delle tecnologie adottate;
- la verifica del rispetto di quanto previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio e i riferimenti alle eventuali autorizzazioni degli Enti di tutela.

La sezione della relazione relativa al piano di verifica degli interventi di risanamento comprende:

- indicazione dei parametri significativi da verificare rispetto ai target prestazionali attesi;
- le modalità operative della verifica;
- la valutazione dei costi.

2.3.14 Risparmio idrico - reti di raccolta delle acque reflue di edificio e di distribuzione duale (potabile e non potabile)

Indicazioni al progettista

Questo criterio si applica agli interventi di nuova costruzione, inclusi gli interventi di demolizione e ricostruzione, restauro, risanamento conservativo. Si applica, inoltre, per gli interventi di manutenzione straordinaria, qualora questi comprendano interventi di rifacimento dell'impianto di adduzione idrica e di scarico e si applica anche ad altri interventi edilizi che non siano edifici.

Criterio

Il progetto deve prevedere i seguenti interventi:

- La realizzazione all'interno dell'edificio di reti separate per la raccolta delle acque reflue meteoriche, grigie e nere al fine di poterne recuperare la maggiore frazione possibile;
- La realizzazione di reti di distribuzione di acqua differenziate per i servizi potabili e i servizi non potabili;
- L'installazione di un sistema di contabilizzazione del consumo idrico.

Le acque provenienti da superfici scolanti non soggette a inquinamento devono essere convogliate direttamente nella rete delle acque meteoriche.

Le acque provenienti da superfici scolanti soggette a inquinamento devono essere preventivamente convogliate in sistemi di depurazione e disoleazione, anche di tipo naturale, prima di essere immesse nella rete delle acque meteoriche. Il progetto è redatto sulla base della norma UNI/TS 11445 "Impianti per la raccolta e utilizzo dell'acqua piovana per usi diversi dal consumo umano - Progettazione, installazione e manutenzione" e della norma UNI EN 805 "Approvvigionamento di acqua - Requisiti per sistemi e componenti all'esterno di edifici" o norme equivalenti.

Le reti di scarico delle acque nere devono essere separate dalle reti di raccolta delle acque grigie fino in una posizione dell'edificio che renda possibile l'installazione di un sistema di trattamento delle acque grigie per il loro successivo riutilizzo nell'edificio per i servizi non potabili compatibili.

Le reti di distribuzione per servizi idrico-sanitari primari non potabili devono poter essere alimentate anche dalla rete idrica potabile.

Il sistema di contabilizzazione dei consumi idrici deve consentire di rilevare almeno i consumi delle diverse sorgenti idriche potabili e non potabili.

Verifica

La Relazione tecnica di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM di progetto", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.

2.3.15 Raccolta, trattamento, stoccaggio e riuso acque meteoriche

Indicazioni al progettista

Questo criterio si applica a interventi di nuova costruzione, inclusi gli interventi di demolizione e ricostruzione.

Si evidenzia che questo criterio si applica anche ad altri interventi edilizi che non siano edifici.

Questo criterio non si applica agli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Criterio

Ferme restando le norme e i regolamenti più restrittivi (es. regolamenti urbanistici e edilizi comunali, etc.), il progetto deve prevedere la raccolta e lo stoccaggio delle acque piovane per uso irriguo o per gli scarichi sanitari, attuata con impianti realizzati secondo la norma UNI/TS 11445 «Impianti per la raccolta e utilizzo dell'acqua piovana per usi diversi dal consumo umano - Progettazione, installazione e manutenzione» e la norma UNI EN 805 «Approvvigionamento di acqua - Requisiti per sistemi e componenti all'esterno di edifici».

Questo criterio si applica anche per i progetti degli interventi di altre opere e manufatti che prevedano superfici captanti.

Verifica

La Relazione tecnica di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM di progetto", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.

2.3.16 Piano di manutenzione dell'opera

Indicazioni alla stazione appaltante

La stazione appaltante archivia il piano di manutenzione elaborato dal progettista, al fine di consentire l'esecuzione delle attività necessarie a garantire il mantenimento delle prestazioni durante l'esercizio dell'opera.

Indicazioni al progettista

Si evidenzia che questo criterio si applica anche ad altri interventi edilizi che non siano edifici.

Questo criterio si applica agli interventi di nuova costruzione, inclusi gli interventi di demolizione e ricostruzione, restauro, risanamento conservativo. Si applica, inoltre, agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Criterio

Il progettista deve redigere il piano di manutenzione generale dell'opera e raccoglie tutta la documentazione che sarà necessaria nella fase d'uso dell'opera realizzata, per una sua corretta manutenzione. Il piano di manutenzione e il piano di demolizione di cui al criterio "2.3.17 Piano di decostruzione e demolizione selettiva a fine vita", dovranno essere coerenti con gli scenari di manutenzione, riparazione, sostituzione e fine vita di materiali, sistemi e componenti definiti dallo studio LCA-LCC di cui al paragrafo "1.3.2 Studi LCA e LCC sul ciclo di vita degli edifici" ed includere tutte le attività necessarie a garantire il mantenimento delle prestazioni dell'edificio per l'intera durata del Reference Study Period (RSP).

Il piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti è suddiviso in:

- a) Manuale d'uso;
- b) Manuale di manutenzione;
- c) Programma di manutenzione;
- d) Modalità e programma di verifica dei livelli prestazionali, qualitativi e quantitativi, in riferimento alle prestazioni ambientali di cui ai criteri contenuti in questo documento;
- e) Piano di gestione e irrigazione delle aree verdi;
- f) Ove previsto, programma di monitoraggio e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione e riduzione del radon secondo le modalità di cui all'allegato II sezione I del d.lgs 101/2020 avvalendosi dei servizi di dosimetri di cui all'art.155 (cfr. a tal proposito il criterio "2.3.11 Radon").

Ai fini della gestione informativa digitale delle costruzioni in accordo con quanto previsto dall'art. 43 del Codice, l'archiviazione della documentazione tecnica riguardante l'edificio dovrebbe essere resa nella sua rappresentazione BIM, in modo da garantire adeguata interoperabilità in linea con i formati digitali IFC (Industry Foundation Classes) necessari allo scambio dei dati e delle informazioni relative alla rappresentazione digitale del fabbricato.

Verifica

Il progettista redige il piano di manutenzione completo della documentazione prevista dal criterio. Per ogni materiale, componente o sistema, il progettista deve esplicitare nella relazione e riassumere in una tabella sintetica, le fonti da cui ha derivato, le informazioni relative alla durabilità che hanno

determinato gli scenari di manutenzione/riparazione/sostituzione e il valore di durabilità utilizzato per la redazione del piano.

2.3.17 Piano di decostruzione e demolizione selettiva a fine vita

Indicazioni per la stazione appaltante

Nel documento Horizon Europa - Nuovo Bauhaus europeo, 2022, una delle sfide sistemiche individuate è quella di esplorare e sviluppare strategie di progettazione per favorire la durabilità, la decostruzione e il riuso.

Favorire la durabilità significa progettare edifici in grado di mantenere le funzionalità dei componenti nel tempo, facilitando o minimizzando la manutenzione e la riparazione, riducendo il flusso dei rifiuti e garantendo l'estensione della vita utile.

Favorire la decostruzione selettiva significa progettare edifici resilienti per consentire il recupero di materiali ed elementi da costruzione e favorire la chiusura dei flussi di materia in un'ottica di circolarità.

Favorire il riuso significa progettare utilizzando materiali da costruzione che possano essere riparati, rigenerati o riciclati al fine di ridurre il consumo di risorse vergini e non rinnovabili.

Questo approccio progettuale riduce la produzione di rifiuti, supportando la conservazione delle risorse naturali, la riduzione delle emissioni di CO₂ e il miglioramento dell'efficienza nel ciclo di vita dei materiali, massimizzando il loro valore per usi successivi.

Il progetto di edifici durevoli, riutilizzabili e reversibili, che possa favorire il disassemblaggio e la demolizione selettiva dei componenti o il riuso di interi elementi, estendendo la vita utile dell'edificio, rappresenta un passo cruciale verso edifici più sostenibili e circolari. Questo approccio progettuale riduce la produzione di rifiuti, supportando la conservazione delle risorse naturali, la riduzione delle emissioni di CO₂ e il miglioramento dell'efficienza nel ciclo di vita dei materiali, massimizzando il loro valore per usi successivi.

Indicazioni al progettista

Questo criterio si applica a tutte le tipologie di intervento esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Criterio

Il progetto dell'edificio deve favorire, alla fine della vita utile dell'opera, il riuso di elementi e componenti o la loro demolizione selettiva in modo da massimizzare il recupero delle diverse frazioni di prodotti e di materiale.

Negli interventi di nuova costruzione e demolizione e ricostruzione, il progettista deve redigere il progetto in modo che a fine vita sia possibile il riutilizzo di elementi e componenti e il recupero dei diversi materiali utilizzati nell'intervento. A tale scopo il progetto prevede che almeno il 70% peso/peso dei componenti edilizi e degli elementi utilizzati nel progetto, esclusi gli impianti, conformemente a quanto disposto dall'art.181 co.4 lett. b) del decreto legislativo n. 152 del 2006, sia riutilizzabile direttamente o sottoponibile, a fine vita, a disassemblaggio, smontaggio, decostruzione, demolizione selettiva, per essere poi sottoposto a preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di recupero di materia, secondo la

gerarchia di gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

Il piano di decostruzione e demolizione selettiva a fine vita, deve essere redatto sulla base del *Reference Study Period* (RSP) definito nello studio LCA-LCC di cui al paragrafo "1.3.2 Studi LCA e LCC sul ciclo di vita degli edifici", ove questo sia disponibile e dovrà essere coerente con la durata di vita e con gli scenari di fine vita di materiali, sistemi e componenti definiti nello stesso studio o ricavati dalla documentazione tecnica.

Al fine di valutare i flussi di rifiuti da demolizione e massimizzare il recupero dei materiali e dei componenti, il progettista deve redigere il piano per la decostruzione, la demolizione selettiva a fine vita, anche tenendo conto delle raccomandazioni del Sistema nazionale della Protezione dell'Ambiente (SNPA) "Criteri ed indirizzi tecnici condivisi per il recupero dei rifiuti inerti" del 2016, sulla base del documento "Orientamenti per le verifiche dei rifiuti prima dei lavori di demolizione e di ristrutturazione degli edifici" della Commissione Europea, 2018 e facendo riferimento ai contenuti della prassi UNI PdR 75 "Decostruzione selettiva - Metodologia per la decostruzione selettiva e il recupero dei rifiuti in un'ottica di economia circolare" o a successive norme tecniche basate su tale prassi, utilizzando la terminologia relativa alle parti dell'edificio in accordo alle definizioni della norma UNI 8290-1.

Il piano deve riportare il dettaglio della quota parte di rifiuti che potrà essere eventualmente avviata a preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di recupero e include le seguenti:

- valutazione delle caratteristiche dell'edificio;
- valutazione degli obiettivi di recupero con indicazione delle quantità di componenti o parti del costruito, suddividendole in base al potenziale livello di recuperabilità come:
 - destinate al riuso;
 - destinate al riciclo;
 - destinate ad altra forma di recupero (es. recupero energetico);
 - destinate a smaltimento;
- raccomandazioni sulle modalità di realizzazione degli interventi di smontaggio e di demolizione e delle tecnologie da impiegare
- individuazione e valutazione dei rischi connessi a eventuali rifiuti pericolosi e alle emissioni che possono sorgere durante la demolizione;
- stima delle quantità di rifiuti che saranno prodotti con ripartizione tra le diverse frazioni di materiale;
- stima della percentuale di rifiuti da avviare a preparazione per il riutilizzo e a riciclo, rispetto al totale dei rifiuti prodotti, sulla base dei sistemi di selezione proposti per il processo di demolizione;

L'inventario dei materiali e degli elementi deve prevedere una iniziale distinzione tra

- materiali o componenti pericolosi;
- materiali o componenti non pericolosi inerti
- materiali o componenti non pericolosi non inerti

I materiali non pericolosi riutilizzabili, riciclabili e recuperabili potranno essere ulteriormente suddivisi in:

- per frazioni di rifiuto monomateriali da avviare a operazioni di preparazione per il riutilizzo secondo quanto previsto dal decreto

ministeriale 10 luglio 2023, n. 119 “Regolamento recante determinazione delle condizioni per l'esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata, ai sensi dell'articolo 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;

- rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti da avviare ad impianti per la produzione di aggregati riciclati secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 28 giugno 2024, n. 127 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006”;
- rifiuti di conglomerato bituminoso secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 28 marzo 2018, n- 69 ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- rifiuti suddivisi per frazioni monomateriali da avviare a operazioni di riciclo o ad altre forme di recupero;

Verifica

Il progettista redige il piano per la decostruzione e la demolizione selettiva a fine vita come sopra indicato. Per ogni materiale, componente o sistema, il progettista deve esplicitare nella relazione e riassumere in una tabella sintetica, le strategie progettuali adottate, le tecnologie adottate (soprattutto se innovative rispetto alla pratica corrente) oppure le fonti da cui ha derivato, le informazioni relative alle tecnologie di decostruzione e demolizione selettiva applicabili specificando per ogni materiale, componente o sistema le percentuali della quota parte avviata a riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di recupero. Il progettista può fare riferimento, ove possibile e preferibilmente, alle informazioni sulle tecnologie e gli scenari di decostruzione a fine vita di uno o più componenti, fornite con le schede tecniche o la documentazione tecnica del fabbricante dei componenti e dei materiali, incluse le dichiarazioni ambientali di prodotto EPD, a dimostrazione della fattibilità tecnica del recupero e del riciclo. In alternativa, per la costruzione di scenari plausibili di riciclo e recupero si può far riferimento ai rapporti pubblicati annualmente da ISPRA e dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile.

2.4 SPECIFICHE TECNICHE PER I PRODOTTI DA COSTRUZIONE

Indicazioni alla stazione appaltante

I criteri contenuti in questo capitolo sono riferiti ai prodotti da costruzione e sono obbligatori, ai sensi dell'articolo 57 comma 2 del Codice e si applicano anche agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Si applicano le definizioni di prodotto da costruzione di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2024 che fissa norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga il regolamento (UE) n.305/2011 e, per gli "interventi edilizi" quelle di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia". Rimangono fatte salve le definizioni, rinvenibili in specifiche normative di settore relative ad altre categorie di intervento ricadenti nell'ambito di applicazione del presente decreto, in particolare quelle contenute nella legge 5 novembre 1971 n. 1086 "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato", nella legge 2 febbraio 1974, n. 64 "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche", e nel decreto 17 gennaio 2018 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti "Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»".

Per i prodotti da costruzione dotati di norma armonizzata, devono essere rese le dichiarazioni previste dai Regolamenti europei sui prodotti da costruzione (Regolamento 305/2011 e Regolamento 3110/2024). e dal decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 106.

Nel capitolato speciale di appalto del progetto esecutivo sono riportate le specifiche tecniche e i relativi mezzi di prova.

Per quanto riguarda le prove sul contenuto di materia riciclata, recuperata o di sottoprodotti, riferirsi al criterio "2.1.2 Contenuti del capitolato speciale d'appalto".

2.4.1 Emissioni in ambienti interni (inquinamento indoor)

Criterio

Le categorie di prodotti da costruzione elencate di seguito, devono rispettare le prescrizioni sui limiti di emissione esposti nella successiva tabella:

- a. pitture e vernici, di cui all'allegato I del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161 di attuazione della direttiva 2004/42/CE;
- b. rasanti ed intonaci;
- c. adesivi e sigillanti;
- d. pavimentazioni;
- e. rivestimenti interni;
- f. elementi, pannelli, lastre a vista;
- g. controsoffitti;
- h. barriere, schermi, freni al vapore specifici per la protezione del pacchetto di isolamento interno;

Dall'applicazione del presente criterio, sono escluse le piastrelle di ceramica e i laterizi, qualora non abbiano subito una lavorazione post cottura con applicazioni di vernici, resine o altre sostanze di natura

organica che possono comportare l'emissione delle sostanze elencate in tabella.

Limite di emissione in microgrammi ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) a 28 giorni	
Benzene	1
Tricloroetilene (trielina)	1
di-2-etilesilftalato (DEHP)	1
Dibutilftalato (DBP)	1
COV totali	1000
Formaldeide	<60
Acetaldeide	<200
Toluene	<300
Tetracloroetilene	<250
Xilene	<300
1,2,4-Trimetilbenzene	<1000
1,4-diclorobenzene	<60
Etilbenzene	<750
2-Butossietanolo	<1000
Stirene	<250

Verifica

La Relazione tecnica di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM di progetto", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.

La determinazione delle emissioni avviene in conformità alla norma UNI EN 16516 o UNI EN ISO 16000, parti 3, 6 e 9 o, per il solo contenuto di formaldeide, anche in conformità alla Norma EN 717-1.

Per qualunque metodo di prova o norma da utilizzare, si applicano i seguenti minimi fattori di carico considerando 0,5 ricambi d'aria per ora (a parità di ricambi d'aria, sono ammessi fattori di carico superiori):

1,0 m^2/m^3 per le pareti

0,4 m^2/m^3 per pavimenti o soffitto

0,05 m^2/m^3 per piccole superfici, ad esempio porte;

0,05 m^2/m^3 per le finestre;

0,007 m^2/m^3 per superfici molto limitate, per esempio sigillanti.

Per dimostrare la conformità sull'emissione di DBP e DEHP sono ammessi metodi alternativi di campionamento ed analisi (materiali con contenuti di DBP e DEHP inferiori a 1 mg/kg, limite di rilevabilità strumentale, sono considerati conformi al requisito di emissione a 28 giorni. Il contenuto di DBP e DEHP su prodotti liquidi o in pasta è determinato dopo il periodo di indurimento o essiccazione a $20 \pm 10^\circ\text{C}$, come da scheda tecnica del prodotto).

La prova può essere interrotta anticipatamente dopo dieci giorni qualora venga già verificato il rispetto del limite previsto.

La dimostrazione del rispetto di questo criterio può avvenire tramite la presentazione di rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati e accompagnati da un documento che faccia esplicito riferimento alla

conformità rispetto al presente criterio. In alternativa possono essere scelti prodotti dotati di una etichetta o certificazione tra le seguenti:

- Oeko-Tex Standard 100 classe 4.
- Biosafe® (Italia)
- AgBB (Germania)
- Blue Angel nelle specifiche: RAL UZ 113/120/128/132 (Germania)
- Eco INSTITUT-Label (Germania)
- EMICODE EC1/EC1+ (GEV) (Germania)
- Indoor Air Comfort di Eurofins (Danimarca)
- Indoor Air Comfort Gold di Eurofins (Danimarca)
- M1 Emission Classification of Building Materials (Finlandia)
- CATAS quality award (CQA) CAM edilizia (Italia)
- CATAS quality award Plus (CQA) CAM edilizia Plus (Italia)
- Cosmob Qualitas Praemium - INDOOR HI-QUALITY Standard (Italia)
- Cosmob Qualitas Praemium - INDOOR HI-QUALITY Plus (Italia)
- Indoor Climate Label (Danish Indoor Climate Labelling Class 2 - Danimarca)
- Indoor Climate Label (Danish Indoor Climate Labelling Class 1 - Danimarca)

2.4.2 Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati

Criterio

I calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati devono avere un contenuto di materia riciclata, recuperata o di sottoprodotti, di almeno il 5% sul peso del prodotto. Tale percentuale è calcolata come rapporto tra il peso secco delle materie riciclate, recuperate e dei sottoprodotti e il peso del calcestruzzo al netto dell'acqua (acqua efficace e acqua di assorbimento). Al fine del calcolo della massa di materiale riciclato, recuperato o sottoprodotto, va considerata la quantità che rimane effettivamente nel prodotto finale.

Verifica

La Relazione tecnica di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM di progetto", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale. Per un periodo di 36 mesi dall'entrata in vigore del presente documento, per i prodotti di cui al presente criterio sono ritenute conformi le attestazioni del contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto riportanti il solo valore % totale, senza la specifica del valore delle singole frazioni.

2.4.3 Prodotti prefabbricati in calcestruzzo, in calcestruzzo vibrocompresso e in calcestruzzo aerato autoclavato

Criterio

I prodotti prefabbricati in calcestruzzo e in calcestruzzo vibrocompresso devono essere fabbricati con un contenuto di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti di almeno il 5% sul peso del prodotto.

I blocchi per muratura in calcestruzzo aerato autoclavato devono essere fabbricati con un contenuto di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti di almeno il 7,5% sul peso del prodotto.

Verifica

La Relazione tecnica di cui al criterio “2.1.1 Relazione CAM di progetto”, illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale. Per un periodo di 36 mesi dell’entrata in vigore del presente documento, per i prodotti di cui al presente criterio sono ritenuti conformi le attestazioni del contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto riportanti il solo valore % totale, senza la specifica del valore delle singole frazioni.

2.4.4 Prodotti in acciaio

Criterio

Per gli usi strutturali, devono essere utilizzati prodotti in acciaio con un contenuto minimo di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti come di seguito specificato:

- acciaio da forno elettrico non legato, contenuto minimo pari al 75%.
- acciaio da forno elettrico legato, contenuto minimo pari al 60%;
- acciaio da ciclo integrale, contenuto minimo pari al 12%.

Per gli usi non strutturali, devono essere utilizzati prodotti in acciaio con un contenuto minimo di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti come di seguito specificato:

- acciaio da forno elettrico non legato, contenuto minimo pari al 65%;
- acciaio da forno elettrico legato, contenuto minimo pari al 60%;
- acciaio da ciclo integrale, contenuto minimo pari al 12%.

Con il termine “acciaio da forno elettrico legato” si intendono gli “acciai inossidabili” e gli “altri acciai legati” ai sensi della norma tecnica UNI EN 10020, e gli “acciai alto legati da EAF” ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione.

Verifica

La Relazione tecnica di cui al criterio “2.1.1 Relazione CAM di progetto”, illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale. I prodotti finiti consegnati in cantiere, ad esempio armature o carpenterie, possono essere costituiti da una o più tipologie di acciaio ossia uno o più materiali base d’origine che sono stati lavorati senza modificarne le caratteristiche di contenuto minimo di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti.

In questi casi, ognuno dei materiali base d’origine deve essere conforme al presente criterio con relative percentuali minime certificate di materia recuperata, riciclata o sottoprodotti.

Ognuno dei materiali base d’origine deve essere conforme al presente criterio con relative percentuali minime certificate di materia recuperata, riciclata o sottoprodotti.

Il fabbricante del prodotto finito consegnato in cantiere può allegare la specifica documentazione (etichette ambientali o certificazioni) di cui al

criterio “2.1.2 Contenuti del capitolato speciale d’appalto”, relativamente al prodotto finito stesso oppure una attestazione, tramite dichiarazione del legale rappresentante, che il prodotto finito è stato fabbricato a partire da uno o più materiali base d’origine conformi alle percentuali minime prescritte in questo criterio, allegando, anche attraverso i canali informatici, le attestazioni dei singoli materiali di base che costituiscono il prodotto finito destinato al cantiere.

Per quanto riguarda i prodotti strutturali, la lista dei materiali base d’origine con relativa documentazione deve corrispondere alla lista di rintracciabilità di cui alle norme tecniche delle costruzioni per gli acciai strutturali.

2.4.5 Prodotti in laterizio

Criterio

I laterizi usati per muratura e solai devono avere un contenuto di materie riciclate, recuperate o di sottoprodotti (sul secco) di almeno il 15% sul peso del prodotto.

Qualora i laterizi contengano solo materia riciclata o recuperata, la percentuale è di almeno il 10% sul peso del prodotto.

I laterizi per coperture, pavimenti, rivestimenti e muratura faccia a vista hanno un contenuto di materie riciclate, recuperate o di sottoprodotti (sul secco) di almeno il 7,5% sul peso del prodotto. Qualora i laterizi contengano solo materia riciclata o recuperata, la percentuale è di almeno il 5% sul peso del prodotto.

Verifica

La Relazione tecnica di cui al criterio “2.1.1 Relazione CAM di progetto”, illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.

Per un periodo di 36 mesi dell’entrata in vigore del presente documento, per i prodotti in laterizio, sono ritenuti conformi le attestazioni del contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto riportanti il solo valore % totale, senza specifica del valore delle singole frazioni.

2.4.6 Prodotti di legno o a base legno

Criterio

Tutti i prodotti di legno o a base legno utilizzati nel progetto, se costituiti da materie prime vergini, come nel caso degli elementi strutturali, devono provenire da foreste gestite in maniera sostenibile come indicato alla lettera a) della verifica o, se costituiti prevalentemente da materie prime seconde, devono rispettare i requisiti indicati alla lettera b).

Verifica

La relazione di cui al criterio “2.1.1 Relazione CAM di progetto”, illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale e indica quali sono i componenti che concorrono al raggiungimento delle percentuali indicate. Inoltre:

- a) Per la prova di origine sostenibile o responsabile, una certificazione di catena di custodia rilasciata da organismi di valutazione della conformità che garantisca il controllo della «catena di custodia», quale quella del

Forest Stewardship Council (FSC®) o del Programme for Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC);

- b) Per il legno riciclato, una certificazione di catena di custodia rilasciata da organismi di valutazione della conformità che attesti che la componente legnosa sia costituita da almeno il 70% di materiale riciclato, quali: FSC® Riciclato” (“FSC® Recycled”) che attesta il 100% di contenuto di materiale riciclato, oppure “FSC® Misto” (“FSC® Mix”) con indicazione della percentuale di riciclato con il simbolo del Ciclo di Moebius all’interno dell’etichetta stessa o l’etichetta Riciclato PEFC che attesta almeno il 70% di contenuto di materiale riciclato. Il requisito può essere verificato anche con altri mezzi di prova di cui al criterio “2.1.2 Contenuti del capitolato speciale d’appalto”, ove applicabili ai prodotti di legno o a base legno. I pannelli a base legnosa contenenti materiale riciclato devono inoltre essere conformi ai limiti agli inquinanti previsti dalla UNI 11951:2024 “Requisiti per la gestione del legno di recupero destinato alla produzione di pannelli a base legno”.

I pannelli a base legnosa contenenti materiale riciclato devono inoltre essere conformi ai limiti di inquinanti previsti dal punto 5.4 della norma UNI 11951:2024 “Gestione del legno di recupero per la produzione di pannelli a base legno”. Il requisito è verificato tramite rapporti di prova eseguiti secondo i metodi previsti nell’appendice D della norma Uni 11951:2024.

Per quanto riguarda le certificazioni FSC o PEFC, tali certificazioni, in presenza o meno di etichetta sul prodotto, devono essere supportate, in fase di consegna, da un documento di vendita o di trasporto riportante la dichiarazione di certificazione, con apposito codice di certificazione dell’offerente, in relazione ai prodotti oggetto della fornitura. Ferme restando le condizioni di consegna sopra esposte, nel caso in cui l’offerente sia un soggetto diverso dal fabbricante del prodotto finito, ossia che l’offerente sia, ad esempio, una impresa di costruzioni oppure un distributore/rivenditore, non certificato per la catena di custodia (CoC) degli schemi di certificazione indicati nel presente criterio, come prova della certificazione del prodotto offerto devono essere presentati i seguenti documenti del fabbricante: copia dei certificati in corso di validità e l’offerta del prodotto finito con specifico riferimento al C.I.G. (Codice Identificativo Gara), al codice del prodotto in gara e alla denominazione del prodotto offerto.

2.4.7 Isolanti termici ed acustici

Criterio

Ai fini del presente criterio, per isolanti si intendono tutti i prodotti commercializzati come isolanti termici o acustici, che sono costituiti:

1. da uno o più materiali isolanti. Nel qual caso ogni singolo materiale isolante utilizzato, rispetta i requisiti qui previsti. La componente legnosa dei materiali isolanti risponde ai requisiti di cui al criterio “2.4.6 Prodotti di legno o a base legno”;
2. da un insieme integrato di materiali isolanti e non isolanti, p.es isolante e laterizio, oppure i pannelli “sandwich” con materiale isolante interno ed involucro metallico. In questo caso solo i materiali isolanti rispettano i requisiti qui previsti.

Ai fini del presente criterio si considerano esclusi eventuali rivestimenti, carpenterie metalliche e altri possibili accessori presenti nei prodotti finiti.

Gli isolanti devono rispettare i seguenti requisiti:

- a) non sono aggiunte sostanze incluse nell'elenco di sostanze estremamente preoccupanti candidate all'autorizzazione (Substances of Very High Concern-SVHC), secondo il regolamento REACH (Regolamento (CE) n. 1907/2006), in concentrazione superiore allo 0,1 % (peso/peso). Sono fatte salve le eventuali specifiche autorizzazioni all'uso previste dallo stesso Regolamento per le sostanze inserite nell'Allegato XIV e specifiche restrizioni previste nell'Allegato XVII del Regolamento.
- b) Non sono prodotti con agenti espandenti che causino la riduzione dello strato di ozono (ODP), come per esempio gli HCFC;
- c) Non sono prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso della formazione della schiuma di plastica;
- d) Se prodotti da una resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti devono essere inferiori al 6% del peso del prodotto finito;
- e) Se costituiti da lane minerali, sono conformi alla Nota Q o alla Nota R di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP);

I materiali elencati nella seguente tabella, qualora previsti nel progetto, devono contenere le quantità minime di materia riciclata, recuperata o di sottoprodotti ivi indicate, misurate sul peso del prodotto. Gli isolanti composti da un mix di fibre sintetiche e materiali rinnovabili secondo quanto previsto al criterio "2.6.7 Materiali Rinnovabili" ed il cui contenuto di fibre sintetiche è inferiore al 15% del peso totale del prodotto, sono esclusi dall'applicazione del criterio.

Materiale	Contenuto cumulativo di materiale recuperato, riciclato o sottoprodotti
Cellulosa	80%
Lana di vetro	60%
Lana di roccia	15%
Vetro cellulare	50%
Fibre in poliestere	40%
Polistirene espanso sinterizzato (incluso le casserature a perdere)	15% (di cui minimo 10% di materiale riciclato)
Polistirene espanso estruso (incluso le casserature a perdere)	10% (di cui minimo 5% di materiale riciclato)
Poliuretano espanso	2% fino al 31/12/2025

rigido	3% dal 1/1/2026 (di cui minimo 2% di materiale riciclato)
Poliuretano espanso flessibile	20%
Agglomerato di poliuretano	70%
Agglomerato di gomma	60%

Gli isolanti termici utilizzati per l'isolamento dell'involucro dell'edificio, esclusi, quindi, quelli impiegati per l'isolamento degli impianti, devono garantire le prestazioni termiche attraverso la marcatura CE, che può avvenire secondo uno dei seguenti metodi:

1. tramite l'applicazione di una norma di prodotto armonizzata come materiale isolante, per cui il fabbricante può redigere la DoP (dichiarazione di prestazione) o DoPC (dichiarazione di prestazione e conformità) e apporre la marcatura CE. Tale marcatura CE deve prevedere la dichiarazione delle caratteristiche essenziali riferite al Requisito di base 6 "Risparmio energetico e ritenzione del calore", con le modalità previste nella specifica norma di prodotto armonizzata;
2. tramite un ETA per cui il fabbricante può redigere la DoP (dichiarazione di prestazione) o DoPC (dichiarazione di prestazione e conformità) e apporre la marcatura CE. Tale marcatura CE deve prevedere la dichiarazione delle caratteristiche essenziali riferite al Requisito di base 6 "Risparmio energetico e ritenzione del calore". In questi casi il produttore indica nella DoP o DoPC la conduttività termica o la resistenza termica. Per i prodotti pre-accoppiati o i kit è possibile fare riferimento alla DoP o DoPC dei singoli materiali isolanti termici presenti o alla DoP o DoPC del sistema nel suo complesso.

Nel caso di marcatura CE tramite un ETA, nel periodo transitorio in cui un ETA sia in fase di rilascio oppure la pubblicazione dei relativi riferimenti dell'EAD per un ETA già rilasciato non sia ancora avvenuta sulla GUUE, il materiale o componente può essere utilizzato purché il fabbricante produca formale comunicazione del TAB (Technical Assessment Body) che attesti lo stato di procedura in corso per il rilascio dell'ETA e la prestazione determinata per quanto attiene alla sopraccitata conduttività termica (o resistenza termica), come valore di λ_D dichiarato o di resistenza termica R_D o in ogni caso in accordo con lo specifico EAD.

Verifica

La Relazione tecnica di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM di progetto", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale e include:

-per i punti di cui alle lettere da "a" ad "d", una dichiarazione del legale rappresentante del produttore, supportata dalla documentazione tecnica quali le schede dei dati di sicurezza (SDS), se previste dalle norme vigenti, o rapporti di prova;

-per il punto di cui alla lettera "e", le informazioni riguardanti la conformità della fibra minerale alla Nota Q o alla Nota R sono contenute nella scheda informativa redatta ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento REACH (Regolamento (CE) n. 1907/2006). La conformità alla Nota Q si verifica tramite una certificazione (per esempio EUCEB) conforme alla norma ISO 17065 che dimostri, tramite almeno una visita ispettiva all'anno, che la fibra è conforme a quella campione sottoposta al test di bio-solubilità;

2.4.8 Tramezzature, contropareti perimetrali e controsoffitti per i sistemi a secco

Criterio

Le lastre e i pannelli per tramezzature, contropareti perimetrali e controsoffitti devono avere un contenuto di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti, di almeno il 10% sul peso del prodotto.

Tale percentuale è ridotta ad almeno il 5% in caso di lastre in cartongesso e pannelli in gesso.

Le tramezzature, le contropareti perimetrali e i controsoffitti, realizzati con materiali di origine legnosa rispondono, invece, ai requisiti di cui al criterio "2.4.6 Prodotti di legno o a base legno".

Nel caso delle lastre e dei pannelli "sandwich" accoppiati con materiale isolante, il rispetto dei requisiti previsti deve essere garantito con l'esclusione del contributo del materiale isolante.

Ove le lastre e i pannelli siano realizzati con materia prima rinnovabile, non viene richiesto un contenuto minimo di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti (per la definizione e le prove di conformità inerenti alla materia prima rinnovabile fare riferimento al criterio "2.6.7 Materiali Rinnovabili").

Verifica

La Relazione tecnica di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM di progetto", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.

2.4.9 Murature in pietrame e miste

Criterio

Il progetto, per le murature in pietrame e miste, deve prevedere l'uso di solo materiale riutilizzato o di recupero (pietrame e blocchetti).

Verifica

La Relazione tecnica di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM di progetto", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.

2.4.10 Pavimenti resilienti

Indicazioni alla stazione appaltante

I pavimenti resilienti (in inglese Resilient floor coverings) sono pavimentazioni le cui caratteristiche essenziali sono descritte nella norma UNI EN 14041. Ne esistono diverse tipologie, fra cui pavimenti e rivestimenti in sughero, pavimenti e Rivestimenti Resilienti in PVC, composti da Polivinilcloruro. Pavimenti e rivestimenti resilienti in linoleum (rif. Norma ISO 24011:2012) o in gomma (rif. Norme UNI EN 12199, UNI EN1816 e UNI EN 1817) sono

resilienti che possono anche essere naturali. Il criterio si applica per tutte le destinazioni d'uso della pavimentazione resiliente.

Criterio

Le pavimentazioni non devono essere prodotte utilizzando ritardanti di fiamma che siano classificati pericolosi ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP). Tale requisito è verificato tramite la documentazione tecnica del fabbricante con allegate le schede dei dati di sicurezza (SDS), se previste dalle norme vigenti, rapporti di prova o altra documentazione tecnica di supporto.

Le pavimentazioni costituite da materie plastiche devono avere un contenuto di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti di almeno il 20% sul peso del prodotto.

Per le applicazioni sportive rientranti nell'ambito di applicazione della norma UNI EN 14904 "Superfici per aree sportive - Superfici multi-sport per interni - Specifiche" la percentuale è ridotta ad almeno il 5%.

Le pavimentazioni costituite da gomma, devono avere un contenuto di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti di almeno il 10% sul peso del prodotto.

Verifica

La Relazione tecnica di cui criterio "2.1.1 Relazione CAM di progetto", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.

2.4.11 Pavimenti e rivestimenti in ceramica

Criterio

Le piastrelle di ceramica devono rispettare i seguenti requisiti ambientali:

a) le emissioni specifiche nell'aria di polveri e acido fluoridrico nella fase di produzione non superano i pertinenti limiti obbligatori:

- Polveri (atomizzatore): 90 mg/kg
- Polveri (forno): 50 mg/kg
- HF (forno): 20 mg/kg

La determinazione delle emissioni avviene in conformità alle norme UNI EN 13284 per quanto riguarda le polveri e alla norma ISO 15713 per le emissioni di HF.

b) il consumo specifico di acqua dolce in fase di produzione è inferiore o uguale ai seguenti valori:

- 1 L/kg se l'essiccazione con atomizzatore è avvenuta nel sito di produzione
- 0,5 L/kg se l'essiccazione con atomizzatore non è effettuata nel sito di produzione.

c) le piastrelle di ceramica hanno un contenuto di almeno il 5% di materia recuperata, riciclata, o di sottoprodotti sul peso del prodotto.

Verifica

La Relazione tecnica di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM di progetto", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale. Per i punti a, b, la dimostrazione del rispetto di questo criterio può avvenire tramite la scelta di prodotti recanti il marchio Ecolabel UE, oppure mediante rapporto di ispezione, basato sulle pertinenti analisi di laboratorio che attesta

il rispetto dei requisiti rilasciato da organismo di valutazione della conformità accreditato in base alla norma ISO 17020.

Per la lettera c), fare riferimento a quanto previsto criterio “2.1.2 Contenuti del capitolato speciale d’appalto”.

2.4.12 Chiusure oscuranti e telai per serramenti

Criterio

I profili per telaio fisso e mobile di serramenti e chiusure oscuranti esterne o interne devono avere un contenuto di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotto di almeno il 20% sul peso del prodotto se in PVC e di almeno il 40% se in alluminio.

Qualora siano utilizzati dispositivi antinsetto, i profilati utilizzati rispettano i medesimi requisiti riguardo il contenuto di riciclato. I dispositivi antinsetto devono essere conformi alla marcatura CE ai sensi della norma EN UNI 13561.

Sono esclusi i prodotti in legno che rispondono ai requisiti di cui al criterio “2.4.6 Prodotti di legno o a base legno”.

Verifica

La Relazione CAM, di cui al criterio “2.1.1 Relazione CAM di progetto”, illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.

2.4.13 Tubazioni in materiale plastico per condotte fognarie, scarichi e cavidotti elettrici

Criterio

Le tubazioni in materiale plastico per condotte fognarie, scarichi e cavidotti elettrici devono avere un contenuto di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti, di almeno il 20% sul peso del prodotto.

Il presente criterio non è applicabile per tubazioni non propaganti la fiamma.

Verifica

La Relazione tecnica di cui al criterio “2.1.1 Relazione CAM di progetto”, illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.

2.4.14 Tubazioni in Gres ceramico

Criterio

Le tubazioni in gres ceramico usate per reti di fognatura, devono avere un contenuto di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti, di almeno il 30% sul peso del prodotto.

Verifica

La Relazione tecnica di cui al criterio “2.1.1 Relazione CAM di progetto”, illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.

2.4.15 Pitture e vernici

Criterio

Le pitture e le vernici non devono contenere sostanze in concentrazioni tali da classificarle come pericolose per l'ambiente acquatico di categoria 1 e 2 con i seguenti codici: H400, H410, H411 ai sensi della sezione 4.1 Allegato 1 del regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP).

Verifica

La Relazione tecnica di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM di progetto", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale. La dimostrazione del rispetto di questo criterio avviene tramite dichiarazione del legale rappresentante che attesti la non pericolosità del prodotto secondo quanto previsto dal criterio, con allegata la scheda di dati di sicurezza (SDS) che in sezione 2 non riporti alcuna delle indicazioni di pericolo qui citate.

2.4.16 Rubinetteria e sanitari

Criterio

Il progetto, per tutti i tipi di intervento che includano la realizzazione, il rifacimento degli impianti, la sostituzione della rubinetteria o, anche, dei sanitari, deve prevedere:

- a. l'impiego di rubinetteria temporizzata con aeratore a basso consumo e sistemi di riduzione di flusso tali che la portata massima sia di 6 litri/min per lavandini, lavabi e bidet, 8 litri/min per le docce, misurata in conformità alle norme UNI EN 816, UNI EN 15091;
- b. i vasi sanitari, compresi quelli accoppiati a un sistema di scarico, i vasi e le cassette di scarico hanno una capacità di scarico completa massima di 6 litri e una capacità di scarico media massima di 3,5 litri;
- c. orinatoi temporizzati con consumo idrico massimo di 2 litri/vaso/ora, misurato in conformità alla norma UNI EN 14055.

Verifica

La Relazione tecnica di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM di progetto", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale e allega una dichiarazione del legale rappresentante del produttore attestante che le caratteristiche tecniche del prodotto fornito, relativamente alle lettere a), b), c), sono conformi a questo criterio sulla base di quanto previsto per i diversi prodotti forniti con riferimento alle norme tecniche citate.

In relazione alla lettera b) la capacità di scarico media massima si calcola considerando un flusso completo e tre flussi ridotti secondo la seguente formula: $V_a = [V_f + (3 \times V_r)]/4$, dove V_f è il flusso completo e V_r il flusso ridotto, misurati secondo la norma UNI EN 997 e UNI EN 14055.

In alternativa è richiesto il possesso di una etichettatura di prodotto, con l'indicazione dei parametri qui richiesti per i prodotti forniti, ad esempio l'etichettatura Unified Water Label (<https://uwla.eu/>) o Ecolabel UE.

2.4.17 Impianti tecnologici

Criterio

L'installazione degli impianti tecnologici deve avvenire in locali e spazi adeguati, ai fini di una corretta manutenzione igienica degli stessi in fase

d'uso, tenendo conto di quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni 5.10.2006 e 7.02.2013.

Per tutti gli impianti aeraulici deve essere prevista una ispezione tecnica iniziale da effettuarsi in previsione del primo avviamento dell'impianto (secondo la norma UNI EN 15780:2011).

Tutti gli impianti aeraulici compresi nei sistemi tecnici per l'edilizia della norma UNI EN ISO 52120-1 devono essere conformi al raggiungimento almeno della classe B della norma stessa.

Verifica

La Relazione tecnica di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM di progetto", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale, in particolare il progettista individua chiaramente nel progetto anche i locali tecnici destinati ad alloggiare esclusivamente apparecchiature e macchine, indicando gli spazi minimi obbligatori, così come richiesto dai costruttori nei manuali di uso e manutenzione, per effettuare gli interventi di sostituzione o manutenzione delle apparecchiature stesse, i punti di accesso ai fini manutentivi lungo tutti i percorsi dei circuiti degli impianti tecnologici, qualunque sia il fluido veicolato all'interno degli stessi.

2.4.18 Vetrate Isolanti

Indicazioni per la stazione appaltante

Questo criterio ha lo scopo di garantire l'installazione di vetrate isolanti di qualità

Criterio

I serramenti devono montare vetrate isolanti certificate in conformità alla Norma di Prodotto serie UNI EN 1279, parte 1-2-3-4-5-6, da organismo di certificazione accreditato UNI CEI EN/ISO/IEC 17065 per la specifica norma di prodotto.

Verifica

La conformità è documentata attraverso la verifica del possesso per ogni lotto di produzione di Certificato di Conformità in corso di validità, per gli specifici modelli di vetrata impiegata, alla Norma di Prodotto serie UNI EN 1279, parte 1-2-3-4-5-6, rilasciato da organismo di certificazione accreditato UNI CEI EN/ISO/IEC 17065 per la specifica norma di prodotto.

2.5 SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE AL CANTIERE

Indicazioni alla stazione appaltante

I criteri contenuti in questo capitolo sono obbligatori, ai sensi dell'articolo 57 comma 2 del Codice e si applicano anche agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Sono costituiti da criteri progettuali per l'organizzazione e gestione sostenibile del cantiere. Il progettista li integra nel progetto di cantiere e nel capitolato speciale d'appalto del progetto esecutivo. Il progettista progetta le misure in base alle caratteristiche, durata e dimensione del progetto. I costi per l'adempimento ai criteri previsti nel presente capitolo devono essere opportunamente indicati nel quadro economico dell'intervento.

La verifica di applicazione dei criteri contenuti in questo capitolo avviene tramite la relazione di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM di progetto", nella quale sia evidenziato lo stato ante operam, gli interventi previsti, i conseguenti risultati raggiungibili e lo stato post operam.

Per quanto riguarda le prove sul contenuto di materia riciclata, recuperata o di sottoprodotti, riferirsi al criterio "2.1.2 Contenuti del capitolato speciale d'appalto".

2.5.1 Prestazioni ambientali del cantiere

Criterio

Il piano ambientale di cantiere deve includere, per le attività di preparazione e conduzione del cantiere, anche le seguenti azioni:

- a) individuazione delle possibili criticità legate all'impatto nell'area di cantiere e alle emissioni di inquinanti sull'ambiente circostante, e delle misure previste per la loro eliminazione o riduzione.
- b) definizione delle misure da adottare per la protezione delle risorse naturali, paesistiche e storico-culturali presenti nell'area del cantiere quali la recinzione e protezione degli ambiti interessati da fossi e torrenti (fasce ripariali) e da filari o altre formazioni vegetazionali autoctone. Qualora l'area di cantiere ricada in siti tutelati ai sensi delle norme del piano paesistico si applicano le misure previste;
- c) rimozione delle specie arboree e arbustive alloctone invasive, in particolare *Ailanthus altissima* e *Robinia pseudoacacia*, comprese radici e ceppaie. Per l'individuazione delle specie alloctone si dovrà fare riferimento alla "Watch-list della flora alloctona d'Italia" (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare);
- d) protezione delle specie arboree e arbustive autoctone di interesse storico e botanico tramite protezione con materiali idonei, per escludere danni alle radici, al tronco e alla chioma. Non è ammesso usare gli alberi per l'infissione di chiodi, appoggi e per l'installazione di corpi illuminanti, cavi elettrici etc. Non è parimenti ammesso disporre i depositi di materiali di cantiere in prossimità degli esemplari di tali specie;
- e) definizione delle misure adottate per aumentare l'efficienza nell'uso dell'energia nel cantiere e per minimizzare le emissioni di inquinanti e gas climalteranti, con particolare riferimento all'uso di tecnologie a basso impatto ambientale (lampade a scarica di gas a basso consumo energetico

-
- o a led, generatori di corrente eco-diesel con silenziatore, pannelli solari per l'acqua calda ecc.);
- f) in coerenza con la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", e con gli esiti della valutazione previsionale di impatto acustico, anche tenendo conto della valutazione del rumore nell'ambito della documentazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, devono essere definite le misure idonee per l'abbattimento del rumore e delle vibrazioni, dovute alle operazioni di scavo, di carico e scarico dei materiali, di taglio dei materiali, di impasto del cemento e di disarmo ecc., e l'eventuale installazione di schermature/coperture antirumore, fisse o mobili, nelle aree più critiche e nelle aree di lavorazione più rumorose, con particolare riferimento alla disponibilità ad utilizzare gruppi elettrogeni super silenziati e compressori a ridotta emissione acustica;
 - g) prevedere sistemi di filtraggio delle acque di cantiere;
 - h) prevedere sistemi di gestione delle acque piovane prevedendo opportuni sistemi di raccolta per gli usi di cantiere e reti di drenaggio e scarico delle acque;
 - i) definizione delle misure per l'abbattimento delle polveri e fumi anche attraverso periodici interventi di irrorazione delle aree di lavorazione con l'acqua o altre tecniche di contenimento del fenomeno del sollevamento della polvere;
 - j) definizione delle misure per garantire la protezione del suolo e del sottosuolo, impedendo la diminuzione di materia organica, il calo della biodiversità nei diversi strati, la contaminazione locale o diffusa, la salinizzazione, l'erosione etc., anche attraverso la verifica continua degli sversamenti accidentali di sostanze e materiali inquinanti e la previsione dei relativi interventi di estrazione e smaltimento del suolo contaminato;
 - k) definizione delle misure a tutela delle acque superficiali e sotterranee, quali l'impermeabilizzazione di eventuali aree di deposito temporaneo di rifiuti non inerti e depurazione delle acque di dilavamento prima di essere convogliate verso i recapiti idrici finali;
 - l) definizione delle misure idonee per ridurre l'impatto visivo del cantiere, anche attraverso schermature e sistemazione a verde, soprattutto in presenza di abitazioni contigue e habitat con presenza di specie particolarmente sensibili alla presenza umana;
 - m) misure per realizzare la demolizione selettiva individuando gli spazi per la raccolta dei materiali da avviare a preparazione per il riutilizzo, recupero e riciclo;
 - n) misure per implementare la raccolta differenziata di imballaggi, rifiuti pericolosi e speciali ecc., individuando le aree da adibire a deposito temporaneo e gli spazi opportunamente attrezzati con idonei cassonetti o contenitori carrellabili opportunamente etichettati per la raccolta differenziata ecc.

Verifica

La Relazione tecnica di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM di progetto", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale. Per la redazione del Piano ambientale di gestione del cantiere si può far

riferimento alle Linee Guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale, Report ARPAT 2018.

2.5.2 Conservazione dello strato superficiale del terreno

Criterio

Fermo restando la gestione delle terre e rocce da scavo in conformità al decreto di cui al comma 1 dell'articolo 48 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e, nelle more della sua adozione, al decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 13 giugno 2017, nel caso in cui il progetto includa movimenti di terra (scavi, splateamenti o altri interventi sul suolo esistente), il progetto deve prevedere la rimozione e l'accantonamento⁴ del primo strato del terreno per il successivo riutilizzo in opere a verde.

Per primo strato del terreno si intende sia l'orizzonte "O" (organico) del profilo pedologico sia l'orizzonte "A" (attivo), entrambi ricchi di materiale organico e di minerali che è necessario salvaguardare e utilizzare per le opere a verde.

Nel caso in cui il profilo pedologico del suolo non sia noto, il progetto deve includere un'analisi pedologica che determini l'altezza dello strato da accantonare (O e A) per il successivo riutilizzo.

Il suolo rimosso deve essere accantonato in cantiere separatamente dalla matrice inorganica che invece è utilizzabile per rinterri o altri movimenti di terra, in modo tale da non comprometterne le caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche ed essere riutilizzato nelle aree a verde nuove o da riqualificare.

Verifica

La Relazione tecnica di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM di progetto", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.

Per quanto riguarda la prescrizione sull'accantonamento del primo strato di terreno, è allegato il profilo pedologico e relativa relazione specialistica che dimostri la conformità al criterio.

2.5.3 Rinterri e riempimenti

Criterio

Per i rinterri, il progetto deve prevedere il riutilizzo del materiale di scavo, escluso il primo strato di terreno di cui al criterio "2.5.2 Conservazione dello strato superficiale del terreno ", proveniente dal cantiere stesso o da altri cantieri, oppure materiale riciclato, che siano conformi ai parametri della norma UNI 11531-1.

Per i riempimenti con miscele betonabili (ossia miscele fluide, a bassa resistenza controllata, facilmente removibili, auto costipanti e trasportate con betoniera), deve essere utilizzato almeno il 70% di materiale riciclato conforme alla UNI EN 13242 e, per gli aggregati grossi, con caratteristiche

⁴ Qui si intende un accantonamento provvisorio nell'attesa di fare le lavorazioni necessarie al riutilizzo. Già nel progetto (nel capitolato in particolare) si prevede che lo scotico debba essere riutilizzato (p.es per la realizzazione di scarpate e aree verdi). L'accantonamento provvisorio dipende dal fatto che nell'organizzazione del cantiere le due operazioni non sempre sono immediatamente conseguenti.

prestazionali rispondenti all'aggregato riciclato di Tipo B come riportato al prospetto 4 della UNI 11104:2016.

Per i riempimenti con miscele legate con leganti idraulici, di cui alla norma UNI EN 14227-1, deve essere utilizzato almeno il 30% in peso di materiale riciclato conforme alla UNI EN 13242.

Verifica

La Relazione tecnica di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM di progetto", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale. I singoli materiali utilizzati devono essere conformi alle pertinenti specifiche tecniche di cui al capitolo "2.4 Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione".

Per un prodotto da costruzione, il cui contenuto di riciclato è pari al 100%, in quanto costituito esclusivamente da materiale derivante da un processo End of Waste (EoW) autorizzato per il recupero e riciclaggio di un rifiuto realizzato dal fabbricante del prodotto, è possibile dimostrare tale percentuale mediante gli schemi di certificazione o strumenti di cui al criterio "2.1.2 Contenuti del capitolato speciale d'appalto", oppure mediante una dichiarazione del fabbricante, che riporti chiaramente l'indicazione della percentuale di contenuto di riciclato del 100% del prodotto, accompagnata dall'autorizzazione al recupero e dalla documentazione prevista dalla legge per l'EoW. Nel caso in cui il prodotto sia soggetto a marcatura CE, la dichiarazione del fabbricante può essere sostituita dalla dichiarazione di prestazione (DoP) del prodotto, purché questa riporti chiaramente anche l'indicazione della percentuale di contenuto di riciclato del 100%.

Per le miscele (betonabili o legate con leganti idraulici), oltre alla documentazione di verifica prevista nei pertinenti criteri, è presentata anche la documentazione tecnica del fabbricante per la qualifica della miscela.

2.5.4 Piano di riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti da C&D

Criterio

Le demolizioni da eseguire in cantiere e gli scarti di lavorazione devono essere gestiti in modo da massimizzare il recupero delle diverse frazioni di materiale. Per quanto riguarda le demolizioni, in particolare, occorre prevedere nel progetto sistemi di demolizione selettiva o decostruzione, per quanto tecnicamente possibile, trattandosi, in taluni casi, di costruzioni molto vetuste che possono essere caratterizzate da tecnologie costruttive per le quali non risulti praticabile la demolizione selettiva o decostruzione. In caso di interventi su edifici storici è fondamentale effettuare preliminarmente una campagna di analisi conoscitiva dell'edificio e dei materiali costitutivi per determinarne, tipologia, epoca e stato di conservazione e determinare le frazioni di materiale da demolire o eventualmente recuperare. Ove per la natura o la vetustà dell'edificio non risulti tecnicamente o economicamente conveniente operare una decostruzione o demolizione selettiva, il progettista deve darne giustificazione nella relazione. I prelievi, le prove e le determinazioni relative alle verifiche sui materiali costitutivi e sulle costruzioni esistenti devono essere effettuate e certificate dai laboratori ex Art. 59 DPR 380/2001.

Per tutte le attività cantiere previste, sia che si tratti di cantieri di costruzione che di demolizione, il progetto deve prevedere che almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi generati in cantiere dalle demolizioni e dagli scarti di lavorazione (rifiuti da C&D), ed escludendo le terre e rocce da scavo, venga avviato a operazioni di preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di recupero di materia, secondo la gerarchia di gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

Il progetto quantifica la quota parte di rifiuti da C&D che potrà essere avviato a preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di recupero di materia.

Per la redazione del Piano di Riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti da C&D derivanti dalle attività di cantiere, con particolare attenzione al diverso grado di dettaglio dei contenuti richiesto per i diversi livelli di progettazione, può essere fatto riferimento al documento "Orientamenti per le verifiche dei rifiuti prima dei lavori di demolizione e di ristrutturazione degli edifici" della Commissione Europea del 2018 o alla prassi UNI PdR 75 "Decostruzione selettiva - Metodologia per la decostruzione selettiva e il recupero dei rifiuti in un'ottica di economia circolare" o in conformità a successive norme tecniche basate su tale prassi.

Il Piano di Riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti da C&D, deve includere almeno:

- la tipologia e le caratteristiche della struttura oggetto di intervento;
- inventario dei materiali e degli elementi suddivisi tra pericolosi, non pericolosi inerti e non pericolosi non inerti
- l'individuazione di potenziali rifiuti pericolosi o altre criticità ambientali e la descrizione dei rischi connessi e delle eventuali precauzione/accorgimenti da adottare;
- una tabella riepilogativa delle tipologie di rifiuto secondo la classificazione EER con indicazione dei volumi o delle quantità prodotte
- una descrizione del modello di gestione del deposito temporaneo dei rifiuti presso il cantiere con eventuale layout grafico;
- un elenco degli impianti di gestione dei rifiuti presenti a livello locale con indicazione (se possibile) dei servizi offerti;
- una descrizione del processo di tracciabilità dei rifiuti e del processo di riciclo, compresi i modelli consigliati da utilizzare

La tabella riepilogativa delle tipologie di rifiuto secondo la classificazione EER dovrà rispettare la seguente suddivisione:

- frazioni monomateriali da avviare a operazioni di preparazione per il riutilizzo secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 10 luglio 2023, n. 119 "Regolamento recante determinazione delle condizioni per l'esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata, ai sensi dell'articolo 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".
- rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti da avviare ad impianti per la produzione di aggregati riciclati secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 28 giugno 2024, n. 127 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di

rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006”;

- rifiuti di conglomerato bituminoso secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 28 marzo 2018, n- 69 ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- frazioni monomateriali da avviare a operazioni di riciclo o ad altre forme di recupero;

Il Piano di Riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti da C&D, dovrà essere coerente con gli scenari di fine vita di materiali, sistemi e componenti definiti nello studio LCA-LCC di cui al paragrafo “1.3.2 Studi LCA e LCC sul ciclo di vita degli edifici”.

In considerazione del fatto che, in fase di demolizione selettiva, potrebbero rinvenirsi molteplici categorie di rifiuti differenti, è sempre suggerita l’adozione di tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad avviare il maggior quantitativo di materiali non pericolosi a recupero o riciclo.

Verifica

La Relazione tecnica di cui al criterio “2.1.1 Relazione CAM di progetto”, illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale. Il progettista deve elencare, nella relazione, quali sono le fonti da cui ha derivato, per ogni materiale, le percentuali impiegate nel calcolo della quota parte avviata a riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di recupero.

Il progettista, ove possibile, può fare riferimento alle informazioni sulle tecnologie e gli scenari di disassemblaggio/decostruzione e fine vita di uno o più componenti, fornite con le schede tecniche o la documentazione tecnica del fabbricante dei componenti e dei materiali, incluse le dichiarazioni ambientali di prodotto EPD, a dimostrazione della fattibilità tecnica del recupero e del riciclo. In alternativa, per la costruzione di scenari plausibili di riciclo e recupero si può far riferimento ai rapporti pubblicati annualmente da ISPRA e dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile.

2.6 CRITERI PREMIANTI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE

Indicazioni alla stazione appaltante

Qualora la stazione appaltante utilizzi il miglior rapporto qualità prezzo ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto, tiene in considerazione uno o più dei criteri premianti di questo capitolo, secondo quanto previsto dall’articolo 57 comma 2 del Codice, assegnandovi una significativa quota del punteggio tecnico attribuibile.

La scelta di quali e quanti criteri premianti utilizzare dipende da vari fattori quali le priorità stabilite dalla stazione appaltante stessa, il valore dell’appalto e i risultati attesi.

2.6.1 Competenza tecnica dei progettisti basata sul CV

Indicazioni alla stazione appaltante

Tale criterio si riferisce alla competenza tecnica dell'operatore economico, prestatore di servizi di architettura e ingegneria, di cui all'articolo 66 del Codice, desunta dall'esperienza maturata nell'aver già svolto progetti di edilizia sostenibile dal punto di vista ambientale ed energetico e ha lo scopo di favorire la partecipazione a professionisti operatori più competenti della media di mercato e che abbiano conoscenze ed esperienza tale da garantire la rispondenza del progetto ai CAM contenuti in questo documento. Questo criterio è basato sulla valutazione dei CV e delle esperienze dimostrabili da parte dell'operatore economico e quindi presuppone una attenta valutazione delle esperienze dimostrabili da parte del RUP.

Tale criterio premiante può essere opportunamente attribuito anche al direttore dei lavori di cui all'articolo 114 del Codice.

Criterio

È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico, prestatore di servizi di architettura e ingegneria, ossia al progettista firmatario del progetto o facente parte di un raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP), che abbia, nel periodo precedente la data di pubblicazione del bando di gara o dell'invito in caso di procedure negoziate di cui all'art. 50 comma 1 lett. e), competenze specifiche in progettazione di edifici sostenibili dal punto di vista ambientale ed energetico in termini di:

- conoscenze sugli aspetti ambientali di cui al capitolo "2 Criteri per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi", nonché alla progettazione delle soluzioni tecniche, secondo le norme UNI EN ISO citate nei criteri stessi;
- esperienza di almeno due progetti nei quali aver progettato o partecipato alla progettazione, anche senza essere progettista firmatario, di edifici pubblici sostenibili dal punto di vista energetico-ambientale.

La stazione appaltante può prevedere l'attribuzione di un punteggio crescente, anche tabellare, nel caso in cui l'operatore dimostri di aver svolto più progetti di edilizia sostenibile.

Verifica

L'operatore economico presenta il CV con allegata la documentazione a comprova dell'esperienza pregressa riferita a progetti di edifici sostenibili.

Per progettazione di edifici sostenibili dal punto di vista ambientale ed energetico si intendono edifici, con collaudo tecnico-amministrativo positivo, nei quali sono stati applicati i Criteri Ambientali Minimi, a partire dal D.M. 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21 gennaio 2016;

Per quanto riguarda i progetti di edilizia pubblica, la documentazione deve contenere gli estremi del rapporto conclusivo di verifica della progettazione ai fini della validazione ai sensi dell'articolo 42 "Verifica della progettazione" del Codice, da cui risulti la conformità del progetto ai CAM edilizia, a partire dal D.M. 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21 gennaio 2016" o altra documentazione tecnico-amministrativa da cui possa determinarsi la applicazione dei CAM (Determina di approvazione di progetto, Collaudo o certificato di regolare esecuzione etc.).

2.6.2 Competenza tecnica dei progettisti basata su certificazioni di competenza

Indicazioni alla stazione appaltante

Tale criterio si riferisce alla qualificazione dell'operatore economico, prestatore di servizi di architettura e ingegneria di cui all'art. 66 del Codice, dedicato allo svolgimento del servizio di progettazione oggetto di affidamento e ha lo scopo di favorire la formazione e la specializzazione dei tecnici costituenti il gruppo di progettazione indicato dall'operatore economico in sede di offerta. Lo strumento di verifica di questo criterio è costituito da certificati rilasciati da organismi accreditati.

Tale criterio premiante può essere opportunamente attribuito anche al direttore dei lavori di cui all'articolo 114 del Codice.

Criterio

È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico, prestatore di servizi di architettura e ingegneria, ossia al progettista firmatario del progetto o facente parte di un raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP), che abbia, nel periodo precedente la data di pubblicazione del bando di gara o dell'invito in caso di procedure negoziate di cui all'art. 50 comma 1 lett. e), formazione ed esperienza specifica in progettazione di edilizia sostenibile.

La stazione appaltante può prevedere l'attribuzione di un punteggio crescente, anche tabellare, nel caso in cui l'operatore indichi nel gruppo di progettazione più progettisti con formazione ed esperienza specifica in progettazione di edilizia sostenibile.

Verifica

L'operatore economico allega il certificato, rilasciato da un organismo accreditato per lo specifico schema, riconosciuto da Accredia, ai sensi della norma internazionale ISO/IEC 17024 "Valutazione della conformità - Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione di persone", attestante la competenza in termini di conoscenza, abilità, responsabilità e autonomia nella progettazione di edilizia sostenibile.

2.6.3 Metodologie di ottimizzazione delle soluzioni progettuali per la sostenibilità (LCA e LCC)

Indicazioni alla stazione appaltante

Questo criterio stabilisce i criteri per l'assegnazione di un punteggio premiante per gli studi LCA e LCC condotti secondo le modalità descritte al paragrafo "1.3.2 Studi LCA e LCC sul ciclo di vita degli edifici" e che dimostrino miglioramenti rispetto allo studio allegato al progetto di fattibilità tecnico-economica, redatto in conformità all'art. 11 dell'allegato I.7 del Codice.

Criterio

È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che si impegna a realizzare, nello sviluppo della progettazione esecutiva, una analisi LCA e uno studio LCC semplificati, finalizzati a dimostrare il miglioramento della sostenibilità ambientale ed economica del progetto di fattibilità tecnico-economica approvato.

In caso di aggiudicazione dell'appalto per servizi di progettazione, l'operatore economico dovrà riferirsi allo studio LCA-LCC allegato al PFTE, per dimostrare il miglioramento della proposta progettuale.

Lo studio LCA dovrà dimostrare che la soluzione migliorativa determina una riduzione di almeno il 10% rispetto alla soluzione di partenza, valutata rispetto ai tre indicatori di riferimento e in accordo alle indicazioni metodologiche di cui al paragrafo "1.3.2 Studi LCA e LCC sul ciclo di vita degli edifici" e, nei casi previsti, lo studio LCA sviluppato in fase esecutiva, dovrà essere sottoposto a *critical review*.

Verifica

L'operatore economico dimostra la sua capacità di approntare uno studio LCA e LCC del progetto di fattibilità tecnico economica descrivendo, nell'offerta tecnica di gara, le finalità dello studio LCA e LCC che intende sviluppare, gli strumenti tecnici di cui dispone (software, banche dati, BIM), gli eventuali esperti di cui si avvarrà, l'organizzazione e il cronoprogramma della valutazione del ciclo di vita rispetto alle modalità e tempi di definizione del progetto. In sede di esecuzione del servizio, l'aggiudicatario del servizio di progettazione avvierà, con la stazione appaltante, un dialogo strutturato per l'analisi e la valutazione degli esiti degli studi di LCA e LCC per una scelta condivisa delle soluzioni progettuali definitive. I rapporti LCA e LCC della soluzione finale costituiranno, insieme al progetto esecutivo approvato, documentazione in base alla quale, in sede di gara per l'affidamento dei lavori, gli offerenti potranno eventualmente presentare proposte migliorative, ove previsto dalla documentazione di gara.

2.6.4 Valutazione dei rischi non finanziari o ESG (Environment, Social, Governance)

Indicazioni alla stazione appaltante

L'applicazione del criterio deve essere valutata in relazione all'importo della gara e alla tipologia dell'opera da realizzare. Tale criterio è applicabile alle organizzazioni aventi i requisiti minimi riportati di seguito, escludendo le forme associative non stabili, a titolo esemplificativo il raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP).

I requisiti minimi, affinché un operatore economico possa fare elaborare un'asserzione relativa ai livelli di esposizione ai rischi ESG sono:

- a) Essere costituito come entità legale registrata (quindi tutti i tipi di società tranne singoli professionisti o partite IVA)*
- b) Avere una struttura di governance (anche società con socio unico e amministratore unico ma dotate di un minimo di struttura di governance) che indirizza le strategie di sostenibilità e valuta periodicamente i rischi.*
- c) Avere una struttura organizzativa che consenta di valutare alcuni processi fondamentali tra cui:
coinvolgimento della filiera, analisi di materialità, definizione delle politiche di sostenibilità, gestione integrata dei rischi ESG e gestione di un set di indicatori che coprano tutti gli aspetti della sostenibilità e siano focalizzati sulla stima dei rischi ESG con carattere predittivo."*

Criterio

È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico di cui all'art. 66 comma 1, lettera c, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che abbia ottenuto un'attestazione di conformità relativa al livello di esposizione ai rischi attuali e potenziali che possono causare impatti avversi relativi a tutti gli aspetti non finanziari o ESG (Governance, sociale, sicurezza, ambientale e "business ethics").

Verifica

Attestazione di conformità dell'asserzione elaborata dall'operatore economico e riferita a fattori ambientali, sociali, diritti umani e di governance, nonché l'esposizione ai relativi rischi o l'impatto su tali fattori con carattere predittivo.

L'attestazione è rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17029 in conformità ad un programma finalizzato al rilascio di attestazioni in forma di parere, di un punteggio numerico o di una loro combinazione.

2.6.5 Raccolta, trattamento, stoccaggio e riuso acque grigie

Criterio

È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che, nel caso di progetti di interventi di nuova costruzione, inclusi gli interventi di demolizione e ricostruzione e di interventi di ristrutturazione importante di primo livello, ferme restando le norme e i regolamenti più restrittivi, ad esempio regolamenti urbanistici ed edilizi comunali, etc., si impegna a progettare sistemi di raccolta e stoccaggio delle acque grigie per uso non potabile, compatibile per uso irriguo o per gli scarichi sanitari, attuata con impianti realizzati secondo le norme tecniche vigenti.

Verifica

La Relazione tecnica di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM di progetto", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.

2.6.6 Materiale riciclato, recuperato, sottoprodotti negli altri prodotti da costruzione

Indicazioni alla stazione appaltante

Tale criterio ha lo scopo di stimolare il mercato dei prodotti con contenuto di materiale riciclato, recuperato, sottoprodotto ed è complementare al criterio obbligatorio "2.3.17 Piano di decostruzione e demolizione selettiva a fine vita".

Si evidenzia che, in fase di esecuzione dei lavori, dovrà essere verificata la corrispondenza tra quanto posto in opera e quanto riportato nella verifica operata dal progettista, per la determinazione delle percentuali in peso del contenuto minimo di materia riciclata, recuperata o sottoprodotti

Criterio

È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che, per tutti i prodotti da costruzione non espressamente citati nei criteri del capitolo "2.4

Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione”, prevede l’approvvigionamento di prodotti con un contenuto minimo di materia riciclata, recuperata o di sottoprodotti, tali che, complessivamente, il contenuto di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotto nei materiali utilizzati per l’edificio sia pari ad almeno il 15% in peso/peso valutato sul totale di tutti i materiali utilizzati, mantenendo le prestazioni e la durabilità previste dal progetto.

Di tale percentuale, almeno il 5% deve essere costituita da materiali non strutturali.

Verifica

La Relazione tecnica di cui criterio “2.1.1 Relazione CAM di progetto”, illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.

Il progettista deve fornire l’elenco dei materiali costituiti, anche parzialmente, da materie recuperate o riciclate e sottoprodotto ed il loro peso rispetto al peso totale dei materiali utilizzati per l’edificio. La percentuale di materia riciclata, recuperata, sottoprodotto dei prodotti da costruzione deve essere dimostrata in accordo a quanto previsto al criterio 2.1.2 Contenuti del capitolato speciale d’appalto

2.6.7 Materiali Rinnovabili

Indicazioni alla stazione appaltante

Si può valutare l’assegnazione di questo punteggio premiante per progetti che contribuiscano allo stoccaggio della CO₂, in ottica LCA. Per favorire lo sviluppo del sistema agro-forestale dal punto di vista della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, la SA potrà, inoltre, valutare la provenienza dei prodotti da biomassa di filiere locali per sviluppare il sistema boschivo, agricolo nonché gli scarti da produzione agricola.

Il criterio prevede due punteggi premianti distinti per prodotti da costruzione strutturali e non strutturali. La stazione appaltante stabilisce se assegnare uno o entrambi i due punteggi tecnici.

Ai fini del presente criterio, secondo la norma UNI EN 16575, il materiale rinnovabile è quel materiale composto da biomassa, escluso materiale inglobato in formazioni geologiche e/o fossilizzato, e che può essere continuamente reintegrato.

Il presente criterio non deve essere utilizzato insieme al criterio “4.3.1 Ottimizzazione delle soluzioni progettuali per la sostenibilità ambientale (LCA)”.

Criterio

È attribuito un punteggio premiante al progetto in cui almeno il 20%, del peso calcolato sulla sommatoria dei pesi di tutti i prodotti da costruzione permanentemente incorporati all’interno dell’opera, escluse le strutture portanti, sia costituita da prodotti da costruzione derivati da materie prime di origine biologica, ovvero incorporanti carbonio biogenico come definiti dalla norma EN 16575.

È attribuito un punteggio premiante al progetto in cui siano previsti prodotti da costruzione in legno utilizzati per le strutture portanti dell'opera, per almeno il 20% del peso calcolato sulla sommatoria dei pesi di tutti i prodotti da costruzione. Se il prodotto da costruzione usato è costituito da una miscela di materiali rinnovabili e non rinnovabili, ai fini del calcolo della massa totale nel progetto verrà considerata solo la parte di materiali rinnovabili.

Verifica

La Relazione di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM di progetto", include una descrizione dei prodotti da costruzione che contribuiscono al raggiungimento della soglia qui prevista, distinguendo tra i prodotti costituiti al 100% da materie prime rinnovabili o di origine biologica e prodotti compositi che contengono anche materie prime non rinnovabili o non di origine biologica.

Per i prodotti compositi, in fase di esecuzione dei lavori, l'aggiudicatario presenta al Direttore dei lavori, una etichettatura ambientale di tipo I - UNI EN ISO14024 validata da un organismo di valutazione della conformità accreditato, oppure una certificazione di prodotto rilasciata in accordo alle norme EN16785-1 e EN 16848 validata da un organismo di valutazione della conformità, che riporti il peso ponderato delle materie prime rinnovabili come sopra definite, sul peso totale del prodotto. Le due quote si sommano per valutarne il contributo al fine del raggiungimento della soglia minima del 20% stabilita dal criterio.

Per quanto riguarda il legno strutturale, sarà necessario comprovarne l'origine sostenibile o responsabile come già riportato nel criterio "2.4.6 Prodotti di legno o a base legno".

Il progettista deve verificare, attraverso un aggiornamento del rapporto LCA allegato al progetto a base di gara, che le prestazioni ambientali dell'opera nel ciclo di vita non risultino peggiorate, ad esempio a causa della distanza di approvvigionamento dei materiali da biomassa.

2.6.8 Vetrate di qualità

Indicazioni alla stazione appaltante

La durata di vita di un prodotto da costruzione e la garanzia nel tempo di buone prestazioni energetiche sono elementi determinanti per la sostenibilità ambientale dei prodotti vetrari.

Un utilizzo di materiali di bassa qualità può infatti comportare un aumento del rischio di difettosità, con conseguente riduzione delle prestazioni, siano esse di sicurezza o termiche. Per tali motivi, per edifici ove la componente vetrata è preponderante, può risultare opportuno prevedere tale criterio premiante.

Criterio

Limitatamene agli edifici ove il vetro è componente preponderante prevista dal progetto o già presente in facciate continue o parapetti, è attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che, nel caso di interventi di sostituzione o installazione ex novo di chiusure trasparenti, installi vetri conformi a quanto previsto dalla norma UNI 7697 in funzione della destinazione d'uso.

Verifica

Si deve accertare che sia presente la denominazione o la ragione sociale del produttore, e che siano allegate le dichiarazioni previste dai Regolamenti europei sui prodotti da costruzione (Regolamento 305/2011 e Regolamento 3110/2024), nel quale è possibile verificare, alla riga “resistenza all’impatto di un corpo oscillante” secondo UNI EN 12600, che il prodotto prescelto possieda le prestazioni richieste dalla norma UNI 7697.

2.6.9 Sistema di automazione, controllo e monitoraggio dell’edificio

Indicazioni alla stazione appaltante

Questo criterio è opportunamente applicabile in funzione di un successivo affidamento del servizio di prestazione energetica (EPC) oppure di rendimento energetico dell’edificio, in coerenza con quanto previsto dal D.M. 12 agosto 2024, recante Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento integrato di un contratto a prestazione energetica (EPC) di servizi energetici per i sistemi edifici-impianti (CAM EPC), pubblicato nella G.U. n. 202 del 29-8-2024.

Criterio

È attribuito un punteggio premiante al progetto che, per l’uso di sistemi tecnici per l’edilizia, prevede un sistema di automazione, controllo e gestione tecnica delle tecnologie a servizio dell’edificio (BACS – Building Automation and Control System) corrispondente alla classe di efficienza A, come definita dalla norma UNI EN ISO 52120-1 “Prestazione energetica degli edifici - Contributo dell’automazione, del controllo e della gestione tecnica degli edifici - Parte 1: Quadro generale e procedure”. Tale sistema di automazione deve essere in grado di consentire al committente un adeguato monitoraggio degli opportuni indicatori di prestazione energetica, idrica ed eventualmente relativa ad altre risorse e di assicurare che le prestazioni energetiche dell’edificio siano le massime possibili grazie alla gestione ottimale automatica degli impianti.

Verifica

La Relazione tecnica di cui criterio “2.1.1 Relazione CAM di progetto”, illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale. In particolare essa include il progetto del sistema di monitoraggio, in caso di nuova installazione oppure le prescrizioni tecniche, in caso di migrazione del sistema di monitoraggio esistente, in grado di consentire una gestione ottimale degli edifici e degli impianti, in accordo con quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 «Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia» e in linea con l’eventuale introduzione dello “schema europeo di valutazione sulla predisposizione o prontezza all’intelligenza degli edifici” (allegato 1-bis direttiva 2018/844) e presentare una dichiarazione che asseveri che il sistema installato è di classe A ai sensi della norma UNI/TS 11651 “Procedura di asseverazione per i sistemi di automazione e regolazione degli edifici in conformità alla UNI EN ISO 52120-1”.

2.6.10 Protocollo di misura e verifica dei risparmi energetici

Indicazioni alla stazione appaltante

Questo criterio è opportunamente applicabile in funzione di un successivo affidamento del servizio di prestazione energetica (EPC) oppure di rendimento energetico dell'edificio.

Criterio

È attribuito un punteggio premiante al progetto che prevede l'adozione di un protocollo per la misura e verifica dei risparmi (M&V) al fine di garantire una misura e verifica puntuale delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti, post operam, ed è particolarmente importante nel caso di contratti EPC, che collegano il canone al livello di prestazione raggiunto.

Il protocollo può fare riferimento alternativamente a:

- protocollo internazionale IPMVP (International Performance Measurement and Verification Protocol);
- norma UNI ISO 50015;
- norma UNI CEI EN 17267 Energy measurement and monitoring plan - Design and implementation - Principles for energy data collection.

Verifica

La Relazione tecnica di cui criterio "2.1.1 Relazione CAM di progetto", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale, inclusivo del piano di M&V conforme ad uno dei protocolli indicati al punto precedente. Il piano è firmato da un professionista certificato CMVP (certificazione internazionale sulla capacità di utilizzo del protocollo IPMVP) o PMVA (Performance Measurement and Verification Analyst) o da un EGE certificato secondo la UNI CEI 11339 o dal legale rappresentante di una ESCO certificata secondo la UNI CEI 11352.

3 CRITERI PER L’AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DEI LAVORI PER INTERVENTI EDILIZI

3.1 CLAUSOLE CONTRATTUALI PER LE GARE DI LAVORI PER INTERVENTI EDILIZI

Indicazioni alla stazione appaltante

Tutte le clausole contrattuali, ai sensi dell’articolo 57 comma 2 del Codice, sono obbligatorie per l’appaltatore dei lavori e devono essere riportate dal progettista nel capitolato speciale di appalto del progetto esecutivo e si applicano anche agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

3.1.1 Relazione CAM dell’impresa appaltatrice

Criterio

L’impresa aggiudicataria deve rendicontare, per ogni criterio di cui al presente capitolo, quali scelte e procedure gestionali sono state adottate per rendere operativi i contenuti della relazione tecnica CAM di cui al criterio “2.1.1 Relazione CAM di progetto” elaborata dal progettista.

La Relazione riporta, inoltre, informazioni sulla conformità che l’impresa è chiamata a dimostrare riguardo alle clausole contrattuali di cui al presente capitolo e sugli eventuali criteri premianti che la stazione appaltante ha inserito nella documentazione di gara.

La Relazione di rendicontazione CAM viene costantemente aggiornata dall’impresa in base allo stato di avanzamento dei lavori e deve contenere almeno i seguenti elementi:

- Descrizione dettagliata dei prodotti da costruzione conformi ai criteri di cui al capitolo “2.4 Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione”, contenuti nel capitolato speciale d’appalto del progetto di cui al criterio “2.1.2 Contenuti del capitolato speciale d’appalto”), da sottoporre per approvazione al RUP e alla Direzione Lavori;
- Piano operativo per la gestione del cantiere che includa un dettaglio sul rispetto dei criteri di cui al capitolo “2.5 Specifiche tecniche relative al cantiere”. Il Piano operativo deve dettagliare e descrivere le misure che concretamente l’impresa adotterà nel rispetto di quanto previsto dalla relazione CAM elaborata dal progettista. L’adozione di tali misure dovrà essere riscontrata in cantiere dalla DL;
- Piano di gestione dei rifiuti di cantiere, inteso come documento operativo rispetto alle prescrizioni di cui al criterio “2.3.17 Piano di decostruzione e demolizione selettiva a fine vita” e del criterio “2.5.4 Piano di riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti da C&D” con individuazione dei centri di smaltimento prossimi al cantiere, specificando le tipologie di rifiuto gestibili da ogni impianto. Il piano di gestione dei rifiuti di cantiere deve includere una tabella per il tracciamento dei rifiuti, costantemente aggiornata, redatta sulla base dei FIR e sulla base delle dichiarazioni mensili rilasciate dal gestore dell’impianto di smaltimento, delle percentuali di rifiuto conferito effettivamente avviate a riciclo/recupero, per la dimostrazione del soddisfacimento dei requisiti relativi al 70% di rifiuto avviato a

recupero/riciclo di cui ai criteri “2.3.17 Piano di decostruzione e demolizione selettiva a fine vita” e del criterio “2.5.4 Piano di riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti da C&D”.

- Elenco delle eventuali varianti rispetto alle previsioni progettuali a base di gara conformi ai criteri di cui al capitolo 2 Criteri per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi”. Per le variazioni di natura sostanziale si dovranno eseguire nuovamente le verifiche previste dallo specifico criterio;

Verifica

L'impresa presenta la Relazione CAM di cui al presente criterio alla Direzione Lavori in occasione della redazione dello stato finale dei lavori, ad integrazione degli adempimenti di competenza nei confronti della stazione appaltante.

3.1.2 Personale di cantiere

Indicazioni alla stazione appaltante

L'offerente allega, alla domanda di partecipazione alla gara, una dichiarazione di impegno a impiegare personale come indicato nel criterio.

Criterio

Il personale impiegato con compiti di coordinamento, quale caposquadra, capocantiere ecc., deve essere adeguatamente formato sulle procedure e tecniche per la riduzione degli impatti ambientali del cantiere con particolare riguardo alla gestione degli scarichi, dei rifiuti e delle polveri e, più in generale, su tutte le misure di sostenibilità ambientale del cantiere indicate al capitolo “2.5 Specifiche tecniche relative al cantiere” del presente documento.

Verifica

All'ingresso in cantiere l'aggiudicatario presenta al direttore dei lavori documentazione, attestante la formazione del personale con compiti di coordinamento sui temi indicati dal criterio, quali diplomi, attestati di partecipazione ad attività formative inerenti ai temi elencati nel criterio oppure attestante la formazione specifica del personale a cura di un docente esperto in gestione ambientale del cantiere, svolta in occasione dei lavori. Sono ammissibili gli attestati rilasciati dagli organismi paritetici promananti dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori.

La documentazione è parte dei documenti di fine lavori consegnati dalla Direzione Lavori alla Stazione Appaltante.

3.1.3 Macchine operatrici

Criterio

I motori termici delle macchine operatrici devono essere di fase IV a decorrere dal 1° gennaio 2026 e di fase V a decorrere dal 1° gennaio 2028. Le fasi dei motori per macchine mobili non stradali sono definite dal Regolamento UE 1268/2016 modificato dal Regolamento UE 2020/1040.

Verifica

Prima dell'ingresso delle macchine in cantiere l'appaltatore presenta, al direttore dei lavori la dichiarazione di conformità delle macchine utilizzate in cantiere per la verifica della fase di appartenenza. La documentazione è parte dei documenti di fine lavori consegnati dalla Direzione Lavori alla Stazione Appaltante.

3.1.4 Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori

Indicazioni alla stazione appaltante

I codici CPV relativi a questo criterio sono i seguenti: c.p.v. 09211900-0 oli lubrificanti per la trazione, c.p.v. 09211000-1 oli lubrificanti e agenti lubrificanti,, c.p.v. 09211100-2 - Oli per motori, cpv 24951100-6 lubrificanti, cpv 24951000-5 - Grassi e lubrificanti, cpv 09211600-7 - Oli per sistemi idraulici e altri usi.

Il presente criterio si applica anche ai grassi ed oli già presenti nei veicoli e nelle macchine da cantiere impiegate nel cantiere, quindi non solo ai prodotti lubrificanti impiegati durante la fase di cantiere. Si suggerisce alla SA di specificarlo nella documentazione di gara.

3.1.4.1 Grassi ed oli lubrificanti: compatibilità con i veicoli di destinazione

Criterio

Le seguenti categorie di grassi ed oli lubrificanti, il cui rilascio nell'ambiente può essere solo accidentale e che dopo l'utilizzo possono essere recuperati per il ritrattamento, il riciclaggio o lo smaltimento, per essere utilizzati, devono essere compatibili con i veicoli cui sono destinati:

- Grassi ed oli lubrificanti per autotrazione leggera e pesante (compresi gli oli motore);
- Grassi ed oli lubrificanti per motoveicoli (compresi gli oli motore);
- Grassi ed oli lubrificanti destinati all'uso in ingranaggi e cinematismi chiusi dei veicoli.

Tenendo conto delle specifiche tecniche emanate in conformità alla *Motor Vehicle Block Exemption Regulation (MVBER)* e laddove l'uso dei lubrificanti biodegradabili o minerali a base rigenerata non sia dichiarato incompatibile dal fabbricante del veicolo con il veicolo stesso e non ne faccia decadere la garanzia, la fornitura di grassi e oli lubrificanti è costituita da prodotti biodegradabili o minerali a base rigenerata conformi alle specifiche tecniche di cui ai successivi criteri o di lubrificanti biodegradabili in possesso dell'Ecolabel (UE).

Verifica

Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore presenta, al direttore dei lavori, l'elenco dei prodotti, biodegradabili o minerali a base rigenerata, compatibili con le indicazioni del costruttore del veicolo come riportate nella

documentazione tecnica “manuale di uso e manutenzione del veicolo”, dei veicoli e macchinari e i rispettivi manuali d’uso e manutenzione. La documentazione è parte dei documenti di fine lavori consegnati dalla Direzione Lavori alla Stazione Appaltante.

3.1.4.2 Grassi ed oli biodegradabili

Criterio

I grassi ed oli biodegradabili devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica europeo Ecolabel (UE) oppure devono essere conformi ai seguenti requisiti ambientali.

a) Biodegradabilità

I requisiti di biodegradabilità dei composti organici e di potenziale di bioaccumulo devono essere soddisfatti per ogni sostanza, intenzionalmente aggiunta o formata, presente in una concentrazione $\geq 0,10\%$ p/p nel prodotto finale.

Il prodotto finale non contiene sostanze in concentrazione $\geq 0,10\%$ p/p, che siano al contempo non biodegradabili e (potenzialmente) bioaccumulabili.

Il lubrificante può contenere una o più sostanze che presentino un certo grado di biodegradabilità e di bioaccumulo secondo una determinata correlazione tra concentrazione cumulativa di massa (% p/p) delle sostanze e biodegradabilità e bioaccumulo così come riportato in tabella 1.

tabella 1. Limiti di percentuale cumulativa di massa (% p/p) delle sostanze presenti nel prodotto finale in relazione alla biodegradabilità ed al potenziale di bioaccumulo

	OLI	GRASSI
Rapidamente biodegradabile in condizioni aerobiche	>90%	>80%
Intrinsecamente biodegradabile in condizioni aerobiche	$\leq 10\%$	$\leq 20\%$
Non biodegradabile e non bioaccumulabile	$\leq 5\%$	$\leq 15\%$
Non biodegradabile e bioaccumulabile	$\leq 0,1\%$	$\leq 0,1\%$

b) Bioaccumulo

Non occorre determinare il potenziale di bioaccumulo nei casi in cui la sostanza:

- ha massa molecolare (MM) > 800 g/mol e diametro molecolare > 1,5 nm (> 15 Å), oppure
- ha un coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua (log Kow) < 3 o > 7, oppure
- ha un fattore di bioconcentrazione misurato (BCF) ≤ 100 l/kg, oppure

- è un polimero la cui frazione con massa molecolare < 1 000 g/mol è inferiore all'1 %.

Verifica

Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore presenta, al direttore dei lavori, l'elenco dei prodotti, con indicazione della denominazione sociale del produttore, la denominazione commerciale del prodotto e l'etichetta ambientale posseduta. Nel caso in cui il prodotto non sia in possesso del marchio Ecolabel (UE), ma di altre etichette ambientali ritenute equivalenti, devono essere riportate le caratteristiche, anche tecniche, dell'etichetta posseduta.

In assenza delle attestazioni ambientali sopraindicate, la conformità al criterio sulla biodegradabilità e sul potenziale di bioaccumulo è dimostrata mediante rapporti di prova redatti da laboratori accreditati in base alla norma tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

Detti laboratori devono pertanto effettuare un controllo documentale, effettuato sulle Schede di Dati di Sicurezza (SDS), degli ingredienti usati nella formulazione del prodotto e sulle SDS del prodotto stesso, o di altre informazioni specifiche (quali ad esempio: individuazione delle sostanze costituenti il formulato e presenti nell'ultima versione dell'elenco LUSC, LUbricant Substance Classification List, della decisione (UE) 2018/1702 della Commissione del 8 novembre 2018 o dati tratti da letteratura scientifica) che ne dimostrino la biodegradabilità e, ove necessario, il bioaccumulo (potenziale);

In caso di assenza di dati sopra citati, detti laboratori devono eseguire uno o più dei test indicati nelle tabelle 2 e 3 al fine di garantire la conformità al criterio di biodegradabilità e potenziale di bioaccumulo.

Tabella 2: Test di biodegradabilità

	SOGLIE	TEST
Rapidamente biodegradabile (aerobiche)	≥ 70% (prove basate sul carbonio organico disciolto)	• OECD 301 A / capitolo C.4-A dell'allegato del Reg. (EC) N.440/2008 • OECD 301 E / capitolo C.4-B dell'allegato del Reg. (EC) N.440/2008 • OECD 306 (Shake Flask method)
	≥ 60% (prove basate su impoverimento di O ₂ /formazione di CO ₂)	• OECD 301 B / capitolo C.4 -C dell'allegato del Reg. (EC) N.440/2008 • OECD 301 C / capitolo C.4 -F dell'allegato del Reg. (EC) N.440/2008 • OECD 301 D / capitolo C.4 -E dell'allegato del Reg. (EC) N.440/2008 • OECD 301 F / capitolo C.4 -D dell'allegato del Reg. (EC) N.440/2008 • OECD 306 (Closed Bottle method)/capitolo C.42 del Reg. (EC) N.440/2008 • OECD 310/capitolo C.29 del Reg. (EC) N.440/2008
Intrinsecamente	> 70%	• OECD 302 B / capitolo C.9

ente biodegradabile (aerobiche)		dell'allegato del Reg. (EC) N.440/2008 • OECD 302 C
	20% < X < 60% (prove basate su impoverimento di O ₂ /formazione CO ₂)	• OECD 301 B / capitolo C.4-C dell'allegato del Reg. (EC) N.440/2008 • OECD 301 C / capitolo C.4-F dell'allegato del Reg. (EC) N.440/2008 • OECD 301 D / capitolo C.4-E dell'allegato del Reg. (EC) N.440/2008 • OECD 301 F / capitolo C.4-D dell'allegato del Reg. (EC) N.440/2008 • OECD 306 (Closed Bottle method)/capitolo C.42 del Reg. (EC) N.440/2008 • OECD 310/capitolo C.29 del Reg. (EC) N.440/2008
BOD5/COD	≥0,5	• capitolo C.5 dell'allegato del Reg. (EC) N.440/2008 • capitolo C.6 dell'allegato del Reg. (EC) N.440/2008

Le sostanze, con concentrazioni $\geq 0,10\%$ p/p nel prodotto finale, che non soddisfano i criteri previsti in tabella 2 sono considerate sostanze non biodegradabili, per le quali è necessario verificare il potenziale di bioaccumulo, dimostrando di conseguenza che la sostanza non bioaccumuli.

Tabella 3: Test e prove di bioaccumulo

	Soglie	Test
log KOW (misurato)	Logkow<3 Logkow>7	• OECD 107 / Part A.8 Reg. (EC) No 440/2008 • OECD 123 / Part A.23 Reg. (EC) No 440/2008
log KOW (calcolato). Nel caso di una sostanza organica che non sia un tensioattivo e per la quale non sono disponibili valori sperimentali, è possibile utilizzare un metodo di calcolo. Sono consentiti i metodi di calcolo qui riportati.	Logkow<3 Logkow>7	• CLOGP • LOGKOW • KOWWIN • SPARC
BCF (Fattore di bioconcentrazione)	≤100 l/kg	• OECD 305 / Part C.13 Reg. (EC) No 440/2008

I valori log Kow si applicano soltanto alle sostanze chimiche organiche. Per valutare il potenziale di bioaccumulo di composti inorganici, di tensioattivi e di alcuni composti organometallici devono essere effettuate misurazioni del Fattore di bioconcentrazione-BCF.

Le sostanze che non incontrano i criteri in tabella 3 sono considerate (potenzialmente) bioaccumulabili.

I rapporti di prova forniti rendono evidenti le prove che sono state effettuate ed attestano la conformità ai CAM relativamente alla biodegradabilità e, ove necessario, al potenziale bioaccumulo. La documentazione è parte dei documenti di fine lavori consegnati dalla Direzione Lavori alla Stazione Appaltante.

3.1.4.3 Grassi ed oli lubrificanti minerali a base rigenerata

Criterio

I grassi e gli oli lubrificanti a base rigenerata, che sono costituiti, in quota parte, da oli derivanti da un processo di rigenerazione di oli minerali esausti, devono contenere almeno le seguenti quote minime di base lubrificante rigenerata sul peso totale del prodotto, tenendo conto delle funzioni d'uso del prodotto stesso di cui alla successiva tabella 4:

Tabella 4

Nomenclatura combinata-NC	Soglia minima base rigenerata %
NC 27101981 (oli per motore)	40%
NC 27101983 (oli idraulici)	80%
NC 27101987 (oli cambio)	30%
NC 27101999 (altri)	30%

I grassi e gli oli lubrificanti la cui funzione d'uso non è riportata in Tabella 4 devono contenere almeno il 30% di base rigenerata.

Verifica

Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore, presenta, al direttore dei lavori, l'elenco di prodotti con la certificazione attestante il contenuto di olio rigenerato quale, ad esempio, "REMADE" o "ReMade in Italy".

3.1.4.4 Requisiti degli imballaggi in plastica degli oli lubrificanti

Criterio

L'imballaggio primario in plastica degli oli lubrificanti deve essere costituito da una percentuale minima di plastica riciclata post-consumo pari al 50% in peso. Tale percentuale, relativa al contenuto di plastica riciclata va intesa ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera u) del D.lgs. 152/2006, secondo cui la materia prima seconda deriva dal processo di riciclo dei soli rifiuti.

Verifica

Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore presenta, al direttore dei lavori, l'elenco di prodotti con indicazione del contenuto di riciclato nell'imballaggio. I prodotti con l'etichetta ecologica Ecolabel (UE) o certificati "ReMade" o "ReMade in Italy" o PSV (Plastica seconda vita) sono ritenuti conformi al criterio.

Qualora non siano disponibili tali certificazioni, l'aggiudicatario deve chiarire che tale requisito è dimostrato tramite una delle opzioni previste al criterio "2.1.2 Contenuti del capitolato speciale d'appalto" applicabili al contenuto di solo riciclato post consumo per gli imballaggi in plastica.

La documentazione è parte dei documenti di fine lavori consegnati dalla Direzione Lavori alla Stazione Appaltante.

3.2 CRITERI PREMIANTI PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER INTERVENTI EDILIZI

Indicazioni alla stazione appaltante

Qualora la stazione appaltante utilizzi il miglior rapporto qualità prezzo ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto, tiene in considerazione i criteri premianti di questo capitolo, secondo quanto previsto dall’articolo 57 comma 2 del Codice, assegnandovi una significativa quota del punteggio tecnico attribuibile.

La scelta di quali e quanti criteri premianti utilizzare dipende da vari fattori quali le priorità stabilite dalla stazione appaltante stessa, il valore dell’appalto e i risultati attesi.

Per quanto riguarda le prestazioni migliorative dei prodotti da costruzione, il criterio premiante è riferito esclusivamente ai prodotti da costruzione previsti dal progetto esecutivo.

Per quanto riguarda le prove sul contenuto di materia riciclata, recuperata o di sottoprodotti, riferirsi al criterio “2.1.2 Contenuti del capitolato speciale d’appalto”.

3.2.1 Sistemi di gestione ambientale delle imprese

Indicazioni alla stazione appaltante

Questo criterio è pensato per premiare le imprese costruttrici che si dotano di un sistema di gestione ambientale almeno per la sede operativa di cantiere (non quindi, la sola sede legale amministrativa) perché durante le attività di costruzione si realizzano i maggiori impatti ambientali.

Criterio

È attribuito un punteggio premiante all’operatore economico che dimostra la propria capacità di gestire gli aspetti ambientali dell’intero processo (predisposizione delle aree di cantiere, gestione dei mezzi e dei macchinari, gestione del cantiere, gestione della catena di fornitura ecc.).

È attribuito un punteggio pari a “X” se l’operatore economico dimostra il possesso della certificazione secondo la norma UNI EN ISO 14001.

È attribuito un punteggio pari a “Y”, maggiore di “X”, se l’operatore economico dimostra il possesso della registrazione sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), regolamento (CE) n. 1221/2009.

I codici NACE di riferimento delle imprese edili sono: 41 - costruzione di edifici residenziali e non residenziali; 42 - ingegneria civile; 43 - lavori di costruzione specializzati.

È attribuito un punteggio pari a $X + Y$ se l’operatore economico dimostra il possesso di entrambe le certificazioni.

Verifica

Certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001 in corso di validità alla data di presentazione dell’offerta o registrazione EMAS secondo il regolamento (CE) n. 1221/2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

3.2.2 Certificazione ambientale degli stabilimenti produttivi dei prodotti da costruzione

Criterio

È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che si approvvigiona dei prodotti da costruzione previsti nel progetto, da siti produttivi per i quali sia dimostrata la capacità di gestire gli aspetti ambientali dell'intero processo produttivo.

È attribuito un punteggio pari a "X" se l'operatore economico dimostra il possesso della certificazione secondo la norma UNI EN ISO 14001.

È attribuito un punteggio pari a "Y", maggiore di "X", se l'operatore economico dimostra il possesso della registrazione sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), regolamento (CE) n. 1221/2009.

È attribuito un punteggio pari a $X + Y$ se l'operatore economico dimostra il possesso di entrambe le certificazioni.

Verifica

Certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001 in corso di validità alla data di presentazione dell'offerta o registrazione EMAS secondo il regolamento (CE) n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)

3.2.3 Etichettature ambientali o ecologiche

Indicazioni alla stazione appaltante

Anche se l'approvvigionamento dei prodotti da costruzione avverrà nella fase di esecuzione dei lavori, la stazione appaltante può prevedere questo criterio premiante che impegna l'operatore economico a reperire prodotti con le caratteristiche qui richieste, fin dalla fase di gara. Il punteggio premiante è quantificato dalla stazione appaltante in considerazione del numero di prodotti rispondenti ai requisiti qui descritti.

Criterio

È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che si approvvigiona di prodotti da costruzione che:

1. rechino il marchio di qualità ecologica Ecolabel UE;
2. dotati di documentazione attestante l'adesione allo schema "Made Green in Italy" (MGI) e relativo logo "Made Green in Italy", di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 marzo 2018 n. 56, ottenuto sulla base delle Regole di Categoria riferite ai prodotti da costruzione (i prodotti aderenti allo Schema MGI sono presenti alla pagina <https://www.mase.gov.it/pagina/prodotti-made-green-italy>).

Questo criterio è applicabile anche ai prodotti da costruzione, previsti dal progetto, non citati nel capitolo "2.4 Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione".

Verifica

Per i prodotti da costruzione, il Marchio Ecolabel UE oppure l'attestato di verifica nell'ambito dello Schema "Made Green in Italy" (MGI) per le classi A o B e la data di adesione allo Schema.

3.2.4 Miglioramento della sostenibilità ambientale dell'edificio (LCA)

Indicazioni alla stazione appaltante

Il presente criterio premiante prevede che la stazione appaltante indichi, negli atti di gara, quali sono le parti del progetto esecutivo per le quali è possibile presentare proposte migliorative, rendendo disponibile, secondo le modalità descritte al paragrafo "1.3.2 Studi LCA e LCC sul ciclo di vita degli edifici", nel rapporto LCA il dettaglio del profilo ambientale dell'elemento o degli elementi tecnici soggetti a proposta migliorativa, insieme al modello digitale dello studio, importabile nei principali software di modellazione LCA.

Nel caso di adozione di questo criterio, la Stazione Appaltante dovrà prevedere l'affiancamento di professionalità adeguate sia in fase di preparazione dei documenti di gara, per definire i requisiti tecnici che gli operatori economici devono rispettare per assicurare confrontabilità tra le offerte proposte, sia nella commissione di gara, per le fasi di verifica e valutazione delle offerte pervenute.

Criterio

È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico in grado di garantire la realizzazione di un edificio con migliori prestazioni ambientali rispetto al progetto posto a base di gara.

Lo studio LCA deve dimostrare che la soluzione migliorativa, elaborata per i soli elementi tecnici indicati negli atti di gara, determina una riduzione di almeno il 5% rispetto alla soluzione di progetto, per ognuno dei tre indicatori di riferimento, in accordo alle indicazioni metodologiche di cui al paragrafo "1.3.2 Studi LCA e LCC sul ciclo di vita degli edifici". Nessuno tra i valori degli altri indicatori di impatto obbligatori così come per i parametri descrittivi dei flussi obbligatoriamente riportati nel rapporto LCA deve essere superiore del 5% rispetto alla soluzione di progetto a base e di gara. Il punteggio è assegnato in misura proporzionale al miglioramento del profilo ambientale del progetto, calcolato sulla media delle percentuali migliorative proposte e sulla base del numero di prodotti provvisti di EPD utilizzati per la dimostrazione del miglioramento di prestazione.

Verifica

L'operatore economico allega una relazione LCA delle proposte migliorative offerte a dimostrazione del miglioramento rispetto al progetto posto a base di gara. La relazione LCA dovrà essere elaborata in accordo alle specifiche di cui al paragrafo "1.3.2 Studi LCA e LCC sul ciclo di vita degli edifici".

3.2.5 Valutazione dei rischi non finanziari o ESG (Environment, Social, Governance)

Indicazioni alla stazione appaltante

Questo criterio è basato su un tipo di valutazione della conformità applicabile ad organizzazioni, in questo caso all'impresa di costruzioni. La sua

applicazione va ponderata in base all'importo della gara e alla tipologia di opera da realizzare.

I requisiti minimi, affinché un operatore economico possa fare elaborare un'asserzione relativa ai livelli di esposizione ai rischi ESG, sono:

a) Essere costituita come entità legale registrata (quindi tutti i tipi di società tranne singoli professionisti o partite IVA)

b) Avere una struttura di governance (anche società con socio unico e amministratore unico ma dotate di un minimo di struttura di governance) che indirizza le strategie di sostenibilità e valuta periodicamente i rischi

c) Avere una struttura organizzativa che consenta di valutare alcuni processi fondamentali tra cui: coinvolgimento della filiera, analisi di materialità, definizione delle politiche di sostenibilità, gestione integrata dei rischi ESG e gestione di un set di indicatori che coprano tutti gli aspetti della sostenibilità e siano focalizzati sulla stima dei rischi ESG con carattere predittivo.

Criterio

È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che abbia ottenuto una attestazione di conformità relativa al livello di esposizione ai rischi attuali o potenziali che possono causare impatti avversi relativi a tutti gli aspetti non finanziari o ESG (ambiente, sociale, governance, sicurezza, e "business ethics") all'organizzazione e ai suoi stakeholders.

Un punteggio premiante addizionale può essere riconosciuto alle imprese di costruzione che forniscono un'evidenza di aver inserito nelle politiche e criteri di approvvigionamento un criterio preferenziale per fornitori di beni e servizi in possesso del medesimo requisito.

Verifica

Attestazione di conformità dell'asserzione elaborata dall'operatore economico e riferita a fattori ambientali, sociali, diritti umani e di governance, nonché l'esposizione ai relativi rischi o l'impatto su tali fattori. L'attestazione è rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17029 in conformità ad un programma finalizzato al rilascio di attestazioni in forma di parere, di un punteggio numerico o di una loro combinazione.

3.2.6 Emissioni in ambienti interni (inquinamento indoor)

Criterio

È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che si approvvigiona dei prodotti da costruzione elencati di seguito, che rispettano le prescrizioni sui limiti di emissione esposti nella successiva tabella:

- a) pitture e vernici, di cui all'allegato I del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161 di attuazione della direttiva 2004/42/CE;
- b) rasanti ed intonaci;
- c) adesivi e sigillanti;
- d) pavimentazioni;
- e) rivestimenti interni;
- f) elementi, pannelli, lastre a vista;
- g) controsoffitti;

h) barriere, schermi, freni al vapore specifici per la protezione del pacchetto di isolamento interno;

Dall'applicazione del presente criterio, sono escluse le piastrelle di ceramica e i laterizi, qualora non abbiano subito una lavorazione post cottura con applicazioni di vernici, resine o altre sostanze di natura organica che possono comportare l'emissione delle sostanze elencate in tabella.

Limite di emissione in microgrammi (µg/m³) a 28 giorni	
Benzene	1
Tricloroetilene (trielina)	1
di-2-etilesilftalato (DEHP)	1
Dibutilftalato (DBP)	1
COV totali	500
Formaldeide	<10
Acetaldeide	<100
Toluene	<150
Tetracloroetilene	<120
Xilene	<100
1,2,4-Trimetilbenzene	<500
1,4-diclorobenzene	<30
Etilbenzene	<350
2-Butossietanolo	<500
Stirene	<120

Verifica

L'operatore economico presenta le schede tecniche, i rapporti di prova, le certificazioni o altro documento idoneo a comprovare le caratteristiche dei materiali e dei prodotti che si impegna a impiegare per la realizzazione dell'opera.

La determinazione delle emissioni avviene in conformità alla norma UNI EN 16516 o UNI EN ISO 16000 parti 3, 6 e 9 o, per il solo contenuto di formaldeide, anche in conformità alla Norma EN 717-1.

Per qualunque metodo di prova o norma da utilizzare, si applicano i seguenti minimi fattori di carico considerando 0,5 ricambi d'aria per ora (a parità di ricambi d'aria, sono ammessi fattori di carico superiori):

1,0 m²/m³ per le pareti

0,4 m²/m³ per pavimenti o soffitto

0,05 m²/m³ per piccole superfici, ad esempio porte;

0,05 m²/m³ per le finestre;

0,007 m²/m³ per superfici molto limitate, per esempio sigillanti.

Per dimostrare la conformità sull'emissione di DBP e DEHP sono ammessi metodi alternativi di campionamento ed analisi (materiali con contenuti di DBP e DEHP inferiori a 1 mg/kg, limite di rilevabilità strumentale, sono considerati conformi al requisito di emissione a 28 giorni. Il contenuto di DBP e DEHP su prodotti liquidi o in pasta è determinato dopo il periodo di indurimento o essiccazione a 20±10°C, come da scheda tecnica del prodotto).

La prova può essere interrotta anticipatamente dopo 10 giorni qualora venga già verificato il rispetto del limite previsto.

La dimostrazione del rispetto di questo criterio può avvenire tramite la presentazione di rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati e accompagnati da un documento che faccia esplicito riferimento alla conformità rispetto al presente criterio. In alternativa possono essere scelti prodotti dotati di una etichetta o certificazione tra le seguenti:

- Biosafe® (Italia)
- GEV EMICODE EC1+(Germania)
- RTS-M1 Emission Classification of Building Materials (Finlandia)
- CATAS quality award Plus (CQA) CAM edilizia Plus (Italia)
- Cosmob Qualitas Praemium - Indoor Hi-Quality Plus (Italia)
- Indoor Climate Label (Danish Indoor Climate Labelling classe 1)- Danimarca

Le etichette o certificazioni riportate nell'elenco del criterio obbligatorio "2.4.1 Emissioni in ambienti interni (inquinamento indoor)" e non presenti in questo elenco del criterio premiante, possono essere ritenute valide per la verifica del presente criterio qualora il valore di emissione dichiarato relativo alle diverse sostanze sia comunque inferiore al valore limite riportato in tabella.

3.2.7 Prestazioni ambientali migliorative dei materiali e dei prodotti da costruzione

Indicazioni alla stazione appaltante

Il presente criterio premiante ha lo scopo, stante le scelte fatte a monte nel progetto posto a base di gara, di stimolare, nell'ambito delle specifiche categorie indicate, l'utilizzo di quei prodotti da costruzione frutto di un'attività economica che contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e che non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale, secondo i criteri riconosciuti dalla Tassonomia europea, prevedendo un punteggio premiante per la prestazione migliorativa di alcuni dei materiali e dei prodotti da costruzione previsti dal progetto. Tale punteggio premiante è quantificato rispetto al livello di miglioramento previsto, secondo parametri decisi dalla stazione appaltante.

Criterio

È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che sostituisce, totalmente o parzialmente uno o più prodotti da costruzione di seguito, tra quelli previsti dal progetto esecutivo posto a base di gara:

1. Cemento;
2. Alluminio;
3. Ferro e acciaio;
4. Materie plastiche in forma primaria;

con i medesimi prodotti aventi le stesse prestazioni tecniche ma con prestazioni ambientali migliorative riferite ai criteri di vaglio tecnico del Regolamento Tassonomia di cui Regolamento delegato (UE) 2021/2139, Allegato I, paragrafi 3.7, 3.8, 3.9, 3.17.

Per quanto riguarda il cemento, il punteggio premiante è massimo per l'utilizzo di cementi con emissioni specifiche di gas serra per tonnellata di cemento inferiori ai criteri di vaglio tecnico del par. 3.7, Allegato I, del Regolamento delegato (UE) 2021/2139. Sono attribuiti punteggi decrescenti rispetto al massimo per cementi che hanno emissioni specifiche di gas serra per tonnellata di cemento superiori ai criteri di vaglio tecnico dell'Allegato I, paragrafo 3.7, del Regolamento 2021/2139, ma inferiori a quelli dell'Allegato II, paragrafo 3.7, del Regolamento 2021/2139.

Verifica

L'operatore economico allega le schede tecniche dei materiali e dei prodotti da costruzione, i certificati forniti dai produttori e le relative attestazioni che dimostrano il miglioramento delle prestazioni ambientali ed energetiche degli stessi.

3.2.8 Contenuto di aggregato riciclato, recuperato o sottoprodotto nel calcestruzzo

Indicazioni alla stazione appaltante

Il presente criterio premiante si può opportunamente applicare nei casi in cui si voglia stimolare il mercato dei calcestruzzi contenenti una maggiore quantità di aggregato riciclato, recuperato o sottoprodotto, inteso come somma delle frazioni presenti nel prodotto, rispetto alla media della categoria, prevedendo un punteggio premiante per la prestazione migliorativa di singoli prodotti da costruzione previsti dal progetto. Tale punteggio premiante è quantificato dalla stazione appaltante, rispetto al livello di miglioramento previsto.

Criterio

È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che, relativamente al criterio "2.4.2 Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati", e "2.4.3 Prodotti prefabbricati in calcestruzzo, in calcestruzzo vibrocompresso e in calcestruzzo aerato autoclavato", sostituisce i diversi tipi di calcestruzzo previsti dal progetto esecutivo posto a base di gara, con calcestruzzi aventi le stesse prestazioni tecniche, ma realizzati con una percentuale di aggregato (come definito dalla UNI EN 12620) riciclato, recuperato o sottoprodotto, superiore al valore percentuale minimo ivi previsto.

Verifica

L'appaltatore deve fornire la documentazione che dimostri in quale modo soddisfa il criterio, allegando le evidenze di prova del calcestruzzo sostitutivo impiegato, così come previste dal criterio "2.1.2 Contenuti del capitolato speciale d'appalto", le quali dovranno riportare esplicitamente il contenuto di materiale riciclato, recuperato o sottoprodotto della componente aggregato impiegata nel calcestruzzo.

3.2.9 Prodotti da costruzione da impianti che rientrano in un sistema di scambio delle emissioni per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra

Indicazioni alla stazione appaltante

Il presente criterio premiante si applica ai prodotti da costruzione prodotti in impianti situati in paesi che adottano un sistema di scambio delle emissioni per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Nello specifico si tratta dei Paesi europei che ricadono nell'ambito di applicazione del sistema ETS (Emission Trading System) e dei Paesi extra-EU con sistemi riconosciuti dalla Commissione Europea equivalenti all'ETS, i quali sono indicati nell'Allegato III del Regolamento 2023/956. In quest'ultimo caso, la certificazione della provenienza dei materiali e prodotti da costruzione viene rilasciata da organismi accreditati secondo norme o modalità previste dal Paese stesso. Tale eccezione è stata pertanto indicata nella modalità di verifica del criterio.

Criterio

È attribuito un punteggio premiante, cumulativo o per singolo prodotto da costruzione, all'operatore economico che si approvvigiona di prodotti da costruzione prodotti da impianti situati in paesi ricadenti in ambito EU/ETS o che applicano sistemi riconosciuti dalla Commissione Europea come equivalenti all'ETS (es. Svizzera), secondo le percentuali di seguito indicate:

- a. 100% per prodotti in acciaio;
- b. 100% per la calce;
- c. 100% per il cartongesso;
- d. 90% per il clinker utilizzato per la produzione di cemento e di materiali a base cementizia. Per ogni punto percentuale in più rispetto a tale percentuale, viene attribuito un punteggio aggiuntivo pari al 10% del punteggio premiante previsto.
- e. 90% per i prodotti ceramici prodotti. Per ogni punto in più rispetto a tale percentuale, viene attribuito un punteggio aggiuntivo pari al 10% del punteggio premiante previsto.
- f. 90% per il vetro piano per edilizia. Per ogni punto in più rispetto a tale percentuale, viene attribuito un punteggio aggiuntivo pari al 10% del punteggio premiante previsto.

Verifica

L'operatore economico si impegna, tramite dichiarazione del proprio legale rappresentante, a presentare, in fase di esecuzione dei lavori, l'attestazione di verifica della provenienza dei materiali e dei prodotti da costruzione, rilasciata annualmente da un organismo di valutazione della conformità, quale un organismo verificatore accreditato, di cui al regolamento (UE) 2018/2067, per

l'attività di verifica delle comunicazioni delle emissioni di CO₂ di cui all'art. 15 della direttiva 2003/87/CE, mediante un bilancio di massa dei flussi di materiale. Nel caso dei Paesi con sistemi riconosciuti dalla Commissione Europea equivalenti all'ETS, indicati nell'Allegato III del Regolamento 2023/956, l'attestazione di verifica della provenienza dei materiali e prodotti da costruzione viene rilasciata da organismi accreditati secondo norme o modalità previste dal Paese stesso.

L'attestazione di verifica della provenienza dei materiali e dei prodotti da costruzione deve riportare l'informazione che lo specifico impianto ricade in ambito EU_ETTS o di un sistema estero riconosciuto equivalente dalla Commissione Europea.

3.2.10 Capacità tecnica dei posatori

Indicazioni alla stazione appaltante

Il presente criterio premiante è particolarmente importante al fine di garantire la corretta posa in opera dei prodotti da costruzione, elemento spesso sottovalutato, ma significativo in sinergia con la competenza dei progettisti, la gestione del processo progettuale e di realizzazione dell'intervento edilizio e infine la competenza della direzione lavori in riferimento agli aspetti di sostenibilità dell'intervento edilizio.

La stazione appaltante può prevedere l'attribuzione di un punteggio decrescente secondo l'ordine seguente:

- a) certificato di conformità alla norma tecnica UNI rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, di cui al punto 2 lettera i) della verifica ovvero il certificato di competenza o attestato di partecipazione rilasciato da un organismo o ente accreditato dalla Regione o secondo i repertori delle qualifiche professionali tenuta dalle Regioni (di cui al punto 1 della verifica);*
- b) attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi rilasciato da un'associazione a carattere professionale ai sensi della LEGGE 14 gennaio 2013, n. 4, riconosciuta dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sulla base della norma tecnica UNI di riferimento di cui alla lettera ii);*
- c) certificato di conformità rilasciato da organismo di certificazione accreditato a fronte di uno schema proprietario laddove non disponibile una norma tecnica UNI di cui alla lettera iii).*

Criterio

È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che si avvale di posatori professionisti, esperti nella posa dei prodotti da costruzione da installare.

Verifica

Ai fini del presente criterio, la verifica può essere svolta mediante una valutazione documentale di uno dei seguenti:

1) L'offerente allega alla domanda di partecipazione alla gara una dichiarazione di impegno a presentare i profili curriculari dei posatori professionisti incaricati per la posa, da cui risulti la loro partecipazione ad almeno un corso di specializzazione tenuto da un organismo o ente accreditato dalla Regione di riferimento per Formazione Superiore, Continua e Permanente, Apprendistato o secondo i repertori delle qualifiche professionali tenuti dalle Regioni ed erogato da un ente di formazione accreditato dalle stesse Regioni per formazione superiore, continua e permanente, apprendistato.

2) in alternativa, il possesso dei requisiti previsti è comprovato:

1. dal possesso di un certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione, nominale e specifico per i prodotti da costruzione che dovranno essere posati;
2. dal possesso di un attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati rilasciato da una Associazione a carattere professionale di natura privatistica riconosciuta dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nominale e specifico per il prodotto da costruzione che dovrà essere posato. L'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi deve tenere conto dei requisiti di conoscenza e abilità del posatore previsti dalla norma UNI relativa al posatore e specifica per il prodotto da costruzione che dovrà essere posato;
3. in assenza del riferimento alla norma UNI pertinente, può essere presentata una certificazione rilasciata da organismi di certificazione in possesso dell'accreditamento secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17024 a fronte di schemi proprietari relativi ai professionisti ed esperti nella posa dei prodotti da costruzione da installare.

La documentazione comprovante la specializzazione o la conformità alla norma tecnica UNI sarà rilasciata e dovrà essere fornita per tutti i nominativi che prenderanno parte alla posa dei prodotti da costruzione in cantiere.

Segue un elenco non esaustivo di norme tecniche relative alla qualificazione dei posatori professionisti di alcuni prodotti da costruzione:

- UNI/PdR 153 "Profili professionali del personale tecnico per la scelta e l'applicazione dei prodotti e sistemi destinati alla riparazione, il rinforzo, la protezione e la manutenzione delle strutture in calcestruzzo armato normale e precompresso - Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità.
- UNI 11555, "Attività professionali non regolamentate - Posatori di sistemi a secco in lastre - Requisiti di conoscenza, abilità, competenza";
- UNI 11673-2, "Posa in opera di serramenti - Parte 2: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza del posatore di serramenti";
- Serie UNI 11333, "Posa di membrane flessibili per impermeabilizzazione - Formazione e qualificazione degli addetti";

-
- UNI 11418-1, "Coperture discontinue - Qualifica dell'addetto alla posa in opera delle coperture discontinue - Parte 1: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza";
 - UNI 11966, "Attività professionali non regolamentate - Lattoniere edile - Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità";
 - UNI 11515-2, "Rivestimenti resilienti e laminati per pavimentazioni - Parte 2: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza dei posatori";
 - UNI 11493-2, "Piastrature ceramiche a pavimento e a parete - Parte 2: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza per posatori di piastrature ceramiche a pavimento e a parete";
 - UNI 11714-2, "Rivestimenti lapidei di superfici orizzontali, verticali e soffitti - Parte 2: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza per posatori di rivestimenti lapidei di superfici orizzontali, verticali e soffitti";
 - UNI 11704, "Attività professionali non regolamentate - Pittore edile - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza";
 - UNI 11556, "Attività professionali non regolamentate - Posatori di pavimentazioni e rivestimenti di legno e/o a base di legno - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza";
 - UNI 11716, "Attività professionali non regolamentate - Figure professionali che eseguono la posa dei sistemi compositi di isolamento termico per esterno (ETICS) - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza";
 - UNI 11742 "Attività professionali non regolamentate - Carpentiere di elementi e strutture di legno - Requisiti di conoscenza, abilità, competenza;
 - UNI 11931, "Certificazione del personale tecnico addetto all'esecuzione delle prove non distruttive nel campo dell'ingegneria civile e dei beni culturali ed architettonici" nel metodo visivo (VT) e negli altri metodi di prova attinenti al materiale, prodotto o sistema che si sta posando.

3.2.11 Capacità tecnica dell'operatore economico per la posa di serramenti esterni e interni

Indicazioni alla stazione appaltante

Questo criterio premiante è da considerare in alternativa a quanto indicato al criterio "3.2.10 Capacità tecnica dei posatori" relativamente alla certificazione delle conoscenze, abilità e competenze del posatore di serramenti, così come richiamate nella norma UNI 11673-2, perché in questo caso il criterio premia l'operatore economico da intendersi non come singolo soggetto ma come azienda, come ad esempio impresa fornitrice, impresa esecutrice, ecc.

Criterio

È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che è in grado di realizzare nodi di posa per l'installazione di serramenti esterni e interni, qualificati secondo la norma UNI 11673-1, come previsto al criterio "2.3.12 Giunti di raccordo tra serramenti esterni ed interni con l'involucro opaco".

Verifica

La conformità dell'installazione è documentata mediante appositi rapporti di valutazione analitica e sperimentale emessi da laboratori di prova abilitati dal MIMIT e notificati presso la Commissione Europea ad operare nell'ambito degli schemi previsti dai Regolamenti europei sui prodotti da costruzione (Regolamento 305/2011 e Regolamento 3110/2024).

La conformità dell'installazione si può anche ritenere soddisfatta qualora essa risponda ai requisiti del Marchio Posa Qualità Serramenti, che comprende anche il Marchio Progettazione Posa Qualità, come indicato al criterio "2.3.12 Giunti di raccordo tra serramenti esterni ed interni con l'involucro opaco".

3.2.12 Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori

Indicazioni alla stazione appaltante

I codici CPV relativi a questo criterio sono i seguenti: c.p.v. 09211900-0 oli lubrificanti per la trazione, c.p.v. 09211000-1 oli lubrificanti e agenti lubrificanti, c.p.v. 09211100-2 - Oli per motori, cpv 24951100-6 lubrificanti, cpv 24951000-5 - Grassi e lubrificanti, cpv 09211600-7 - Oli per sistemi idraulici e altri usi.

Il presente criterio si applica anche ai grassi ed oli già presenti nei veicoli e nelle macchine da cantiere impiegate nel cantiere, quindi non solo ai prodotti lubrificanti impiegati durante la fase di cantiere. Si suggerisce alla stazione appaltante di specificarlo nella documentazione di gara.

3.2.12.1 Lubrificanti biodegradabili (diversi dagli oli motore): possesso del marchio Ecolabel (UE) o di altre etichette ambientali

Criterio

È attribuito un punteggio premiante se l'intera fornitura di lubrificanti biodegradabili, diversi dagli oli motore, è costituita da prodotti in possesso del marchio Ecolabel (UE).

Verifica

Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore presenta, al direttore dei lavori, l'elenco di prodotti con indicazione della denominazione sociale del produttore, la denominazione commerciale del prodotto e del possesso del marchio comunitario di qualità ecologica ecolabel (UE).

**3.2.12.2 Grassi ed oli
lubrificanti
minerali:
contenuto di
base
rigenerata**

Criterio

È attribuito un punteggio premiante all'offerta di lubrificanti a base rigenerata aventi quote maggiori di olio rigenerato rispetto alle soglie minime indicate nella tabella 4 del criterio "3.1.4.3 Grassi ed oli lubrificanti minerali a base rigenerata".

Il punteggio è assegnato in maniera direttamente proporzionale al contenuto di rigenerato.

Verifica

Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore presenta al direttore dei lavori l'elenco di prodotti con la certificazione attestante il contenuto di olio rigenerato quale, ad esempio, "ReMade" o "ReMade in Italy".

**3.2.12.3 Requisiti
degli
imballaggi in
plastica degli
oli lubrificanti
(biodegradabili
o a base
rigenerata)**

Criterio

È attribuito un punteggio premiante all'offerta di lubrificanti il cui imballaggio primario in plastica è costituito da percentuali di plastica riciclata post-consumo superiori al 50% in peso come previsto al criterio "3.1.4.4 Requisiti degli imballaggi in plastica degli oli lubrificanti".

Verifica

Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore presenta, al direttore dei lavori, l'elenco di prodotti con indicazione del contenuto di riciclato nell'imballaggio. I prodotti con l'etichetta ecologica Ecolabel (UE) o certificati "ReMade" o "ReMade in Italy" o PSV (Plastica seconda vita) sono ritenuti conformi al criterio.

Qualora non siano disponibili tali certificazioni, il progettista aggiudicatario deve chiarire che tale requisito è dimostrato tramite una delle opzioni previste al criterio "2.1.2 Contenuti del capitolato speciale d'appalto" applicabili al contenuto di solo riciclato post consumo per gli imballaggi in plastica.

La documentazione è parte dei documenti di fine lavori consegnati dalla Direzione Lavori alla Stazione Appaltante.

3.2.13 Macchine e veicoli da cantiere elettrici

Indicazioni alla stazione appaltante

Questo criterio è stato elaborato sulla scorta dell'evoluzione dell'offerta di mercato di mezzi elettrici e macchinari elettrici utilizzati per i cantieri edili. Questa tipologia di mezzi offre diversi vantaggi operativi tipici dei mezzi elettrici, quali la compattezza, minor ingombro delle parti meccaniche, l'assenza o estrema riduzione dei prodotti lubrificanti necessari per il funzionamento ed inoltre, livelli di rumore più bassi e zero emissioni di gas di scarico, tutte caratteristiche particolarmente interessanti in contesti particolarmente sensibili come i cantieri urbani, in centri storici e immediati dintorni.

Il punteggio premiante dovrebbe essere significativo e adeguato al contesto o importo dei lavori previsti.

L'offerente allega alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione di impegno a impiegare macchine operatrici come indicato nel criterio.

Criterio

È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che utilizza esclusivamente veicoli e macchinari a propulsione e movimento elettrico:

Verifica

L'appaltatore presenta, al direttore dei lavori l'elenco dei veicoli e dei macchinari elettrici utilizzati in cantiere e la dichiarazione di conformità. Tra i veicoli e macchinari possono, ad esempio, rientrare i seguenti:

- Veicoli di categoria N1;
- Veicoli di categoria N2
- Veicoli di categoria N3;
- Mezzi d'opera, così come definiti dall'art. 54, comma 1, lettera n), del Codice della Strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285).
- Vibratori interni;
- Vibrocostipatori;
- Costipatori a batteria;
- Piastre vibranti;
- Rulli elettrici;
- Mini Escavatori;
- Pale gommate;
- Sollevatori telescopici;
- Dumper.

La documentazione è parte dei documenti di fine lavori consegnati dalla Direzione Lavori alla Stazione Appaltante.

4 CRITERI PER L’AFFIDAMENTO CONGIUNTO DI PROGETTAZIONE E LAVORI PER INTERVENTI EDILIZI

4.1 CLAUSOLE CONTRATTUALI

Devono essere applicati i criteri di cui al capitolo “2.1 Clausole contrattuali per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi” e al capitolo e “3.1 Clausole contrattuali per le gare di lavori per interventi edilizi”.

4.2 SPECIFICHE TECNICHE PROGETTUALI PER L’AFFIDAMENTO CONGIUNTO DI PROGETTAZIONE E LAVORI PER INTERVENTI EDILIZI

Devono essere applicati i criteri di cui ai capitoli “2.2 Specifiche tecniche di livello territoriale-urbanistico”, “2.3 Specifiche tecniche per gli edifici e altre opere e manufatti”, “2.4 Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione” e “2.5 Specifiche tecniche relative al cantiere”.

Per quanto riguarda le prove sul contenuto di materia riciclata, recuperata o di sottoprodotti, riferirsi al criterio “2.1.2 Contenuti del capitolato speciale d’appalto”.

4.3 CRITERI PREMIANTI PER L’AFFIDAMENTO CONGIUNTO DI PROGETTAZIONE E LAVORI PER INTERVENTI EDILIZI

Indicazioni per la stazione appaltante

Le stazioni appaltanti fanno riferimento ai criteri premianti di cui ai capitoli “2.6 Criteri premianti per l’affidamento del servizio di progettazione” e “3.2 Criteri premianti per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi”, più i criteri del presente capitolo.

Per quanto riguarda le prove sul contenuto di materia riciclata, recuperata o di sottoprodotti, riferirsi al criterio “2.1.2 Contenuti del capitolato speciale d’appalto”.

4.3.1 Ottimizzazione delle soluzioni progettuali per la sostenibilità ambientale (LCA)

Indicazioni alla stazione appaltante

Il presente criterio premiante prevede che la stazione appaltante indichi, negli atti di gara, quali sono le parti del progetto di fattibilità tecnico economica per le quali è possibile presentare proposte migliorative, rendendo disponibile, secondo le modalità descritte al paragrafo “1.3.2 Studi LCA e LCC sul ciclo di vita degli edifici”, nel rapporto LCA il dettaglio del profilo ambientale dell’elemento o degli elementi tecnici soggetti a proposta migliorativa, insieme al modello digitale dello studio, importabile nei principali software di modellazione LCA.

Nel caso di adozione di questo criterio, la Stazione Appaltante dovrà prevedere l'affiancamento di professionalità adeguate sia in fase di preparazione dei documenti di gara, per definire i requisiti tecnici che gli operatori economici devono rispettare per assicurare confrontabilità tra le offerte proposte, sia nella commissione di gara, per le fasi di verifica e valutazione delle offerte pervenute.

Criterio

È attribuito un punteggio premiante all'offerente che presenta proposte migliorative al progetto posto a base di gara che determinino un miglioramento degli indicatori ambientali ed economici del profilo ambientale, dell'elemento o degli elementi tecnici individuati dal bando.

Lo studio LCA deve dimostrare che la soluzione migliorativa determina una riduzione di almeno il 5% rispetto alla soluzione di progetto, per ognuno dei tre indicatori di riferimento, in accordo alle indicazioni metodologiche di cui al paragrafo "1.3.2 Studi LCA e LCC sul ciclo di vita degli edifici". Nessuno tra i valori degli altri indicatori di impatto obbligatori così come per i parametri descrittivi dei flussi obbligatoriamente riportati nel rapporto LCA deve essere superiore del 5% rispetto alla soluzione di progetto a base e di gara. Il punteggio è assegnato in misura proporzionale al miglioramento del profilo ambientale del progetto, calcolato sulla media delle percentuali migliorative proposte e sulla base del numero di prodotti provvisti di EPD utilizzati per la dimostrazione del miglioramento di prestazione.

Verifica

L'offerente allega una relazione LCA delle proposte migliorative offerte, a dimostrazione del miglioramento rispetto al progetto posto a base di gara. La relazione LCA dovrà essere elaborata in accordo alle specifiche di cui al paragrafo "1.3.2 Studi LCA e LCC sul ciclo di vita degli edifici". Il progettista dovrà verificare che il miglioramento ambientale non comporti un aggravio della prestazione economica dell'elemento tecnico nel ciclo di vita, rispetto a quanto previsto dal rapporto LCC allegato al progetto posto a base di gara.

La soluzione migliorativa proposta sarà recepita all'interno dello studio LCA dell'edificio, elaborato nell'ambito della progettazione esecutiva che, nei casi previsti al paragrafo "1.3.2 Studi LCA e LCC sul ciclo di vita degli edifici", sarà sottoposto a *critical review*.

4.3.2 Prestazione energetica migliorativa

Indicazioni alla stazione appaltante

Il presente criterio non deve essere utilizzato insieme al criterio "4.3.1 Ottimizzazione delle soluzioni progettuali per la sostenibilità ambientale (LCA)".

Criterio

È attribuito un punteggio premiante al progetto che prevede prestazioni energetiche migliorative rispetto al progetto posto a base di gara e, precisamente:

- a) nel caso di nuove costruzioni, demolizioni e ricostruzioni, ampliamenti superiori ai 500 m³ e ristrutturazioni importanti di primo livello, che conseguono una riduzione del 10% rispetto al valore limite $EP_{gl,nren,rif,standard(2019,2021)}$ per la classe A4 di cui all'allegato 1 del decreto interministeriale 26 giugno 2015 «Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici».
- b) nel caso di ristrutturazioni importanti di secondo livello riguardanti l'involucro edilizio opaco si richiede una riduzione dell'indice di prestazione termica utile per la climatizzazione ($EP_{h,nd}$, $EP_{c,nd}$) prevalente di almeno il 30%, rispetto alla situazione ante operam. Nel caso di riqualificazione integrale della superficie disperdente si richiede una percentuale di miglioramento del 50%.

Verifica

Nel caso di nuove costruzioni e ristrutturazioni importanti sia di primo che di secondo livello, relazione tecnica di cui al decreto interministeriale 26 giugno 2015 prima citato. Il progettista deve verificare che non vi sia peggioramento delle prestazioni ambientali dell'opera nel ciclo di vita attraverso un aggiornamento del rapporto LCA allegato al progetto a base di gara.

4.3.3 Fine vita degli impianti

Criterio

È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che, per interventi di nuova costruzione ai sensi del paragrafo 1.3 dell'allegato 1 del decreto interministeriale 26 giugno 2015 «Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici, inclusi gli interventi di demolizione e ricostruzione e quelli di ampliamento di edifici esistenti che abbiano un volume lordo climatizzato superiore al 15% di quello esistente o comunque superiore a 500 m³, e degli interventi di ristrutturazione importante di primo livello, prevede l'uso di impianti tecnologici, progettati per essere disassemblati, riutilizzati, riciclati nelle loro singole componenti.

Verifica

Piano relativo alla fase di "fine vita" degli impianti in cui sia presente l'elenco di tutti i componenti utilizzati che possono essere in seguito riutilizzati o riciclati, con l'indicazione del relativo peso.

4.3.4 Infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici

Criterio

È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che si impegni a presentare un progetto che prevede l'implementazione di punti di ricarica per veicoli elettrici o predisposizioni di canalizzazioni nei seguenti casi:

1. negli edifici non residenziali di nuova costruzione e negli edifici non residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti di primo livello (in cui il parcheggio è all'interno dell'edificio e le ristrutturazioni riguardano anche il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell'edificio oppure il parcheggio è adiacente all'edificio e le ristrutturazioni riguardano anche il parcheggio o le infrastrutture elettriche del parcheggio), dotati di parcheggio ad accesso sia pubblico sia privato, le prescrizioni minime previste dalla seguente tabella 1.
2. Negli edifici residenziali di nuova costruzione e negli edifici non residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti di primo livello (in cui il parcheggio è all'interno dell'edificio e le ristrutturazioni riguardano anche il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell'edificio oppure il parcheggio è adiacente all'edificio e le ristrutturazioni riguardano anche il parcheggio o le infrastrutture elettriche del parcheggio), in cui sono presenti meno di dieci posti auto. È previsto per tutti i posti auto l'obbligo di realizzare infrastrutture di canalizzazione per l'impianto elettrico mediante tubi corrugati con diametro $d \geq 25$ mm per canalizzazioni interne alle strutture murarie e con $d \geq 90$ mm per canalizzazioni interrato, per consentire in una fase successiva di installare punti di ricarica per veicoli elettrici, cicli con pedalata assistita elettricamente e altri veicoli della categoria L;

Edifici non residenziali, nel caso dei parcheggi ad accesso pubblico						
N° posti auto	Edifici di Nuova Costruzione			Edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti di primo livello		
	N° minimo di punti di ricarica o predisposizioni			N° minimo di punti di ricarica o predisposizioni		
	Tipologia A (a)	Tipologia B (b)	Predisposizioni (c)	Tipologia A (a)	Tipologia B (b)	Predisposizioni (c)
0 - 5	1	-	1	-	-	1
5 - 10	2	-	2	1	-	1
Edifici non residenziali, nel caso dei parcheggi ad accesso privato						
0 - 5	1	-	1	1	-	1
5 - 10	3	-	2	2	-	2

Note:

(a) Tipologia A: con $P_n \geq 7,4$ kW e con almeno 32 A per ogni singola fase.

(b) Tipologia B: punti di ricarica in corrente continua $P_n \geq 50$ kW.

(c) Realizzazione di infrastrutture di canalizzazione per l'impianto mediante tubi corrugati di diametro d:

- Canalizzazione interna alle strutture murarie: $d \geq 25$ mm
- Canalizzazione interrata $d \geq 90$ mm

Tabella 1 - Prescrizioni minime per edifici non residenziali

Le prescrizioni minime previste per gli interventi sono applicate nel rispetto dei seguenti principi generali:

- le canalizzazioni necessarie a consentire la realizzazione dell'impianto elettrico per alimentare dispositivi di ricarica al servizio di ciascun posto auto devono essere realizzati con tubi corrugati conformi alle normative vigenti in materia di impianti elettrici civili e la loro progettazione deve tenere conto dei diametri minimi previsti dal presente criterio e dal numero di fasi utilizzate.
- Le colonnine di ricarica devono rispondere ai criteri di etichettatura di tipo 3 previsti dalla ISO 14025, e dotate di profilo di circolarità per un corretto smaltimento alla fine del loro ciclo di vita.

Nel caso di edifici non residenziali dotati di parcheggi pubblici o comunque aperti al pubblico, le infrastrutture di ricarica devono essere progettate e realizzate nel rispetto anche di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, relativo alla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi.

Verifica

L'operatore economico, per il tramite del suo rappresentante legale, presenta impegno alla presentazione di un progetto e alla realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici conformemente a questo criterio.

U98-25 - Osservatorio delle leggi regionali – n. 5-2025

Nell'ultimo aggiornamento, diverse materie sono state oggetto dell'attività normativa da parte delle Regioni. I temi principali, spesso legati al recepimento di normative statali recenti, hanno riguardato l'edilizia e le fonti rinnovabili

Il Bollettino, curato dall'ANCE, mira a fornire informazioni aggiornate e schematiche riguardo alla normativa regionale. Per ciascun provvedimento esaminato, viene, infatti, offerta una sintesi dei contenuti principali e, in determinati casi, il testo completo della norma, qualora risulti di particolare interesse.

Nel Bollettino riprodotto di seguito l'elenco dei provvedimenti normativi pubblicati nel periodo 25/7/2025 – 15/12/2025 con la sintesi del contenuto.

IL BOLLETTINO REGIONALE



EDIZIONE N. 5/2025

DIREZIONE EDILIZIA E TERRITORIO

Sommario

ABRUZZO	3
BASILICATA	4
CALABRIA	5
CAMPANIA	8
EMILIA ROMAGNA.....	11
FRIULI VENEZIA GIULIA	12
LAZIO	13
LIGURIA	14
LOMBARDIA	15
MARCHE	17
MOLISE	19
PIEMONTE	20
PUGLIA	21
SARDEGNA	22
SICILIA	23
TOSCANA.....	24
UMBRIA.....	25
VALLE D'AOSTA	26
VENETO	27
Prov. Aut. TRENTO.....	29
Prov. Aut. BOLZANO	29

ABRUZZO

DISPOSIZIONI VARIE

[LR 1/8/2025, n. 22](#)

DISPOSIZIONI DI MODIFICA DELLE LEGGI REGIONALI 24/2005, 4/2009, 36/2013, 1/2025, 3/2025, 4/2025, 8/2025, 10/2025 E 13/2025 IN ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE, MODIFICHE A LEGGI REGIONALI ED ULTERIORI DISPOSIZIONI

[B.U.R. Spec. 01/08/2025, n. 188](#)

Si segnala l'art. 7 (Modifiche alla LR 8/2025) in tema di individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile.

BASILICATA

LIMITI DI COSTO ERP

[Determ. Dirig. Reg. 12/9/2025 n. 487](#)

D.M. 5 AGOSTO 1994 - DGR N. 1942 DEL 22.12.2011 - AGGIORNAMENTO DEI LIMITI MASSIMI DI COSTO PER GLI INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOVVENZIONATA E DI EDILIZIA RESIDENZIALE AGEVOLATA.

[B.U.R. 1/10/2025, n. 53](#)

la Legge n.457 del 05.08.1978 ed in particolare l'art.4, lett. g) attribuisce alle Regioni il compito di definire i costi massimi ammissibili; la Legge n.179 del 17.02.1992; il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 5 agosto 1994 stabilisce che il limite di costo di realizzazione tecnica definito dalle Regioni può essere aggiornato, annualmente, a decorrere dal mese successivo alla data della comunicazione ministeriale della variazione percentuale dell'indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale fra il mese di giugno 1994 e il mese di giugno di ciascun anno successivo.

La Determinazione tiene conto della variazione percentuale registrata dall'indice ISTAT nel periodo giugno 2023 - giugno 2024, pari a + 0,6 % e nel periodo giugno 2024 – giugno 2025, pari a + 1,8 %, e provvede ad aggiornare i limiti di costo di realizzazione tecnica e costo totale dell'intervento nel modo seguente, con decorrenza 1° ottobre 2025.

MUDULISTICA EDILIZIA

[D.G.R. 30/10/2025 n. 656](#)

PRESA D'ATTO DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO, L'ANCI E L'UPI DEL 30 LUGLIO 2025 (REP. ATTI N. 92/CU) RELATIVO ALLE MODIFICHE ALLA MODULISTICA EDILIZIA CONCERNENTI LA SEGNALEZIONE CERTIFICATA PER L'AGIBILITÀ. APPROVAZIONE MODULO UNIFICATO E STANDARDIZZATO SCA CONCERNENTE LA SEGNALEZIONE CERTIFICATA PER L'AGIBILITÀ.

[B.U.R. 1/10/2025, n. 53](#)

La DGR ha adottato il modello unico standardizzato per la segnalazione certificata per l'agibilità (SCA), in conformità al D.L. 69/2024 (c.d. Decreto Salva casa, convertito nella L.105/2024). Il provvedimento aggiorna il modello approvato con la DGR 21/06/2017, n. 594.

CALABRIA

MODULISTICA EDILIZIA

[D.G.R. 20/11/2025, n. 573](#)

PRESA D'ATTO DELL'ACCORDO SANCITO IN SEDE DI CONFERENZA UNIFICATA DEL 27 MARZO 2025 (REP. ATTI N. 35/CU) E RECEPIMENTO DELLA RELATIVA MODULISTICA.

[B.U.R. P. I-II 26/11/2025, n. 234](#)

Nelle more di approvazione della legge regionale la Regione recepisce le modifiche alla modulistica edilizia al fine di adeguarla alle disposizioni del D.L. 69/2024: SCIA , PERMESSO DI COSTRUIRE, SCIA alternativa al permesso di costruire, CILA e S.C.A.

MODULISTICA AMBIENTALE (PAUR E SCREENING DI VIA)

[D. Dirig. 7/10/2025, n. 14138](#)

RETTIFICA E INTEGRAZIONI DELLA MODULISTICA PER LE PROCEDURE VALUTATIVE(PAUR E SCREENING DI VIA) RELATIVE AGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI APPROVATA CON D.D.G. N. 9618 DEL 02/07/2025.

[B.U.R. 8/10/2025, n. 199](#)

Il decreto modifica la modulistica approvata con il D. Dirig. R. 02/07/2025, n. 9618.

Il provvedimento interviene al fine di consolidare e perfezionare la semplificazione delle istanze di valutazione ambientale, facilitando il lavoro degli operatori e riducendo i tempi di istruttoria.

FONTI RINNOVABILI

[DGR 20/6/2025, n. 312](#)

DECRETO LEGISLATIVO DEL 25 NOVEMBRE 2024, N. 190 RECANTE "DISCIPLINA DEI REGIMI AMMINISTRATIVI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 26, COMMI 4 E 5, LETTERA B) E D) DELLA LEGGE 5 AGOSTO 2022, N. 118" - DETERMINAZIONI.

[B.U.R. 8/07/2025, n. 134](#)

Adeguamento regionale al D. Lgs. 190/2024.

SUPERBONUS- CREDITI FISCALI

[L.R. n. 24/7/2025 n. 36](#)

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 15 MAGGIO 2024, N. 25 (INTERVENTI PER IL TRASFERIMENTO DEI CREDITI FISCALI DERIVANTI DALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PATRIMONIO EDILIZIO).

[B.U.R. 24/07/2025, n. 146](#)

La legge modifica e integra la LR 15 maggio 2024, n. 25, recante disposizioni in materia di trasferimento dei crediti fiscali derivanti da interventi di efficientamento energetico. L'intervento normativo ha la finalità di migliorare l'efficacia delle misure previste a sostegno dei soggetti, in particolare imprese, che hanno concesso sconti in fattura e maturato crediti fiscali, ma che si trovano oggi nell'impossibilità di monetizzarli a causa della congestione del sistema di cessione dei crediti.

SUPERBONUS- CREDITI FISCALI

[D.G.R. 11/09/2025, n. 441](#)

ATTUAZIONE LEGGE REGIONALE N. 25 DEL 15/05/2024 E S.M.I. "INTERVENTI PER IL TRASFERIMENTO DEI CREDITI FISCALI DERIVANTI DALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PATRIMONIO EDILIZIO". LINEE DI INDIRIZZO PER IL TRASFERIMENTO DEI CREDITI FISCALI

[B.U.R. 22/09/2025, n. 187](#)

La deliberazione definisce i criteri e le modalità attuative in relazione alla L.R. 25/2024 (*Interventi per il trasferimento dei crediti fiscali derivanti dall'efficientamento energetico del patrimonio edilizio*).

PIANIFICAZIONE URBANISTICA

[L.R. 24/07/2025, n. 38](#)

MODIFICHE AGLI ARTICOLI 28 E 67 DELLA LEGGE REGIONALE 16 APRILE 2002, N. 19 (NORME PER LA TUTELA, GOVERNO ED USO DEL TERRITORIO - LEGGE URBANISTICA DELLA CALABRIA).

[B.U.R. 24/07/2025, n. 146](#)

La legge apporta alcune modifiche agli articoli 28 e 67 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19

PIANIFICAZIONE URBANISTICA

[R.R. 5/8/2025, n. 5](#)

MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE DEL 5 MAGGIO 2017, N. 11 E SS.MM. E II. - "ESERCIZIO DEI POTERI SOSTITUTIVI DELLA REGIONE CALABRIA IN MATERIA URBANISTICA ED EDILIZIA."

B.U.R. 6/8/2025, n. 154

Il regolamento contiene delle modifiche in tema di esercizio dei poteri sostitutivi.

LIMITI COSTO ERP

D. Dirig.R. 24/09/2025, n. 13494

ADEGUAMENTO DEI NUOVI COSTI MASSIMI PER GLI INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (SOVVENZIONATA ED AGEVOLATA) IN APPLICAZIONE DEL D.M. 05/08/94 PER VARIAZIONE PERCENTUALE INDICE ISTAT PERIODO GIUGNO 2024 - GIUGNO 2025.

B.U. R. 1/10/2025, n. 194

La determinazione aggiorna i massimali di costo degli interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata sulla base delle variazioni percentuali fatte registrare dall'indice ISTAT nel periodo giugno 2024 - giugno 2025 - nella misura di + 1,8%.

Il relativo incremento può essere applicato agli interventi di edilizia agevolata derivanti da nuovi investimenti scaturiti da bandi o avvisi promossi dagli Enti di programmazione in data successiva al 24/09/2025, fatto salvo eventuali variazioni normative sopraggiunte.

CAMPANIA

FONTI RINNOVABILI

[LR 16/10/2025, n. 35](#)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 DICEMBRE 1985, N. 54 (COLTIVAZIONE DI CAVE E TORBIERE) ED ADEGUAMENTI NORMATIVI.

[B.U. R. 17/10/2025, n. 74](#)

Tra le modifiche si segnala l'art. 3 che modifica la legge regionale 6 novembre 2018, n. 37 (fonti rinnovabili).

SISMICA

[LR 16/10/2025, n. 26](#)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 FEBBRAIO 1983, N. 9 (NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI DIFESA DEL TERRITORIO DAL RISCHIO SISMICO) E ULTERIORI MODIFICHE NORMATIVE.

[B.U. R. 17/10/2025, n. 74](#)

Si segnala, in particolare, una modifica alla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico) che prevede il **trasferimento di funzioni del Genio Civile ai Comuni. Il Genio Civile mantiene la competenza solo** per le opere con caratteristiche strutturali più complesse o significative.

AREE PROTETTE E PARCHI URBANI

[LR 16/10/2025, n. 26](#)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 FEBBRAIO 1983, N. 9 (NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI DIFESA DEL TERRITORIO DAL RISCHIO SISMICO) E ULTERIORI MODIFICHE NORMATIVE.

[B.U. R. 17/10/2025, n. 74](#)

In sintesi, la legge (Art. 1) stabilisce i **principi e le finalità** per la **gestione delle sue aree protette**.

L'obiettivo principale è **garantire la conservazione, la valorizzazione e la gestione sostenibile** del patrimonio naturale regionale.

La legge prevede che i territori protetti siano sottoposti a un **regime speciale di tutela** per:

1. **Conservazione ambientale:** tutelare e ripristinare gli ecosistemi, gli habitat e la biodiversità (animali e vegetali).
2. **Sviluppo Sostenibile:** Promuovere la fruizione sostenibile, la partecipazione delle comunità locali e attività economiche compatibili (agricoltura biologica, agriturismo, turismo naturalistico).
3. **Tutela culturale:** salvaguardare le identità storico-culturali e i valori antropologici delle popolazioni locali.
4. **Strumenti Innovativi:** Promuovere o aderire a strumenti di programmazione come il **Contratto di Fiume/Lago**, le **Comunità di Energia Rinnovabile (CER)** e gli **Accordi di Foresta**, per favorire la coesione sociale, l'efficienza energetica e l'economia circolare.
- 5.

CORSI D'ACQUA E ATTIVITÀ ESTRATTIVE

[LR 16/10/2025, n. 24](#)

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESTRAZIONI DAI CORSI D'ACQUA, RIQUALIFICAZIONE DELLE CAVE E CONTRIBUTI E POLIZZE PER ATTIVITÀ ESTRATTIVA. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 DICEMBRE 1985, N. 54 (COLTIVAZIONE DI CAVE E TORBIERE).

[B.U. R. 17/10/2025, n. 74](#)

La legge riforma la disciplina sulle **attività estrattive** e sulla **movimentazione dei materiali inerti**.

In **estrema sintesi**, la legge prevede:

1. **Corsi d'acqua (Art. 1):** Consente l'asportazione di materiali inerti dai fiumi **solo per ripristinare la sicurezza idraulica** e prevenire il dissesto (non è considerata attività estrattiva), subordinando gli interventi a studi tecnici e misure di compensazione ecologica.
2. **Riqualificazione delle Cave (Art. 3, 5).**
3. **Garanzie finanziarie e contributi (Art. 2, 4):** Stabilisce l'obbligo di fornire una **polizza fideiussoria** a copertura degli interventi di ricomposizione ambientale e dei contributi dovuti.

AGRICOLTURA SOCIALE

[LR 16/10/2025, n. 21](#)

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA SOCIALE, FATTORIE SOCIALI, BONIFICA E IN MATERIA DI LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

[B.U. R. 17/10/2025, n. 74](#)

La legge disciplina e promuove l'**agricoltura sociale** come strumento per lo **sviluppo delle attività agricole multifunzionali** e il **miglioramento del welfare locale**.

In sintesi, la legge prevede:

- La Regione promuove l'agricoltura sociale (in linea con la normativa nazionale del 2015) come attività che consolida l'**occupazione e il reddito agricolo**, e al contempo favorisce l'**integrazione di interventi** di tipo **educativo, sociale e socio-sanitario** in ambito rurale e forestale. L'obiettivo è facilitare l'accesso ai servizi essenziali, in particolare per le **persone in stato di disagio o disabilità** e nelle **zone rurali o svantaggiate**.
- Le Fattorie Sociali vengono definite come lo strumento principale per l'attuazione delle politiche di settore e per la sperimentazione di modelli innovativi di welfare locale.
- La Regione e le altre Pubbliche Amministrazioni devono promuovere politiche integrate e coordinate tra imprese agricole, fattorie sociali e istituzioni locali.

COMMERCIO

[LR 16/10/2025, n. 20](#)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 APRILE 2020, N. 7 (TESTO UNICO SUL COMMERCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 14 OTTOBRE 2015, N. 11) E ULTERIORI DISPOSIZIONI TRANSITORIE

[B.U. R. 17/10/2025, n. 74](#)

La legge introduce modifiche normative al Testo Unico sul Commercio (L.R. 7/2020) e disposizioni transitorie per garantire la continuità amministrativa e l'adeguamento alle nuove disposizioni.

MODULISTICA EDILIZIA

[D. Dirig. Reg. 26/9/2025, n. 14](#)

APPROVAZIONE MODIFICHE AL MODULO UNIFICATO E STANDARDIZZATO CONCERNENTE LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA PER L'AGIBILITÀ.

[B.U. R. 6/10/2025, n. 69](#)

Il Decreto ha adottato il modello unico standardizzato per la segnalazione certificata per l'agibilità (SCA), in conformità al D.L. 69/2024 (c.d. Decreto Salva casa, convertito nella L.105/2024). Il provvedimento aggiorna il modello approvato con la DGR 21/06/2017, n. 594.

MODULISTICA EDILIZIA

[D. Dirig. Reg. 13/10/2025, n. 55](#)

AGGIORNAMENTO E RETTIFICA MODELLO UNIFICATO E STANDARDIZZATO IN MATERIA EDILIZIA CONCERNENTE IL PERMESSO DI COSTRUIRE.

[B.U. R. 20/10/2025, n. 75](#)

Il Decreto aggiorna e rettifica il modulo relativo al Permesso di Costruire (PdC) - approvato con il D. Dirig. R. 16/06/2025, n. 217 e recante la modulistica unificata e standardizzata in materia edilizia aggiornata alle disposizioni del D.L. 69/2024 (c.d. Decreto Salva casa) - al fine di:

- correggere l'errore materiale presente all'interno della Relazione Tecnica di Asseverazione, Quadro "Sanatoria" al punto 4.2;
- adeguarlo alle modifiche relative all'aggiornamento della "Informativa sul trattamento dei dati personali".

EMILIA ROMAGNA

EDILIZIA

[L.R. 25/07/2025, n. 5](#)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2013, N. 15 (SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA EDILIZIA) E ALLA LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 2004, N. 23 (VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA ED APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALL'ARTICOLO 32 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326), PER IL RECEPIMENTO DEL DECRETO LEGGE 29 MAGGIO 2004, N. 69 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE EDILIZIA E URBANISTICA).

[B.U.R. 25/7/2025, n. 194.](#)

Con la legge la Regione Emilia-Romagna **ha recepito nella propria disciplina dell'edilizia il D.L. 69/2024 "Salva-Casa"** che ha apportato rilevanti modifiche al DPR n. 380/2001 (Testo unico dell'edilizia). Il recepimento ha comportato modifiche alla L.R. 15/2013 (Semplificazione della disciplina edilizia) e alla L.R. 23/2004 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia), poi illustrate nella Circolare regionale del 5 agosto.

L'aggiornamento della modulistica regionale unificata per la presentazione delle pratiche edilizie è stato approvato dalla Giunta regionale con Delibera 28/07/2025, n. 1298.

FONTI RINNOVABILI

[D.G.R. 8/09/2025, n. 1410](#)

APPROVAZIONE DEL MODULO PER ADEMPIERE AGLI ONERI DI PUBBLICAZIONE DELLE PROCEDURE ABILITATIVE SEMPLIFICATE (PAS) AI SENSI DALL'ART. 8 COMMA 9 DEL D. LGS. N. 190/2024.

[B.U. R. 15/09/2025, n. 239](#)

La regione ha approvato il modulo di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale della deliberazione, contenente tutti gli elementi previsti dall'art. 8, comma 9, del D.Lgs. n. 190/2024, per la pubblicazione della PAS, con l'indicazione dell'Ufficio dell'Ente competente presso cui è possibile consultare tutta la documentazione.

COSTO DI COSTRUZIONE

[D.G.R. 21/07/2025, n. 1210](#)

APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE PER IL CALCOLO DELLA QUOTA DEL COSTO DI COSTRUZIONE (QCC).

[B.U.R. 28/07/2025, n. 200](#)

In attuazione di quanto previsto dalla Deliberaz. C.R. 20/12/2018, n. 186 recante la disciplina del contributo di costruzione, il provvedimento aggiorna i coefficienti di conversione per il calcolo della QCC, di cui alle Tabelle 1, 2, 3 rispettivamente ai punti 5.1.2, 5.1.3 e 5.1.4 dell'Allegato A della deliberazione stessa.

FRIULI VENEZIA GIULIA

DISPOSIZIONI VARIE

[L.R. 17/10/2025 n. 13](#)

MISURE FINANZIARIE MULTISETTORIALI 2025.

B.U. R. 15/10/2025, n. 42, S.O. 20/10/2025, n. 23

La legge regionale apporta modifiche e integrazioni in vari ambiti di materie.

DISPOSIZIONI VARIE

[L.R. 14/11/2025 n. 14](#)

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE SOCIALE PER LO SVILUPPO E L'ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO REGIONALE.

B.U.R 12/11/2025, n. 46, S.O. 17/11/2025, n. 25.

La legge stabilisce un programma organico per l'**innovazione sociale**, definita come la capacità di affrontare le sfide contemporanee. L'obiettivo principale è **migliorare la qualità della vita** dei cittadini (individuale, familiare, lavorativa) e rendere la regione **attrattiva per giovani, famiglie e lavoratori**. Il programma si concentra anche sul **supporto alle giovani madri** per contrastare la denatalità e rafforzare il ruolo della donna. Tali obiettivi saranno perseguiti tramite interventi coordinati in settori chiave (lavoro, istruzione, sanità, famiglia), dando **priorità all'interazione tra pubblico e privato** e operando tramite la **concertazione** e la **sussidiarietà**.

Si segnalano:

- Art. 8 "Sostegno abitativo per lavoratori che intendono trasferirsi in regione": finalizzato all'assegnazione di alloggi in **locazione, anche a canone calmierato**, dando priorità al **massimo utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica**.
- Art. 9 "Recupero patrimonio edilizio da parte dei Comuni": prevede che la Regione promuova la riqualificazione del patrimonio immobiliare di proprietà dell'Amministrazione regionale e degli enti locali.
- Art. 10 Mutui casa a favore dei giovani.
- Art. 13: Sostegno alla realizzazione di spazi di coworking.
- Art. 33 Abbattimento mutuo prima casa.

LAZIO

EDILIZIA E URBANISTICA

[L.R. 30/07/2025, n. 12](#)

SEMPLIFICAZIONI E MISURE INCENTIVANTI IL GOVERNO DEL TERRITORIO.

[B.U.R. 31/7/2025, n. 63](#)

La legge interviene sull'intero quadro legislativo regionale **in materia di urbanistica e di governo del territorio**, semplificando le procedure di approvazione, tra cui quelle dei piani attuativi, ed intervenendo in tema di rigenerazione urbana e di **recepimento del D.L. 69/2024 "Salva Casa"**.

LIGURIA

MODULISTICA EDILIZIA

[D. Dirig. Reg. 29/9/2025, n. 6918](#)

DECRETO DI AGGIORNAMENTO MODULISTICA SULLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA PER L'AGIBILITÀ.

[B.U. R. 15/10/2025, n. 42](#)

Il Decreto ha adottato il modello unico standardizzato per la segnalazione certificata per l'agibilità (SCA), in conformità al D.L. 69/2024 (c.d. Decreto Salva casa, convertito nella L.105/2024).

EDILIZIA

[D. Dir.R. Liguria 07/07/2025, n. 5060](#)

LINEE GUIDA REGIONALI DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO SUL DECRETO LEGGE 29 MAGGIO 2024 N. 69 "DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE EDILIZIA E URBANISTICA" CONVERTITO DALLA LEGGE 24 LUGLIO 2024 N. 105.

[B.U. R. 15/10/2025, n. 42](#)

Il provvedimento ha adottato le Linee Guida di indirizzo e coordinamento per l'applicazione del [D.L. 69/2024](#) (c.d. Decreto Salva casa), che forniscono criteri interpretativi condivisi per semplificare i procedimenti edilizi.

VAS

[D. Dir. Gen.R. Liguria 27/06/2025, n. 4763](#)

APPROVAZIONE DEL MANUALE D'USO PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DI PIANI E PROGRAMMI.

[B.U. R. P. Il 16/07/2025, n. 29](#)

Ai sensi dell'art. 17, comma 3, della L.R. 32/2012, è stato **approvato il "Manuale d'uso per la valutazione ambientale strategica di piani e programmi"**. Il documento, che sarà diffuso a tutti i Comuni e pubblicato online, mira a rendere la procedura più rapida ed efficace, permettendo a proponenti e Autorità di rispettare i termini procedurali previsti.

LOMBARDIA

MODULISTICA EDILIZIA

[D. Dirig.R. Lombardia 22/07/2025, n. 10438](#)

AGGIORNAMENTO DELLE SPECIFICHE TECNICHE PER L'INTEROPERABILITÀ E L'INTERSCAMBIO DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLE PRATICHE EDILIZIE A SEGUITO DELL'ADEGUAMENTO DELLA MODULISTICA EDILIZIA REGIONALE DI CUI ALLA D.G.R. XII/4246 DEL 15 APRILE 2025.

[B.U. R. S. Ord. 28/07/2025, n. 31](#)

Il decreto, in recepimento dell'aggiornamento della modulistica edilizia approvata con la Delib. G.R. 15/04/2025, n. XII/4246, aggiorna le specifiche tecniche per l'interoperabilità e l'interscambio delle informazioni contenute nelle pratiche edilizie (schemi dati XML dei moduli edilizi) del Modulo unico titolare e della Relazione tecnica di asseverazione unica.

MODULISTICA EDILIZIA

[Delib. G.R. Lombardia 15/09/2025, n. XII/5001](#)

MODULISTICA UNIFICATA E STANDARDIZZATA IN MATERIA EDILIZIA (D.L. N. 69/2024, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. N. 105/2024): ADEGUAMENTO DELLA MODULISTICA EDILIZIA REGIONALE CONCERNENTE LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA PER L'AGIBILITÀ.

[B.U. R. S. Ord. 22/09/2025, n. 39](#)

La delibera approva l'aggiornamento del modulo per la Segnalazione certificata per l'agibilità (SCA) in relazione alla Relazione tecnica asseverazione agibilità. In conformità alle modifiche introdotte dal D.L. Salva Casa n. 69/2024.

TUTELA PAESAGGIO

[L. R. Lombardia 08/08/2025, n. 15](#)

VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL PAESAGGIO DELLA PIANURA LOMBARDA E DEI PRATI STABILI.

B.U. R. Suppl. 13/08/2025

La legge ha come **obiettivo** la **valorizzazione del paesaggio della pianura lombarda e dei prati stabili** presenti nel territorio regionale.

La finalità è:

1. **riconoscere** il **valore storico e identitario** del paesaggio, evidenziando il ruolo secolare della gestione idrica. In particolare, tutelare i **prati stabili** come un **ecosistema agricolo complesso, naturale e sostenibile** che ha prodotto una filiera agricola di elevata qualità.
2. **promuovere** le capacità produttive della pianura (sia estetiche che enogastronomiche) e considerare l'intero patrimonio naturale e culturale come una **leva fondamentale per lo sviluppo turistico**.

Questa iniziativa è concepita come un intervento **sperimentale** per l'annualità 2025.

MODULISTICA IMPIANTI FER

D. Dirig.R. Lombardia 06/08/2025, n. 11282

APPROVAZIONE DELLA MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DEI TITOLI ABILITATIVI DI CUI ALL'ART. 7, 8 E 9 DEL D.LGS. 190/2024.

B.U. R. Lombardia S. Ord. 19/08/2025, n. 34

Il Decreto approva i seguenti modelli:

- comunicazione di interventi in attività libera, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 190/2024 integrata nell'applicativo denominato FERCEL residente su piattaforma Procedimenti;
- modulistica relativa all'istanza di procedura abilitativa semplificata, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 190/2024, integrata nell'applicativo denominato FERPAS residente su piattaforma Procedimenti;
- modulistica relativa all'istanza di autorizzazione unica, di cui all'art. 9 del d.lgs. 190/2024, da integrare nell'applicativo denominato FERAU anch'esso residente su piattaforma Procedimenti.

MARCHE

TERZO SETTORE

[L.R. 7/8/2025 n. 23](#)

NORME PER IL SOSTEGNO E LA PROMOZIONE DEL TERZO SETTORE, DELL'ATTIVISMO CIVICO E DELL'ECONOMIA SOCIALE NELLA REGIONE MARCHE.

[B.U.R. 14/8/2025, 76](#)

Si segnala l'articolo 20 in base al quale **Comuni, nell'approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e delle relative varianti, possono attivare specifici sub-procedimenti di co-programmazione**, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo IV e del comma 2 dell'articolo 55 del d.lgs. 117/2017, finalizzati ad implementare il quadro conoscitivo in ordine alle possibili attività di interesse generale, di cui all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo, di cui tener conto ai fini dell'assunzione delle determinazioni conclusive sul piano, nonché nell'attuazione dello stesso.

Gli enti pubblici, ferma restando la disciplina di settore, possono attivare progetti innovativi di rigenerazione urbana di spazi e di immobili nella loro disponibilità per finalità di **interesse generale e per interventi di innovazione sociale**, nelle forme previste dal Titolo IV, anche mediante la raccolta fondi ed il finanziamento di attività di interesse generale, e dal d.lgs. 117/2017. Di norma, tali interventi prevedono il ricorso alla valutazione di impatto sociale, di cui al comma 3 dell'articolo 7 della legge 106/2016.

MODULISTICA EDILIZIA

[DGR 18/11/2025, n. 1660](#)

MODIFICA DELLA MODULISTICA EDILIZIA ALLEGATA ALLA DGR N. 670/2017 PER L'ADEGUAMENTO ALL'ACCORDO IN CONFERENZA UNIFICATA DEL 30.07.2025 - SEGNALEZIONE CERTIFICATA PER L'AGIBILITÀ.

[B.U.R. 28/11/2025, n. 100.](#)

La DGR ha adottato il modello unico standardizzato per la segnalazione certificata per l'agibilità (SCA), in conformità al D.L. 69/2024 (c.d. Decreto Salva casa, convertito nella L.105/2024).

SISMICA

[D:G.R. Marche 11/08/2025, n. 1396](#)

L.R. N. 1/2018 - LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DELLE NORME PER LE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE NELLA REGIONE MARCHE - MODIFICA DGR 976/2025.

B.U. R. Ord. 22/08/2025, n. 79

La deliberazione **approva il nuovo testo delle Linee Guida per le costruzioni in zone sismiche**, abrogando e sostituendo la precedente Deliberazione G.R. n. 976/2025.

APPALTI PUBBLICI E SOGLIE COMUNITARIE

D.G.R. Marche 11/08/2025, n. 1350

APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE REGIONALE CONCERNENTE "DISCIPLINARE PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI SOTTO LA SOGLIA DI RILEVANZA EUROPEA".

B.U. R. Ord. 22/08/2025, n. 79

Il disciplinare regola le procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi - inclusi i contratti di ingegneria e architettura - e di forniture di valore inferiore alle soglie di rilevanza europea.

MOLISE

SISMICA

[LR 9/10/2025, n. 9](#)

NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO E RIORDINO DELLE FUNZIONI IN MATERIA SISMICA.

[B.U.R. Spec. 10/10/2025, n. 57](#)

La legge disciplina modalità e criteri per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche perseguendo l'obiettivo di tutela della pubblica incolumità. Il testo ha la finalità di riordinare le funzioni per superare la frammentazione, garantendo un'applicazione uniforme delle norme tecniche sul territorio regionale.

ONERI ISTRUTTORI

[DGR 17/11/2025, n. 405](#)

ONERI ISTRUTTORI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI UNICHE DI CUI AGLI ARTICOLI 208, 209 E 211 DEL D.LGS.152/2006 E S.M.I.

[B.U.R. 24/11/2025, n. 68, edizione straordinaria.](#)

La delibera contiene gli **oneri istruttori** per i procedimenti di autorizzazioni uniche (come l'Autorizzazione Unica per nuovi impianti, Art. 208 D. Lgs. 152/2006). Gli importi sono specificati nell'Allegato 1. Le nuove regole si applicano sia alle **nuove istanze** presentate, sia a quelle **già in corso** per le quali non è stato ancora emesso il provvedimento definitivo.

Sono previste riduzioni percentuali degli oneri istruttori per le imprese che dimostrino un impegno ambientale certificato o dimensioni ridotte.

PIEMONTE

MODULISTICA EDILIZIA

[D.G.R. 20/10/2025, n. 11-1700](#)

DECRETO LEGGE N. 90/2014, ARTICOLO 24, COMMI 2 BIS, 3 E 4. AGENDA PER LA SEMPLIFICAZIONE 2020-2026. DISPOSIZIONI, A RECEPIMENTO DELL'ACCORDO SANCITO IN SEDE DI CONFERENZA UNIFICATA NELLA SEDUTA DEL 30 LUGLIO 2025 (REP. ATTI N. 92/CU/2025), RELATIVO ALLE MODIFICHE DELLA MODULISTICA EDILIZIA CONCERNENTI LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA PER L'AGIBILITÀ. MODIFICA DELLA D.G.R. N. 29-5207 DEL 19 GIUGNO 2017.

[B.U.R. Suppl. Ord. 23/10/2025, n. 2](#)

La deliberazione recepisce l'Acc. Conf. Stato-Regioni 30/07/2025, n. 92/CU approvando il modulo della segnalazione certificata di agibilità, in attuazione delle modifiche introdotte dal D.L. 69/2024, integrato con gli specifici adeguamenti regionali.

DISPOSIZIONI VARIE

[L. R. 08/07/2025, n. 9](#)

LEGGE ANNUALE DI RIORDINO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE. ANNO 2025.

[B.U. R. Suppl. Ord. 10/07/2025, n. 1](#)

La legge contiene modifiche che riguardano diversi settori, tra cui le comunità energetiche, i tributi, il territorio, l'ambiente e la semplificazione delle procedure.

ADEGUAMENTO NORMATIVO

[L. R. 03/12/2025, n. 20](#)

Misure urgenti di adeguamento delle disposizioni regionali relative agli impegni istituzionali.

[B.U. R. Suppl. Ord. 04/12/2025, n. 3](#)

Le modifiche approvate dalla legge riguardano diversi ambiti di materie tra cui: la tutela delle acque e le strutture ricettive.

PUGLIA

SISMICA

[D.G.R. 10/11/2025, n. 1725](#)

D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380 E D.M. 30 APRILE 2020. ATTO DI INDIRIZZO E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE. - REVISIONE E SOSTITUZIONE DELLA D.G.R. N. 1663/2022.

[B.U. R. Ord. 01/12/2025, n. 96](#)

A seguito delle modifiche al D.P.R. 380/2001 (T.U. edilizia) ad opera del D.L. 69/2024 (c.d. Decreto Salva casa) la deliberazione approva la revisione della D.G.R. 1663/2022 (D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 e D.M. 30 aprile 2020. Atto di indirizzo e semplificazione amministrativa in materia di costruzioni in zone sismiche).

SARDEGNA

IMPIANTI FER

[L.R. 06/11/2025, n. 31](#)

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 1 E ALL'ALLEGATO G DELLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2024, N. 20 (MISURE URGENTI PER L'INDIVIDUAZIONE DI AREE E SUPERFICI IDONEE E NON IDONEE ALL'INSTALLAZIONE E PROMOZIONE DI IMPIANTI A FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE (FER) E PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI).

[B.U.R. 13/11/2025, n. 61](#)

Tra le modifiche si prevede che con apposito regolamento la Regione individui direttive per la corretta applicazione della disciplina della realizzazione di impianti FER ricadenti **in aree non incluse tra le aree idonee**. In attesa del regolamento di cui al periodo precedente non può essere dato corso alle istanze di autorizzazione che, pur presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge, ricadano in aree non incluse tra le aree idonee, né possono essere presentate nuove istanze. Sono fatte salve le istanze finalizzate all'autoconsumo o alle necessità di una comunità energetica.

IMPIANTI FER

[D.G.R. 05/06/2025, n. 30/42](#)

Linee guida per l'autorizzazione unica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, ai sensi del D. Lgs. n. 190/2024 e della normativa regionale vigente. Modifica della deliberazione n. 3/25 del 23 gennaio 2018.

[B.U. R. P. I-II 07/08/2025, n. 43](#)

L'obiettivo delle Linee guida è adeguare, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D. Leg.vo 25/11/2024, n. 190, la disciplina regionale relativa al procedimento finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti e per il rinnovo di autorizzazioni precedentemente rilasciate.

SICILIA

MODULISTICA EDILIZIA

[D. Ass.R. Sicilia 30/09/2025, n. 281/Gab](#)

APPROVAZIONE MODIFICA DEL MODULO DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA PER L'AGIBILITÀ (S.C.A.) IN CONFORMITÀ ALLE DETERMINAZIONI DELLA CONFERENZA UNIFICATA DEL 30 LUGLIO 2025.

Il decreto modifica il modulo unificato e standardizzato relativo alla segnalazione certificata di agibilità (Mod. SCA) in attuazione dell' Acc. Conf. Stato-Regioni 30/07/2025, n. 92/CU.

TOSCANA

CAVE

[L.R. 21/8/2025, n. 52](#)

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CAVE E DI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. MODIFICHE ALLA L.R. 35/2015 E ALLA L.R. 69/2011.

[B.U.R.28/8/2025, n. 54](#)

La legge contiene alcune modifiche alle leggi regionali n.35/2015 e n. 69/2011.

EDILIZIA

[L.R. 21/8/2025, n. 52](#)

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA EDILIZIA. ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA STATALE DI RIFERIMENTO. MODIFICHE ALLA L.R. 65/2014 L.R. 10/11/2014, N. 65 - TOSCANA.

[B.U.R.28/8/2025, n. 54](#)

La legge interviene a modificare la LR 65/2014 per **coordinare le norme regionali con le modifiche introdotte dal DL 69/2024 "Salva Casa"**.

ERP

[L.R. 23/07/2025, n. 36](#)

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP). MODIFICHE ALLA L.R. 2/2019.

[B.U.R. 28/7/ 2025, n. 45, parte prima](#)

La legge contiene una serie di modifica alla disciplina dell'ERP di cui alla L.R. 2/2019.

REQUISITI ACUSTICI PASSIVI EDIFICI

[D.G.R. 11/08/2025, n. 1266](#)

LINEE GUIDA PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI SUI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI AI SENSI DEL D.P.C.M. 5/12/1997 ED AZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ.

[B.U. R. P. Il 27/08/2025, n. 35](#)

La delibera aggiorna le Linee guida per l'effettuazione dei controlli sui requisiti acustici passivi degli edifici ai sensi del D.P.C.M. 05/12/1997. .

UMBRIA

FONTI RINNOVABILI

[L.R. 16/10/2025 n. 7](#)

MISURE URGENTI PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA E LA TUTELA DEL PAESAGGIO UMBRO.

[B.U.R.75/10/2025, n. 51](#)

La legge disciplina l'individuazione delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER), differenziandole in base alla fonte e alla tipologia dell'impianto.

VALLE D'AOSTA

STRUTTURE TURISTICHE RICETTIVE E COMMERCIALI

[L.R. 28/07/2025, n. 25](#)

INTERVENTI REGIONALI DI SOSTEGNO FINANZIARIO AGLI INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE E LA SOSTENIBILITÀ DELLE ATTIVITÀ TURISTICO-RICETTIVE E COMMERCIALI.

[B.U.R. 19/8/2025, n. 46](#)

La legge è finalizzata a favorire e sostenere lo sviluppo dell'economia turistica e commerciale valdostana, promuovendo l'attuazione di iniziative di investimento per l'innovazione e la sostenibilità delle attività turistico-ricettive e commerciali.

FONTI RINNOVABILI

[L.R. 28/07/2025, n. 24](#)

MISURE URGENTI PER L'INDIVIDUAZIONE DI SUPERFICI E AREE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI, PER LA DISCIPLINA DEI REGIMI AMMINISTRATIVI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI E PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO DELLE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI.

[B.U.R. 8/8/2025, n. 44](#)

Gli obiettivi della legge sono:

- individuare le aree idonee;
- stabilire le regole per i regimi amministrativi necessari alla produzione di energia da fonti rinnovabili;
- favorire l'espansione delle fonti energetiche rinnovabili.

VENETO

STRUTTURE TURISTICHE RICETTIVE

[L.R. 15/7/2025 n. 10](#)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N. 11 "SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO". INTRODUZIONE DELLA TIPOLOGIA DELLA STRUTTURA RICETTIVA ALBERGHIERA DENOMINATA CONDHOTEL.

[B.U. R. 18/7/2025, n. 94.](#)

La legge recepisce la normativa nazionale sui Condhotel (disciplinata dal DPCM 13/2018), introducendo modifiche alla legge regionale sul turismo (L.R. n. 11/2013). Tali modifiche mirano a includere e regolamentare i Condhotel nell'ordinamento veneto.

BONIFICHE

[D.G.R. Veneto 29/07/2025, n. 849](#)

INTERVENTI DI BONIFICA DI SITI CONTAMINATI RICADENTI NEL TERRITORIO REGIONALE. DISCIPLINA ATTUATIVA DELL'ARTICOLO 242-TER, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 152/2006.

[B.U. R. Ord. 19/08/2025, n. 114](#)

La delibera in stabilisce le **regole operative** per eseguire specifici **interventi e opere** all'interno di **aree contaminate** (siti oggetto di bonifica) situate, escludendo i Siti di Interesse Nazionale (SIN).

NOTIFICA PRELIMINARE

[D.G.R. Veneto 11/11/2025, n. 1426](#)

DISPOSIZIONI IN MERITO AL PROCEDIMENTO DI NOTIFICA PRELIMINARE AI SENSI DELL'ART. 99 DEL D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81 CON RIFERIMENTO AL SETTORE DELL'EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA.

[B.U. R. Ord. 20/11/2025, n. 155](#)

La delibera stabilisce che dal 01/01/2026 l'unico canale di trasmissione della notifica preliminare è il Portale Notifica Cantieri della Regione del Veneto. La finalità è semplificare, uniformare e informatizzare la procedura di segnalazione agli organi di vigilanza competenti dell'avvio dei cantieri.

FONTI RINNOVABILI

[D.G.R. 20/11/2025, n. 1473](#)

ARTICOLO, 1, COMMA 3, DECRETO LEGISLATIVO 25 NOVEMBRE 2024, N. 190 "DISCIPLINA DEI REGIMI AMMINISTRATIVI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 26, COMMI 4 E 5, LETTERA B) E D), DELLA LEGGE 5 AGOSTO 2022, N. 118". PRIME DISPOSIZIONI OPERATIVE DI ADEGUAMENTO AI PRINCIPI DEL D.LGS. N. 190/2024 RELATIVAMENTE AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI, EOLICI E DI ACCUMULO C.D. BESS IN MODALITÀ STAND ALONE.

[B.U. R. Ord. 28/11/2025, n. 158](#)

La deliberazione fornisce le prime disposizioni operative per l'adeguamento della disciplina regionale in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili di cui al D. Leg.vo 25/11/2024, n. 190, relativamente agli impianti fotovoltaici, eolici e di accumulo c.d. BESS in modalità stand alone.

Prov. Aut. TRENTO

POLITICHE ABITATIVE

[LP 16/10/2025, n. 6](#)

MODIFICAZIONI DELLA LEGGE PROVINCIALE 7 NOVEMBRE 2005, N. 15, CONCERNENTE "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICA PROVINCIALE DELLA CASA E MODIFICAZIONI DELLA LEGGE PROVINCIALE 13 NOVEMBRE 1992, N. 21 (DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI PROVINCIALI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA)", E DELLA LEGGE PROVINCIALE 9 MARZO 2010, N. 6 (INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DELLA VIOLENZA DI GENERE E PER LA TUTELA DELLE DONNE CHE NE SONO VITTIME): SOSTEGNO ALL'AUTONOMIA ABITATIVA DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA.

[B.U. R.17/10/2025, n. 42, numero straordinario n. 1](#)

Si segnala una modifica alla LP 15/2005 tesa a prevedere che **la Provincia deve promuovere l'autonomia abitativa delle donne vittime di violenza** (come definite da una specifica legge provinciale del 2010), utilizzando le misure e gli strumenti previsti dal nuovo art.5bis.

Prov. Aut. BOLZANO

RESIDENZE PER ANZIANI

[D G.P. Bolzano 21/11/2025, n. 953](#)

DISCIPLINA DELLE RESIDENZE PER ANZIANI.

[B.U. R. Suppl. 11/12/2025, n. 4](#)

La delibera aggiorna la D. G.P. 22/10/2024, n. 888 recante la disciplina unitaria delle case di riposo e dei centri di degenza provinciali, c.d. "residenze per anziani". I nuovi parametri entrano in vigore dal 01/01/2026.

U99-25 - Suolo, al via il monitoraggio europeo

Pubblicata la Direttiva UE che istituisce un sistema di monitoraggio della salute del suolo per tutti gli Stati membri e punta ad aumentarne la resilienza

“ Mantenere suoli in condizioni sane e prevenire e affrontare tutti gli aspetti di degrado del suolo, al fine di conseguire suoli sani entro il 2050 ”: è questo l’obiettivo che l’Unione Europea intende conseguire con la Direttiva 2025/2360 sul monitoraggio e la resilienza del suolo del 12 novembre 2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE del 26 novembre scorso per far sì che i suoli UE possano fornire servizi ecosistemici, prevenire e mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e della perdita di biodiversità e aumentare la resilienza a difesa dalle catastrofi naturali e in termini di sicurezza alimentare (art. 1).

Per fare questo, la Direttiva (art. 1):

- istituisce un sistema di monitoraggio e valutazione della salute dei suoli per tutti gli Stati membri;
- prevede alcuni principi per la resilienza e la mitigazione del consumo di suolo;
- introduce alcune norme in materia di gestione dei siti contaminati.

L’ANCE ha svolto una intensa azione di sensibilizzazione sia in sede europea, sia in sede nazionale per garantire una normativa equilibrata e senza impatti sulla pianificazione territoriale ed urbanistica vigente.

Di seguito i principali contenuti di interesse del settore.

Monitoraggio e valutazione della salute del suolo

Ai fini dell’istituzione del nuovo sistema di monitoraggio, gli Stati dovranno suddividere il proprio territorio in Distretti del suolo, sotto la responsabilità di una o più autorità competenti ed Unità di suolo, sulla base dell’estensione geografica dei distretti del suolo stabiliti, del tipo di suolo e delle categorie di uso del suolo (articoli 4 e 5).

Il nuovo quadro di monitoraggio riguarderà, da un lato, la salute del suolo e, dall’altro, lo stato della sua impermeabilizzazione e rimozione (art. 6), intendendosi per tali rispettivamente.

– « impermeabilizzazione del suolo »: la copertura del suolo con materiale completamente o parzialmente impermeabile (art. 3, n. 18);

– « rimozione del suolo »: la rimozione temporanea o a lungo termine, totale o parziale, di suolo in un’area (art. 3, n. 20);

Resilienza del suolo

Di particolare interesse l’art. 12 che contiene una serie di principi di mitigazione del consumo di suolo. Nello specifico, gli Stati membri, fatta salva la loro autonomia per quanto riguarda la pianificazione territoriale, dovranno provvedere affinché, **“ in caso di nuova impermeabilizzazione del suolo o di nuova rimozione del suolo che rientrano nel consumo di suolo ”**, siano rispettati i seguenti principi all’opportuno livello territoriale all’interno del rispettivo territorio:

a) **evitare o ridurre il più possibile la perdita di capacità del suolo di fornire molteplici servizi ecosistemici**, tra cui la produzione alimentare, mediante azioni volte a:

i) **ridurre, quanto più possibile, la superficie di suolo interessata dall’impermeabilizzazione del suolo e dalla rimozione del suolo**, in particolare incoraggiando il riutilizzo e la riconversione dei suoli impermeabilizzati, come gli edifici esistenti;

ii) **selezionare le aree in cui la perdita di servizi ecosistemici sarebbe minima**, in particolare le aree

con suoli pesantemente degradati, come i siti dismessi (brownfields); e
iii) effettuare l'impermeabilizzazione del suolo e la rimozione del suolo in modo da ridurre al minimo gli effetti negativi sul suolo, in particolare proteggendo i suoli circostanti o mantenendo l'impermeabilizzazione del suolo il più possibile reversibile;
b) **cercare di compensare in misura ragionevole la perdita di capacità del suolo di fornire molteplici servizi ecosistemici** , anche mediante il rendimento generato dai servizi ecosistemici, incoraggiando la deimpermeabilizzazione dei suoli impermeabilizzati e la ricostituzione delle zone che sono state sottoposte a rimozione del suolo.”.

Gestione dei siti contaminati

La Direttiva dedica ampio spazio anche alla gestione dei siti contaminati e all'individuazione di quelli potenzialmente contaminati (Capo IV). In particolare, viene previsto che gli Stati membri, entro il 17 dicembre 2029, definiscano un approccio graduale e basato sul rischio per quanto riguarda:

- a) l'individuazione dei siti potenzialmente contaminati (articolo 14);
- b) l'analisi dei siti potenzialmente contaminati (articolo 15);
- c) la valutazione del rischio in funzione del sito e la gestione dei siti contaminati (articolo 16).

Gli Stati membri dovranno, quindi, dapprima stabilire un elenco delle attività potenzialmente contaminanti, procedere ad una ricognizione dei siti potenzialmente contaminati e creare un registro degli stessi, che andrà aggiornato sistematicamente e dovrà riportare anche l'elenco di quelli contaminati.

Sotto il profilo procedurale, ciascuno Stato dovrà definire termini, regole e priorità delle analisi da svolgere per verificare l'effettiva contaminazione dei siti potenzialmente contaminati e, per quanto riguarda quelli contaminati, dovrà determinare cosa rappresenta un rischio “inaccettabile per la salute umana e per l'ambiente” e la metodologia per la valutazione del rischio stesso.

Come più volte ribadito nel testo della Direttiva, l'obiettivo da perseguire è quello di mantenere a livelli accettabili i rischi per la salute umana e per l'ambiente , tenendo conto dei costi, dei benefici, dell'efficacia, della durabilità e della fattibilità tecnica a lungo termine delle diverse opzioni disponibili .



2025/2360

26.11.2025

DIRETTIVA (UE) 2025/2360 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 novembre 2025

sul monitoraggio e la resilienza del suolo

(direttiva sul monitoraggio del suolo)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il suolo è una risorsa vitale, limitata e ritenuta non rinnovabile e insostituibile su una scala temporale umana. È fondamentale per l'economia, l'ambiente e la società in generale.
- (2) Per suoli sani si intendono suoli che presentano buone condizioni chimiche, biologiche e fisiche e sono quindi in grado di fornire servizi ecosistemici vitali agli esseri umani e all'ambiente, quali alimenti sicuri, nutrienti e sufficienti, biomassa, acqua pulita, ciclo dei nutrienti, stoccaggio del carbonio e habitat per la biodiversità. I suoli sono essenziali anche per garantire la sicurezza alimentare. Si stima tuttavia che il 60-70 % dei suoli dell'Unione sia deteriorato e continui a deteriorarsi.
- (3) I suoli forniscono anche altri servizi fungendo ad esempio da piattaforma fisica per le infrastrutture e le attività umane, da fonte di materie prime o da archivio del patrimonio geologico, geomorfologico e archeologico. Non tutti tali altri servizi necessitano di un ecosistema funzionale per essere forniti. Tali altri servizi sono spesso gli usi maggiormente prevalenti del suolo, causando una perdita significativa di servizi ecosistemici vitali. È quindi importante trovare un equilibrio tra tali due tipi di servizi forniti dai suoli.
- (4) Il degrado del suolo incide sui servizi ecosistemici forniti dai suoli, con un impatto negativo sulla salute umana e sull'ambiente. Il degrado del suolo può riguardare aspetti legati al degrado fisico, quali l'impermeabilizzazione del suolo e l'artificializzazione del suolo in generale, l'erosione del suolo, la compattazione del suolo e la riduzione della ritenzione e dell'infiltrazione idrica del suolo, come anche aspetti legati al degrado chimico o biologico, quali l'eccesso e l'esaurimento dei nutrienti, l'acidificazione, la salinizzazione e la contaminazione del suolo, nonché la perdita di carbonio organico nel suolo, la biodiversità del suolo e l'attività biologica del suolo.
- (5) Il degrado del suolo costa all'Unione decine di miliardi di euro all'anno. La salute del suolo incide sulla fornitura di servizi ecosistemici che hanno una resa economica significativa. Il miglioramento della salute del suolo è sensato da un punto di vista economico e potrebbe comportare un aumento considerevole del prezzo e del valore dei terreni nell'Unione. Inoltre, mentre la formazione di un solo centimetro di strato superficiale di suolo può richiedere migliaia di anni, il processo di degradazione e la perdita completa di suolo possono verificarsi rapidamente.

⁽¹⁾ GU C, C/2024/887, 6.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2024/887/oj>.

⁽²⁾ GU C, C/2024/5371, 17.9.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2024/5371/oj>.

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo del 10 aprile 2024 (GU C, C/2025/1312, 13.3.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2025/1312/oj>) e posizione del Consiglio in prima lettura del 29 settembre 2025 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2025 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

- (6) La comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 dal titolo «Il Green Deal europeo» definisce una tabella di marcia ambiziosa per trasformare l'Unione in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, che mira a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione e a proteggere la salute e il benessere dei suoi cittadini. Nell'ambito del Green Deal europeo, la Commissione ha adottato la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, contenuta nella sua comunicazione del 20 maggio 2020 dal titolo «Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 – Riportare la natura nella nostra vita», la strategia «Dal produttore al consumatore», contenuta nella sua comunicazione del 20 maggio 2020 dal titolo «Una strategia “Dal produttore al consumatore” per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente», il piano d'azione per l'inquinamento zero, contenuto nella sua comunicazione del 12 maggio 2021 dal titolo «Un percorso verso un pianeta più sano per tutti – Piano d'azione dell'UE: “Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo”», la strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici, contenuta nella sua comunicazione del 24 febbraio 2021 dal titolo «Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici» e la strategia dell'UE per il suolo per il 2030, contenuta nella sua comunicazione del 17 novembre 2021 dal titolo «Strategia dell'UE per il suolo per il 2030 – Suoli sani a vantaggio delle persone, degli alimenti, della natura e del clima».
- (7) L'Unione ha sottoscritto l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e i relativi obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS). Suoli sani contribuiscono direttamente al conseguimento di vari OSS, in particolare l'OSS 2 (sconfiggere la fame), l'OSS 3 (salute e benessere), l'OSS 6 (acqua pulita e servizi igienico-sanitari), l'OSS 11 (città e comunità sostenibili), l'OSS 12 (consumo e produzione responsabili), l'OSS 13 (azione per il clima) e l'OSS 15 (la vita sulla terra). L'OSS 15.3 è volto a lottare contro la desertificazione, ripristinare le terre degradate, anche quelle colpite da desertificazione, siccità e inondazioni, e battersi per ottenere un mondo privo di degrado del suolo entro il 2030.
- (8) L'Unione e i suoi Stati membri, in quanto parti della convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica ⁽⁴⁾, approvata con decisione 93/626/CEE del Consiglio ⁽⁵⁾, in occasione della 15ª conferenza delle parti di tale convenzione hanno convenuto il quadro globale per la biodiversità di Kunming-Montreal, che comprende vari obiettivi globali orientati all'azione per il 2030 rilevanti per la salute del suolo. In linea con tale quadro, è necessario ripristinare, mantenere e migliorare l'apporto della natura alle persone, compresa la salute del suolo.
- (9) L'Unione e i suoi Stati membri, in quanto parti della convenzione delle Nazioni Unite contro la desertificazione nei paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa (UNCCD) ⁽⁶⁾, approvata con decisione 98/216/CE del Consiglio ⁽⁷⁾, si sono impegnati a combattere la desertificazione e ad attenuare gli effetti della siccità nei paesi colpiti. Quattordici Stati membri, ovvero Bulgaria, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Ungheria, Malta, Portogallo, Romania, Slovenia e Slovacchia, si sono dichiarati paesi colpiti dalla desertificazione ai sensi dell'UNCCD.
- (10) Nel contesto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), approvata con decisione 94/69/CE del Consiglio ⁽⁸⁾, la terra e il suolo sono considerati contemporaneamente una fonte e un pozzo di carbonio. L'Unione e gli Stati membri, in quanto parti dell'UNFCCC, si sono impegnati a promuovere la gestione, la conservazione e il potenziamento sostenibili dei pozzi e dei serbatoi di carbonio.
- (11) In base alla strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, è indispensabile intensificare gli sforzi per proteggere la fertilità del suolo, ridurre l'erosione e aumentare la materia organica che vi è contenuta, ed è auspicabile farlo adottando pratiche sostenibili di gestione del suolo. Servono inoltre passi avanti sostanziali anche su altri fronti: il censimento dei siti contaminati, il ripristino dei suoli degradati, la definizione delle condizioni che ne determinano il buono stato ecologico, l'introduzione di obiettivi di ripristino e il miglioramento del monitoraggio della salute del suolo.

⁽⁴⁾ GU L 309 del 13.12.1993, pag. 3.

⁽⁵⁾ Decisione 93/626/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1993, relativa alla conclusione della convenzione sulla diversità biologica (GU L 309 del 13.12.1993, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/1993/626/oj>).

⁽⁶⁾ GU L 83 del 19.3.1998, pag. 3, ELI: <http://data.europa.eu/eli/convention/1998/216/oj>.

⁽⁷⁾ Decisione 98/216/CE del Consiglio, del 9 marzo 1998, relativa alla conclusione, in nome della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa (GU L 83 del 19.3.1998, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/1998/216/oj>).

⁽⁸⁾ Decisione 94/69/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1993, concernente la conclusione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 33 del 7.2.1994, pag. 11, ELI: [http://data.europa.eu/eli/dec/1994/69\(1\)/oj](http://data.europa.eu/eli/dec/1994/69(1)/oj)).

- (12) La visione a lungo termine contenuta nella strategia dell'UE per il suolo per il 2030 prevede che, entro il 2050, tutti gli ecosistemi del suolo dell'Unione raggiungano condizioni sane e siano quindi più resilienti. Un suolo sano può essere decisivo nel contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'Unione della neutralità climatica e della resilienza ai cambiamenti climatici, grazie allo sviluppo di un'economia pulita e circolare, compresa una bioeconomia pulita e circolare, all'inversione della perdita di biodiversità, alla salvaguardia della salute umana, all'arresto della desertificazione e all'inversione del degrado dei terreni.
- (13) I finanziamenti sono indispensabili per consentire la transizione verso suoli sani. Il quadro finanziario pluriennale 2021-2027 di cui al regolamento (UE, Euratom) 2020/2093⁽⁹⁾ offre diverse opportunità di finanziamento per proteggere, gestire in modo sostenibile e rigenerare i suoli. «Un patto europeo per i suoli» è una delle cinque missioni dell'UE del programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa, istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁰⁾, ed è specificamente dedicato alla promozione della salute del suolo. La missione dell'UE «Un patto europeo per i suoli» è uno strumento strategico per l'attuazione della presente direttiva e mira a guidare la transizione verso suoli sani finanziando un ambizioso programma di ricerca e innovazione, istituendo una rete di 100 laboratori viventi e centri faro nelle zone rurali e urbane, promuovendo lo sviluppo di un quadro armonizzato di monitoraggio del suolo e aumentando la consapevolezza dell'importanza del suolo. Tra le altre politiche e gli altri programmi dell'Unione che prevedono obiettivi che contribuiscono a suoli sani figurano la politica agricola comune (PAC), i fondi della politica di coesione, il programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE), istituito dal regolamento (UE) 2021/783 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹¹⁾, Orizzonte Europa, lo strumento di sostegno tecnico, istituito dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹²⁾, il dispositivo per la ripresa e la resilienza, istituito dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹³⁾ e il programma InvestEU, istituito dal regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁴⁾. Dal momento che l'obiettivo di fare in modo che tutti i suoli nell'Unione siano in condizioni sane è di interesse comune, è necessario aumentare la mobilitazione di risorse, compreso il capitale privato, e rafforzare la cooperazione con le pertinenti istituzioni finanziarie, come la Banca europea per gli investimenti, al fine di sostenere la salute del suolo e la resilienza del suolo.
- (14) Nella strategia dell'UE per il suolo per il 2030 la Commissione aveva annunciato che avrebbe presentato una proposta legislativa sulla salute del suolo per realizzare gli obiettivi della strategia e quindi conseguire una buona salute del suolo in tutta l'Unione entro il 2050. Nella risoluzione del 28 aprile 2021 sulla protezione del suolo il Parlamento europeo ha sottolineato l'importanza di proteggere il suolo e di promuovere la salubrità dei suoli nell'Unione, tenendo conto del persistere del degrado del suolo nonostante l'azione limitata e diseguale in alcuni Stati membri. Il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a elaborare un quadro giuridico comune a livello dell'UE, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà, per la protezione e l'uso sostenibile del suolo, che affronti tutte le principali minacce per il suolo. Significativamente, il Parlamento europeo ha sottolineato i rischi derivanti dall'assenza di condizioni di parità per il funzionamento del mercato interno e il forte potenziale di un quadro giuridico comune sul suolo per stimolare la concorrenza leale nel settore privato, sviluppare soluzioni innovative e know-how nonché rafforzare l'esportazione di tecnologie al di fuori dell'Unione.
- (15) Nelle conclusioni del 23 ottobre 2020 il Consiglio ha sostenuto la Commissione nell'intensificazione degli sforzi tesi a una migliore protezione dei suoli e della biodiversità dei suoli in quanto risorsa non rinnovabile di importanza vitale.

⁽⁹⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2093/oj>).

⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/695/oj>).

⁽¹¹⁾ Regolamento (UE) 2021/783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE), e abroga il regolamento (UE) n. 1293/2013 (GU L 172 del 17.5.2021, pag. 53, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/783/oj>).

⁽¹²⁾ Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/240/oj>).

⁽¹³⁾ Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17), ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/241/oj>).

⁽¹⁴⁾ Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/523/oj>).

- (16) Il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁵⁾ stabilisce l'obiettivo vincolante della neutralità climatica nell'Unione entro il 2050 e successivamente delle emissioni negative, da conseguire assegnando la priorità a riduzioni rapide e prevedibili delle emissioni e, nel contempo, potenziando gli assorbimenti dai pozzi naturali. La gestione sostenibile del suolo si traduce in un aumento del sequestro del carbonio e, nella maggior parte dei casi, in benefici collaterali per gli ecosistemi e la biodiversità. La comunicazione della Commissione del 15 dicembre 2021 dal titolo «Cicli del carbonio sostenibili» ha sottolineato la necessità di identificare in modo chiaro e trasparente le attività che assorbono inequivocabilmente carbonio dall'atmosfera, come ad esempio, un quadro dell'Unione per la certificazione degli assorbimenti di carbonio dagli ecosistemi naturali, suoli compresi. Inoltre, il regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁶⁾ non solo considera il carbonio nel suolo determinante per raggiungere gli obiettivi intermedi sul percorso verso un'Europa climaticamente neutra, ma invita anche gli Stati membri a predisporre un sistema per il monitoraggio degli stock di carbonio nel suolo che utilizzi, tra l'altro, la serie di dati sull'uso o copertura del suolo del programma di indagine statistica LUCAS (*Land Use/Cover Area frame statistical Survey*).
- (17) La strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici ha sottolineato che nell'entroterra l'utilizzo di soluzioni basate sulla natura, tra cui il recupero della funzione di assorbimento dei suoli, rafforzerà l'approvvigionamento di acqua pulita e dolce, ridurrà le conseguenze delle inondazioni e attenuerà gli effetti della siccità. È importante massimizzare la capacità del suolo di trattenere e depurare l'acqua e ridurre l'inquinamento.
- (18) Il piano d'azione verso l'inquinamento zero definisce la visione per il 2050: l'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo è ridotto a livelli che non sono più considerati nocivi per la salute e per gli ecosistemi naturali e che rispettano limiti sostenibili per il nostro pianeta, così da creare un ambiente privo di sostanze tossiche.
- (19) La comunicazione della Commissione del 23 marzo 2022 dal titolo «Proteggere la sicurezza alimentare e rafforzare la resilienza dei sistemi alimentari» ha sottolineato che la sostenibilità alimentare è fondamentale per la sicurezza alimentare. Suoli sani rendono il sistema alimentare dell'Unione più resiliente e sono alla base di un'alimentazione nutriente in quantità sufficiente.
- (20) È necessario stabilire misure per il monitoraggio, la valutazione e il sostegno della salute e della resilienza del suolo armonizzati a livello di Unione, nonché per la gestione dei siti contaminati, al fine di conseguire suoli sani entro il 2050, mantenerli in condizioni sane e realizzare gli obiettivi dell'Unione in materia di clima e biodiversità, prevenire e combattere la siccità e le catastrofi naturali, proteggere la salute umana e garantire la sicurezza alimentare.
- (21) I suoli ospitano oltre il 25 % della biodiversità e sono il secondo più grande comparto di carbonio del pianeta. Grazie alla capacità di catturare e stoccare il carbonio, i suoli sani contribuiscono a conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di cambiamenti climatici. La biodiversità del suolo comprende microrganismi, tra cui batteri, funghi, protisti e nematodi, nonché organismi più grandi, come lombrichi e insetti, e radici delle piante, che contribuiscono collettivamente alla diversità ecologica e funzionale degli ecosistemi del suolo. Suoli sani offrono inoltre un habitat favorevole agli organismi e sono indispensabili per migliorare la biodiversità e la stabilità dei relativi ecosistemi. La biodiversità è capillarmente interconnessa sotto e sopra il suolo e interagisce in relazioni mutualistiche tra specie, ad esempio, i funghi micorrizici che collegano le radici delle piante. Pertanto, è opportuno riconoscere l'importanza della raccolta e dell'analisi di informazioni sulla presenza di batteri e funghi nel suolo come anche fare in modo che fungano da base per la potenziale futura espansione del monitoraggio della biodiversità.
- (22) La materia organica del suolo è fondamentale per la fornitura dei servizi e delle funzioni ecosistemici del suolo, in quanto riduce il degrado, l'erosione e la compattazione del suolo e, nel contempo, aumenta le capacità del suolo in termini di tamponamento, ritenzione, infiltrazione idrica e scambio cationico. La materia organica del suolo può migliorare non solo la stabilità strutturale dei suoli, ma anche lo sviluppo della biomassa, incrementando peraltro la resa delle colture. Inoltre, la materia organica del suolo incide positivamente sulla biodiversità del suolo e può aumentare la quantità di carbonio sequestrato nei suoli e, di conseguenza, le riserve di carbonio organico nel suolo, contribuendo in tal modo alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi.

⁽¹⁵⁾ Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1119/oj>).

⁽¹⁶⁾ Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/841/oj>).

- (23) Inondazioni, incendi boschivi ed eventi meteorologici estremi sono rischi di catastrofi naturali che destano la massima preoccupazione in tutta Europa. Si osserva che, in tutta l'Unione, le preoccupazioni legate a siccità e carenza idrica sono in rapido aumento. Nel 2020 gli Stati membri che hanno considerato siccità e carenza idrica rischi emergenti o rischi di catastrofi legate al clima sono stati 24 rispetto a soltanto 11 nel 2015. I suoli sani sono determinanti per assicurare la resilienza di fronte a siccità e catastrofi naturali. Le pratiche che migliorano la ritenzione idrica e la disponibilità di nutrienti nei suoli, la struttura del suolo, la biodiversità del suolo e il sequestro del carbonio aumentano la resilienza degli ecosistemi, delle piante e delle colture per sopportare — e riprendersi da — siccità, catastrofi naturali, ondate di calore ed eventi meteorologici estremi che in futuro diventeranno più frequenti a causa dei cambiamenti climatici. Al contrario, senza un'adeguata gestione del suolo, la siccità e le catastrofi naturali degradano il suolo e lo rendono insalubre. Il miglioramento della salute del suolo contribuisce ad attenuare gli incidenti mortali e le perdite economiche associati a eventi estremi legati al clima, che, tra il 1980 e il 2021, hanno causato nell'Unione oltre 182 000 vittime e sono costati circa 560 miliardi di EUR.
- (24) La salute del suolo contribuisce direttamente alla salute e al benessere delle persone. Suoli sani offrono alimenti sicuri e nutrienti e sono in grado di filtrare i contaminanti, preservando in tal modo la qualità dell'acqua potabile. La contaminazione del suolo può nuocere alla salute umana tramite ingestione, inalazione o contatto cutaneo. L'esposizione dell'uomo alla comunità microbica di un suolo sano favorisce lo sviluppo del sistema immunitario e della resistenza a determinate malattie e allergie. Suoli sani favoriscono la crescita di alberi, fiori, erba e creano infrastrutture verdi che offrono valore estetico, benessere e una migliore qualità della vita.
- (25) Il degrado del suolo incide sulla fertilità del suolo, sulle rese, sulla resistenza ai parassiti e sulla qualità nutrizionale degli alimenti. Poiché il 95 % degli alimenti è prodotto direttamente o indirettamente nel suolo e la popolazione mondiale continua ad aumentare, è fondamentale che questa risorsa naturale limitata resti sana ai fini della sicurezza alimentare a lungo termine e della produttività e redditività dell'agricoltura dell'Unione. È importante mantenere o migliorare la salute del suolo e così contribuire alla sostenibilità e alla resilienza del sistema alimentare.
- (26) L'obiettivo ambizioso a lungo termine della direttiva è conseguire suoli sani entro il 2050. Alla luce delle limitate conoscenze sulle condizioni dei suoli e sull'efficacia e i costi delle misure per rigenerarne la salute, la presente direttiva punta a istituire un quadro di monitoraggio del suolo e a valutare la situazione dei suoli in tutta l'Unione. La presente direttiva riguarda inoltre il sostegno della salute e della resilienza del suolo nonché della valutazione e gestione dei rischi posti dai siti contaminati. Tuttavia, la direttiva non impone agli Stati membri l'obbligo di conseguire suoli sani entro il 2050 e non fissa traguardi intermedi. Una volta disponibili i risultati della prima valutazione della salute del suolo e la relativa analisi delle tendenze, la Commissione dovrebbe fare il punto dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi della presente direttiva e valutare la necessità di eventuali modifiche.
- (27) Per far fronte alle pressioni sui suoli e sostenere la salute e la resilienza del suolo è necessario tenere conto di talune caratteristiche, ossia la varietà dei tipi di suolo, le specificità locali e le condizioni climatiche come anche l'uso o la copertura del suolo. È pertanto opportuno che gli Stati membri istituiscano distretti del suolo e unità di suolo. I distretti del suolo dovrebbero riflettere i territori amministrativi sotto la responsabilità di strutture di governance adeguate e coprire una o più unità di suolo intere. A loro volta, le unità di suolo dovrebbero riflettere un certo grado di omogeneità di tali caratteristiche, per il monitoraggio e la valutazione della salute del suolo in tutto il territorio degli Stati membri. Le unità di suolo dovrebbero essere sotto la responsabilità di tali strutture di governance, il che consentirebbe agli Stati membri di assicurare che il monitoraggio e la valutazione della salute del suolo siano effettuati correttamente e che il sostegno della salute e della resilienza del suolo sia conforme ai requisiti stabiliti dalla presente direttiva.

- (28) Per configurare l'indagine per campione volta al monitoraggio del suolo, gli Stati membri dovranno tenere conto dei rispettivi distretti del suolo e unità di suolo. Al fine di garantire un livello sufficiente di armonizzazione tra gli Stati membri, è opportuno fissare una serie di criteri minimi per definire le unità di suolo a livello di Unione, tenendo conto quanto meno del tipo di suolo e dell'uso del suolo. A tal fine, potrebbe essere utilizzata la mappa delle regioni di suolo dell'Unione europea e dei paesi limitrofi con scala 1:5 000 000, pubblicata dall'Istituto federale delle geoscienze e delle risorse naturali (*Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe* - BGR), in collaborazione con il Centro comune di ricerca (*Joint Research Centre* - JRC). Tale mappa si basa sui tipi di suolo definiti nella base di riferimento mondiale per le risorse pedologiche, sotto il coordinamento dell'Unione internazionale di scienza del suolo, nonché su dati di base pienamente comparabili e armonizzati a livello continentale relativi, ad esempio, a clima, topografia, rilievo, geologia e vegetazione. Per quanto riguarda l'uso del suolo, le categorie definite nel regolamento (UE) 2018/841 e nelle linee guida del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (*Intergovernmental Panel on Climate Change* - IPCC) fungono da base armonizzata per la comunicazione sull'uso del suolo. Pertanto, al fine di delineare le unità di suolo, gli Stati membri dovrebbero tenere conto almeno dei distretti del suolo, nonché delle regioni di suolo e delle categorie di uso del suolo. In ragione della variabilità territoriale delle proprietà del suolo e dell'uso del suolo, un'unità di suolo può essere costituita da zone non adiacenti. Inoltre, nel delineare le unità di suolo, possono essere prese in considerazione le condizioni climatiche e ambientali. Se disponibili, si potrebbero utilizzare informazioni più dettagliate o aggiornate a livello di Unione, nazionale o subnazionale. Nel determinare le proprie unità di suolo, gli Stati membri possono basarsi su dati supplementari disponibili relativi a clima, zone ambientali o bacini idrografici. In tale contesto, la relazione n. 2281 di Alterra dal titolo «Descriptions of the European Environmental Zones and Strata» (descrizioni delle zone e degli strati ambientali europei) del gennaio 2012 è particolarmente pertinente in quanto contiene serie di dati sulla classificazione generica della stratificazione ambientale dell'Europa, aggregate in zone ambientali, che possono essere utilizzate dagli Stati membri ai fini della determinazione delle unità di suolo.
- (29) Al fine di assicurare una governance adeguata in materia di suolo, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a designare le autorità competenti, al livello appropriato, per l'adempimento degli obblighi previsti dalla presente direttiva, comprese una o più autorità competenti per ciascun distretto del suolo. Gli Stati membri dovrebbero poter designare altre autorità competenti al livello opportuno, anche nazionale o subnazionale. È essenziale che gli Stati membri forniscano alla Commissione informazioni aggiornate sulle autorità competenti designate.
- (30) Gli Stati membri dovrebbero poter designare l'opportuna autorità competente per l'adempimento, presso siti militari, degli obblighi previsti dalla presente direttiva. Inoltre, i dati e le informazioni che riguardano siti militari non dovrebbero essere divulgati se la loro divulgazione reca pregiudizio alla sicurezza pubblica o alla difesa nazionale. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a non rendere accessibili al pubblico dati e informazioni la cui divulgazione recherebbe pregiudizio alla sicurezza pubblica o la difesa nazionale, nemmeno attraverso il portale digitale dei dati sulla salute del suolo istituito dalla Commissione e dall'Agenzia europea dell'ambiente (AEA), o il registro nazionale dei siti potenzialmente contaminati e dei siti contaminati istituito dagli Stati membri, e dovrebbero essere autorizzati a non comunicare tali dati e informazioni alla Commissione e all'AEA.
- (31) Per disporre di un'interpretazione comune di «sanità del suolo», è necessario stabilire un insieme minimo comune di criteri misurabili il cui mancato rispetto comporterebbe una perdita critica della capacità del suolo di funzionare come sistema vivente essenziale e di fornire servizi ecosistemici. I criteri dovrebbero riflettere il livello aggiornato di scienza del suolo usandolo come base.
- (32) Per descrivere il degrado del suolo occorre stabilire descrittori del suolo comuni che possano essere misurati o stimati. Anche se vi è una notevole varietà tra tipi di suolo, condizioni climatiche e usi del suolo, le attuali conoscenze scientifiche consentono di stabilire criteri a livello di Unione per alcuni di tali descrittori del suolo. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero poter adattare i criteri per alcuni di tali descrittori del suolo in base a specificità nazionali o a condizioni locali e definire i criteri per altri descrittori per i quali non è al momento possibile stabilire criteri comuni a livello di Unione. Per quanto riguarda i descrittori del suolo per i quali non è ancora possibile stabilire criteri chiari che consentano di distinguere tra condizione sana e non sana del suolo, il loro monitoraggio e valutazione faciliteranno il possibile sviluppo di tali criteri in futuro.

- (33) I criteri per determinare la sanità del suolo dei descrittori del suolo dovrebbero essere suddivisi in valori obiettivo sostenibili non vincolanti e in valori guida operativi. I valori obiettivo sostenibili non vincolanti dovrebbero riflettere l'obiettivo ambizioso a lungo termine della presente direttiva e non imporre l'obbligo di agire. Tali valori obiettivo sostenibili non vincolanti dovrebbero riflettere, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, la situazione ideale in cui la capacità dei suoli di fornire servizi ecosistemici non diminuirà e non sarà arrecato alcun danno significativo alla salute umana o all'ambiente. Tuttavia, tenendo presente la necessità di efficienza e le limitate risorse disponibili, e al fine di rispecchiare le condizioni locali, sono necessari valori guida operativi fissati dagli Stati membri. Tali valori guida operativi dovrebbero attivare un sostegno teso a conseguire la salute del suolo e la resilienza del suolo. Per ciascun aspetto di degrado del suolo dovrebbero essere fissati uno o più valori guida operativi proporzionali e raggiungibili. La definizione di valori guida a livello nazionale farà in modo che le condizioni e le pratiche locali, l'uso del suolo e le politiche attuali possano essere presi pienamente in considerazione. Gli Stati membri potrebbero decidere di fissare il valore guida operativo per uno o più aspetti di degrado del suolo allo stesso livello del valore obiettivo sostenibile non vincolante per tali aspetti di degrado del suolo. La Commissione dovrebbe sostenere gli Stati membri nella definizione dei valori obiettivo sostenibili non vincolanti e dei valori guida operativi.
- (34) Alcuni suoli presentano caratteristiche particolari: sono atipici per natura e costituiscono habitat rari per la biodiversità, oppure sono paesaggi unici o sono stati fortemente modificati dagli esseri umani e potrebbero contenere tracce tangibili della storia umana. Tali caratteristiche dovrebbero essere prese in considerazione nella definizione di suoli sani e dei requisiti per conseguire la sanità del suolo.
- (35) Analogamente all'ambizioso obiettivo a lungo termine della direttiva di conseguire suoli sani entro il 2050, e nell'ottica di contribuire agli obiettivi della strategia dell'UE per il suolo per il 2030 e, in particolare, all'obiettivo «consumo netto di suolo pari a zero», la presente direttiva mira altresì ad adottare un approccio graduale alla questione del consumo di suolo. Per contribuire a tale obiettivo a lungo termine, è importante valutare i vari processi di consumo di suolo e puntare a ridurre e mitigarne l'impatto sulla salute del suolo e sui servizi ecosistemici. La presente direttiva mira pertanto a istituire un quadro di monitoraggio del suolo per gli aspetti più visibili di consumo di suolo, vale a dire l'impermeabilizzazione del suolo e la rimozione del suolo, avvalendosi degli strumenti già disponibili a livello di Unione attraverso i servizi forniti nell'ambito della componente Copernicus del programma spaziale dell'Unione, istituito dal regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁷⁾ («servizi Copernicus»), integrati all'occorrenza dai dati nazionali del telerilevamento e dagli inventari nazionali. L'obiettivo è quello di disporre di un'interpretazione comune in materia di impermeabilizzazione del suolo e rimozione del suolo e avviare riflessioni preliminari a livello nazionale, sulla base di dati attendibili.
- (36) Fatti salvi la competenza degli Stati membri in materia di fiscalità e il principio «chi inquina paga», le disposizioni relative al monitoraggio della salute del suolo di cui al capo II della presente direttiva non dovrebbero essere intese come un onere finanziario per i proprietari e i gestori di terreni diversi dagli Stati membri e dalle autorità competenti.
- (37) Il suolo è una risorsa limitata, soggetta a concorrenza sempre crescente per usi diversi. Il consumo di suolo è un processo che provoca una modifica dell'uso del suolo e delle caratteristiche del suolo. Può essere visto come un concetto generale suddivisibile in molteplici aspetti. Il primo aspetto del consumo di suolo riguarda il cambiamento di uso del suolo con il passaggio dall'uso per terreni naturali e seminaturali all'uso per insediamenti. Il secondo aspetto del consumo di suolo riguarda l'artificializzazione del suolo causata dall'alterazione durevole dei componenti del suolo e delle caratteristiche del suolo, con conseguente perdita della capacità del suolo di fornire servizi ecosistemici. L'artificializzazione del suolo può essere ulteriormente suddivisa in tre processi principali, vale a dire l'impermeabilizzazione del suolo, la rimozione del suolo e altri tipi di artificializzazione del suolo. L'impermeabilizzazione del suolo corrisponde a una copertura del suolo con materiali artificiali, completamente o parzialmente impermeabili. Gli edifici sono un esempio di copertura impermeabile del suolo, mentre i binari dei treni costruiti con materiali permeabili sono un tipo di copertura parzialmente impermeabile del suolo. Le strade, le aree di smaltimento dei rifiuti e le discariche potrebbero essere considerate altri esempi di impermeabilizzazione del suolo. La rimozione del suolo consiste nella rimozione temporanea o a lungo termine dello strato superficiale del suolo e, talvolta, del sottosuolo in una data area. Avviene, ad esempio, durante i lavori di costruzione, l'estrazione mineraria a cielo aperto o l'estrazione in cava. Vi sono altri tipi, meno visibili, di artificializzazione del suolo quali la stabilizzazione e la compattazione intenzionali del suolo, la modifica degli strati del suolo o del sottosuolo con l'inclusione di materiali artificiali o la parziale copertura del suolo con materiali compositi. I sottotipi di artificializzazione del suolo più visibili e con il maggiore impatto, vale a dire l'impermeabilizzazione del suolo e la rimozione del suolo, sono i più facili da monitorare, soprattutto attraverso il telerilevamento e l'apprendimento automatico. Pertanto, l'impermeabilizzazione del suolo e la rimozione del suolo dovrebbero essere monitorati unitamente ai loro effetti sulla capacità del suolo di fornire servizi ecosistemici.

⁽¹⁷⁾ Regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 69, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/696/oj>).

- (38) Tra gli aspetti del consumo di suolo, la crescita degli insediamenti è un processo, spesso determinato da esigenze di sviluppo economico, che comporta un cambiamento di uso del suolo da aree naturali e seminaturali, tra cui boschi protetti, formazioni erbose naturali, torbiere, terreni agricoli e forestali, giardini e parchi, a insediamenti, ad esempio nell'ambito dello sviluppo urbano. Gli insediamenti, descritti nel regolamento (UE) 2018/841, comprendono tutti i terreni sviluppati, vale a dire infrastrutture residenziali, logistiche, commerciali e produttive di qualsiasi dimensione, tranne se rientrano già in altre categorie di utilizzo del suolo. Comprendono anche terreni, vegetazione perenne erbacea, come tappeti erbosi e piante da giardino, e alberi negli insediamenti rurali, nei giardini privati e nelle aree urbane. In particolare, il consumo di suolo agricolo ai fini di insediamento spesso incide sulla funzione del suolo relativa all'approvvigionamento alimentare. Tali cambiamenti di uso del suolo precedono spesso taluni altri aspetti del consumo di suolo, in particolare l'impermeabilizzazione del suolo, ed è dunque importante monitorarli per poter prevedere almeno in parte il processo di impermeabilizzazione del suolo. Occorre altresì notare che gli insediamenti non sono sempre completamente impermeabilizzati. Al contrario, un numero significativo di aree urbane vanta tuttora grandi quantità di suolo non impermeabilizzato, in alcune aree urbane anche oltre il 50 % della superficie. Pertanto, tale indicatore relativo a tale aspetto del consumo di suolo di per sé non basta per monitorare appieno la questione del consumo di suolo nel suo complesso, poiché non distingue tra suoli impermeabilizzati e suoli non impermeabilizzati e rende invisibili le aree verdi all'interno degli insediamenti, rendendo più difficile il loro monitoraggio e la loro gestione sostenibile.
- (39) I suoli negli insediamenti che non sono impermeabilizzati, soprattutto nelle aree urbane densamente popolate, sono importanti per il monitoraggio e la gestione sostenibile tanto quanto qualsiasi altro suolo, poiché forniscono comunque servizi ecosistemici essenziali per il mantenimento di una buona qualità della vita all'interno delle aree urbane. Un'ampia gamma di problematiche ambientali sono presenti e si concentrano in una superficie relativamente piccola in aree urbane densamente popolate. Tali problematiche possono includere, tra l'altro, un tasso più elevato di siti contaminati a causa di attività industriali precedenti, un maggiore rischio di inondazioni a causa dell'impermeabilizzazione del suolo, una maggiore prevalenza di isole di calore e un accesso più limitato alle aree verdi, fondamentali per il benessere mentale e fisico. Proprio perché affrontano tali problematiche specifiche, i servizi ecosistemici del suolo forniti da suoli sani nelle aree urbane possono avere un impatto positivo molto forte su moltissime persone e la loro importanza non dovrebbe essere sottovalutata. Gli spazi verdi urbani, sia pubblici che privati, contribuiscono anche alla «rete blu-verde» e alla biodiversità e costituiscono un elemento chiave nell'ambito di altre politiche ambientali. Ciò è altresì in linea con l'articolo 8 del regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁸⁾ sul ripristino degli ecosistemi urbani, che riflette la necessità per gli Stati membri di mantenere e aumentare la superficie degli spazi verdi urbani.
- (40) L'impermeabilizzazione del suolo e la rimozione del suolo, in quanto aspetti di artificializzazione del suolo nell'ambito del consumo di suolo, si differenziano dalla crescita degli insediamenti, poiché non costituiscono necessariamente un cambiamento di uso del suolo, bensì un cambiamento concreto e misurabile della copertura del suolo e delle caratteristiche del suolo. L'impermeabilizzazione del suolo e la rimozione del suolo possono causare la perdita spesso irreversibile della capacità del suolo di fornire servizi ecosistemici vitali, come la produzione di alimenti e biomassa, il mantenimento dei cicli dell'acqua e dei nutrienti, una base per la biodiversità o lo stoccaggio del carbonio. L'impermeabilizzazione del suolo espone gli insediamenti umani a picchi di inondazioni più alti e a effetti di isole di calore più intensi.
- (41) Per quanto riguarda i siti di produzione di energia rinnovabile, gli Stati membri possono qualificare il suolo come impermeabilizzato, come suolo in una zona che è stata sottoposta a rimozione del suolo o come suolo che non è stato impermeabilizzato né si trova in una zona che è stata sottoposta a rimozione del suolo, a seconda del tipo di costruzione. Ad esempio, i parchi solari potrebbero presupporre o meno un'impermeabilizzazione del suolo a seconda di come è stato trattato il suolo su cui poggiano i pannelli solari. Se il suolo è ancora in grado di sostenere un ecosistema in misura sufficiente, non si considera che i parchi solari costituiscano una impermeabilizzazione del suolo. Tale valutazione dovrebbe essere effettuata sulla base dell'impatto sul suolo, indipendentemente dalla finalità o dall'aspetto della costruzione in questione. Gli inventari delle zone che presentano tali tipi di costruzioni, contenenti informazioni sul trattamento del suolo su cui poggiano, possono essere incrociati con le mappe di telerilevamento dell'impermeabilizzazione del suolo al fine di qualificare tali zone come suoli che non sono impermeabilizzati.

⁽¹⁸⁾ Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869 (GU L, 2024/1991, 29.7.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1991/oj>).

- (42) La mitigazione è essenziale per quanto riguarda l'impatto dell'impermeabilizzazione del suolo e della rimozione del suolo in generale. Pertanto, è opportuno stabilire alcuni principi per mitigare l'impatto dell'impermeabilizzazione del suolo e della rimozione del suolo, adottando un approccio basato sugli sforzi che tenga conto di un'ampia serie di buone pratiche volte a ridurre al minimo e a compensare la perdita di capacità del suolo di fornire servizi ecosistemici. Tali principi dovrebbero basarsi sulla gerarchia del consumo di suolo di cui alla strategia dell'UE per il suolo per il 2030, tenendo conto delle diverse condizioni e delle circostanze geografiche e amministrative degli Stati membri. Le disposizioni della presente direttiva concernenti il consumo di suolo non impongono nuove procedure di autorizzazione e non dovrebbero impedire l'autorizzazione di attività, anche per progetti di interesse pubblico prevalente, e non dovrebbero interferire con le decisioni di pianificazione territoriale che rientrano nelle competenze delle autorità nazionali, regionali o locali. Tali principi potrebbero riguardare un'ampia gamma di pratiche, quali la riduzione al minimo dell'impermeabilizzazione del suolo, la deimpermeabilizzazione e la ricostituzione di suoli precedentemente impermeabilizzati, la densificazione razionale delle aree urbanizzate salvaguardando gli spazi verdi, compresi gli spazi verdi urbani, e i terreni naturali, la rivitalizzazione dei siti dismessi (*brownfields*), privilegiando il consumo di suolo limitato nel tempo ed effettuando la riabilitazione del suolo al termine del consumo di suolo. Al fine di mitigare l'impatto dell'impermeabilizzazione e della rimozione del suolo nel modo più sostenibile possibile, le misure di compensazione, a seconda del servizio ecosistemico da compensare, potrebbero dover essere geograficamente quanto più vicine possibile alla fonte della perdita del servizio ecosistemico. Infatti, l'applicazione scorretta di tali principi può causare lo spostamento di aree e servizi ecosistemici verdi e di elevato valore a notevole distanza dalle aree impermeabilizzate, con una concentrazione completa di impermeabilizzazione del suolo e rimozione del suolo nelle aree interessate.
- (43) La valutazione della salute del suolo basata sulla rete di monitoraggio dovrebbe essere accurata e, nel contempo, i costi di tale monitoraggio dovrebbero essere mantenuti a livelli ragionevoli. È quindi opportuno stabilire criteri per i punti di campionamento rappresentativi delle unità di suolo che riflettono un certo grado di omogeneità delle condizioni dei diversi tipi di suolo, delle condizioni climatiche e dell'uso del suolo. È inoltre opportuno considerare la situazione specifica delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, elencate all'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che giustifica il fatto di prevedere misure specifiche a sostegno di tali regioni. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero poter adattare, ove necessario, gli obblighi in materia di monitoraggio e valutazione della salute del suolo alle caratteristiche specifiche delle proprie regioni ultraperiferiche. La griglia dei punti di campionamento dovrebbe essere determinata con metodi geostatistici, essere basata sulle unità di suolo ed essere sufficientemente fitta da fornire una stima della superficie dei suoli degradati nel territorio degli Stati membri con un margine di errore non superiore al 5 % a livello di unità di suolo. Si considera, in linea generale, che tale valore fornisca una stima statisticamente valida e la ragionevole certezza che l'obiettivo in questione sia stato raggiunto. La configurazione dell'indagine per campione relativa al monitoraggio del suolo dovrebbe basarsi sulle migliori informazioni disponibili in merito alla distribuzione delle proprietà del suolo, come i dati risultanti da precedenti indagini nazionali o subnazionali, pertinenti misurazioni effettuate dai gestori di terreni e le misurazioni realizzate ai sensi del diritto dell'Unione e internazionale o di programmi specifici, come le campagne sul suolo LUCAS o il programma di cooperazione internazionale per la valutazione e il monitoraggio degli effetti dell'inquinamento atmosferico sulle foreste (*International Co-operative Programme on Assessment and Monitoring of Air Pollution Effects on Forests - ICP Forests*). Fatti salvi gli obblighi previsti dalla presente direttiva per la gestione dei siti contaminati, i dati ottenuti dai punti di campionamento prelevati durante analisi del suolo presso siti contaminati possono essere utilizzati per la valutazione dei criteri di sanità del suolo.
- (44) Gli archivi del suolo conservano un sottoinsieme rappresentativo di campioni di suolo, il che consente di utilizzare un campione per vari scopi, compresa la ricerca, riducendo così i costi a lungo termine del monitoraggio in situ. Inoltre, grazie agli archivi del suolo è possibile rivalutare, alla luce del contesto attuale, campioni di suolo raccolti in passato, ai fini di una migliore comprensione dei cambiamenti del suolo sul lungo termine o per altri scopi di ricerca, compresa la ricerca medica. La Commissione, compresi servizi quali il JRC, e gli Stati membri dovrebbero garantire che un sottoinsieme rappresentativo di campioni di suolo sia ben conservato in archivi fisici e che restino a disposizione per ulteriori attività di ricerca e innovazione. Quando gli Stati membri procedono a tale archiviazione, un sottoinsieme rappresentativo di campioni di suolo dovrebbe essere conservato in appositi archivi del suolo per la durata di almeno due cicli di monitoraggio. Gli Stati membri dovrebbero poter decidere di trasferire un sottoinsieme rappresentativo dei loro campioni di suolo all'apposito archivio del suolo della Commissione.

- (45) La Commissione dovrebbe assistere e sostenere gli Stati membri, su loro richiesta, nel monitoraggio della salute del suolo, continuando a effettuare e migliorare il campionamento sistematico in situ e le relative misurazioni del suolo (LUCAS Suolo) nell'ambito del programma LUCAS realizzato conformemente al regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁹⁾. A tal fine, il programma LUCAS dovrebbe essere migliorato e aggiornato per allinearne pienamente ai requisiti specifici di qualità da soddisfare ai fini della presente direttiva e previo accordo degli Stati membri. Per alleviare gli oneri amministrativi e finanziari, è opportuno autorizzare gli Stati membri a tenere conto dei dati sulla salute del suolo raccolti nell'ambito del programma LUCAS. Tali dati sulla salute del suolo dovrebbero essere messi tempestivamente a disposizione degli Stati membri. Gli Stati membri che beneficiano di tale sostegno dovrebbero adottare le disposizioni giuridiche necessarie per garantire che la Commissione possa effettuare il campionamento del suolo in situ, anche su suoli di proprietà privata, nel rispetto del diritto dell'Unione o nazionale applicabile.
- (46) La Commissione sviluppa servizi di telerilevamento nel contesto di Copernicus quale programma orientato agli utenti istituito dal regolamento (UE) 2021/696, quindi a sostegno degli Stati membri. Per aumentare la tempestività e l'efficacia del monitoraggio della salute del suolo, ove opportuno, gli Stati membri dovrebbero sfruttare i dati del telerilevamento, compresi i risultati dei servizi Copernicus, ai fini del monitoraggio dei descrittori del suolo pertinenti e degli indicatori di impermeabilizzazione del suolo e di rimozione del suolo pertinenti, nonché, se del caso, ai fini della valutazione della salute del suolo. La Commissione e l'AEA dovrebbero sostenere la valutazione delle possibilità relative ai prodotti di telerilevamento del suolo, e il loro sviluppo, per assistere gli Stati membri nel monitoraggio dei descrittori del suolo pertinenti e degli indicatori di impermeabilizzazione del suolo e di rimozione del suolo pertinenti.
- (47) Basandosi sull'osservatorio dell'UE del suolo esistente e sul relativo aggiornamento, la Commissione dovrebbe istituire un portale digitale dei dati sulla salute del suolo che sia compatibile con la strategia dell'UE per i dati, delineata nella comunicazione del 19 febbraio 2020 dal titolo «Una strategia europea per i dati», e con gli spazi dei dati dell'UE. Il portale digitale dei dati sulla salute del suolo dovrebbe fungere da punto d'accesso ai dati sul suolo provenienti da varie fonti, in forma aggregata a livello di unità di suolo o, se del caso, a un livello più dettagliato, purché non sia possibile individuare i singoli valori o l'ubicazione dei campioni georeferenziati sottostanti. Il portale dovrebbe contenere principalmente tutti i dati raccolti dagli Stati membri e dalla Commissione a norma della presente direttiva. Il trattamento di tali dati e il relativo accesso, anche a fini scientifici, dovrebbero essere conformi al pertinente diritto dell'Unione, quali le direttive 2003/4/CE ⁽²⁰⁾, 2007/2/CE ⁽²¹⁾, (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²²⁾, nonché il regolamento (UE) 2023/2854 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²³⁾ e il regolamento (CE) n. 223/2009. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero poter riesaminare i dati sulla salute del suolo e chiedere la correzione di eventuali errori prima che tali dati siano resi pubblici attraverso il portale digitale dei dati sulla salute del suolo. Inoltre, dovrebbe essere possibile integrare nel portale, su base volontaria, altri dati pertinenti sul suolo raccolti dagli Stati membri o da altre parti, in particolare i dati derivanti dai progetti nell'ambito di Orizzonte Europa e della missione dell'UE «Un patto europeo per i suoli», se soddisfano determinati requisiti in termini di formato e specifiche. La Commissione dovrebbe specificare tali requisiti mediante atti di esecuzione.
-
- ⁽¹⁹⁾ Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/223/oj>).
- ⁽²⁰⁾ Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2003/4/oj>).
- ⁽²¹⁾ Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2007/2/oj>).
- ⁽²²⁾ Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1024/oj>).
- ⁽²³⁾ Regolamento (UE) 2023/2854 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, riguardante norme armonizzate sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sui dati) (GU L, 2023/2854 del 22.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2854/oj>).

- (48) È altresì necessario armonizzare i sistemi di monitoraggio del suolo usati negli Stati membri e sfruttare le sinergie tra i sistemi dell'Unione e quelli nazionali per disporre di una maggiore compatibilità dei dati in tutta l'Unione. È molto importante garantire la qualità e la comparabilità delle misurazioni del suolo attraverso l'applicazione di pratiche del sistema di gestione della qualità da parte dei laboratori interessati. Per ridurre al minimo l'onere amministrativo a carico dei laboratori, uno Stato membro potrebbe ritenere sufficiente che i laboratori abbiano l'accreditamento per una delle metodologie volte a determinare i valori dei descrittori del suolo. I laboratori o i contraenti dei laboratori che realizzano le misurazioni del suolo dovrebbero attuare le pratiche del sistema di gestione della qualità in conformità della norma EN ISO/IEC-17025. Sarebbe possibile utilizzare norme di gestione della qualità equivalenti a livello di Unione o internazionale e, se del caso, potrebbero essere ricercate sinergie con il sistema di gestione della qualità di ICP Forests.
- (49) È importante utilizzare metodologie di analisi del suolo certificate da organismi riconosciuti a livello internazionale, quali l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) e il Comitato europeo di normazione (CEN), e approvate dalla comunità mondiale dei ricercatori, a condizione che tali metodologie siano disponibili. È inoltre possibile ricorrere ad altre metodologie di analisi del suolo equivalenti, vale a dire procedure di analisi che determinano lo stesso parametro o descrittore e che hanno dimostrato di produrre risultati identici entro il margine del rispettivo coefficiente di ripetibilità (0,95). La certificazione di eventuali metodologie equivalenti dovrebbe altresì essere rilasciata da organismi riconosciuti a livello internazionale, quali l'ISO e il CEN, e tali metodologie equivalenti dovrebbero essere approvate dalla comunità mondiale dei ricercatori.
- (50) Al fine di garantire la protezione dei suoli dalla contaminazione causata da sostanze che possono comportare rischi significativi per la salute umana e contaminare l'aria, le acque superficiali, le acque sotterranee circostanti e, di conseguenza, gli oceani, è opportuno istituire meccanismi strategici per rilevare e valutare tali sostanze che destano preoccupazione. A tale proposito, per quanto riguarda la contaminazione del suolo dovrebbe essere messo a punto un approccio simile a quello usato per le acque superficiali e sotterranee, che consenta il monitoraggio e l'analisi di tali sostanze o gruppi di sostanze attraverso un elenco indicativo. Le sostanze o gruppi di sostanze da includere in tale elenco indicativo dovrebbero comprendere le sostanze che presentano rischi significativi per la salute del suolo e la resilienza del suolo, la salute umana o l'ambiente e le sostanze per le quali le informazioni disponibili indicano che potrebbero comportare un rischio significativo per il suolo, o attraverso il suolo, e per le quali i dati di monitoraggio disponibili sono insufficienti. Non dovrebbe essere previsto alcun limite massimo al numero di sostanze o gruppi di sostanze da includere nell'elenco indicativo dei contaminanti del suolo a fini di monitoraggio e analisi.
- (51) È necessario raccogliere dati sulla presenza di contaminanti del suolo che potrebbero comportare rischi per la salute umana e per l'ambiente, compresi i pesticidi, i loro metaboliti, le sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) e altri contaminanti del suolo emergenti. La presente direttiva dovrebbe pertanto fornire un quadro per l'inclusione di tali contaminanti in un elenco indicativo di contaminanti del suolo per i quali sono necessari maggiori dati di monitoraggio del suolo al fine di affrontare i rischi per la salute umana e per l'ambiente. Per quanto riguarda tali contaminanti, al fine di limitare i costi di monitoraggio, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a effettuare misurazioni su un numero limitato di punti di campionamento. La Commissione potrebbe fornire sostegno agli Stati membri effettuando misurazioni su una selezione di contaminanti del suolo di cui all'elenco indicativo dei contaminanti del suolo nell'ambito del programma LUCAS.
- (52) Le microplastiche e le nanoplastiche sono sostanze che possono rappresentare un rischio per la salute del suolo e anche per attività essenziali come la produzione agricola. La loro presenza nel suolo può avere implicazioni per la fertilità del suolo, compromettendo così la salute e il sano sviluppo delle colture. È pertanto essenziale che la presente direttiva consenta l'inclusione delle microplastiche e delle nanoplastiche nel monitoraggio dei contaminanti del suolo.
- (53) Per sfruttare al massimo i dati sulla salute del suolo generati dal monitoraggio effettuato a norma della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a facilitare l'accesso del pubblico a tali dati, in forma aggregata a livello di unità di suolo o, se del caso, a un livello più dettagliato, purché non sia possibile individuare i singoli valori o l'ubicazione dei campioni georeferenziati sottostanti. I dati riservati raccolti dalla Commissione o dagli Stati membri per produrre statistiche europee dovrebbero essere protetti conformemente alle norme e alle misure del regolamento (CE) n. 223/2009, al fine di ottenere e conservare la fiducia delle parti responsabili della fornitura di tali informazioni. Nel caso in cui la Commissione o gli Stati membri producano statistiche sulla salute del suolo, essi dovrebbero garantire che i dati riservati rispettino i principi di cui al regolamento (CE) n. 223/2009. Inoltre, al fine di tutelare la titolarità del trattamento dei dati, è importante che la divulgazione dei dati da parte della Commissione, dell'AEA o degli Stati membri avvenga solo con il consenso del proprietario dei dati. Gli Stati membri dovrebbero altresì comunicare i dati sulla salute del suolo e i risultati delle valutazioni della salute del suolo ai pertinenti portatori di interessi, quali agricoltori, silvicoltori, proprietari terrieri e autorità locali. È importante che i potenziali acquirenti e locatari di terreni ricevano, conformemente al diritto nazionale e su loro richiesta, i dati sulla salute del suolo e i risultati delle valutazioni della salute del suolo. Inoltre, i dati sulla salute del suolo resi disponibili a norma della presente direttiva possono essere utilizzati, se del caso, per il monitoraggio di aspetti relativi al suolo effettuato a norma di altre norme di diritto dell'Unione.

- (54) I risultati delle valutazioni della salute del suolo effettuate a norma della presente direttiva orienteranno il processo volto a individuare le pratiche specifiche necessarie per gestire il suolo in modo sostenibile e, di conseguenza, il sostegno che gli Stati membri dovrebbero fornire per migliorare la salute e la resilienza del suolo. Fatti salvi gli obblighi derivanti da altre normative dell'Unione e nazionali, le disposizioni della presente direttiva sul sostegno alla salute del suolo e alla resilienza del suolo non impongono obblighi aggiuntivi ai proprietari e ai gestori dei terreni. Allo stesso tempo, i gestori del suolo, i proprietari terrieri, i gestori di terreni e le autorità pertinenti dovrebbero ricevere sostegno per migliorare la salute del suolo e la resilienza del suolo. Tale sostegno dovrebbe assumere, la forma, tra l'altro, di: informazioni e consulenza sulle pratiche che migliorano la salute del suolo e la resilienza del suolo, tenendo conto delle condizioni locali del suolo; sviluppo di capacità; sensibilizzazione quanto ai benefici delle pratiche che migliorano la salute del suolo e la resilienza del suolo; promozione della ricerca e dell'innovazione; valutazione delle esigenze tecniche e finanziarie; agevolazione dell'accesso ai finanziamenti disponibili e della loro diffusione.
- (55) Gli strumenti economici, anche quelli a titolo della PAC che forniscono sostegno agli agricoltori, svolgono un ruolo cruciale nel mantenimento e nel miglioramento della salute del suolo e della resilienza del suolo e, in misura minore, dei suoli forestali. La PAC intende sostenere la salute del suolo attraverso la condizionalità, i regimi ecologici e le misure di sviluppo rurale. Il sostegno finanziario a favore di agricoltori e silvicoltori che attuano pratiche di miglioramento della salute del suolo e della resilienza del suolo può provenire anche dal settore privato. Ad esempio, i marchi di sostenibilità su base volontaria istituiti da portatori di interessi privati nei settori alimentare, del legno, delle bioindustrie e dell'energia possono tenere conto dei contributi di agricoltori e silvicoltori per migliorare la salute e la resilienza del suolo conformemente alla presente direttiva. Tali marchi potrebbero consentire ai produttori di alimenti, di legname e altri produttori di biomassa che seguono tali pratiche nella loro produzione di tenerne conto nel valore dei loro prodotti. I laboratori viventi e i centri faro della missione dell'UE «Un patto europeo per i suoli» forniranno finanziamenti supplementari per una rete di siti in cui testare, dimostrare e sviluppare soluzioni, in condizioni reali, anche in materia di carbonicoltura. Fatto salvo il principio «chi inquina paga», gli Stati membri dovrebbero fornire sostegno e consulenza ai proprietari, ai gestori e agli utilizzatori dei terreni interessati dalle misure adottate a norma della presente direttiva, tenendo conto, in particolare, delle esigenze e delle capacità limitate delle piccole e medie imprese.
- (56) A norma del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁴⁾, nei piani strategici della PAC gli Stati membri devono descrivere in che modo l'architettura ambientale e climatica dei piani è intesa a contribuire e conformarsi agli obiettivi nazionali a lungo termine stabiliti o derivanti dagli atti legislativi elencati nell'allegato XIII del medesimo regolamento.
- (57) Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a monitorare attentamente l'impatto del sostegno della salute del suolo e della resilienza del suolo, tenendo conto delle nuove conoscenze derivanti dalla ricerca e dall'innovazione. Si attendono contributi preziosi in tal senso dalla missione dell'UE «Un patto europeo per i suoli», in particolare dai laboratori viventi e dalle attività a sostegno del monitoraggio del suolo, dell'istruzione in materia di suolo e della partecipazione dei cittadini.
- (58) La rigenerazione del suolo riporta i suoli degradati a una condizione sana. Nel contesto della rigenerazione del suolo, si può tener conto dei risultati delle valutazioni della salute del suolo ed è opportuno adeguare le misure di rigenerazione alle caratteristiche specifiche della situazione, del tipo, dell'uso e dello stato del suolo nonché alle condizioni locali, climatiche e ambientali. Nel caso di aree che presentano impermeabilizzazione o rimozione del suolo, il recupero della capacità dei suoli di fornire servizi ecosistemici richiede innanzitutto la ricostituzione del suolo, al fine di conseguire un livello di funzionamento del suolo e di fornitura di servizi ecosistemici che si avvicini il più possibile al suo funzionamento naturale e al suo livello ottimale di fornitura di servizi ecosistemici.

⁽²⁴⁾ Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj>).

- (59) Per garantire sinergie tra le diverse misure adottate a norma di altri atti del diritto dell'Unione che potrebbero incidere sulla salute del suolo, gli Stati membri dovrebbero provvedere a che le attività a sostegno della salute e della resilienza del suolo siano coerenti con: i piani nazionali di ripristino preparati in conformità del regolamento (UE) 2024/1991; le strategie e i piani d'azione nazionali in materia di biodiversità elaborati conformemente all'articolo 6 della convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica; i piani strategici della PAC che gli Stati membri devono redigere conformemente al regolamento (UE) 2021/2115; i codici di buona pratica agricola e i programmi d'azione per le zone vulnerabili designate adottati in conformità della direttiva 91/676/CEE del Consiglio⁽²⁵⁾; le misure di conservazione e il quadro di azioni elencate per priorità stabiliti per i siti Natura 2000 in conformità della direttiva 92/43/CEE del Consiglio⁽²⁶⁾; le misure volte a conseguire un buono stato ecologico e un buono stato chimico dei corpi idrici che figurano nei piani di gestione dei bacini idrografici preparati in conformità della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁷⁾; le misure di gestione del rischio di alluvioni stabilite in conformità della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁸⁾; i piani di gestione della siccità promossi nella strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici; i programmi d'azione nazionali stabiliti conformemente all'articolo 10 della convenzione delle Nazioni Unite contro la desertificazione; gli obiettivi stabiliti a norma dei regolamenti (UE) 2018/841 e (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁹⁾; i piani nazionali integrati per l'energia e il clima stabiliti in conformità del regolamento (UE) 2018/1999⁽³⁰⁾; i programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico elaborati a norma della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³¹⁾; le valutazioni del rischio e la pianificazione della gestione dei rischi di catastrofe stabilite in conformità della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³²⁾; i piani d'azione nazionali adottati conformemente all'articolo 4 della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³³⁾, nonché le valutazioni dell'impatto ambientale eseguite ai sensi della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁴⁾. Le attività che sostengono la salute e la resilienza del suolo dovrebbero essere integrate, per quanto possibile, nei programmi, codici, quadri di azione, obiettivi, piani e misure di cui sopra nella misura in cui contribuiscono a raggiungerne gli obiettivi. Di conseguenza, gli indicatori e i dati pertinenti, quali gli indicatori di risultato relativi al suolo di cui al regolamento (UE) 2021/2115 e i dati statistici sugli input e sugli output agricoli comunicati a norma del regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁵⁾, dovrebbero essere accessibili alle autorità competenti al fine di incrociare tali dati e indicatori e poter così ottenere una valutazione quanto più accurata possibile dell'efficacia delle misure scelte.

⁽²⁵⁾ Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1991/676/oj>).

⁽²⁶⁾ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj>).

⁽²⁷⁾ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2000/60/oj>).

⁽²⁸⁾ Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (GU L 288 del 6.11.2007, pag. 27, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2007/60/oj>).

⁽²⁹⁾ Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/842/oj>).

⁽³⁰⁾ Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1999/oj>).

⁽³¹⁾ Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2016/2284/oj>).

⁽³²⁾ Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2013/1313/oj>).

⁽³³⁾ Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2009/128/oj>).

⁽³⁴⁾ Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2011/92/oj>).

⁽³⁵⁾ Regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, relativo alle statistiche sugli input e sugli output agricoli, che modifica il regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione e che abroga i regolamenti (CE) n. 1165/2008, (CE) n. 543/2009 e (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/16/CE del Consiglio (GU L 315 del 7.12.2022, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2379/oj>).

- (60) I siti contaminati sono spesso il lascito di decenni di attività nell'Unione, come attività industriali o militari, e possono comportare rischi per la salute umana e per l'ambiente, oggi e in futuro. È quindi necessario innanzitutto individuare e analizzare i siti potenzialmente contaminati e, successivamente, qualora la contaminazione sia confermata, valutare i rischi del sito contaminato e prendere le misure per far fronte a quelli inaccettabili. In tale contesto, è essenziale considerare anche l'impatto dei siti contaminati sulle matrici ambientali diversi dal suolo, come le acque sotterranee o superficiali. Alcune di tali attività, come l'uso di impianti di stoccaggio sotterraneo di sostanze pericolose, potrebbero aver avuto luogo nel substrato roccioso o nel materiale parentale. In caso di perdite in tali impianti di stoccaggio sotterraneo, è possibile che i contaminanti si siano spostati nel substrato roccioso o nel materiale parentale, e molto probabilmente non si troveranno nel suolo. Tuttavia, i contaminanti potrebbero diffondersi e avere così un impatto sulla salute umana o sull'ambiente. Pertanto, se tali attività sono svolte in siti potenzialmente contaminati, sarà necessario analizzare il substrato roccioso o il materiale parentale nelle vicinanze per verificare se l'attività abbia causato una contaminazione che ha un impatto sulla salute umana o sull'ambiente.
- (61) L'analisi del suolo deve determinare se un sito potenzialmente contaminato sia di fatto contaminato e se la contaminazione presenti un rischio per la salute umana o per l'ambiente. Nell'ambito dell'analisi del suolo, la presente direttiva non richiede l'analisi di descrittori del suolo diversi dalla contaminazione del suolo. Poiché l'uso del suolo può variare nel tempo, è importante che le informazioni sulla contaminazione restino accessibili al pubblico. Ad esempio, qualora sia necessario prendere una decisione in merito a un cambiamento di uso del suolo, è importante valutare se la contaminazione riscontrata in una precedente analisi del suolo potrebbe comportare un rischio per il nuovo uso previsto del suolo. Pertanto, per valutare se un sito potenzialmente contaminato sia di fatto contaminato, occorre prendere in considerazione anche i rischi per la salute umana o per l'ambiente connessi all'utilizzo sensibile del sito. Gli utilizzi sensibili dei siti includono l'utilizzo di parchi giochi, scuole o siti utilizzati per la custodia dei bambini, o aree nelle loro vicinanze, l'utilizzo di aree residenziali o l'utilizzo da parte di gruppi vulnerabili di altre aree. Qualora un'analisi del suolo dimostri che un sito potenzialmente contaminato non è di fatto contaminato, lo Stato membro non dovrebbe più considerare il sito come potenzialmente contaminato, a meno che nuove prove non indichino altrimenti.
- (62) Dato che il numero dei siti potenzialmente contaminati e dei siti contaminati potrebbe essere molto elevato e che il livello di rischio posto da un sito contaminato può variare da molto basso a molto alto, è opportuno seguire un approccio graduale e basato sul rischio per individuare e analizzare i siti potenzialmente contaminati e gestire i siti contaminati. Tale approccio può consentire agli Stati membri di attribuire priorità a determinati siti. Attribuendo priorità a determinati siti, gli Stati membri possono tenere conto del rischio potenziale che un caso sospetto o confermato di contaminazione presenta per la salute umana e l'ambiente, nonché del contesto sociale o economico. La valutazione del rischio potenziale implicato da tale attribuzione di priorità è molto più generica rispetto alla valutazione del rischio in funzione del sito effettuata su un sito contaminato.
- (63) Per individuare i siti potenzialmente contaminati, gli Stati membri dovrebbero raccogliere prove, anche con ricerche storiche che vaghino informazioni relative ad attività e incidenti industriali, utilizzando vecchie mappe, archivi, articoli di stampa, autorizzazioni ambientali e notifiche dei cittadini o delle autorità nonché dati di biomonitoraggio umano o monitoraggio ambientale provenienti da progetti di ricerca. Gli Stati membri dovrebbero stabilire un elenco di attività potenzialmente contaminanti e avere la possibilità di dare priorità a taluni siti potenzialmente contaminati che hanno maggiori probabilità di presentare un rischio potenziale per la salute umana o per l'ambiente, sulla base del tipo di attività, dell'entità della potenziale contaminazione, dell'indicazione dell'esistenza di un rischio immediato o di altre informazioni pertinenti. Poiché il numero di siti potenzialmente contaminati potrebbe evolvere nel tempo, una prima individuazione di tali siti dovrebbe essere completata entro termini stabiliti, sulla base delle prove esistenti, mentre la loro ulteriore individuazione dovrebbe essere effettuata mediante un approccio sistematico.

- (64) Ai fini della tempestività e dell'efficacia delle analisi del suolo in siti potenzialmente contaminati, gli Stati membri, oltre all'obbligo di stabilire i termini entro i quali vanno svolte le analisi del suolo, dovrebbero anche individuare gli eventi specifici che ne determinano lo svolgimento. Tra gli eventi determinanti potrebbero figurare la richiesta o la revisione di un permesso ambientale o edilizio o un'autorizzazione richiesta in virtù del diritto nazionale o dell'Unione, attività di scavo del suolo, cambiamenti di uso del suolo o operazioni su terreni o immobili. Le analisi del suolo potrebbero seguire fasi diverse, ad esempio studio documentale preliminare, studio storico specifico del sito per raccogliere informazioni su attività industriali o incidenti del passato, visita in loco, analisi preliminare o esplorativa, analisi più dettagliata o descrittiva e prove sul campo o di laboratorio, e potrebbero comprendere una valutazione in funzione del sito dei rischi che la contaminazione comporta per la salute umana e per l'ambiente. Se si rileva una contaminazione, l'analisi del suolo dovrebbe costituire la base della caratterizzazione della contaminazione e del suo contesto ambientale e fornire informazioni di base per la valutazione del rischio in funzione del sito e la messa a punto di eventuali misure di riduzione del rischio che potrebbero essere necessarie. Se opportuno, anche le relazioni di riferimento e le misure di controllo prese conformemente alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁶⁾ possono essere considerate alla stregua di analisi del suolo.
- (65) Nella gestione dei siti contaminati è necessaria flessibilità per tenere conto di costi, benefici e specificità locali. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero almeno adottare un approccio graduale e basato sul rischio per individuare e analizzare i siti potenzialmente contaminati e gestire quelli contaminati, che tenga conto della differenza tra le due categorie suddette e consenta quindi di assegnare le risorse in funzione del contesto ambientale, sociale ed economico specifico. Le decisioni in merito alla gestione dei siti contaminati, comprese quelle concernenti l'approccio graduale e basato sul rischio, dovrebbero essere prese in base alla natura e alla portata dei rischi potenziali per la salute umana, compresa l'esposizione ai contaminanti di gruppi vulnerabili della popolazione come le donne in gravidanza, le persone con disabilità, gli anziani e i bambini, e per l'ambiente derivanti dall'esposizione ai contaminanti del suolo o ai contaminanti migrati nelle acque sotterranee e, se possibile, in base agli effetti cumulativi sulla salute umana, sugli ecosistemi e sui servizi ecosistemici associati.
- (66) I livelli di fondo naturale e antropico dovrebbero essere presi in considerazione nella valutazione del rischio in quanto potrebbero anche contribuire a fissare obiettivi di bonifica o di gestione del suolo.
- (67) I risultati della valutazione costi-benefici dell'esercizio di valutazione del rischio in funzione del sito o di bonifica del suolo dovrebbero essere positivi. Ad esempio, per i siti contaminati di piccole dimensioni, la valutazione dettagliata del rischio in funzione del sito potrebbe essere più costosa della bonifica immediata del suolo, oppure il sito potrebbe essere chiaramente e gravemente contaminato al punto tale che una valutazione dettagliata del rischio in funzione del sito non sarebbe necessaria per prendere una decisione sulla bonifica del suolo. In tali casi, è possibile ridurre il numero delle fasi dell'approccio graduale e basato sul rischio per individuare e analizzare i siti potenzialmente contaminati e per gestire quelli contaminati, dal momento che una valutazione dettagliata del rischio in funzione del sito apporta scarso valore aggiunto. Gli Stati membri dovrebbero stabilire la metodologia specifica per la valutazione del rischio in funzione del sito dei siti contaminati. Gli Stati membri dovrebbero inoltre determinare ciò che costituisce un rischio inaccettabile posto dai siti contaminati, tenendo conto delle conoscenze scientifiche, del principio di precauzione, delle specificità locali e dell'uso del suolo attuale e pianificato.

⁽³⁶⁾ Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali e derivanti dall'allevamento di bestiame (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2010/75/oj>).

- (68) Al fine di ridurre i rischi posti dai siti contaminati a un livello accettabile per la salute umana e per l'ambiente, gli Stati membri dovrebbero garantire l'adozione di misure adeguate di riduzione del rischio, compresa la bonifica del suolo. Affinché siano ottimali, le misure di riduzione del rischio dovrebbero essere sostenibili e scelte secondo un processo decisionale equilibrato che consideri l'impatto ambientale, sociale ed economico. La scelta della tecnica o della misura dipende da una combinazione di criteri quali la natura dei contaminanti, le caratteristiche del suolo, il volume della contaminazione, il tempo e lo spazio disponibili, i vincoli di bilancio, gli obiettivi di bonifica del suolo, l'uso attuale e pianificato del suolo e il potenziale di miglioramento della salute del suolo. Le misure di riduzione del rischio non dovrebbero avere un impatto negativo sulla valutazione e gestione del rischio dei bacini idrografici per i punti di estrazione di acque destinate al consumo umano di cui all'articolo 8 della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁷⁾. Poiché si concentra sull'eliminazione del rischio posto dalla contaminazione del suolo per la salute umana o per l'ambiente, la bonifica del suolo potrebbe non migliorare altri descrittori del suolo. Alcune tecniche di bonifica del suolo possono addirittura avere un impatto negativo sulla salute del suolo. Pertanto, è opportuno prendere in considerazione tutti i vantaggi e gli svantaggi delle tecniche di bonifica. Le misure adottate in virtù di altri atti del diritto dell'Unione, se riducono efficacemente i rischi posti dai siti contaminati, dovrebbero poter essere considerate alla stregua di misure di riduzione del rischio ai sensi della presente direttiva.
- (69) L'analisi dei siti potenzialmente contaminati e la gestione dei siti contaminati dovrebbe rispettare il principio «chi inquina paga», il principio di precauzione e quello di proporzionalità. Gli Stati membri dovrebbero cercare di individuare il responsabile dell'inquinamento e stabilire una gerarchia di responsabilità o una catena decisionale di responsabilità al fine di determinare la persona fisica o giuridica che ha la responsabilità di sostenere i costi dell'analisi del suolo, della valutazione del rischio e delle misure di riduzione del rischio. Gli Stati membri dovrebbero poter decidere di operare un'ulteriore distinzione tra i siti storicamente contaminati e quelli recentemente contaminati e di applicare un approccio più rigoroso per la contaminazione avvenuta dopo una certa data di riferimento. Nel caso di siti contaminati per i quali non è possibile individuare la persona fisica o giuridica responsabile della contaminazione, gli Stati membri dovrebbero poter utilizzare strumenti finanziari e programmi di finanziamento dell'Unione per adempiere agli obblighi in materia di analisi del suolo e bonifica del suolo.
- (70) La contaminazione del suolo è già disciplinata dal diritto dell'Unione, ad esempio le direttive 2010/75/UE o 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁸⁾. Le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicati i requisiti previsti dal pertinente diritto dell'Unione.
- (71) Le analisi del suolo, le valutazioni del rischio o le misure di riduzione del rischio messe in atto in siti potenzialmente contaminati o in siti contaminati prima del 16 dicembre 2025 e che soddisfano i requisiti di cui alla presente direttiva dovrebbero essere considerate adeguate a soddisfare i requisiti stabiliti nella presente direttiva per tali siti.
- (72) Le misure adottate a norma della presente direttiva dovrebbero tenere conto anche di altri obiettivi strategici dell'Unione, quali gli obiettivi perseguiti dal regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁹⁾, in particolare garantendo un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche per le industrie dell'Unione.

⁽³⁷⁾ Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2020/2184/oj>).

⁽³⁸⁾ Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2004/35/oj>).

⁽³⁹⁾ Regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 (GU L, 2024/1252, 3.5.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1252/oj>).

- (73) La trasparenza è una componente essenziale della politica del suolo e garantisce la responsabilità e la consapevolezza del pubblico, condizioni di mercato eque e il monitoraggio dei progressi compiuti. Gli Stati membri dovrebbero pertanto istituire e tenere un registro nazionale dei siti potenzialmente contaminati e dei siti contaminati. Tali registri dovrebbero contenere informazioni specifiche sul sito ed essere resi accessibili al pubblico sotto forma di base di dati territoriali georeferenziati online. Se sono istituiti registri a livello subnazionale, gli Stati membri dovrebbero prevedere un punto di accesso nazionale coordinato ai diversi registri subnazionali con, ad esempio, un sito web nazionale centralizzato contenente link web. I registri dovrebbero contenere le informazioni necessarie per far conoscere al pubblico l'esistenza dei siti potenzialmente contaminati e la gestione dei siti contaminati. Dato che la presenza di contaminazione del suolo in siti potenzialmente contaminati può, per definizione, solo essere sospettata, la differenza tra questi siti e i siti contaminati dovrebbe essere comunicata e chiaramente spiegata al pubblico per evitare di suscitare inutili preoccupazioni. I registri esistenti al 16 dicembre 2025 che soddisfano i requisiti di cui alla presente direttiva dovrebbero essere considerati adeguati per soddisfare i requisiti stabiliti dalla presente direttiva.
- (74) L'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del trattato sull'Unione europea (TUE) dispone che gli Stati membri stabiliscano i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione. Inoltre, conformemente alla convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale⁽⁴⁰⁾ («convenzione di Aarhus»), approvata dalla Comunità europea il 17 febbraio 2005 con decisione 2005/370/CE del Consiglio⁽⁴¹⁾, i membri del pubblico interessato devono avere accesso alla giustizia per contribuire alla tutela del diritto di vivere in un ambiente adeguato alla salute e al benessere delle persone.
- (75) Come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea⁽⁴²⁾, agli Stati membri non è consentito di limitare la legittimazione ad agire per contestare una decisione di un'autorità pubblica ai soli membri del pubblico interessato che hanno partecipato al processo decisionale che ha portato all'adozione di tale decisione. Inoltre, qualsiasi procedura di ricorso dovrebbe essere giusta, equa, tempestiva e non eccessivamente onerosa e prevedere adeguati rimedi, compresi, se del caso, provvedimenti ingiuntivi. In linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea⁽⁴³⁾, l'accesso alla giustizia deve essere altresì garantito almeno al pubblico interessato.
- (76) La direttiva (UE) 2019/1024 prescrive la pubblicazione dell'informazione del settore pubblico in formati liberi e aperti. L'obiettivo generale della direttiva (UE) 2019/1024 è continuare a rafforzare l'economia dei dati dell'Unione aumentando la quantità di dati interoperabili del settore pubblico messi a disposizione per il riutilizzo, garantendo una concorrenza leale e un facile accesso all'informazione del settore pubblico e promuovendo l'innovazione a livello transfrontaliero basata sui dati. Il principio di base di tale direttiva è che i dati delle amministrazioni pubbliche dovrebbero essere «aperti fin dalla progettazione e per impostazione predefinita». La direttiva 2003/4/CE è volta a garantire il diritto di accesso all'informazione ambientale negli Stati membri in linea con la convenzione di Aarhus. La convenzione di Aarhus e la direttiva 2003/4/CE prevedono obblighi di ampia portata intesi sia a rendere disponibili le informazioni ambientali su richiesta sia a diffonderle attivamente. La direttiva 2003/4/CE contiene un elenco ristretto di deroghe alla diffusione o alla divulgazione dell'informazione ambientale, tenendo conto dell'interesse pubblico tutelato dalla diffusione, qualora la diffusione o la divulgazione dell'informazione rechi pregiudizio a determinati interessi. Tali interessi includono: la sicurezza pubblica o la difesa nazionale; la riservatezza delle informazioni commerciali o industriali qualora la riservatezza sia prevista dal diritto dell'Unione o nazionale per tutelare un legittimo interesse economico, compreso l'interesse pubblico di mantenere la riservatezza statistica ed il segreto fiscale; la riservatezza dei dati personali o dei dossier riguardanti una persona fisica qualora tale persona non abbia acconsentito alla divulgazione dell'informazione al pubblico, laddove detta riservatezza sia prevista dal diritto dell'Unione o nazionale. Anche la direttiva 2007/2/CE ha un ampio ambito di applicazione e riguarda la condivisione delle informazioni territoriali, compresi i set di dati su vari temi ambientali. È importante che le disposizioni della presente direttiva relative all'accesso alle informazioni e alle modalità di condivisione dei dati siano complementari alle direttive (UE) 2019/1024, 2003/4/CE e 2007/2/CE e non instaurino un diverso regime giuridico. Di conseguenza, le disposizioni della presente direttiva in materia di informazione del pubblico e in materia di informazioni sul monitoraggio dell'attuazione non dovrebbero pregiudicare tali direttive.

⁽⁴⁰⁾ GU L 124 del 17.5.2005, pag. 4, ELI: <http://data.europa.eu/eli/convention/2005/370/oj>.

⁽⁴¹⁾ Decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 124 del 17.5.2005, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2005/370/oj>).

⁽⁴²⁾ Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 gennaio 2021, *LB e a./College van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren*, C-826/18, ECLI:EU:C:2021:7, punti 58 e 59.

⁽⁴³⁾ Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 25 luglio 2008, *Dieter Janecek/Freistaat Bayern*, C-237/07, ECLI:EU:C:2008:447, punto 42; sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 novembre 2014, *Client Earth/The Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs*, C-404/13, ECLI:EU:C:2014:2382, punto 56; sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 giugno 2019, *Craeynest e a.*, C-723/17, ECLI:EU:C:2019:533, punto 56; sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 dicembre 2019, *Deutsche Umwelthilfe eV/Freistaat Bayern*, C-752/18, ECLI:EU:C:2019:1114, punto 56.

- (77) È altresì importante che le disposizioni della presente direttiva relative alle modalità di condivisione dei dati consentano agli Stati membri di riutilizzare le infrastrutture di dati esistenti istituite a norma delle direttive (UE) 2019/1024 e 2007/2/CE per garantire che vi sia uno scambio di informazioni efficace e tempestivo. A tal fine, gli Stati membri e la Commissione potrebbero avvalersi di strumenti quali Reportnet, gestito dall'AEA. Tale approccio segue il principio «una tantum» ed evita di imporre un onere aggiuntivo a carico degli Stati membri per la creazione di un'infrastruttura di dati dedicata ai sensi della presente direttiva.
- (78) Ai fini dell'adeguamento necessario delle norme in materia di monitoraggio della salute del suolo e gestione dei siti contaminati, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE che modifichino la presente direttiva al fine di adeguarla al progresso scientifico e tecnico, in particolare le metodologie di monitoraggio della salute del suolo, l'elenco indicativo delle misure di riduzione del rischio e le fasi e i principi relativi alla valutazione del rischio in funzione del sito. È di particolare importanza che, durante i lavori preparatori, la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 ⁽⁴⁴⁾. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (79) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire formati o metodi per la condivisione o la raccolta dei dati sulla salute del suolo e la loro integrazione nel portale digitale dei dati sulla salute del suolo nonché per stabilire il formato, la struttura e le modalità dettagliate della comunicazione elettronica dei dati e delle informazioni alla Commissione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁵⁾.
- (80) Al fine di sostenere gli Stati membri nell'adempimento dei loro obblighi ai sensi della presente direttiva, la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri e altri portatori di interessi, se del caso, dovrebbe elaborare documenti e sviluppare strumenti scientifici; comprese le possibili metodologie e procedure che potrebbero essere applicate. Tali documenti e strumenti scientifici fornirebbero a tempo debito informazioni essenziali agli Stati membri, garantendo nel contempo la flessibilità necessaria per basarsi su metodologie e procedure già in vigore. Tali documenti e strumenti scientifici dovrebbero essere integrati dall'assistenza e dallo sviluppo di capacità necessari. La Commissione dovrebbe fornire agli Stati membri lo sviluppo delle capacità e l'assistenza necessari e sostenere l'armonizzazione multilaterale dei metodi, eliminando in tal modo le lacune esistenti in termini di dati e le strozzature del flusso di lavoro grazie alla condivisione di competenze. A tal fine la Commissione dovrebbe basarsi sui meccanismi esistenti a livello dell'Unione e internazionale, tra cui l'iniziativa «Soil BON», il partenariato globale per il suolo, SOILveR, NICOLE, EUROSOLAN, i gruppi speculari della missione dell'UE «Un patto europeo per i suoli» ed EIONET. La Commissione dovrebbe sostenere la cooperazione transfrontaliera tra gli Stati membri al fine di garantire l'adozione di un approccio armonizzato al monitoraggio del suolo e condizioni di parità tra distretti del suolo confinanti.
- (81) Oltre all'elaborazione di documenti e allo sviluppo di strumenti scientifici, la Commissione dovrebbe organizzare scambi regolari di informazioni, esperienze e migliori pratiche sull'applicazione della presente direttiva tra gli Stati membri e, se del caso, altri portatori di interessi. Tali scambi di informazioni potrebbero inoltre offrire l'opportunità di discutere dei seguenti aspetti: la comunicazione al pubblico dei risultati delle valutazioni della salute del suolo; le pratiche che migliorano la resilienza del suolo; la contaminazione diversa dalla contaminazione antropica da fonti puntuali; l'applicazione della gerarchia di responsabilità che determina il responsabile o i responsabili della gestione dei siti contaminati; la gestione dei siti orfani; le tecniche di bonifica del suolo dei siti contaminati; l'individuazione e la valutazione dei livelli di fondo naturale e antropico; gli approcci per l'individuazione delle zone in cui non sono soddisfatti i singoli criteri di sanità del suolo; le pratiche del sistema di gestione della qualità per i laboratori; i principi di mitigazione del consumo del suolo.

⁽⁴⁴⁾ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinst/2016/512/oj.

⁽⁴⁵⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj>).

- (82) Entro il 17 giugno 2033 la Commissione dovrebbe procedere a una valutazione sulla base di prove e, se opportuno, rivedere la presente direttiva alla luce dei risultati delle valutazioni della salute del suolo. Tale valutazione dovrebbe vagliare in particolare la necessità di stabilire requisiti più specifici per garantire il conseguimento degli obiettivi della presente direttiva. Tale valutazione dovrebbe inoltre esaminare la necessità di adeguare al progresso scientifico e tecnico la definizione di suolo sano aggiungendo disposizioni su alcuni descrittori del suolo o criteri di sanità del suolo in base a nuove prove scientifiche sulla protezione dei suoli o in seguito a un problema specifico in uno Stato membro derivante da nuove circostanze ambientali o climatiche. In conformità del punto 22 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016, la valutazione deve essere basata sui criteri di efficienza, efficacia, pertinenza, coerenza e valore aggiunto e dovrebbe servire da base per le valutazioni d'impatto delle opzioni per l'azione ulteriore.
- (83) Sono necessarie misure coordinate da parte di tutti gli Stati membri per conseguire suoli sani entro il 2050 e garantire che i suoli forniscano servizi ecosistemici in tutta l'Unione a lungo termine. Le misure singole degli Stati membri sono risultate insufficienti in quanto il degrado del suolo continua e addirittura aumenta. Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (84) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁴⁶⁾, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere l'11 dicembre 2023.
- (85) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi⁽⁴⁷⁾, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Obiettivi e oggetto

1. Gli obiettivi della presente direttiva sono di istituire un quadro solido e coerente di monitoraggio del suolo per tutti i suoli nell'Unione, allo scopo di ridurre la contaminazione del suolo a livelli non più considerati nocivi per la salute umana e per l'ambiente, migliorare costantemente la salute del suolo nell'Unione, mantenere suoli in condizioni sane e prevenire e affrontare tutti gli aspetti di degrado del suolo, al fine di conseguire suoli sani entro il 2050, cosicché possano fornire molteplici servizi ecosistemici su una scala sufficiente a soddisfare le esigenze ambientali, sociali ed economiche, possano prevenire e mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e della perdita di biodiversità, e possano aumentare la resilienza a difesa dalle catastrofi naturali e in termini di sicurezza alimentare.
2. La presente direttiva stabilisce un quadro e norme in materia di:
 - a) monitoraggio e valutazione della salute del suolo;
 - b) resilienza del suolo; e
 - c) gestione dei siti contaminati.

⁽⁴⁶⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj>).

⁽⁴⁷⁾ GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

*Articolo 2***Ambito di applicazione**

La presente direttiva si applica a tutti i suoli nel territorio degli Stati membri.

*Articolo 3***Definizioni**

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:

- 1) «suolo»: strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso o il materiale parentale e la superficie terrestre, costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi;
- 2) «ecosistema»: complesso dinamico formato da comunità di piante, di animali e di microorganismi e dal loro ambiente non vivente che, mediante la loro interazione, formano un'unità funzionale;
- 3) «servizi ecosistemici»: i contributi diretti o indiretti degli ecosistemi ai benefici ambientali, economici, sociali, culturali e di altro tipo che le persone traggono da tali ecosistemi;
- 4) «biodiversità del suolo»: la variazione della vita nel suolo, dai geni alle comunità di organismi, e i complessi ecologici di cui fanno parte, cioè complessi che spaziano dai microhabitat del suolo ai paesaggi;
- 5) «salute del suolo»: le condizioni fisiche, chimiche e biologiche del suolo che ne determinano la capacità di funzionare come un sistema vivente essenziale e di fornire servizi ecosistemici;
- 6) «resilienza del suolo»: la capacità del suolo di preservare le proprie funzioni e mantenere le proprie capacità di fornire servizi ecosistemici, nonché di resistere alle perturbazioni e riprendersi dalle stesse;
- 7) «pratiche di gestione del suolo»: le pratiche che incidono sulle proprietà fisiche, chimiche o biologiche di un suolo;
- 8) «distretto del suolo»: parte di territorio dello Stato membro da esso delimitata conformemente alla presente direttiva;
- 9) «unità di suolo»: area territorialmente distinta all'interno di un distretto del suolo risultante dall'intersezione di set di dati territoriali utilizzati come fattori di omogeneità statistica all'interno di tale distretto del suolo;
- 10) «descrittore del suolo»: parametro che descrive una caratteristica fisica, chimica o biologica della salute del suolo;
- 11) «valutazione della salute del suolo»: valutazione dello stato di salute del suolo basata sulla misurazione o sulla stima dei valori dei descrittori del suolo;
- 12) «contaminazione del suolo»: presenza nel suolo di una sostanza a un livello tale da poter nuocere, direttamente o indirettamente, alla salute umana o all'ambiente;
- 13) «contaminante»: sostanza che può provocare la contaminazione del suolo o la contaminazione del substrato roccioso o del materiale parentale;
- 14) «sito potenzialmente contaminato»: area delimitata in cui si sospetta, sulla base di prove pertinenti, una contaminazione del suolo o una contaminazione del substrato roccioso o del materiale parentale causata da attività antropiche da fonti puntuali;
- 15) «sito contaminato»: area delimitata in cui è confermata la contaminazione del suolo o la contaminazione del substrato roccioso o del materiale parentale causata da attività antropiche da fonti puntuali;
- 16) «terreno»: superficie terrestre non regolarmente coperta da corpi idrici;
- 17) «copertura del suolo»: la copertura fisica e biologica della superficie della Terra;
- 18) «impermeabilizzazione del suolo»: la copertura del suolo con materiale completamente o parzialmente impermeabile;

- 19) «suolo impermeabilizzato»: superficie di suolo che è stata sottoposta a impermeabilizzazione;
- 20) «rimozione del suolo»: la rimozione temporanea o a lungo termine, totale o parziale, di suolo in un'area;
- 21) «deimpermeabilizzazione»: conversione di suolo impermeabilizzato in suolo non impermeabilizzato;
- 22) «funzione di trasferimento»: regola matematica che consente la conversione del valore di una misurazione del suolo effettuata utilizzando una metodologia diversa da una metodologia di riferimento, nel valore che si otterrebbe utilizzando la metodologia di riferimento;
- 23) «pubblico interessato»: il pubblico che risente o che probabilmente risentirà del degrado del suolo o che ha un interesse nelle procedure decisionali relative all'attuazione degli obblighi previsti dalla presente direttiva, compresi i proprietari, i gestori dei terreni e gli utilizzatori dei terreni, nonché le organizzazioni non governative che promuovono la protezione della salute umana o dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dal diritto nazionale;
- 24) «rigenerazione del suolo»: attività intenzionale volta a modificare le condizioni del suolo portandole da degradate a sane;
- 25) «rischio»: probabilità di effetti nocivi per la salute umana o per l'ambiente derivanti dall'esposizione alla contaminazione del suolo o alla contaminazione del substrato roccioso o del materiale parentale;
- 26) «analisi del suolo»: processo che può essere svolto in fasi multiple e iterative volto a valutare la presenza e i livelli di contaminanti nel suolo, nel substrato roccioso o nel materiale parentale e, se del caso, a caratterizzare e determinare l'estensione di un sito contaminato;
- 27) «bonifica del suolo»: una serie di azioni che riducono, isolano o immobilizzano i contaminanti nel suolo, nel substrato roccioso o nel materiale parentale;
- 28) «misure di riduzione del rischio»: misure volte a ridurre i rischi posti dai siti contaminati per la salute umana e l'ambiente tramite bonifica del suolo o tramite modifica del legame tra fonte, via di esposizione e recettore senza intervenire sulle caratteristiche della contaminazione.

Articolo 4

Distretti del suolo e unità di suolo

1. Gli Stati membri stabiliscono, a fini amministrativi, uno o più distretti del suolo che coprono il loro intero territorio e sono sotto la responsabilità di una o più autorità competenti designate a norma dell'articolo 5.
2. Gli Stati membri stabiliscono unità di suolo che, insieme, coprono il loro intero territorio ai fini della configurazione del monitoraggio e della presentazione di relazioni per quanto riguarda la salute del suolo entro un certo margine di errore all'interno dell'unità di suolo in questione, considerando:
 - a) l'estensione geografica dei distretti del suolo quali stabiliti ai sensi del paragrafo 1;
 - b) il tipo di suolo quale definito nella mappa delle regioni di suolo dell'Unione europea e dei paesi limitrofi con scala 1:5 000 000, pubblicata dall'Istituto federale delle geoscienze e delle risorse naturali (BGR), in collaborazione con il Centro comune di ricerca (JRC);
 - c) le categorie di uso del suolo, esclusi i corpi idrici, di cui al regolamento (UE) 2018/841.
3. Al fine di stabilire le proprie unità di suolo, gli Stati membri possono utilizzare, se disponibili a livello di Unione, nazionale o subnazionale, aggiornamenti dei dati di cui al paragrafo 2 oppure dati più dettagliati equivalenti a tali dati.

Gli Stati membri possono tenere conto di dati territoriali aggiuntivi per stabilire le loro unità di suolo, come i dati relativi al clima, alle zone ambientali quali descritte nei pertinenti studi scientifici o relazioni, o ai bacini idrografici.

*Articolo 5***Autorità competenti**

Gli Stati membri designano le autorità competenti che sono responsabili, al livello appropriato, dell'adempimento degli obblighi previsti dalla presente direttiva.

CAPO II

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLA SALUTE DEL SUOLO*Articolo 6***Quadro di monitoraggio della salute del suolo e dell'impermeabilizzazione del suolo e della rimozione del suolo**

1. Gli Stati membri istituiscono un quadro di monitoraggio («quadro di monitoraggio del suolo») a un livello appropriato per i descrittori del suolo e gli indicatori di impermeabilizzazione del suolo e di rimozione del suolo per garantire che la salute del suolo, l'impermeabilizzazione del suolo e la rimozione del suolo siano monitorate in modo regolare, coerente e accurato conformemente al presente articolo e agli allegati I e II.

Il quadro di monitoraggio del suolo si basa sui quadri di monitoraggio esistenti a livello nazionale e dell'Unione, compresi, se del caso, dati estrapolati dall'indagine a campionamento areale sull'uso e sulla copertura del suolo (LUCAS).

Ove necessario, gli Stati membri possono adeguare il rispettivo quadro di monitoraggio del suolo in base alle regioni ultraperiferiche al fine di tenere conto delle caratteristiche specifiche di dette regioni.

2. Gli Stati membri monitorano la salute del suolo in ciascuna unità di suolo e l'impermeabilizzazione del suolo e la rimozione del suolo in ciascun distretto del suolo.

3. Il quadro di monitoraggio si fonda sugli elementi seguenti:

- a) i descrittori del suolo e i criteri di sanità del suolo di cui all'articolo 7;
- b) i punti di campionamento da determinare in conformità dell'articolo 9, paragrafo 1;
- c) le misurazioni del suolo da effettuarsi da parte degli Stati membri e, se applicabile, della Commissione in conformità dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4;
- d) i dati e i prodotti di telerilevamento, scientificamente validi, di cui al paragrafo 4 del presente articolo, se del caso;
- e) gli indicatori dell'impermeabilizzazione del suolo e della rimozione del suolo di cui all'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma.

4. La Commissione e l'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) sfruttano i dati e i prodotti spaziali esistenti forniti nell'ambito della componente Copernicus del programma spaziale dell'Unione, istituito dal regolamento (UE) 2021/696, per valutare le possibilità relative ai prodotti di telerilevamento del suolo e svilupparli, in cooperazione con gli Stati membri, per fornire agli Stati membri i dati necessari sugli indicatori di impermeabilizzazione del suolo e di rimozione del suolo e al fine di aiutare gli Stati membri a monitorare i pertinenti descrittori del suolo.

5. Entro il 17 dicembre 2027 la Commissione e l'AEA istituiscono, sulla base dei dati esistenti, un portale digitale dei dati sulla salute del suolo («portale digitale dei dati sulla salute del suolo») per consentire l'accesso in un formato territoriale georeferenziato almeno ai dati sulla salute del suolo disponibili, aggregati a livello di unità di suolo o ad un livello più dettagliato, risultanti:

- a) dalle misurazioni del suolo di cui all'articolo 9, paragrafi 3 e 4;
- b) dai pertinenti dati e prodotti di telerilevamento del suolo di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

L'elaborazione dei dati sulla salute del suolo e l'accesso agli stessi di cui al primo comma si svolgono in conformità del pertinente diritto dell'Unione.

6. La Commissione e l'AEA fanno in modo che gli Stati membri abbiano la possibilità effettiva di esaminare in modo tempestivo i dati sulla salute del suolo e di chiedere la correzione di eventuali errori prima che tali dati siano resi pubblici tramite il portale digitale dei dati sulla salute del suolo. La Commissione e l'AEA provvedono affinché tale possibilità sia offerta anche in relazione a qualsiasi altra relazione da pubblicare nel portale digitale dei dati sulla salute del suolo e basata sul quadro di monitoraggio del suolo.

7. Il portale digitale dei dati sulla salute del suolo può consentire l'accesso a dati relativi alla salute del suolo diversi da quelli menzionati al paragrafo 5 se detti dati relativi alla salute del suolo sono stati condivisi o raccolti in conformità dei formati o dei metodi stabiliti dalla Commissione a norma del paragrafo 9.

8. Il portale digitale dei dati sulla salute del suolo non fornisce accesso a dati e informazioni la cui divulgazione recherebbe pregiudizio alla sicurezza pubblica o alla difesa nazionale.

9. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire i formati o i metodi di condivisione o raccolta dei dati di cui al presente articolo o di integrazione degli stessi nel portale digitale dei dati sulla salute del suolo. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

Articolo 7

Descrittori del suolo, criteri di sanità del suolo e indicatori di impermeabilizzazione del suolo e di rimozione del suolo

1. Nel monitorare e valutare la salute del suolo, gli Stati membri si avvalgono dei descrittori del suolo elencati nell'allegato I, parti A, B e C.

Nel monitorare l'impermeabilizzazione del suolo e la rimozione del suolo, gli Stati membri si avvalgono degli indicatori di impermeabilizzazione del suolo e di rimozione del suolo elencati nell'allegato I, parte D.

2. Nel valutare la salute del suolo, gli Stati membri si avvalgono dei criteri di sanità del suolo che consistono di:

a) valori obiettivo sostenibili non vincolanti elencati nell'allegato I, parti A e B; e

b) valori guida operativi stabiliti conformemente al paragrafo 6.

3. Gli Stati membri stabiliscono un elenco di contaminanti organici per il descrittore del suolo relativo alla contaminazione del suolo di cui all'allegato I, parte B. A tal fine, gli Stati membri possono tenere conto dell'elenco indicativo di contaminanti del suolo di cui all'articolo 8.

4. Gli Stati membri stabiliscono un elenco di contaminanti per i descrittori del suolo relativi alla contaminazione del suolo di cui all'allegato I, parte C, compresi i pesticidi, i loro metaboliti e le sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS), che rappresentano il rischio più elevato per la salute umana e l'ambiente, tenendo conto dell'elenco indicativo di contaminanti del suolo di cui all'articolo 8 nonché delle relative informazioni, se disponibili, su quanto segue:

a) la tossicità del contaminante del suolo;

b) la persistenza e la mobilità del contaminante del suolo;

c) le possibili fonti e l'occorrenza del contaminante del suolo;

d) i dati quantitativi relativi a produzione, uso, consumo o volumi di vendita delle sostanze coinvolte negli Stati membri interessati;

e) i dati di biomonitoraggio umano provenienti da progetti di ricerca, nonché la presenza di contaminanti nelle matrici ambientali.

5. Gli Stati membri stabiliscono i valori obiettivo sostenibili non vincolanti per i descrittori del suolo elencati nell'allegato I, parte B, conformemente alle disposizioni di cui all'allegato I, parte B, terza colonna.

6. Gli Stati membri stabiliscono uno o più valori guida operativi per ciascun descrittore del suolo di cui all'allegato I, parti A e B, che riflettono i livelli di degrado del suolo sulla base dei quali è necessario un sostegno per la salute del suolo e la resilienza del suolo in conformità dell'articolo 11.

Gli Stati membri possono fissare il valore guida operativo per uno o più descrittori del suolo allo stesso livello del valore obiettivo sostenibile non vincolante per tali descrittori del suolo.

7. Gli Stati membri possono stabilire descrittori del suolo e indicatori di impermeabilizzazione del suolo e di rimozione del suolo supplementari rispetto a quelli elencati nell'allegato I.

8. Gli Stati membri informano la Commissione quando stabiliscono o adattano descrittori del suolo, indicatori di impermeabilizzazione del suolo o di rimozione del suolo e i criteri di sanità del suolo conformemente ai paragrafi da 2 a 8.

*Articolo 8***Elenco indicativo di contaminanti del suolo**

1. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, stabilisce un elenco indicativo contenente sia i contaminanti del suolo che presentano potenziali rischi significativi per la salute del suolo e la resilienza del suolo, la salute umana o l'ambiente sia i contaminanti del suolo per i quali servono dati al fine di affrontare l'impatto di tali potenziali rischi significativi.
2. I contaminanti del suolo, compresi i pesticidi, i loro metaboliti e le PFAS, da includere nell'elenco indicativo di cui al paragrafo 1 sono selezionati sulla base del loro potenziale di causare un rischio significativo per la salute del suolo e la resilienza del suolo, la salute umana o l'ambiente, sulla base della loro tossicità e dell'esposizione ad essi in tutta l'Unione.
3. Entro il 17 giugno 2027 la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, stabilisce l'elenco indicativo di contaminanti del suolo di cui al paragrafo 1 e lo aggiorna, se del caso, sulla base dei risultati del monitoraggio e della valutazione della salute del suolo effettuati a norma del presente capo e alla luce dei progressi scientifici e tecnici.

*Articolo 9***Misurazioni e metodologie**

1. Gli Stati membri determinano il numero e l'ubicazione dei punti di campionamento applicando la metodologia stabilita nell'allegato II, parte A.

Ai fini del primo comma, la Commissione fornisce agli Stati membri le pertinenti mappe dei descrittori del suolo, i punti di campionamento iniziali e i dati pertinenti collegati ai punti di campionamento raccolti nell'ambito di precedenti indagini LUCAS sul suolo.

2. Dopo aver determinato il numero e l'ubicazione dei punti di campionamento e prima dello svolgimento dell'indagine per campione, gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali esigenze di sostegno in termini di campionamento e analisi del suolo sul campo nonché ogni altra esigenza relativa all'indagine per campione.

La Commissione valuta le esigenze e fissa l'opportuno livello di sostegno in coordinamento con gli Stati membri interessati.

Nel caso in cui la Commissione fornisca sostegno a norma del presente paragrafo, lo Stato membro interessato adatta di conseguenza l'indagine per campione. Lo Stato membro interessato e la Commissione definiscono in un accordo scritto le modalità pratiche relative a tale sostegno.

Nel caso in cui la Commissione fornisca sostegno per il campionamento sul campo, lo Stato membro interessato provvede affinché la Commissione possa svolgere il campionamento del suolo in situ.

3. Gli Stati membri e la Commissione, nel caso in cui quest'ultima fornisca sostegno a norma del paragrafo 2 e in conformità dell'accordo scritto di cui a tale paragrafo, terzo comma, effettuano misurazioni del suolo prelevando campioni di suolo presso i punti di campionamento di cui al paragrafo 1 e raccolgono, elaborano e analizzano i dati, secondo quanto pertinente, al fine di determinare:

- a) i valori dei descrittori del suolo elencati nell'allegato I;
- b) se del caso, i valori dei descrittori supplementari del suolo di cui all'articolo 7, paragrafo 7.

Gli Stati membri sono esentati dal prelevare campioni da suoli impermeabilizzati e da zone che sono state sottoposte a rimozione del suolo.

Gli Stati membri possono escludere le aree non a rischio di salinizzazione dalla misurazione della conducibilità elettrica di cui all'allegato I, parte A, e ne informano la Commissione fornendo una spiegazione.

Il campionamento del suolo in situ è realizzato in conformità dei criteri minimi per la metodologia relativa alle indagini per campione sul campo di cui all'allegato II, parte A, punto 2.

Per i descrittori della contaminazione del suolo di cui all'allegato I, parte C, gli Stati membri possono limitare i punti di campionamento a un pertinente sottoinsieme del numero totale di punti di campionamento determinati in conformità del paragrafo 1, primo comma, del presente articolo.

Per il descrittore della perdita di biodiversità del suolo di cui all'allegato I, parte C, gli Stati membri effettuano misurazioni su almeno il 5 % del numero totale di punti di campionamento determinati in conformità del paragrafo 1, primo comma, del presente articolo.

4. A condizione che i dati siano stati raccolti nel medesimo ciclo di monitoraggio in cui è stata effettuata l'indagine per campione e in conformità delle metodologie di cui all'allegato II, parte A, punto 2, e parte B, le misurazioni del suolo che gli Stati membri devono realizzare ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo possono consistere, se del caso, di misurazioni effettuate da:

- a) Stati membri in conformità delle reti di monitoraggio del suolo e indagini sul suolo nazionali o subnazionali esistenti;
- b) Stati membri in conformità del diritto dell'Unione e internazionale;
- c) attori privati, organizzazioni di ricerca e altre parti, se disponibili.

Per l'effettuazione delle prime misurazioni del suolo di cui al paragrafo 8, il ciclo per la raccolta dei dati di cui al primo comma del presente paragrafo inizia, nella misura in cui tali dati siano disponibili, il 16 dicembre 2024.

5. Gli Stati membri raccolgono, elaborano e analizzano i dati al fine di determinare i valori degli indicatori di impermeabilizzazione del suolo e di rimozione del suolo elencati nell'allegato I, parte D.

6. Gli Stati membri applicano:

- a) le metodologie per determinare o stimare i valori dei descrittori del suolo stabilite nell'allegato II, parte B;
- b) i criteri metodologici minimi per determinare i valori degli indicatori di impermeabilizzazione del suolo e di rimozione del suolo stabiliti nell'allegato II, parte C;
- c) i requisiti eventualmente stabiliti dalla Commissione in conformità del paragrafo 13 del presente articolo.

Gli Stati membri possono applicare metodologie diverse da quelle elencate al primo comma, lettere a) e b), del presente paragrafo purché siano disponibili funzioni di trasferimento convalidate, come richiesto nell'allegato II, parte B, quarta colonna.

7. Gli Stati membri provvedono a che i laboratori o i contraenti dei laboratori che realizzano le misurazioni del suolo che devono essere effettuate dagli Stati membri ai sensi del paragrafo 3 attuino pratiche del sistema di gestione della qualità conformi alla norma EN ISO/IEC 17025 o ad altre norme equivalenti accettate a livello di Unione o internazionale, dispongano di personale qualificato adeguatamente formato e abbiano accesso all'infrastruttura, all'attrezzatura e ai prodotti necessari per effettuare le misurazioni del suolo.

Nel valutare la conformità alle pratiche del sistema di gestione della qualità, gli Stati membri possono ritenere sufficiente l'accreditamento per una qualsiasi delle metodologie tese a determinare i valori dei descrittori del suolo di cui all'allegato II, parte B.

Gli Stati membri provvedono a che i laboratori o i contraenti dei laboratori che realizzano le misurazioni del suolo che devono essere effettuate dagli Stati membri ai sensi del paragrafo 3 dimostrino le loro competenze relativamente all'analisi dei pertinenti misurandi attraverso:

- a) la partecipazione a programmi di prove di valutazione che riguardano i metodi di analisi a livelli di concentrazione rappresentativi dei programmi di monitoraggio del suolo, se disponibile;
- b) l'analisi di materiali di riferimento rappresentativi dei campioni di suolo raccolti che contengono appropriati livelli di concentrazione, se disponibile.

Qualora la Commissione effettui misurazioni del suolo in conformità dei paragrafi 3 e 4, il presente paragrafo si applica alla Commissione.

8. Gli Stati membri e la Commissione, nel caso in cui quest'ultima fornisca sostegno a norma del paragrafo 2, provvedono affinché le prime misurazioni del suolo siano effettuate entro il 17 dicembre 2030.

9. Gli Stati membri provvedono affinché siano effettuate nuove misurazioni del suolo ogni sei anni durante una campagna di campionamento o come parte di un programma di campionamento continuo durante il pertinente periodo di sei anni.

10. In deroga al paragrafo 9 del presente articolo, gli Stati membri possono decidere, prima della seconda e delle successive campagne di campionamento, di non effettuare nuove misurazioni del suolo per un descrittore del suolo, in parte o in tutto il loro territorio, se è ragionevole e giustificato prevedere che, sulla base dei dati raccolti in precedenza ai sensi del presente articolo e degli articoli 6, 7 e 8, e di prove scientifiche, tra cui modelli predittivi basati su un quantitativo di dati sul campo statisticamente significativo in termini di copertura geografica e temporale, dall'ultimo ciclo di monitoraggio il valore del descrittore del suolo in questione non sia cambiato in maniera significativa per quanto riguarda l'incertezza della misurazione. Gli Stati membri notificano alla Commissione tutte le decisioni di questo tipo senza indebito ritardo.

La deroga di cui al primo comma non si applica all'effettuazione di misurazioni del suolo in relazione allo stesso descrittore nel corso di due campagne di campionamento consecutive.

11. Per ciascun ciclo di monitoraggio, gli Stati membri conservano il sottoinsieme rappresentativo di campioni di suolo in appositi archivi del suolo per la durata di almeno due cicli di monitoraggio. Gli Stati membri possono decidere di non conservare i campioni di suolo provenienti dalle loro regioni ultraperiferiche.

Nel caso in cui conservino campioni di suolo in appositi archivi del suolo, gli Stati membri determinano le condizioni di accesso a tali campioni di suolo e di uso degli stessi.

Nel caso in cui gli Stati membri decidano di trasferire un sottoinsieme rappresentativo dei loro campioni di suolo all'apposito archivio del suolo della Commissione, la Commissione provvede a tale trasferimento. Gli Stati membri e la Commissione definiscono le modalità pratiche relative al trasferimento di tali campioni di suolo e le condizioni di accesso a tali campioni e di uso degli stessi. La Commissione trasmette agli Stati membri i risultati di ulteriori controlli dei pertinenti parametri o di future analisi di nuovi parametri emergenti. La Commissione conserva i campioni di suolo in conformità del suo protocollo di archiviazione.

12. Gli Stati membri provvedono affinché i valori degli indicatori di impermeabilizzazione del suolo e di rimozione del suolo siano aggiornati almeno ogni tre anni sulla base delle informazioni disponibili.

13. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 21 al fine di modificare l'allegato II, parte B, per adeguare al progresso scientifico e tecnico le metodologie di riferimento ivi menzionate, in particolare qualora i valori dei descrittori del suolo possano essere determinati mediante prodotti di telerilevamento del suolo di cui all'articolo 6, paragrafo 4.

Articolo 10

Valutazione della salute del suolo

1. Gli Stati membri valutano la salute del suolo in tutti i loro distretti del suolo e unità di suolo associate sulla base dei dati raccolti nell'ambito del monitoraggio del suolo di cui agli articoli da 6 a 9 per ciascuno dei descrittori del suolo elencati nell'allegato I, parti A e B.

Gli Stati membri provvedono affinché le valutazioni della salute del suolo siano effettuate ogni sei anni e affinché la prima valutazione della salute del suolo sia effettuata entro il 17 dicembre 2031.

2. La salute del suolo è valutata in ordine a ogni aspetto di degrado del suolo utilizzando i valori obiettivo sostenibili non vincolanti e i valori guida operativi per il relativo criterio di sanità del suolo stabilito in conformità dell'articolo 7, paragrafi 2, 5 e 6.

3. Gli Stati membri analizzano i valori per i descrittori del suolo elencati nell'allegato I, parte C, al fine di accertare l'esistenza di una perdita critica di servizi ecosistemici, tenendo conto dei dati pertinenti e delle conoscenze scientifiche disponibili. Gli Stati membri analizzano i valori degli indicatori di impermeabilizzazione del suolo e di rimozione del suolo elencati nell'allegato I, parte D, al fine di valutare l'impatto dell'impermeabilizzazione del suolo e della rimozione del suolo sulla perdita di servizi ecosistemici e sugli obiettivi stabiliti a norma del regolamento (UE) 2018/841.

4. Gli Stati membri possono individuare miglioramenti per ciascun descrittore del suolo elencato nell'allegato I, parti A, B e C.

5. La buona condizione di un descrittore di cui all'allegato I, parti A e B, si considera raggiunta quando è raggiunto il valore obiettivo sostenibile non vincolante. Gli Stati membri fissano un intervallo di valori per i descrittori del suolo elencati nell'allegato I, parti A e B, che costituiscono condizioni moderate e condizioni cattive rispetto ai valori guida operativi. Solo l'intervallo di condizioni moderate può essere nullo.

6. Sulla base delle valutazioni della salute del suolo effettuate a norma del presente articolo, le autorità competenti di cui all'articolo 5, se del caso in coordinamento con le autorità locali, regionali e nazionali, individuano in ciascun distretto del suolo le zone in cui i singoli criteri di sanità del suolo non sono soddisfatti e per cui è necessario un sostegno per la salute e la resilienza del suolo in conformità dell'articolo 11 e ne informano il pubblico, a livello aggregato, in conformità dell'articolo 20. I dati di monitoraggio, i risultati delle valutazioni della salute del suolo e l'analisi di cui al paragrafo 3 del presente articolo informano l'elaborazione dei programmi, dei piani, degli obiettivi e delle misure elencati nell'allegato III.

7. Al fine di contribuire al miglioramento della salute del suolo, le autorità competenti di cui all'articolo 5, se del caso in coordinamento con le autorità locali, regionali e nazionali, individuano in ciascun distretto del suolo le zone con un elevato potenziale di miglioramento della salute del suolo tramite deimpermeabilizzazione o rigenerazione del suolo. Il potenziale delle zone di suolo impermeabilizzato e di zone che sono state sottoposte a rimozione del suolo è valutato sulla base della fattibilità tecnica, dell'efficienza dal punto di vista dei costi e del livello raggiungibile di miglioramento della salute del suolo.

8. In aggiunta agli obblighi stabiliti dall'articolo 20 e conformemente al diritto nazionale, su richiesta dei proprietari e dei gestori di terreni interessati, gli Stati membri comunicano loro i dati sulla salute del suolo di cui agli articoli da 6 a 9 e i risultati delle valutazioni della salute del suolo effettuate conformemente al presente articolo, in particolare a sostegno della consulenza basata su dati scientifici di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a).

CAPO III

RESILIENZA DEL SUOLO

Articolo 11

Sostegno della salute e della resilienza del suolo

1. Gli Stati membri incoraggiano e sostengono i proprietari e i gestori di terreni per quanto riguarda il miglioramento della salute e della resilienza del suolo e agevolano tali miglioramenti da parte dei proprietari e dei gestori di terreni, tra l'altro:

- a) garantendo ai gestori del suolo, ai proprietari, ai gestori di terreni e alle autorità pertinenti un accesso agevole e in condizioni di parità a consulenze imparziali e indipendenti basate su dati scientifici e a informazioni, attività di formazione e sviluppo di capacità per quanto riguarda pratiche che migliorano la salute e la resilienza del suolo;
- b) sensibilizzando in merito ai molteplici benefici a medio e lungo termine delle pratiche che migliorano la salute e la resilienza del suolo e richiamando l'attenzione sui costi delle pratiche dannose per la salute e la resilienza del suolo;
- c) promuovendo la ricerca e l'innovazione in relazione ad approcci sostenibili alla gestione del suolo e a pratiche di rigenerazione del suolo adeguati alle caratteristiche del suolo, alle condizioni climatiche e all'uso del suolo a livello locale;
- d) fornendo, a livello locale, informazioni riguardo a misure e pratiche adeguate tese ad aumentare la salute e la resilienza del suolo, sulla base della valutazione della salute del suolo effettuata conformemente all'articolo 10 e, se del caso, tenendo conto dei documenti e degli strumenti scientifici di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera k);
- e) mettendo a disposizione una panoramica regolarmente aggiornata dei finanziamenti, degli strumenti e delle altre misure disponibili a sostegno della salute e della resilienza del suolo.

2. Su base regolare, gli Stati membri procedono altresì a:

- a) valutare le esigenze tecniche e finanziarie esistenti in relazione al miglioramento della salute e della resilienza del suolo;
- b) dialogare con il pubblico interessato, in particolare i proprietari e i gestori di terreni, e garantire che venga loro offerta tempestivamente l'opportunità effettiva di determinare il livello di sostegno necessario; e
- c) valutare gli effetti attesi sulla salute e sulla resilienza del suolo delle misure adottate nel contesto dei programmi, dei piani, degli obiettivi e delle misure elencati nell'allegato III.

Articolo 12

Principi di mitigazione del consumo di suolo

Fatta salva l'autonomia degli Stati membri per quanto riguarda la pianificazione territoriale, gli Stati membri provvedono affinché, in caso di nuova impermeabilizzazione del suolo o di nuova rimozione del suolo che rientrano nel consumo di suolo, siano rispettati i seguenti principi all'opportuno livello territoriale all'interno del rispettivo territorio:

- a) evitare o ridurre il più possibile la perdita di capacità del suolo di fornire molteplici servizi ecosistemici, tra cui la produzione alimentare, mediante azioni volte a:
 - i) ridurre, quanto più possibile, la superficie di suolo interessata dall'impermeabilizzazione del suolo e dalla rimozione del suolo, in particolare incoraggiando il riutilizzo e la riconversione dei suoli impermeabilizzati, come gli edifici esistenti;
 - ii) selezionare le aree in cui la perdita di servizi ecosistemici sarebbe minima, in particolare le aree con suoli pesantemente degradati, come i siti dismessi (*brownfields*); e
 - iii) effettuare l'impermeabilizzazione del suolo e la rimozione del suolo in modo da ridurre al minimo gli effetti negativi sul suolo, in particolare proteggendo i suoli circostanti o mantenendo l'impermeabilizzazione del suolo il più possibile reversibile;
- b) cercare di compensare in misura ragionevole la perdita di capacità del suolo di fornire molteplici servizi ecosistemici, anche mediante il rendimento generato dai servizi ecosistemici, incoraggiando la deimpermeabilizzazione dei suoli impermeabilizzati e la ricostituzione delle zone che sono state sottoposte a rimozione del suolo.

CAPO IV

GESTIONE DEI SITI CONTAMINATI

Articolo 13

Approccio graduale e basato sul rischio

1. Gli Stati membri provvedono affinché i rischi per la salute umana e per l'ambiente derivanti da siti potenzialmente contaminati e da siti contaminati siano identificati, gestiti e mantenuti a livelli accettabili, tenendo conto dell'impatto ambientale, sociale ed economico della contaminazione del suolo e delle misure di riduzione del rischio adottate a norma dell'articolo 16, paragrafo 4. Tali rischi possono essere valutati tenendo conto dell'uso del suolo attuale e pianificato in ciascuna fase di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Gli Stati membri stabiliscono una gerarchia di responsabilità per determinare la parte o le parti responsabili per l'attuazione in funzione del sito di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), del presente articolo.

2. Fatti salvi eventuali obblighi più rigorosi derivanti dal diritto dell'Unione o nazionale, entro il 17 dicembre 2029, gli Stati membri, definiscono un approccio graduale e basato sul rischio per quanto riguarda:

- a) l'individuazione dei siti potenzialmente contaminati conformemente all'articolo 14;
- b) l'analisi dei siti potenzialmente contaminati conformemente all'articolo 15;
- c) la valutazione del rischio in funzione del sito e la gestione dei siti contaminati conformemente all'articolo 16.

3. Al pubblico interessato è tempestivamente offerta l'opportunità effettiva di:

- a) trasmettere osservazioni sull'istituzione e l'applicazione concreta dell'approccio graduale e basato sul rischio di cui al paragrafo 2;
- b) fornire informazioni rilevanti per le attività di cui alla lettera a), quali dati di biomonitoraggio umano o di monitoraggio ambientale provenienti da progetti di ricerca;
- c) fornire informazioni al fine di correggere le informazioni contenute nel registro di cui all'articolo 17.

Quando gli Stati membri definiscono e applicano un approccio graduale e basato sul rischio, si tiene conto delle osservazioni fornite a norma della lettera a) del presente paragrafo.

4. Ai fini del paragrafo 3, gli Stati membri provvedono affinché il pubblico riceva le informazioni pertinenti in modo tempestivo, adeguato ed efficace, anche attraverso avvisi pubblici e strumenti elettronici.

*Articolo 14***Individuazione dei siti potenzialmente contaminati**

1. Gli Stati membri individuano sistematicamente i siti potenzialmente contaminati sul proprio territorio.
2. Ai fini dell'individuazione dei siti potenzialmente contaminati, gli Stati membri stabiliscono un elenco delle attività potenzialmente contaminanti. Tali attività possono essere ulteriormente classificate o ordinate in base alla priorità in funzione del loro potenziale di provocare una contaminazione del suolo, sulla scorta di prove scientifiche. Nell'individuare i siti potenzialmente contaminati sul proprio territorio, gli Stati membri tengono conto dei seguenti criteri, se del caso:
 - a) l'esercizio passato o attuale di un'attività potenzialmente contaminante;
 - b) l'esercizio di un'attività di cui all'allegato I della direttiva 2010/75/UE;
 - c) l'attività di uno stabilimento di cui alla direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁸⁾;
 - d) l'esercizio di un'attività di cui all'allegato III della direttiva 2004/35/CE;
 - e) il verificarsi di un evento, di un incidente, di una catastrofe, di un disastro, di un inconveniente o di uno sversamento potenzialmente inquinanti in grado di provocare una contaminazione del suolo;
 - f) le informazioni pertinenti emerse dal monitoraggio della salute del suolo effettuato a norma degli articoli da 6 a 9.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i siti potenzialmente contaminati esistenti al 16 dicembre 2025 o prima di tale data siano identificati e debitamente iscritti nel registro di cui all'articolo 17 entro il 17 dicembre 2035.

*Articolo 15***Analisi dei siti potenzialmente contaminati**

1. Gli Stati membri provvedono affinché le analisi del suolo nei siti potenzialmente contaminati individuati a norma dell'articolo 14 siano effettuate conformemente al paragrafo 2 del presente articolo e all'approccio graduale e basato sul rischio di cui all'articolo 13.
2. Gli Stati membri stabiliscono norme relative ai termini, al contenuto, alla forma e alle priorità delle analisi del suolo.

Nel definire le priorità riguardo alle analisi del suolo, gli Stati membri tengono conto dei siti potenzialmente contaminati situati in aree utilizzate per l'estrazione di acqua destinata al consumo umano.

Gli Stati membri possono considerare alla stregua di analisi del suolo le relazioni di riferimento e le misure di controllo attuate in conformità della direttiva 2010/75/UE, nonché altre analisi, se tali relazioni, misure e analisi soddisfano i requisiti della presente direttiva.

3. Gli Stati membri stabiliscono un elenco degli eventi specifici che fanno scattare un'analisi del suolo. Le analisi del suolo devono essere effettuate entro i termini di cui al paragrafo 2.

*Articolo 16***Valutazione del rischio in funzione del sito e gestione dei siti contaminati**

1. Gli Stati membri stabiliscono la metodologia specifica per la valutazione del rischio in funzione del sito dei siti contaminati. Nel mettere a punto tale metodologia, gli Stati membri provvedono affinché si tenga conto delle fasi e dei principi di cui all'allegato V.
2. Gli Stati membri determinano ciò che costituisce un rischio inaccettabile per la salute umana e per l'ambiente derivante dai siti contaminati tenendo conto delle conoscenze scientifiche esistenti, dei pareri delle autorità sanitarie, del principio di precauzione, delle specificità locali e degli usi del suolo attuali e futuri.

⁽⁴⁸⁾ Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 1 ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2012/18/oj>).

3. Per ciascun sito risultato contaminato a seguito di un'analisi a norma dell'articolo 15 o con qualsiasi altro mezzo, gli Stati membri provvedono affinché sia effettuata una valutazione del rischio in funzione del sito per quanto riguarda l'uso del suolo attuale e pianificato, al fine di determinare se il sito contaminato presenta rischi inaccettabili per la salute umana o per l'ambiente. Se le informazioni raccolte a norma dell'articolo 15 sono sufficienti per concludere che la contaminazione del suolo non costituisce un rischio inaccettabile per la salute umana o per l'ambiente o per concludere che è necessaria una bonifica del suolo, gli Stati membri possono decidere di non effettuare la valutazione del rischio in funzione del sito.
4. Sulla base dei risultati della valutazione del rischio in funzione del sito di cui al paragrafo 3, o della conclusione che è necessaria una bonifica del suolo, raggiunta conformemente a tale paragrafo, gli Stati membri garantiscono l'adozione e l'attuazione, senza indebito ritardo, delle opportune misure di riduzione del rischio per ridurre i rischi a un livello accettabile per la salute umana e per l'ambiente.
5. Quando decidono le opportune misure di riduzione del rischio, pur mirando alla decontaminazione del suolo, compresa la prevenzione di un'ulteriore contaminazione, gli Stati membri tengono conto dei costi, dei benefici, dell'efficacia, della durabilità e della fattibilità tecnica a lungo termine delle misure di riduzione del rischio disponibili. Le misure di riduzione del rischio possono consistere nelle misure di cui all'allegato IV.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 21 al fine di adeguare gli allegati IV e V al progresso scientifico e tecnico.

Articolo 17

Registro

1. Entro il 17 dicembre 2029 gli Stati membri istituiscono e mantengono, conformemente al paragrafo 2, un registro dei siti potenzialmente contaminati e di quelli contaminati determinati in conformità del presente capo.
2. Il registro contiene i dati e le informazioni di cui all'allegato VI, tranne i dati e le informazioni la cui divulgazione recherebbe pregiudizio alla sicurezza pubblica o alla difesa nazionale.
3. Gli Stati membri gestiscono o supervisionano il registro e provvedono affinché sia regolarmente riesaminato e aggiornato.
4. Gli Stati membri rendono pubblici, a titolo gratuito, il registro nonché i dati e le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. L'autorità competente può rifiutare o limitare la divulgazione di dati e informazioni se sussistono le condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva 2003/4/CE.

Il registro è messo a disposizione sotto forma di base di dati territoriali georeferenziati online.

CAPO V

FINANZIAMENTO, COMUNICAZIONE DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI E INFORMAZIONE DEL PUBBLICO

Articolo 18

Finanziamento dell'Unione

Data la priorità intrinseca attribuita all'istituzione del monitoraggio del suolo, alla resilienza del suolo e alla gestione dei siti contaminati, l'attuazione della presente direttiva è sostenuta da programmi finanziari dell'Unione conformemente alle rispettive norme e condizioni applicabili.

La Commissione valuta l'eventuale divario tra i finanziamenti dell'Unione disponibili e le esigenze di finanziamento necessarie per sostenere gli Stati membri nell'attuazione della presente direttiva, prestando particolare attenzione alle esigenze di monitoraggio ambientale.

Nell'attuazione della presente direttiva, la Commissione e gli Stati membri sono incoraggiati ad avvalersi di risorse finanziarie provenienti da fonti adeguate, compresi i fondi dell'Unione, nazionali, regionali e locali, per finanziare azioni incentrate sulla protezione, la resilienza e la rigenerazione del suolo.

*Articolo 19***Comunicazione da parte degli Stati membri**

1. Ogni sei anni gli Stati membri comunicano per via elettronica alla Commissione e all'AEA i dati e le informazioni seguenti:
 - a) i dati relativi al monitoraggio della salute del suolo e alle valutazioni della salute del suolo effettuati in conformità degli articoli da 6 a 10 e i risultati emersi da tali esercizi;
 - b) l'analisi delle tendenze della salute del suolo per i descrittori del suolo elencati nell'allegato I, parti A, B e C, e degli indicatori di impermeabilizzazione del suolo e di rimozione del suolo elencati nell'allegato I, parte D, conformemente all'articolo 10;
 - c) la sintesi dei progressi compiuti per quanto riguarda:
 - i) il sostegno alla salute e alla resilienza del suolo, conformemente all'articolo 11;
 - ii) l'individuazione e l'analisi dei siti potenzialmente contaminati, la gestione dei siti contaminati e la registrazione dei siti potenzialmente contaminati e dei siti contaminati, conformemente agli articoli da 13 a 17.

Gli Stati membri presentano la prima delle relazioni di cui al primo comma entro il 17 giugno 2032.

2. Gli Stati membri e la Commissione, con il sostegno dell'AEA, assicurano che ci sia uno scambio reciproco dei dati e delle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e che tale scambio sia efficace e rispetti il segreto statistico. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché la Commissione e l'AEA abbiano un accesso tempestivo ed efficace alle informazioni e ai dati contenuti nel registro di cui all'articolo 17.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, qualora la divulgazione di taluni dati e informazioni rechi pregiudizio alla sicurezza pubblica o alla difesa nazionale, gli Stati membri possono decidere di non comunicare o scambiare tali dati e informazioni, né di concedervi l'accesso.
4. Entro il 17 marzo 2029, gli Stati membri forniscono alla Commissione l'accesso online a quanto segue:
 - a) l'elenco aggiornato dei rispettivi distretti del suolo e unità di suolo di cui all'articolo 4 e le informazioni sulla relativa estensione territoriale;
 - b) l'elenco aggiornato delle autorità competenti di cui all'articolo 5.
5. Gli Stati membri informano la Commissione dell'esito dell'istituzione dell'approccio graduale e basato sul rischio di cui all'articolo 13, della metodologia stabilita a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, e di ciò che determinano costituire un rischio inaccettabile a norma dell'articolo 16, paragrafo 2.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire il formato e le modalità di presentazione dei dati e delle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

*Articolo 20***Informazione del pubblico**

1. Gli Stati membri rendono pubblici i risultati generati dal monitoraggio della salute del suolo effettuato a norma dell'articolo 9 e dalle valutazioni della salute del suolo effettuate conformemente all'articolo 10 sotto forma di dati aggregati, e rendono pubblico il registro di cui all'articolo 17.
2. La Commissione provvede affinché il pubblico abbia accesso al portale digitale dei dati sulla salute del suolo.

La Commissione pubblica l'elenco delle autorità competenti comunicato dagli Stati membri a norma dell'articolo 19, paragrafo 4, lettera b).

3. La divulgazione di qualsiasi dato e informazione prevista a norma della presente direttiva può essere rifiutata o limitata se sussistono le condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva 2003/4/CE.

4. Laddove la Commissione o gli Stati membri usino dati riservati per produrre statistiche europee, tali dati sono protetti in conformità del regolamento (CE) n. 223/2009.

La Commissione o l'AEA deve ottenere l'autorizzazione esplicita dell'autorità che ha raccolto i dati riservati prima della loro divulgazione.

CAPO VI

DELEGA E PROCEDURA DI COMITATO

Articolo 21

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 9, paragrafo 13, e all'articolo 16, paragrafo 6, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 16 dicembre 2025.
3. La delega di potere di cui di cui all'articolo 9, paragrafo 13, e all'articolo 16, paragrafo 6, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 13, o dell'articolo 16, paragrafo 6, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 22

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23

Accesso alla giustizia

1. Gli Stati membri provvedono affinché, conformemente al proprio ordinamento giuridico interno, i membri del pubblico interessato abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale, o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale della valutazione della salute del suolo, le misure adottate ai sensi della presente direttiva e le eventuali omissioni delle autorità competenti, a condizione che sia soddisfatta una delle condizioni seguenti:

- a) gli interessati vantano un interesse sufficiente;
- b) gli interessati fanno valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale violazione come presupposto.

Gli Stati membri determinano ciò che costituisce un interesse sufficiente e la violazione di un diritto, e lo fanno coerentemente con l'obiettivo di offrire al pubblico un ampio accesso alla giustizia. A tal fine, l'interesse di qualsiasi organizzazione non governativa che promuove la protezione dell'ambiente e che soddisfa i requisiti del diritto nazionale è considerato sufficiente ai fini del primo comma, lettera a). Si considera altresì che tali organizzazioni siano titolari di diritti che possono essere lesi ai fini del primo comma, lettera b).

2. La legittimazione nella procedura di ricorso non è subordinata al ruolo che il membro del pubblico interessato ha svolto durante una fase partecipativa delle procedure decisionali ai sensi della presente direttiva.

3. La procedura di ricorso deve essere obiettiva, equa, rapida e non eccessivamente onerosa e prevedere meccanismi di risarcimento adeguati ed efficaci, compresi, se del caso, provvedimenti ingiuntivi.

Articolo 24

Sostegno della Commissione

1. La Commissione fornisce agli Stati membri il sostegno, l'assistenza e lo sviluppo di capacità necessari per aiutarli ad adempiere ai loro obblighi ai sensi della presente direttiva. In particolare, la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, elabora documenti e sviluppa strumenti scientifici che possono essere utilizzati dagli Stati membri per aiutarli a:

- a) istituire un quadro di monitoraggio del suolo e determinare il numero e l'ubicazione dei punti di campionamento a norma dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, e dell'allegato II, parte A, punto 1;
- b) fissare i valori obiettivo sostenibili non vincolanti e i valori guida operativi per i descrittori del suolo a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'allegato I, parti A e B;
- c) fissare il loro elenco dei contaminanti organici da monitorare a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, e dell'allegato I, parte B;
- d) valutare le aree non a rischio di salinizzazione che possono essere escluse dalle misurazioni della conducibilità elettrica a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, terzo comma, e dell'allegato I, parte A;
- e) effettuare il campionamento in situ dei descrittori del suolo a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, quarto comma, e dell'allegato II, parte A, punto 2;
- f) determinare i valori degli indicatori di impermeabilizzazione del suolo e rimozione del suolo a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, e dell'allegato II, parte C;
- g) determinare o stimare i valori dei descrittori del suolo a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, e dell'allegato II, parte B;
- h) individuare e valutare eventuali perdite critiche di servizi ecosistemici e l'impatto dell'impermeabilizzazione del suolo e della rimozione del suolo sulla perdita di servizi ecosistemici a norma dell'articolo 10, paragrafo 3;
- i) individuare siti potenzialmente contaminati e stilare un elenco delle attività potenzialmente contaminanti a norma dell'articolo 14;
- j) sviluppare la metodologia specifica per la valutazione del rischio in funzione del sito dei siti contaminati, tenendo conto delle pratiche, delle metodologie e dei dati tossicologici comuni a norma dell'articolo 16; e
- k) fornire, a livello locale, informazioni riguardo a misure e pratiche tese ad aumentare la resilienza del suolo a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), fornendo e aggiornando periodicamente un archivio delle conoscenze sulla resilienza del suolo contenente informazioni pratiche sulle pratiche di gestione del suolo.

2. I documenti e gli strumenti scientifici di cui al paragrafo 1 sono elaborati e sviluppati entro i termini seguenti:

- a) per quanto riguarda la lettera a), entro il 17 dicembre 2026;
- b) per quanto riguarda le lettere b), c), e) e j), entro il 17 giugno 2027;

- c) per quanto riguarda la lettera i), entro il 17 dicembre 2027;
- d) per quanto riguarda le lettere d), f) e g), entro il 17 dicembre 2028;
- e) per quanto riguarda la lettera h), entro il 17 dicembre 2029.

3. La Commissione organizza scambi regolari di informazioni, esperienze e migliori pratiche tra gli Stati membri e, se del caso, altri portatori di interessi in merito all'applicazione della presente direttiva. Il primo scambio ha luogo entro il 17 marzo 2026.

La Commissione pubblica i risultati dello scambio di informazioni, esperienze e migliori pratiche di cui al primo comma e, se del caso, fornisce raccomandazioni o orientamenti agli Stati membri.

4. La Commissione agevola la cooperazione tra gli Stati membri al fine di garantire, se del caso, che le autorità competenti responsabili dei distretti del suolo confinanti in cui si osservano effetti transfrontalieri sul suolo, tipi di suolo o usi del suolo comparabili lungo il confine dei distretti del suolo si scambino migliori pratiche e si adoperino per conseguire un approccio coerente nell'applicazione della presente direttiva.

Articolo 25

Valutazione e riesame

1. Entro il 17 giugno 2033, la Commissione procede a una valutazione della presente direttiva per verificare i progressi compiuti verso il conseguimento dei suoi obiettivi e la necessità di modificarla al fine di stabilire obblighi più specifici per conseguirne gli obiettivi. La valutazione tiene conto, tra l'altro, dei seguenti elementi:

- a) l'esperienza acquisita con l'attuazione della presente direttiva;
- b) i dati e le informazioni di cui all'articolo 19;
- c) i dati scientifici e analitici pertinenti, compresi i risultati di progetti di ricerca finanziati dall'Unione;
- d) l'analisi dei progressi ancora da compiere per conseguire suoli sani entro il 2050;
- e) l'analisi dell'efficacia del sostegno fornito dagli Stati membri per migliorare la salute del suolo e la resilienza del suolo;
- f) l'analisi dell'eventuale necessità di adeguare le disposizioni della presente direttiva al progresso scientifico e tecnico, in particolare per quanto riguarda:
 - i) la definizione di suoli sani;
 - ii) la definizione di criteri per i descrittori del suolo elencati nell'allegato I, parte C, e per gli indicatori di impermeabilizzazione del suolo e rimozione del suolo elencati nell'allegato I, parte D;
 - iii) l'aggiunta di nuovi descrittori del suolo ai fini del monitoraggio o l'adeguamento dei descrittori del suolo e dei criteri esistenti di sanità del suolo elencati nell'allegato I;
 - iv) i valori obiettivo sostenibili non vincolanti e i valori guida operativi per i descrittori del suolo a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'allegato I, parti A e B, tenendo conto, tra l'altro, dell'obiettivo di garantire condizioni di parità nel mercato interno;
 - v) la possibilità di stabilire una percentuale più elevata di un sottoinsieme di punti di campionamento scelto per l'analisi dei descrittori della biodiversità del suolo di cui all'allegato I, parte C, sulla base dei risultati del primo ciclo di monitoraggio.

2. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sui principali risultati della valutazione di cui al paragrafo 1, accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa.

*Articolo 26***Recepimento**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 17 dicembre 2028. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La comunicazione dei valori obiettivo sostenibili non vincolanti e dei valori guida operativi per i descrittori del suolo elencati nell'allegato I è accompagnata da una motivazione.

*Articolo 27***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 28***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2025

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

M. BJERRE

ALLEGATO I

DESCRITTORI DEL SUOLO, CRITERI DI SANITÀ DEL SUOLO E INDICATORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL SUOLO
E DI RIMOZIONE DEL SUOLO

Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:

- 1) «terreno naturale»: area di terreno in cui i processi naturali sono prevalenti e l'intervento umano è minimo o inesistente, e in cui le funzioni ecologiche primarie e la composizione delle specie non hanno subito modifiche sostanziali;
- 2) «impermeabilizzazione netta»: il risultato dell'impermeabilizzazione del suolo meno la deimpermeabilizzazione;
- 3) «insediamento»: un insediamento quale definito nelle linee guida del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra;
- 4) «suoli organici»: suoli organici quali definiti nelle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra;
- 5) «suoli minerali»: suoli minerali quali definiti nelle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra;
- 6) «suoli gestiti»: suoli in cui sono attuate pratiche di gestione del suolo.

Aspetto di degrado del suolo	Descrittore del suolo ⁽¹⁾	Criteri di sanità del suolo – valori obiettivo sostenibili non vincolanti ⁽²⁾	Terreni esentati dal rispetto del criterio
Parte A: descrittori del suolo con criteri di sanità del suolo stabiliti a livello di Unione			
Salinizzazione ⁽³⁾	Conducibilità elettrica (deci-Siemens per metro)	< 4 dS m ^{−1} se si usa il metodo dell'estratto a pasta satura (eEC) o un criterio equivalente se si usa un altro metodo di misurazione	Terreni naturalmente salini, aree soggette a inondazioni periodiche dovute a sommersione marina e aree soggette a spruzzi di acqua di mare
Perdita di carbonio organico nel suolo (<i>Soil Organic Carbon</i> - SOC)	SOC (g per kg)	— Per i suoli organici: rispettare gli obiettivi fissati a livello nazionale conformemente all'articolo 4, paragrafi 2 e 4, e all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1991	Nessuna esenzione
		— Per i suoli minerali: rapporto SOC/argilla > 1/13 (ossia il rapporto di contenuto di SOC rispetto al contenuto della frazione argillosa (frazione di diametro inferiore a 0,002 mm)) Gli Stati membri dovrebbero applicare fattori correttivi al rapporto se particolari tipi di suolo o condizioni climatiche lo giustificano, tenendo conto del legame con la stabilità strutturale	Suoli non gestiti in terreni naturali

Aspetto di degrado del suolo	Descrittore del suolo ⁽¹⁾	Criteri di sanità del suolo – valori obiettivo sostenibili non vincolanti ⁽²⁾		Terreni esentati dal rispetto del criterio
Compattazione del sottosuolo	Densità apparente nel sottosuolo (g per cm ³)	Tessitura del suolo ⁽⁴⁾	Estensione	Suoli non gestiti in terreni naturali e in aree che presentano una compattazione naturale del suolo
		sabbioso, sabbioso franco, franco sabbioso, franco	< 1,80	
		franco argilloso sabbioso, franco, franco argilloso, limoso, franco limoso	< 1,75	
		franco limoso, franco argilloso limoso	< 1,65	
		argilloso sabbioso, argilloso limoso, franco argilloso con 35-45 % di argilla	< 1,58	
		argilloso	< 1,47	
		Gli Stati membri possono applicare classi o valori diversi di tessitura corrispondenti ai livelli ritenuti problematici per lo sviluppo del sistema radicale delle piante		
	Facoltativo: — Conducibilità idraulica satura – Ksat (cm al giorno) — Capacità d'aria (%)	≥ 10 cm/giorno ⁽⁵⁾ Gli Stati membri possono adattare questo valore in funzione delle condizioni locali del suolo. ≥ 5 % ⁽⁶⁾ Gli Stati membri possono adattare questo valore in funzione delle condizioni locali del suolo		

Aspetto di degrado del suolo	Descrittore del suolo ⁽¹⁾	Criteri di sanità del suolo – valori obiettivo sostenibili non vincolanti ⁽²⁾	Terreni esentati dal rispetto del criterio
Parte B: descrittori del suolo con criteri di sanità del suolo stabiliti a livello di Stati membri			
Tenore di nutrienti in eccesso nel suolo	Fosforo estraibile (mg per kg)	< «valore massimo» Gli Stati membri fissano il proprio «valore massimo» a un livello che non sia dannoso per la salute umana e per l'ambiente	Suoli non gestiti in terreni naturali
Erosione del suolo	Tasso di erosione del suolo (tonnellate per ettaro/anno)	< «valore massimo» Gli Stati membri fissano il proprio «valore massimo» a un livello che non sia dannoso per la salute umana e per l'ambiente	Calanchi e terreni naturali, salvo se rappresentano un rischio significativo di catastrofi
Contaminazione del suolo	— concentrazione di metalli pesanti nel suolo: As, Sb, Cd, Co, Cr (totale), Cu, Hg, Pb, Ni, Tl, V, Zn (mg per kg) — concentrazione di una serie di contaminanti organici stabilita dagli Stati membri tenendo conto dei limiti di concentrazione vigenti nel diritto dell'Unione, ad esempio per la qualità dell'acqua e le emissioni atmosferiche	Ragionevole garanzia, ottenuta tramite campionamento per punti del suolo, individuazione e analisi dei siti potenzialmente contaminati e altre informazioni pertinenti, che la contaminazione del suolo non crea un rischio inaccettabile per la salute umana e per l'ambiente Nella valutazione dei rischi si tiene conto dei livelli di fondo naturale e antropico Se il fondo naturale è l'unico motivo che comporta rischi inaccettabili, si considera che il suolo in questione soddisfa i criteri di sanità del suolo, a condizione che sia gestito in modo tale da non creare un rischio inaccettabile per la salute umana Gli habitat con forte concentrazione naturale di metalli pesanti che figurano nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE restano protetti	Nessuna esenzione

Aspetto di degrado del suolo	Descrittore del suolo ⁽¹⁾	Criteri di sanità del suolo – valori obiettivo sostenibili non vincolanti ⁽²⁾	Terreni esentati dal rispetto del criterio
Riduzione della ritenzione e dell'infiltrazione idrica del suolo	Ritenzione idrica: — capacità di ritenzione idrica del campione di suolo (% d'acqua su suolo totale (volume o massa)) Infiltrazione idrica: — conducibilità idraulica satura – Ksat (cm al giorno) — Capacità d'aria (%)	Il valore stimato della capacità totale di ritenzione idrica, della conducibilità idraulica satura e della capacità d'aria di una unità di suolo è superiore alla soglia minima e può essere valutato anche per bacino o sottobacino idrografico, tenendo conto dei processi idrici che si verificano su tale scala La soglia minima è fissata (in tonnellate) dallo Stato membro sulla scala opportuna a un valore tale da mitigare l'impatto delle inondazioni dovute a precipitazioni intense o dei periodi di bassa umidità del suolo dovuta alla siccità	Nessuna esenzione
Perdita di SOC	Stock di SOC (tC ha ⁻¹) Facoltativo: — contenuto di SOC (g per kg)	Contribuire al conseguimento degli obiettivi nazionali in materia di assorbimenti netti di gas a effetto serra nel settore LULUCF di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/841 > «valore minimo» Gli Stati membri fissano il valore minimo in funzione della tessitura del suolo	Nessuna esenzione

Parte C: descrittori del suolo senza criteri

Aspetto di degrado del suolo	Descrittore del suolo
Tenore di nutrienti in eccesso nel suolo	Tenore totale di azoto nel suolo (mg g ⁻¹) Rapporto SOC/azoto
Acidificazione	Acidità del suolo (pH) Gli Stati membri possono anche scegliere il descrittore facoltativo: — saturazione di base (ossia (Ca + Mg + K)/capacità effettiva di scambio cationico (CSC))

Aspetto di degrado del suolo	Descrittore del suolo ⁽¹⁾	Criteri di sanità del suolo – valori obiettivo sostenibili non vincolanti ⁽²⁾	Terreni esentati dal rispetto del criterio
Compattazione dello strato superficiale	Densità apparente dello strato superficiale (orizzonte A ⁽⁷⁾) (g cm ⁻³) Facoltativo — conducibilità idraulica satura (cm al giorno) — capacità d'aria (%)		
Perdita di biodiversità del suolo	Metabarcoding per funghi e batteri Gli Stati membri possono altresì scegliere almeno un descrittore del suolo facoltativo per la biodiversità, ad esempio: — metabarcoding di archei, protisti e animali — analisi degli acidi grassi fosfolipidici (PFLA) — abbondanza e diversità di nematodi — abbondanza e diversità di lombrichi — abbondanza e diversità di collemboli — abbondanza e diversità di formiche autoctone — qualità biologica del suolo basata sugli artropodi (QBS-ar) — presenza di specie esotiche invasive e organismi nocivi per le piante — respirazione basale del suolo		
Contaminazione del suolo ⁽⁸⁾	— Concentrazioni di PFAS-21 ⁽⁹⁾ o concentrazioni di PFAS-43 ⁽¹⁰⁾ o di PFAS selezionate fissate dagli Stati membri a norma dell'articolo 7, paragrafo 4 — Concentrazioni di sostanze attive selezionate nei pesticidi e nei loro metaboliti fissate dagli Stati membri a norma dell'articolo 7, paragrafo 4 Facoltativo: — concentrazioni o presenza di una selezione di altri contaminanti del suolo emergenti fissati dagli Stati membri a norma dell'articolo 7, paragrafo 4		

Aspetto di degrado del suolo	Descrittore del suolo ⁽¹⁾	Criteri di sanità del suolo – valori obiettivo sostenibili non vincolanti ⁽²⁾	Terreni esentati dal rispetto del criterio
Parte D: indicatori di impermeabilizzazione del suolo e rimozione del suolo			
Aspetto di degrado del suolo	Indicatori di impermeabilizzazione del suolo e rimozione del suolo		
Impermeabilizzazione del suolo e rimozione del suolo	Totale suoli impermeabilizzati e zone che sono state sottoposte a rimozione del suolo (in km² e % della superficie dello Stato membro) Impermeabilizzazione del suolo e rimozione del suolo, deimpermeabilizzazione e impermeabilizzazione netta (media annua – in km² e % della superficie dello Stato membro) Superficie totale di insediamento (in km² e % della superficie dello Stato membro) Cambiamento di uso del suolo in insediamenti e viceversa (media annua – in km² e % della superficie dello Stato membro) Gli Stati membri possono altresì misurare altri indicatori facoltativi correlati, ad esempio: — artificializzazione del suolo — frammentazione del territorio — tasso di riciclo dei terreni — consumo di suolo per attività commerciali, poli logistici, energie rinnovabili, superfici quali aeroporti, strade, miniere — conseguenze dell'impermeabilizzazione del suolo e della rimozione del suolo, quali la quantificazione della perdita di servizi ecosistemici e cambiamenti nell'intensità delle inondazioni		

⁽¹⁾ I criteri minimi per la metodologia di campionamento in situ dei descrittori del suolo sono indicati nell'allegato II, parte A, e ulteriori dettagli devono essere forniti a norma dell'articolo 24.

⁽²⁾ Ulteriori dettagli sulla metodologia per la fissazione dei valori obiettivo sostenibili non vincolanti e dei valori guida operativi per i descrittori del suolo elencati nell'allegato I, parti A e B e, ove possibile, C, devono essere forniti a norma dell'articolo 24.

⁽³⁾ La misurazione della conducibilità elettrica può essere esclusa nelle aree non a rischio di salinizzazione. Ulteriori dettagli sulla metodologia per la valutazione delle aree non a rischio di salinizzazione devono essere forniti a norma dell'articolo 24.

⁽⁴⁾ Definito in IUSS Working Group WRB. 2022. *World Reference Base for Soil Resources. International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps*, 4^a edizione. International Union of Soil Sciences (IUSS), Vienna, Austria.

⁽⁵⁾ Lebert, M., Böken, H., Glante, F. 2007. *Soil compaction – indicators for the assessment of harmful changes to the soil in the context of the German Federal Soil Protection Act*, Journal of Environmental Management 82(3): 388-397.

⁽⁶⁾ Lebert, M., Böken, H., Glante, F. 2007. *Soil compaction – indicators for the assessment of harmful changes to the soil in the context of the German Federal Soil Protection Act*, Journal of Environmental Management 82(3): 388-397.

⁽⁷⁾ Definito in *Guidelines for Soil Description*, capitolo 5, FAO (<https://www.fao.org/3/a0541e/a0541e.pdf>).

⁽⁸⁾ Può essere misurata su un numero limitato di punti di campionamento.

⁽⁹⁾ 6:2 FTS, PFBA, PFBS, PFDA, PFDaDA, PFDaDS, PFDS, PFHpA, PFHpS, PFHxA, PFHxS, PFNA, PFNS, PFOA, PFOS, PFPeA, PFPeS, PFTTrDA, PFTTrDS, PFUnDA, PFUnDS o altre PFAS-21, in base alla disponibilità nei laboratori.

⁽¹⁰⁾ PFOS, PFOA, PFHxS, PFNA, PFBS, PFPeS, PFHpS, PFNS, PFDS, PFUnDS, PFDaDS, PFTTrDS, PFBA, PFPeA, PFHxA, PFHpA, PFDA, PFUnDA, PFDaDA, PFTTrDA, PFTeDA, PFOSA, N-EtFOSA, N-MeFOSA, FOSAA, N-EtFOSAA, N-MeFOSAA, FHxSA, N-EtFHxSA, N-MeFHxSA, N-MeFHxSAA, FBSA, N-EtFBSA, N-MeFBSA, FBSAA, N-EtFBSAA, N-MeFBSAA, 6:2 FTS, 8:2 FTS, 5:3 FTCA, 7:3 FTCA o altre PFAS-43, in base alla disponibilità nei laboratori.

ALLEGATO II

METODOLOGIE

Parte A: metodologia per determinare il numero e l'ubicazione dei punti di campionamento e per l'indagine per campione

Attività	Criteri minimi di metodologia
1. Determinazione dei punti di campionamento (indagine per campione) per la valutazione della salute del suolo	La configurazione dell'indagine per campione muove da un quadro completo che comprende le migliori informazioni disponibili sulla distribuzione delle proprietà del suolo, ad esempio i dati risultanti da pertinenti misurazioni a norma dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4 Lo schema deve configurare un campionamento casuale stratificato ottimizzato in base alle migliori informazioni disponibili sulla variabilità dei descrittori del suolo e la stratificazione si basa sulle unità di suolo determinate in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2. I punti di campionamento relativi alle misurazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 4, possono essere presi in considerazione integralmente o parzialmente nello schema di campionamento, indipendentemente dalla loro configurazione Il numero e l'ubicazione dei punti di campionamento rappresenta la variabilità dei descrittori del suolo scelti all'interno delle unità di suolo con un errore massimo percentuale (o coefficiente di variazione) del 5 % La distribuzione e le dimensioni del campione sono determinate applicando procedure appropriate (ad esempio l'algoritmo Bethel - Bethel, 1989 ⁽¹⁾) in grado di tenere conto del requisito di errore massimo di stima L'indagine per campione configurata dagli Stati membri per ciascun ciclo di monitoraggio può cambiare o rimanere invariata Ulteriori dettagli sulla determinazione del numero e dell'ubicazione dei punti di campionamento devono essere forniti a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera a)

Attività	Criteri minimi di metodologia
2. Indagine per campione sul campo	Il campionamento è effettuato in punti esatti, tranne in casi debitamente giustificati che lo impediscano, ad esempio se il suolo è saturo di acqua o in presenza di un elevato livello di contenuto roccioso Se il prelievo riguarda campioni compositi di suolo, essi sono una miscela di almeno cinque sottocampioni Se il campionamento avviene in un'area non boschiva, si rimuovono residui e detriti organici dalla superficie Se avviene in un'area boschiva, il campionamento del suolo forestale, se del caso suddiviso in lettiera e strati organici, è eseguito separatamente e lo spessore e il peso di lettiera e strati organici sono registrati separatamente I campioni o sottocampioni per il campione composito sono prelevati a una profondità di almeno 30 cm. Sono registrate informazioni quali il tipo di suolo e, ove possibile, gli orizzonti genetici del suolo. I sottocampioni sono miscelati per ottenere un campione composito omogeneo. Il campionamento può essere effettuato per profondità fissa o per orizzonte, ma i dati sono comunicati per profondità fissa I campioni di densità apparente sono campioni indisturbati prelevati alla profondità pertinente, anche al di sotto di 30 cm per il sottosuolo. Per la compattazione del suolo (conducibilità idraulica satura e capacità d'aria) i campioni possono essere gli stessi campioni indisturbati di quelli prelevati per la densità apparente. Se la presenza elevata di frammenti grossolani nel suolo impedisce il prelievo, è possibile escludere il campionamento in quel punto per misurare la densità apparente Ulteriori dettagli sull'indagine per campione sul campo devono essere forniti a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), anche per quanto riguarda le modalità di gestione di situazioni specifiche quali i suoli poco profondi e le varie profondità di campionamento
⁽¹⁾ Bethel, J. 1989. <i>Sample Allocation in Multivariate Surveys</i> , Survey Methodology 15: 47-57.	

Parte B: metodologia per determinare o stimare i valori dei descrittori del suolo

Laddove sia stabilita una metodologia di riferimento nella tabella seguente, si devono usare le metodologie seguenti conformemente all'articolo 9:

- la metodologia di riferimento;
- una metodologia equivalente alla metodologia di riferimento; oppure
- un'altra metodologia purché sia disponibile nella letteratura scientifica o pubblicamente e comprenda una funzione di trasferimento convalidata.

Se disponibile, la metodologia CEN è preferibile alla metodologia di riferimento. In questo caso la metodologia di riferimento iniziale è considerata una metodologia equivalente.

Descrittore del suolo	Metodologia di riferimento	Criteri minimi di metodologia	È richiesta una funzione di trasferimento convalidata (se si usa una metodologia diversa dalla metodologia di riferimento)?
Tessitura del suolo (tenore di argilla, limo e sabbia, necessario per determinare altri descrittori e le relative estensioni)	ISO 11277 Determinazione della distribuzione granulometrica delle particelle nel materiale del suolo minerale – Metodo per setacciatura e sedimentazione	Non applicabile	Sì
Conducibilità elettrica	Opzione 1: ISO 11265 Determinazione della conducibilità elettrica specifica opzione 2: metodo dell'estratto a pasta satura (eEC) (SOP FAO: GLOSOLAN-SOP-08 ⁽¹⁾)	Non applicabile	Sì

Descrittore del suolo	Metodologia di riferimento	Criteri minimi di metodologia	È richiesta una funzione di trasferimento convalidata (se si usa una metodologia diversa dalla metodologia di riferimento)?
Tasso di erosione del suolo		La stima del tasso di erosione del suolo tiene conto di tutte le misure prese per mitigare o compensare il rischio di erosione, comprese le misure di mitigazione a seguito di un incendio La stima del tasso di erosione del suolo include tutti i pertinenti processi di erosione, come quelli dovuti all'acqua, al vento, al raccolto e alla lavorazione del terreno L'erosione idrica del suolo è valutata considerando i fattori seguenti: — caratteristiche del suolo (ad esempio erodibilità, croste deposizionali, rugosità del suolo, pietrosità) — topografia (ad esempio inclinazione e lunghezza della pendenza) — clima (ad esempio erosività delle precipitazioni – intensità e durata) — copertura della vegetazione, tipo di coltura, utilizzo del suolo e pratiche di gestione per controllare o ridurre l'erosione — pratiche di gestione (ad esempio colture di copertura, lavorazione ridotta, pacciamatura ecc.) — aree bruciate L'erosione eolica del suolo è valutata considerando i fattori seguenti: — caratteristiche del suolo (ad esempio erodibilità) — clima (ad esempio umidità del suolo, velocità del vento, evaporazione) — vegetazione (ad esempio tipo di coltura) — pratiche di gestione per controllare o ridurre l'erosione (ad esempio barriere frangivento) L'erosione del suolo mediante pratiche di gestione quali la lavorazione del terreno o l'esportazione di biomassa è valutata quantitativamente sulla base di una metodologia disponibile pubblicamente o nella letteratura scientifica	Non applicabile

Descrittore del suolo	Metodologia di riferimento	Criteri minimi di metodologia	È richiesta una funzione di trasferimento convalidata (se si usa una metodologia diversa dalla metodologia di riferimento)?
Carbonio organico nel suolo (SOC)	ISO 10694 Determinazione del carbonio organico e del carbonio totale dopo combustione a secco, assicurando la combustione di tutto il carbonio Il SOC è calcolato determinando il tenore totale di carbonio e sottraendo il carbonio presente come carbonato, determinato secondo la norma ISO 10693	Non applicabile	Sì
Stock di SOC	Metodologia di cui all'allegato V del regolamento (UE) 2018/1999 conformemente alle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra	Non applicabile	Sì
Densità apparente nel sottosuolo	ISO 11272 per la determinazione della densità apparente a secco Ove si scelga un parametro equivalente, la metodologia è una norma europea o internazionale, se disponibile; in mancanza, la metodologia scelta deve essere disponibile pubblicamente o nella letteratura scientifica	La metodologia potrebbe essere perfezionata in funzione della proporzione di frammenti grossolani	Sì

Descrittore del suolo	Metodologia di riferimento	Criteri minimi di metodologia	È richiesta una funzione di trasferimento convalidata (se si usa una metodologia diversa dalla metodologia di riferimento)?
Fosforo estraibile	Da preferire: ISO 11263 per la determinazione spettrometrica del fosforo solubile in soluzione di idrogeno carbonato di sodio (P-Olsen) In alternativa potrebbero essere utilizzati altri metodi	Non applicabile	Sì
— concentrazione di metalli pesanti nel suolo: As, Sb, Cd, Co, Cr (totale), Cu, Hg, Pb, Ni, Tl, V, Zn — concentrazioni di altri contaminanti (compresi PFAS, pesticidi e loro metaboliti) definiti o selezionati dagli Stati membri	Per i metalli pesanti: ISO 54321: acqua regia Facoltativo: frazioni di contaminanti biodisponibili, come ISO 17586 utilizzando acido nitrico diluito	Per i contaminanti diversi dai metalli pesanti: utilizzare le norme europee o internazionali, se disponibili; in mancanza, la metodologia scelta deve essere disponibile pubblicamente o nella letteratura scientifica	Per i metalli pesanti: Sì Per i contaminanti diversi dai metalli pesanti: non applicabile se non sono disponibili norme europee o internazionali

Descrittore del suolo	Metodologia di riferimento	Criteri minimi di metodologia	È richiesta una funzione di trasferimento convalidata (se si usa una metodologia diversa dalla metodologia di riferimento)?
Capacità di ritenzione idrica del suolo, capacità d'aria e conducibilità idraulica satura	Metodologia per determinare il valore di un punto di campionamento: 1) capacità di ritenzione idrica del suolo e capacità d'aria: opzione 1: LABORATORIO: ISO 11274 per la determinazione della caratteristica di ritenzione idrica; opzione 2: STIMA: applicare funzioni di trasferimento pedologico che richiedono variabili di input quali la distribuzione granulometrica delle particelle, la densità apparente, la concentrazione di carbonio organico nel suolo. 2) conducibilità idraulica satura: opzione 1: LABORATORIO: ISO 17313: determinazione della conducibilità idraulica dei materiali porosi saturi opzione 2: STIMA: applicare funzioni di trasferimento pedologico che richiedono variabili di input quali la distribuzione granulometrica delle particelle, la densità apparente, la concentrazione di carbonio organico nel suolo	Criteri minimi per stimare la capacità totale di ritenzione idrica del suolo, la capacità d'aria e la conducibilità idraulica satura di una unità di suolo o su scala di bacino o sottobacino idrografico: — per la superficie di suolo non impermeabilizzato o le superfici non sottoposte a rimozione del suolo, stimare il valore totale della capacità di ritenzione idrica del suolo, della capacità d'aria e della conducibilità idraulica satura — per la superficie di suolo impermeabilizzato e rimosso, valutare la possibilità di azzerare la capacità di ritenzione idrica, la capacità d'aria e la conducibilità idraulica satura delle aree impervie, attribuendo in proporzione valori intermedi alle aree semi-impervie e ad altre aree artificiali	Sì (per il valore del punto)

Descrittore del suolo	Metodologia di riferimento	Criteri minimi di metodologia	È richiesta una funzione di trasferimento convalidata (se si usa una metodologia diversa dalla metodologia di riferimento)?
Azoto nel suolo	opzione 1: ISO 11261 per la determinazione dell'azoto totale nel suolo con il metodo Kjeldahl modificato opzione 2: ISO 13878 per la determinazione dell'azoto totale mediante combustione a secco	Non applicabile	Sì
Acidità del suolo	ISO 10390 per la determinazione del pH nell'estratto di H ₂ O, KCl e CaCl ₂	Non applicabile	Sì
Saturazione di base e concentrazioni scambiabili di sodio, potassio, calcio e magnesio	ISO 11260 per la determinazione della capacità effettiva di scambio cationico e del livello di saturazione di base utilizzando BaCl ₂	Non applicabile	Sì
Densità apparente nello strato superficiale (orizzonte A ⁽⁷⁾)	ISO 11272 per la determinazione della densità apparente a secco	La metodologia potrebbe essere perfezionata in funzione della proporzione di frammenti grossolani	Sì
Descrittori del suolo legati alla biodiversità del suolo e all'attività biologica		Applicare le norme europee o internazionali, se disponibili; in mancanza, la metodologia scelta deve essere disponibile pubblicamente o nella letteratura scientifica	Non applicabile

⁽¹⁾ <https://www.fao.org/3/cb3355en/cb3355en.pdf>.

⁽⁷⁾ Definito in *Guidelines for Soil Description*, capitolo 5, FAO (<https://www.fao.org/3/a0541e/a0541e.pdf>).

Parte C: criteri metodologici minimi per determinare i valori dell'impermeabilizzazione del suolo e della rimozione del suolo

Per gli indicatori di impermeabilizzazione del suolo e di rimozione del suolo, le metodologie utilizzate sono conformi alle definizioni di cui all'articolo 3 e all'allegato I. Tali metodologie si avvalgono almeno dei servizi Copernicus o, preferibilmente, dei migliori dati disponibili, comprese le immagini ottenute con il telerilevamento, che sono integrati da inventari nazionali pertinenti.

Per l'indicatore relativo agli insediamenti, gli Stati membri possono utilizzare i dati raccolti a norma del regolamento (UE) 2018/841, a condizione che tali dati siano comunicati a livello di distretto del suolo.

Le metodologie scelte sono disponibili pubblicamente o nella letteratura scientifica.

ALLEGATO III

PROGRAMMI, PIANI, OBIETTIVI E MISURE DI CUI ALL'ARTICOLO 10

- 1) I piani nazionali di ripristino preparati in conformità del regolamento (UE) 2024/1991.
- 2) I piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune in conformità del regolamento (UE) 2021/2115.
- 3) Il codice di buona pratica agricola e i programmi d'azione per le zone vulnerabili designate adottati in conformità della direttiva 91/676/CEE.
- 4) Le misure di conservazione e il quadro di azioni elencate per priorità stabiliti per i siti Natura 2000 in conformità della direttiva 92/43/CEE.
- 5) Le misure volte a conseguire un buono stato ecologico e un buono stato chimico dei corpi idrici superficiali e un buono stato chimico e quantitativo dei corpi idrici sotterranei che figurano nei piani di gestione dei bacini idrografici preparati in conformità della direttiva 2000/60/CE.
- 6) Le misure di gestione del rischio di alluvioni che figurano nei piani di gestione del rischio di alluvioni preparati in conformità della direttiva 2007/60/CE.
- 7) I piani di gestione della siccità menzionati nella strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici.
- 8) I programmi d'azione nazionali stabiliti in conformità della convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione.
- 9) Le strategie e i piani d'azione nazionali in materia di biodiversità elaborati conformemente all'articolo 6 della convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica.
- 10) Gli obiettivi stabiliti a norma del regolamento (UE) 2018/841.
- 11) Gli obiettivi stabiliti a norma del regolamento (UE) 2018/842.
- 12) I programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico elaborati a norma della direttiva (UE) 2016/2284 e i dati di monitoraggio degli impatti dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi comunicati a norma della stessa direttiva.
- 13) Il piano nazionale integrato per l'energia e il clima stabilito in conformità del regolamento (UE) 2018/1999.
- 14) Le valutazioni del rischio e la pianificazione della gestione dei rischi di catastrofi stabilite in conformità della decisione n. 1313/2013/UE.
- 15) I piani nazionali di azione adottati in conformità dell'articolo 4 della direttiva 2009/128/CE.
- 16) Le misure di mitigazione e riduzione del rischio di cui alle valutazioni dell'impatto ambientale effettuate conformemente alla direttiva 2011/92/UE per i piani e i progetti che potrebbero avere un impatto negativo sul suolo.

ALLEGATO IV

ELENCO INDICATIVO DELLE MISURE DI RIDUZIONE DEL RISCHIO

- 1) Tecniche di bonifica del suolo per la bonifica in situ o ex situ:
 - a) tecniche fisiche di bonifica del suolo:
 - i) estrazione di vapore, iniezione d'aria (*air sparging*);
 - ii) trattamento termico, iniezione di vapore, desorbimento termico, vetrificazione;
 - iii) lavaggio del suolo in situ (*soil flushing*) ed ex situ (*soil washing*);
 - iv) rimozione dello strato liquido.
 - b) tecniche biologiche di bonifica del suolo:
 - i) stimolazione della degradazione aerobica o anaerobica: biorisanamento, biostimolazione, bioincremento, bioventilazione, bioinsufflazione;
 - ii) fitoestrazione, fitovolatilizzazione, fitodegradazione;
 - iii) compostaggio, ammendanti, *landfarming*, sistemi con bioreattori;
 - iv) biofiltrazione, zone umide di biotrattamento, letti biologici;
 - v) attenuazione naturale monitorata;
 - c) tecniche di bonifica chimiche:
 - i) ossidazione chimica;
 - ii) reazioni chimiche di riduzione e ossidoriduzione (*redox*);
 - iii) pompaggio e trattamento delle acque sotterranee;
 - iv) tecniche di bonifica per ridurre il trasferimento di contaminanti mediante isolamento, contenimento e monitoraggio:
 - 1) copertura superficiale (*surface capping*), barriere reattive, incapsulamento;
 - 2) stabilizzazione, solidificazione e immobilizzazione chimiche;
 - 3) isolamento e contenimento idrogeologici;
 - 4) fitostabilizzazione;
 - 5) controllo e gestione a lungo termine attraverso pozzi di monitoraggio.
- 2) misure di riduzione del rischio, diverse dalla bonifica del suolo, per ridurre l'esposizione:
 - a) restrizioni alla coltivazione e al consumo di colture e ortaggi;
 - b) restrizioni al consumo di uova;
 - c) restrizioni all'accesso degli animali da compagnia o del bestiame;
 - d) restrizioni all'estrazione o all'uso delle acque sotterranee come acqua potabile o a fini di igiene personale o industriali;
 - e) restrizioni alla demolizione, alla deimpermeabilizzazione o alla costruzione sul sito (ad esempio misure di costruzione per la ventilazione, l'impermeabilizzazione ecc.);
 - f) restrizioni all'accesso al sito (ad esempio mediante recinzioni) o alle zone circostanti;

- g) restrizioni all'uso del suolo o ai cambiamenti di uso del suolo;
 - h) restrizioni allo scavo, alla perforazione o all'estrazione;
 - i) restrizioni per evitare il contatto con il suolo, le polveri o l'aria negli ambienti chiusi, e applicazione di precauzioni per proteggere la salute umana (ad esempio respiratori, guanti, pulizia a umido ecc.).
- 3) Migliori tecniche disponibili di cui alla direttiva 2010/75/UE.
- 4) Misure adottate dalle autorità competenti e dagli operatori industriali a seguito di un incidente grave, conformemente alla direttiva 2012/18/UE.
-

ALLEGATO V

FASI E PRINCIPI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO IN FUNZIONE DEL SITO

1. Per caratterizzare la contaminazione è necessario identificare la natura dei contaminanti (ad esempio, metalli pesanti, contaminanti organici ecc.) presenti sul sito e determinarne la fonte, la concentrazione, la forma chimica e la distribuzione nel suolo, nel materiale parentale e nelle acque sotterranee. La presenza e la concentrazione dei contaminanti nei diversi mezzi sono determinate campionando e analizzando il suolo in situ ed extra situ in caso si sospetti un trasferimento di contaminanti. I contaminanti associati alle attività potenzialmente contaminanti sono prelevati a campione nei mezzi pertinenti sulla base del contesto ambientale e delle proprietà chimico-fisiche dei contaminanti che influenzano il loro comportamento nell'ambiente. Si prendono in considerazione i livelli di fondo naturale e antropico.
2. La valutazione dell'esposizione richiede l'individuazione della via attraverso cui i contaminanti del suolo possono raggiungere i recettori: l'esposizione può aver luogo per inalazione, ingestione, contatto cutaneo, assorbimento vegetale, migrazione nelle acque sotterranee o per altre vie. Le concentrazioni di contaminanti nei mezzi di esposizione sono combinate con parametri di esposizione (ad esempio, frequenza e durata dell'esposizione, tasso di ingestione del suolo ecc.) e con le caratteristiche del recettore, come età, genere e stato di salute al fine di stimare la dose di esposizione quotidiana. I legami tra fonte, via di esposizione e recettore sono sintetizzati in una rappresentazione grafica, schematica e semplificata, vale a dire il modello concettuale del sito. L'esposizione potrebbe essere valutata mediante analisi diretta nel punto di esposizione o modellando il trasferimento di un contaminante nel mezzo di esposizione.
3. La valutazione della tossicità o del pericolo consiste nel valutare i potenziali effetti nocivi dei contaminanti sulla salute umana e sull'ambiente, in base alla dose e alla durata dell'esposizione. La valutazione della tossicità o del pericolo tiene conto della tossicità intrinseca dei contaminanti e della sensibilità dei diversi recettori esposti (esseri umani ed ecosistemi), come animali, microorganismi, piante, bambini, donne in gravidanza, anziani ecc. Le informazioni tossicologiche sono usate per stimare le dosi o le concentrazioni di riferimento che, a loro volta, servono a caratterizzare il rischio.
4. Per caratterizzare il rischio è necessario integrare le informazioni ricavate nelle fasi precedenti e stimare l'entità e la probabilità degli effetti nocivi che il sito contaminato produce sulla salute umana e sull'ambiente, tenuto conto anche della migrazione della contaminazione verso altre matrici ambientali. La caratterizzazione del rischio serve a valutare e a stabilire l'ordine di priorità delle misure di riduzione del rischio e delle misure di bonifica e a garantire che le condizioni del suolo siano compatibili con l'uso del suolo attuale e pianificato. Può anche servire a stabilire gli obiettivi di bonifica del suolo o di gestione del sito, ad esempio il raggiungimento dei limiti massimi accettabili o dei valori di screening basati sul rischio in funzione del sito. La valutazione del rischio comporta un numero elevato di ipotesi e incertezze. È quindi essenziale valutare tali ipotesi e incertezze per comprendere appieno la rilevanza dei risultati ottenuti e prendere decisioni informate.

ALLEGATO VI

CONTENUTO DEL REGISTRO DEI SITI POTENZIALMENTE CONTAMINATI E DEI SITI CONTAMINATI

La struttura e la presentazione dei dati nel registro devono consentire al pubblico di seguire i progressi compiuti nell'individuazione e analisi dei siti potenzialmente contaminati e nella gestione dei siti contaminati. Il registro contiene e presenta, a livello di ciascun sito noto, le seguenti informazioni sui siti potenzialmente contaminati, i siti contaminati, i siti contaminati che richiedono ulteriori interventi e i siti contaminati in cui sono stati effettuati o sono in corso interventi:

- a) le coordinate, l'indirizzo o la particella/e catastale/i del sito conformemente alle direttive (UE) 2019/1024 e 2007/2/CE;
- b) l'anno di iscrizione nel registro;
- c) le attività contaminanti o potenzialmente contaminanti svolte sul sito o tuttora in atto;
- d) lo stato di gestione del sito;
- e) se su questi elementi sono già disponibili informazioni ottenute dalle analisi del suolo e dalla valutazione del rischio in funzione del sito di cui agli articoli 15 e 16, conclusioni su presenza o assenza, tipo e rischio di contaminazione (o di contaminazione residua dopo la bonifica del suolo);
- f) gli interventi e le fasi di gestione successivi necessari di cui agli articoli 15 e 16.

Ove disponibili, il registro può inoltre contenere, a livello di ciascun sito noto, le seguenti informazioni sui siti potenzialmente contaminati, i siti contaminati, i siti contaminati che richiedono ulteriori interventi e i siti contaminati in cui sono stati effettuati o sono in corso interventi:

- a) informazioni sulle autorizzazioni ambientali rilasciate per il sito, specificando l'anno di inizio e di fine dell'attività;
- b) l'uso del suolo attuale e pianificato;
- c) i risultati delle relazioni di analisi del suolo e bonifica del suolo, quali le concentrazioni e il perimetro della contaminazione, il modello concettuale del sito, la metodologia di valutazione del rischio, le tecniche utilizzate o pianificate, l'efficacia e le stime dei costi delle misure di riduzione del rischio;
- d) la tempistica degli interventi e delle fasi di gestione successivi.

LL.PP.49-25 - ANAC: nuove indicazioni sulla gestione delle segnalazioni che precedono l'avvio dei procedimenti di vigilanza e sanzionatori

L'ANAC amplia le ipotesi di archiviazione delle segnalazioni, introduce la categoria delle segnalazioni non prioritarie e rafforza gli obblighi di trasparenza mediante la pubblicazione bimestrale di prospetti riepilogativi. ANCE propone di seguito una sintesi del Regolamento consolidato sui procedimenti di vigilanza e sanzionatori

Con la Delibera n. 448 dell'11 novembre 2025, l'ANAC ha nuovamente modificato il Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici, originariamente approvato con Delibera n. 270 del 20 giugno 2023 e già oggetto di ulteriori interventi correttivi nel 2024 e nel 2025. L'aggiornamento incide in modo significativo sull'articolo 7, dedicato alla "Definizione delle segnalazioni", con l'obiettivo di rendere più chiari e trasparenti i criteri applicati dall'Autorità nella fase preliminare di gestione delle segnalazioni. Di seguito l'approfondimento della Direzione Legislazione Opere pubbliche.

1. Nuove indicazioni sulla fase preliminare di gestione delle segnalazioni (artt. 7)

Le principali novità riguardano, innanzitutto, l'ampliamento delle ipotesi di archiviazione. Oltre ai casi già previsti dal testo previgente (ossia manifesta infondatezza della segnalazione; contenuto generico o mero rinvio ad allegata documentazione e/o corrispondenza intercorsa tra le parti; richieste genericamente riferite ad interi ambiti dell'attività contrattuale delle stazioni appaltanti o degli enti concedenti; manifesta incompetenza dell'Autorità su questioni non afferenti alla materia dei contratti pubblici; finalità palesemente emulativa della segnalazione), il dirigente può ora disporre l'archiviazione quando la segnalazione:

- è relativa a fattispecie per le quali l'intervento dell'Autorità non è più attuale (art. 7, co. 1), oppure
- all'esito di una prima fase di pre-istruttoria, accerti il venir meno dei presupposti per l'avvio del procedimento e per l'adozione di ulteriori determinazioni nel merito (art. 7, co. 1-bis).

Resta fermo che il dirigente non dà luogo all'avvio del procedimento istruttorio per le segnalazioni presentate da terzi che non risultano prioritarie – anche considerate le connesse esigenze organizzative e di funzionamento degli uffici – a seguito della valutazione della stessa Autorità, in ragione:

- della gravità della violazione e della rilevanza degli interessi coinvolti dall'appalto (art. 4, co. 4), oppure
- della non rilevante compromissione dell'interesse pubblico coinvolto dall'appalto.

Tali segnalazioni, tuttavia, non sono prive di utilità: restano acquisite e contribuiscono all'individuazione di eventuali disfunzioni sistemiche, nonché alla definizione della programmazione ispettiva e della direttiva programmatica dell'Autorità. Relativamente a dette segnalazioni è fatta salva l'attività di vigilanza in caso di sopravvenuti elementi di fatto o di diritto ovvero di diversa e ulteriore valutazione del Consiglio dell'Autorità.

Resta altresì fermo che il dirigente deve trasmettere con cadenza bimestrale al Consiglio un prospetto riepilogativo contenente:

- l'elenco delle segnalazioni archiviate, con l'indicazione sintetica delle motivazioni, e per quelle di cui al nuovo comma 1-bis, anche delle relative attività;
- il prospetto delle segnalazioni di cui al comma 2, che non hanno dato seguito ad un

procedimento.

Il prospetto è inoltre pubblicato sul sito istituzionale dell'ANAC, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, assicurando così un maggiore livello di conoscibilità dell'azione di vigilanza e dei criteri applicati nella fase di valutazione delle segnalazioni.

“Di seguito la sintesi sistematica del Regolamento consolidato.

2. Indicazioni generali sul Regolamento ANAC sull'esercizio dell'attività di vigilanza (artt. 1 — 3)

Il regolamento disciplina i procedimenti di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in attuazione dei poteri attribuiti all'ANAC dall' articolo 222 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023).

Non si limita al controllo, ma comprende anche l'esercizio dei poteri sanzionatori nei casi previsti dalla legge. Le violazioni sanzionabili sono raccolte nell' Allegato A , che elenca le principali irregolarità nella fase di esecuzione contrattuale: omissioni di verbali, mancati controlli sui subappalti, irregolarità nelle varianti o nei collaudi.

3. Avvio dell'attività di vigilanza e contestazione dell'addebito (artt. 4 — 12-bis)

L'attività di vigilanza dell'ANAC è preceduta da un “Piano annuale delle ispezioni” , svolte secondo le modalità operative contenute nelle “Linee guida per lo svolgimento delle ispezioni” (art. 3).

L'attività di vigilanza può essere avviata:

1. d'ufficio , su iniziativa dell'ufficio competente o su disposizione del Consiglio, in coerenza con la direttiva annuale. Ciò accade se una stazione appaltante non si adegua alle osservazioni dell'ANAC (vigilanza collaborativa) o non rispetta un parere di precontenzioso;

2. su segnalazione di:

a) Autorità giudiziarie amministrative, pubblici ministeri, Avvocatura dello Stato, altre amministrazioni o autorità pubbliche (anche giudici ordinari e contabili);

b) altri soggetti terzi (anche privati) che segnalano violazioni della normativa in materia di contratti pubblici, tenendo conto in via prioritaria della gravità della violazione e della rilevanza degli interessi coinvolti dall'appalto. Se la segnalazione riguarda illeciti coperti dal decreto sul whistleblowing (lgs. 24/2023), viene trattata con particolare attenzione e riservatezza, e trasmessa agli uffici competenti (art. 4).

Le segnalazioni inviate dai soggetti di cui alla lettera a) e le comunicazioni a tali soggetti sono effettuate, salvo specifiche esigenze del procedimento, mediante posta elettronica certificata (art. 25).

Le segnalazioni di terzi sono presentate attraverso la compilazione del Modulo Unico Informatizzato disponibile sul sito istituzionale dell'Autorità, che costituisce il canale esclusivo di segnalazione (art. 5 , v. pagina

<https://www.anticorruzione.it/-/segnalazioni-contratti-pubblici-e-anticorruzione> , ove si legge che il modulo regola l'invio all'ANAC di segnalazioni su violazioni relative a contratti pubblici, misure anticorruzione, inconfiribilità/incompatibilità, conflitti di interesse e codici di comportamento, nonché obblighi di trasparenza e pubblicazione. Al termine della compilazione, il segnalante invia il modulo e successivamente riceve all'indirizzo di posta elettronica indicato, un riscontro sull'avvenuta protocollazione della segnalazione. Per aiutare la compilazione del modello, aggiornato a 5 luglio 2025, l'ANAC ha predisposto un tutorial di 16 minuti . Lo stesso modello non è invece utilizzabile per segnalazioni delle stazioni appaltanti su risoluzioni contrattuali

o penali, né per comunicazioni su cause di esclusione o tenuta casellario informatico. Per questi casi, occorre ricorso a quanto stabilito nel Comunicato Presidente 30 marzo 2022).

Non sono ammesse segnalazioni anonime : queste vengono archiviate dal dirigente, salvo che contengano informazioni gravi e circostanziate, nel qual caso possono integrare l'attività di vigilanza o portare all'apertura di un procedimento autonomo (art. 6).

Sulle ipotesi di archiviazione, si rimanda a quanto sopra riportato sul nuovo art. 7 , che introduce una disciplina più puntuale dei casi in cui il dirigente dell'ANAC può disporre l'archiviazione. Quest'ultimo, in qualità di responsabile del procedimento , può individuare uno o più funzionari cui affidare lo svolgimento dell'istruttoria (art. 11).

La presenza di un procedimento di precontenzioso sul medesimo oggetto può comportare la sospensione del procedimento di vigilanza o del procedimento sanzionatorio. Qualora il procedimento debba essere avviato in pendenza di un precontenzioso avente il medesimo oggetto, l'avvio può essere sospeso. Analogamente, la sopravvenienza di un procedimento di precontenzioso può comportare la sospensione di un procedimento già avviato. All'esito del precontenzioso, il dirigente valuta se vi siano i presupposti per avviare o dare nuovo impulso al procedimento (art. 8).

Il procedimento di vigilanza non può essere avviato (o è sospeso) se:

- ricorrono i presupposti di legittimazione straordinaria per l'impugnazione innanzi al giudice amministrativo dei bandi o di provvedimenti delle SA viziati da gravi violazioni. Con la notifica del ricorso giurisdizionale ai sensi dell' art. 220 , il procedimento eventualmente in corso si estingue (art. 9);
- in pendenza di un ricorso giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo e/o di un giudizio dinanzi a quello ordinario. In quest'ultimo caso, all'esito del giudizio, il dirigente valuta se vi siano i presupposti per l'avvio del procedimento di vigilanza o per la contestazione dell'addebito (art. 10).

Il procedimento è avviato dal responsabile del procedimento, acquisite le informazioni di possibili illegittimità o irregolarità, con apposita comunicazione entro 90 giorni dall'acquisizione di informazioni "esaustive e specifiche" secondo quanto previsto dall' art. 4 (ossia segnalazioni, attività ispettiva, atti e dati disponibili presso l'Autorità o raccolti mediante accesso a siti e banche dati pubbliche). La comunicazione riporta gli estremi del procedimento, tra cui l'oggetto, la violazione contestata e le informazioni sul soggetto (RP) e ufficio di riferimento. Ai controinteressati viene comunicato solo l'esito del procedimento (art. 12).

La comunicazione di avvio dell'istruttoria può essere preceduta da una richiesta alla stazione appaltante o all'ente concedente di informazioni utili. In ragione del riscontro di tale documentazione, il dirigente può provvedere a definire la segnalazione con apposita nota a sua firma (art. 20) o a mezzo archiviazione (art. 7, co. 1).

Con un unico atto può comunicarsi l'avvio del procedimento di vigilanza e la contestazione dell'addebito (art. 12-bis), da avviarsi sempre entro 90 giorni dall'acquisizione della notizia di condotte che possono integrare violazioni della corretta esecuzione dei contratti pubblici (art. 222, co. 3, lett. a e b del Codice). La contestazione dell'addebito – inviata dal responsabile del procedimento al soggetto inadempiente ed al legale rappresentante dell'ente cui è imputabile la condotta – riporta oltre alle informazioni di base del procedimento sanzionatorio, anche le sanzioni comminabili , nonché la possibilità del pagamento in misura ridotta della sanzione se aderisce entro 30 giorni .

4. L'attività istruttoria e di indagine (artt. 13 — 17)

Possono partecipare all'istruttoria (art. 13):

a) i soggetti ai quali è stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento o di contestazione dell'addebito;

b) altri soggetti portatori di interessi diretti, concreti ed attuali , correlati all'oggetto del procedimento, che ne facciano motivata richiesta entro 30 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento o di contestazione dell'addebito o dalla conoscenza dello stesso.

Questi possono accedere ai documenti del procedimento (v. delibera n. 1019/18 su accesso civico, accesso civico generalizzato, dati e documenti detenuti dall'ANAC) nonché presentare memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri, che sono valutati dall'ufficio ove pertinenti all'oggetto del procedimento.

Il responsabile del procedimento formula per iscritto le richieste di informazioni e di esibizione di documenti (art. 14), specificando fatti e circostanze in ordine ai quali si chiedono chiarimenti, il termine – non inferiore a 10 e non superiore a 30 giorni – entro il quale dovrà pervenire la risposta o essere esibito il documento, e le sanzioni in caso di ritardo, omissione o rifiuto. Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti possono essere formulate anche oralmente nel corso di audizioni o ispezioni .

Ai fini di una più compiuta trattazione dell'indagine, il responsabile del procedimento può convocare in audizione i soggetti che riterrà utili ai fini del procedimento. Questi ultimi possono comparire di persona (ad es. mediante rappresentante legale) o mediante procuratore speciale e possono, inoltre, farsi assistere da consulenti di propria fiducia. L'intervento di fronte al Consiglio dell'Autorità è richiesto dai soggetti interessati, ma resta riservato limitatamente ai casi che il Presidente riterrà di maggiore rilevanza (art. 15).

Qualora nel corso dell'istruttoria emergano elementi che richiedono verifiche dirette presso la stazione appaltante o altri soggetti coinvolti, il dirigente può chiedere al Consiglio lo svolgimento di un' attività ispettiva , da disporsi su provvedimento del Presidente per un termine non superiore a 60 giorni . Il "gruppo ispettivo" , che può comprendere anche la Guardia di Finanza o altri organi dello Stato, redige la relazione contenente le risultanze degli accertamenti svolti e la trasmette tempestivamente all'ufficio richiedente per i successivi adempimenti (art. 16).

Una eventuale sospensione dei termini del procedimento (art. 17) – per approfondimenti, acquisizioni anche di controdeduzioni o ulteriore documentazione su istanza di parte, autorizzazioni del Consiglio o richiesta di questi di ulteriore istruttoria, audizioni, convocazioni, ecc. – non può eccedere i 45 giorni , fatto salvo i casi di ispezioni (90 giorni) e i casi di ritardo o mancata risposta alle richieste di informazioni e documenti; laddove questi ultimi non siano strettamente necessari, il procedimento può comunque concludersi. La sospensione deve essere comunicata alle parti.

La ripresa dei termini varia a seconda della causa della sospensione (ricezione della documentazione, relazione ispettiva, esito dell'audizione, ecc.).

5. La conclusione del procedimento (artt. 18 — 18-bis, 20)

Il dirigente, ove non sia necessaria la presentazione di una CRI di cui all' art. 19 , entro 180 giorni dall'avvio del procedimento (salvo sospensioni), presenta al Consiglio una proposta di delibera o un atto di conclusione firmato dal Presidente (art. 18). In tale atto devono essere riportati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche alla base della decisione.

Il procedimento di vigilanza può concludersi con l' archiviazione o la presa d'atto della volontà della SA di rimuovere le illegittimità e irregolarità contestate (v. art. 20, co. 4) oppure con delibera del Consiglio o atto del Presidente (cui si somma l'atto dirigenziale per i provvedimenti in forma semplificata di cui all' art. 20). Il relativo atto conclusivo può riconoscere la presenza, nel caso esaminato, di buone pratiche adottate dalla stazione appaltante oppure l' accertamento di irregolarità o illegittimità nella gara o nell'esecuzione del contratto, eventualmente accompagnato da raccomandazioni per rimuovere le criticità o prevenirne il ripetersi (art. 18).

Il procedimento sanzionatorio , salvo diversa qualificazione dei fatti di cui all' art. 19-bis , può

concludersi entro 180 giorni dalla contestazione dell'addebito (salvo sospensioni), valuta tutti gli elementi istruttori (compresa la sussistenza dell' elemento psicologico) e porta la questione al Consiglio (art. 18-bis). Quest'ultimo può:

- richiedere un supplemento di istruttoria ;
- disporre un' audizione della parte o di altri soggetti rilevanti;
- adottare direttamente il provvedimento finale ossia l' archiviazione oppure l' irrogazione della sanzione pecuniaria , con indicazione dell'importo, del termine di pagamento e delle modalità di impugnazione (v. anche art. 222, co. 3, lett. a del Codice).

Con un unico provvedimento il Consiglio può chiudere sia il procedimento di vigilanza sia quello sanzionatorio.

Il procedimento è concluso in forma semplificata (art. 20) quando non sussistono dubbi interpretativi – tenuto conto del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento – o quando è possibile applicare al caso di specie una precedente pronuncia dell'Autorità. Il dirigente adotta un atto di conclusione del procedimento che può sostituire la comunicazione di avvio entro 180 giorni dalla completa acquisizione della documentazione. Nei casi di particolare rilevanza o peculiarità, nonché quando si ritiene opportuna la pubblicazione del pronunciamento sul sito istituzionale – anche in considerazione della valenza generale – gli atti di conclusione in forma semplificata sono sottoposti alla previa autorizzazione del Consiglio e adottati sotto forma di atto a firma del Presidente.

Il dirigente può inoltre adottare una nota di presa d'atto della volontà manifestata dalla SA o dall'ente concedente di rimuovere le illegittimità e irregolarità indicate nella comunicazione di avvio ovvero di adottare atti volti a prevenire il futuro ripetersi di tali illegittimità e irregolarità. Le note dirigenziali possono concludere, anche in parte, il procedimento. Il dirigente informa trimestralmente il Consiglio dei procedimenti conclusi in forma semplificata.

6. Quantificazione sanzioni, cumulo e pagamento ridotto (artt. 18-ter — 18-quinquies)

I criteri per la quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie (art. 18-ter ; V. art. 11 della L. 689/81) sono:

- a) la rilevanza e gravità dell'infrazione con particolare riferimento all' elemento psicologico ;
- b) l'attività svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione;
- c) il valore dell'appalto o del contratto pubblico cui le violazioni si riferiscono;
- d) l'effetto pregiudizievole conseguente alla violazione;
- e) le motivazioni addotte dal trasgressore a giustificazione della condotta tenuta;
- f) la reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati.

La reiterazione rappresenta una circostanza aggravante che opera quando, nei tre anni successivi alla commissione di un fatto sanzionato ai sensi dell' Allegato A , l'autore commette un'altra violazione della stessa indole . Si considerano della stessa indole sia le violazioni della medesima disposizione sia quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni. La reiterazione non opera tuttavia quando per una delle fattispecie contestate vi sia stato pagamento in misura ridotta .

Il cumulo delle violazioni è disciplinato secondo il principio del cumulo giuridico (art. 18-quater): chi con un'azione od omissione commette più violazioni della stessa disposizione o viola diverse disposizioni dell' Allegato A soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo . Alla stessa sanzione soggiace anche chi con più azioni od omissioni commette – anche in tempi diversi – più violazioni della stessa o di diverse disposizioni dell'Allegato A.

È ammesso il pagamento in misura ridotta entro 30 giorni dalla contestazione dell'addebito (art. 18-quinquies): la somma è pari al minimo edittale , ovvero al doppio del minimo edittale in caso di contestazione di più violazioni dell'Allegato A.

In caso di richiesta di pagamento in misura ridotta, il procedimento sanzionatorio si conclude con una nota a firma del dirigente (v. art. 20). Il dirigente informa trimestralmente il Consiglio dei procedimenti conclusi con tale modalità. Il pagamento in misura ridotta esclude, relativamente alla sanzione cui si riferisce, l'ipotesi di cumulo o reiterazione .

7. La comunicazione delle risultanze istruttorie (CRI) (artt. 19 — 19-ter)

Prima della conclusione del procedimento, il dirigente può predisporre una comunicazione di risultanze istruttorie (CRI) (art. 19) in caso di accertamento di atti illegittimi e irregolari di particolare gravità o di particolare rilevanza economica e sociale – in rapporto al valore del contratto e al numero di operatori potenzialmente coinvolti nel mercato di riferimento – o nel caso in cui nel corso dell'attività di vigilanza siano emersi fatti nuovi, ulteriori e diversi da quelli indicati nella comunicazione di avvio.

La CRI è trasmessa alla SA o all'ente concedente e ai controinteressati. Entro un termine non inferiore a 10 giorni e non superiore a 30 giorni , i destinatari della comunicazione possono formulare le proprie controdeduzioni ovvero manifestare la volontà di conformarsi alle indicazioni in essa contenute. La CRI può essere effettuata mediante forme di pubblicità di volta in volta stabilite. Il dirigente, entro il termine della scadenza del procedimento, provvede ai sensi dell' art. 18 .

Oltre alla facoltà prevista dall' art. 19 , il dirigente predispone una CRI qualora nel corso della fase istruttoria emergano elementi di fatto che configurino una diversa qualificazione dei fatti ovvero dell' addebito rispetto a quella individuata nella contestazione di cui all' art. 12-bis relativo a condotte che possono integrare violazioni della corretta esecuzione dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 222, co. 3, lett. a) e b) del Codice (v. Allegato A e art. 19-bis). Il dirigente comunica gli elementi di novità emersi dall'istruttoria ai soggetti interessati assegnando un termine non inferiore a 10 giorni e non superiore a 30 giorni per eventuali controdeduzioni. Il dirigente, entro il termine di scadenza del procedimento, provvede ai sensi dell' art. 18-bis con la conclusione del procedimento sanzionatorio.

Nel caso in cui sia stato contestato un addebito o avviato un procedimento di vigilanza e successivamente emergano fatti in relazione ai quali si debba rispettivamente anche avviare un procedimento di vigilanza o contestare un addebito, l'Autorità può procedere ai sensi degli artt. 19 o 19-bis ovvero avviare un nuovo procedimento nel rispetto delle medesime garanzie partecipative (art. 19-ter).

8. Raccomandazioni e pubblicità (artt. 21 — 22)

Qualora con la delibera approvata dal Consiglio , con l' atto a firma del Presidente o con l' atto dirigenziale di conclusione del procedimento in forma semplificata siano adottate raccomandazioni , rivolte alle SA o agli enti concedenti interessati a rimuovere le illegittimità o irregolarità riscontrate ovvero ad adottare atti volti a prevenire il futuro ripetersi di tali illegittimità e irregolarità, le raccomandazioni sono comunicate alle parti (art. 21).

La SA o l'ente concedente è tenuta a comunicare all'Autorità il proprio riscontro entro il termine assegnato, variabile da un minimo di 10 a un massimo di 45 giorni dal ricevimento della raccomandazione. In caso di mancato riscontro nei termini, il responsabile del procedimento trasmette gli atti al competente ufficio dell'Autorità per l'avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi dell' art. 222, comma 13 , del Codice.

Tutti gli atti conclusivi del procedimento , adottati con delibera del Consiglio o con atto di conclusione del procedimento a firma del Presidente, ad eccezione di quelli recanti l'adozione di una sanzione amministrativa , sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Autorità (art. 22). Il Consiglio può inoltre disporre la pubblicazione sul sito della SA o dell'ente concedente.

9. Ipotesi specifiche: somma urgenza, protezione civile e varianti (artt. 23 — 24)

L'Ufficio di vigilanza competente, sulla scorta dei dati acquisiti e dei criteri approvati dal Consiglio, seleziona la fattispecie da sottoporre a vigilanza.

a) Somma urgenza e protezione civile (23): Ai fini dell'attività di vigilanza sulla corretta applicazione della disciplina derogatoria prevista per i casi di somma urgenza e di protezione civile di cui all' art. 140 del Codice , la SA è tenuta a comunicare, secondo le modalità definite dall'Autorità:

- i dati informativi relativi agli affidamenti e il link relativo alla pagina del proprio sito istituzionale in cui sono state pubblicate le informazioni di cui all'art. 140, comma 10, del Codice;
- i seguenti atti: verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento, perizia giustificativa, elenco prezzi unitari con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli dedotti da prezzi ufficiali, verbale di consegna dei lavori o verbale di avvio dell'esecuzione del servizio/fornitura, contratto ove stipulato.

b) Varianti in corso d'opera (24): Ai fini dell'attività di vigilanza in tema di varianti in corso d'opera nei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nelle concessioni e nei contratti del contraente generale, il RUP o il responsabile di procedimento nominato ai sensi dell'art. 15, co. 4 del Codice per la fase oggetto di vigilanza, è tenuto a trasmettere tempestivamente alla Banca dati nazionale contratti pubblici — per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria — le varianti in corso d'opera classificabili ai sensi dell' art. 120, comma 1, lett. c) del Codice di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto , incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, rendendo disponibile mediante apposito link ipertestuale la documentazione richiesta nei termini di legge.

In entrambi i casi, qualora dall'attività di vigilanza (eventualmente esplicitata attraverso la richiesta di informazioni documentali integrative) emergano rilevanti irregolarità, l'ufficio procede all'avvio del procedimento o alla contestazione dell'addebito ai sensi rispettivamente dell' art. 12 e 12-bis del presente Regolamento.

10. Abrogazioni, disposizioni transitorie ed entrata in vigore (artt. 26 — 27)

Il Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità ed il relativo avviso in Gazzetta Ufficiale. Le disposizioni del Regolamento entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale (art. 27).

Il Regolamento 270/2023 (come modificato dalle delibere 346/2024 e 262/2025) è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le sue disposizioni continuano ad applicarsi ai procedimenti di vigilanza relativi a procedure di gara disciplinate dal d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e pubblicate o avviate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento (art. 26, co. 1).

Il Regolamento 803/2018 (come modificato dalla delibera 654/2021), già abrogato dal 1° luglio 2023, continua ad applicarsi ai procedimenti di vigilanza relativi a procedure di gara disciplinate dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (art. 26, co. 2).

11. Allegato A – Violazioni sanzionabili in fase di esecuzione

L'Allegato A al Regolamento elenca 16 fattispecie sanzionabili relative alla corretta esecuzione dei contratti pubblici (art. 222, co. 3, lett. b del Codice), tra cui:

− Omessa redazione verbale consegna lavori o avvio prestazioni (anche in urgenza)

− Omesso accertamento apporto ausiliaria (art. 104, co. 9)

- − Omesso controllo presenza/attività subappaltatore
- − Omessa verifica requisiti subappaltatrici – Mancato avvio procedimento penali
- − Violazione obblighi RUP/DL/direttore esecuzione su controllo qualità prestazioni
- − Mancata escussione garanzia definitiva
- − Mancata acquisizione/rinnovo garanzie
- − Approvazione varianti illegittime o oltre limiti
- − Ritardo collaudo/certificato regolare esecuzione
- − Violazione divieto rinnovo tacito – Gravi illegittimità nella proroga
- − Mancata risoluzione contratto (art. 122, co. 2)
- − Inerzia costituzione Collegio consultivo tecnico (se obbligatorio)

Le sanzioni sono irrogate al soggetto responsabile autore della violazione, con vincolo di solidarietà ex art. 6, co. 3, L. 689/1981.

Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici

Testo consolidato del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici, approvato con la Delibera n. 270 del 20 giugno 2023, con le modificazioni apportate con la Delibera n. 346 del 3 luglio 2024, con la Delibera n. 262 del 3 giugno 2025 e con la Delibera n. 448 del 11 novembre 2025.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

VISTO il Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

VISTO il Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione approvato il 16 ottobre 2019 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici di cui alla delibera n. 270 del 20 giugno 2023;

CONSIDERATA la necessità di dare completa attuazione ai deliberati consiliari e di uniformare i Regolamenti adottati dall'Autorità;

EMANA

Il seguente Regolamento,

Articolo 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento, si intende per:

- a) «codice», il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- b) «Autorità», l'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- c) «Presidente», il Presidente dell'Autorità;
- d) «Consiglio», il Consiglio dell'Autorità;
- e) «ufficio», l'ufficio di vigilanza competente in merito ai procedimenti concernenti l'esercizio dei poteri di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- f) «dirigente», il Dirigente dell'ufficio;

- g) «stazione appaltante», il soggetto di cui all'art. 1 comma 1 lettera a) dell'Allegato I.1 del codice;
- h) «ente concedente», il soggetto di cui all'art. 1 comma 1 lettera b) dell'Allegato I.1 del codice;
- i) «atto di raccomandazione», l'atto conclusivo del procedimento di vigilanza adottato dal Consiglio o dal Dirigente ai sensi degli articoli 19, 20 e 21 del presente regolamento;
- j) «CRI», la comunicazione di risultanze istruttorie, di cui all'art. 20 del presente regolamento;
- k) "Modulo Unico Informatizzato", il modulo di cui all'art. 5 che costituisce il canale esclusivo per le segnalazioni dei terzi, disponibile nel sito istituzionale dell'Autorità e compilabile secondo le modalità ivi illustrate.

Articolo 2 (Oggetto)

1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti dell'Autorità concernenti l'esercizio dei poteri di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 222, comma 3, lettere a), b), g) del codice, nonché l'esercizio dei poteri sanzionatori nei casi previsti di cui all'art. 222, comma 3, lettera b), del codice.
2. Le violazioni relative alla corretta esecuzione dei contratti pubblici sanzionabili sono indicate nell'allegato A del presente regolamento.

Art. 3 (Direttiva annuale sullo svolgimento della funzione di vigilanza)

1. L'attività di vigilanza si conforma agli indirizzi, alle prescrizioni e agli obiettivi indicati dal Presidente e dal Consiglio dell'Autorità.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Consiglio approva una direttiva programmatica, elaborata anche alla luce delle disfunzioni riscontrate dagli uffici nel corso dell'attività dell'anno precedente.
3. Il Consiglio, sulla base della direttiva programmatica, approva altresì il "Piano annuale delle ispezioni", svolte secondo le modalità operative contenute nelle "Linee guida per lo svolgimento delle ispezioni", pubblicate sul sito istituzionale dell'Autorità.
4. La direttiva annuale è pubblicata in forma sintetica, con l'indicazione dei criteri a cui si conforma l'attività di vigilanza, sul sito istituzionale dell'Autorità.
5. Il Consiglio può integrare la direttiva ove ritenga necessario indicare ulteriori obiettivi o interventi di vigilanza.

Art. 4 (Attività di vigilanza d'ufficio e su segnalazione)

1. L'attività di vigilanza dell'Autorità è attivata dall'ufficio competente, secondo la direttiva annuale di cui all'art. 3 ovvero su disposizione del Consiglio.
2. L'attività di vigilanza dell'Autorità è attivata su iniziativa dell'ufficio competente e su disposizione del Consiglio:
 - a) a seguito di grave mancato adeguamento della stazione appaltante o dell'ente concedente alle osservazioni dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento in materia di vigilanza collaborativa;
 - b) a seguito di mancato adeguamento della stazione appaltante o dell'ente concedente al parere di precontenzioso di cui all'art. 220, comma 1, del codice.
3. L'attività di vigilanza è, altresì, attivata a seguito di segnalazioni presentate all'Autorità:
 - a) dall'autorità giudiziaria amministrativa, ai sensi dell'art. 1, comma 32-bis, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
 - b) dal pubblico ministero, ai sensi dell'art. 129, comma 3, delle disp. Att. c.p.p.;
 - c) dall'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 19, comma 5, lett. a-bis) del d.l. 24 giugno 2014, n. 90;
 - d) da ogni altra amministrazione o autorità pubblica, ivi compresa quella giudiziaria ordinaria e contabile.
4. L'Autorità valuta anche le segnalazioni di violazione della normativa in materia di contratti pubblici presentate da terzi, compatibilmente con le esigenze organizzative e di funzionamento degli uffici, tenendo conto in via prioritaria della gravità della violazione e della rilevanza degli interessi coinvolti dall'appalto.
5. Nel caso di segnalazione di illeciti ai sensi del d.lgs. n. 24/2023 la trattazione della stessa è affidata al competente Ufficio che provvede a trasmettere la medesima anche agli Uffici di vigilanza contratti laddove ricorrano profili di competenza ascrivibili agli stessi. Gli Uffici di vigilanza precedono nel rispetto della tutela della riservatezza di cui al d.lgs. n. 24/2023 e delle linee guida adottate dall'Autorità in materia.

Art. 5 (Modalità di presentazione delle segnalazioni)

1. Le segnalazioni di terzi di cui all'art. 4, comma 4, sono presentate attraverso la compilazione del Modulo Unico Informatizzato disponibile sul sito istituzionale dell'Autorità, che costituisce il canale esclusivo di segnalazione.
2. Il Modulo Unico Informatizzato deve essere compilato in ogni suo campo obbligatorio, corredato dalla eventuale documentazione allegata e accompagnato da copia di un documento

di riconoscimento in corso di validità. Il segnalante, inoltre, deve indicare un indirizzo di posta elettronica, preferibilmente certificata, per poter ricevere le comunicazioni dell'Autorità.

3. Le segnalazioni provenienti dai soggetti indicati nell'art. 4, comma 3 sono ordinariamente presentante secondo le modalità indicate dall'art. 25 del presente Regolamento.

Art. 6 (Segnalazioni anonime)

1. Ai fini del presente Regolamento sono considerate anonime le segnalazioni che non appaiono riferibili a un soggetto, ovvero non consentono di individuarlo con certezza.

2. Le segnalazioni anonime sono archiviate dal dirigente.

3. Le segnalazioni anonime che riguardino fatti di particolare rilevanza o gravità e presentino informazioni adeguatamente circostanziate possono essere tenute in considerazione al fine di integrare le informazioni in possesso dell'ufficio nell'esercizio dell'attività di vigilanza. Il dirigente dell'ufficio può altresì proporre al Consiglio di avviare un autonomo procedimento di vigilanza.

Art. 7 (Definizione delle segnalazioni)

1. Il dirigente provvede all'archiviazione delle segnalazioni, oltre che nei casi di cui all'art. 6, anche nei seguenti casi:

- a) manifesta infondatezza della segnalazione;
- b) contenuto generico o mero rinvio ad allegata documentazione e/o corrispondenza intercorsa tra le parti;
- c) richieste genericamente riferite ad interi ambiti dell'attività contrattuale delle stazioni appaltanti o degli enti concedenti;
- d) manifesta incompetenza dell'Autorità su questioni non afferenti alla materia dei contratti pubblici;
- e) finalità palesemente emulativa della segnalazione;
- f) segnalazioni per le quali l'intervento dell'Autorità non è più attuale.

1-bis. Il dirigente provvede altresì all'archiviazione delle segnalazioni qualora, all'esito di una prima fase di pre-istruttoria, accerti il venir meno dei presupposti per l'avvio del procedimento e per l'adozione di ulteriori determinazioni nel merito.

2. Il dirigente, in ragione degli obiettivi di razionalizzazione, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, non dà luogo all'avvio del procedimento istruttorio, allo stato, delle segnalazioni che non risultano prioritarie in applicazione dei criteri indicati all'art. 4, co. 4, in quanto dalla documentazione in atti non sussistono elementi sufficienti a far emergere una

particolare gravità della violazione o una rilevante compromissione dell'interesse pubblico coinvolto dall'appalto. Tali segnalazioni sono comunque valutate al fine di individuare eventuali disfunzioni nell'applicazione delle norme in materia di contratti pubblici e rilevano anche ai fini della predisposizione della direttiva programmatica di cui all'art. 3, comma 2 e del conseguente Piano ispettivo dell'Autorità, nonché degli atti, delle proposte e della Relazione annuale dell'Autorità di cui all'art. 222, comma 3, lettere c), d) ed e) del codice. Relativamente a dette segnalazioni è fatta salva l'attività di vigilanza in caso di sopravvenuti elementi di fatto o di diritto ovvero di diversa e ulteriore valutazione del Consiglio dell'Autorità.

3. Il dirigente invia bimestralmente al Consiglio il prospetto riassuntivo delle segnalazioni definite con archiviazione ai sensi del comma 1, con l'indicazione delle relative sintetiche motivazioni, in cui è data evidenza delle segnalazioni definite con archiviazione ai sensi del comma 1-bis, con sintetica indicazione, in tal caso, delle relative attività, nonché il prospetto delle segnalazioni di cui al comma 2. Tali prospetti sono pubblicati nel sito dell'Autorità nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. Tale pubblicazione è da intendersi quale informativa rivolta agli esponenti, salvo il caso in cui gli stessi facciano espressa richiesta scritta di ricevere apposita comunicazione.

Articolo 8 (Rapporti tra procedimenti di vigilanza e sanzionatorio e procedimento di precontenzioso)

1. Qualora il procedimento di vigilanza o il procedimento sanzionatorio debba essere avviato, d'ufficio o su segnalazione, in pendenza di un procedimento di precontenzioso avente il medesimo oggetto, l'avvio del procedimento di vigilanza e la contestazione dell'addebito possono essere sospesi. All'esito dell'emanazione del parere di precontenzioso, il dirigente valuta se vi siano i presupposti per l'avvio del procedimento di vigilanza o la contestazione dell'addebito.

2. Qualora il procedimento di vigilanza o il procedimento sanzionatorio sia stato avviato, in caso di sopravvenuta richiesta di un parere di precontenzioso avente il medesimo oggetto, il procedimento di vigilanza o il procedimento sanzionatorio può essere sospeso sino all'esito del procedimento di precontenzioso. In questo caso, all'esito dell'emanazione del parere di precontenzioso, il dirigente valuta se vi siano i presupposti per dare nuovo impulso al procedimento di vigilanza o al procedimento sanzionatorio.

Articolo 9 (Rapporti tra procedimento di vigilanza e procedimento per la proposizione del ricorso per legittimazione straordinaria)

1. Qualora ricorrano i presupposti per la legittimazione al ricorso di cui all'art. 220, commi 2 e 3 del codice, il procedimento di vigilanza non è avviato ovvero è sospeso.
2. L'effetto sospensivo di cui al comma 1 decorre dall'acquisizione della notizia ai sensi dell'art. 11 del Regolamento sull'esercizio dei poteri di cui all'art. 220, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 36/2023. Il procedimento avviato si estingue con la notifica del ricorso ai sensi dell'art. 220, comma 2 ovvero comma 3 del d.lgs. n. 36/2023.

Articolo 10 (Rapporti tra procedimento di vigilanza e giudizio innanzi al giudice amministrativo o ordinario)

1. Nel caso di pendenza di un ricorso giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo e/o di un giudizio dinanzi a quello ordinario avente il medesimo oggetto, il procedimento di vigilanza o il procedimento sanzionatorio non è avviato. All'esito del giudizio, il dirigente valuta se vi siano i presupposti per l'avvio del procedimento di vigilanza o per la contestazione dell'addebito.
2. La sopravvenienza di un ricorso giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo e/o di contenzioso dinanzi al giudice ordinario comporta la sospensione di un procedimento di vigilanza o sanzionatorio avviato avente il medesimo oggetto. All'esito del giudizio, su istanza della parte interessata, il dirigente valuta se vi siano i presupposti per dare nuovo impulso al procedimento di vigilanza o al procedimento sanzionatorio.

Art. 11 (Responsabile del procedimento)

1. Il responsabile del procedimento è il dirigente dell'ufficio competente.
2. Il responsabile del procedimento può individuare uno o più funzionari cui affidare lo svolgimento dell'istruttoria

Articolo 12 (Avvio del procedimento di vigilanza)

1. La comunicazione di avvio del procedimento è effettuata dal responsabile del procedimento ed indica l'oggetto del procedimento, le informazioni e/o documenti ritenuti rilevanti nonché, ove possibile, la contestazione delle presunte violazioni, il termine di conclusione del procedimento istruttorio, l'ufficio competente con indicazione del nominativo del responsabile del procedimento.
2. Il termine per la comunicazione di avvio del procedimento è di 90 giorni decorrenti dall'acquisizione delle informazioni necessarie, intese quali informazioni esaustive e specifiche, acquisite anche con le modalità di cui ai successivi commi 3 e 4.

3. Le notizie relative a possibili illegittimità o irregolarità possono essere acquisite in conformità alla normativa vigente ed in particolare mediante segnalazioni di cui all'art. 4 del presente regolamento, informazioni fornite ai sensi del successivo comma 4, relazioni di attività ispettiva, rapporti di un ufficio relativo ad atti e dati disponibili presso l'Autorità o raccolti mediante accesso a siti e banche dati pubbliche.
4. La comunicazione di avvio dell'istruttoria può essere preceduta da una richiesta alla stazione appaltante o all'ente concedente di informazioni utili. Qualora in esito all'acquisizione e valutazione delle informazioni richieste il procedimento di vigilanza non venga avviato per motivate ragioni, il dirigente provvede a definire la segnalazione con apposita nota a sua firma ai sensi dell'art. 20 del presente Regolamento o a mezzo archiviazione ai sensi del precedente art. 7, comma 1.
5. La comunicazione di cui al comma 1 è inviata alla stazione appaltante o all'ente concedente e ai controinteressati. Nel caso di segnalazione di terzi, all'esponente, che non può essere qualificato quale controinteressato, potrà essere fornita unicamente la comunicazione di conclusione del procedimento di cui agli articoli 18, 19 e 20 del presente Regolamento.
6. Nel caso di un rilevante numero di destinatari la comunicazione personale è sostituita da modalità di volta in volta stabilite dall'Autorità.
7. Il dirigente trasmette al Consiglio, con cadenza trimestrale, l'elenco dei procedimenti avviati ai sensi del comma 1.

Articolo 12 bis (Contestazione dell'addebito)

1. Acquisita la notizia di condotte che possono integrare violazioni della corretta esecuzione dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 222, comma 3, lettere a) e b) del d.lgs. 36/2023 individuate nell'Allegato A, il responsabile del procedimento contesta l'addebito nel quale indica, oltre agli elementi di cui all'art. 12 comma 1, anche:
 - a) l'oggetto del procedimento sanzionatorio e della sanzione comminabile all'esito dello stesso, nel limite minimo ed in quello massimo irrogabile;
 - b) la facoltà per il soggetto responsabile della violazione, di aderire, entro 30 giorni dalla contestazione, al pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 18 quinquies.
2. Il termine per la contestazione dell'addebito è di 90 giorni decorrenti dall'acquisizione delle informazioni necessarie, intese quali informazioni certe e dotate del carattere di specificità tale da consentire l'avvio del procedimento.

3. La comunicazione di cui al comma 1 è inviata al soggetto inadempiente ed al legale rappresentante dell'ente cui è imputabile la condotta ai sensi dell'art. 6 comma 3 della legge 689/1981.
4. Con un unico atto può comunicarsi l'avvio del procedimento di vigilanza, ai sensi dell'art. 12, e la contestazione dell'addebito, ai sensi del presente articolo.
5. Ai procedimenti sanzionatori si applicano i commi 3, 4 e 6 dell'art. 12.

Articolo 13 (Partecipazione all'istruttoria)

1. Possono partecipare all'istruttoria:
 - a) i soggetti ai quali è stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento o di contestazione dell'addebito;
 - b) altri soggetti portatori di interessi diretti, concreti ed attuali, correlati all'oggetto del procedimento che ne facciano motivata richiesta entro 30 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento o di contestazione dell'addebito o dalla conoscenza dello stesso.
2. I soggetti che partecipano all'istruttoria hanno facoltà di:
 - a) accedere ai documenti del procedimento, nel rispetto delle modalità e nei termini previsti dal Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all'accesso civico, all'accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dall'ANAC e all'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge n. 241/1990, di cui alla delibera n. 1019 del 24 ottobre 2018 e s.m.i.;
 - b) presentare memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri, che sono valutati dall'ufficio ove pertinenti all'oggetto del procedimento.

Art. 14 (Richiesta di informazioni, chiarimenti e documenti)

1. Il responsabile del procedimento formula per iscritto le richieste di informazioni e di esibizione di documenti, di cui all'art. 222, comma 13, del codice, che indicano:
 - a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono chiarimenti;
 - b) il termine entro il quale dovrà pervenire la risposta o essere esibito il documento. Tale termine, non inferiore a 10 e non superiore a 30 giorni, è stabilito in relazione all'urgenza del caso, alla quantità e qualità delle informazioni e dei documenti richiesti;

c) le sanzioni applicabili, ai sensi dell'art. 222, comma 13, del codice, in caso di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni od esibire i documenti richiesti, nonché quelle previste nel caso siano fornite informazioni o esibiti documenti non veritieri.

2. I documenti di cui è richiesta l'esibizione sono forniti, preferibilmente, su supporto informatico, con allegata dichiarazione di conformità all'originale. In alternativa, possono essere forniti in originale o copia conforme.

3. Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti possono essere formulate anche oralmente nel corso di audizioni o ispezioni, rendendo note all'interessato e verbalizzando le medesime indicazioni previste dal comma 2.

Articolo 15 (Audizioni)

1. Il responsabile del procedimento può convocare in audizione i soggetti ai quali è stata data comunicazione di avvio del procedimento o di contestazione dell'addebito, ovvero gli ulteriori soggetti che si riterrà utile sentire ai fini di una più compiuta trattazione dell'indagine.

2. La richiesta di audizione deve specificare l'oggetto dell'esposizione orale e le ragioni per le quali la stessa si ritiene necessaria.

3. Nel corso delle audizioni i soggetti convocati possono comparire in persona del proprio rappresentante legale oppure di procuratore speciale munito di apposita documentazione giustificativa del potere di rappresentanza e possono, inoltre, farsi assistere da consulenti di propria fiducia.

4. L'audizione può essere richiesta innanzi al Consiglio dai soggetti interessati, limitatamente ai casi di maggiore rilevanza. Il Presidente, su proposta degli uffici, valutata positivamente la richiesta, fissa la data dell'audizione e, per il tramite della Segreteria del Consiglio, dispone la comunicazione agli interessati.

5. Delle audizioni è redatto processo verbale contenente le principali dichiarazioni rilasciate dalle parti.

Art. 16 (Ispezioni)

1. Nell'ambito del procedimento di vigilanza, il dirigente può chiedere al Consiglio lo svolgimento di un'attività ispettiva, da eseguire secondo i termini e le modalità indicate nelle Linee guida per lo svolgimento delle ispezioni, pubblicate sul sito istituzionale dell'Autorità.

2. Il mandato ispettivo è disposto con provvedimento del Presidente, nel quale è indicata la composizione del gruppo ispettivo, l'eventuale attivazione della collaborazione della Guardia di Finanza o di altri organi dello Stato, l'ambito soggettivo, l'oggetto dell'accertamento.
3. Entro il termine assegnato per la conclusione dell'attività ispettiva, che comunque non può essere superiore a sessanta giorni, il gruppo ispettivo redige la relazione contenente le risultanze degli accertamenti svolti e la trasmette tempestivamente all'ufficio richiedente per i successivi adempimenti.

Articolo 17 (Sospensione dei termini del procedimento)

1. I termini del procedimento possono essere sospesi, al di fuori della ipotesi di cui alla lettera b), fatte salve le ipotesi di cui al comma 5, per una durata che non può eccedere i 45 giorni, nei seguenti casi:
 - a) ulteriori approfondimenti disposti mediante richieste documentali integrative, che sono essenziali al fine di fornire elementi probatori utili per l'istruttoria;
 - b) ispezioni disposte ai sensi dell'art. 16; in tal caso i termini del procedimento possono essere sospesi per una durata che non può eccedere i 90 giorni;
 - c) acquisizione di autorizzazione del Consiglio o di pareri da altri uffici dell'Autorità, da altre Amministrazioni o Autorità nazionali ed estere;
 - d) audizione ai sensi dell'art.15; in tal caso i termini del procedimento sono sospesi dalla data di convocazione;
 - e) richiesta da parte del Consiglio di un supplemento istruttorio ai sensi dell'art. 18 bis lett. a);
 - f) acquisizione delle controdeduzioni di cui all'art. 19 e 19 bis;
 - g) su richiesta di parte, qualora lo si ritenga necessario ai fini della produzione di ulteriore documentazione.
2. Nell'ipotesi di richieste documentali o di acquisizioni di pareri da altre amministrazioni o autorità nazionali ed estere, l'istruttoria può essere conclusa prescindendo dalle informazioni richieste non pervenute nel termine di cui al comma 1.
3. Nei casi indicati al comma 1, i termini riprendono a decorrere, rispettivamente, dalla data di ricevimento o di acquisizione delle integrazioni documentali e/o delle controdeduzioni, dalla data di ricezione della relazione ispettiva, dalla data di ricevimento del parere richiesto, dal giorno successivo all'audizione, dalla scadenza del termine disposto dal Consiglio per il supplemento istruttorio.
4. I termini sono altresì sospesi nei casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10, fino alla conoscenza dell'esito dei procedimenti stessi.

5. I termini si intendono altresì sospesi nei casi di ritardo o mancata risposta alle richieste di informazioni e documenti formulate ai sensi degli articoli 12, 19 e 19 bis fino all'acquisizione degli elementi documentali richiesti. L'istruttoria può essere comunque conclusa prescindendo dalle informazioni e dai documenti richiesti non pervenuti nel termine.
6. La sospensione dei termini procedurali è comunicata alle parti.

Articolo 18 (Conclusione del procedimento di vigilanza)

1. Il dirigente, ove non si proceda ai sensi dell'art. 19, entro 180 giorni decorrenti dalla data di avvio del procedimento, salva l'applicazione della sospensione di cui all'articolo 17, sottopone al Consiglio per l'approvazione una proposta di delibera o di atto di conclusione a firma del Presidente nei quali sono indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'Autorità, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
2. Il procedimento di vigilanza, avviato ai sensi dell'art. 12, si conclude, salvo i casi di archiviazione o di presa d'atto della volontà della stazione appaltante o dell'ente concedente di adottare gli atti di cui all'art. 20, comma 4, con l'adozione, mediante delibera del Consiglio o atto di conclusione a firma del Presidente ovvero mediante atto dirigenziale in caso di procedimento in forma semplificata di cui all'art. 20, di uno dei seguenti atti:
 - a. atto con il quale l'Autorità registra che la stazione appaltante o l'ente concedente ha adottato nel caso esaminato buone pratiche amministrative meritevoli di segnalazione;
 - b. accertamento di atti illegittimi o irregolari della procedura di gara o dell'esecuzione del contratto, eventualmente accompagnato da raccomandazioni, rivolte alle stazioni appaltanti o agli enti concedenti interessati, a rimuovere le illegittimità o irregolarità riscontrate, ovvero ad adottare atti volti a prevenire, per il futuro, il ripetersi di tali illegittimità e irregolarità.

Articolo 18 bis (Conclusione del procedimento sanzionatorio)

1. Il dirigente, ove non si proceda ai sensi dell'art. 19 bis, entro 180 giorni decorrenti dalla data di contestazione dell'addebito per una delle sanzioni di cui all'Allegato A, salva l'applicazione della sospensione di cui all'articolo 17, acquisiti in via istruttoria ai sensi del presente regolamento tutti gli elementi di fatto e valutata la sussistenza o meno dell'elemento psicologico, sottopone la questione al Consiglio che può:
 - a) richiedere un supplemento di istruttoria con specifica indicazione degli elementi da acquisire ovvero richiedere, anche ad altri uffici competenti, un approfondimento tecnico e/o giuridico;
 - b) convocare in audizione la parte, nonché ogni altro soggetto, pubblico o privato, in grado di fornire elementi probatori ritenuti utili ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

c) adottare il provvedimento finale.

2. Il provvedimento finale adottato dal Consiglio può avere i seguenti contenuti:

a) l'archiviazione;

b) l'irrogazione della sanzione pecuniaria.

3. Nel provvedimento di cui al comma 2, lett. b) è indicata la misura delle sanzioni irrogate, le modalità e il termine entro il quale effettuare il pagamento nonché l'autorità a cui è possibile ricorrere e il termine per impugnare.

4. Con l'unico provvedimento finale del Consiglio di cui al comma 2 del presente articolo può concludersi il procedimento di vigilanza e il procedimento sanzionatorio.

5. Il provvedimento sanzionatorio adottato ai sensi del comma 2 può rilevare anche ai sensi dell'art. 222, comma 3, lett. a), ultimo periodo del codice.

Articolo 18 ter (Criteri per la quantificazione delle sanzioni)

1. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato dall'Autorità secondo i criteri di cui all'art. 11, l. 24 novembre 1981, n. 689. In particolare, avuto riguardo a:

a) rilevanza e gravità dell'infrazione, con particolare riferimento all'elemento psicologico;

b) attività svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione;

c) valore dell'appalto o del contratto pubblico cui le violazioni si riferiscono;

d) effetto pregiudizievole conseguente alla violazione;

e) motivazioni addotte dal trasgressore a giustificazione della condotta tenuta.;

f) reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati.

2. Si ha reiterazione, ai sensi del comma 1, lettera f), quando nei tre anni successivi alla commissione di un fatto sanzionato ai sensi dell'Allegato A, l'autore commette un'altra violazione della stessa indole.

3. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

4. La reiterazione non opera laddove, per una delle fattispecie contestate, vi sia stato pagamento in misura ridotta.

Articolo 18 quater (Cumulo delle violazioni)

1. Chi con un'azione od omissione commette più violazioni della stessa disposizione o viola diverse disposizioni di cui all'Allegato A, soggiace alla sanzione prevista per la sanzione più grave aumentata fino al triplo.

2. Alla stessa sanzione soggiace anche chi con più azioni od omissioni commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui all'Allegato A.

Articolo 18 quinquies (Pagamento in misura ridotta)

1. Entro il termine di 30 giorni dalla contestazione dell'addebito, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari al minimo edittale, ovvero al doppio del minimo edittale in caso di contestazione di più violazioni di cui all'Allegato A.
2. In caso di richiesta di pagamento in misura ridotta, il procedimento sanzionatorio si conclude con una nota a firma del Dirigente, adottata ai sensi dell'art. 20 del presente Regolamento.
3. Il dirigente informa trimestralmente il Consiglio dei procedimenti conclusi ai sensi del comma 2.
4. Il pagamento in misura ridotta esclude, relativamente alla sanzione alla quale si riferisce, l'ipotesi di cumulo o reiterazione di cui agli articoli precedenti.

Articolo 19 (Comunicazione delle risultanze istruttorie)

1. In caso di accertamento di atti illegittimi e irregolari di particolare gravità o di particolare rilevanza economica e sociale, in rapporto al valore del contratto e al numero di operatori potenzialmente coinvolti nel mercato di riferimento, o nel caso in cui nel corso dell'attività di vigilanza siano emersi fatti nuovi, ulteriori e diversi da quelli indicati nella comunicazione di avvio, il dirigente, prima della conclusione del procedimento, può predisporre una comunicazione di risultanze istruttorie (CRI).
2. La CRI è trasmessa alla stazione appaltante o all'ente concedente e ai controinteressati. Entro un termine, non inferiore a 10 giorni e non superiore a 30 giorni, i destinatari della comunicazione possono formulare le proprie controdeduzioni ovvero manifestare la volontà di conformarsi alle indicazioni in essa contenute.
3. La CRI può essere effettuata mediante forme di pubblicità di volta in volta stabilite.
4. Il dirigente, entro il termine della scadenza del procedimento, provvede ai sensi dell'art. 18.

Articolo 19 bis (Comunicazione delle risultanze istruttorie in caso di fattispecie sanzionatoria)

1. Oltre alla facoltà prevista nella fattispecie di cui all'art. 19, il dirigente predispone una comunicazione di risultanze istruttorie qualora nel corso della fase istruttoria emergano

elementi di fatto che configurino una diversa qualificazione dei fatti ovvero dell'addebito, rispetto a quella individuata nella contestazione di cui all'art. 12 bis.

2. Il dirigente comunica gli elementi di novità emersi dall'istruttoria ai soggetti di cui all'art. 12 bis comma 4 assegnando un termine non inferiore a 10 giorni e non superiore a 30 giorni per eventuali controdeduzioni.

3. Il dirigente, entro il termine di scadenza del procedimento, provvede ai sensi dell'art. 18 bis.

Articolo 19 ter (Modifiche dell'avvio del procedimento di vigilanza o della contestazione dell'addebito)

1. Nel caso in cui sia stato contestato un addebito o avviato un procedimento di vigilanza e successivamente emergano fatti in relazione ai quali si debba rispettivamente anche avviare un procedimento di vigilanza o contestare un addebito, l'Autorità può procedere ai sensi degli articoli 19 o 19 bis ovvero avviare un nuovo procedimento nel rispetto delle medesime garanzie partecipative.

Articolo 20 (Procedimenti di vigilanza in forma semplificata)

1. Il procedimento è concluso in forma semplificata nei seguenti casi:

a) non sussistono dubbi interpretativi, tenuto conto del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento;

b) è possibile applicare al caso di specie una precedente pronuncia dell'Autorità.

2. Nei casi di cui al comma 1, il dirigente adotta un atto di conclusione del procedimento, che può sostituire la comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 12 entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla completa acquisizione della documentazione e delle informazioni necessarie.

3. Nei casi di particolare rilevanza o tenuto conto della peculiarità della fattispecie, nonché in tutti i casi in cui si ritiene opportuna la pubblicazione del pronunciamento sul sito istituzionale dell'Autorità anche in considerazione della relativa valenza generale, gli atti di conclusione del procedimento in forma semplificata sono sottoposti alla previa autorizzazione del Consiglio e vengono adottati sotto forma di atto a firma del Presidente.

4. Il dirigente può, altresì, adottare una propria nota avente ad oggetto la comunicazione di presa d'atto della volontà manifestata dalla stazione appaltante o dall'ente concedente di rimuovere le illegittimità e irregolarità indicate nella comunicazione di avvio del procedimento ovvero di adottare atti volti a prevenire il futuro ripetersi di tali illegittimità e irregolarità.

5. Le note dirigenziali di cui ai commi precedenti possono concludere, anche in parte, il procedimento.
6. Il dirigente, fuori dai casi di cui al comma 3, informa trimestralmente il Consiglio dei procedimenti conclusi ai sensi del presente articolo.

Art. 21 (Comunicazione delle raccomandazioni e verifica della loro attuazione)

1. Qualora con la delibera approvata dal Consiglio, con l'atto a firma del Presidente o con l'atto dirigenziale di conclusione del procedimento in forma semplificata, siano adottate raccomandazioni, rivolte alle stazioni appaltanti o agli enti concedenti interessati, a rimuovere le illegittimità o irregolarità riscontrate, ovvero ad adottare atti volti a prevenire il futuro ripetersi di tali illegittimità e irregolarità, le raccomandazioni sono comunicate alle parti.
2. La stazione appaltante o l'ente concedente è tenuta a comunicare all'Autorità il proprio riscontro entro il termine assegnato, variabile da un minimo di 10 a un massimo di 45 giorni dal ricevimento della raccomandazione.
3. In caso di mancato riscontro nei termini di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento trasmette gli atti al competente ufficio dell'Autorità per l'avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 222, comma 13, del codice.

Articolo 22 (Pubblicità)

1. Tutti gli atti conclusivi del procedimento, adottati con delibera del Consiglio o con atto di conclusione del procedimento a firma del Presidente, ad eccezione di quelli recanti l'adozione di una sanzione amministrativa, sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Autorità. Il Consiglio può inoltre disporre la pubblicazione sul sito della stazione appaltante o dell'ente concedente.

Articolo 23 (Attività di vigilanza sui casi di somma urgenza e di protezione civile)

1. Ai fini dell'attività di vigilanza di cui all'art. 222, comma 3, lettera g), del codice sulla corretta applicazione della disciplina derogatoria prevista per i casi di somma urgenza e di protezione civile di cui all'art. 140 del codice, la stazione appaltante è tenuta a comunicare, secondo le modalità definite dall'Autorità, i dati informativi relativi agli affidamenti ed il link relativo alla pagina del proprio sito istituzionale in cui sono state pubblicate le informazioni di cui all'art. 140 comma 10 del codice, unitamente ai seguenti atti:
 - a) verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento;
 - b) perizia giustificativa;

- c) elenco prezzi unitari, con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli dedotti da prezzi ufficiali;
 - d) verbale di consegna dei lavori o verbale di avvio dell'esecuzione del servizio/fornitura;
 - e) contratto, ove stipulato.
2. L'Ufficio di vigilanza competente sulla scorta dei dati acquisiti e dei criteri approvati dal Consiglio, seleziona la fattispecie da sottoporre a vigilanza.
3. Qualora dall'attività di vigilanza di cui al comma 2, eventualmente esplicitata attraverso la richiesta di informazioni documentali integrative, emergano rilevanti irregolarità, non adeguatamente giustificate dall'urgenza della procedura, l'ufficio dà seguito al procedimento istruttorio secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Articolo 24 (Vigilanza sulle varianti in corso d'opera)

1. Ai fini dell'attività di vigilanza di cui all'art. 120, comma 15, secondo periodo e allegato II.14 del codice in tema di varianti in corso d'opera nei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nelle concessioni e nei contratti del contraente generale, svolta dall'ANAC nell'ottica di garantire le finalità di cui all'art. 222 del codice, il responsabile unico del progetto o il responsabile di procedimento nominato, ai sensi dell'art. 15, co. 4 del Codice, per la fase oggetto di vigilanza, è tenuto a trasmettere tempestivamente alla Banca dati nazionale contratti pubblici per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera classificabili ai sensi dell'art. 120 comma 1, lett. c) del codice di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, rendendo disponibile mediante apposito link ipertestuale la documentazione richiesta nei termini di legge, secondo le modalità definite dall'Autorità con appositi Comunicati.
2. L'Ufficio di vigilanza competente, sulla scorta dei dati acquisiti e dei criteri approvati dal Consiglio, seleziona la fattispecie da sottoporre a vigilanza.
3. Qualora dall'attività di vigilanza di cui al comma 2, eventualmente esplicitata attraverso la richiesta di informazioni documentali integrative, emergano rilevanti irregolarità, l'ufficio procede all'avvio del procedimento o alla contestazione dell'addebito ai sensi rispettivamente dell'art. 12 e 12 bis del presente Regolamento.

Art. 25 (Comunicazioni)

1. Le segnalazioni inviate all'Autorità dai soggetti indicati nell'art. 4, comma 3 e le comunicazioni previste dal presente Regolamento sono effettuate di norma, salvo specifiche esigenze del procedimento, mediante posta elettronica certificata ai sensi della vigente normativa.

Articolo 26 (Abrogazioni e disposizioni transitorie)

1. Il Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici, approvato dal Consiglio con delibera n. 270 del 20 giugno 2023 e s.m.i. è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le sue disposizioni continuano ad applicarsi ai procedimenti di vigilanza relativi a procedure di gara disciplinate dal d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e pubblicate o avviate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Il Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici, approvato dal Consiglio con delibera n. 803 del 4 luglio 2018 e con delibera n. 654 del 22 settembre 2021, già abrogato dal 1° luglio 2023, continua ad applicarsi ai procedimenti di vigilanza relativi a procedure di gara disciplinate dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 27 (Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità ed il relativo avviso in Gazzetta Ufficiale.
2. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale.

ALLEGATO "A"

**al Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di
contratti pubblici, recante le fattispecie sanzionatorie in fase di esecuzione contrattuale**

Articolo 1

(Violazioni in fase di esecuzione contrattuale)

1. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 222, co. 3, lett. b), del d.lgs. 36/2023, entro i limiti ivi previsti, in caso di:
 - a) omessa redazione del verbale di consegna dei lavori, anche nei casi di avvio d'urgenza o anticipata esecuzione (art. 8, co. 1, lett. b, dell'Allegato I.2; artt. 1, co. 2, lett. c; art. 3, co. 2; dell'Allegato II.14 del codice);
 - b) omessa redazione del verbale di avvio delle prestazioni in caso di servizi o forniture, ove tale redazione sia indispensabile, anche nei casi di avvio d'urgenza o anticipata esecuzione (art. 8, co. 1, lett. b, dell'Allegato I.2; art. 31, co. 2, lett. c, dell'Allegato II.14 del codice);
 - c) omesso accertamento dell'effettivo apporto dell'ausiliaria nell'esecuzione del contratto (art. 104 co. 9 del codice; art. 8 co. 1 lett. i) dell'Allegato. I.2 del codice);
 - d) omesso controllo della presenza e dell'attività del subappaltatore o del subcontraente, oppure omesso accertamento dell'effettiva esecuzione delle prestazioni affidate (art. 31 co. 2 lett. d) del codice); art. 1 co. 2 lett. m) dell'Allegato II.14 del codice);
 - e) omessa o incompleta verifica dei requisiti generali o speciali delle imprese subappaltatrici (art. 119 co.5 del codice);
 - f) mancato avvio del procedimento per l'irrogazione delle penali (art. 8 co. 1 lett. n) dell'Allegato I.2 del codice);
 - g) violazione, da parte del Responsabile unico del progetto, degli obblighi di cui all'articolo 15, comma 5, del codice e delle funzioni di controllo indicate nell'art. 6 dell'Allegato I.2 sul rispetto dei livelli di qualità delle prestazioni rese dall'esecutore, anche con riferimento agli standard contrattuali, agli obblighi tecnici e prestazionali previsti nel contratto e/o mancato accertamento, da parte del RUP, ai sensi degli artt. 15, co. 4 e art. 114 del codice, e dell'art. 8, co. 1, lett. a) dell'Allegato I.2 del codice, del corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni affidate al direttore dei lavori oppure al direttore dell'esecuzione nella fase di esecuzione del contratto;
 - h) violazione, da parte del direttore dei lavori, del direttore dell'esecuzione o da parte del RUP nei casi in cui non è prevista la nomina del direttore dell'esecuzione, degli obblighi di



direzione e controllo tecnico – contabile di cui all'art. 114 co. 3 e 7 del codice ed all'art. 31 co. 2 lett. a) dell'Allegato II.14, con riferimento alla conformità al progetto, al rispetto delle condizioni pattuite sull'andamento tecnico e temporale dell'esecuzione. Mancata adozione di atti e provvedimenti volti ad assicurare il rispetto dei termini, dei costi e della qualità delle prestazioni di cui all'art. 1, co. 2, lett. e) ed i), dell'Allegato II.14 e/o carente gestione delle attività di misurazione, contabilizzazione, liquidazione delle prestazioni rese dall'esecutore ai sensi dell'art. 1, comma 3 dell'Allegato II.14 del Codice;

- i) mancata escussione della garanzia definitiva, nei casi previsti dall'art. 117, comma 5, e dall'art. 118, co. 4, del codice (art. 8, co. 5 dell'Allegato I.2 del codice);
- j) mancata acquisizione delle garanzie previste dall'art. 117, co. 9, 10 e 11, nonché dall'art. 125, co. 1, del codice oppure mancato rinnovo delle stesse o delle garanzie previste dall'art. 117 co. 1 e dall'art. 118, co. 1, del codice, ove scadute;
- k) approvazione di varianti in corso d'opera in assenza dei presupposti normativi o con il superamento dei limiti previsti (art. 120 co. 1 lett. c) e co. 15 del codice);
- l) omissione o ritardo ingiustificato nel completamento del collaudo, verifica di conformità o certificato di regolare esecuzione rispetto ai termini previsti (art. 116, 50 co. 7 del codice, art.13-30, 36-38 dell'Allegato II.14 del codice);
- m) violazione del divieto di rinnovo tacito del contratto (art. 120, co. 10 e 11 del codice);
- n) gravi illegittimità nella proroga del contratto (art. 120, comma 1 lett. a, e comma 10 e 11; art. 121 co. 8 del codice);
- o) mancata risoluzione del contratto nei casi di cui all'art. 122, co. 2, del codice (art. 8, co. 1, lett. r, e co. 5 dell'Allegato I.2 del codice);
- p) inerzia nella costituzione del Collegio consultivo tecnico della stazione appaltante nei casi in cui sia obbligatorio, ai sensi dell'art. 215, co. 1, del codice.

2. Le suddette fattispecie, ove compatibili, si applicano anche ai contratti di concessione.
3. La sanzione è irrogata al soggetto responsabile autore della violazione, fermo restando il vincolo di solidarietà di cui all'art. 6, co. 3, L. 689/1981.
4. Resta salva la facoltà di esercitare i poteri di legittimazione straordinaria di cui all'art. 220 d.lgs. 36/2023.

DELIBERA n. 448 del 11 novembre 2025

Oggetto: Revisione del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici di cui alla delibera n. 270 del 20 giugno 2023 e ss.mm.ii.

Il Consiglio

VISTA la legge 6 novembre 2012, n.190 recante "Disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

VISTO il Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

VISTO il Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione approvato il 16 ottobre 2019 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici di cui alla delibera n. 270 del 20 giugno 2023, come modificato dalla delibera n. 346 del 3 luglio 2024 e con la delibera n. 262 del 3 giugno 2025;

CONSIDERATA la necessità di dare attuazione al deliberato consiliare del 16 settembre 2025, p.17 odg;

VISTA la decisione del Consiglio nell'adunanza del 11 novembre 2025;

DELIBERA

di approvare la seguente modifica al Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici di cui alla delibera n. 270 del 20 giugno 2023 e ss.mm.ii. e di approvare il relativo testo consolidato.

L'articolo 7 del Regolamento, rubricato "Definizione delle segnalazioni", è modificato come segue:

"Articolo 7 (Definizione delle segnalazioni)

1. Il dirigente provvede all'archiviazione delle segnalazioni, oltre che nei casi di cui all'art. 6, anche nei seguenti casi:

- a) manifesta infondatezza della segnalazione;
- b) contenuto generico o mero rinvio ad allegata documentazione e/o corrispondenza intercorsa tra le parti;
- c) richieste genericamente riferite ad interi ambiti dell'attività contrattuale delle stazioni appaltanti o degli enti concedenti;
- d) manifesta incompetenza dell'Autorità su questioni non afferenti alla materia dei contratti pubblici;
- e) finalità palesemente emulativa della segnalazione;
- f) segnalazioni per le quali l'intervento dell'Autorità non è più attuale.

1-bis. Il dirigente provvede altresì all'archiviazione delle segnalazioni qualora, all'esito di una prima fase di pre-istruttoria, accerti il venir meno dei presupposti per l'avvio del procedimento e per l'adozione di ulteriori determinazioni nel merito.

2. Il dirigente, in ragione degli obiettivi di razionalizzazione, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, non dà luogo all'avvio del procedimento istruttorio, allo stato, delle segnalazioni che non risultano prioritarie in applicazione dei criteri indicati all'art. 4, co. 4, in quanto dalla documentazione in atti non sussistono elementi sufficienti a far emergere una particolare gravità della violazione o una rilevante compromissione dell'interesse pubblico coinvolto dall'appalto. Tali segnalazioni sono comunque valutate al fine di individuare eventuali disfunzioni nell'applicazione delle norme in materia di contratti pubblici e rilevano anche ai fini della predisposizione della direttiva programmatica di cui all'art. 3, comma 2 e del conseguente Piano ispettivo dell'Autorità, nonché degli atti, delle proposte e della Relazione annuale dell'Autorità di cui all'art. 222, comma 3, lettere c), d) ed e) del codice. Relativamente a dette segnalazioni è fatta salva l'attività di vigilanza in caso di sopravvenuti elementi di fatto o di diritto ovvero di diversa e ulteriore valutazione del Consiglio dell'Autorità.

3. Il dirigente invia bimestralmente al Consiglio il prospetto riassuntivo delle segnalazioni definite con archiviazione ai sensi del comma 1, con l'indicazione delle relative sintetiche motivazioni, in cui è data evidenza delle segnalazioni definite con archiviazione ai sensi del comma 1-bis, con sintetica indicazione, in tal caso, delle relative attività nonché il prospetto delle segnalazioni di cui al comma 2. Tali prospetti sono pubblicati nel sito dell'Autorità nel rispetto della vigente normativa

in materia di protezione dei dati personali. Tale pubblicazione è da intendersi quale informativa rivolta agli esponenti, salvo il caso in cui gli stessi facciano espressa richiesta scritta di ricevere apposita comunicazione.”

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 19 novembre 2025

Il Segretario Valentina Angelucci

Firmato digitalmente

N35-25 - Mancati infortuni in edilizia: elaborato un opuscolo Formedil – Inail

Formedil Italia ha pubblicato il nuovo opuscolo “Segnalazione e comunicazione dei mancati infortuni e delle situazioni pericolose per le imprese edili”, realizzato nell’ambito dell’accordo di collaborazione con l’Inail

Si informa che il Formedil Italia ha pubblicato il nuovo opuscolo “Segnalazione e comunicazione dei mancati infortuni e delle situazioni pericolose per le imprese edili” , realizzato nell’ambito dell’accordo di collaborazione con l’Inail.

L’opuscolo propone indicazioni e soluzioni utili alle imprese per identificare, segnalare e comunicare con tempestività i near miss e le situazioni potenzialmente pericolose, contribuendo così alla costruzione di un sistema di sicurezza sempre più partecipato ed efficace.

A tal proposito, si ricorda che il Decreto Sicurezza e Protezione Civile , attualmente in fase di conversione, contiene una disposizione che prevede l’adozione, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), sentite le parti sociali, linee guida per l’identificazione, il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni da parte delle imprese con più di quindici dipendenti. Le linee guida sono adottate tenendo conto delle procedure per la gestione degli incidenti e la segnalazione dei mancati infortuni già elaborate dall’INAIL, anche in collaborazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con i relativi organismi paritetici.

SEGNALAZIONE E COMUNICAZIONE DEI MANCATI INFORTUNI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE IMPRESE EDILI

INAIL

2025

COLLANA **SALUTE E SICUREZZA**

SEGNALAZIONE E COMUNICAZIONE DEI MANCATI INFORTUNI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE IMPRESE EDILI



Pubblicazione realizzata da

Inail

Consulenza tecnica per la salute e la sicurezza

Autori

Annalisa Guercio¹, Davide Sani², Massimiliano Sonno³, Antonio Terracina¹, Michele Tritto³

¹ Inail, Consulenza tecnica per la salute e la sicurezza centrale (Ctss)

² Inail, Consulenza tecnica per l'edilizia (Cte)

³ Formedil Italia, Ente Unico Formazione e Sicurezza

Immagini

Banca Dati Immagini Inail

Per informazioni

Inail – Direzione centrale pianificazione e comunicazione

Piazzale Giulio Pastore, 6, 00144 Roma

dcpianificazione-comunicazione@inail.it

www.inail.it

© 2025 Inail

ISBN 978-88-7484-962-8

Gli autori hanno la piena responsabilità delle opinioni espresse nella pubblicazione, che non vanno intese come posizioni ufficiali dell'Inail.

Le pubblicazioni vengono distribuite gratuitamente e ne è quindi vietata la vendita nonché la riproduzione con qualsiasi mezzo. È consentita solo la citazione con l'indicazione della fonte.

Tipolitografia Inail - Milano, novembre 2025

PREFAZIONE

La promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro rappresenta una delle funzioni istituzionali dell'Inail, in coerenza con i principi sanciti dalla legislazione italiana e con le strategie comunitarie in materia di tutela della salute dei lavoratori.

In questo contesto, si inserisce l'accordo di collaborazione tra l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (Inail) e Formedil Italia – Ente nazionale per la formazione e l'addestramento professionale nell'edilizia –, giunto ormai al suo quarto rinnovo.

La collaborazione tra Inail e Formedil Italia si propone di integrare le rispettive competenze tecniche, scientifiche e formative, al fine di sviluppare percorsi congiunti di formazione, sensibilizzazione e aggiornamento rivolti a lavoratori e imprese, promuovendo una cultura della sicurezza proattiva e partecipata.

In quest'ottica, l'accordo si fonda su una visione condivisa dell'importanza di promuovere approcci innovativi e strumenti operativi che rafforzino le competenze in materia di prevenzione.

In particolare, si è dato risalto alla valorizzazione delle segnalazioni dei mancati infortuni (near miss), considerati indicatori strategici per il miglioramento continuo della sicurezza; la loro gestione consente di individuare situazioni potenzialmente pericolose e di intervenire tempestivamente per prevenire il verificarsi di eventi lesivi, contribuendo così a una maggiore consapevolezza organizzativa e individuale dei rischi.

L'accordo prevede la messa a punto della metodologia descritta in questo volume, propedeutiche per ulteriori sviluppi volti a facilitare la raccolta e l'utilizzo dei dati relativi ai near miss nei cantieri, nonché alla realizzazione di percorsi formativi mirati.

L'intesa rappresenta un significativo esempio di sinergia istituzionale orientata alla promozione di un modello di sicurezza fondato sulla responsabilizzazione diffusa, sulla formazione continua e sulla valorizzazione delle buone pratiche, in linea con i principi di prevenzione partecipata e miglioramento continuo che guidano le moderne politiche di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

INDICE

INTRODUZIONE	7
1. IL SIGNIFICATO DEI <i>NEAR MISS</i> <i>I feedback</i>	9
2. DEFINIZIONI	13
3. IL FLUSSO DI GESTIONE DEI <i>NEAR MISS</i>	14
4. I MODULI DI SEGNALAZIONE	18
5. CONSIDERAZIONI FINALI	22
APPENDICE I RIFERIMENTI NORMATIVI	24
APPENDICE II LA CULTURA DELLA COLPA	26
APPENDICE III TEORIA DEGLI ERRORI E TECNICHE DI ANALISI DEGLI INCIDENTI	28
APPENDICE IV METODOLOGIE PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI <i>NEAR MISS</i>	30
APPENDICE V MODULI DI FEEDBACK AI LAVORATORI	32
BIBLIOGRAFIA	37

INTRODUZIONE

Il presente documento è il frutto dell'accordo di collaborazione tra Inail e Formedil Italia, Ente Unico di Formazione e Sicurezza per il settore delle costruzioni, stipulato nel gennaio 2024, volto a promuovere e diffondere una cultura della prevenzione attiva e partecipata attraverso la gestione dei mancati infortuni (o "*near miss*") nei luoghi di lavoro. Nel linguaggio della sicurezza, i *near miss* rappresentano eventi che, pur non avendo causato danni a persone, cose o ambiente, avrebbero potuto farlo. Riconoscere, registrare e analizzare questi segnali consente di individuare le cause profonde di potenziali incidenti, prevenendo il ripetersi di situazioni simili e promuovendo azioni correttive e migliorative. In un'ottica di miglioramento continuo, la gestione dei *near miss* si inserisce pienamente nei principi fondamentali dei sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro, in particolare quelli sanciti dalla norma UNI EN ISO 45001:23+A1:24, che sottolinea l'importanza dell'identificazione delle opportunità di miglioramento, della partecipazione attiva dei lavoratori e della comunicazione efficace dei pericoli.

Il d.lgs. 81/2008, pur non menzionando esplicitamente i *near miss*, prevede all'art. 18 l'obbligo per il datore di lavoro di adottare misure per il miglioramento continuo dei livelli di sicurezza e salute, nonché di aggiornare la valutazione dei rischi a seguito del verificarsi di eventi potenzialmente pericolosi (Appendice I). Inoltre, l'art. 28 richiama l'importanza della previsione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, inclusi quelli derivanti da "eventi inattesi", che possono essere efficacemente anticipati attraverso la corretta gestione dei mancati infortuni. Nel contesto edile, caratterizzato da una forte eterogeneità delle attività, alta rotazione del personale, presenza di lavorazioni interferenti, presenza di più ditte contemporaneamente e condizioni ambientali in costante evoluzione, i *near miss* rappresentano una fonte cruciale di informazioni. Tuttavia, la loro registrazione sistematica è spesso assente o discontinua, anche a causa di una cultura della sicurezza ancora troppo centrata sull'infortunio e poco orientata alla prevenzione proattiva.

Con questo documento, Inail e Formedil Italia intendono colmare tale lacuna, proponendo un modello operativo semplice, ma efficace, per la segnalazione e la comunicazione dei *near miss* nelle imprese edili.

Tale modello potrà inserirsi nella più complessiva gestione dei *near miss* finalizzata alla loro risoluzione. Le modalità operative suggerite comprendono:

- la definizione chiara di cosa si intende per *near miss* nel contesto edile;
- la predisposizione di strumenti di raccolta standardizzati (schede di segnalazione orientate al processo di digitalizzazione);
- l'utilizzo di metodi di analisi e discussione dei *near miss*, finalizzate ad evitarne il ripetersi, utili anche in seno alla riunione periodica di cui all'art. 35 del d. lgs. 81/2008;
- l'inserimento della gestione dei *near miss* tra gli indicatori di prestazione del sistema di gestione della sicurezza, ove adottato.

La raccolta e l'elaborazione delle segnalazioni, inoltre, può avvalersi del supporto delle tecnologie digitali, favorendo la comunicazione tempestiva e la trasparenza tra le diverse figure della prevenzione (coordinatori, RLS, RSPP, imprese). L'obiettivo è quello di trasformare ogni mancato infortunio in un'opportunità di apprendimento, contribuendo così alla costruzione di ambienti di lavoro più sicuri, resilienti e partecipativi.

In linea con gli orientamenti europei e internazionali, che promuovono approcci proattivi alla sicurezza sul lavoro, questo elaborato intende fornire alle imprese, ai lavoratori e alle istituzioni strumenti pratici e culturali per avviare o rafforzare sistemi di rilevazione dei *near miss* come parte integrante della strategia di prevenzione. Solo in questo modo sarà possibile ridurre in modo strutturale e non casuale l'incidenza degli infortuni nel settore edile, agendo non solo *dopo* che un evento accade, ma soprattutto *prima* che possa accadere.

Si sottolinea che sarebbe opportuno definire nei documenti contrattuali il flusso di comunicazione interno al cantiere e le modalità di gestione di incidenti e *near miss* accaduti e la concretizzazione di situazioni pericolose. Infatti, anche se le situazioni pericolose in senso stretto non sono *near miss*, saranno considerate in questo testo poiché si ritiene che la gestione delle stesse abbia pari dignità in termini prevenzionali.

A tale proposito, si precisa che ove la gestione dei *near miss* e delle situazioni pericolose esuli dalle competenze esclusive dell'impresa esecutrice, andranno coinvolte altre aziende e figure della sicurezza sul lavoro previste all'interno dei cantieri.

1. IL SIGNIFICATO DEI *NEAR MISS*

La gestione dei mancati infortuni è un tema di grande rilevanza per la valenza prevenzionale di tali eventi legata alla possibilità di far emergere criticità organizzative, gestionali tecniche, procedurali e comportamentali, prima che sfocino in un infortunio; la previsione e l'anticipazione delle eventuali conseguenze di difetti insiti nel sistema ad ogni livello attribuisce un valore aggiunto alla rilevazione dei mancati infortuni poiché numericamente superiori agli infortuni e statisticamente più rappresentativi, come ben descritto nella piramide di Heinrich (1959).

La gestione efficace degli eventi che non causano lesioni o malattie ma che potenzialmente potrebbero farlo e che vanno sotto il nome di "mancato infortunio" o "*near miss*" (fonte: Uni EN ISO 45001:23+A1:24 norma internazionale sui sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro - SGSL) e delle "situazioni pericolose" può evitare eventi infortunistici e costituisce una reale opportunità di miglioramento, nonché una sfida per implementare flussi di comunicazione (efficace) che riescano superare gli ostacoli che si originano da una "cultura della colpa" o, più in generale, da lacune culturali all'interno dell'organizzazione, da cui discendono poi mancanza di motivazione e carenze formative.

Particolare rilevanza sta assumendo, anche ai fini della gestione dei *near miss*, il processo di transizione digitale del sistema delle costruzioni che sta trasformando tutta la filiera di settore, con evidenti ricadute anche sugli aspetti di salute e sicurezza.

In questa pubblicazione si fa riferimento alle definizioni della norma sopra citata, riportate nel capitolo 2, dalle quali si evince che il mancato infortunio (o "*near miss*" o *close call*") fa parte della famiglia degli incidenti, ossia degli **eventi** verificatisi in occasione di lavoro che potrebbero causare o causano lesioni o malattie. Nel caso in cui si verificano lesioni o malattie¹, si parla di "infortunio"; nel caso in cui l'evento non causi lesioni o malattie ma potenzialmente potrebbe farlo, questa tipologia di incidente può essere descritta come "mancato infortunio".

Un esempio rappresentativo di "incidente" può partire da una situazione pericolosa quale un martello in bilico su una superficie posta al di sopra dell'altezza dell'uomo; la pericolosità della situazione è data dalle caratteristiche dell'oggetto "martello" e dalla sua altezza; il rischio potenzialmente connesso è la caduta dall'alto di oggetti pesanti.

Se l'oggetto "martello" permane in modo stabile nella condizione sopra descritta, si concretizza una "situazione pericolosa".

Se invece l'oggetto "martello", per qualche motivo, cade su un gruppo di lavoratori senza colpirne alcuno, l'evento rientra nella categoria dei "*near miss*".

¹ La norma citata utilizza la stessa definizione sia quando si parla di infortunio che di malattia professionale anche se la gestione dei *near miss* riguarda principalmente gli infortuni

Se l'oggetto "martello", per qualche motivo, cade su un gruppo di lavoratori e ne colpisce uno, provocando una ferita, l'evento si configura come "infortunio".

Se infine l'oggetto "martello" permane nella sua condizione ma è il lavoratore che opera o si muove al di sotto di esso, questo caso può ricadere nell'ambito delle azioni o comportamenti pericolosi, nell'evenienza che l'area sia interdetta o che il lavoratore sia stato preventivamente avvisato della circostanza; se il lavoratore non ne è a conoscenza, l'azione può dirsi inconsapevolmente pericolosa.

Nella tabella che segue (Fig. 1) è riportata la colonna relativa alla **circostanza**, o a una serie di circostanze, della "**situazione pericolosa**", nella quale non si verifica alcuna interazione tra l'agente di pericolo e il lavoratore e che permane senza ulteriori disturbi, da cui potrebbe generarsi un "**evento**"; da questa tabella, si evince la relazione tra situazione pericolosa e incidente e le ulteriori fattispecie di mancati infortuni. In questo testo ci si riferisce ai *near miss* utilizzando le definizioni e le logiche della norma sui SGSL sopra richiamata; è bene però ricordare che anche il novellato del d. lgs. 81/2008 richiama in più passaggi la necessità di segnalare non conformità, situazioni pericolose o mancati infortuni senza tuttavia fornire delle puntuali indicazioni in merito alla loro gestione che invece si rinvergono nella norma tecnica citata. In **Appendice I** si riportano gli estratti di particolare rilevanza.

Figura 1 Relazione tra situazione pericolosa e incidente ulteriormente distinto in mancato infortunio e infortunio				
Circostanza	Evento - Incidente			
Area del pericolo Nessuna interazione.	Area del rischio Evento dovuto a interazione possibile o reale tra agente di pericolo e lavoratore			
	Mancato infortunio			Infortunio
Situazione pericolosa	Azione pericolosa Comportamento pericoloso	Incidente senza interazione	Incidente con interazione. Mancato infortuni s.s.	Incidente con interazione e danno
L'oggetto "martello" permane in modo stabile in bilico su una superficie posta al di sopra dell'altezza dell'uomo	L'oggetto "martello" permane in modo stabile in bilico su una superficie posta al di sopra dell'altezza dell'uomo. Un gruppo di lavoratori è al di sotto dell'altezza del martello in bilico	L'oggetto "martello", per qualche motivo, cade ma non c'è nessun lavoratore al di sotto	L'oggetto "martello", per qualche motivo, cade su un gruppo di lavoratori senza colpirne alcuno	L'oggetto "martello", per qualche motivo, cade su un gruppo di lavoratori e ne colpisce uno, provocando una ferita

L'analisi delle cause delle criticità emerse, secondo la Uni EN ISO 45001:23+A1:24, è finalizzata alla loro correzione e risoluzione. A tal fine, si completa la tabella sopra riportata con alcune domande che conducono al **ragionamento all'indietro**.

Ognuna delle colonne pone **domande** che vanno **ripetute** in ognuna delle colonne successive poiché aiutano ad individuare cause e concause.

Figura 2 Relazione tra situazione pericolosa e incidente e ragionamento all'indietro per risalire alle cause				
Fase di rilevazione				
Circostanza	Evento - Incidente			
L'oggetto "martello" permane in modo stabile in bilico su una superficie posta al di sopra dell'altezza dell'uomo	L'oggetto "martello" permane in modo stabile in bilico su una superficie posta al di sopra dell'altezza dell'uomo. Un gruppo di lavoratori è al di sotto dell'altezza del martello in bilico	L'oggetto "martello", per qualche motivo, cade ma non c'è nessun lavoratore al di sotto	L'oggetto "martello", per qualche motivo, cade su un gruppo di lavoratori senza colpirne alcuno	L'oggetto "martello", per qualche motivo, cade su un gruppo di lavoratori e ne colpisce uno, provocando una ferita
Fase di analisi				
perché il martello è stato lasciato su una superficie elevata, in bilico e incustodito?	perché il martello è stato lasciato su una superficie elevata, in bilico e incustodito? perché i lavoratori erano in quella posizione? Era una situazione consentita?	cosa ha provocato il disequilibrio e la caduta dell'oggetto "martello"?	cosa ha provocato il disequilibrio e la caduta dell'oggetto "martello"?	perché i lavoratori erano in quella posizione? Era una situazione consentita?

L'analisi sarà dunque indirizzata a ricercare le cause della **situazione pericolosa** (perché il martello è stato lasciato su una superficie elevata, in bilico e incustodito?) e dell'**incidente** o dell'**infortunio** (cosa ha provocato il disequilibrio e la caduta dell'oggetto "martello"?), nonché delle condizioni al contorno e dell'eventuale **azione pericolosa** (perché i lavoratori erano in quella posizione? Era una situazione consentita?).

L'analisi in campo si focalizzerà dapprima sulle **cause dirette**, ossia cosa ha provocato la concretizzazione del rischio (es.: caduta del martello) e a definire l'agente o la situazione che hanno causato l'evento.

Le cause indirette e/o le **concause** saranno individuate da una valutazione più approfondita che individuerà le situazioni o le azioni pericolose che hanno concorso al verificarsi dell'evento (es. assenza di protezione, supervisione non efficace, ecc.)

La valutazione delle **cause radice** evidenzierà quelle criticità, solitamente organizzative e gestionali, spesso remote nel tempo e nello spazio dall'evento avverso, da cui derivano tutte le altre carenze, (es. mancata identificazione dei bisogni formativi e valutazione delle competenze, errata valutazione del rischio, progettazione errata dell'area di lavoro, ecc.).

In sostanza, la situazione pericolosa è il risultato di scelte o decisioni non adeguate mentre il mancato infortunio è, in sostanza, la concretizzazione (evento) di una o più situazioni pericolose.

2. DEFINIZIONI

■ **Pericolo**

Situazione avente il potenziale di causare lesione e malattia, ovvero danni o situazioni pericolose o circostanze aventi il potenziale di esporre a lesioni e malattie (fonte: UNI EN ISO 45001:23+A1:24).

■ **Pericolo**

Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni (fonte: d. lgs. 81/ 2008, art. 2 c. 2, lett. r).

■ **Rischio per la salute e sicurezza sul lavoro; rischio per la SSL**

Combinazione della probabilità che uno o più eventi pericolosi o esposizioni si verifichino in relazione al lavoro e della severità di lesioni e malattie (punto 3.18) che possono essere causati dall'evento o dalle esposizioni. (fonte: UNI EN ISO 45001:23+A1:24).

■ **Rischio**

Probabilità di raggiungere un livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione (fonte: d. lgs. 81/ 2008, art. 2, c. 2, lett. s).

■ **Incidente**

Evento verificatosi in occasione di lavoro che potrebbe causare o causa lesioni o malattie. Nel caso in cui si verifichino lesioni o malattie è denominato "infortunio". Nel caso in cui non causi lesioni o malattie ma potenzialmente potrebbe farlo può essere descritto come "mancato infortunio" o "*near miss*". Sebbene possano esserci una o più non conformità correlate ad un incidente, lo stesso può verificarsi anche in assenza di non conformità (fonte: UNI EN ISO 45001:23+A1:24).

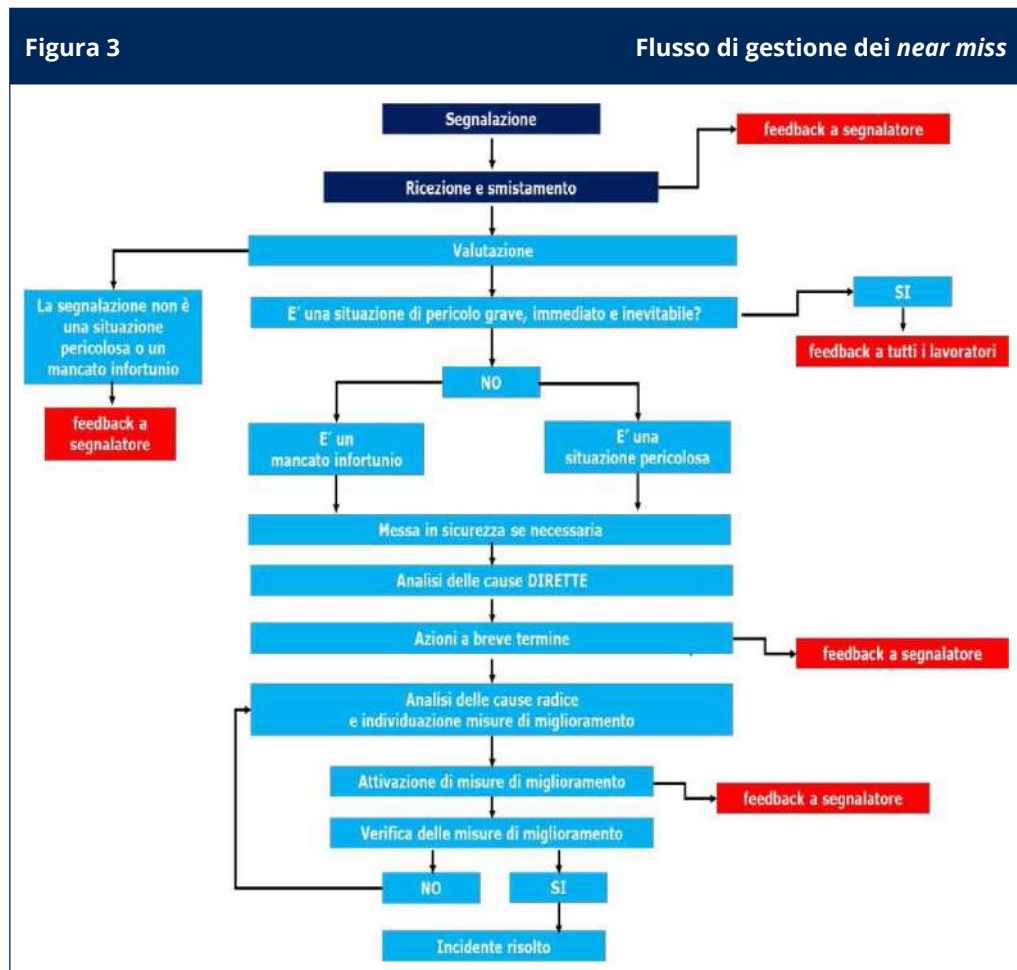
■ **Situazione pericolosa**

Circostanza (o una serie di circostanze) nella quale non si sta verificando alcuna interazione tra il pericolo e il lavoratore ma potrebbe evolvere concretizzando un rischio.

■ **Non conformità**

Mancato soddisfacimento di un requisito (fonte: UNI EN ISO 45001:23+A1:24)

3. IL FLUSSO DI GESTIONE DEI *NEAR MISS*



Il **flusso di comunicazione** procede dal soggetto che effettua la segnalazione (chiunque in azienda) ai successivi soggetti che hanno il compito di ricevere, analizzare e risolvere il mancato infortunio o la situazione pericolosa, nonché di trasmettere gli opportuni *feedback* previsti dalla procedura. L'impresa ha la facoltà di scegliere e incaricare uno o più soggetti della ricezione e dello smistamento delle segnalazioni per garantirne un'efficace gestione; tali soggetti avranno il compito di gestire le comunicazioni, controllare periodicamente il luogo fisico o digitale in cui sono raccolte le segnalazioni, in funzione delle dimensioni aziendali, e inviare i *feedback* previsti, utilizzando gli appositi moduli (vedi Appendice V che contiene

modelli esemplificativi che l'azienda può adattare alla propria organizzazione) il flusso di comunicazione è basato sulle fasi di gestione dei mancati infortuni (Fig. 3) e consiste nei seguenti passi:

- il lavoratore e/o eventuali altri soggetti effettua la segnalazione utilizzando l'apposito modulo riportato nel capitolo 4. L'impresa individuerà le modalità per garantire che la segnalazione giunga **contemporaneamente** all'incaricato della ricezione e dello smistamento e al preposto
- l'incaricato invia **immediatamente** il *feedback* al segnalatore, nel caso in cui la segnalazione non sia anonima, e il modulo di segnalazione alle figure aziendali a cui è stata affidata la valutazione (per esempio SPP, RLS, RLST, preposto, datore di lavoro, in funzione delle dimensioni aziendali)
- le figure aziendali a cui è stata affidata la valutazione, analizzano la segnalazione per definire:
 - se la segnalazione implica un pericolo grave, immediato e inevitabile. In questo caso, l'incaricato invia un *feedback* a tutti i lavoratori
 - se la segnalazione è un *near miss* o una situazione pericolosa; in caso non lo sia, l'incaricato invia un *feedback* al segnalatore
- in quest'ultimo caso, il gruppo di valutazione provvede a:
 - messa in sicurezza², se necessaria
 - analisi delle cause dirette
 - adozione di interventi a breve termine. Esempi di azioni immediate potrebbero essere il ripristino della delimitazione delle aree per le quali è necessaria o pillole di formazione sulle procedure e sulle istruzioni di lavoro
- l'incaricato provvede a inviare il relativo *feedback* al segnalatore relativo alla valutazione
- il gruppo di valutazione provvede ad analizzare le cause radice e individua e attua le adeguate misure di miglioramento, effettuando poi la verifica dell'efficacia
- l'incaricato invia il *feedback* al segnalatore dell'attivazione delle misure di miglioramento
- se la verifica ha esito positivo, l'incidente è risolto e concluso.

La **risoluzione** della segnalazione richiede una fase di comunicazione e successiva diffusione e discussione delle criticità emerse dall'analisi delle cause radice.

² Si precisa che, riferendosi sia ai mancati infortuni che alle situazioni pericolose, per "messa in sicurezza" si intende, ad esempio:

- interdizione di aree (installazione incompleta ponteggio, crollo trincea, scivolamento per presenza di sostanze o mancata pulizia di superfici di lavoro; caduta di materiale dall'alto)
- sospensione attività
- divieto di uso di attrezzature e/o DPI non più conformi

È infatti rilevante che l'impresa condivida l'esperienza in modo da:

- evitare che si ripetano le criticità emerse
- creare il clima idoneo a favorire ulteriori segnalazioni
- mostrare trasparenza
- coinvolgere e motivare i propri lavoratori affinché partecipino alla costruzione di un percorso di miglioramento delle condizioni di sicurezza di cui tutti potranno beneficiare.

Un eventuale percorso formativo (capitolo 6) potrà essere la fase finale della gestione della segnalazione.

Ove la gestione dei *near miss* e della situazione pericolosa segnalati esuli dalle competenze esclusive dell'impresa esecutrice e richieda il coinvolgimento di altre aziende e figure della SSL previste all'interno del cantiere, sarà necessario attivare le modalità previste all'interno del Piano di sicurezza e coordinamento (PSC).

In funzione delle modalità di lavoro e del contesto, la segnalazione può avvenire in quattro diverse modalità:

- **carta**, tramite incaricato a cui il lavoratore consegna il modulo. L'incaricato ha il compito di smistarlo al gruppo di valutazione, tramite *e-mail* o altro strumento a disposizione dell'azienda. L'incaricato timbra con "ricevuto" ed inserisce la data di segnalazione. I successivi *feedback* seguono la procedura adottata per il sistema "buca delle lettere"
- **carta in buca delle lettere**: il lavoratore inserisce il modulo nella buca delle lettere e l'incaricato raccoglie le segnalazioni, le timbra con "ricevuto" e data e, tempestivamente, le invia per *e-mail* al gruppo di valutazione. L'impresa definisce l'intervallo temporale con cui l'incaricato raccoglie le segnalazioni in modo che queste siano prontamente prese in carico. Successivamente, invia il modulo timbrato al lavoratore come *feedback*. La modalità di trasmissione può avvenire a seconda delle modalità previste dall'organizzazione (*e-mail, social network, applicativi di messaggistica istantanea, cartaceo in busta paga*)
- il lavoratore invia la segnalazione **via app**, appositamente sviluppata secondo il flusso sopra descritto
- **via e-mail**: il lavoratore invia la segnalazione su modulo all'indirizzo di posta elettronica dedicato alla segnalazione di incidenti "collegata" all'incaricato. L'incaricato inoltra la segnalazione al gruppo di valutazione ed invia il *feedback* al segnalatore.

Le modalità sopra descritte prevedono che la segnalazione possa essere anonima; in tal caso, però, i *feedback* non potranno essere inviati al segnalatore, eccetto il caso di pericolo grave e immediato; in questo caso, sarà necessario individuare le modalità più consone all'azienda per dare comunque evidenza della segnalazione in tutto il suo percorso

I documenti relativi alle comunicazioni e alla gestione dovranno essere adeguatamente conservati e registrati in modo da consentirne la tracciabilità e la consultazione.

Il *feedback*

Nella rilevazione e gestione di situazioni pericolose e di mancati infortuni, l'utilizzo dello strumento di *feedback*, inteso come reazione a seguito di uno stimolo, consiste nella risposta da parte dell'organizzazione alla segnalazione da parte del lavoratore.

Il *feedback* può essere fornito a diversi livelli: come risposta alla prima segnalazione ("la segnalazione è stata presa in carico"), come aggiornamento sullo stato di avanzamento e trattazione della segnalazione ("la segnalazione è stata presa in carico dalla direzione"), come esito finale ("il caso è stato risolto").

L'importanza del *feedback* risiede nella capacità di mantenere uno stretto rapporto tra l'organizzazione e il lavoratore e nella sua forza di creare un clima di coinvolgimento e partecipazione. Fattori questi che aumentano il senso di appartenenza a un insieme di lavoratori (gruppo di lavoro, settore, struttura, azienda nel suo complesso) e che forniscono, al contempo, la giusta motivazione a condurre ognuno il proprio lavoro per il bene della comunità e maturare la consapevolezza delle proprie responsabilità e, di conseguenza, della necessità dell'impegno personale e insostituibile di ciascuno.

Il senso di responsabilità si coltiva con una reale partecipazione e un *feedback* positivo e costante per favorire la partecipazione dei lavoratori e fare in modo che segnalino incidenti e situazioni pericolose e propongano suggerimenti che poi ovviamente andranno valutati dai soggetti incaricati dal datore di lavoro e che abbiano adeguata competenza.

In Appendice V sono riportati esempi di moduli di *feedback* ai lavoratori nei diversi step previsti dal flusso di gestione.

4. I MODULI DI SEGNALAZIONE

La segnalazione, la registrazione e la comunicazione dei mancati infortuni e delle situazioni pericolose ricoprono un ruolo fondamentale per assicurare che il processo di gestione fino alla risoluzione sia realmente avviato e applicato.

La segnalazione è la parte cruciale del processo; se questa viene trasmessa a tutte le figure coinvolte nel processo, nei tempi corretti e da essa scaturisce un *feedback*, il processo risulterà adeguatamente avviato.

I moduli di segnalazione e di *feedback* (siano essi cartacei o informatici) dovrebbero essere adeguatamente progettati affinché siano compilati in ogni parte; tali moduli, quindi, dovrebbero esser chiari e comprensibili in modo che la richiesta di informazioni giunga al lavoratore in un linguaggio appropriato e che da esso possano essere tratte informazioni preziose circa le condizioni e situazioni il cui contesto ha determinato il concretizzarsi del mancato infortunio o della situazione pericolosa.

Uno dei punti cardine della comunicazione è il *feedback* tempestivo che può sortire l'effetto di rinforzo positivo e motivare l'individuo-lavoratore a collaborare ancora con l'organizzazione per il bene comune consistente nel miglioramento delle condizioni di lavoro di tutti.

In appendice V sono riportati degli esempi di moduli di *feedback* che ovviamente possono essere personalizzati.

Di seguito si riporta un esempio di modulo di segnalazione dei mancati infortuni e delle situazioni pericolose.

Modulo di segnalazione di un mancato infortunio (<i>near miss</i>) e di situazioni pericolose		
Codice della segnalazione	ID identificativo dell'evento	
Data evento gg/mm/aaaa		
Fascia oraria di accadimento	0-6 ☐ 6-12 ☐ 12-18 ☐ 18-24 ☐	
Luogo		
Cantiere		
Area del cantiere		
Descrizione dell'evento o della situazione pericolosa osservata		
Attività di cantiere in corso durante la quale è avvenuto il mancato infortunio o si è verificata la situazione pericolosa	☐ Nuovo edificio ☐ Edificio Esistente ☐ Infrastrutture e opere speciali	☐ Demolizioni ☐ Scavi e sbancamenti ☐ Fondazioni ☐ Strutture ☐ Chiusure e partizioni ☐ Installazione impianti e assistenza ☐ Completamenti e finiture ☐ Altro (indicare quale)
Situazione di lavoro	☐ Lavoro in squadra ☐ Lavoro in altezza ☐ Alla guida Azione svolta ☐ Spostamento ☐ Montaggio / Smontaggio ☐ Manipolazione e trasporto (sollevamento, spinta, traino, deposizione) di un carico o un materiale o un utensile (es. materiale da costruzione, componente o pezzo) ☐ Impiego di un utensile o un'attrezzatura di lavoro (manuale o motorizzata) ☐ Altro (indicare quale)	

Modulo di segnalazione di un mancato infortunio (<i>near miss</i>) e di situazioni pericolose	
Situazione di lavoro	Attrezzatura / Utensile in uso ☐ Betoniera/impianto di betonaggio ☐ Macchine movimento terra ☐ Gru o apparecchi di sollevamento ☐ Ponteggi o ponti su cavalletti ☐ Sega circolare, flessibile o attrezzi da taglio ☐ Demolitore o trapano ☐ Altro utensile/attrezzatura (indicare quale)
Carenze direttamente osservate	Organizzative / procedurali ☐ Ruoli e compiti ☐ Formazione ☐ Permessi di lavoro ☐ Procedure inadeguate e/o non rispettate, anche interferenze ☐ Comunicazione ☐ Interferenze ☐ Condizioni meteo ☐ Disponibilità DPI e DPC ☐ Circolazione mezzi/veicoli Tecniche ☐ Installazione (montaggio), uso e manutenzione di attrezzature, macchine, impianti ☐ Condizioni meteo ☐ Instabilità terreni e scavi ☐ Presenza linee elettriche ☐ Apparecchi in pressione ☐ Ambienti confinati ☐ Condizioni meteo ☐ Caduta oggetti ☐ Carichi sospesi ☐ Stoccaggio materiali e sostanze chimiche e etichettatura ☐ Illuminazione ☐ Dispositivi di sicurezza, barriere, protezioni, parapetti ☐ Spazi inadeguati ☐ Rumore eccessivo ☐ Cartellonistica e segnaletica di sicurezza ☐ Percorsi in sicurezza, vie di transito, uscite di emergenza (es: ingombro di materiali) ☐ Piani di lavoro e pavimentazioni ☐ Uso di DPI e indumenti di lavoro

Modulo di segnalazione di un mancato infortunio (<i>near miss</i>) e di situazioni pericolose	
Eventuali altre carenze osservate	
Situazione già rilevata in passato?	☐ Sì frequentemente ☐ Sì raramente ☐ No ☐ Non saprei
Valutazioni / Azioni	
Proposte di miglioramento	

Nome del segnalatore (facoltativo) _____

5. CONSIDERAZIONI FINALI

L'efficacia di ogni procedura per la segnalazione dei *near miss* dipende dalla consapevolezza dell'utilità dello strumento adottato.

Il processo di consapevolezza si costruisce anche attraverso una formazione dedicata e strutturata di tutte le figure coinvolte: lavoratori, preposti, RLS, RSPP, e datori di lavoro. Una formazione orientata agli aspetti prevenzionali, che faccia capire a tutte le figure presenti in cantiere lo stretto legame tra cultura della sicurezza, efficienza operativa e riduzione degli infortuni sul lavoro, attraverso percorsi formativi situati e contestualizzati, che puntino a partecipazione, sviluppo di motivazione e condivisione dei risultati ottenuti e delle azioni intraprese, rappresenta uno strumento che può convincere tutti gli attori del processo ad abbandonare una sorta di riluttanza alla segnalazione, spesso dovuta alla scarsa consapevolezza o alla paura di possibili ritorsioni da parte di figure apicali.

In quest'ottica, la figura del datore di lavoro assume un ruolo centrale e imprescindibile nell'adozione e nell'implementazione della gestione efficace dei *near miss*. Per questo bisognerebbe sfruttare l'occasione offerta dal nuovo accordo nazionale sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, approvato il 17 aprile 2025 dalla Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del d. lgs. 81/2008, che introduce l'obbligo di percorsi formativi specifici in SSL anche per i datori di lavoro. In particolare, per il settore delle costruzioni sono stati definiti percorsi differenziati per datori di lavoro e per datori di lavoro che svolgono anche il compito di RSPP, nell'ambito dei quali, sarebbe auspicabile che venisse previsto un focus sui *near miss*, ad esempio all'interno delle unità didattiche dedicate alle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione, o a quelle dedicate ai modelli di prevenzione e sicurezza di tipo volontario. Questa formazione iniziale potrebbe essere consolidata nell'ambito dei percorsi obbligatori di aggiornamento attraverso delle sessioni formative di analisi e di condivisione dei risultati ottenuti e di valutazione delle azioni di miglioramento.

Una volta acquisita questa consapevolezza, i *near miss* possono essere utilizzati come indicatori di prestazione.

Secondo la norma ISO 45004:2024, un indicatore è una variabile che può essere misurata o descritta e che rappresenta lo stato o una caratteristica di operazioni, processi, gestione e condizioni o risultati.

Nelle note si specifica che:

- gli indicatori sono generalmente misurabili e possono essere quantitativi o qualitativi;
- gli indicatori reattivi (*lagging*) si riferiscono alle prestazioni passate;

- gli indicatori anticipatori (*leading*) si riferiscono a fattori che possono influenzare le prestazioni future;
- alcune organizzazioni utilizzano il termine “metrica” invece di “indicatore”;
- gli indicatori significativi utilizzati per orientare il processo decisionale dell’alta direzione sono talvolta definiti “indicatori chiave di prestazione (KPI)”.

In molte organizzazioni, soprattutto quelle che scelgono di adottare un SGSL, le prestazioni di un sistema vengono tracciate attraverso degli indicatori.

Un tipo indicatore che riguarda il tema in oggetto è legato al numero di segnalazioni di *near miss* rispetto alle ore lavorate (o rispetto al numero dei lavoratori) in analogia all’indice di frequenza che tiene conto del numero di infortuni rapportato alle ore lavorate.

È utile segnalare come pur trattandosi formalmente di indicatori che tracciano eventi “negativi”, quelli legati ai *near miss* assurgono soprattutto a valore di indicatori che testimoniano la partecipazione dei lavoratori.

Come già detto infatti la difficoltà nella gestione dei *near miss* è proprio la diffusione della abitudine a segnalare; pertanto, un aumento dell’indicatore dei *near miss*, in fase iniziale di rilevazione, non va interpretato come un aumento degli incidenti ma un’emersione di quelli non segnalati.

Il decreto legge n. 159 del 31 ottobre 2025 “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”, all’art. 15 “Rafforzamento della cultura della prevenzione e tracciamento dei mancati infortuni” enfatizza il ruolo positivo dei mancati infortuni e ne sancisce il potenziale di promuovere il miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di ridurre l’incidenza degli infortuni.

APPENDICE I

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Articolo 19 - Obblighi del preposto

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
 - a. sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di **rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti** ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti;

...omissis

- f. **segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo** che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
 - f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate

...omissis

Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:
- a. ...omissis
 - b. ...omissis
 - c. utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
 - d. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
 - e. **segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo** di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera
 - f. per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e imminente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

...omissis

Articolo 78 - Obblighi dei lavoratori (DPI)

...omissis

5. I lavoratori **segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.**

APPENDICE II

LA CULTURA DELLA COLPA

La segnalazione dei mancati infortuni è resa possibile da un sistema di comunicazione efficace e reale e da un clima aziendale che favorisce lo scambio di informazioni e opinioni. Il processo comunicativo crea un insieme di relazioni e, se svolto in modo consapevole, sintetico e indirizzato al giusto interlocutore, attraverso il giusto canale e nel momento migliore, sia il mittente che il destinatario si sentiranno soddisfatti e coinvolti da uno scambio realmente efficace; in tal senso, la comunicazione efficace potrà risolversi in una potente forma di coinvolgimento dei lavoratori nell'ambito delle organizzazioni. I benefici della comunicazione efficace, consolidati dalla letteratura, generalmente consistono in:

- migliore gestione del personale in termini di fiducia e trasparenza; la comunicazione efficace migliora l'affiatamento dei gruppi di lavoro e contribuisce alla costruzione di relazioni solide;
- miglior coinvolgimento e motivazione del personale;
- miglioramento del benessere sociale del personale;
- crescita dell'organizzazione basata su un sano scambio di idee e opinioni; ciò contribuisce a migliorare la capacità di risoluzione dei problemi e dei conflitti.

La diretta conseguenza di una comunicazione efficace consiste nell'evitare che si creino aree e strati di "impermeabilità" delle informazioni e delle segnalazioni e a far sì che tutti i soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza e dei mancati infortuni siano in grado di venire a conoscenza dell'evento e possano contribuire al suo trattamento e alla sua risoluzione per impedirne il ripetersi prima che possa sfociare in un infortunio. L'emersione dei "difetti" dell'organizzazione è però ostacolata da numerose dinamiche tra cui spiccano approcci e logiche "accusatorie" originate dalla tendenza, da una parte, a evitare di mostrare tali difetti e a innescare un meccanismo di deresponsabilizzazione che conduce alla progressiva colpevolizzazione dei lavoratori in posizione gerarchicamente inferiore, fino all'esito finale dell'individuazione dell'esecutore materiale e dell'abuso dell'espressione "errore umano"; dall'altra, la tendenza dei lavoratori a evitare di "additare" colpevoli per proteggere la propria posizione lavorativa, anche a livello sociale, per non essere tacciati di "fare la spia". Ed ancora la difficoltà a rendere pubblico un proprio errore, ad "autoaccusarsi" per evitare di essere additati come colpevoli; atteggiamento umanamente comprensibile quanto sbagliato perché impedisce di far emergere un errore sistemico. Gli strati di impermeabilità hanno pertanto l'effetto di nascondere la vulnerabilità del sistema-organizzazione ad ogni livello di responsabilità, che consistono in criticità insite all'interno della sfera gestionale, procedurale e comportamentale dello specifico ambiente di lavoro, fisico e sociale.

La cultura da sradicare è la paura di rendere evidente un errore, una volta compiuta l'azione fallace o presa la decisione inadeguata, mentre va accettata l'idea che sbagliare sia insito nella natura umana.

Esistono specifici ambienti di lavoro e sfere sociali che hanno necessariamente dovuto superare questa barriera culturale, altrimenti molte persone potrebbero essere danneggiate dalle conseguenze di uno sbaglio ignorato (industria militare, aeronautica, ospedali e strutture sanitarie, industrie nucleari).

La logica accusatoria, per ora imperante, è invece tesa a "trovare il colpevole" il che conduce il sistema organizzativo a continuare e perseverare con le medesime logiche (non adeguate al contesto) e con gli stessi condizionamenti che hanno condotto all'errore e all'incidente (vulnerabilità del sistema), pur avendo rimosso le persone "colpevoli" dell'azione sbagliata.

La ricerca del colpevole tende a indirizzare l'indagine verso l'individuazione di una o più persone che hanno commesso un errore (anello finale nell'interfaccia uomo-macchina che ha attivato l'incidente).

Definire in quale ipotesi l'operatore abbia effettivamente potere di controllo non è facile. È evidente che una persona non ha «potere di controllo» quando è fisicamente costretta o versa in condizioni psichiche disturbate (es.: attacchi epilettici). Spesso però il comportamento dell'operatore è altresì condizionato da pregresse decisioni progettuali e organizzative di manager e progettisti dell'organizzazione e delle tecnologie. L'operatore, di fatto, eredita i risultati del loro lavoro e di eventuali difetti. L'analisi delle azioni compiute dagli esecutori non può essere ridotta a un giudizio "giusto/sbagliato" rispetto alle procedure in uso e, dunque, "non colpevole/colpevole"; esse sono comunque effettuate in un contesto organizzativo che ha ben precisi connotati, pregi e difetti.

Affinché vi possa essere apprendimento dall'accadimento di mancati infortuni (ma anche di infortuni) è necessario e opportuno che l'analisi venga condotta in modo da risalire alle reali cause dell'evento (cause radice) e chiedersi quali condizioni ne hanno permesso l'evenienza, in modo che possano essere corrette.

Fermare l'indagine, o l'analisi delle cause, al cosiddetto "errore esecutivo", impedisce l'emersione delle reali cause dell'evento e altresì ne impedisce l'adeguata soluzione. La soluzione risiede quindi in un impegno, che parta dal datore di lavoro, alla condivisione delle informazioni a una implementazione di una comunicazione realmente efficace.

L'uomo è per natura fallace. Ogni pilota, così come gli equipaggi e il personale a terra, deve convivere e combattere questa debolezza. Evitare del tutto la possibilità di commettere un errore sarebbe utopistico. L'errore, oltre che intrinsecamente legato alla natura umana, è favorito da una serie di fattori come, ad esempio, i carichi di lavoro, la time pressure o la limitata capacità di controllare i sistemi automatizzati. Da ciò la necessità di mettere in piedi un sistema di controllo interno che consenta di gestire in volo.

Fonte: <https://www.aeronautica.difesa.it/wp-content/uploads/2023/01/RivistaSV33-3-2019.pdf>

APPENDICE III

TECNICHE DI ANALISI DEGLI INCIDENTI E DEI MANCATI INFORTUNI

Le **tecniche di analisi degli incidenti** sono strumenti metodologici che permettono di indagare un evento (infortunio, incidente o near miss) per comprenderne **le cause profonde** e identificare **azioni correttive** o **migliorative**. L'obiettivo non è attribuire colpe, ma **imparare dall'evento per prevenire il ripetersi di situazioni simili**, soprattutto in settori ad alto rischio come l'edilizia.

Le tecniche si distinguono in **due grandi categorie**:

1. **Tecniche semplificate**

Adatte a contesti operativi, come i cantieri edili, dove è importante avere strumenti **rapidi, chiari e partecipativi**, anche in presenza di lavoratori con poca dimestichezza con la lingua italiana o con scarsa formazione.

Principali tecniche:

- **Metodo dei 5 Perché**
 - Si risale alla causa radice ripetendo la domanda "Perché è successo?" fino a individuare il vero problema.
 - Vantaggio: si può usare subito, senza formazione specifica.
- **Scheda di Analisi Infortuni Breve (AIB)**
 - Struttura a quattro campi: evento, cause immediate, cause organizzative, misure correttive.
 - Usata spesso dai Servizi di Prevenzione territoriali per la sua facilità d'uso.
- **Albero delle Cause (semplificato)**
 - Diagramma logico che collega gli eventi alle cause con frecce.
 - Aiuta a visualizzare sequenze e nessi causali.
- **Safety Snapshot**
 - Ricostruzione visiva o narrata dell'incidente per discutere collettivamente.
 - Utile nei cantieri multiculturali o in sessioni di toolbox meeting.

2. **Tecniche strutturate (complesse)**

Usate in aziende medio-grandi, o quando si verifica un evento **grave o sistemico**.

Richiedono **formazione specialistica, tempi maggiori** e spesso il coinvolgimento del RSPP, del datore di lavoro e, in contesti formali, anche degli organismi paritetici o delle autorità competenti.

Principali tecniche:

- **Root Cause Analysis (RCA)**
 - Cerca le cause profonde ("root causes") e non si limita all'apparenza.
 - Usa strumenti come il **diagramma di Ishikawa** o l'**albero delle cause**.
- **FTA – Fault Tree Analysis**
 - Tecnica deduttiva basata sulla logica (AND/OR).
 - Scompone l'evento in tutte le possibili combinazioni causali.
- **Bow-Tie**
 - Rappresenta l'evento al centro con le cause da un lato e le conseguenze dall'altro.
 - Aiuta a visualizzare **barriere di prevenzione e protezione**.
- **MORT (Management Oversight and Risk Tree)**
 - Analizza le **responsabilità gestionali e organizzative**.
 - Molto approfondita, usata per indagini complesse o giudiziarie.
- **SHELL**
 - Analizza l'interazione tra uomo, macchina, ambiente e organizzazione.
 - Utile quando l'errore umano è una componente centrale dell'evento.

Si segnala inoltre che l'Inail da tempo ha proposto un modello multifattoriale ad albero delle cause denominato Infor.Mo, che consente di risalire alla dinamica incidentale o infortunistica ed è costituito dai seguenti elementi:

- **incidente**: episodio che ha reso disponibile e incontrollata una "energia pericolosa" nell'ambiente lavorativo;
- **contatto**: momento in cui avviene lo scambio di energia tra l'ambiente ed il lavoratore, non sempre presente nel mancato infortunio;
- **danno** riportato dal lavoratore, in caso di infortunio;
- **determinante**: fattore di rischio che aumenta la probabilità di accadimento dell'incidente;
- **modulatore**: fattore di rischio che incide sulla gravità del danno ma non sulle probabilità di accadimento dell'incidente.

L'incidente si caratterizza per un'interazione tra agente/fonte di pericolo e lavoratore, anche potenziale, che può concretizzarsi in una **variazione di energia** o una **variazione di interfaccia**; a valle della definizione dell'una o dell'altra interazione, sono identificati i determinanti e gli eventuali modulatori, al fine di prevenire il ripetersi dell'evento indesiderato.

Per un approfondimento, si consulti:

<https://www.inail.it/portale/it/Inail-comunica/pubblicazioni/catalogo-generale/catalogo-generale-dettaglio.2025.04.condivido-approccio-integrato-in-reti-collaborative-sviluppo-conoscenze-near-miss.html>

APPENDICE IV

METODOLOGIE PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI *NEAR MISS*

L'intero ciclo di vita delle costruzioni sarà sempre più gestito e controllato attraverso tecnologie legate al *Building information Modeling*, ai *digital twins*, ai *big data* e all'uso dell'intelligenza artificiale, applicati nella progettazione, nella costruzione, nella manutenzione fino alla dismissione dell'asset. Questo avrà, ovviamente, delle importanti ricadute anche, ma non solo, sulla gestione del cantiere.

Nello specifico, la digitalizzazione nella gestione dei *near miss*, se ben impostata, non comporterà una semplice sostituzione di strumenti analogici con soluzioni tecnologiche (hardware e software), ma rappresenterà una trasformazione profonda che impatterà su tutto il processo e su tutti gli attori coinvolti.

In particolare, le metodiche legate alla trasformazione digitale, se ben sviluppate, coinvolgeranno:

1. **La riprogettazione dei processi esistenti**

La transizione da procedure cartacee a flussi digitali intelligenti non comporterà solo il passaggio da un modulo cartaceo ad un modulo digitale, ma obbligherà a ridefinire come il *near miss* verrà identificato, segnalato, analizzato e gestito. La digitalizzazione permetterà di collegare, con più facilità e immediatezza, ogni singolo *near miss* ad altri processi (ad esempio organizzazione, formazione, audit, approvvigionamento), creando un ecosistema integrato di sicurezza, passando dalla raccolta e analisi dell'episodio isolato alla continuità operativa, utilizzando i dati come leva strategica.

2. **Il cambiamento dei flussi di comunicazione e decisione**

In un sistema analogico, la segnalazione potrebbe fermarsi al primo responsabile o supervisore. Con la digitalizzazione, i dati potranno essere condivisi in tempo reale con tutte le varie figure della sicurezza, con i Dirigenti e il Datore di lavoro ed essere raccolti per essere confrontati e analizzati, collegandoli alle attività lavorative analoghe, svolte presso altri siti produttivi, utilizzando anche i dati storici raccolti come possibili indicatori predittivi e strumenti per supportare le decisioni.

3. **L'evoluzione dei modelli organizzativi**

La digitalizzazione dei sistemi di segnalazione e raccolta, con funzionalità come l'anonimato e il *feedback* circolare, incentiverà i dipendenti a segnalare senza timore, spostando il focus dalla punizione al miglioramento continuo. Con la digitalizzazione si svilupperanno nuove competenze (ad esempio "analisti della sicurezza") che permetteranno di leggere e interpretare i dati digitali, incrociando dati operativi e *near miss*. Le piattaforme digitali faciliteranno, inoltre, il coinvolgimento di tutti i dipendenti di una azienda aumentando i flussi di comunicazione, la partecipazione e la responsabilizzazione diffusa.

I processi di digitalizzazione dei sistemi di gestione dei *near miss* applicati ai cantieri, che rappresentano spesso un *unicum* con molti elementi di variabilità nei processi produttivi (es.: contesto temporaneo, layout dinamico, team variabile), permetteranno di produrre una raccolta dei dati e un'analisi aggregata sia a livello aziendale che territoriale, ma anche per tipologia/dimensione di cantiere. Tutto ciò potrà migliorare la valutazione del rischio, ampliando la capacità di lettura dei fenomeni e, soprattutto, la quantità delle informazioni a disposizione.

Inoltre, l'uso di sistemi digitali faciliterà e implementerà il numero delle segnalazioni e la precisione dei dati raccolti, grazie anche ad una maggiore rapidità e precisione nella segnalazione dovuta all'immediata accessibilità (I dipendenti potranno segnalare *near miss* in tempo reale tramite app, portali web o dispositivi mobili, riducendo i tempi burocratici), all'uso di "Modelli standardizzati" e a "Form digitali" guidati, che ridurranno la possibilità di omissioni di dati critici (come luogo, ora, tipo di rischio) garantiranno l'integrazione di sistemi di immagini, audio e video e, in prospettiva, si potranno trasformare in workflow dinamici con campi condizionali che potranno variare in funzione delle risposte date dal soggetto che segnala, al fine di tracciare velocemente tutte le informazioni utili ad una corretta raccolta e analisi di ogni evento segnalato.

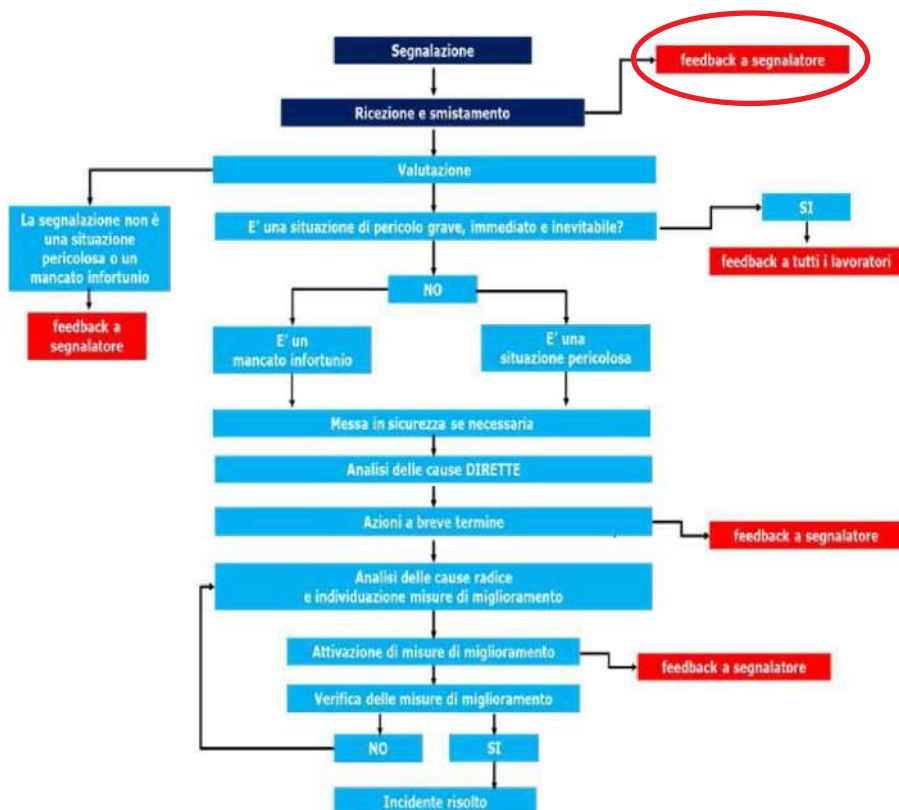
Altro elemento di miglioramento è sicuramente rappresentato dalla **velocità di risposta** alla segnalazione e di presa in carico, attraverso un sistema digitalizzato di notifiche immediate agli addetti alla sicurezza che potranno ricevere *alert* in tempo reale, permettendo interventi rapidi, ma soprattutto grazie anche a *workflow* automatizzati per l'assegnazione automatica ai responsabili, garantiranno un monitoraggio dello stato delle azioni correttive, successive ai primi interventi di messa in sicurezza.

I processi di digitalizzazione, se ben impostati, oltre a facilitare, come sopra evidenziato, l'accessibilità alla segnalazione e quindi il numero delle segnalazioni (il possibile anonimato e la facilità e velocità d'uso incoraggiano i dipendenti a segnalare senza timori di ripercussioni) permetteranno di aumentare la partecipazione, sviluppando una cultura proattiva della sicurezza, mediante sistemi di comunicazione immediati e diffusi, con *feedback* trasparenti che accompagneranno le attività di analisi e di sviluppo delle azioni correttive, così che I lavoratori possano vedere come le loro segnalazioni porteranno a miglioramenti effettivi, aumentando l'*engagement* e creando così un circolo virtuoso che supererà il grande scoglio del timore di segnalare.

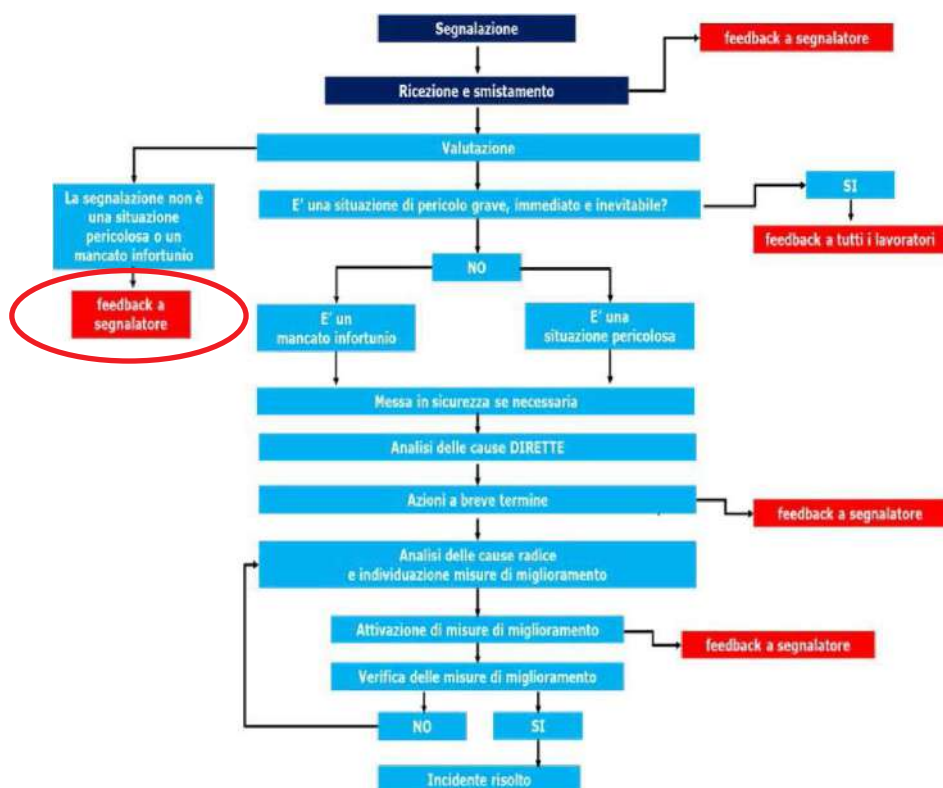
APPENDICE V

MODULI DI FEEDBACK AI LAVORATORI

Modulo di <i>feedback</i> o riscontro per i lavoratori			
al Sig. _____ in qualità di segnalante			
Ricevuta segnalazione n. _____	in data _____	ora _____	da parte di _____
Grazie			
Data del <i>feedback</i> _____			
Firma dell'INCARICATO _____			

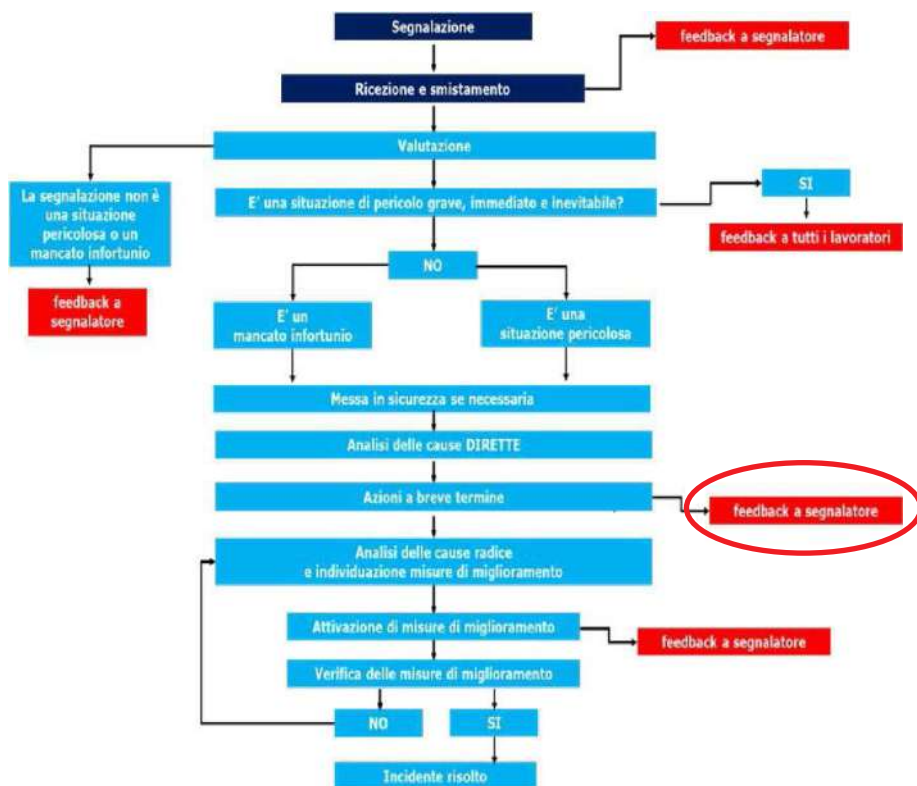


Modulo di <i>feedback</i> o riscontro per i lavoratori			
al Sig. _____ in qualità di segnalante			
Ricevuta segnalazione n. _____	in data _____	ora _____	da parte di _____
Si comunica che l'evento NON è stato considerato un mancato infortunio o una situazione pericolosa		Motivazioni _____ _____ _____ _____	
Grazie			
Data del <i>feedback</i> _____			
Firma dell'INCARICATO _____			

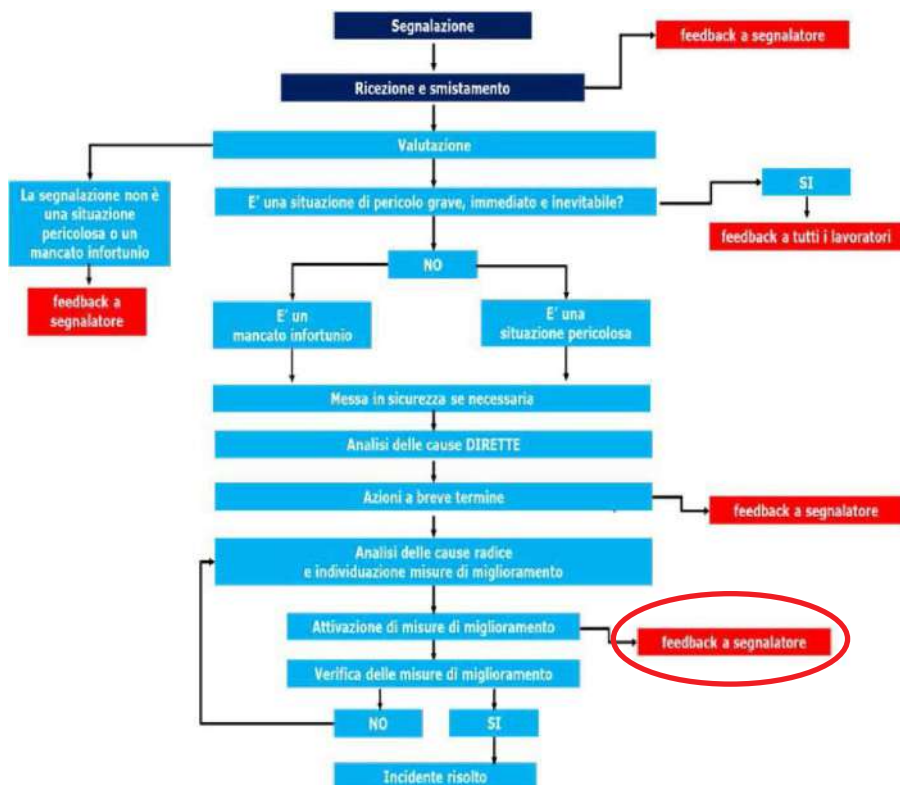


Modulo di messa in sicurezza e azioni a breve termine

al Sig. _____ in qualità di segnalante			
Ricevuta segnalazione n. _____	in data _____	ora _____	da parte di _____
Si comunica che l'evento è stato considerato un incidente e che sono state poste in atto le seguenti misure di sicurezza		_____	
Si comunica che l'evento è stato considerato un incidente e che lo stato di avanzamento dei lavoratori è il seguente		_____	
Possibili tempi di chiusura e risoluzione dell'incidente		_____	
Grazie			
Data del <i>feedback</i> _____			
Firma del gruppo di valutazione _____			



Modulo di messa in sicurezza e azioni a breve termine			
al Sig. _____ in qualità di segnalante			
Ricevuta segnalazione n. _____	in data _____	ora _____	da parte di _____
Si comunica che l'incidente è stato risolto			
Descrizione misure adottate			
Grazie			
Data del <i>feedback</i> _____			
Firma del gruppo di valutazione _____			



BIBLIOGRAFIA

- AA.VV. "Condivido: un approccio integrato in reti collaborative per lo sviluppo delle conoscenze sui near miss (mancati infortuni)" Inail, 2025
- AA.VV. "Il supporto alle aziende per la segnalazione e analisi dei near miss: proposta di un modello tecnico-organizzativo" Inail, 2024
- Norma Uni EN ISO 45001:23+A1:24
- A. Guercio, S. Mochi "Near miss: dai dati infortunistici alla piramide di Heinrich" Atti Seminario di aggiornamento dei professionisti Ctss, Csa, Cit "Salute, sicurezza, sostenibilità: le sfide della quinta rivoluzione industriale", pag. 247, 2023
- M. Catino "Trovare il colpevole" ed. Il Mulino, 2022
- R. Dubini, "Il Preposto, compiti e Responsabilità in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro - D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico)", Convegno "Il preposto e gli addetti a compiti speciali nell'aggiornamento del DLgs 81/08: quali strumenti per gli RLS", ottobre 2023.
- AA.VV. "Gestione degli incidenti: procedura per la segnalazione dei nearmiss", Inail, 2021
- AA.VV. "Linee guida modelli di gestione dei near miss (MGNM): la diffusione della cultura della sicurezza nell'azione congiunta Inail- Fincantieri" Inail, 2022
- AA.VV. "Threat & error management and automation philosophy", Sicurezza del Volo, N° 333 maggio/giugno 2019 - Anno LXVII
- M. Catino "Errori organizzativi. Oltre la cultura della colpa" Intervento presentato a: L'errore umano. Dalla cultura della colpa alla cultura della prevenzione, Urbino, 2007.
- M. Catino "Logiche dell'indagine: Oltre la cultura della colpa" Rassegna Italiana di Sociologia 47(1):7-36, gennaio 2006
- F.E. Bird, G.L. Germain "Practical Loss Control Leadership" Intl Loss Control Inst, 1986
- H.W. Heinrich, D. Peterson, N. Roos "Industrial Accident Prevention: A Scientific Approach" McGraw-Hill Inc., US, 1931

INAIL - Direzione centrale pianificazione e comunicazione

Piazzale Giulio Pastore, 6 - 00144 Roma
dcpianificazione-comunicazione@inail.it

www.inail.it

ISBN 978-88-7484-962-8

V33-25 - Costruzioni: Edoardo Vernazza nuovo Presidente di Ance Giovani

Cambio al vertice di Ance Giovani con l'elezione, avvenuta oggi, del nuovo presidente Edoardo Vernazza e della nuova squadra di presidenza. Vernazza, già Vicepresidente del gruppo, succede ad Angelica Krystle Donati che ha guidato i Giovani Ance nell'ultimo quadriennio rafforzandone l'identità e l'impegno

Rafforzare il dialogo con l'Europa per combattere disagio abitativo e spingere su innovazione e sostenibilità i punti centrali del programma per il 2025-2029

Cambio al vertice di Ance Giovani con l'elezione, avvenuta oggi, del nuovo presidente Edoardo Vernazza e della nuova squadra di presidenza. Vernazza, già Vicepresidente del gruppo, succede ad Angelica Krystle Donati che ha guidato i Giovani Ance nell'ultimo quadriennio rafforzandone l'identità e l'impegno.

Presidente della San Colombano Costruzioni, fondata nel 2012 insieme alla famiglia, attiva sia nel settore privato che negli appalti pubblici, Vernazza opera nel settore delle costruzioni impegnandosi in particolare in progetti innovativi legati a sostenibilità e economia circolare.

Insieme al Presidente Vernazza, che terrà la delega alla tecnologia e innovazione, sono stati eletti anche i Vicepresidenti : Alessandro Angelini con delega all'economico, fiscale e tributario, Paolo Beltrami con delega alle opere pubbliche, Davide Iannini con delega al centro studi, formazione e education, Orfeo Mazzitelli con delega alle relazioni industriali e affari sociali, Michele Mingori con delega a edilizia e territorio, Claudio Ricci con delega alla transizione ecologica e Raffaele Savarese con delega ai rapporti interni. Cuore del programma per il 2025-2029 è il rafforzamento del dialogo con l'Europa, affinché le strategie comunitarie diventino leve concrete per migliorare il sistema abitativo e produttivo italiano, a cominciare dal contrasto al disagio abitativo , che colpisce in particolar modo i giovani, su cui i Giovani di Ance avvieranno un tavolo di lavoro interdisciplinare, fino alla spinta su innovazione e sostenibilità investendo in intelligenza artificiale e competenze.

Ringraziando i colleghi per la fiducia Vernazza ha assicurato "impegno, determinazione e spirito di servizio affinché Ance Giovani sia portatore di valori e di innovazione in un settore che vive di persone e comunità. Il nostro sarà un lavoro di squadra serio e concreto per consolidare i traguardi raggiunti e stimolare il dibattito attorno alle nuove sfide che attendono le costruzioni".